LA DOMINAZIONE SPAGNUOLA
IN LOMBARDIA

Edizione di 250 esemplari numerati

N. 85

MARCO FORMENTINI

LA DOMINAZIONE SPAGNUOLA IN LOMBARDIA

MILANO
GIUSEPPE OTTINO, EDITORE
1881.

INTRODUZIONE.

Non v'ha alcuno che dubiti i contemporanei essere pessimi giudici degli avvenimenti, e le passioni troppo vive esercitare sugli animi tal potere da rendere spesso fallaci i giudizi. Ma, per quanto si prendano ad esame le storie antiche e le moderne, in niuna si trova forse tanta differenza tra il racconto ed il vero quanto ve n'ha in quella che si riferisce al periodo della dominazione Spagnuola in Lombardia. Allora il disegno d'imporre forzatamente un indirizzo sociale, contrario ad ogni libera aspirazione dei popoli, rendeva necessario qualunque mezzo per giustificarlo.

Laonde, con determinato scopo, ogni elemento storico fu confuso e volto artificiosamente a questo fine; e del sentimento pubblico, della moralità dei costumi, dello stato economico, di tutto, insomma, si fece il peggior governo possibile, perchè non si conoscesse il vero. Si dipinse il nostro paese con colori alterati, falsi e calunniosi. Si sfuggì avvertitamente ogni indagine; si trascurarono le vere vicende del popolo, le sue istituzioni, i suoi interessi, per tener solo dietro alle vagheggiate ri-

forme religiose ed alle opere fanatiche di pochi che volevansi esaltare ed ingrandire, non già pel merito che avessero, ma pei principî che loro erasi imposto di far prevalere. Infine si volle descrivere l'epoca come indegna della considerazione dello storico e del filosofo, e si riescì così meravigliosamente nell'intento che, dopo tre secoli, si prova ancora una fastidiosa preoccupazione, una specie di scrupolo a dire il vero. Eppure quest'epoca è quella in cui spiccano i due cardinali Carlo e Federico Borromeo e dopo l' epopea gloriosa della Repubblica milanese, è quella di maggior momento per la storia di Milano, perocchè allora si operò uno dei più importanti rivolgimenti sociali, i cui effetti si estesero non solo alle rimanenti parti d' Italia, ma penetrarono in quasi tutti gli altri popoli civili d' Europa che non avevano accolto le nuove idee della riforma. E la città di Milano, stata sempre iniziatrice d'ogni progresso e civiltà, e che, malgrado il freno di Spagna, sotto il governo del Gonzaga s'era ingrandita e resa più fiorente, e che, anche dopo questo, non aveva perduto la vivacità e gentilezza di costumi, per cui andò in ogni tempo famosa, fu scelta come luogo più adatto per stabilire la sede di quella potente e ardimentosa fazione che nei conciliaboli di Roma, per la caparbietà del Pontefice Paolo IV, e per la debolezza di Pio IV, aveva ordito le fila della più fanatica reazione.

L' importanza storica non deve misurarsi solo dagli eventi fortunati, ma altresì da quelli nei quali la sventura ha maggiormente colpito un popolo precipitandolo dal colmo della civiltà e dal benessere, nella depressione e nella miseria. Che se dai primi si possono ricavare esempi da imitare, dai secondi si fanno manifesti quelli da sfuggire, senza di che la storia non riescirebbe ad alcun proficuo scopo.

E pertanto ognuno può vedere come maggiore e più accurato avrebbe dovuto essere lo studio degli storici per chiarirne le cause e gli effetti, essendo naturale che la parte politica ed i grandi che vi contribuirono, temendo il giudizio della posterità, usarono tutti i mezzi a nascondere il vero.

Ma con ciò si sarebbe posto in chiaro lo stato nostro che non si voleva nè svelato, nè discusso. È oramai giunto il tempo di snebbiare questa età cotanto sventurata, e di giustificare i nostri maggiori così ingiustamente calunniati. Terribile è la dipintura che si fece di loro, e par quasi incredibile che per tanto tempo abbia potuto reputarsi vera. « Chiese abbandonate e profanate, ricettacoli « ed asili di franchigie delle persone più scellerate e scan- « dalose. Clero ignorante e superstizioso all' eccesso con « licenziose maniere di vivere, non solo disdicevoli ma « ripugnanti alle ecclesiastiche discipline, abituato ai più « esecrandi abusi. Popolazione laica sfaccendata, rotta ad « ogni maniera di nequizia, sprezzatrice di ogni autorità « e di ogni diritto. Patriziato infingardo, ozioso, capace « d'ogni vizio. Nobiltà ignorante non d'altro occupata « che di braveggiare coi rivali e tiranneggiare coi vas- « salli. Il contado sobillato da eretici, occupato da bande « organizzate di ladri, omicidiari ed assassini. »

Tale è il quadro che ci lasciarono di quei tempi gli storici, i quali procedono di questo passo ad infamare i nostri tormentati cittadini!

Ma questo desolante quadro, delineato ad un modo da tutti gli scrittori, quasi scrivessero su una falsa riga, confermato poi dalla tradizione e dai moderni, vediamo un poco chi lo autentica: il Rivola e il Ripamonti, ambedue sacerdoti, ambedue obbligati a scrivere sotto il dettato degli inquisitori, colla minaccia della prigionia e dei

tormenti. Non esageriamo, le vicende del povero Ripamonti, professore del Seminario, e dottore della Biblioteca Ambrosiana, sono pur troppo palesi. La principale sua colpa fu quella di aver introdotte, spinto dall'amore della verità, alcune variazioni nella sua storia della Chiesa milanese dopo la revisione degli inquisitori. Ad essi aggiungasi qualche oscuro ed ignoto cronista, insciente del vero, e più ancora le pubblicazioni del Bescapè e del Giussani pur essi sacerdoti e sviscerati partigiani del potere ecclesiastico cui premeva denigrare la Società laica per giustificare ogni suo più feroce procedimento, sempre smentiti e mostrati calunniosi dalla legale rappresentanza cittadina.

Sono innumerevoli i documenti di queste proteste delle autorità laiche, in una delle quali troviamo le seguenti espressioni: « Ben si desidera che passando ormai le « scritture di questi ministri ecclesiastici i termini di li« belli famosi, in tanto vilipendio dell'autorità regia, de' « magistrati seculari e di tutta questa provincia, si freni « cotanta licenza di sparlare così sconciamente, altrimenti « agevol cosa sarà che si veggano in breve qualche di« sordini importantissimi, non potendosi tollerare che la « Maestà di tanto Principe, nè l'autorità dei Ministri « suoi supremi, e di tanta qualità sia così sprezzata, e « la città di Milano non potendo ormai più comportare « che sia così malamente trattata, che venga quasi pa« ragonata ad una babilonia, mostra tanta alterazione « che fa ragionevolmente dubitare di qualche scandalosa « novità [1]. »

Vogliamo pure ammettere che in qualche parte le accuse che si facevano al Clero fossero fondate, che la

---

[1] Registro: *Acta inter forum Ecclesiasticum et secularem, 1597.*

mancanza, per lungo tempo, del loro pastore, avesse originato molti abusi e rilassamento nella disciplina, ma non possiamo credere che, nel breve tempo decorso dalla morte dell'ultimo duca Francesco II Sforza, e del cronista Burigozzo, una nobiltà così educata e religiosa, un patriziato così istrutto e morale ed un popolo tanto civile, semplice e laborioso, tanto dedito alle pratiche religiose, come quello della città e diocesi di Milano, segnato ad esempio dagli altri Stati italiani e stranieri, avessero, in piccol numero d'anni, potuto discendere a tanta bassezza da perdere d'un tratto ogni idea del giusto e dell'onesto.

Certo, dopo quasi mezzo secolo di guerra, lo scioglimento di tanti corpi mercenari, che vi parteciparono, contribuì, come succede sempre, ad accrescere alquanto il numero dei reati per assassini e furti; ma la giustizia non mancò al suo ufficio colla sollecitudine dei castighi, che pur troppo, secondo voleva l'uso dei tempi, furono rumorosi e tremendi.

Il Senato era ancora quasi tutto composto di cittadini milanesi, onorandi per religione, onestà e senno, e, quantunque spogliato dei migliori suoi diritti costituzionali, i suoi verdetti, tanto in materia civile, quanto criminale, tenuto conto dei pregiudizî di quella età, non lasciavan nulla a desiderare. Parimenti le cariche del consiglio segreto e di altri importanti uffici erano quasi tutte composte dai nostri patrizi. Il gran Cancelliere, anima del Governo, era un Taverna, segretario un Monti, ambedue cittadini egregi e venerandi per virtù, religione e sapere. Chè per nostra buona ventura, nei soli vent'anni decorsi dalla morte dell'ultimo Duca, lo straniero non aveva ancora avuto tempo bastevole a sostituirli con altri de' suoi.

Ma è dovere di giustizia il dire che se l'opera dei Governatori, mandati dalla Corte di Madrid, non fu sempre diretta all'interesse del paese ed anzi talvolta, per istruzioni avutene, fu tale da opporvisi con una politica subdola e crudele, tuttavia non sempre fu inetta, nemica del bene, non sempre incapace a mantenere l'ordine e la giustizia.

Anzi è debito dichiarare che le grida del marchese Del Vasto e degli altri governatori, che si succedettero in questo tempo, portarono pene gravissime pei propagatori delle eresie e per ogni sorta di azioni delittuose, pei contravventori ai precetti della Chiesa e alle pratiche religiose. Che se poi in fatto le ordinazioni di questi numerosi manifesti raramente si eseguivano, n' erano causa la stessa enormità delle pene che si comminavano, non rispondenti al reato che volevano punire, per cui i giudici nostri, rimasti fedeli ai principî di equità e di civiltà, onde fu sempre famosa la natura lombarda, non osavano applicarle.

Era, per ultimo, fiorente l'altra importantissima istituzione, il Consiglio generale della città, fatto rivivere con una tenacità e pazienza maravigliose e con molti sacrifici, composto di sessanta membri, tutti appartenenti alle migliori e più chiare famiglie patrizie, insigni per rettitudine, capacità ed operosità.

V'erano, per tutti gli aggregati al Ducato Milanese, regolari rappresentanze cittadine, elette dal popolo in liberi comizi, v'erano i Consigli Provinciali, con attributi così estesi per la distribuzione dei Tributi, da non lasciar desiderare quelli dei tempi passati.

Di tali rappresentanze cittadine e rurali, che ripetevano la loro origine dal tempo della gloriosa repubblica, e nella quale s'incarnavano tutta la nostra vita cittadina,

i nostri interessi e costumi, le nostre più care memorie del passato e le aspirazioni pel futuro, ben pochi storici e cronisti parlarono, o, se lo fecero, come il Sala e qualch'altro, fu soltanto per calunniarle. E pure furono esse che seppero conservare il sacro fuoco della civiltà lombarda; esse che sostennero aspra e continua lotta colle idee e cogli atti retrivi e crudeli della parte clericale, e colle pretese, non di rado irragionevoli, dei burbanzosi Governatori Spagnuoli, i quali si servivano di questa per tener soggetta la Lombardia alla dominazione di Spagna.

E però questi Collegi Cittadini e Provinciali, pel senno e pel coraggio di cui diedero sì luminose prove, avrebbero meritato una speciale istoria, che certamente sarebbe riescita di conforto a noi, e avrebbe servito d'esempio e sprone ai successivi magistrati cittadini.

Nè tampoco s'erano affievoliti i sentimenti religiosi ed onesti del popolo, come tramandarono gli storici che vollero falsare il vero, perchè esso frequentava con assidua devozione le Chiese, e così istintivamente probe erano le sue tendenze, che, vedendo talvolta i disordini, e la poca carità del Clero, mise in proverbio « essere la via del sacerdozio, via all'inferno, » e, a malgrado del contatto coi Cantoni della Svizzera e della Germania, in cui s'erano largamente sparse le nuove dottrine della riforma, serbatosi fedele al cattolicismo, andò superbo di custodire gelosamente la fede de'suoi avi.

Invece, quasi tutte le memorie pubblicate del tempo, tutti i lavori storici successivi, e persino il migliore dei nostri romanzi, fecero pomposi panegirici, elevarono lodi eccessive, immeritate ai clericali, e a'suoi due beniamini, gli arcivescovi Carlo e Federico Borromeo, i quali ebbero una parte principalissima negli avvenimenti di quell'epoca.

Ma da che procedette questa enorme parzialità, da che questo sistema di denigrare la buona fama delle avite istituzioni e quella del popolo, alterando da una parte i fatti più manifesti, proclamando dall'altra le nobili gesta dei due Cardinali, tacendone studiosamente i molti errori e i danni che ne sorsero? Onde questa grave ingiustizia della Storia e della tradizione da attribuire al Clero ogni savia opera, ogni monumento insigne senza distinzione esatta delle cose, senza esame delle circostanze?

La ragione vera di questo grave fatto, unico negli annali milanesi, convien cercarla in avvenimenti complessi accaduti in una cerchia più elevata, e che crediamo giovevole di qui brevemente riassumere come sintesi del vero concetto storico di quella età sventurata.

La Chiesa, se pure può chiamarsi con tal nome quel gruppo di devoti avido di potere e di dominio, il quale, sconoscendo il voto ed i bisogni della universalità dei fedeli carpì in Roma la suprema direzione delle coscienze dopo il trionfo di Clemente VII in Bologna ed i patti coll'imperatore Carlo V, era divenuta arbitra assoluta in ogni cosa di fede. Ma sgraziatamente non seppe approfittare di sì elevata condizione per mettersi a capo del grande movimento intellettuale, per valersi di quegli elementi di libertà e di progresso che avevano giovato alle repubbliche ed ai principi italiani ad uscire dalla barbarie del Medio Evo. E ciò le sarebbe stato possibile senz'alcun danno, anzi con incremento della fede cattolica, che non teme la luce della scienza; nè Firenze era mai stata tanto religiosa e credente quanto al tempo della sua maggiore libertà e progresso, in cui aveva perfino eletto Gesù Bambino a suo Re; nè meno religiosa e potente era stata Genova, quando aveva eletta a sua protettrice la Vergine. La libertà e la Religione, se ben intese, possono andare

unite con utile reciproco. In quella vece, rinnegando, per libidine di potere, la sapienza e la gloria acquistate dagli Italiani con tanti stenti e dolori, la Chiesa Romana pose ogni suo studio ad inaridirne le fonti; e, inetta a trovare altra via del pari efficace per avanzare nella civiltà, si diede incautamente a favorire e capitanare la reazione più autoritaria, più fanatica ed avida di sangue.

Di questo errato indirizzo il solo uomo di Stato che, fra i principi e i repubblicani di quell'epoca, abbia saputo ponderarne l'importanza, e vergognarsi della parte avutane, fu l'imperatore Carlo V. Questi, assai impensierito delle dolorose conseguenze che ne sarebbero derivate, in un momento di sublime ispirazione, concepì l'arditissimo pensiero di porsi a capo del movimento intellettuale e delle riforme religiose, riunendo il triregno alla corona imperiale. Ma, quantunque fornito di coraggio smisurato, pure si lasciò sopraffare dalle gravi difficoltà e spaventare dal bisogno che vi sarebbe stato di concedere libertà ai popoli, al che era avverso, perchè contrarie alle sue aspirazioni di reggimento universale. Così egli cadde sotto il peso della grande sua idea e della sua smisurata ambizione.

Al contrario, la Chiesa trovavasi in assai diverso stato, perchè, coll'appoggiarsi al popolo, e collo scrivere sulla propria bandiera le sante parole: *libertà, verità, religione e patria,* col riformare tutte le proprie discipline, coll'interpretare colla larghezza dello spirito, anzichè colla grettezza della parola, le sacre scritture, avrebbe raggiunto lo scopo di rendersi più autorevole, e non sarebbe venuta meno ai propri liberali principî, restituendo alla religione quel carattere democratico che le venne impresso dal suo divin Fondatore, e a cui doveva i suoi maggiori trionfi e la sua vera grandezza.

Per tal modo avrebbe tolta la più grave delle accuse che le si facesse da' suoi oppositori, cioè che gli ordinamenti della Chiesa non corrispondevano più alle dottrine del Vangelo.

E nondimanco essa, non comprendendo le nuove condizioni e le necessità sociali, sempre ferma nel voler serbare quel poter temporale che, se utile nelle tenebre della barbarie, divenne presto cagione a lei di servitù, e di scandalo ai fedeli, si mostrò insensibile ai lagni della Cristianità di fronte alla procella della Riforma, onde rimase immobile e salda nel suo nuovo e dannoso indirizzo. A dargli energica esecuzione, furono assunti i Gesuiti, che, cresciuti in potenza, ebbero maggior peso nelle deliberazioni, e se ne addossarono il difficile carico, ponendosi a capo del nuovo cammino che doveva percorrere la Chiesa.

Una difficoltà grandissima rimaneva a superarsi, quella di abbisognare, per ogni provvedimento, dell'adesione del Pontefice. Sedeva in quel tempo sulla Cattedra di S. Pietro il patrizio Milanese Angelo Maria De Medici, il quale, da semplice abate del Convento di S. Jemolo in Valganna, Vicariato di Varese, per le aderenze del fratello Gian Giacomo, già signore di Musso e di Lecco, usurpatore della Valtellina, e più tardi uno dei più capaci luogotenenti di Carlo V, era stato innalzato al soglio Pontificio col nome di Pio IV, dopo la morte di Paolo IV. Ma neppur quando si vide rivestito di questa suprema carica, seppe spogliarsi dell'originaria bonarietà della sua indole che, onesta e religiosa, era incapace, anche per l'età avanzata, di scaltri avvedimenti, come di misure sollecite ed energiche. Dovevasi ai suoi dubbî ed alle sue incertezze se i lavori del Concilio di Trento incominciati l'anno 1542, sotto il pontificato di Paolo III,

e diretti a dar carattere di legalità colle loro conclusioni a questo nuovo indirizzo reazionario, rimanevano tuttavia sospesi.

Fu allora che l'avvedutezza dei Gesuiti trovò modo di liberarsi da così grave ostacolo che rendeva inefficaci i loro sforzi. Costoro, come giunse in Roma alla Corte del Pontefice il giovane Carlo Borromeo, nipote a lui per parte di sorella, conoscendo l'affezione grandissima che lo zio gli portava, ne indagarono accuratamente le qualità dell'animo e dell'intelletto, e avendovi trovato le condizioni di cui abbisognavano, cioè ingegno limitato, natura energica, cupa, ed inclinata al fanatismo religioso, deliberarono giovarsi del suo splendido nome, e de' suoi grandi mezzi per mandare ad esecuzione i loro arditi disegni.

Da questo momento gli si posero a fianco, e per tutto il tempo della sua dimora in Roma lo affidarono alle mani del famoso Padre Ribera, ai cui consigli in ogni occasione, egli doveva fedelmente attenersi. Un grosso corteo di Gesuiti gli faceva seguito ovunque si portasse, nè questo l'abbandonò più fino alla morte.

Dovrebbe parere cosa miracolosa, se non ne fosse ora palese la causa recondita, il vedere questo giovane con pochi studî, privo d'esperienza e di pratica negli affari religiosi, salire improvvisamente alle più alte cariche della Chiesa, e investito perfino della facoltà, raramente concessa ad altri, di sottoscrivere tutti gli atti e brevi in nome dello Zio Pontefice.

Creato Cardinale non ancora ventenne, nel 1560, fu subitamente eletto a capo della Consulta cardinalizia, l'ufficio più autorevole ed ambìto della Corte Pontificia. Appresso divenne Legato a Bologna, nelle Romagne, e nella marca d'Ancona; e, mentre s'erano posti sotto la sua

protezione i Regni di Portogallo e della Germania, e i Cantoni cattolici della Svizzera, da lui parimenti dipendevano tutti gli ordini religiosi di S. Francesco, dei Carmelitani, degli Umiliati, dei Canonici di S. Ambrogio di Coimbra, dei Cavalieri di Malta e della Croce di Cristo di Portogallo.

Nè bastando ancora tanta potenza; egli divenne arbitro del Concilio di Trento, le cui risoluzioni, formulate in Roma, s'imponevano imperiosamente all'adunanza, pena la scomunica e la perdita delle prebende a chi ardisse opporvisi, divenne eziandio Presidente della Congregazione istituita per l'eseguimento dei Decreti dèl Concilio stesso, e infine parve conducesse egli quelle recondite fila che eransi tese dalla fazione gesuitica, da lui nominalmente rappresentata.

E poichè nell'anno 1559, per la morte dell'Arcivescovo Archinto, rimase vedova la Chiesa milanese, premendo assai che la Cattedra di S. Ambrogio fosse affidata a mani sicure, che sapessero effettuare il disegno di trasferire in Lombardia, sotto i potenti auspicî di Filippo II, il quartiere generale della reazione, nel febbraio del 1560 fu investito anche di questo altissimo ufficio.

Così doveva avere l'alto e nobile carico di presiedere in Milano, colla sua autorità, la stessa reazione e di capitanarla tra noi, ove, scemata la sua potenza in Roma per la morte dello Zio, che si prevedeva non molto lontana, avesse per avventura dovuto abbandonare quella città.

E non era unicamente sul nome e sulle aderenze di famiglia che i gesuiti credettero contare quando s'impossessarono del giovane Borromeo, ma sì anche sulle ricchezze di cui questi poteva disporre. Le sue rendite erano già considerevoli allorchè si stabilì in Roma, avendo, oltre

a quelle provenienti dal patrimonio di famiglia, per cessione fattagliene dallo Zio, appena salì al trono pontificio, le ricche Abbazie di Romagnano, e di Nonantola sul Modenese ed il priorato di Calvenzano. E, come non bastassero, divennero enormi in appresso per l'aggiunta della Prebenda cardinalizia e per molte altre delle più ricche della Cristianità, alle quali Filippo II, che aveva saputo ravvisar per barlume nel giovane Cardinale lo stesso suo cuore, le sue stesse inclinazioni e la parte importante che gli si faceva rappresentare, volle aggiungere il cospicuo dono del Principato d'Oria.

Gli annali della Chiesa non offrono forse altro esempio di tanta ricchezza in un solo prelato, come non offrono altro caso di un uomo fatto salire senza forza d'armi, e colla sola efficacia d'una fazione, a tanta grandezza e autorità da superare in Italia quella di ogni altro Principe o Sovrano.

Perchè poi, a preferenza d'ogni altra Provincia, sia stata scelta la Lombardia per insediarvi il governo della reazione e assoggettarla specialmente alle deliberazioni del Concilio di Trento, è facil cosa comprendere. Roma non era molto adatta a ciò, poichè, per conservare il potere temporale, era mestieri non renderlo più odioso con novità retrive e spinte.

Meno opportuna Firenze, ove ancora non s'erano dimenticate le perdute libertà, e dove al Duca Cosimo I, che aspirava a sciogliersi, per quanto poteva, dalla tirannia spagnuola, stava a cuore di non offendere troppo la suscettibilità dei suoi popoli.

Per Venezia ogni prova sarebbe tornata vana, perchè, fiera della propria indipendenza, essa era gelosissima di non lasciare introdurre ne'suoi Stati ordinamenti e forze che potessero menomare la propria autorità. Il Governo

della Repubblica proteggeva quindi palesemente Paolo Sarpi, provinciale dei Serviti, suo Consultore e Teologo, il più severo censore delle dottrine sancite dal Concilio di Trento e degli intrighi che avevano giovato a farle proclamare.

Neppur su Napoli e sulla Sicilia si poteva fermare il pensiero; perocchè il re Filippo II, pubblicando i Decreti del Concilio di Trento, aveva respinti quei punti di disciplina che in qualche modo menomassero i suoi sovrani diritti e quelli de' suoi regni.

Anche il piccolo Piemonte, orgoglioso della propria autonomia, conservata con gravissimi stenti e sacrifici, non avrebbe accolta senza pericoli di perturbazione l'aurità retriva dei Gesuiti, e d'altronde, per quanto fosse grande la pietà del Duca Emanuele, egli, al pari de'suoi antenati e de'suoi successori, non si sarebbe mai indotto a lasciar penetrare nel suo piccolo Stato istituzioni pericolose alla indipendenza del proprio governo.

Nella sola Lombardia dunque, alle cui istituzioni liberali e civili Carlo V aveva già fatto un enorme strappo, come Provincia di conquista e di rubello, sarebbesi potuta tentare l'impresa non senza speranza di successo, chè i Gesuiti erano certi che Filippo II non avrebbe fatto opposizione, purchè si fosse mantenuto il popolo alla sua devozione, senza scandali di sommosse.

Per tal modo tutto fu disposto per darvi esecuzione in Lombardia, e questa nobile, generosa Provincia, che, colla vittoria di Legnano, colle sue libere e giudiziose istituzioni, aveva tanto giovato alla libertà e civiltà d'Italia, ebbe la sfortuna di diventare il centro su cui dovevansi porre le fondamenta del malaugurato edifizio.

Nel corso di questo lavoro ci troveremo nella necessità d'indicare, in tutti i suoi particolari, la severità,

la scaltrezza e l'operosità colle quali la reazione principiò e progredì nella sua deplorevole opera di scompiglio d'ogni ordine civile. Ma sarebbe errore ed offesa ai nostri maggiori il credere che vi si assoggettassero con tanta facilità e senza veruna opposizione. I documenti di quel tempo sono pieni di lagni e di proteste; ma la formidabile potenza della parte retriva di Roma e di Madrid riescì sempre a sopire gli uni ed a deludere le altre.

In una supplica diretta al Sommo Pontefice, votata dal Consiglio Generale nel giorno 18 di novembre del 1579, che doveva essere presentata dagli oratori Pietro Antonio Lonati e Camillo Trotti (e non è certamente uno degli atti più energici), troviamo quanto segue: « *Itaque mittimus ad ejus sanctissimos pedes comiten Pe-* « *trum Antonium Lonatum, et Camillum Trottum Juris-* « *consultum, ut quæ nos jam tandem fortius, ac liberius* « *quam autem explicare decrevimus, ea ipsi sanctitati Ve-* « *stræ demonstrent, et quantum fieri possit ejus oculis* « *subjiciam. Qua iure, si ea utemur libertate, quam et* « *nobis immensa ipsius benignitas concedit, et qua Chri-* « *stianos homines uti decet in rebus, qua tantopere ad re-* « *ligionem, et authoritatem Ecclesiasticam pertineat, Deum* « *testamur, nihil nos aliud spectare, nisi veritatem, quie-* « *tem pubblicam, et animarum salutem. Jamdudum signi-* « *ficavimus Sanctitatæ Vestræ, quot, et quam invisæ no-* « *vitates non ita pridem in hanc Diocesim fuerint introductæ,* « *quam inusitata sævitia a Judicibus ecclesiasticis exerceri* « *cœperit.*

« *Quæ scandala, qui tumultus, quæ damna, tum privata,* « *tum publica profecta sint ab iis litibus, quæ de Juri-* « *sdictione Ecclesiastica, et seculari motæ fuerunt. Nunc*

« *hoc infelix, infaustumque præconium ad sanctitatem*
« *Væstram mittimus. Ab iis causis, re ipsa profectos esse,*
« *eos fere omnes infelices eventus, quos viri sapientes, ac*
« *legislatores ipsi ab hoc actionum genere manere prædi-*
« *cunt; idest a novitatibus obtrectationes, discordias, con-*
« *temptum, et plurimos laqueos innumerabilium animarum,*
« *penes quas non eadem esse potest rerum novarum et*
« *antiquarum fides et authoritas. A terrore suppliciorum,*
« *et ab ea nimia acerbitate, quæ in negotiis ad res eccle-*
« *siasticas portinentibus, et praæcipue in persequendis im-*
« *misericorditer caducitatibus adhibetur, detestationem, et*
« *odium eorum, qui tam odiosæ sæveritatis authores ha-*
« *bentur; Atque a nimis vehementi contentione jurisdictionis*
« *divisionem in primis voluntatum inter eos, qui alterutri*
« *parti adhærent. Deinde etiam suspitionem in personis*
« *Ecclesiasticis immoderatæ cuiusdam cupiditatis regrandi.*
« *Quae omnia postea efficiunt, ut authoritas ecclesiastica,*
« *quæ prius sua mansuetudine tam grata omnibus erat,*
« *ut eam in suis causis, tam civilibus, quam capitalibus*
« *libenter prorogarent; nunc mutata penitus ratione, tam-*
« *quam scopulus quidam horribilis declinetur. Quod malum*
« *eo etiam fit gravius, quod hæc ipsa animorum alienatio,*
« *non in ministris tantum, et jusdicentibus residet, sed in*
« *ipsius etiam Amplissimi Cardinalis personam penetravit.*
« *Habebat ille antea omnes cives et ordines tam sui amantes,*
« *et cupidos, ut ipsius aditu, congressu, conspectu, et ser-*
« *mone nihil eis esset antiquius, nec suavius; nunc omnis*
« *ille amor, ed observantia pene in fastidium et terrorem,*
« *ac frequens ille omnium ordinum concursus in mæstis-*
« *simam, et desertissimam ab omni nobilitate solitudinem*
« *est commutatus. Abhorret non solum lingua a comme-*
« *moratione, sed etiam quantum potest animus a cogita-*
« *tione eorum malorum, quorum ista divisio voluntatum,*

« *ac ista animorum alienatio radix esse possit et origo. Sed* « *non possumus tamen non dolere conditionem temporum,* « *et proprium quoddam, ac singulare fatum hujus nostræ* « *Provintiæ.* »

In altro documento dello stesso tempo, che conteneva le istruzioni date ai medesimi oratori Lonati e Trotti, pel contegno da tenersi nel compiere il loro mandato si legge: « Circa la rigidezza doueranno significare a Sua « Santità come si proceda nell'Arcivescovato con tormenti « esquisiti et insoliti, almeno in questa Città, dalle quali « molti ne sono restati storpiati, inutili et talvolta ancor « morti. Come gli esanimi sieno rigorosi, et spesso giu- « dicati captiosi. Come sia da quel foro bandita ogni mi- « sericordia, et pietà tanto nelle cause civili quanto cri- « minali in materie pertinenti alle cose ecclesiastiche.

« Et particolarmente doueranno esclamare quanto sia « odioso quel sommo rigore con il quale si prosequiscono « dalli preti irremissibilmente le caducità doppo passato « il termine solo di duoi, o tre giorni, facendo sapere a « S. Beatitudine i scandali et le rovine che ne sono se- « guite de molti poueri huomeni, et che la clemenza, « quale qui si usa dalli laici, et dal Senato Eccellentis- « simo in questa materia fa in comparitione parer più « abbominevole le crudeltà dei preti, dalli quali ragio- « nevolmente ognun pretende maggior pietà et compias- « sione. »

Nella relazione che, colla data del 30 gennaio, 1580, i nominati Oratori mandavano al Vicario di Provvisione in Milano, sono notevoli le seguenti espressioni, che giovano mirabilmente a giustificare come la reazione v'avesse già piantate le sue tende, e con quanta operosità avesse posti in opere i suoi disegni;

« Piacque da principio a S. Beatitudine di esortarci

« dolcemente ad accettare gli rimedj del nostro Pastore
« et sperare che debbano con il tempo partorirne buon
« frutto. Noi discorrendo particolarmente di ciascun de-
« creto, et legendone anco alcuni che hauevamo in mano
« mostrassimo con molte ragioni, et authorità che sono
« contrarij alli sacri canoni, et dottrine dei dottori santi,
« i quali biasmano le tante riserve dei casi che non siano
« attroci.

E più avanti:

« Alla fine S. Santità ci domandò se ci accontentavamo
« di vivere come si fa a Roma. Al che rispondessimo di
« sì, eccetto per il capo delle giostre nel quale è conve-
« niente lasciar qualche maggior libertà a Milano, ove
« risiedono il Capitano Generale con tanti cavaglieri et
« soldati, che a Roma, città dei Preti. Et qui noi ab-
« biamo preso speranza di riportare qualche buona prov-
« visione, perchè veramente Roma non ha nè prohibi-
« tione de balli, nè distintione di hore nell'andare alle
« indulgenze, nè steccati nelle Chiese, nè riserva dei pec-
« cati che si commettono andando alle stationi, nè alcuna
« di quelle strettezze che sono introdotte dal Cardinale.
« Et siamo in questa nostra speranza confermati anche
« dal parere di tutti quei Cardinali et prelati con quali
« habbiamo ragionato. I quali di comune consenso giu-
« dicano esorbitanti li decreti del Cardinale et giuste le
« querele nostre, et che le censure in tali casi non si
« possino comminare. »

E nel memoriale, lasciato in iscritto a S. Santità in quest'occasione è degna di essere notata la seguente preghiera:

« Supplicano li detti Oratori humilissimamente la San-
« tità Vostra a voler ridurre li detti Decreti alli termini
« di ragione col levarli le tante pene comminate et non

« permettere che quella provincia di Milano sia governata
« senza suo demerito con leggi più dure degli altri cri-
« stiani. Il che come giustissimo et necessario alla salute
« di quelle anime et quiete di quella provincia. »

Bisognerebbe essere ben scarsi d'intelletto per non comprendere che quella stessa potentissima associazione, la quale, con arte finissima, aveva saputo spargere il mal seme della calunnia a danno dell'innocente popolazione di Lombardia, che aveva, con un lavoro instancabile, palese e nascosto, saputo ottenere sì grande accentramento di potere nella persona del cardinale Carlo Borromeo, per valersene a conseguire i suoi fini, non avrebbe cercato, per ultimo, di raggiungere anche l'altro intento, quello di magnificare i meriti dello stesso Cardinale (che infine erano meriti de' loro), di fomentare gli errori, di tacere le tristi conseguenze della malaugurata opera sua, snaturando così la verità storica e il carattere del tempo, servendosi perciò di tutti i mezzi leciti ed illeciti che erano in suo potere, compreso quello, tanto odioso e potente, dell'Inquisizione.

Di qui nacque che non è paesello o villaggio, anche il più alpestre e recondito, in cui non siano penetrate le tradizioni di S. Carlo, e che non si conservi alcuna delle istituzioni e degli ordinamenti sorti sotto il suo pontificato.

Egual sistema tenne la setta dei Gesuiti pel secondo Borromeo; e se le lodi non furono così larghe, quantunque, per ingegno, per studi e per capacità personale fosse e di molto superiore al cugino, questo ebbe il grandissimo merito di non avere mai esercitata una volontà propria, attenendosi, e fin troppo rigorosamente, al programma stabilito, mentre il Cardinale Federico sentì in sè la forza, l'altissimo ardimento di staccarsene, giovando talora, con utili istituzioni, al pubblico bene.

Per buona fortuna si sono conservati, se non in tutto, almeno in buona parte i documenti ufficiali, da cui si può ancora desumere lo stato reale delle cose in quel tempo; e la ricerca della verità, coll'aiuto di essi, è appunto lo scopo del presente lavoro.

Tre ragioni, a nostro giudizio, egualmente importanti, ci persuasero dell'utile suo.

E la prima quella di chiarire una pagina di storia oscura, o, come sopra abbiamo detto, erroneamente interpretata, e di cui furono tanta parte i due arcivescovi Carlo e Federico Borromeo, insino a che vivono ancora le tradizioni del bene fatto dai medesimi, e sono palesi le ragioni che in qualche parte possono giustificare le loro opere. Le conseguenze di queste furono ben diverse da ciò che avevano forse creduto dovesse risultare. Lasciandone il cómpito ai futuri scrittori, questi potrebbero aver dimenticato le une e aggravare le condizioni delle altre, e, forti di documenti rimastici giovandosi anche dei libelli e delle memorie del tempo risguardanti la loro condotta privata, troppo iperbolicamente e artificiosamente ideata dai loro panegiristi, e di cui noi, per eccesso di scrupolo non abbiamo tenuto alcun conto trattandosi di accuse non accertate ed estranee all'ufficio pubblico da loro esercitato, potrebbero essere più aspri nelle parole, più severi nei giudizi.

La seconda è quella di rivendicare al popolo ed ai patrizi milanesi, ingiustamente calunniati, il merito degli sforzi sostenuti per mantenere la propria fama di civiltà; poichè e quello e questi ci vennero presentati come caduti, sin dalla metà del secolo XVI, nel più basso grado d'ignoranza e d'immoralità; laddove se allora furono distrutte molte savie istituzioni, ciò si dovette principalmente ai gesuiti capitanati dai due Borromeo. Furono

questi che, inceppando ogni libertà di pensiero, e sconvolgendo ogni ordine di cose, ridussero il Ducato di Milano a quella decadenza, a cui, per la brevità del tempo e più per la tenacità dei cittadini milanesi, non aveva potuto essere trascinato neppure dal dispotismo dei Governatori Spagnuoli.

La terza ragione è di mostrare come i clamorosi dissidi, che si verificano anche oggidì tra la Chiesa e lo Stato, non sieno cosa nuova, perchè non fu cosa nuova mai il costume del partito gesuitico di denigrare continuamente i poteri costituiti e la Società laica, e come finalmente si possa conchiudere che le difficoltà gravissime, nelle quali si trova presentemente la Chiesa, hanno la loro radice in quel grande errore dei Pontefici di non essersi opposti al malaugurato indirizzo retrivo sanzionato dal Concilio di Trento e peggiorato da quello tenutosi in Roma sotto gli auspicî di Pio IX, e che condusse alla proclamazione del nuovo sillabo.

Che se alcuno, sotto lo specioso titolo d'interessi religiosi, di amor patrio, e d'onore municipale, credesse farci rimprovero della franchezza colla quale ci siamo messi a chiarire questa oscura pagina di storia, e a presentare sotto nuovo aspetto le opere dei due nostri concittadini arcivescovi Carlo e Federico Borromeo, tanto cari e rispettati dai Milanesi, quasichè ci movesse il desiderio di menomarne i meriti, risponderemo che utile non tornerebbe la storia se narrasse solo le opere virtuose dei grandi e non i loro errori dai quali derivarono tanti e così gravi danni. A niuno più che a noi sta a cuore la riputazione e la gloria dei nostri antenati e chi ha letto un altro nostro lavoro [1] avrà visto la cura che abbiam

[1] *Studi storici documentati sul Ducato di Milano.* Brigola 1877.

posto a giustificare il duca Massimiliano Sforza, tanto maltrattato dalla storia. Lo stesso facemmo pel maresciallo Gian Giacomo Triulzio, con documenti e ragioni che non aveva saputo rinvenire neppure il più caldo de' suoi biografi [1]. A niuno più che a noi è spiaciuto dover rinunciare a tanta fede della nostra giovinezza, divenuta a poco a poco, sotto la irrefragabile testimonianza dei documenti, una fantastica illusione.

Ma soprattutto noi amiamo e cerchiamo il vero. E il dirlo apertamente è debito di buon cittadino quando supremi interessi dell'umanità e della giustizia lo richiedono, quando questo vero fu studiosamente taciuto da una fazione tuttora potente di numero e di mezzi, la quale, forse per eccesso di fede, o, il che è più credibile, por travolgimento d'intelletto, non cessa dal violare per ambizioni la santità della nostra fede, da desiderare forse di rinnovare anche oggi, ove lo potesse, gli orrori delle torture e i supplizi di un tempo che vogliamo sperare senza ritorno!

Queste nostre severe parole sono dettate dalla coscienza e dal convincimento profondo acquistato con lunghi e diligenti studi storici, e, non occorre il dirlo, ne sentiamo tutta la forza, e ne assumiamo intera la responsabilità.

Noi non diremo cosa alcuna che non sia giustificata o da fatti notori, o da documenti irrefragabili; ma ci guarderemo bene dall'entrare nelle materie dogmatiche, in cui non ci sentiamo competenti, perchè desideriamo che il nostro lavoro conservi il suo carattere prettamente storico, e possa essere letto, senz'ombra di pericolo, anche dalle persone più timorate, purchè veramente timorate

---

[1] ROSMINI. *Biografia del maresciallo Gian Giacomo Triulzio.*

e veramente amanti del vero. Guidati da questo desiderio, parlando del Concilio di Trento, abbiamo perfino usata la precauzione di non giovarci dei testi di storia delle prime edizioni, ma sibbene di quelle modificate, nel sospetto che quelle contenessero esagerazioni a scopo partigiano.

Pure non intendiamo di rinunciare alla nostra libertà di giudizio sull'indole delle discipline della Chiesa e sui pretesi diritti di lei; anzi su quelle e questi, perchè il lettore sia in grado di giudicare da sè della verità delle cose, ci troveremo nell'obbligo di stabilire confronti tra la semplicità e la sublimità degli ordinamenti dei primi tempi cristiani e quelli frenetici e sanguinari propugnati verso la metà del secolo XVI, discutendone lealmente il valore e le differenze.

Ma se v'ha alcuno che reputi ancora dissennatezza la franca discussione, vituperio il libero pensiero, delitto l'esercizio di quel buon senso che Iddio ha infuso nell'intelletto dell'uomo, per renderlo sindacabile delle proprie azioni, quegli cessi dalla lettura di questo libro se l'avesse incominciata; questo libro non è per lui.

Gian Domenico Romagnosi, uno dei più grandi pensatori d'Italia del secolo nostro lasciò scritto: « Colla « tradizione dell'autorità ricevuta si conservano le dottrine, « colla disputa si depurano e si fanno progredire. » E noi seguiamo arditi il suo ammaestramento! ci segua quel lettore che lo approva!

CAPITOLO PRIMO

Situazione dello Stato di Milano al verificarsi della morte del duca Francesco II Sforza, avvenuta nel 1° novembre 1535. — Istituzioni civili — Finanze, arti, industrie e commercio.

Al verificarsi della stabile dominazione degli Arragonesi, la situazione nella quale si trovava il ducato di Milano, poteva paragonarsi a quella di un uomo robustissimo che, caduto ammalato, sta compiendo con buon esito la propria convalescenza.

Esso vantava già più di tre secoli di onorata esistenza. Successo alla gloriosa Repubblica milanese, come quella ebbe il vanto di contribuire, col valore delle opere e colla prudenza dei consigli, allo svolgimento delle libertà italiche, così questo giovò allo stabilimento di quel nuovo ordine di istituzioni civili, che, conformi alla giustizia ed alla umanità, ebbero il potere di farci escire dalla barbarie dal Medio evo, di assoggettare la volontà personale dei principi assoluti e dispostici al vincolo di regolari statuti e leggi, di frenare le arbitrarie imposizioni dei pubblici tributi col sindacato di cittadini eletti dal popolo.

Quantunque la sovranità delle due dinastie Visconti e Sforza, che ne avevano esercitato il governo, vantasse una radice diversa, cioè la prima, quella del diritto divino ed assoluto, per cui richiedevasi l'investitura degli imperatori, nel cui nome si coniavano le monete; la seconda di elezione del popolo in liberi comizî, che coniava monete con nome ed effigie propria, con poteri convenuti coll'istesso popolo, pure ambedue giovarono ad introdurre nel governo di Lombardia l'eccellente ordine legislativo ed ammistra-

tivo invidiato e preso a modello dagli altri Stati d'Italia, massimamente nel Secolo XV.

Occorre chiarir bene le condizioni di questo Governo e di quest'Amministrazione, perciocchè fino ad ora non si ebbe di loro un giusto concetto.

Si è creduto dagli storici, e si crede tuttavia, che il Ducato di Milano fosse retto assolutamente ed unitariamente, e invece questo avveniva soltanto nell'ordine pubblico, nella giustizia e nella polizia stradale. In quanto all'Amministrazione comunale, provinciale e delle finanze, lo Stato era costituito da diverse parti, ciascuna con statuti, ordinamenti, rappresentanze e diritti proprî, secondo ciò che dal più al meno, quello e quella tenevano prima di unirsi al nucleo originario del Comune di Milano; distribuivano da sè, come permettevano i proprî mezzi e prodotti, il quoto di imposta che annualmente veniva loro assegnato dalla Camera ducale.

Nel primo trentennio del secolo XVI l'invasione straniera e le guerre micidiali che ne seguirono ebbero tutto a sconvolgere ed a manomettere; ma le abitudini d'ordine e di buon governo dei nostri maggiori e la loro sollecitudine, veramente unica, per mantenere le istituzioni ed i privilegi avìti, furono tali e tanti da salvarli dal naufragio. E se con pari zelo e perseveranza si fossero eglino curati della libertà e dell'indipendenza, l'occupazione straniera sarebbe riuscita impossibile.

Queste leggi, statuti ed ordinamenti amministrativi, che costituivano il diritto pubblico del Ducato e delle singole sue parti al tempo di cui parliamo, e che rappresentavano la saggezza dei nostri maggiori, non ebbero a sopportare mutamenti d'importanza per quanto riguarda i corpi aggregati dopo la battaglia di Legnano e la pace di Costanza; sicchè i comuni erano ancora amministrati da un consiglio di elezione popolare e la provincia rappresentata dai sindaci provinciali eletti dalle N. 65 pievi e dai sindaci generali, scelti da questi rappresentanti riuniti in congregazione.

La Città di Cremona dai presidenti del Governo della città, e il contado dai sindaci generali.

La città di Pavia da' suoi abbati e deputati al Governo, e il Principato ovverosia le provincie di Pavia, da una congregazione di sindaci nominati con liberi suffragi dai Comuni interessati.

Voghera città e terra pavese da un numero di sindaci, dei nobili e dei deputati dei poveri.

Lodi, città e contado, da deputati civici eletti dai cittadini, e rurali eletti dai Comuni foresi.

Como, città, da un proprio Consiglio di decurioni secondo l'ordine di Milano, e il contado da una Congregazione di sindaci provinciali e generali.

La città di Novara sceglieva annualmente i suoi decurioni e presidenti, e la provincia il suo sindaco generale.

Tortona, città, nominava con liberi voti del popolo i proprî decurioni, e la provincia i sindaci generali.

Vigevano, città, era retta da un Consiglio generale, e la provincia dai sindaci; e finalmente Casalmaggiore e terra cremonese da essa dipendente, si reggeva con deputati proprî nominati dai cittadini in comizio.

E invece nella città di Milano e i Corpi Santi, che formavano il nucleo primo della Repubblica, e successivamente l'anima del Ducato, le leggi e gli statuti ebbero non pochi mutamenti, secondo la varia indole dei governi che si succedettero.

Qui crediamo indispensabile indicare brevemente le une e gli altri; perciocchè solo per la loro esatta conoscenza si potrà portare un retto giudizio sugli avvenimenti che ci proponiamo di illustrare, avvenimenti quasi tutti ristretti nella cerchia amministrativa e di buon governo e nella lotta, piena di vita e d'importanza, che i nostri maggiori, esclusi da ogni ingerenza politica e dall'uso delle armi, dovettero sostenere coi despoti stranieri e colla parte retriva clericale per impedire lo scadimento di ogni ordine costitutivo del Ducato e la rovina totale dei suoi interessi.

Parlando primieramente della principale istituzione, cioè del Consiglio generale, questo ripeteva la sua origine fin dai tempi della gloriosa Repubblica milanese, ed i suoi membri erano eletti dalla nobiltà e dal popolo in liberi comizî.

Cessata la Repubblica, e costituito il Ducato, i principi della dinastia Viscontea, oltre all'investitura dell'imperatore, richiedevano contemporaneamente la conferma del potere e la balìa da questa adunanza composta di 800 e talvolta anche di 900 cittadini.

Vero è che la conferma era più di forma che di sostanza, perocchè l'originale diritto del popolo per la designazione dei citta-

dini che dovevano far parte del Consiglio generale, era stato usurpato fin dai tempi del governo di Nappo della Torre, e si verificava il manifesto assurdo di un' assemblea che nominava il capo del governo dal quale aveva derivata la sua autorità.

Tuttavia, l'istituzione aveva sempre procurato di mantenere, almeno in apparenza, il suo originario diritto di costituente il potere per cui fino alla caduta di questa dinastia, ad ogni mutamento di principe, essa radunavasi tosto e ne deliberava la conferma e la balìa.

È bensì vero che il duca Giovanni Maria Visconti, col decreto del 19 gennaio 1408, aveva ridotto il numero a soli 72; ma quattro anni dopo, coll' altro decreto 17 giugno 1412, il fratello Filippo Maria lo ritornava al numero di 900.

Il glorioso capostipite della dinastia Sforzesca, Francesco I, mentr'ebbe a svincolarsi da questo legame della balìa del Consiglio generale, volle, per un momento, ridonare al popolo la sua sovranità, perchè con regolare plebiscito l'avesse a trasmettere a lui ed a' suoi eredi e successori direttamente e cioè senza l'intermediario del Consiglio generale. Si vincolò però a diverse condizioni, fra le quali le seguenti:

1° Di non potere ordinare alcun aumento ordinario o straordinario alle imposte che si pagavano al tempo della morte del duca Filippo Maria Visconti.

2° Di ridurre i dazi della macina pel frumento a soldi 11, per la segale e pel miglio a 8, per ciascun moggio; quello per il vino a soldi 4 la brenta a moneta corrente, a compito di L. 3 per ducato. Che il sale non si potesse vendere oltre 50 soldi della stessa moneta per ogni staio.

3° Di non tenere soldati a cavallo, a piedi o saccomanno nel Ducato e molto meno nella città di Milano oltre i conestabili alle porte.

4° Si obbligò di risiedere in Milano almeno otto mesi all'anno e di conservare sempre in questa città gli uffici tutti del Governo da affidarsi a cittadini milanesi, meno la carica di Podestà.

5° Promise che nel ducato di Milano nessuno avrebbe giurisdizioni separate ed esenzioni, tranne la fabbrica del Duomo e i Luoghi pii. Confermò tutti gli statuti civili, mercantili e criminali, tutte le istituzioni e i privilegi precedentemente accordati ai diversi collegi e corporazioni.

Sgraziatamente questo nuovo e legale principio del conferimento della sovranità, che è pur quello riconosciuto dal diritto pubblico moderno, fu sconvolto dal duca Lodovico il Moro, il quale, per raggiungere il suo fine di usurpare il trono al nipote e ai suoi figli, nell'anno 1494 tornò a richiedere dall'Imperatore Massimiliano l'investitura, senza punto curarsi della conferma del Consiglio generale.

Caduto questo principe sulla fine del XV secolo, e venuto in possesso del Ducato il re francese Lodovico XII, questi, fra i privilegi concessi alla città di Milano nell'anno 1502, comprese la riunione dei comizî in base alle antiche consuetudini per la nomina dei cittadini che dovevano costituire il Consiglio; ma ne limitò il numero a 150, e col solo mandato di formare una terna, tanto del Vicario, quanto dei dodici componenti l'ufficio di provvisione e giudici delle strade, sulla quale doveva poi farsi la scelta dallo stesso re, esclusa ogni facoltà costitutiva.

Nè vi furono altri mutamenti infino alla restaurazione della casa Sforza. Allora il duca Massimiliano, bisognoso di denaro e dell'appoggio dei cittadini, rinunciò, coll'istromento dell'11 luglio 1515, a questa scelta, e diede a Milano la facoltà esercitata prima dal principe per la nomina dei 150 membri del Consiglio generale, dal quale dovevano trattarsi gli affari più importanti, nominarsi il Vicario, i dodici di provvisione e i giudici delle strade e delle vettovaglie.

Venuto di nuovo il Ducato nelle mani dei Francesi, il luogotenente Lautrech, col decreto del 1° luglio 1518, ridusse il numero dei membri a soli 60, e li nominò egli dispoticamente senza la riunione dei comizî. Un egual ordine tenne il duca Francesco II Sforza nell'ultimo periodo del suo governo.

A questo si riduceva l'istituzione del Consiglio generale alla sua morte; ma non v'era alcun dubbio sul diritto della città per l'elezione de' suoi amministratori, perchè nessuna disposizione legislativa sovrana l'aveva privata, sebbene già da diciassette anni non fosse stato esercitato.

Altra più importante istituzione era quella del Senato, creata sullo scorcio dell'anno 1499, col decreto dell'11 novembre, datato da Vigevano, che i nostri ottimati avevano imposto al re Lodovico XII a limitare le sue prerogative e come condizione del Du-

cato, ch'egli veniva ad occupare senza combattimento, per averlo abbandonato Lodovico il Moro.

Doveva comporsi di 14 membri, oltre il presidente, un avvocato ed un procuratore fiscale, scelti fra le diverse classi dei cittadini nelle proporzioni seguenti: 2 prelati, 4 militari ed 8 legali. Le cariche di senatore furono dichiarate stabili in guisa che niuno degli investiti poteva essere rimosso che in conseguenza di un regolare giudizio del Senato medesimo.

Spettava ad esso il diritto di confermare od infirmare le leggi ed i decreti, tanto di polizia e giustizia, quanto di grazia e donazione, emanati dal Sovrano, come praticavano i Parlamenti francesi; gli era inoltre accordata la facoltà di nominare i professori dell'Università di Pavia.

Appartengono parimenti all'epoca della prima occupazione francese le tre carte di privilegio del 7 agosto 1512, del 7 gennaio e del 7 luglio 1516, e delle quali si deve pure il merito all'insistenza dei nostri patrizi che le indettarono ai principi. Esse contengono un vero tesoro di scienza costituzionale ed amministrativa. Ivi si trovavano definiti, con mirabile chiarezza e precisione, tutte le facoltà e determinati gli obblighi delle magistrature compresi quelli del luogotenente del re e suoi sostituti, ai quali era rigorosamente proibito d'immischiarsi nelle cose della giustizia, delle finanze, del culto e degli uffici della città. Vi era stabilito il modo di alloggiare i soldati, senza incomodo dei cittadini, ed oltre a parecchie altre cose furono ordinati tanti squisiti provvedimenti di buon governo, che è grande meraviglia il vederli immaginati in tempi così lontani e diversi.

A completare il riassunto delle istituzioni non ci resta che a discorrere delle leggi tutte comunemente conosciute sotto il titolo di *Costituzioni dello Stato di Milano* e nelle quali la scienza e il genio dei nostri padri aveva saputo introdurre quanto di meglio si potesse togliere dai principî del diritto romano, dalla legislazione longobarda, dai capitolari Carolingi e dalla vecchia nostra amministrazione comunale.

La prima raccolta regolare di queste leggi e consuetudini nazionali fu fatta per cura della gloriosa repubblica milanese nell'anno 1216. Mercè di questo lavoro, veramente degno della massima considerazione, e composto di 18 capitoli, parecchi dei quali

divisi in paragrafi, fu così ben provveduto ad ogni diritto ed obbligo dei cittadini, che rallegra il mirare tanta scienza, ordine e buon senso in quel tempo che ingiustamente alcuno si ostina a sprezzare come barbaro.

Spicca da esso in particolar modo l'acume lombardo nelle disposizioni pei fabbricati, pei diritti delle acque, e dell'irrigazione, alle quali ultime si deve appunto la principale ricchezza del paese. La miglior prova della bontà di tale Statuto l'abbiamo nell'essere rimasto in attività col progredire non piccolo dello incivilimento tra noi, cioè quasi per due secoli, fino al cadere del XIV.

Trovavasi allora capo del Governo il duca Giovanni Galeazzo Visconti conte di Virtù, uomo di meraviglioso ingegno, il quale, posto mente alla necessità di riunire in un sol lavoro l'originario statuto colle ordinazioni diverse che nei due secoli precedenti erano state emanate, e di coordinare il tutto coi bisogni delle mutate condizioni dei popoli, ne fece studiare un nuovo, che ebbe intiero compimento nell'anno 1389 e fattolo esaminare dai più dotti e reputati giureconsulti di quel tempo, l'approvò e pose in esecuzione col Decreto del 5 gennaio 1396.

E questo Statuto, colle variazioni successivamente avvenute anche per l'istituzione del Senato, era tuttavia in piena attività alla morte dell'ultimo duca.

Così, se la Costituzione inglese, ebbe origine dalla carta magna di Giovanni senza terra nell'anno 1215, ampliata dallo Statuto di Edoardo I nel 1295, potè in fatto, nel progresso di tempo, avere più libero e saldo svolgimento, per la tenacità della stirpe britannica e per la indipendenza dalla dominazione straniera, il piccolo Ducato di Milano, col suo Consiglio generale, colle sue costituzioni cittadine provinciali e comunali, coi patti convenuti col primo Sforza, se osservati, coll'istituzione saviissima del Senato, colle franchigie ottenute dai due monarchi francesi Lodovico XII e Francesco I, e colla bontà de' suoi Statuti e delle ordinanze ducali, aveva saputo darsi e conservare sino al tempo nel quale ebbe principio l'occupazione spagnuola, così saggie ed opportune leggi da infrenare ogni abuso: così anche tra noi la libertà, la sicurezza e gli interessi dei cittadini, la buona amministrazione del denaro pubblico e la giustizia non dovevano mai dipendere dalla sola volontà del Principe, ma dal sindacato di un corpo di liberi

cittadini eletti dal popolo e da quello del Senato composto di giudici inamovibili.

Ed ora venendo a considerare la situazione delle finanze non è mai stato tanto appropriato ad alcuno Stato l'antico adagio, che le buone leggi e la buona amministrazione fanno le buone finanze, quanto al vecchio Ducato di Milano.

Era meraviglioso l'ordine e l'esattezza de' suoi conti. Nel bilancio per l'anno 1463 [1], apprestato per volontà del duca Francesco I Sforza, le rendite sono notate tutte dalla prima e più considerevole all'umile prodotto del falco d'appendizio, tutte le spese da quelle dell'ambasciatore, del generale a quella dell'ultimo impiegato e mozzo di stalla. Esso è così perfetto, ha così esattamente indicata e giustificata ogni partita, da non potersi immaginare altro metodo nè più chiaro nè più evidente.

E devesi appunto a questa somma diligenza, a quest'ordine dei nostri maggiori e al controllo più semplice e preciso da loro ideato, se, con pochi mezzi poterono eseguire opere costose e grandi, e sostenere più di venticinque gravose tasse straordinarie, forzatamente imposte nel periodo delle ultime guerre e quella elevatissima delle investiture imperiali.

E pertanto se verso la fine dell'anno 1535 le nostre finanze non si trovavano in prospere condizioni, non erano tuttavia scese a tale da non potersi ottenere in breve, con pochi sacrificî, il pareggio delle rendite colle spese. Infatti due sole partite erano state intaccate: quella d'annui ducati mille a favore del luogotenente De Leyva concessigli dal Duca coi Decreti 6 e 10 febbraio 1531, per obbligo assunto verso l'Imperatore, da prelevarsi dal prodotto del dazio della mercanzia e quella dell'annua rendita d'imperiali lire diecimila, ceduta dal duca Massimiliano alla città di Milano, coi due navigli, nell'istromento dell'11 luglio 1515 a rogito Balsamo.

Nell'anno 1530 era stato finalmente compiuto un nuovo registro dei redditi dei terreni e della ricchezza mobile per tutto il Ducato. Quello per la città di Milano, meraviglioso per chiarezza ed ordine, esiste anche al presente nell'archivio civico di S. Carpoforo.

[1] Il prezioso Codice che contiene questo Rendiconto citato dal conte Giulini forma parte della nostra raccolta.

In esso i redditi si vedono inscritti distintamente a parrocchia e a porta divisi in numero di tremila e novantadue partite, tutte con una cifra superiore ai ducati cento; la qual circostanza induce a ritenere che le famiglie ed i commerci che non raggiungevano questa cifra non avessero obbligo di denuncia.

Figurano fra le prime in questo libro il cav. Fregoso e figli abitanti nella parrocchia di S. Maria della Passerella per la rendita di ducati 126,000. Niccolò da Landriano colla consorte nella parocchia di S. Andrea per ducati 110,000. Simonetta Angela da Este nella parrocchia di S. Marcellino per ducati 80,000. Il conte Giovanni Borromeo in S. Maria Podone in ducati 73,000. Il conte Alessandro e Massimiliano Stanga per ducati 65,000. Il conte Alessandro Bolognini in S. Alessandro in Zebedia, e la nobile donna Maria Botta in S. Giorgio in Palazzo e la contessa della Somaglia in S. Babila, ciascuno per ducati 60,000.

Il riassunto che ci siamo dati premura di raccogliere per ognuna delle sei porte offre i seguenti risultati:

PORTA ORIENTALE.

Parochia di S. Babila	Ducati	406586
S. Stefano	»	96980
S. Maria Passarella	»	190874
S. Vito in Pasquirolo	»	55873
S. Pietro all'Orto	»	116750
S. Giorgio al Pozzo Bianco	»	16350
S. Martino in Compedo	»	14300
S. Paolo in Compedo	»	74793
S. Simplicianino	»	92409
S. Rafaele	»	53400
S. Stefanino Nosigia	»	17100
S. Tecla	»	23248
Monasterio Lantasio	»	19700
S. Stefano in Brogondia	»	56010
S. Salvatore	»	56321
S. Michele sotto Domo	»	36033
S. Zenone	»	4050
	Ducati	133077

Porta Romana.

S. Nazaro	Ducati	173600
id.	»	12250
S. Nazaro	»	181200
S. Giovanni Latterano	»	111950
S. Stefano	»	21100
S. Michele muro rotto	»	46400
S. Eufemia	»	97533
S. Vittore alla Crosetta	»	18900
S. Calimero	»	24450
S. Maria Beltrade	»	28200
S. Tecla	»	58150
S. Michele sotto Domo	»	22300
S. Giovanni in Conca	»	46200
S. Satyro	»	31300
	Ducati	873533

Porta Vercellina.

S. Giovanni sopra il Muro	Ducati	64533
S. Pietro ad linteun	»	69833
S. Maria Porta	»	108165
S. Pietro in la Vigna	»	315241
S. Vincentio	»	133949
Parochia di S. Vincentio	»	51500
S. Vittore al Teatro	»	77550
S. Maria Pedone	»	394983
S. Pietro sopra il Dosso	»	47333
S. Protasio	»	130000
S. Nazaro Preda Santa	»	95500
S. Mattia alla Moneta	»	48000
S. Vitale	»	60000
S. Valeria	»	5500
S. Nicolao di dentro	»	46200
S. Laurenzino	»	47500
S. Michele al Gallo	»	13166
S. Maria al Cerchio	»	32000
S. Pietro in Caminella	»	91650
S. Bartolameo Pigenino	»	19400
S. Maria Secretta	»	43833
Canonica di S. Ambrogio	»	21100
Rongo	»	25300
	Ducati	1942236

Porta Nova.

S. Andrea	Ducati	296950
S. Eusebio	»	328550
S. Vittore	»	153566
S. Fidele	»	216300
S. Martino Nosigia	»	119746
S. Bartolameo	»	413548
S. Protasio	»	103513
S. Damiano	»	23200
S. Margarita	»	17800
S. Pietro Cornaredo	»	127996
S. Silvestro	»	97300
S. Domino alla Mazza	»	146066
S. Giovanni a Quattro Facce	»	45000
S. Stefano	»	84550
S. Laurenzino	»	111500
S. Primo	»	13500
S. Benedetto	»	14000
Beni confiscati	»	123983
	Ducati	2437068

Porta Ticinese.

S. Giovanni in Conca	Ducati	71850
S. Alessandro in Zebedia	»	342049
S. Fermo	»	175913
S. Alessandro in Palazzo	»	98000
S. Sebastiano	»	160000
S. Maria Beltrada	»	65750
S. Michele al Gallo	»	10250
S. Mattia in Moneta	»	5650
S. Ambrosino in Solariolo	»	91200
S. Giorgio in Palazzo	»	299031
S. Maria Valle	»	123950
S. Michele alla Clusa	»	95680
S. Vito	»	38316
S. Pietro in Caminadella	»	100000
S. Sisto	»	61000
S. Vittore al Pozzo	»	75200
S. Maurilio	»	69750
S. Maria Cerchio	»	61350
S. Quirico	»	6500
S. Pietro in Campo Lodesano	»	73750
S. Eufemia	»	194242
S. Vicenzio di dentro	»	84572
S. Laurentio di dentro	»	134536
S. Laurentio di fuora	»	133913
S. Laurentio Corpi Santi	»	7783
Beni confiscati	»	92500
	Ducati	2672765

PORTA COMASINA.

S. Tomaso in terra amara	Ducati	330968
S. Protasio di dentro	»	22900
S. Marcellino	»	346186
S. Nazaro Preda Santa	»	44593
S. Giovanni 4 facce	»	134800
S. Maria Secretta	»	68700
S. Michele al Gallo	»	22525
S. Protasio a Monaco	»	54100
S. Cipriano	»	85367
S. Carpoforo	»	67104
S. Protasio di fuora	»	30400
S. Simpliciano	»	31192
	Ducati	1238835

RIASSUNTO.

			Partite
Porta Orientale	Ducati	1330777	582
» Romana	»	873533	439
» Vercellina	»	1942236	372
» Nova	»	2437068	434
» Ticinese	»	2672765	818
» Comasina	»	1238835	447
In tutto	Ducati	10495214	3092

Che in ragione di L. 5. 10 Imperiali attribuite allo Scudo o Ducato col Decreto 5 ottobre 1538, ritenuto che la Lira Imperiale valeva a quel tempo L. 2. 11, corrispondono a L. 121,795,957. 48 della nostra moneta.

È facile immaginare di quanta importanza sia la conoscenza di questa cifra, perciocchè colla scorta di essa e del riparto poco dopo messo in attività dall'Imperatore Carlo V pel pagamento della mensuale di scudi 25,000 pari ad annui scudi o ducati 300,000 [1] e col quale alla città di Milano fu attribuita la quota di scudi 120,000 corrispondenti a sei quindicesimi dell'intiero suo ammontare, si può ritenere senza tema di equivoco che i rimanenti scudi 180,000

[1] Lo scudo fu sempre all'epoca di cui parliamo considerato presso ad un di poco dello stesso valore del ducato, zecchino e gilliato. Vedasi la tabella del relativo corso inserta ai fogli 612 e 613 nel libro il *Ducato di Milano*, libreria editrice Brigola, 1877.

assegnati alle altre parti del ducato rappresentavano il reddito di scudi 15,742,821 pari ad italiane L. 182,695,437. 70 e così in tutto giustificata la complessiva cifra di redditi imponibile del ducato in scudi o ducati 26,238,035 pari a L. 304,492,395 — della attuale nostra moneta.

Giovando inoltre avvertire che da tale computo erano stati quasi interamente esclusi i beni ecclesiastici, che per diverse parti dei fondi posseduti da persone potenti sui confini non si era potuto ottenere la denuncia, che per altri questa non era stata abbastanza sincera massimamente nell'attribuzione dei valori e che infine erano state dispensate molte persone, i corpi morali come l'Ospedale Maggiore, altre cause pie, le famiglie con dodici figli e i possidenti e commercianti il cui reddito non raggiungeva l'importo di scudi 100.

E con questa *ricchissima* stoffa, e coll'avere il Governo a sua libera disposizione tutti gli altri balzelli gravanti indirettamente la popolazione, ognun vede con quale facilità esso avrebbe potuto in breve soddisfare anche ai due debiti sopra indicati.

Ragionando per ultimo sullo stato morale ed economico della popolazione del Ducato, occorre, anzitutto, considerare che i cinque anni di pacifico e buon governo del duca Francesco e l'abbondanza dei raccolti avevano rimediato a molte piaghe, e, col ritorno di parecchi esuli, asciugate molte lagrime.

Quantunque non difettasse il denaro, le derrate si vendevano a buon prezzo. « Al presente che è nel mexe de decembre, el vi-
« vere è assai abbondante. El formento lire 5 al Mozo [1] el resto
« a buon patto e alla rata; el vino lire 3 la brenta, la pollaria
« bondanzia assai, sì di oche che del resto; se spera che a questo
« novo anno el signor Antonio (Il De Leyva) ne debba levare le
« gravezze de tanti dazi [2]. »

A quel tempo lo scudo d'oro tanto della zecca di Milano, quanto di quelle di Francia, Firenze, Genova e Venezia si spendeva per lire 5. 12 [3]. Quindi, con uno di cotesti scudi, e pochi soldi, si comperava un moggio di frumento, e con un valore di tre quinti

---

[1] Somme nuove f. 46.
[2] Burigozzo, *Cronaca milanese*. Edizione Ferrario, f. 131.
[3] Pari ad italiane L. 11. 81.

all'incirca di questa moneta una brenta di vino. Dovevasi però pagare per di più il dazio di soldi 24 sul frumento, di soldi 16 sulla segale, di soldi 12 sul miglio [1] e di soldi 2 per ogni brenta di vino.

Lo spirito pubblico si era riavuto dallo sbigottimento delle passate sanguinose guerre, persecuzioni e terrori dei tre luogotenenti Lautreck, De Leyva e duca di Borbone, e della grave pestilenza. È questo un fenomeno degno della maggior considerazione dello statista e del filosofo e che serve a dimostrare che un popolo che possieda la sua indipendenza non può essere in breve tempo del tutto prostrato.

Non ostante le buone istituzioni non vi era grande libertà, chè i nostri patrizî non la volevano, ma nemmeno tanto rigore che ciascuno non potesse dire anche in pubblico il suo parere sulle cose del Governo, purchè non si trattasse delle opinioni religiose. Nessuna restrizione era ancora stata posta alla libertà della stampa e alla circolazione dei libri. Nel suo complesso il popolo era morale e religioso ed il modo di esprimersi del Burigozzo, e che non a caso abbiamo creduto più sopra di riportare nelle sue proprie ingenue parole, ne rende la più viva testimonianza.

La nobiltà e il patriziato si erano parimenti mantenuti fedeli alla religione de' loro padri e la miglior prova se ne può raccogliere non solo da tutti gli atti pubblici di quel tempo, dai quali appaiono generosi lasciti pel culto e per la beneficenza, ma dalle chiese fatte costruire, dalle moltissime cappelle gentilizie erette nei santuari, e più ancora dalle deliberazioni del Consiglio decurionale, fra le quali si rinvengono spessissimi i doni e i sussidî a favore delle chiese e delle corporazioni religiose.

Egli è ben vero che si era fatto qualche tentativo anche tra noi in quel tempo per introdurvi di straforo alcuna delle nuove dottrine della riforma, anzi erano appena trascorsi pochi giorni che l'inquisizione della Curia arcivescovile aveva poste le mani sopra un prete e due o tre altri individui sospetti di luteranismo, e li aveva condannati a presentarsi ogni domenica, sino al Natale, alla porta Maggiore del Duomo vestiti di sacco e a battersi, con

---

[1] In ragione del valore dello scudo il soldo corrispondeva a circa cent. 10 ½ della presente nostra moneta. Quindi il dazio sul frumento era di L. 2. 45, quello della segale L. 1. 63, e quello sul miglio di L. 1. 25 abbandonate le frazioni.

una disciplina, in tutto il tempo della messa; ma erano i preti stessi i sobillatori, non mai i laici, che, e devesi rendere questa giustizia, furono sempre alieni da questioni dogmatiche e dall'accogliere dottrine diverse da quelle lasciate in eredità dai loro avi. E però tutti i governi che si succedettero in Lombardia, si trovarono bensì in diverse occasioni, e come si dirà più avanti, in lotta col clero per questioni giurisdizionali; ma si mostrarono sempre avversi ad intromettersi in argomento di fede, e non ebbero mai una parola contraria alle dottrine insegnate dalla Chiesa.

Le manifatture, le industrie, l'agricoltura ed i commerci, se non avevano ripreso il primo vigore, cominciavano a dar segno di risveglio, chè l'uso di ricche vesti, di lana e di seta, e broccati e di sontuosi e nobili ornamenti così degli uomini che delle donne non era stato dimenticato, e il lusso difficilmente ascolta i consigli del bisogno e della prudenza.

Le già diminuite fabbriche di armi erano state compensate da un notevole aumento dell'industria dei ricami in oro ed argento e passamanerie. L'oreficeria milanese manteneva ancora il suo primato sulle altre città d'Italia, e, quantunque diversi dei migliori artefici si trovassero tuttavia sbandati fuori di patria, la buona scuola non si era perduta in Milano, e le commissioni interne come quelle di Roma e delle altre città d'Italia e dell'estero erano tante che a mala pena potevano essere soddisfatte.

I lavori degli orefici milanesi erano così stimati e di moda anche all'estero che a stento la produzione poteva supplire alla ricerca. Tornavano a riprendere la prima prosperità le fabbriche di tessuti di seta, di cotone e di lana. Di quest'ultima si occupavano specialmente i laboriosi umiliati, alla quale dovevano essi quelle enormi ricchezze che facevano l'invidia ed il desiderio delle altre oziose corporazioni.

Le scienze, le arti e le lettere, per quanto i lacrimevoli avvenimenti avessero potuto esercitare la loro letale influenza, avevano però ancora troppo vicine le gloriose memorie e gli esempi per perdere d'un sol tratto quella molta estimazione che Milano, per la munificenza e per gli incoraggiamenti de' suoi Principi, si era giustamente acquistata.

Pertanto com'era ancora fiorente la scuola del sommo Leonardo, di Bernardino Luini, di Gaudenzio Ferrari e dei loro discepoli, il

Salaro, il Salaino, il Boltraffio, Marco da Oggiono, il Melzi, il Riccio, il Petrino, i fratelli Aurelio e Gian Pietro da Luino, detto il Gnocchi, per la pittura; dell'Agrati, dell'Agostino Busti, detto il Bambaja (certo a quel tempo in una fresca età), il quale stava eseguendo il famoso monumento di Gastone Foix, di Andrea Fusina per la scultura; del Bonifonte Salaro, dell' Omodeo, di Lazzaro Palazzi, e del Bramante per l' architettura: del Bertola da Novate per l'idraulica e agrimensura (autore del Canale della Martesana); del Foppa, detto il Caradosso, per la plastica ed ornamento di orificeria; così non erano in difetto gli studî delle scienze e delle lettere, ai quali il Cancelliere Moroni, coll'eccitamento e coll'esempio aveva dato forte impulso, sicchè anche i documenti ufficiali migliori sono quelli pubblicati nei secoli XV e XVI.

Ma invece, è pur d'uopo dirlo, si aveva perduta ogni idea dell'arte della guerra, che tanto era stata in onore al tempo del primo Sforza, il cui esercito era uno dei più disciplinati e valorosi d'Europa. Ora non si avevano più assoldate che poche centinaia d'uomini di presidio nelle principali fortezze di Milano, Vigevano, Cremona, Novara, Como; chè, in quanto ai castelli di Pavia e di Monza, siccome di questi era stato concesso il dominio per la vita all'Antonio De Leyva, egli, che comandava ancora come capitano generale l'esercito della lega in Italia, vi suppliva con presidî spagnuoli e svizzeri secondo il bisogno.

Riassumendo pertanto i criterî tutti del nostro quadro, non ci peritiamo dal venire alla conclusione; che quando il De Leyva assunse, in nome dell'imperatore Carlo V, il governo del Ducato di Milano, questo si trovava nelle seguenti condizioni:

Istituzioni politiche e civili, tenuto conto dei tempi, degni di lode.

Morale della popolazione pura e per la religione impregiudicata.

Lettere, scienze ed arti non ancora decadute.

Esercito ridotto all'ultimo estremo, quantunque esistessero ancora capitani capaci per comandarlo.

Finanze, se non prospere per le gravissime tasse straordinarie sostenute, non intaccate per modo da non potersi, in breve, ottenere il pareggio delle rendite colle spese annue e col vantaggio di aversi la proprietà stabile o non ancora censita, o aggravata da piccolissimo tributo e quasi tutta la ricchezza mobile distribuita in un numero considerevoli di mani.

CAPITOLO II.

DELLA MORTE DEL DUCA FRANCESCO II SFORZA — PROVVIDENZE DEL DE LEYVA PER IMPADRONIRSI DEL DUCATO IN NOME DELL'IMPERATORE — DISSIDJ FRA DI ESSO ED I CITTADINI PER LA PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO — PROMESSE LARGHE DELL'IMPERATORE PER LA CONSERVAZIONE DEI PRIVILEGI — GUERRA ED INFELICE SPEDIZIONE DI OLTREMONTI.

Poco dopo la mezzanotte successiva al giorno 1° novembre millecinquecento trentacinque, accadde la morte del duca di Milano Francesco II Sforza. Non vi devono essere più dubbiezze sul giorno e sull'ora in cui avvenne questo decesso, perchè sopra un documento originale esistente nell'archivio di S. Carpoforo sta scritto: « Cum anno 1535, die lune 1° novembris circa septimam horam « noctis veniente die martis mortuus esset in Castro portæ Jovis « Mediolani Ill.mus et Eccell.mus Dominus Dux Franciscus Sfortia « secundus, Dux Mediolani ex febre, et optalmia in oculo, dolori- « bus ac nervorum debilitate [1]. »

Ora, verificandosi nel mese di novembre l'avemaria alle ore cinque e mezzo di sera, la settima che segue a questa corrisponde alla mezza del giorno successivo 2 novembre, per cui anche l'annotazione del diario A, fog. 36, tergo, che si trova nell'Archivio arcivescovile, veduta dal Verri, la quale pone questa morte al giorno prima, non è esatta. Ma sopra ciò si è scritto anche troppo perchè vi spendiamo qui altre inutili parole.

---

[1] Con ciò intendiamo rettificare anche l'errore di stampa incorso nel precedente nostro lavoro il *Ducato di Milano*, fog. 380, dovendosi alla linea ventesima sostituire alla parola *settembre* quella di novembre.

Questa morte, resa pubblica con avviso del Senato nel giorno 3, era prevista da qualche tempo, onde già avevano pensato al modo di mantenere l'ordine, tanto nell'interno della città, quanto nel contado. E vi provvidero con qualche esecuzione capitale, poichè non si credeva allora giovevole altro mezzo, ad eccezione del terrore, per raggiungere lo scopo. Tutto procedette quindi colla maggiore quiete. « Et così la Città restò queta che non fu homo che « non se maravigliasse a tanta quietitudine di questa nostra Città, « sì ancora per lo dominio: è stata grazia di Dio [1]. »

Non terremo parola della magnificenza dei funerali, perchè se ne occuparono largamente gli scrittori che ci hanno preceduti.

Il Duca non aveva lasciato alcuna prole, perchè l'astuto Imperatore Carlo V, volendo aggiungere a' suoi vasti possessi questa preziosa gemma del Milanese, non gli volle mai concedere in moglie la propria nipote principessa Cristierna, se non dopo accertatosi che tale connubio sarebbe riescito infruttuoso [2].

Aveva anche usata l'altra precauzione di indettare i famigliari, che lo circondavano negli ultimi momenti, affinchè facessero credere che questi aveva istituito erede del Ducato lui, o, per lo meno, li aveva consigliati d'abbandonare l'indipendenza dello Stato per sceglierlo come padrone. Ma nessuno volle mai prestar fede nè all'esistenza di disposizione testamentaria, nè alla verità di tali suggerimenti, e gli storici dei tempi non hanno mai osato di sostenerla seriamente [3]. D'altra parte ne sarebbe stato tosto pubblicato il tenore e tenuto conto nel giuramento da prestarsi.

Così l'unico che avesse diritto alla successione del Ducato era il fratello Gian Paolo, conte di Caravaggio, figlio naturale di Lodovico il Moro, perchè chiamato nelle investiture in mancanza di eredi legittimi. Ma partito da Milano per Roma ad implorare i buoni uffici e la protezione del Pontefice presso l'Imperatore, nel viaggio, vicino a Firenze, fu improvvedutamente assalito da un maligno influsso che gli tolse la vita. In quel tempo non si pensava tanto a sbarazzarsi di chi poteva riescire incomodo.

Ma se l'Imperatore, informato d'ogni cosa, aveva già ordite le

---

[1] Burigozzo, *Cronaca*, fog. 175.
[2] De Leva, *Storia documentata di Carlo V.*
[3] Il solo Muratori fa cenno, ne' suoi *Annali*, dell'esistenza di un testamento, ma senza darne le prove.

sue fila per impossessarsi del Ducato, neppure il Re Cristianissimo Francesco I era rimasto inoperoso; e, deliberato di portar di nuovo la guerra in Italia prima che gli Imperiali ricevessero rinforzi, per ricuperare lo Stato di Milano, nonostante tutti i precedenti trattati e rinuncie, aveva già cominciato a muoverla al duca Carlo di Savoja affine di assicurarsi, senza molti sacrificî, il passo per la Lombardia. I pretesti non mancano mai al potente per assoggettarsi il debole, ed egli seppe facilmente trovarli.

Non era ancora raffreddata la salma del povero Duca che già la fazione dei nobili e dei patrizi, paurosa di qualche novità del popolo, si era affrettata a spedire un'ambasciata all'Imperatore, che si trovava in Napoli di ritorno dalla gloriosa spedizione di Tunisi contro Kair-eddîn-Barbarossa, colla domanda di prendere, se a lui paresse, il possesso del Ducato. A capo di questo era stato scelto il cittadino Filippo Archinti.

Altra ambasciata, guidata dal cittadino Massimiliano Stampa, alle cui mani il Duca, poco prima della morte, aveva affidata la custodia del Castello di Milano, fu parimenti mandata dal Senato.

Strana aberrazione dei nostri patrizi cui pareva di non poter vivere un giorno senza padrone!

L'accoglienza avuta dall'Imperatore fu lusinghiera ed affettuosa, chè Carlo V era troppo avveduto e politico per trattare diversamente, massime allora che teneva in Italia pochissime forze e sapeva che senza l'appoggio dei patrizi non poteva aver speranza alcuna di effettuare i suoi disegni. Il Ripamonti nella sua *Istoria patria*, così la riferisce:

« Ad una legazione tanto gradita, ed insieme giovevole agl'inte-
« ressi suoi, Cesare rispose quanto poteva maggiormente piacere ai
« cittadini di Milano. Disse che conosceva l'ossequio e l'assoluta
« fedeltà de' suoi milanesi e ciò che per colpa dei tempi era acca-
« duto a danno della generosa città e della nobile e rispettabile
« popolazione di essa. Aggiunse essere suo intendimento governar
« Milano in modo che a tutti fosse palese non trovarsi nel suo
« Impero altra nazione da lui maggiormente stimata ed amata.
« Desiderare che, tornati in patria, i legati vi portassero, per pegno
« della sua buona disposizione e del suo buon volere, il comando
« a tutti i magistrati di rispettare anche per l'avvenire tutti i
« diritti che i Milanesi godevano *ab antiquo* giacchè egli intendeva

« che si conservassero inalterate alla Città quella amministrazione « e quelle leggi, colle quali essendosi essa governata per tanti se« coli erasi fatta così fiorente [1]. »

A questa guisa aveva risposto Cesare a tutti i legati in comune: all'Archinti poi, separatamente disse che voleva valersi dell'opera sua e perciò non si dipartisse dalla Corte. Intanto lo creava suo consigliere e gli assegnò, nella Corte stessa, un posto rispondente all'incarico, al titolo e all'onore conferitogli, posto che conservò finchè, mandato ambasciatore a Roma a Paolo III, si votò alla vita ecclesiastica e divenne più tardi arcivescovo di Milano.

Non parrà vera questa premura dei nostri maggiorenti per impedire la scelta d'un principe nostrano e per sottoporsi al giogo straniero, laddove tre diverse gravissime ragioni avrebbero dovuto non solo persuaderli a differire, ma animarli a prendere un partito contrario.

Fra queste sorgeva prima la memoria, ancor vivissima, dei mali sofferti pel feroce governo dei luogotenenti spagnuoli, che tanto aveva contribuito alla decadenza della città di Milano, la quale non aveva ancor potuto riaversi pienamente.

L'altra era l'esempio dei Paesi Bassi che stavano combattendo valorosamente per liberarsi dalla servitù degli stessi Spagnuoli, la cui cupidigia di dominio ed avarizia erano divenute insopportabili. Avrebbero dovuto servir loro d'esempio i cittadini di Ginevra, i quali avevano di recente scacciato il luogotenente del duca di Savoja, loro signore, e da esso eransi ribellati, costituendosi a governo libero.

E avrebbe dovuto trattenerli il pensare che un principe nostrano, divenendo intollerabile per tirannia, o mal governo, può facilmente esser mutato dai cittadini che devono difenderlo, a differenza d'uno straniero potentissimo, sempre protetto da' suoi satelliti, pure stranieri.

Infine, la considerazione che il castigo peggiore che Dio, nei momenti di sua suprema ira, possa infliggere ad un popolo, è quello della dominazione straniera. Questa a poco a poco gli fa perdere

---

[1] Ripamonti, Decade III, libro X, pagina 693 del primo volume. Traduzione libera dal latino del prof. Gentile Pagani.

ogni elevazione d'animo, ogni sentimento dei proprî diritti e doveri verso la patria. Fa subentrare l'egoismo della utilità individuale, lo scoraggiamento, la mollezza e la pusillanimità, per modo da renderne quasi impossibile e miracolosa la liberazione senza l'aiuto d'altri stranieri.

Pure, malgrado che tutte queste supreme verità che a noi, ammaestrati dall'esperienza di tre secoli di avvilimento e di dolori, si presentano sotto un aspetto così persuasivo ed evidente, o non furono comprese o non si vollero comprendere dalla maggioranza dei nobili e patrizi di quell'epoca sciagurata.

Ci guardi il cielo dall'accusare di poco amore di patria una classe onoratissima di cittadini! Noi siam certi che in cima ad ogni loro affetto stavano la conservazione dei loro molti privilegi, e il desiderio di tenersi esenti da ogni imposta, di sovrastare al popolo e di non concedere ad esso alcuna parte nella pubblica amministrazione; ma siamo certi altresì che non mancasse in essi anche il desiderio del bene del proprio paese.

Eglino, come pur troppo era avvenuto più volte tra noi, per manco di virtù e di coraggio, credevano impossibile la stabilità di un principe nazionale, persuasi che i due potenti rivali, l'Imperatore ed il re Francesco I, lo avrebbero accanitamente combattuto. Così la guerra, che era durata per quasi quarant'anni, e lo scompiglio di tutto lo Stato si sarebbero, a giudizio loro, perpetuati con danno estremo di tutti.

Vedevano i nostri nobili e patrizi la preponderanza di Carlo V in Italia accresciuta smisuratamente, e reputavano ch'egli solo avrebbe potuto procurare stabile pace ed il ben essere al Ducato. E credendosi certi, e qui fu l'inganno, di potergli imporre le eguali garanzie di buon governo che avevano ottenuto dai due re francesi, Lodovico XII e Francesco I, si ripromettevano per la Lombardia giorni, se non gloriosi, almeno quieti e felici.

A questo miravano, che nè la crudeltà e le vendette del Lautrech, nè gli inenarrabili eccidî e le vittime dei feroci satelliti del luogotenente De Leyva, che avevano spopolato la Città, nè le sconfinate estorsioni del duca di Borbone, nel tempo della sua ultima amministrazione, li aveva ancora disingannati dalla grande eresia così cinicamente espressa dal maresciallo Trivulzio: « essere vera « pazzia l'ostinarsi a voler rimanere piuttosto sudditi di un piccolo

« principe ramingo, bisognoso che munga i popoli colle gabelle, « anzi che obbedire ad un monarca generoso, potente e ricco. »

Poteva anche dire « lontano e che abbandona a noi il governo « della pubblica cosa, escludendone il popolo » chè tale era appunto il pensier suo.

Da tutto ciò originava la premurosa ambasciata dei nostri nobili e patrizi, spedita all'Imperatore, la cui risposta formale giunse in iscritto in Milano il giorno 27 di novembre, cioè a dire nove giorni dopo i funerali del defunto Duca.

Non aveva parimenti perso il tempo il De Leyva per impadronirsi di tutte le città e fortezze del Ducato in nome dell' Imperatore stesso, ad eccezione dell'inespugnabile Castello di Milano.

Però se i primi ed il secondo s'accordavano nell'intendimento di escludere un principe nostrano, e di affidare subito all'Imperatore l'amministrazione del Ducato, le idee erano affatto disparate sul modo di conseguirlo. Il De Leyva, favorendo i soli interessi di Carlo V, secondo le istruzioni ricevute e comunicate al Vicario, e ai XII di provvigione, col rescritto del giorno 1° dicembre [1], pretendeva che l'Imperatore fosse investito di una sovranità dispotica e senza freno.

E pertanto egli si era arrogata l' autorità di scegliere il Consiglio decurionale, e, col Decreto del 7 dicembre [2] lo aveva di nuovo ricostituito, nominandone egli stesso arbitrariamente i sessanta membri.

I cittadini, invece, la volevano vincolata a determinate condizioni costituzionali, e particolarmente a quelle di mantenere gli statuti e i privilegi esistenti e di conservare, nella loro pienezza, le facoltà del Consiglio generale della Città e i diritti del popolo per la elezione dei suoi membri, con liberi comizî, del Tribunale di provvigione, dei giudici delle strade e vettovaglie in conformità delle originarie franchigie, che il De Leyva aveva già violate col suo predetto Decreto.

A questo scopo si erano anche accordati colla Stampa perchè tenesse in pegno il Castello di Milano finchè l'Imperatore, con formale rescritto, non avesse approvato queste condizioni.

[1] Documento N. 1.
[2] Documento N. 2.

Il dissenso cominciò a manifestarsi intorno alla formola del giuramento, che il De Leyva aveva fatto apprestare in modo corrispondente alle sue idee [1]. Egli si era anzi fatto sollecito di mandarne un esemplare a ciascuna parrocchia, colla seguente ordinazione:

« Voy de la Parrochia de Sancto... de Commissione del Illu-
« striss. Signor Antonio de Leyva locotenente et Capitaneo gene-
« rale in Italia dil Sacratissimo Imperatore supremo nostro Signor
« fra giorni dui harete rieletto uno sindico in vostra Parrochia quale
« insieme con li altri sindici quali similmente se elegerano in le
« altre parrochie harra ad prestare il Joramento de fidelità ne la
« forma qua inclusa verso la Prefata Sacratissima Maesta in mano
« dil Prefato Excellentissimo Signor Antonio et il giorno d'esso
« Juramento vi sarà fatto intendere. Ex officio Prouisionum com-
« munis Mediolani Die 9 Xmbris 1535. »

Ma i cittadini, di pieno accordo col Consiglio generale e col Tribunale di provvisione, vi si opposero. Si venne a trattative col De Leyva, e, dopo diverse pratiche, si stabilì un componimento, quello cioè di adottare la stessa formola, deliberata dal Consiglio generale della Città, quando, nell'anno 1525, l'Imperatore si era impadronito del Ducato dopo la battaglia di Pavia e la prigionia del re Francesco I [2]. « Cum anno 1535 die 9 mensis decem-
« bris per Ill.mum et Excell.mum Dominum Antonium De Leyva Ge-
« neralem in Italia locumtenentem et Capitaneum Cesareo Maie-
« statis petitum foret a Civitate Mediolani fieri debere juramentum
« fidelitatis in forma supra impressa civesque difficiles se redde-
« rent dicentes eam formam juramenti nimis rigorosam et incon-
« venientem propterea, a prestatione ipsius juramenti in forma su-
« prascripta recessum et moderata fuit, ac prestitum fuit in alia
« forma impressa sub die XIII ipsius mensis decembris de qua
« prefatus illustrissimus D. Antonius contentatus est [3]. »

Composte così le cose, il giuramento venne prestato dai Sindaci delle parrocchie e da tutte le autorità cittadine nel successivo giorno 13 dicembre.

[1] Documento N. 3.
[2] Documento N. 4.
[3] Annotazione manoscritta, posta in calce ad una modula dell'istesso documento Numero 4.

Nel precedente giorno 8 il De Leyva aveva pubblicato il Decreto in data del 6, portante l'amnistia solita a concedersi in queste occasioni, e nel giorno 26 emanava da lui altro decreto sul giuramento da prestarsi dai feudatarî, Decreti ambedue resi di pubblica ragione [1]. Nient'altro di rimarchevole accadde in Milano prima della fine dell'anno.

Abbiamo veduto come parimenti il re Francesco ambisse impossessarsi del Ducato, e come già avesse invaso il Piemonte per raggiungere questo scopo.

Il pericolo, che la invasione francese avesse ad estendersi in Lombardia, crebbe maggiormente nei primi mesi dell'anno 1536, in cui quell'esercito, comandato dall'ammiraglio Filippo Chabot e dal marchese di Saluzzo, aveva già occupato Torino, Pinerolo, Fossano, Chieri ed altri luoghi, e il duca Carlo III di Savoia era stato costretto a ritirarsi colla moglie e col figlio avviandosi a Milano, ove la Duchessa giunse il 24 di aprile e il Duca il giorno successivo. Furono onorevolmente accolti con tutti gli onori ed alloggiati nel Castello, nel quale trovavasi la vedova principessa.

Poche e sparse erano le forze che teneva a disposizione il De Leyva, per far fronte all'esercito francese; ma tuttavia, da quell'esperimentato e valoroso capitano che egli era, le raccolse sollecitamente e unitele ai soldati condotti dallo stesso duca di Savoia fino al confine, si spinse avanti coraggiosamente per impedire maggiori progressi e per presidiare Vercelli. « Chè de presente zoè « alla fine de Marzo, che fu a dì 30, in Zobia, se partì el Signor « Antonio De Leyva Gubernatore et capitano generale in Italia « per la Cesarea Majestà, a andare verso Verzelli; e così che andò « con bella compagnia de cavalli leggeri, e senza nessun strepito, « ma si quetamente e via via verso il Ducal di Savoja [2]. »

Ma temendo che nella città di Milano, lasciata così sprovvista d'ogni presidio, accadesse qualche sommossa, il De Leyva, prima di partire, confermò provvisoriamente tutte le autorità, e, per lusingare il popolo, fece pubblicare il Decreto, 5 marzo 1536 [3] col quale ridusse a soldi 12 il moggio la tassa di macinazione sul fru-

---

[1] *Ducato di Milano*, fog. 504 e 506.
[2] Burigozzo. *Cronaca milanese*, edizione Ferrario 1850, fog. 182.
[3] Documento N. 5.

mento e ne esentò, di conseguenza, tutte le altre biade, cioè la segale, prima soggetta alla tassa di soldi 16, e il miglio ch'era di soldi 12 al moggio. E per tranquillare i patrizi dichiarava, nello stesso editto « che circa le altre richieste fatte in nome di questa « magnifica Città, per li suoi oratori de sua Cesarea Majestà alla « venuta sua, quale sarà de prossimo, si farà tale resoluzione che « ragionevolmente haurà ad restare bene satisfacta. »

La luna di miele non durò che pochi giorni, ed era naturale, perchè l'esenzione dalla tassa della macinazione, così inopportunamente concessa Dal De Leyva che trovavasi strettissimo a danari, non era che un tranello concertato col Vicariato di provvigione e col Consiglio dei sessanta, di nuovo installati dal De Leyva, e tutti ligi alla causa spagnuola. Valse per tenere pel momento quieta la Città; ma contemporaneamente era stabilito che questa gli passasse la somma di ducati 6000 al mese di sussidio a fine di tenere lontana la guerra.

Ad ottenere danari si ricorse ad un mezzo veramente degno di ricordo, che ci piace riferire colle stesse ingenue parole del nostro buon cronista Burigozzo.

Si sparse in tutta Milano la notizia che questo sussidio mensilmente si sarebbe incassato col rimettere una gravosa tassa sulla macinazione dei grani e sul sale.

« Dondechè a questa voce tutto Milano si misse a far maxi- « nare: beato chì aveva il Molinaro suo amico. In Brovetto non « se trovava farina, tanta era la furia della terra, che se forni- « vano in modo ch'era cosa terribile da vedere tanta furia, sì in « Brovetto sì de' Molinari. Dondeche fu tal homo che aveva farina « in caxa più de trenta moza, chi sessanta, chi venti, chi più, chi « manco: beato chi, se poteva accattare ben fornito, e questo per « non potere poi patire gravezza sopra la maxina. Sì ancora alla « gabella del sale ch'era tanta furia di compratori, che tal homo « si è stato tutto uno dì in la gabella, avanti ch'el potesse avere « uno staro de sale; tanto era la furia. Dondechè vedendo questo « li Signori della provvisione, sì insema con il Consiglio de Ses- « santa, fezeno nova invenzione, e fezeno fare la grida (e fu a dì « 2 de aprile in Domenica al tardi) che ogni staro de formento « pagasse soldi 4 denari 6 a farlo cosere; al staro de segra e de « meglio soldi 2 denari 6 per staro a coserlo; reservando però la

« cotta delli prestinari: questo è quanto al pane. Poi ogni brenta « de vino a intrare in Milano pagasse soldi 6 per brenta; el vino « che se trova in caxa, pagasse soldi 4 la brenta, il grasso de « porco in caxa pagasse denari 6 per lira: et così la crida fu « fatta Domenica, che fu a dì 2 april 1536, et el lunedì se comenzò « a pagare [1]. »

Così, con questo stratagemma la tassa, che col Decreto del De Leyva era tolta, venne triplicata, portata pel frumento a soldi 36 al moggio, accresciuta di soldi 4 per la segale e di soldi 8 pel miglio, perchè ambedue queste derrate furon colpite dalla nuova imposta di soldi 2, denari 6 lo staio, equivalenti a soldi venti al moggio. Aggiungansi gli aumenti sul sale, sul vino e sulle grasce, e il vantaggio d'aver fatto entrare in Milano, in pochi giorni, tale quantità di grano e di altri generi mangiativi sufficienti al bisogno di un'intera annata.

Nè questi gravosi balzelli impoverivano tuttavia Milano perchè, transitandovi continuamente una quantità di soldati che si recavano al campo coi loro conduttori Duchi, Principi e Marchesi ben provveduti di mezzi, facevano nella Città grandi acquisti di cose di campo, d'armi, di selle, di speroni, di drappi di seta e di pennacchi in guisa che il denaro correva abbondantemente tra le mani di tutti.

Poco dopo la metà di maggio corse voce dell'arrivo dell'Imperatore ai confini, ed essendo vera, nel giorno 21 si portarono ad incontrarlo in Pavia la Duchessa vedova, la duchessa di Savoja, il conte Massimiliano Stampa e molti dei più ragguardevoli nobili e patrizi, i quali ricevettero di nuovo da lui l'assicurazione più esplicita, che la loro domanda sui loro privilegi e su quelli della Città sarebbe presto esaudita. Ciò avvenne forse poche ore prima o poche dopo ch'egli, deridendo l'ingenuità della loro precauzione di mantenere il pegno del Castello infino ad affare concluso, ne aveva a loro insaputa convenuta la resa con Massimiliano Stampa contro il compenso di scudi d'oro 50 mila e il titolo di marchese di Soncino.

Quindi la Cesarea Maestà raggiunse il campo che si trovava nelle vicinanze di Vercelli, capitanato dal De Leyva.

---

1 BURIGOZZO, fog. 182.

Non spetta all'indole del nostro lavoro l'entrare nei particolari delle cause dei nuovi dissidî sorti tra l'Imperatore ed il re Francesco, e tornerebbe doppiamente inutile perchè raccontati già ripetutamente da altri storici. Pure non possiamo passare in silenzio il grave e presuntuoso discorso pronunciato dall'Imperatore in Roma, prima di portarsi al campo, alla presenza del Pontefice, della numerosa sua Corte, di tutti i cardinali e dei due ambasciatori francesi Valley e vescovo di Macon, e al quale avrebbe voluto che assistesse il mondo intiero.

Con esso egli rinfacciò al re Francesco I, nel modo più aspro e sconvenevole, la mancata fede ai giuramenti, la insidiosa e subdola sua politica e perfino la disgrazia d'avere generali così incapaci, che, se egli (l'Imperatore) ne avesse avuti di simili, sarebbe andato colle mani giunte e colla corda al collo ad implorare la misericordia del suo nemico. Conchiuse col proporre o la pace, o il duello personale fra i due principi, o la guerra a tutt'oltraggio.

Gli storici d'allora, od anche di tempi a noi più vicini, gareggiarono tutti nel magnificare questo strano e superbo contegno dell'Imperatore; e pure, esaminato attentamente lo stato delle cose, egli non aveva mai tenuto ragionamento più inopportuno ed impolitico. Chè se fosse stato presente il re Francesco I, al cui sfregio era diretto, avrebbe potuto ragionevolmente rispondergli che non toccava il parlare di lealtà, di fede e di santità di giuramenti a lui, che n'aveva mostrata così poca col povero duca Francesco II, quando, dopo la vittoria di Pavia non gli restituì il Ducato se non dopo che glielo impose il pontefice Clemente e il pagamento di una tassa impossibile a quel principe sfortunato!

Fu azione onesta l'avere costretto lo stesso Duca ad unirsi in matrimonio con Cristierna sua nipote dopo esser fatto certo che, per fisica indisposizione, non sarebbero nati eredi?

Fu magnanimità l'aver consegnata la generosa Firenze al pontefice Clemente VII, perchè ne favorisse un bastardo di sua casa; il dare a questo in isposa la propria figlia?

Fu lealtà, generosità, l'avere fatto uccidere da' suoi sgherri i migliori cittadini di Milano, morir di fame, di stenti, esiliare, obbligare ad espatriare gli altri, disperdendone ogni grandezza per conservarne il possesso con pochi soldati?

Fu buona fede, fu santità, opera di cattolico, il sacco di Roma,

da lui ordinato al Borbone, intanto che a Madrid fingeva di crucciarsene e vestiva a lutto?

Queste cose ed altre più gravi avrebbe potuto rispondere, con tutta ragione, il re Francesco I, ma non essendo egli presente, nessuno ardì parlare. E però l'Imperatore, rivolto con cipiglio severo ai due oratori francesi ammutoliti e confusi per così insolita baldanza, dichiarò che avrebbe loro fatto consegnare in iscritto il famoso discorso.

Per quanti sforzi facesse poi il pontefice Paolo III, per conciliare i due esasperati sovrani, non potè riescirvi, e fu intimata la guerra.

Questa risultò da bel principio favorevole agli Imperiali a cui erasi unito il marchese di Saluzzo disertato improvvisamente dall'esercito francese. Dopo diverse fazioni i Francesi dovettero ritirarsi, ma lasciarono forti presidî in Torino e in altre fortezze. Li volle inseguire l'Imperatore al di là dei monti e se ne pentì poi, perchè fu battuto ed ebbe perdite così enormi che il suo esercito, per fame, malattie e stenti, si ridusse alla metà. Gli fu perciò impedito di tentare l'attacco del campo francese, trincerato nelle vicinanze di Avignone.

Tra queste perdite sono degne di speciale nota quelle dei due nostri concittadini Pietro Francesco Visconti capitano de'cavalleggieri e Francesco Borromeo e dell'istesso Antonio De Leyva, che aveva consigliata l'impresa contro il parere di tutti gli altri capitani. In questa occasione Carlo V avrà potuto persuadersi della sconvenienza d'aver proferito col suo discorso di Roma quelle troppo animose ed insultanti parole intorno alla capacità e al valore dei generali francesi.

Confuso ed avvilito, per avere troppo tardi conosciuta la prudenza dei consigli dei suoi migliori capitani; spossato per tanti sinistri, fra i quali la perdita del fido suo luogotenente generale Antonio De Leyva, il quale, instrutto dei suoi intrighi più segreti, gli aveva prestato così lunghi e segnalati servigi, dovette tostamente rinsavire, abbandonare ogni idea di nuove conquiste, e ritornarsene mogio coi pochi soldati rimastigli.

Qui ne pare verificata per ambedue quella famosa sentenza che il valente autore della vita di Guidobaldo duca d'Urbino [1] dice

---

[1] *Vita di Guidobaldo duca di Urbino*, scritta da Bernardino Baldi. Tipografia Giovanni Silvestri, 1821.

aver questi rinfacciata a Cesare Borgia allorchè gli si era presentato per ottenere la sua protezione: « essere la vendetta di Dio « velocissima tuttochè talvolta paia zoppa ed impacciata ne' piedi. »

Questa guerra riescì tuttavia di grave danno anche al re di Francia, al quale costò spese immense, e fu cagione della morte del Delfino Francesco suo primogenito, che amava teneramente.

CAPITOLO III.

Governo del marchese del Vasto e del cardinale Caracciolo — Nuova guerra fra l'Imperatore ed il re Cristianissimo — Tregua convenuta — Sbandamento dei soldati spagnuoli — (Dal 1536 al 1540).

Antonio De Leyva riuniva in sè la duplice carica di Capitano generale delle truppe della lega in Italia, e di governatore di Milano. Mancato egli, l'Imperatore trovò opportuno disgiungere i due uffici e commettere il primo ad Alfonso d'Avalos de Aquino, marchese del Vasto o del Guasto, come lo indicano i documenti, e l'altro di governatore al cardinale Marino Caracciolo.

Venne quest' ultimo in Milano nel giorno 13 agosto 1536, con mandato dell'Imperatore del 1° dello stesso mese, e fu accolto festosamente dai patrizi, che lo credevano apportatore di tutte le immaginabili felicità e grazie imperiali.

Ponendo mente, senza preoccupazione di parte, alla condotta dei nostri nobili e patrizi di quel tempo, si comprende facilmente come reputassero molto efficace a sovrastare al popolo un monarca lontano; ma non si può capire come, da quegli uomini avveduti che erano, intendessero da senno che un governatore straniero avesse a portarci la felicità e l'abbondanza col proprio danaro, onde siamo costretti, dall' istessa evidenza dei fatti, a credere, che in questo non fossero sempre sinceri.

Non è ancora chiaro se nel cardinale Caracciolo fosse più abbondevole l' arte d' infingersi, o scarse le facoltà di intendimento, essendo stato brevissimo il suo governo, e diverse delle disposizioni da lui pubblicate, contraddicendosi a vicenda. Ma di certo queste riescirono dannosissime agli interessi morali e materiali di Milano.

Alla sua potenza devesi l'introdursi tra noi della funzione sacra delle quarant'ore, da farsi alternativamente in ciascuna chiesa di Milano, e colla quale, più per novità che per divozione, si distraeva il popolo dal suo lavoro disaffezionandolo dagli obblighi e dai doveri di famiglia, e iniziando così quel costume di esagerate pratiche religiose esterne, che, spogliandolo della vera fede, e spinte più tardi all'eccesso, dovevano condurlo alla quasi totale decadenza e miseria.

Il Burigozzo descrive questa novità colle seguenti parole: « Co-
« menzarno al principio de Marzo 1537 in Porta Orientale, e poi
« in Porta Romana, e poi in Porta Ticinese. Al presente, che è al
« principio di octubre, sino in Porta Vercellina; e stanno quaranta
« ore per ciascuna giexa, e conzano certi lochi de stare quelli che
« voleno dire orazioni chè non sieno veduti, e loco delli homeni e
« loco delle donne; e le giexe conzate chi più chi manco, zoè con
« tapezarie e con lumineri, e de zera e de lampede; ed insina a
« quali la ecclesia de Santo Ambrosio ha fatto cose grande de ap-
« parato e de offizii e de luminari, più che nessuna altra giexa de
« Milano. »

Devesi parimenti allo stesso Caracciolo la grida pubblicata sulla fine dell'anno 1537, di cui parla il medesimo Burigozzo, e colla quale venne severamente proibita la vendita, nei giorni di domenica e nelle altre feste, di qualunque merce e genere, eccettuato il pane e la carne « e così el primo dì dell'anno che fu martedì era
« la piazza del Domo netta, che non li era nessuna cosa da ven-
« dere, nè verdura, nè altro come se fosse stato el dì de Natal. »

Questo severo divieto cadde in disuso appena avvenuta la morte del Caracciolo, chè il nostro popolo, se fu sempre religioso, non si lasciò condurre mai al bigottismo e ad una fede massima che gli fosse d'impaccio nella sua vita civile, se anche alcuno chinò momentaneamente il capo alla forza.

È più degno di particolare considerazione il fatto che alla trascuranza di tale ordine contribuirono moltissimo le prediche d'un frate Cornelio del convento di S. Maria delle Grazie, il quale riescì a persuadere il popolo che la domenica poteva convenevolmente essere santificata anche colla vendita degli oggetti più bisognevoli alle famiglie e specialmente le verdure ed altre cose mangiative. Il non vedere più questa grida rinnovata ci mostra che il provvedimento non fosse stato accolto con favore dai cittadini.

A ben poche cose potè rivolgere la sua attenzione il Caracciolo, perciocchè, continuamente sollecitato per danari dal capitano generale marchese Del Vasto, che doveva supplire agli urgenti bisogni di guerra, non gli restava tempo da pensare ad altro.

Per soddisfare a queste incessanti domande dovette, col Decreto del 9 agosto del 1537 [1] imporre la esorbitante tassa di uno scudo d'oro per ogni focolare ed anche qualche cosa di più, ad arbitrio degli incaricati della riscossione, e colla minaccia della confiscazione dei beni e della forca a chi ardisse andar fuori del dominio senza licenza.

Appresso, continuando l'insistenza del Del Vasto, il Caracciolo fu costretto a pubblicare i quattro altri severi editti, in data del 16 agosto, del 7, 15 e 23 di settembre [2], l'ultimo dei quali, oltre alle tiranniche disposizioni porta anche la seguente: « Che nessuno « ardisca nè presuma habitatione mutare senza licentia nostra se « prima non ha pagato il suo focolare et augmento che le è stato « tassato, sotto la pena di tre squassi de corda per ciascun capo « de casa che contrafarà a tale grida. »

Il modo poi con cui si procedette all'esazione di questa tassa lo descrive chiaramente il Burigozzo, così sempre utile alla storia di questo tempo, e perciò sempre consultato da noi:

« Passato qualche dì de questo, comenzorno a mandar bolatini « in particolare, secondo li parea, de uno ducato insino a venti- « cinque, e non passano più, a chi de ducati uno, chi de due, chi « de quattro, secondo l'essere: ma quella somma di un ducato lo « mandavano a tal homo povero, ch'era cosa troppo deforme; e più, « che domandaveno de più del scudo el resto del focolado, qual « era soldi 55 dinari 6 de sorte, tal homo era, aveva da pagare « mezzo el focolado, che li soprazonzeva el bolatino dell'augmento, « ch'era el ducato. E così fu fatto crida grande a chi non pagava, « pena per uno ducato, quattro; talmente che non fu la furia in « questo pagare come fu quella de prima. Donde andava per Mi- « lano quattro o sei squadre de fanti, e andaveno per le parochie, « però non l'anziano; e lì dove non trovaveno el bolatino d'aver « pagato, perchè quelli che andaveno a pagare, andaveno in la

[1] Documento N. 6.
[2] Documenti N. 7, 8, 9 e 10.

« forería generale, e lì pagando, lì fazevano uno segno de colui
« che pagava, e loro se domandaveno sodisfatti, e con chì mo-
« strava questi bolatini, come ho ditto, li lassavano stare, altra-
« mente li levaveno tutto quanto importava el debito; tanto che
« per Milano era cosa grande a vedere, e sentire el lamentare de
« tanti poveretti e donne che fudevano rubate per tal respetto.
« Tanto che li signori del Magistrato fazevano pur qualche rilasso
« a non pagare a quelli che se lamentaveno, ma a pochi: e così
« se va dredo, andando fanti a volta per tal pagare; e questo è al
« presente al principio del mexe de settembre 1537 [1]. »

Così stavano le cose quando si sparse la voce che il re Cristianissimo, col Delfino e con un esercito numeroso, passato i monti, e riportato una vittoria sugli imperiali, si avviava verso la Lombardia. Ciò fu cagione di tanto sgomento in Milano che, non solo per diversi giorni non vi furono altri discorsi che questo, ma molti dei cittadini più cospicui fuggirono colle loro robe, e altri si apparecchiarono a seguirli.

Ma sul finire del mese di novembre gli animi cominciarono a tranquillarsi, al che contribuì la notizia di una tregua fra i due sovrani contendenti. Non vi fu novità d'importanza sino alla domenica del 27 gennaio 1538, nella cui notte venendo al lunedì, circa alle ore undici « Moritte il nostro Monsignore Reverendissimo Car-
« dinale Carazzo, Gubernatore di Milano, e moritte all'improvista;
« che la domenica stava bene, e la nocte se lamentò, e con quello
« lamentarse, alle ore 11 spirò. Et gli fu fatto le exequie el Mer-
« core seguente, che fu a dì 30 gennaio 1538 [2]. »

Per questo avvenimento furono di nuovo riunite le cariche di governatore e di capitano generale e affidate ambedue al marchese Del Vasto. Questi comunicò al Vicario di provvisione, Lodovico Morosini, il trattato della lega conchiusa tra il Pontefice, l'Imperatore ed i Veneziani, per opporsi ai progressi dei Turchi e alla nuova invasione francese, e il Vicario colla grida del 19 di febbraio [3] ordinò che per tre giorni si tenessero chiuse le botteghe e si facessero solenni processioni.

---

[1] Burigozzo, fog. 192.
[2] Burigozzo, fog. 198.
[3] Documento N. 11.

La notizia della tregua non era vera e i combattimenti fra i due eserciti francese e spagnuolo continuarono nelle pianure e nelle colline del Piemonte.

Ma il non aver potuto uno dei belligeranti soverchiare l'altro in guisa da por fine alla guerra, consigliò il pontefice Paolo III, cui premeva grandemente rompere, s'era possibile, l'alleanza della Francia col Turco (che aveva ottenuto non pochi vantaggi sui cristiani), di dar principio al Concilio da lui ideato e ritrarne qualche vantaggio a favore di suo figlio Pier Luigi Farnese, a tentare un ultimo sforzo perchè i due sovrani si abboccassero in sua presenza. Ma infruttuose tornarono, per molto tempo, le insistenti sue pratiche; finalmente parve che i due sovrani vi annuissero. Fu scelta come luogo di ritrovo Nizza di Provenza, città neutrale.

Ma gravi difficoltà insorsero ancora al momento di effettuare il concertato convegno; perciocchè il Pontefice richiedeva in sua balìa il Castello della detta città; ed altrettanto pretendevano l'Imperatore, e il Re Cristianissimo, e il Duca di Savoja, padrone di essa, il quale non si fidava nè dell'uno, nè degli altri non volle mai farne cessione.

Adoperiamo qui le stesse parole del Muratori, autore serio e giusto per indicare in qual modo sia stato mandato ad effetto l'abboccamento e conchiusa la tregua di dieci anni. Forse alcuno non presterebbe fede alle nostre parole e le crederebbe una satira, tanto raramente la storia, sempre arcigna e severa, offre fatti così sovranamente comici da scapitarne la serietà del potere reale e dello stesso Pontefice.

« Si mosse da Roma nel dì 23 Marzo Papa Paolo III, e giunto
« a Parma, fu con gran solennità accolto; ma insorta lite fra chi
« pretendeva la mula pontifizia si venne ad una baruffa tale, che
« il suo mastro di stalla ne restò morto, e il papa con tutti i car-
« dinali spaventato scappò a nascondersi in Duomo. Arrivato a
« Savona, e quivi imbarcatosi, nel dì 17 di maggio approdò a
« Nizza. Curiosa non poco riuscì quella scena. Non solamente potè
« il Papa entrare nel Castello, ma nè pure nella stessa città. In
« oltre, per quanto egli si studiasse, non potè indurre al deside-
« rato abboccamento Carlo V e Francesco I. Trattò dunque sepa-
« ratamente esso Pontefice con amendue. Il primo venuto di Spagna
« a Villafranca, si portò a visitare il Papa, alloggiato fuori di Nizza,

« dove sotto un padiglione per un'ora intera parlarono di loro af-
« fari. Nel dì 21 di Maggio si abboccarono di nuovo. Poscia nel
« dì 2 di Giugno, un miglio di là da Nizza, si presentò al Ponte-
« fice il re di Francia coi figli e seguì fra loro due un lungo ra-
« gionamento. Tornò esso re ad un altro congresso nel dì 13 dello
« stesso mese. Al lodevolissimo zelo del Papa non venne fatto di
« condurre ad accordo alcuno quei due monarchi, creduti dalla
« gente savia per irreconciliabili, pure tanto si affaticò, che gli in-
« dusse amendue a conchiudere nel dì 18 di Giugno una tregua
« di 10 anni fra loro, con che restasse ognuno in possesso di quel
« che avevano preso. »

Il Pontefice, in cambio della sua prestazione, chiese s'investisse del Ducato di Milano suo figlio naturale Pier Luigi Farnese, ma i due monarchi vi si opposero. Solo l'Imperatore, nella sua generosità, concesse allo stesso il territorio di Novara, distaccandolo dal Ducato di Milano, di cui faceva parte, con qual vantaggio di questo ognuno può facilmente giudicare.

È facil cosa immaginare quanto dovesse dispiacere al duca di Savoja questa conclusione; tanto più che l'Imperatore, sdegnato per non aver esso Duca conceduto al Papa il castello di Nizza, volle anche tenere in sua mano le città di Asti, Vercelli e Fossano.

Onestamente ragionando dovrebbe credersi che, ad onta della sospensione delle ostilità, il comando superiore dell'esercito spagnuolo avesse dovuto continuare le paghe ai soldati fino al loro scioglimento; ma invece, come prima fu concluso il trattato, l'Imperatore, senz'altro pensiero, si imbarcò per la Spagna e parimenti il marchese Del Vasto s'incamminò verso di Milano, abbandonando così ambedue l'esercito privo di direzione e di mezzi.

Colla notizia della tregua, giunse in questa Città anche quella gravissima ed inquietante dello sbandamento dei soldati, i quali mettevano a ruba tutte le campagne, e di un grosso numero di Spagnuoli ammutinati, che, varcato il Po, si gettava su Milano.

La costernazione nella Città fu tale da costringere lo stesso Senato, per l'assenza del Governatore, ad occuparsi seriamente, onde, col Decreto del 25 giugno [1] predispose il popolo alla difesa, e de-

[1] Documento N. 12.

signò per ciascuna porta due cittadini dai quali doveva essere comandato.

Arrivato pochi giorni dopo lo stesso governatore Del Vasto, coll'editto del 3 luglio [1] confermò il provvedimento del Senato, e prescrisse « che tutti i cittadini et habitatori de Milano vogliono pre-
« pararsi colle armi ad ogni segno del Campanono che se darà così
« de dì come de notte, vogliano tutti prontamente andare ad pre-
« sentarsi ognuno alle sue porte facendo capo dalli magnifici si-
« gnori deputati della Città alla custodia delle porte, perchè ivi
« troveranno ordine di quanto haveranno a fare. »

Bisogna credere che il pericolo e lo spavento fossero grandissimi se l'istesso Senato, col decreto del 6 luglio [2], trovò necessario di sospendere l'azione dei Tribunali.

La notizia ufficiale della tregua conchiusa fra l'Imperatore ed il re Francesco venne pubblicata in Milano col decreto 11 luglio [3], con che si ordinava a tutti i capitani e soldati dell'esercito di deporre le armi per quanto fossero loro care le grazie di S. M. Cesarea e del governatore Del Vasto.

Pare che tali grazie non godessero molta riputazione, chè una fortissima banda di fanti tedeschi e spagnuoli aveva già passato il Ticino coll'intento di portarsi a Milano. Se non che, informata forse degli apparecchi di difesa, non osò avvicinarsi alla Città, limitandosi a mettere a sacco, a contribuzione il contado nelle vicinanze di Gallarate. « E lì stettero il mese de luglio tutto inte-
« gro e più; e lì tutte quelle terre lì circondate li pagavano con-
« tribuzione; tanto che Milano stava de' dì in dì a vedere l'esito
« di questa cosa. Alla fine fu fatto paregie ambassade de valere
« più paghe, e el sig. Marchese non le voleva dare, tanto che fu
« conchiuso in certe paghe, e li restorno contenti, e furno partiti
« in due squadre. Una andò verso l'Ongaria, l'altra parte verso
« Genova; e questo fu fatto azò non avessero cauxa de più retor-
« nare a far tal cosa. E così partiti, restò Milano assai contenti,
« ma de quelle povere terre, chi avè male so danno [4]. »

---

[1] Documento N. 13.
[2] Documento N. 14.
[3] Documento N. 15.
[4] Burigozzo, fog. 202.

Così si cominciò ad assaporare la consolazione di avere un sovrano lontano, generoso, potente e ricco. Ma siamo giusti con tutti; egli non si era dimenticato di Milano, e il 6 di novembre del 1538 [1], impartì ordine al governatore degli statuti di far inscrivere come utile il giorno festivo di S. Leonardo, protettore dei carcerati.

Provveduto nel modo che abbiamo indicato ai soldati sbandati, e provveduto alla loro partenza, il governatore marchese Del Vasto, trovandosi sempre in sommo bisogno di denaro, pose ogni sua cura nel sollecitare la riscossione delle numerose tasse sui focolari che rimanevano insoddisfatte.

E posciachè i monitorî all'uopo pubblicati non erano stati inviati che alle sole famiglie della Città, egli volle che si estendessero parimente a quelle di fuori, vale a dire a tutto il territorio del Ducato. Ma veduto che questa nuova invenzione per far danaro aveva incontrato la generale disapprovazione, e quasi innumerevoli erano le lagnanze dei tassati, stimò necessità il revocarla col decreto del 5 di settembre [2]. « De ordine de sua Eccellenza si leva « detta gravezza et se levano i bolattini di detti cittadini forensi « mandati sotto nome del magnifico M. Della Croce a questo de- « putato. Facendo ancora sapere a tutti quelli, che avessino pagato « alcun dinario per detti bulattini, che portando in Thesoreria la « confessione gli saria restituito (il denaro) acciò che non siano in « peggior conditione delli altri. »

Gli avvenimenti fin qui narrati non avevano ancora offerto all'Imperatore il mezzo di far comprendere ai Milanesi sopra quali principî intendesse d'appoggiare il suo governo. Cominciò a darne un primo indizio colla censura dei libri e della stampa nel Rescritto 18 dicembre 1538 [3].

Questo documento è veramente degno di tutta la considerazione, e per l'elenco delle opere già fino allora stampate e poste all'indice e per la grave dichiarazione che fa il Senato d'essergli stata ordinata dall'Imperatore per proposta del reverendo inquisitore di Sant'Eustorgio.

I messeri del Senato, che si credevano fin'allora certi che l'Im-

[1] Documento N. 16.
[2] Documento N. 17.
[3] Documento N. 18.

peratore avrebbe confermato tutti i loro privilegi e specialmente quello di non potersi pubblicare ordinanza alcuna senza l'approvazione del Senato, avranno cominciato a capire il loro errore. Questa infausta disposizione pose principio al decadimento morale dei popoli lombardi.

Altri ordini esiziali agli interessi economici e morali di Milano furono quelli impartiti colla famosa grida del giorno 6 febbraio 1599 [1] del governatore marchese Del Vasto.

Con essa era proibito, sotto pena di gravissime multe pecuniarie, ed anche della fustigazione e della galera agli UOMINI, « di « portare sopra sua persona habito di qualunque sorta, che sia di « oro nè di argento, nè qualunque altra materia contexta d'oro, « nè d'argento, nè sopra lo habito di seta, nè di panno, o di altra « materia possa portare ricami di niuna sorta, nè ancora ternette, « passamano, pomellata, nè altro ornamento qual sia, di oro o di « argento sì puro como mixto. Nè possa portare detti habiti in « foggia alcuna tagliati, salvo le calce et giupponi, nè portare oro « battuto nè argento, salvo collanne, annelli, zoie ligate in oro, « pontalli et bottoni et altro oro battuto non smaltato sopra l'apertura de maniche et pecto, et nella berretta, nella quale si possa « anche portare la medaglia, nè a suoi cavalli a nulla possa fare « ornamento ne quali entri oro ne argento di qualuncha manera « como di sopra si è detto negli habiti, salvo li ferri delli fornimenti adorati. »

Alle DONNE « similmente di qualuncha grado sia, sì maritata, « quanto da maritare, non sia lecito portare nè soprane, nè sottane » di oro, nè di argento nè di qualuncha altra materia contexta di « oro, nè d'argento, nè sopra dette veste ponere ornamento alcuno « di oro nè di argento battuto salvo collane, anelli, zoie ligate in « oro, pontali, bottoni, ed altro oro battuto sopra la testa, busto, « maniche, colletti et cinte, et item scuffiotti d'oro, o di argento « quale però non exceda il peso de onze sei d'oro o di argento « fillato o tillato. Nè anco possa portare ornamento di seta od altra « materia contexta di oro nè di argento nè richiamo alcuno anchora « che fosse di seta sola, nè possano le sue veste tagliare ultra le

[1] Documento N. 19.

« maniche, et busto como di sopra in modo alcuno, nè usare sopra « le carrette coperte de oro nè d'argento, nè ornare la coperta di « panno o di stia con oro nè argento. »

Non è mestieri di molto acume per comprendere il danno che nasceva da queste matte prescrizioni alle arti ed alle industrie di Milano, il cui principale prodotto, dopo le eleganti armature, già cadute in disuso, stava appunto nei lavori d'ornamento, di tessuto e di ceselli, proibiti dal Del Vasto, e dai quali moltissimi dei migliori artefici ed operai ritraevano i mezzi di vivere onestamente colle proprie famiglie, e che si vedevano inoltre costretti ad espatriare per trovar fuori quel lavoro che il Governo toglieva loro di mano nell' interno.

Non si tenga pur conto della limitazione delle pompe funebri, chè ventiquattro sacerdoti con torcia, tutti i frati di un convento, con o senza otto croci, costituivano già un grosso corteo; ma ciò che poteva riuscire di molto pericolo e danno ai nostri maggiori era la proibizione di passeggiare nelle chiese nel tempo dei divini uffici.

Un'energica esortazione di rispettare le chiese destinate al culto divino sarebbe stata accolta certo con rispettosa deferenza da ogni classe di cittadini, religiosi per indole e per educazione; ma le pene comminate di gravose multe, delle fustigazioni in luogo pubblico e della galera per tre anni dovevano parere, anche ai cittadini di quei tempi, esorbitanti e sproporzionate alla mancanza.

Ognuno può vedere che la parola passeggiare è così vaga, che uno il quale a caso, o per congiungersi alla propria famiglia, o per altro bisogno si fosse inoltrato nel tempio, poteva essere denunciato segretamente e condannato a sua insaputa; con quale e quanta giustizia ognuno vede.

Ed era appunto per questa enorme sproporzione delle pene che i giudici nostrani non ardivano mai condannare chi era tenuto reo, onde le leggi erano, ma nessuno poneva mano ad esse e cadevano facilmente in disuso; erano gride ripetute più volte ed osservate come quelle che il dottor Azzecca-garbugli aveva lette a Renzo.

Che se pure alcuna volta lo si faceva era solo nel caso in cui l'incolpato, o per odio o per altre cagioni fosse caduto in disgrazia del Governatore o di altri uomini potenti, per cui più che castigo, lo si poteva chiamare persecuzione.

E a credere che questi due ordini incontrassero il favore che meritavano perchè il popolo continuò a tenere il broncio sia al Governatore come ai Signori Sessanta ed al Vicariato di Provvisione, che lo appoggiavano.

Cresceva poi il generale malcontento il vedere che intanto che si diminuiva la ricchezza del paese, impedendogli lavori proficui, non era stato preso alcun provvedimento per mantenere l'abbondanza dei generi di prima necessità, il cui prezzo, verso la fine del mese di ottobre, era perciò tanto salito che il frumento si pagava L. 20 al moggio, la segale 17, il miglio 12 ed il riso soldi 35 lo staio [1]. Tale ne era la deficienza e la difficoltà di averne, che molti poveri popolani erano costretti ad aspettare lungo tempo nelle piazze e nelle strade, coi loro sacchetti, per avere la farina dai venditore. Ognuno s'immagini se una simile cosa non facesse nel pubblico una triste impressione.

Uno scritto minaccioso fu trovato affisso nel giorno 30 ottobre alla porta del palazzo di Corte, residenza del Governatore « el qual « dixeva del nostro essere mal regiuti, e che saria che la Città se « levasse in arme, e menasse le mani contro questi nostri Signori, « che loro sono cauxa di tal cose; e altre parole ingiurioxe contro « il signor Marchexe e così delli altri Gubernatori [2]. »

Ciò pose in sospetto lo stesso Governatore ed il Vicariato di Provvisione che vi fosse in Città qualche trama di ribellarsi.

Ne spiace non aver potuto rinvenire questo scritto, che era unito al processo iniziato poco dopo, e del quale non rimase traccia. Possiamo però presentare i due editti che vi si riferiscono, l'uno pubblicato dal marchese del Vasto l'11 di novembre del 1539 [3], l'altro, senza data [4], del Tribunale di Provvigione.

In quest'ultimo, per rinvenirne l'autore, si prometteva a chi ne lo scoprisse la ricompensa di quattrocento ducati, oltre all'esenzione dei carichi straordinarî imponibili dalla Città, e all'acquisto della cittadinanza milanese se straniero. Men generoso il Del Vasto limitava il premio a soli ducati duecento; ma vi aggiungeva, come

---

[1] Burigozzo. *Cronaca*, fog. 205.
[2] Burigozzo. *Cronaca*, fog. 206.
[3] Documento N. 20.
[4] Documento N. 21.

cosa che non lo obbligava a sborsare danari, la facoltà di liberare un bandito, secondo l'usanza di quei beati tempi, usanza conservata in parte anche nei nostri dal Governo pontificio, dove era data facoltà al ragazzo che meglio sapeva la dottrina cristiana di chiedere al Papa l'assoluzione di un colpevole.

Appresso si riescì a scoprire l'autore di questo imprudente scritto: un povero fabbricatore di berrette, carico di figliuoli, e che per mancanza di pane da sfamarli, era caduto nella disperazione. Fu squartato nel giorno 9 novembre, e, in adempimento della promessa del Governatore, si sarà liberato qualche assassino reo dei più nefandi delitti.

Il Governo si svegliò alfine dando contemporaneamente severissimi ordini perchè non si potesse più asportare alcuna quantità di biade; e siccome un atto giusto in tutto era un anacronismo per quei giorni e con quei governatori, così fu data facoltà a ciascuno di ammazzare senz'altro coloro che si fossero trovati in contravvenzione.

Il malcontento del popolo per la barbara esecuzione durò molto tempo e, per calmarlo, il Vicario di provvigione attivò nel Broletto un magazzino di generi che, aumentato e disciplinato come vedremo più avanti, prestò utilissimi servigi al pubblico sotto la denominazione di *Monte dei Grani.*

Per questi provvedimenti le granaglie tornarono in pochi mesi al loro prezzo ordinario, cioè il frumento a L. 8 e le altre biade a L. 5 per moggio.

E per tranquillare vieppiù il popolo, e togliergli il pensiero che che il Governo fosse l'unica e vera cagione delle lagnanze fu pubblicato un altro ordine.

Diverse monete erano state messe fuori di corso legale ed i cittadini dovevano barattarle con grave perdita, coi diversi cambiavalute, i quali avevano aperto banchi in piazza del Duomo. A rimediarci col decreto del 10 dicembre 1538 [1], fu dal Presidente e dai Maestri delle entrate camerali ordinato « che el maestro della « Zecha, habbia da tenere una persona da bene sopra detta piazza, « ed un'altra alla Zecha, quali habbiano ad comprare detti denari

[1] Documento N. 22.

« banditi che si saranno portati al vero et giusto valore suo, et a « ciò che questo passi senza fraude delli poveretti. »

Per la nuova tregua stata conchiusa tra l'Imperatore ed il re Cristianissimo, nessun avvenimento politico era accaduto nell'anno 1539 degno di ricordo, ma si deve rammentare, che al 1° di maggio morì l'imperatrice Isabella, le cui esequie furono sontuosamente celebrate nella nostra Città il giorno 20, e che il Pontefice fece dono di una brocca d'oro al marchese Del Vasto, il che fu occasione di nuova festa solenne e di gran concorso di popolo.

Per egual causa e per essere stato l'Imperatore distratto da altre imprese, non accaddero in Milano fatti degni d'essere rammentati nell'anno 1540.

Fra tali imprese fu principale quella del castigo inflitto dalla magnanimità di Carlo V ai poveri Gantesi, i quali, perduta ogni speranza di soccorso dai Francesi, nè potendo più sostenere la lotta colla potenza spagnuola, spedirono inviati all'Imperatore chiedendogli perdono e misericordia, e avvisandolo che troverebbe aperte le porte della Città.

A quest' invito entrò egli armato colle sue schiere, fece immediatamente tagliare il capo a nove cittadini, poi a moltissimi altri, privando la Città di tutti i suoi privilegi ed obbligandola a fabbricare a loro spese una fortezza. Ne duole dover accennare che a presiedere quel lavoro fu destinato il nostro cittadino Gian Giacomo Medici di Meregnano che ogni dì più cresceva nelle grazie dell'Imperatore [1], e per cui potè ottenere più tardi che il fratello Gian Maria, dalla piccola abbazia di S. Jemolo in Valganna giungesse al trono pontificio col nome di Pio IV.

---

[1] MURATORI. *Annali d'Italia*, tomo XIV, fog. 470. — Edizione Società tipografica, 1820.

CAPITOLO IV.

ARRIVO DELL' IMPERATORE E PUBBLICAZIONE DELLE NUOVE COSTITUZIONI — PRINCIPIO DELLA ROVINOSA VENDITA DEI REDDITI DELLO STATO — CAREZZA DEI VIVERI E RIGORI PER L'ESAZIONE DELLE NUOVE GRAVOSE IMPOSTE — NUOVO METODO DI CENSIMENTO E ISTITUZIONE DELLA CONGREGAZIONE DI STATO — DISORDINI NELL'AMMINISTRAZIONE DEL GOVERNATORE DEL VASTO E SUA MORTE — MORTE DEL CRONISTA BURIGOZZO — (DAL 1540 AL 1544).

Abbiamo dimostrato, e forse fin troppo, e temiamo fino alla noia, nel capitolo primo, quali fossero le istituzioni lombarde nei diversi tempi, e quanto importanti i privilegi concessi alla città di Milano dai sovrani che l'avevano governata prima di Carlo V. Vedemmo del pari, nel capitolo II, quali solenni promesse facesse in Napoli l'Imperatore alla Deputazione colà presentatasi a lui per pregarlo, subito dopo la morte del duca Francesco II Sforza, di prendere possesso del Ducato. Prometteva di rispettare, per l'avvenire, i diritti che i Milanesi godevano da tempo antico; di conservare inoltre alla Città ed alle altre parti del Ducato quell'amministrazione e quelle leggi colle quali erasi governata per tanti secoli e fatta così ricca e fiorente.

E queste promesse le ripetè in più occasioni a quei nostri antenati. Infine assicurò che alla sua venuta in Milano avrebbe fatto conoscere le proprie risoluzioni definitive. Lo si attendeva quindi con grande impazienza per vedere come mantenesse la sua parola, e la mantenne infatti promulgando, col decreto del 27 agosto [1], le nuove Costituzioni.

---

[1] *Nuove Costituzioni*. Edizione Richini e Matesta 1747, fog. 1.

Ma, per esser giusti, dobbiamo dire che neppure uno dei diritti e dei privilegi che in qualche modo potevano garantire la libertà dei cittadini e il controllo della pubblica amministrazione fu conservato in questo nuovo codice.

Esaminiamoli un po' chiaramente, e, non tenendo conto dei capitoli stipulati dalla città di Milano col primo duca della dinastia Sforza perchè nella maggior parte caduti in disuso, cominceremo a ragionare del Senato.

Creato dal re Lodovico II, sul finire dell'anno 1499, oltre al carattere di Tribunale supremo per l'amministrazione della giustizia e la facoltà dell'elezione dei docenti all'Università di Pavia ed altre prerogative, aveva, nel modo più manifesto, il diritto costituzionale e quasi sovrano, di tutti i parlamenti francesi di quel tempo, di confermare od infirmare le leggi e i decreti, tanto di polizia e giustizia, quanto di grazia, di privilegio e di donazioni che fossero concessi dal Principe, in guisa che niuno di essi poteva essere promulgato ed avere effetto nello Stato di Milano se non ammessi e registrati dal Senato.

Or bene, si conservarono le prime facoltà, anzi ad esse s' aggiunse il carico della sorveglianza e censura sopra tutti gli statuti ed ordini di provvigione, di polizia stradale e d'amministrazione provinciale e comunale; ma per quest'ultimo supremo e principale diritto del Senato, ecco come ci fu provveduto colle nuove costituzioni: « Habeatque idem Senatus auctoritatem Constitutiones « Principis confirmandi, infirmandi et tollendi. » Non una parola di più.

Ed ecco come la nuova concessione veniva a risolversi in una bolla di sapone: la Costituzione era già promulgata e sanzionata dalla sovrana autorità costituente; il Senato non poteva più aver alcuna parte ed era, per tal modo, spogliato di ogni autorità, diremo così, creativa. Bastava ch' esso approvasse ciò che l'Imperatore imponeva al paese!

E in vero d'allora in poi esso non ebbe più la più piccola parte nella proclamazione delle leggi e dei decreti, onde potè, senza alcun'opposizione, essere bandita quella serie numerosissima di stolte gride, di irragionevoli e barbare ordinanze che rivelarono l'insipienza e la nullità della maggior parte dei governatori spagnuoli, i quali mutarono, peggiorandole, le nostre avite leggi. Ciò special-

mente in quelle parti che riguardavano la punizione dei crimini colle quali fecero retrocedere la Lombardia di più secoli.

Se fu cosa che ci compensasse dei nostri lunghi e pazienti studî sui documenti della storia del Ducato milanese è certo la grandissima soddisfazione provata dall'esame delle tre carte di privilegio concesse dai due sovrani francesi nel tempo del loro governo in Lombardia, e dei quali abbiamo parlato nel capitolo primo.

L'abbiamo detto e ci piace qui ripeterlo, nè crediamo che del nostro giudizio altri ci possa incolpare di esagerazione, esse contenevano precetti di saggia amministrazione, di così retti avvedimenti di governo, che reca meraviglia il pensare quanta civiltà avessero raccolto i nostri maggiori in quel tempo, mentre altrove regnava la barbarie, lo scompiglio più completo nelle amministrazioni, e non v'era diritto che fosse chiaramente previsto dalla legislazione.

Era quindi naturale che la nostra nobiltà e i nostri patrizi, ai quali si doveva specialmente il merito di questi savissimi ordini, ne avessero richiesto, con insistente tenacità, la loro conservazione, e soprattutto che non fosse per nulla mutato il capitolo col quale era rigorosamente proibito ai luogotenenti del Principe e a' suoi sostituti, d'immischiarsi nelle cose della giustizia, dei beneficî ecclesiastici, delle finanze e degli uffici della Città: « Locumtenentes in « causi, justitiæ, finantiarum, et beneficiorum, et officiorum civitatis « se non intromittant, seu ecc., rebus Status et armorum tantum. »

Si può ben immaginare se tali restrizioni alle facoltà dei luogotenenti, che all'Imperatore dovevano essere parse eresie, potessero accordarsi colle sue idee estremamente autoritarie e tiranniche. E pertanto furono respinte con tutte le molte altre. Ma, a dire il vero, la colpa non era tutta dell'Imperatore, sibbene anche dei patrizi i quali s'erano fanciullescamente lasciati cullare in queste loro fantasie, quantunque dovessero conoscerne benissimo le tendenze tiranniche.

Ora, dovendo parlare del Consiglio generale, del Vicariato di provvigione, dei giudici delle strade e delle vettovaglie, non abbiamo altro modo per far comprendere l'importanza dei mutamenti introdotti nelle nuove istituzioni, fuori di quello d'indicare quali leggi ci governarono in passato per confrontarle con quelle emanate poi. Nel far ciò non teniamo conto delle primitive con cui furono istituite

sotto la gloriosa repubblica, chè sarebbe pretendere troppo che si fosse risalito sino alle leggi di quei lontani e liberi tempi.

Consideriamo primieramente il privilegio concesso alla Città dal re Francesco I. — Questi ammetteva bensì la riunione dei Comizî, secondo le antiche consuetudini, per la nomina dei centocinquanta cittadini che dovevano costituire il Consiglio della Città, ma voleva si formasse una terna tanto del Vicario e dei dodici di provvigione, quanto dei due giudici per le strade e vettovaglie. Su questa doveva poi cadere la scelta del Principe, che si riservava il diritto di respingerla fino a che non avesse trovato fra i proposti persone di suo aggradimento.

Quantunque la base di questa istituzione fosse ancora la riunione dei Comizî, tuttavia l'uso delle terne non aveva incontrato la generale approvazione.

Pertanto la Città chiese ed ottenne, dal duca Massimiliano, la facoltà di nominare annualmente il Vicario e i dodici di provvigione, i giudici delle strade e delle vettovaglie, i quali ultimi dovevano rinnovarsi ogni sei mesi. Dieci di queste nomine dovevano essere fatte da centocinquanta cittadini eletti dal popolo con liberi Comizî, che dovevano poi costituire il Consiglio della Città; gli altri due del Collegio dei giureconsulti scelti liberamente nel proprio seno.

Il modo seguito per la riunione dei Comizî era il seguente:

« In ogni parrocchia si radunavano, invitati dagli anziani, i capi « o maggiorenti di ciascuna famiglia, i quali procedevano per schede « o voci alla nomina di due Sindaci. Tutti i Sindaci poi si univano « per eleggere quattro delegati per ciascuna delle sei porte, costi- « tuendo così il numero di ventiquattro elettori, i quali dovevano « scegliere definitivamente i venticinque nobili o patrizi per cia- « scuna porta o rione, che dovevano formare il Consiglio della Città, « cui era assegnata la trattazione dei più importanti affari e la « nomina delle dieci cariche dell'ufficio del Vicariato di provvigione, « mentre la nomina delle altre due, a completamento del medesimo « ufficio, era di spettanza del Collegio dei giureconsulti, che li de- « signava perciò liberamente nel proprio seno.

« Qui occorre notare che per nobile o patrizio non erano allora « considerate soltanto le persone che avessero ottenuto uno spe- « ciale titolo di nobiltà, ma anche le altre, le cui famiglie fossero « domiciliate in Milano da oltre sessant'anni, ed avessero coperto

« un impiego o disimpegnato un ufficio di qualche importanza, e
« tutti i componenti i due Collegi dei giureconsulti e dei fisici.
« Infatti, l'elenco dei sessanta di prima nomina si vede composto
« di queste tre classi di cittadini, le quali sole erano inscritte nel
« gran libro della nobiltà e patriziato di Milano che ciascuno può
« esaminare nell'Archivio civico di S. Carpoforo. »

L'esclusione dal Consiglio di coloro che non appartenessero a famiglie nobili e patrizie domiciliate in Milano da oltre sessant'anni, fu un vero errore e causa principale alle continue scissure col popolo.

Perdurò questo privilegio, al quale i patrizi si tennero sempre attaccati pertinacemente, insino all'anno 1784, nel quale quell'ingegno acuto di Giuseppe II, col cesareo Dispaccio 23 novembre 1784, lo tolse con una considerazione in cui non sai se prevalga l'astuzia o l'ironia. Egli dichiara essere cosa ingiusta ed intollerabile che la nobiltà e il patriziato avessero a portar soli la pesante croce della pubblica amministrazione e delle cariche, e doversi perciò addossare anche alle altre classi di cittadini.

« . . . . Coll'andare del tempo è ricaduto sul solo ceto dei cit-
« tadini nobili il peso di dover occuparsi degli oggetti di pubblico
« e comune interesse, il quale nei tempi anteriori trovavasi diviso
« fra i medesimi, e l'altra classe di cittadini. Questa ineguaglianza
« di peso non essendo conforme nè all'equità, e alla buona costi-
« tuzione civile, nè ai principii che vogliamo generalmente intro-
« dotti, Ci ha fatto conoscere la convenienza di *sollevarne in parte*
« *il Ceto de' Nobili, come è ben giusto;* avuto dunque da noi ri-
« guardo alla disposizione dei vecchi statuti municipali, in quella
« maniera che le vicende dei tempi richiedono, e sulla fiducia in
« cui siamo d'interessare con ciò negli affari relativi al bene gene-
« rale del paese anche la classe delle Persone civili facoltose ed
« istruite di quanto esige il comune vantaggio; abbiamo richiamato
« l'oggetto a matura cognizione, e valutato il sentimento del sere-
« nissimo Arciduca Governatore, non meno che le osservazioni del
« nostro cancelliere di Corte e Stato. Quindi col presente Nostro
« reale Dispaccio disponiamo e vogliamo, che dal principio del
« prossimo venturo anno in avanti le amministrazioni civiche sotto
« nome di Congregazione di Patrimonio delle Città del Nostro
« Stato di Milano siano composte non *solo di nobili ma anche di*
« *cittadini....* »

Pare chiaro che il modo di eleggere e di costituire gli uffici, definito dal duca Massimiliano, dovesse essere precisamente il diritto della Città alla morte dell' ultimo Duca, perchè acquistato contro corrispettivo, con altre concessioni, per contratto bilaterale, da non potersi perciò revocare se non col consenso di lei, senza grave ingiustizia.

Ora esaminiamo nel suo complesso, e ne' suoi particolari, le disposizioni delle nuove costituzioni. Eccole:

« Sommo è il servigio che rende alla Città di Milano l' ufficio « del Vicario e dei Dodici di Provvisione, sia per far eseguire come « per ordinare di volta in volta quelle provvidenze che convengono « all'utile ed al decoro pubblico. Pertanto resta costituito un uf- « ficio del Vicario e dei Dodici di Provvisione il quale però deve « essere annuale. Il Vicario va eletto in questo modo: i *Sessanta* « cittadini che a dieci per ciascuna porta rappresentano il Consi- « glio generale della Città si raduneranno ogni anno alla fine di « dicembre e raccolti i suffragi eleggono *sei* dottori del Collegio « dei giureconsulti di Milano, di cui presenteranno i nomi al *prin- « cipe* o in assenza di Lui al Luogotenente. Questo deputerà uno « fra quei dottori, che più gli parrà, in Luogotenente all'ufficio di « Provvisione pel primo anno; il qual Luogotenente l' anno suc- « cessivo s'intenderà eletto per Vicario di Provvisione. E così si « osserverà successivamente di anno in anno, per modo che chi in « un anno sarà stato luogotenente nel detto ufficio, sia vicario « nell'anno seguente: il Vicario alla fine dell' anno deve essere sin- « dacato in tutto e per tutto. I dodici di Provvisione poi si eleg- « geranno in questo modo: i predetti 60 cittadini si raduneranno « alla fine di dicembre e raccolti nell'istesso modo i suffragi pre- « senteranno al principe o al luogotenente i nomi di 18 cittadini « cioè *tre* per ogni porta della Città, e dieci fra questi compreso « secondo la consuetudine un fisico saranno deputati affinchè coi « due dottori da eleggersi dal Collegio dei giureconsulti di Milano, « compiano il numero dei Dodici, la cui carica sarà annuale. Dei « dieci eletti però due continueranno per sei mesi dell'anno suc- « cessivo, durante i quali non saranno ammessi in loro sostituzione « altri due eletti; e così si osserverà per gli anni avvenire. I pre- « detti sessanta cittadini eleggeranno nell'istesso modo tre cittadini « per l'ufficio delle strade e altrettanti per quello delle vettovaglie

« e ne presenteranno i nomi al Principe, il quale sceglierà uno « dei primi tre per giudice delle strade, ed uno degli altri tre per « giudice delle vettovaglie: anche la carica di costoro sarà annuale. »

La differenza tra questa disposizione e la precedente è chiarissima. Cassati i comizî liberi del popolo, da tenersi nelle parrocchie per la nomina dei Sindaci, che dovevano costituire il corpo elettorale per la scelta dei sessanta e dei quali non si tien parola, la scelta è portata nelle mani del Principe e de' suoi luogotenenti. Vien ridotto il mandato di questi ultimi alla semplice proposta, in tempo determinatovi, delle terne dei nomi che devono costituire il Vicariato, i dodici di provvigione e i giudici delle strade e vettovaglie, e sulle quali il Sovrano e i suoi rappresentanti possono far cadere la scelta definitiva. Ognuno vede che l' istituzione ha perduto ogni carattere libero ed indipendente.

Fu un vero miracolo se rimasero inalterate le libere istituzioni delle città secondarie, dei comuni rurali e delle provincie. Cinquant'anni e più dopo si vedrà come anche quelle savissime istituzioni furono sconvolte dal nostro Senato.

Quando in Milano si conobbero queste nuove costituzioni, e il nessun conto ch'erasi tenuto dei principali diritti costituzionali e dei privilegi della Città e del Senato, l'esasperazione dei cittadini fu così grande e generale che il Del Vasto non reputò opportuno pubblicarle fino a che si trattenne in Milano l'Imperatore; consigliato a ciò dai più influenti membri del Senato e del Vicariato di provvigione, i quali nutrivano anche la speranza di rimuovere l' Imperatore dalle prese risoluzioni.

Presentarono, infatti, nuove domande; ma fu fatica gettata, perocchè Carlo V rimase irremovibile, e il Del Vasto fu costretto, ai 5 di ottobre 1541 [1], di bandire pubblicamente coteste costituzioni e attenervisi. Per tal modo venne definitivamente mandato ad effetto l'iniquo spoglio di ogni savia, liberale istituzione che i nostri avi, con tanto senno e pari fatica erano riesciti a conseguire.

Così i nostri patrizi si saranno finalmente persuasi del gravissimo errore d'avere consegnato il governo della loro patria ad un Monarca straniero indifferente pel lor bene anzichè ad un Principe

---

[1] *Nuove Costituzioni.* Edizione Richini e Malatesta, 1747, fog. 202.

nostrano. E si saranno parimenti convinti che le costituzioni libere non s'ottengono con ossequiosi indirizzi e con umilissime supplicazioni, ma si convengono o s'impongono prima della dedizione, come avvenne quando fu proclamato duca il primo Sforza, e che acquistate si mantengono solo coll' unanimità dei propositi, colla virtù del sacrifizio ed anche colla forza, ove sia d'uopo.

Da questo momento cessò anche l'opera del Consiglio dei decurioni, perocchè, colle nuove costituzioni, i sessanta cittadini che avrebbero dovuto comporlo non avevano altro mandato fuor di quello di proporre le terne per gli uffici della Città.

Concentrato in tal guisa nei Luogotenenti imperiali tutta la somma del governo della pubblica cosa, non è a stupire s'essi divenirono più intrattabili e dispotici; e certo ne sarebbero derivate anche peggiori conseguenze se i nostri maggiorenti, avvedutisi del mal passo, non avessero cercato in ogni modo, e con una perseveranza degna di lode, di porvi rimedio.

E tanto vi riuscirono che, non scorsi ancora dieci anni, troviamo nell' amministrazione del Ducato far capolino il Consiglio della Città. Da prima si presenta in veste dimessa, come sussidiario ai nuovi lavori per la distribuzione dei tributi; indi a poco a poco riconquista il signorile vestito; riprende le originarie attribuzioni, intestando persino i protocolli delle sue sedute col titolo di *Consiglio generale*.

Per rientrare nei fatti storici, altro non ci rimane a dire intorno a questa visita dell'Imperatore se non che egli fece la sua entrata trionfale il giorno 22 di agosto del 1541, e ne ripartì il 27 dello stesso mese. Breve la visita, ma lungo e indimenticabile il danno!

Come si occupasse nei sette giorni della sua permanenza nella nostra città descrive il Burigozzo, testimonio di presenza, colle seguenti parole: « Poi sortì, e andò logiare in Corte Grande, qual « era parata molto bene. El mercore, ch'era el dì de Santo Bar- « tolomeo, andò a messa solenne in domo; el Venere seguente, « andò in Castello, e lì stette poco; el sabbato fu baptizato el fiol « del signor Marchexe alla porta del Domo, e fu sua Cesarea Maie- « stà per compare; el lunedì seguente, sua Maiestà se partì de « Milano a andar nelle sue bande, zoè verso la Spagna. »

Dall'esame accurato delle memorie del tempo, ci è parso che non

troppo favorevole e affettuosa fosse l'accoglienza dei Milanesi, poichè gli stessi panegiristi dell'Imperatore non scrissero una di quelle pagine nelle quali la cortigianeria cerca nascondere il vero.

Qualche momentaneo vantaggio n' ebbe per altro la Città e il commercio, sia perchè nel corso dell'anno, per l'atteso arrivo, era stato rinnovato il suolo delle principali strade e piazze, sia per la provvista di drapperie d'oro, di seta e bardature dei cavalli che i nobili avevano dovuto fare pel ricevimento del Sovrano e per cui furono così ben ricompensati colle nuove costituzioni.

Il modo, con cui l'Imperatore ed il re Cristianissimo s' erano a stento rappattumati nelle vicinanze di Nizza, per gli sforzi del pontefice Paolo III, e conchiusa la tregua dei dieci anni, rivelava già l'impossibilità della sua durata.

Si perdonano e si pacificano veramente due onesti cittadini perchè, cessato il bollore dell'ira, non rimane in loro altra cagione di discordia. Ma tra principi, se di paese governato dispoticamente, la cosa corre diversa, perciocchè ai loro rancori, alle loro ire, alle loro vendette, essi vogliono che prendano parte anche i popoli.

Di qui nasce il sorgere e perpetuarsi anche tra popolo e popolo quegli inveterati odî così contrari ai loro interessi, che richiederebbero invece si considerassero come fratelli ed amici.

La nuova causa di malumore tra i due sovrani, fu lo sdegno del re Francesco al sapere concessa dall'Imperatore, col Rescritto dell'11 ottobre 1540, datato da Bruxelles, l'investitura del ducato di Milano al proprio figlio Filippo malgrado le contrarie e ripetute assicurazioni. A ciò si aggiunge che il marchese Del Vasco aveva fatto trucidare all'imboccatura del Ticino, i due oratori Rincon e Fregoso, i quali, in nome del re di Francia, si portavano a Costantinopoli per contrarre alleanza con Solimano, e pel quale fatto il Re dichiarò essersi contravvenuto al diritto delle genti e rotta la tregua.

Nè ad alcun utile risultamento favorevole riescì l'abboccamento tenuto in Lucca tra Cesare, il Pontefice e l'inviato francese di Many, dal quale aspettavasi la conclusione della pace. Anzi, gli animi si inasprirono per guisa che non tardarono le dichiarazioni di guerra.

Le ostilità cominciarono colla occupazione del forte di Chivasso da parte dei Francesi: « Così el giorno pox Santo Bartolomeo as-

« saltarno un loco forte, domandato Civasso tenuto da Cesare; el « franzesi lo assaltarno all'improvixo e lo prexono [1]. »

Ma per far la guerra occorreva denaro, e il Del Vasto non sapeva più dove trovarne. Ma posto mente che allora sarebbe tornata pericolosissima qualunque tassa forzosa straordinaria, non potendo contare sull'appoggio dei patrizi, i quali tenevano ancora il broncio pei negati privilegi, pensò ricorrere alla vendita di scudi ottomila di reddito sul dazio del sale che, capitalizzato al cento per otto, importava la somma di ducati 100,000, corrispondenti a 1,183,000 delle nostre lire. Per tal modo si diede principio a quel metodo d'iniqua spogliazione di ogni fonte attiva del Ducato che condusse, più tardi, la Lombardia allo stato di miseria tanto acremente disapprovato da tutti gli storici.

Il decreto dell'Imperatore che autorizzava il marchese Del Vasto a quest'alienazione, porta la data del 12 di maggio del 1542 [2]. Non è a dire quanto i cittadini rimanessero malcontenti e sfiduciati per questo nuovo modo di cavar danaro.

La città di Milano ebbe in quest'anno a deplorare altro fatto disastroso: la rovina di una casa, che si stava fabbricando e dove era un forte deposito di polvere. Ciò fu cagione della morte di molte persone e della ruina di altre case vicine. Un nipote del proprietario della fabbrica fu levato in alto e portato in aria fino alla piazza del Castello, ove, naturalmente, discese cadavere sfigurato. Perfino le invetriate delle due chiese di S. Carpoforo e del Carmine caddero in frantumi.

A tanto infortunio si aggiunsero i gravi danni sofferti dalle campagne lombarde pel passaggio e permanenza di qualche tempo di una prodigiosa quantità di locuste, le quali, nei luoghi in cui si fermarono, fecero pasto compito non solo d'ogni erba e fogliame, ma delle corteccie verdi dei rami e dei tralci che rosecchiarono.

Pure il raccolto delle biade fu abbondantissimo, e perciò nel mese di settembre si contrattarono ai seguenti moderati prezzi: il frumento a L. 6 il moggio, la segale a L. 4. Ma il vino, per il freddo della stagione che aveva inaridito le viti, crebbe dalle L. 4 fino alle L. 8 la brenta.

---

[1] Burigozzo, fog. 210.
[2] Documento N. 23.

È duopo credere che il prodotto dei ducati centomila ricavati dalla cessione degli scudi ottomila di reddito sul sale fossero già sfumati, poichè verso il finire dell'anno vediamo di nuovo ripetuta la gravosa tassa sui focolari, e questo non solo per le famiglie della Città, ma eziandio per tutte quelle del Ducato [1], la quale si esigeva con tanto rigore che ogni giorno, sulla piazza del Duomo si vendevano oggetti sequestrati ai renitenti. « Dazii, angarie maxime « fu tornato a mettere a pagare el fogolare, come fu fatto qualche « anni passati; et oltra, al fogolaro, mandavano bolatini de augmento « di uno ducato in su sino al più della rata de numero venticin- « que; talmente che quello focolaro feze un gridare a tutto el « mondo, maxime li poveretti, che tanto pagava un ducato per « focolaro un poveretto, come in ricco; e durò questo cridar da « stizj, fugendo pagava quelli che non pagaveno, del mexe de « magio 1542 fino al mexe de dicembre. Et tutti li pegni fatti, « furno portati alla Corte, e in questo termine furno venduti sulla « piazza del Domo all'incanto. [2] »

Una ricerca straordinaria di carni, pel bisogno degli eserciti la quale fece aumentare il prezzo fino a soldi 3, denari 6 alla libbra il manzo, a soldi 4, denari 6 il vitello, contribuì pure al generale malcontento della popolazione: « Qua a Milano, oltre le talee già « notate, de novo sempre crescono, el maxime che ognuno qual ha « qualche cosa o bottega, paghi lire nove, et molti acquirenti de « sale; de sorte che ognuno se lamenta. »

Con quali rigori procedesse poi il marchese Del Vasto, perchè non si palesasse questo malcontento e il vero stato delle cose, e con quali enormi pene fossero puniti coloro che ardissero lagnarsi, lo indica, colla solita sua franchezza e ingenuità il Burigozzo:

« A dì 5 Lujo, una Zobia de mattina a bon ora, fu messo in « cadena lì nel cantone della piazza de' Mercanti uno religioxo, « qual era domandato di Urbano (qual prima fu frate di Santo « Domenico delle grazie) perchè era venuto fora, et andava in ha-

---

[1] Nell'Archivio civico storico di S. Carpoforo, esistono tuttora in buon ordine i ruoli e bollettini originali di questo balzello, nonchè i molti reclami presentati dai contribuenti che si credevano gravati, e ne dobbiamo la conservazione alla lodevole e diligente premura del prof. Gentile Pagani che li ebbe a salvare, impedendone la distruzione che si era deliberata come documenti senza interesse e da scarto.

[2] BURIGOZZO, fog. 214.

« bito di prete, el homo (dicono) di grande scienzia; el quale, se-
« condo che se dice, aveva composto un libretto da dir male del
« nostro signor Marchese Gubernatore; et non tanto de lui, quanto
« ancora di altri gran homeni. E non bastò questo, che mandò la
« copia di questa sua opera alla Cesarea Maestà: la qual cosa in-
« texa dalli signori, fu detenuto in Castello, e lì stette paregi dì
« infino al dì presente, che fu misso in cadena colla lingua ingio-
« vada, zoè serrata a mezzo con due legni, e poi aveva una mi-
« tria in capo penta; qual aveva su lui a tavola, con una monica
« per banda; e lì stette dalla mattina infino allora. De piazza de
« Mercanti poi fu levato, e fu misso in capia sopra el Campanino
« del Broletto, e fra poco fu relazato. Et oltra colui che disse
« mal de' signori nostri, fu ancora el tesorero Cesareo, qual se
« n'andò condennato dal Marchese, e più non è comparso. Un altro
« pur domandato Costanzio del Maino, qual ancora lui giangiò[1] e
« fu messo in preson, el qual, come fu in preson, se buttò matto,
« e mutò talmente, che per causa de questo et con qualche ami-
« cizia, avè la grazia, la qual avuta, parse che li ritornasse l'in-
« gegno, e subito se partì fora de Milano, e andò con un conte
« Filippo Torniello, (qual fu quello che l'ajutò con el signor Mar-
« chese) e andò con lui in Fiandra. E questo ho scripto, perchè è
« de opinion de assai, che costui abbia fatto questa astuzia per
« salvarse; che altramente, l'era periculo de morte. »

E bisogna bene che i disordini nell'amministrazione, e specialmente nelle finanze, fossero molto gravi, se persino il tesoriere generale cesareo fu fatto sparire perchè non fiatasse. La improvvida abolizione del Consiglio generale, che appunto ne esercitava il controllo, aveva già prodotto i suoi tristissimi frutti.

Il Verri, al capitolo vigesimosettimo della sua storia, indica essere stata, nell' anno 1543, istituita una Congregazione di Stato, abolita solo dopo 243 anni, cioè nel 1786, ma non ce ne fornisce notizie. Noi ci occupammo diligentemente d'indagare, colla scorta dei documenti, l'origine di questa istituzione e le facoltà a lei conferite, e siamo ben lieti di averla trovata.

Reso pubblico il Manifesto del 7 settembre 1543 [2] col quale il

---

1 Burigozzo, fog. 216.
2 Documento N. 21.

Del Vasto impensierito egli stesso dello scompiglio nell'amministrazione del Ducato ordinava, per la prima volta, che nel dominio milanese si effettuasse un regolare nuovo estimo generale e per cui si veniva a mutare radicalmente, e come si dimostrerà più innanzi, il metodo delle imposte a scapito dell' estimo delle città, non è a dire come queste si commovessero. Specialmente se ne commosse Milano alla quale tornava il maggiore danno. Da ciò nacque il bisogno per le città d'intendersi a difesa dei comuni interessi.

La prima riunione dei rappresentanti di esse, seguì nel giorno 27 di settembre del 1543 [1] nell'ufficio del Vicario di provvigione Paolo Casati ove, coll' intervento dei signori Giulio Justinoni senatore, Scipione Capeto e Francesco da Bibiena deputati alla compilazione dell'estimo generale di tutto il ducato di Milano, alla presenza del luogotenente Giovanni Battista Rainoldi dei Magnifici, Giorgio Maggiolino e Galeazzo Missaglia, dei dodici di provvigione, dei cittadini Francesco Maria Trovamala e Manfredo Ozina per Pavia, Gabriele Della Torre di Rezzonico e Defendente Volpi per Como, di Lancellotti Corrado e Battista Modignani per Lodi, di Domenico Nigra Mersario per Alessandria, di Melchiorre Torniello e Francesco Avvocato per Novara, di Stefano Montemerlo per Tortona e di Gio. Maria del Pozzo per Vigevano, venne deliberata la nomina degli oratori per la città di Milano nelle persone dei signori Castellano Catta, Francesco Crespi, Gio. Battista Rainoldi, Giuliano Pessina, Gio. Giorgio de Castano, Francesco Barbavara, Gerolamo Brebbia, Alessandro Locati e Pagano d'Adda i quali dovevano supplirsi a vicenda, ma colla condizione che in ogni modo, e per qualunque evento, Milano non sarebbe stata gravata per più di un terzo del complessivo montare delle imposte del Ducato.

Gli eventi disastrosi della guerra e l'opposizione vivissima fatta dai Milanesi impedirono in quell'anno l'esecuzione del radicale disegno, pregiudicevolissimo ai loro interessi. Ma essendo stato, come si vedrà più avanti, ripreso dal governatore Ferrante Gonzaga colla nomina dei due nuovi prefetti, ai quali doveva esserne deferita l'attuazione, la Congregazione si costituì definitivamente in

---

[1] Documento N. 25.

corpo permanente col mandato di rappresentare in confronto dei delegati governativi gli interessi dell'estimo delle Città consociate.

La sconfitta toccata al Del Vasto a Ceresole dal conte d'Enghien nel giorno 14 aprile 1544, per cui egli dovette abbandonare il campo e ritornare gravemente ferito a Milano, e i Francesi si resero padroni di Carignano e della maggior parte del Monferrato, ebbe gravissime conseguenze. La più importante fu la conclusione del trattato di pace fra i due sovrani, sottoscritto il 18 settembre in Crespy, pubblicato in Milano il giorno 12 di ottobre 1541 [1].

Questa convenzione, oltre al togliere altre cause di dissidio, conteneva il patto che l'imperatore Carlo V, avrebbe data al principe Carlo, duca d'Orleans, la propria figlia donna Maria principessa di Spagna, con la dote delle Fiandre e dei Paesi Bassi, oppure Anna nata di Ferdinando suo fratello re dei Romani, coll'assegnamento dotale del Ducato di Milano.

Nel giorno appresso fu pubblicato il Decreto di amnistia per ogni sorta di delitto politico [2], sia che gli autori si trovassero nelle carceri, sia banditi, o lontani da Milano. E domandando il Senato se tale grazia dovesse essere estesa anche agli omicidiarî, fu risposto che per questi vi fossero compresi con alcune condizioni [3].

Fra i notevoli avvenimenti di quest'anno (1544), non crediamo doversi trascurare quello dell'ulteriore vendita fatta dal Del Vasto della ingente somma di scudi cinquantamila, di annuo reddito, sulle tasse ordinarie dello Stato, quindi, con ulteriore dilapidamento del patrimonio del Ducato, di scudi 625,000, corrispondenti nientemeno che ad italiane Lire 7,393,750, e ciò colla facoltà sovrana del Decreto del 26 giugno 1544 [4].

Vuolsi notare, in questo stesso anno, la morte del cronista Gian Marco Burigozzo; per cui da questo tempo in avanti non avremo più il valido sussidio delle memorie di questo buono ed onesto popolano, le quali devono reputarsi meritevolissime di fede e di lode perchè ci fu dato di verificare, colla scorta dei documenti, sempre conformi al vero, i fatti da lui narrati.

E come veridici i fatti, così saggi appaiono i suoi giudizi ed

---

[1] Documento N. 26.
[2] Documento N. 27.
[3] Documento N. 28.
[4] Documento N. 29.

intendimenti. E perchè egli era in continuo contatto colla borghesia e col popolo, pel suo commercio minuto di mercerie in una bottega aperta sotto il portico dei Figini, ora distrutto per la nuova piazza, così è duopo riconoscere che tali pensieri ed opinioni furono pure quelli della generalità della popolazione di Milano.

Coloro i quali avessero ancora il coraggio di sentenziare che a questo tempo, precedente di pochi anni quello di S. Carlo, la popolazione milanese fosse moralmente così decaduta da non conoscere più nè legge, nè fede, vengano a specchiarsi in questo prezioso libro, e dovranno ricredersi del falso concetto; perciocchè non v'ha altra memoria di quei tempi in cui siano evidenti i principî di vera morale civile e religiosa.

Abbiamo già riportato, nel Capitolo II, il brano col quale il Burigozzo ascrive pietosamente alla *grazia di Dio* la quiete della città di Milano nei giorni luttuosi della morte del Duca; e qui, a prova del nostro assunto indicheremo altri tre brani che ci parvero degni di speciale attenzione. Il primo a foglio 197, nel quale, accennando alla speranza di pace fra i due eserciti belligeranti che si spargeva in Milano verso il Natale del 1537, così si esprime, « e questo sia buon segno, che stando pase in cielo, sarà ancora « in terra; e così la speramo che Dio ce la darà, per sua beni« gnità e grazia. » Il secondo è ricavato dal foglio 169 laddove, indicando il miglioramento nel prezzo delle granaglie, conchiude l'ultimo capoverso colle parole: « e sempre andammo migliorando « a laude del Signore che sempre sia lodato. » Il terzo a fog. 173 ragionando della vittoria conseguita dall' Imperatore nell'impresa di Tunisi, dice: « fu fatto processione di tre giorni laudando la « Maiestà de Dio, che ne aveva dato grazia de cantare: Domine, « in virtute tua lætabitur rex. »

E per un popolo che nutriva tanta bontà e fede religiosa occorrevano proprio i rigori ed i supplizi di S. Carlo!! I cittadini di Milano, che intendono il vero sentimento di gratitudine e di giustizia, devono un tributo di speciale ricordo ad un uomo tanto benemerito, che col suo scritto, tanto semplice quanto utile alla fama della sua città, la salva dalle accuse che un partito le ha gettate addosso per assoggettarsela e per far di essa la propria sede, con danno della libertà di coscienza e del progresso. Ma non anticipiamo i fatti, e procediamo con ordine.

CAPITOLO V.

Dall' anno 1545 all' anno 1546 — Amministrazione rovinosa del marchese Del Vasto — Sua morte e sostituzione del Don Ferrante Gonzaga — Principio delle operazioni di nuovo censimento — Riparto delle contribuzioni per provincia.

Chi non fosse ancora persuaso dello spirito eminentemente autoritario e pregiudicato col quale si descrissero fino ad ora gli avvenimenti di Milano durante la dominazione spagnuola, non ha che ad esaminare il capitolo XXVIII della storia del Verri continuata dal Frisi. Ivi, al foglio 363 [1], parlandosi del governatore marchese Del Vasto, sono riportate testualmente le parole del Muratori in lode del medesimo « personaggio egualmente rinomato pel « suo valore che per altre sue doti ed azioni. » Ma perchè non aggiungervi quelle che seguono e che più giovano a completare e schiarire il vero? Eccole: « Ma non erano già soddisfatti del suo « Governo i popoli, perchè caricati di molti aggravj, e di tanto in « tanto costretti a soffrire non poche violenze: il perchè ne anda- « rono varie doglianze alla Corte dell' Imperatore. Non avrebbero « forse queste fatte breccia nell'animo dell'augusto Sovrano, se ad « esse non si fosse aggiunta l' accusa che le rendite di quel Du- « cato non si sapeva in quali borse andassero a terminare. »

Vero è che alla pagina precedente lo stesso Verri aveva pur egli fatto cenno di queste lagnanze del pubblico e dei sospetti di ministro infedele, nei quali era incorso il Del Vasto ma egli reputavali di sola apparenza. Se non che, per distruggere l'evidenza dei falli imputatigli occorrevano le prove. E come mai potevansi rac-

---

1 Edizione della Società tipografica di Milano, 1835.

cogliere se per la confessione dello stesso suo successore Don Ferrante Gonzaga, il Del Vasto, al cessare del suo ufficio di governatore di Milano, aveva lasciato questo Stato « venduto et impegnato « in ottocento mila Ducati, et in debito di più di altrettanto [1]. » E ciò oltre alle innumerevoli tasse ordinarie e balzelli straordinarî stati precedentemente imposti e alla vendita dei redditi della Camera pel complessivo ammontare di ducati 725,000 pari ad italiane lire 9,576,750.

Escludiamo pure l'infedeltà della quale non abbiamo documenti; ma che vi sia stata insipienza e siansi perpetrati gravissimi disordini nell'amministrazione del marchese Del Vasto onde gli riescisse impossibile il rendere un conto esatto, la è ormai cosa da non potersi porre in dubbio.

Che poi egli, con mezzi poco delicati, si prevalesse dell'alto suo ufficio per ricavar danaro, lo prova anche il documento del 10 di marzo 1545 [2] che pubblichiamo, e col quale dal Tribunale di provvigione venne deliberato di corrispondere alla Marchesa moglie di lui, e da questa naturalmente accettato, il dono di una coppa d'oro del valore di scudi 1000 e sulla quale dovevano essere impresse le armi di S. M. e del comune di Milano.

L'incombenza di curare l'esecuzione del lavoro venne conferita ai patrizi Roberto Archinti e Lancellotto Fagnano, i quali, col nobile Bernardino Scaccabarozzi, cittadino molto istrutto in cose d'arte, ne diedero commissione all'orefice Gerolamo da Novate. Questi ricevette in pagamento lire cinquemila imperiali, corrispondenti appunto agli scudi mille; e ciò apparisce dalla quitanza del 24 dicembre 1545.

La sconfitta di Ceresole, e le accuse sulla sua amministrazione, resero intollerabile lo stato del Governatore, e, pensando egli che avrebbe giovato a migliorarla il presentarsi al Sovrano, intraprese il viaggio sino alla metropoli della Spagna.

Ma l'accoglienza avuta non fu tanto favorevole, se dovette restituirsi a Milano coll'ordine di giustificare la sua condotta presso

---

[1] *Vita di Fernando Gonzaga*, scritta da GIULIANO GOSSELINI. Venezia, 1569, fog. 378.

[2] Documento N. 30. Questo documento ha tanto più valore perchè ci dà la prova che insino a questo tempo il Consiglio della città, sospeso nel 1541, non era stato ripristinato; altrimenti la deliberazione sarebbe stata presa da questa com'era sempre accaduto prima delle nuove Costituzioni e come vediamo verificarsi dopo il 1550.

i censori che l'Imperatore destinò all'uopo. Venne però la morte a liberarlo da ogni obbligo e fastidio nel giorno 31 marzo 1546, mentre trovavasi in Vigevano.

A sostituire il Del Vasto fu destinato don Ferdinando Gonzaga, zio del duca di Mantova, uomo di non molto studio, ma di moltissima attitudine al governo e di pari autorità, massimamente nelle cose della guerra alle quali s' era dedicato fin da giovane, quale cadetto della famiglia principesca Gonzaga. Costui non tardò a venire dalla Sicilia ov' era stato Vicerè, per prendere possesso del nuovo ufficio.

La sua presenza era necessarissima in Lombardia anche perchè dopo la battaglia di Ceresole l'esercito imperiale erasi così scemato e avvilito che se il capitano Piero Strozzi lo avesse assaltato colle sue milizie, certo si sarebbe impadronito di Milano; nè si sa ancora perchè non lo facesse.

Il pericolo fu tanto grave che la maggior parte dei nobili e patrizi più autorevoli e dei magistrati più cospicui, abbandonarono la Città. Ma non appena le cose furono tranquillate vi ritornarono, e, approfittando della lontananza del Del Vasto, pensarono seriamente a fortificarsi per non correre un'altra volta la possibilità di una sorpresa improvvisa del nemico.

A questo scopo già da alcuni anni ne avevano ideata l'opera e raccolti i disegni: sicchè fin dal 1544, cioè due anni prima la venuta del Gonzaga, la città aveva ottenuto dall'imperatore Carlo V, la facoltà d' imporre la tassa straordinaria sul dazio del vino e su altre derrate, per avere i mezzi di farvi fronte. (Dispaccio datato da S. Desiderio ai 4 agosto [1]).

Questo importante Decreto venne trattenuto negli uffici del Senato, o fu da esso pubblicato soltanto nell' anno 1548 [2], onde la straordinaria imposta non fu attivata che in quest'anno nel quale, con grande solennità, si pose la prima pietra, alla presenza del Gonzaga e delle altre magistrature cittadine. Ma i lavori non cominciarono che nel successivo anno. Nel libro delle ordinazioni

1 Documento N. 31. L'originale di questo decreto, colla firma di Carlo V, esiste nell'Archivio di S. Carpoforo e sul dorso vi ha l'annotazione del pagamento di scudi 200 per la tassa di spedizione.
2 Documento N. 32.

del Tribunale di provvigione, dal 1546 al 1551 tergo, si trova la seguente testuale deliberazione: « 20 dicembre 1549. Si aumentano « di soldi 8 al migliajo i prezzi dei laterigii per tutta la durata « della fabbrica delle mure della Città cominciate nel presente « anno 1549. »

Laonde, alla venuta del Gonzaga in Milano, l'opera non solo era già da tempo determinata, ma ne erano già preparati anche i mezzi per l'esecuzione. È tuttavia giusto il dire ch' egli dovette strenuamente lottare perchè i lavori fossero proseguiti e compiuti, laddove i migliori strategici che circondavano l'Imperatore, all'ingrandimento della Città colle spaziose e forti mura ideate dai cittadini, preferivano la costruzione di un secondo castello, il quale gli avrebbe di più tenuti in freno, cosa che non credeva nè opportuna, nè necessaria il Gonzaga per tre evidenti ragioni. La prima perchè la spesa avrebbe dovuto sostenerla l'Erario regio, e invece quella per le mura era stata assunta volonterosamente dai cittadini nella speranza in cui vivevano di compensarsene coll'aumento dei dazi e con una nuova imposta sul vino.

La seconda che ove i Milanesi vedessero sospendersi opera tanto da essi desiderata, penserebbero che l'Imperatore fosse entrato in diffidenza di loro, ovvero che ancora si volesse darli in preda ai soldati, e così rinnovare le contribuzioni, le calamità e le miserie patite sotto Antonio De Leyva.

La terza ed ultima che le gravi difficoltà che si erano per l'addietro incontrate nell'armare convenientemente e provvedere di vettovaglie il Castello esistente, si sarebbero di più accresciute col bisogno di provvedere a due fortezze. E comprendeva che la debolezza di una per un incompleto armamento e provvigionamento avrebbe cagionata la perdita dell'altra, perchè il nemico stesso se ne sarebbe servito qual mezzo di offesa.

Procacciatosi in questo modo, fin dal bel principio, la simpatia dei Milanesi, uno dei primi decreti del governatore Ferrante Gonzaga, fu quello del 1° di novembre del 1546 [1], col quale, facendo seguito alla precedente disposizione del marchese Del Vasto, e in esecuzione dei nuovi ordini ricevuti dall'Imperatore, ricostituiva la

---

[1] Documento N. 33.

Deputazione dei Prefetti per la compilazione dell'estimo nelle persone dei signori Vincenzo Falugi, Giovanni Verabone, Ferdinando Buongiorni, fiscale del regno di Napoli, e Francesco Bibiera, già prefetto dei redditi dello Stato di Milano.

L'idea di raccogliere gli elementi per un censimento generale, sopra cui ripartire i pubblici tributi, non era nuova, e già se n'erano occupati Nappo Della Torre ai tempi della gloriosa Repubblica ambrosiana [1]. L'arcivescovo Giovanni Visconti ed il fratello Lucchino nell'anno 1345 [2], il duca Francesco II Sforza in occasione dell'estimo della Brianza, e successivamente di quello dell'intiero Ducato, compiuto nell'anno 1530, e dei cui risultati facemmo cenno nella situazione delle finanze al tempo della sua morte.

In quest'ultimo censimento erasi chiaramente stabilito che concorresse il valore di tutti gli stabili e l'effettivo ammontare del denaro ch'era in commercio di tutti gli artefici e mercanti, e dal cui aggregato doveva risultare poi il reddito di ciascun contribuente e quello dello Stato.

Tutto nuovo era solo il concetto che l'estimo dovesse tenersi distinto, per ogni provincia e città dello Stato, sicchè ciascun stabile e ciascuna quantità di ricchezza mobile dovesse essere inscritta sul luogo suo quand' anche il contribuente abitasse altrove. E fu nuovo che il tributo da imporsi sui fabbricati e terreni non dovesse considerarsi come obbligazione personale, ma come peso inerente alla proprietà, qualunque ne fosse il possessore. « Ognuno « paghi e concorra a pagare per li beni che à et averà con le « Città nelli territorj delle quali ghi haverà secondo l'estimo che « gli si farà e non con altre Città. Nonostante non fossero naturali « di esse o abitano in Milano, o altre Città nelli territorj delle « quali non avessero detti beni [3]. »

Con questo principio l'Imperatore aveva determinata in scudi 300 mila la contribuzione dello Stato di Milano, da ripartirsi secondo le forze di ciascun aggregato coi seguenti criteri [4]:

---

[1] *Ducato di Milano*, fog. 35.
[2] Documento N. 34.
[3] Dispaccio imperiale datato da Augusta il 13 maggio 1548. Documento N. 35.
[4] *Relazione sul Censimento di Milano*, fog. 12.

Città e ducato di Milano	Scudi	120,000
Città, contado e comuni di Cremona	»	60,000
Città di Lodi, suo contado e comuni separati .	»	22,500
Città di Pavia, suo contado e diversi	»	37,500
Città di Como e suo contado	»	17,400
Città di Novara e suo contado.	»	22,500
Città di Alessandria, suo contado e diversi . .	»	10,500
Città di Tortona e suo contado	»	6,000
Città di Vigevano e suo contado	»	3,600
	Scudi	300,000

Questo nuovo sistema tributario e riparto, che mutava radicalmente le basi dei precedenti catasti, imprimendo all'imposta diretta il carattere di reale e territoriale, doveva tornare dannoso alla città di Milano dove dimoravano le famiglie più facoltose di Lombardia, che tenevano poi quasi tutti i loro possessi e la maggior parte delle loro industrie in altre provincie.

Il malcontento suo fu perciò così vivo e generale che a stento il governatore Gonzaga potè moderarlo col permetterle il reclamo e di riunire i sessanta per la nomina degli oratori da mandare all'Imperatore. Ma questi diede loro la risposta solita a darsi in simili casi, ne rimise la nuova decisione al governatore don Ferrante Gonzaga.

Si tennero quindi diverse riunioni alle quali intervennero, coi rappresentanti di Milano, quelli di tutte le altre città del Ducato, e infine, continuando il disaccordo perchè questi ultimi non volevano rinunciare ai vantaggi del nuovo provvedimento, e i Milanesi non volevano abbandonare quello primitivo, seguito per molti anni, si diede mandato al Gonzaga di definire tutte le quistioni. Fecero proprio come le pecore in lite colle capre, che chiamano il lupo a decidere i loro piati.

Infatti il Gonzaga, cui premeva che le cause dei litigi si perpetuassero, pronunciò sentenza favorevole al censo reale; ma lasciò tale addentellato di ragioni da persuadere i milanesi ad appellarsi nuovamente all'Imperatore. Questi, che dirigeva lo stesso Governatore, ne confermò bensì in apparenza i suoi giudizî, ma ordinò che si sottoponessero ancora a quattro giurisperiti prudenti ed integri.

In tale stato di cose, si riunirono il giorno 25 di novembre del 1550 i dodici di provvigione, presieduti dal vicario Antonio

Ciocca, numero ventitre dei sessanta, e i rappresentanti tutti dei Collegi della città, cioè i signori Gerolamo Florenza e Annibale Visconti pei giurisperiti, Maffeo Airoldo ed Ettore de Marchesi pei fisici, Gerolamo Terzago e Baldo da Lodi pei procuratori e notai, Massimiliano Scorpione e.... Sirturi pei mercanti di lana, Bonifacio Aliprandi e Alessandro Gallina pei mercanti in genere, messer Giovanni Andrea Capornego pei mercanti in sete ed oro, Calvo, Battista Missaglia e Gerardo Gandini tutti e tre eletti dal Collegio dei fustagnari, ed insieme alli magnifici D. Marco Antonio Castelletto, Alessandro Olcato, Baldassare Capra, Baldassare Bilia, e Carlo da Rho gentiluomini particolari ai quali pure si era fatto invito per assistere a questa solenne congregazione, unitamente al gran cancelliere Francesco Taverna e a Gio. Angelo Corio luogotenente nell'Ufficio di provvigione.

Aperta la discussione, il vicario Ciocca, esposto il motivo di così solenne riunione, comunicando agli intervenuti le risposte di Madrid, sia per la chiesta diminuzione dei carichi che aggravavano la Città, sia sul modo che l'Imperatore intendeva proseguisse il nuovo censimento, dopo lunghe e vivaci discussioni, venivano accolte le seguenti deliberazioni:

Primo. « Che il prefato Magnifico Vicario di Provigione vadi « da S. E. a fargli intendere tutto quello che da S. M. se è otte« nuto cerca la exgravatione delli carichi extraordinarj et suppli« cargli se degni per sue lettere di presente fare intendere a S. M. « l'inabilità et miseria ac calamità delli sudditi, quali hormai si « trovano tanto exhausti per le guerre e calamità passate, et per « le infinite Gravezze imposte et che anchora de presente si scuo« deno, che se vede essere impossibile che più perseveri in pagare « et supportare tali e tante gravezze, per essere horamai li popoli « reducti al ultimo suo exterminio con, con supplicargli che attese « le predette cose S. M. se degni ordinare et procedere che dal« l'anno 1542 in avvenire se levino tutte le gravezze predette come « tante volte S. M. ha promesso et come anche ha data speranza « per la suddetta expedizione portata per il prefato sig. Carcano « Oratore. »

Secondo. « Che li magnifici Deputati della magnifica comunità « de Milano al negozio dell'Estimo predetto trattino con S. E. et « vedino se possibile sia col mezzo suo accomandare la difficoltà et

« controversia predetta per via di composizione con le altre città,
« hancora che fosse necessario patire qualche danno nel modo che
« di sopra si è raccomandato. Et che avanti facciano alcuno stabi-
« limento in conclusione prima referiscano il tutto alli prefati si-
« gnori Congregati acciocchè inteso bene il tutto possano delibe-
« rare maturatamente quello s'haverà di fare in questo negotio, il
« quale è di grandissimo peso e d'importanza [1]. »

Per siffatto modo l'astuto governatore Gonzaga raggiunse di nuovo lo scopo di avere nelle sue mani gli interessi della città di Milano e quelli delle altre del Ducato, e dei comuni rurali, e di tenerli continuamente in questione, secondo i bisogni della sua volpina politica.

Occorrerebbero volumi a narrare distesamente tutte od anche soltanto in parte le discussioni e gli odî nati da questa nuova distribuzione dei pubblici tributi, sebbene in massima avesse un fondamento di giustizia e durasse più di ottant'anni. Si fecero molte cause, si scrissero volumi sopra volumi di memorie, ma sempre senza definitivo risultamento nè per una parte, nè per l'altra: i governatori non erano così semplici da abbandonare un mezzo che giovava loro egregiamente a tenervi occupate le diverse rappresentanze cittadine.

Che se pure queste, comprendendo il loro interesse, cominciavano ad intendersi, i governatori, sottomano gettavano loro addosso qualche opposizione dei comuni rurali e delle provincie onde si riprendeva da capo ogni cosa a guisa della infinita tela di Penelope.

Intanto i prefetti continuavano a far segnare le misure dei terreni, a rilevare lo stato dei fabbricati; ma noi non crediamo dare qui la lunghissima e noiosa istoria di questo lavoro e di tutte le difficoltà incontrate. Diremo solo che l'estimo degli stabili fu da essi condotto a termine nell'anno 1554, e attivato quattordici anni dopo cioè nel 1568, coi nuovi seguenti assegni:

Città di Milano e suo ducato	Scudi	109,654.70
Cremona e suo contado	»	57,257.71
Pavia e principato	»	39,317.20
Da riportarsi	Scudi	206,229.61

[1] Documento N. 36.

	Riporto Scudi	206,229. 61
Lodi e suo contado.	»	29,234. 32
Novara e suo contado.	»	19,022. 26
Alessandria e suo contado	»	16,209. 47
Como e suo contado	»	15,595. 70
Tortona e suo contado	»	8,372. 44
Vigevano e suo contado	»	5,336. 20
	Scudi	300,000. —

Nell'anno 1599 furono terminati anche i lavori relativi alla ricchezza mobile i cui risultamenti contribuirono a far di nuovo rettificare il prospetto di riparto dell'assegno dei ducati 300,000, nelle cifre seguenti:

Città di Milano	Per gli stabili .	Sc. 67940. 60. 6	Sc. 77940. 60. 6
	Per le merci . .	» 10000. —. —	
Ducato di Milano. . .	Per gli stabili .	Sc. 41923. 82. 2	Sc. 43589. 40. 2
	Per le merci . .	» 1665. 68. —	
Treviglio. Terra separatasi dal ducato			Sc. 749. 9. 4
Città di Cremona. . .	Per gli stabili .	Sc. 23841. 71. 6	Sc. 29925. 70. —
	Per le merci . .	» 6083. 108. 6	
Interess. Cremon. per gli stabili solamente non avendo merc.			Sc. 1448. 44. 2
Contado di Cremona.	Per gli stabili .	Sc. 13587. 108. —	Sc. 13777. 108. —
	Per le merci . .	» 190. —. —	
Casal Maggiore	Per gli stabili .	Sc. 4100. 81. 6	Sc. 4195. 102. 4
	Per le merci . .	» 95. 20. 10	
Soncino	Per gli stabili .	Sc. 2226. 81. 4	Sc. 2287. 78. 9
	Per le merci . .	» 60. 107. 5	
Castelleone.	Per gli stabili .	Sc. 1230. 96. 6	Sc. 1269. 34. 3
	Per le merci . .	» 38. 47. 9	
Fontanella	Per gli stabili .	Sc. 581. 46. 8	Sc. 587. 34. 4
	Per le merci . .	» 5. 97. 8	
Pizzighettone	Per gli stabili .	Sc. 1256. 105. —	Sc. 1335. 44. —
	Per il traffico .	» 78. 49. —	
Liberati Cremonesi per gli stabili solamente			Sc. 2156. 33. 1
Città di Pavia.	Per gli stabili .	Sc. 15442. 71. 3	Sc. 16706. 45. 6
	Per le merci . .	» 1263. 84. 3	
Interessati Pavesi per gli stabili.			Sc. 4111. 28. 3
Principato di Pavia .	Per gli stabili .	Sc. 8705. 8. —	Sc. 8834. 21. 5
	Per le merci . .	» 129. 13. 5	
Lumellina	Per gli stabili .	Sc. 4975. 89. 4	Sc. 5037. 95. 4
	Per le merci . .	» 62. 6. —	

Liberati della Lumellina				Sc.	91. 51. 8
Valenza del Po	Per gli stabili	Sc.	1071. 4. 6	Sc.	1103. 60. 9
	Per le merci	»	32. 56. 3		
Città di Lodi	Per gli stabili	Sc.	7183. 106. 4	Sc.	8127. 82. 4
	Per le merci	»	943. 86. —		
Interessati Lodigiani				Sc.	4335. 28. 4
Contado di Lodi	Per gli stabili	Sc.	14369. 34. 5	Sc.	14642. 94. 3
	Per le merci	»	273. 59. 10		
Città di Como	Per gli stabili	Sc.	6312. 19. 3	Sc.	8360. 28. 6
	Per le merci	»	2048. 9. 3		
Contado di Como	Per gli stabili	Sc.	5502. 71. 3	Sc.	5594. 8. 6
	Per le merci	»	91. 47. 3		
Valle Intelvi. Stabili				Sc.	561. 88. 1
Città di Novara	Per gli stabili	Sc.	6702. 74. 9	Sc.	7260. 9. 9
	Per le merci	»	557. 45. —		
Interessati Novaresi. Stabili				Sc.	1202. 88. 9
Contado di Novara	Per gli stabili	Sc.	8796. 75. 10	Sc.	9256. 11. 10
	Per le merci	»	459. 46. —		
Città d'Alessandria	Per gli stabili	Sc.	5441. 3. 10	Sc.	5823. 47. 7
	Per le merci	»	382. 43. 9		
Contado d'Alessandria	Per gli stabili	Sc.	6700. 43. 10	Sc.	6731. 91. 6
	Per le merci	»	31. 47. 8		
Pasturana per gli stabili				Sc.	98. 8. 6
Cassino	Per gli stabili	Sc.	677. 80. 8	Sc.	699. 101. 11
	Per le merci	»	22. 21. 3		
Felizano	Per gli stabili	Sc.	338. 95. 8	Sc.	356. 10. 3
	Per le merci	»	17. 24. 7		
Annone. Stabili				Sc.	315. 66. —
Città di Tortona	Per gli stabili	Sc.	2293. 42. 5	Sc.	2639. 44. 3
	Per le merci	»	346. 1. 10		
Contado di Tortona	Per gli stabili	Sc.	3551. 49. —	Sc.	3589. 75. 3
	Per le merci	»	38. 26. 3		
Volpedo. Stabili				Sc.	130. 35. 6
Seravalle. Stabili				Sc.	90. 100. —
Città di Vigevano	Per gli stabili	Sc.	1256. 67. 6	Sc.	1545. 94. 6
	Per il traffico	»	289. 27. —		
Interessati Milanesi. Stabili				Sc.	418. 17. 9
Contado di Vigevano	Per gli stabili	Sc.	3003. 80. 7	Sc.	3071. 104. 10
	Per le merci	»	68. 24. 3		
			Sommano in tutto	Scudi	300,000. —. —

Queste basi di ripartizione, quantunque non mai accettate dalle parti interessate, e perciò argomento di continue liti, servirono sempre di norma per la distribuzione del tributo mensuale tra Milano, le singole città, ed aggregati allo Stato fino all'attuazione del nuovo e regolare censimento di Maria Teresa.

CAPITOLO VI.

Abbellimenti della città di Milano e suo ingrandimento — Morte del pontefice Paolo III e sostituzione del cardinale Dal Monte sotto il nome di Paolo IV — Ambasciata a Roma per le tasse imposte sui beni del clero per sostenere le spese delle nuove mura — Corruzioni dei governatori ed altri ufficiali di Corte — Giudizii sull'amministrazione del Gonzaga e cause del suo richiamo — (dal 1546 al 1554).

Uno dei più importanti avvenimenti che, per testimonianza del Bugati, commosse tutta la popolazione milanese, verso la fine di dicembre del 1548 fu l'arrivo del Principe ereditario di Spagna Filippo II, al quale l'Imperatore suo padre, col Sovrano rescritto 5 luglio 1546, datato da Ratisbona, aveva concesso, per la seconda volta, l'investitura del Ducato.

Passeremo sotto silenzio le dimostrazioni fatte sul ricevimento che non giovano ad alcuno, e meno alla storia, perchè sempre falsate ad arte dai cortigiani per l'interesse d'ingannare a vicenda e Sovrani e popoli, inventando ed esagerando per questi le virtù e le tenerezze dei primi, per quelli il contento e l'entusiasmo dei secondi. Accenneremo solo che il Gonzaga mostrò, in quei giorni, un' attività veramente febbrile per abbellire la città. « Oltre gli archi trionfali « et livree, abbellì grandemente la città racconciando la piazza del « Duomo, nella bocca della quale gettò per terra alcune case et « sterpò la Chiesa di S. Tecla, il cui titolo et parrocchia si tras« portò in esso Duomo [1]. Fece risuolare le strade, et levar via tutti

[1] In quest'occasione, coll'assentimento del Pontefice, fu atterrata non solo la cadente Chiesa di S. Tecla, ma anche le case dei Sacerdoti rimaste dopo le demolizioni già effettuate negli anni 1393 e 1458 (Archivio civico di San Carpoforo — incartamento 1543 5/10 e 1549 16/7).

« gli impedimenti che occupavano la vista delle contrade, come « loggie, portici, verroni, palchi et tetti; » « Levò questo polito « principe Gonzaga anchor dalla Città con bel giudizio, et con lode « di tutti quelli che seppero civiltà et politia, quel gran numero « di porci, che per tutto ivano pascendo, lordando et sporcando « le contrade con brutta vista, et con più brutto puzzore, essor- « tando però che li poveri titolati sotto il nome di Santo Antonio « si pascessero tali bestie fuori o altrove. Egli ancora fu quello « che destrissimamente con bel disegno cinse la nostra città di « quelle ampie muraglie, che oggi si veggono, e in poco tempo, et « era per far cose assai maggiori per beneficio, et abbellimenti di « Milano, et per finire cotali mura con la fossa, et la scarpa di « fuori con la spianata anchora, se la invidia delle corti avesse « avuto il Pelatojo et che gita se ne fosse nelle isole perdute a « cangiar pelo et non in Spagna, ovvero a Milano [1]. »

Forse per queste parole del Bugati gli storici attribuirono al Gonzaga il principale merito di tale grandiosa opera, laddove questo spetta quasi per intiero ai nostri antenati, che, con savio accorgimento, la idearono, ne disposero il disegno, e, seguìti in appresso i consigli del Gonzaga, fecero a loro spese tutti i lavori.

Chi desiderasse certificarsene non ha che ad esaminare i quattro grossi volumi che esistono nell'Archivio Civico di San Carpoforo nei quali sono registrate dal suo principio al fine le deliberazioni della speciale commissione dei prefetti, presieduta dal Vicario di provvigione intorno a quest'opera. Da quelli si possono raccogliere le prove più evidenti, non solo della loro molta assiduità e previdenza, ma della capacità grandissima nel trattare gli affari, per togliere dai quali ogni difficoltà sapevano trovare ottimi partiti.

Devesi in quella vece e per intiero al Gonzaga il vanto d'avere fatto ridurre in retta linea il Naviglio della Martesana, dalla conca alla Cascina dei Pomi, fino all'entrata in città, sotto le nuove mura e i bastioni e contro l'opinione contraria dei Prefetti alle fortificazioni, i quali reputavano bastevole l'informe e vizioso alveo del vecchio fosso. Questo lavoro fu posto all'asta nel giorno 17 aprile 1554 e deliberato a Pietro Da Bregnano per L. 13 al trabucco, mentre

---

1 BUGATI. Libro VII, f. 959 e 960.

nella perizia era ritenuto in L. 24. Per avere il Bregnano animato la gara a segno da riescire il maggior offerente, ebbe al momento il premio di L. 100, che, per incoraggiare gli aspiranti, s'offriva a quel tempo per accelerare la fine d'un'asta. Tanto a cuore aveva il Gonzaga quest'opera, che pochi giorni prima di abbandonare Milano, cioè il 28 agosto 1554, volle si chiamasse in sua presenza l'appaltatore per sollecitarne il compimento. E ne aveva ben ragione, perchè, appena partito, i Prefetti cercarono ogni modo per suscitare impacci; ma non essendovi riesciti, per rappresaglia si opposero al pagamento del terreno occupato, di proprietà di Giovan Angelo Annono, ch'essi dichiaravano esser obbligo dell'erario regio, o di chi aveva ordinato il lavoro il soddisfare. Alla fine l'Annono dovette accontentarsi di ricevere in compenso la parte dell'alveo del vecchio cavo stato abbandonato [1].

Devesi parimenti al Gonzaga lode grandissima per avere sempre, durante il suo governo, animato ed incoraggiato i cittadini a pulire i loro negozi, le botteghe, e i nobili ad abbellire le case, a rinnovare tutte le loro fastose livree, i vestiti, gli equipaggi ed ornamenti, imprimendo così all'industria ed al commercio un' operosità a cui s'era opposto il suo predecessore e dalla quale però da molto tempo non si vedeva l'eguale tra noi.

Vero è che per tutte queste cose si spendeva il nostro denaro e non quello ricavato dal Gonzaga dai molto gravosi balzelli, e specialmente dalle alienazioni di quasi tutti i cespiti imponibili dello Stato; ma le conseguenze funeste non si facevano ancora sentire.

Per far fronte alle straordinarie spese della città, e specialmente a quella fortissima della costruzione delle mura s'era posto, nell'anno 1548, approvato fino dall'anno 1544 uno straordinario balzello sull'introduzione dei vini, sul consumo del sale e sulle terre del Ducato, non distinguendo le quote che colpivano gli enti e le persone ecclesiastiche, le quali pure senza opposizione si erano prestate al pagamento al pari degli altri.

Accaduta sulla fine del 1548 in Roma la morte del pontefice Paolo III, fu eletto in sua vece nel Conclave dell'8 di febbraio 1549, il cardinale Giovan Maria Dal Monte, che prese il nome di Giu-

[1] Atti ufficiali nell'Archivio di S. Carpoforo, a cui trovasi unito anche il tipo planimetrico dell'opera.

lio III. Uno dei suoi primi provvedimenti fu quello di restituire da Bologna in Trento il Concilio generale, e di fissarne la riapertura col 1° di maggio; l'altro di approvare la rinuncia fatta da Ippolito II d'Este, del beneficio Arcivescovile di Milano e la nomina in sua vece del Vescovo di Novara Giovan Angelo Arcimboldi. Ciò piacque molto ai Milanesi, che speravano finalmente d'avere nel nuovo eletto un pastore che attendesse personalmente alle cure della diocesi, poichè di questa non si erano mai dato pensiero i precedenti beneficiati di casa d'Este. Ricevevano la investitura dell'eminente carica pel semplice titolo e pei vantaggi della Prebenda, con quanta giustizia e utilità della Chiesa ognuno può pensare.

Da una memoria di quei tempi si raccoglie che la casa d'Este ricavava da questo beneficio la rendita annua di lire quindicimila e che l'Arcimboldi pel desiderio d'esserne investito, aumentava questa rendita di lire ottomila portandola a ventitremila [1], qual corrispettivo della rinunzia, chè pur troppo a quel tempo ogni beneficio si contrattava come ogni altra proprietà.

Questa giudiziosa nomina giovò non poco a tranquillare gli animi dei Milanesi, i quali non avevano approvato l'improvvisa introduzione, durante l'interregno della Sede Apostolica dell'ordine dei Cappuccini dei Carmelitani della congregazione di Mantova, e dei Canonici della congregazione di S. Salvatore. Ciò lasciava sospettare che volesse turbarsi quel mutuo accordo fra le autorità laiche ed ecclesiastiche, quella quiete e tranquillità tra loro a cui i Milanesi erano da molto tempo avvezzi.

Capace, religioso e circospetto per l'esperienza di molti anni di episcopato, l'Arcimboldi, pose tosto mano a quelle vantaggiose riforme che credeva necessarie, promulgando diverse utili costituzioni e decreti, ma con somma prudenza e senza strepito e scandali. Ma per nostra sventura il suo proficuo e savio Pontificato non ebbe, come vediamo, tutti i favorevoli risultamenti sperati perchè durò solo cinque anni e due mesi.

Nello stesso 1549, col Decreto del 7 gennaio [2], il Gonzaga sotto pretesto di alcune rinuncie e morti, seguendo ciò che erasi determinato colle nuove costituzioni, sciolse la vecchia congregazione

[1] Documento N. 37.
[2] Documento N. 38.

dei sessanta e la ricostituì di suo arbitrio senza ricorrere ai comizi. Ma agli arbitrî eravamo usi da molto tempo, e perchè non li dimenticassero i popoli, l'imperatore con dispaccio del 12 dicembre 1549 da Bruxelles, confermava per la terza volta, l'investitura del Ducato nel figlio Filippo, estendendo il diritto di successione anche alle femmine.

Abbiamo più sopra veduto come, per la costruzione delle nuove mura di cinta, fosse stata necessaria una nuova straordinaria tassa sul vino, sul sale e sulle terre del Ducato, e come vi fossero soggetti anche gli Ecclesiastici. Con questo mezzo l'opera progredì rapidamente; ma verso il fine dell'anno 1550 nacque dubbio, se il Vicario di provvigione ed i Prefetti che vi avevano avuto mano fossero incorsi nelle censure Ecclesiastiche.

Si trattò la cosa nel consiglio decurionale, e dopo molte parole, si deliberò di spedire a Roma il giureconsulto Gerolamo Pecchio per ottenerne dal Pontefice la dispensa.

Preziose per molte ragioni storiche sono le istruzioni a lui consegnate per la trattazione di questo negozio, che portano la data del 29 dicembre 1551 [1]. Questo documento, oltre d'indicare con precisione la qualità e quantità delle imposte e la timorata coscienza dei nostri patrizi, dimostra anche la giusta opinione ch'essi avevano della moralità della Corte Pontificia, poichè davano facoltà all'oratore d'offrire in dono al signor Balduino Dal Monte, fratello del Pontefice, da quattro ai seimila scudi per raggiungere l'intento, e di concedere allo stesso scopo ai cardinali, investiti di beneficî e in possesso di terreni nel Milanese, la totale esenzione da ogni balzello.

Chi indicò il Balduino per questo negozio fu lo stesso Gonzaga col foglio del 12 luglio [2] perchè teneva egli in Roma relazioni segrete, conosceva gli uomini a cui dovevasi rivolgere per ottenere le grazie del Pontefice. È probabile che il denaro offerto a Balduino Dal Monte servisse a mantenere i vizi del giovane Giovan Battista, figlio dello stesso Pontefice e nato in Piacenza da una mendicante, nel tempo che trovavasi colà come Governatore, e che egli aveva fatto adottare dal fratello Balduino, e creato poco dopo

[1] Documento N. 39.
[2] Documento N. 40.

cardinale, con scandalo generale, fu più volte imprigionato e finì la sua vita miseramente [1].

L'ambasciata ottenne il suo intento; il regalo dei seimila scudi non era da disprezzarsi; Milano ebbe la chiesta bolla pontificia del 17 novembre 1551 [2], colla quale vennero assolti il Vicario e i XII di provvigione tanto in carica quanto scaduti e tutte le altre persone che avessero dato consiglio ed aiuto nella iscrizione delle gabelle e bollette sopra le carni, farine, vino, sale, acqua, prati, campi e misure di territorio, col solo obbligo, che certo avranno adempiuto, di presentarsi al confessore per ricevere una penitenza, e di non più in avvenire imporre alcuna gabella a danno degli ecclesiastici. Poche altre cose, in quest'anno 1551, accaddero in Milano degne di speciale ricordo. Il Gonzaga trovavasi continuamente al campo, sotto Parma, che teneva strettamente assediata; ma verso la fine di settembre fu costretto a lasciar colà parte dell'esercito al Medici marchese di Melegnano per accorrere, coll'altra parte, in Piemonte a far fronte ai Francesi, comandati da Brissac, i quali avevano già occupato le forti posizioni di San Damiano, Chieri, Brusco ed altri luoghi, e minacciavano di prendere alle spalle gli Imperiali. In queste fazioni intanto che il Brissac si faceva benedire dai popoli, per la sua moderazione e pel suo rispetto alle proprietà, il Gonzaga, non aveva riguardo ad alcuno, e diveniva, per tal modo, odioso a tutti, persino all'Imperatore.

Trovandosi poi in grande strettezza di denaro si rivolse, naturalmente, alla città, dalla quale ottenne la somma di 30,000 scudi da scontarsi sui dazi delle mercanzie. Questo prestito, fatto dal Gonzaga senza la facoltà sovrana, venne poi regolato col Decreto del 23 agosto 1555 del Re Filippo II [3].

Nel giorno 25 di maggio, 1552 [4] si pubblicò in Milano il nuovo trattato di commercio coi Cantoni Svizzeri. Con esso si pattuì « che

---

[1] MURATORI. *Annali*, 1551, vol. 14, f. 548.

[2] Questa Bolla pontificia esiste in originale nell'Archivio Civico di S. Carpoforo e fu pubblicata dal Salomoni nelle sue memorie storiche diplomatiche. Cap. XXXII, f. 111.

[3] Documento N. 41. — L'annua rendita di questo capitale di scudi 30,000, determinato in L. 13,500, corrisponde precisamente all'interesse del 8 0|0 a imperiali L. 165.000 al qual tasso furono ridotti gli scudi in ragione di L. 5. 10 cadauno portato dalla tariffa.

[4] Documento N. 42.

« le mercanzie tutte nascenti, fatte et lavorate nel Ducato di Mi-
« lano avrebbero avuto il libero transito nei cantoni, esenti da qua-
« lunque dazio, tratte, taglie et altri carichi di qual nome si voglia,
« e in corrispettivo ai cantoni si dava facoltà di potere liberamente
« e senza alcuna innovazione de' vari pagamenti e gravezze, lasciar
« venire et andare bestiami et altre cose et robbe non riservando
« cosa alcuna, et che a detti signori Svizzeri et suoi ut supra, sieno
« riservati, conservati, et lasciati i loro privilegi passati nel Ducato
« e Stato di Milano con la concessione del transito del sale. »

Nel mese di giugno di questo stesso anno, (1552) nel ritorno da Trento ov'erasi portato per concertare di presenza tutti i disegni della reazione, ripassò in Lombardia il Re Filippo, e poichè il Governatore Gonzaga trovavasi al campo in Piemonte a difendere quello Stato dalla nuova invasione francese, fu accompagnato nel viaggio dal figlio di quello D. Cesare creato capitano delle guardie. Allora i lavori della nuova cinta erano quasi al loro termine, e nella necessità di rendere abitabili tutti gli spazi interclusi, tra questa e la vecchia fossa, si provvedeva col Senato consulto del 31 gennaio, 1553 [1], fra le cui condizioni troviamo l'obbligo ai proprietari dei terreni, che non volevano fabbricarli, di cederli ad altri con equo prezzo da determinarsi. Ma siccome parecchi di loro avevano trovato modo di rendere illusorio quest'obbligo, col dichiarare la loro intenzione di fabbricare, senza poi metter mano all'opera, con altro Decreto del 6 dicembre del 1559 [2] si riconobbe essere indispensabile il dare una forma più concreta e pratica a tale disposizione, obbligando i possessori ad indicare, entro tre mesi, se intendevano o no di fabbricare; e se rispondessero affermativamente e non cominciassero i lavori entro sei mesi sarebbero espropriati del terreno e puniti a giudizio dello stesso Senato.

Così in pochi anni la città s'ingrandì e fece quasi dimenticare gli antichi ristretti confini. Oltre del materiale svolgimento della città, il nostro Senato si occupava del morale, e ne diede prova il 30 marzo del 1554 [3] pubblicando un Decreto col quale diede

[1] Documento N. 43.
[2] Documento N. 44.
[3] Documento N. 45.

un nuovo indirizzo alla istituzione di un Comitato per la difesa dei carcerati poveri. Doveva essere composto da 15 cittadini diversi, cinque scelti fra i giureconsulti, 5 fra i causidici e altrettanti fra i nobili.

Malgrado le più accurate ricerche non ci fu dato stabilire il tempo preciso in cui il Gonzaga abbandonò Milano e l'ufficio di Governatore. L'ultimo Decreto che troviamo da lui sottoscritto porta la data del 19 di marzo 1554 [1], e si riferisce al privilegio concesso ai due fratelli Francesco e Simone Moscheni per stampare libri latini, greci, volgari e in altra lingua con caratteri nuovi.

Si ha la prova ch'egli trovavasi nella metropoli spagnuola sul finire del mese di giugno, perchè alcuni cittadini di Milano, ebbero ad indirizzargli colà un loro scritto; ma dai documenti si rileva altresì che egli era in Milano il giorno 17 agosto, nel quale, come di sopra s'è veduto, volle si sollecitasse l'assuntore del rettilineo del Naviglio a compiere l'opera.

In quella vece si ha argomento di crederlo già assentato il 12 settembre, poichè troviamo un Decreto di questo giorno con cui si nomina il cittadino Mario Orrigono membro dei sessanta, eletto dalla istituita nuova giunta di governo.

Da ciò sembra si possa argomentare che il Gonzaga ricevesse l'ordine di presentarsi all'Imperatore in Madrid, nei primi di aprile, si recasse e si trattenesse colà nei mesi di maggio, giugno e luglio, e si restituisse in Milano in agosto per consegnare il suo ufficio alla nuova giunta e abbandonare definitivamente la città nei primi di settembre.

Il Verri ne ascrive il richiamo, per rendere conto della sua amministrazione, a maneggi del Castellano De Luca e ad alcune lagnanze dei Milanesi per le gravose spese che imponeva alla città. Saremmo dolenti se fosse stata fra queste quella del rettilineamento del Naviglio della Martesana, per la quale egli aveva tutte le ragioni.

L'opera è restata, e sul suo merito ognuno può anche oggi por-

---

[1] Documento N. 46. — Crediamo degno di speciale attenzione questo Decreto, sia per essere l'ultimo che abbiamo rinvenuto del Gonzaga, e che onora grandemente le autorità cittadine da cui partiva la proposta e lo stesso Gonzaga che con modi i più cortesi e squisiti l'assecondava.

tare un giudizio, ancorchè deturpata barbaramente dal ponte di passaggio della strada ferrata.

Ben altre più vere e serie erano le imputazioni fatte al Gonzaga.

In una supplica presentata all'Imperatore da alcuni dei più reputati cittadini di Milano, senza data, ma della quale ebbe notizia lo stesso Gonzaga, col foglio 23 giugno 1554 [1], leggesi: « Per avisi « havuti dalla Corte di V. M. dall'Oratore Nostro et per quello « che questi Signori Commessarj mandati da Lei hanno detto anzi « apertamente e operato anchora, mettendo mano ne' libri e conti « nostri particolari, contro il solito di tutti i tempi, ci è parso di « comprehendere che V. M. è informata che questa Città si è que- « rellata che l'Eccellenza del signor Don Ferrando Gonzaga nostro « Governatore habbia estorto, o concusso denari da noi sotto di- « versi colorati pretesti o, ci habbia datta altra mala sodisfattione « pe' suoi interessi particolari, et che finalmente non si tenghiamo « molto soddisfatti e contenti del Governo o Amministrazione sua. »

E quel che più importa si è che gli stessi supplicanti, fra i quali è anche il Vicario di provvigione, Camillo Castiglioni, non negavano il fatto di avere il Gonzaga ricevute diverse somme, ma credevano giustificarlo col dichiarare che queste gli erano state date volontariamente e come d'uso per tutti gli altri Governatori e Ministri Regi.

« Diciamo adunque et confessiamo ingenuamente che seguendo « il consueto e il costume nostro con tutti i Ministri non solamente « che V. M. ha mandati sopra di noi, ma con che ha tenuto presso « di sè, noi in diverse volte habbiamo fatto alcun dono come qui » ancora per li detti libri si è dimostrato, ma questo di nostra « spontanea volontà conoscendoci obbligati et disiderando di farle « dimostratione maggiore et dolendoci al sommo di non poter con « le forze rispondere al desiderio et all'obbligatione nostra in que- « sta parte verso tutti i ministri della M. V. de' quali portiamo « impresse nel nostro cuore [2]. »

Il Cantù, nel pregevole lavoro *Milano e il suo territorio,* al f. 45, del tomo I, scrive che il Gonzaga meritò così bene dagli appaltatori delle nuove mura, che sui larghi utili gli regalarono la *Simonetta*. Ma occorre rettificare questa asserzione.

---

[1] Documento N. 47.
[2] Documento N. 48.

La *Qualtiera*, così chiamata, perchè in origine appartenente a Qualtiero Pescapè, e dopo *Simonetta*, perchè venuta in proprietà di questa famiglia, fu dal Gonzaga acquistata dal cav. Giovanni Pietro Cicogna, coll'istromento del 27 aprile, 1547, del notaio Nicola Vimercati pel prezzo di scudi 3000, 1000 dei quali pagati all'atto dell'acquisto. Dei residui scudi 2000, s'era assunto l'obbligo di pagamento il Magnifico Tomaso Marino, figlio emancipato di Lucchino, abitante in Milano, nella Parrocchia di S. Michele, e furono apparentemente al medesimo rifusi da Nicolao Bernardino De Luca Maggiordomo e Tesoriere del Principe, coll'altro istromento del 14 giugno, 1547, negli atti dello stesso Notaio [1].

Perciò non furono certo gli appaltatori delle mura che fecero il dono, perchè i lavori di queste non ebbero cominciamento che due anni dopo, come più sopra abbiamo veduto. Pure crediamo esatto il concetto del regalo balenato all'acuta mente del chiarissimo autore; ma siamo d'avviso che la donatrice fosse la città di Milano, e che all'istromento il De Luca non sia intervenuto, che per velare il vero. Infatti sulla coperta di tale documento troviamo scritto, di egual mano del contesto, la seguente annotazione 14 giugno 1547: « Istromento fatto tra l'Illustrissimo signor Don Ferrante Gonzaga « et il signor Pietro Ciconia per lo sborso di scudi 2000 pagati « per la magnifica Comunità sopra la Gualtiera seu Simonetta. »

Fra i diversi documenti che si trovano nell'Archivio di San Cristoforo, si ha parimenti la prova di due altre elargizioni fatte dalla città al Gonzaga. L'una di lire duemila imperiali, pagate per suo conto dal cassiere Girolamo Litta a Messer Ermes Pelardono per prezzo del « Fontanono et sue acque decorrenti alla Gonzaga; » l'altra per la somma di scudi d'oro seimila, corrisposti al medesimo nell'anno 1551 col mezzo del solito intermediario Tomaso Marino, l'anima di tutti questi poco onesti intrighi [2].

I mandati di pagamento portano ambedue il titolo: « Per parte « del Reconoscimento de' molte spese fatte per sua excelentia supportate ad beneficii optenuti per questa magnifica comunità per « mezzo di sua excelentia. »

Per gli scudi seimila la cosa è anche più evidente, perchè la

[1] Documento N. 49.
[2] Documento N. 50.

somma fu prelevata da quella di scudi dodicimila dalla regia camera, compensata alla comunità sulla quota del mensuale, sotto il titolo di rimborso del dazio del sesino, stata divisa per metà fra Milano e il Gonzaga. Pertanto nei registri della prima figurano l'intiero introito delle L. 12,000, e l'uscita delle L. 6000, giacchè, giova dirlo, i nostri amministratori dal canto loro volevano i conti chiari e netti.

Il Marino fu l'acquisitore di quasi tutte le rendite dello Stato alienate dal governatore Gonzaga nel tempo della sua amministrazione, egl'era con lui in così strette relazioni da tener mano in affari poco delicati, gli è perchè sapeva di aver molte obbligazioni pel modo e correspettivo coi quali erano stati conchiusi tali contratti dai quali ricavò utili così grandi da potere costruire il principesco palazzo dell'Alessi, ora sede del nostro Municipio. E ciò non ostante la provvigione lauta corrisposta allo stesso governatore com'era l'uso di quei giorni; uso turpe e deplorevole, continuato pur troppo in Italia fino ai nostri tempi.

Altro brutto negozio era stato proposto dal Gonzaga. Offriva di far eseguire a spese della Camera le opere necessarie per rendere navigabile il naviglio della Martesana sul disegno predisposto dal Meda, purchè si concedesse a lui il decimo del prodotto che si sarebbe ricavato dall'esercizio della navigazione. Già s'era preparato il verbale di adesione; ma, sottoposto alle deliberazioni del consiglio dei dodici di provvigione nel giorno 16 dicembre 1549 [1], questi non vollero approvarlo, il contratto restò sospeso. In calce ad esso fu scritta la seguente annotazione: « Non haberit effectum sed « retenta est had memoriam de mandato magnifici Cotta Vicarii. »

Sono tanto scarsi gli atti di coraggiosa ed onesta resistenza dei nostri patrizî di quel tempo che noi non vogliamo privarci della soddisfazione di ricordar questo ai posteri, coll'indicazione dei nomi che, nell'anno 1549, costituivano il Vicariato di provvigione. Essi sono i seguenti: « Conte Giacomo Mandello, Galeazzo Missaglia, « Pietro Francesco Brasca, Gaspare Birago, Francesco Gambarella « dottor fisico, Ippolito Piola, Francesco Bernardino Visconte, Carlo « Rho, Giovanni Maggiolino, Marcantonio Castelletto e Giovanni « Battista Crivello. »

[1] Documento N. 51.

Da questa generale corruzione e facilità dei Governatori e dei Ministri di accettar doni e di lasciarsi trascinare da contratti sui lucri cui dovevano essi partecipare, derivò la conseguenza che tutte le autorità ed istituzioni lombarde avevano trovato necessario di avere in Madrid un proprio incaricato che vegliasse colà ai loro speciali interessi e molto più se nasceva conflitto col governo o con altri corpi. Quindi ne aveva uno il Governatore, due la Curia Vescovile, uno, ordinariamente, il Vicariato di provvigione, oltre all'oratore che di volta in volta, pei casi più gravi, gli occorreva di spedire al Sovrano, un altro la Delegazione dei Sindaci, o Consiglio Provinciale, un altro ancora la Congregazione dello Stato e uno per ciascuna le città di Pavia, Novara, Vigevano, Como, Cremona e Lodi.

Talvolta avveniva perfino il caso strano e comico, che un magistrato ed una istituzione, col mezzo del proprio incaricato, e con doni, tentasse di subornare l'agente dell'altro, per conoscerne i segreti maneggi. Così troviamo nella corrispondenza del nostro Vicario di provvigione i documenti per un dono di 100 scudi d'oro prima rifiutato poi mutato in una catena d'oro, e, a quanto ne pare accettato, da Natale Mussi, uomo di confidenza ed incaricato d'affari del governatore Gonzaga in Madrid, per servizi resi, e che doveva rendere, al Vicario forse, collo svelare i segreti del suo rappresentato. Nè è maraviglia che la Corte di Spagna tollerasse tali cose, poichè il denaro affluiva così alla città capitale e la rendeva ricca. Era anche questa un' imposta volontaria da non trascurarsi [1].

Nè più onesti e delicati mostravansi i Ministri presso la Corte di Madrid. Al tempo di cui parliamo formavano parte del supremo Consiglio per le cose d'Italia il duca d'Alba, che vedremo in seguito governatore di Milano, Rui Gomez, Menciaca, Vargaz, Reggente Pala e Reggente di Napoli.

L'agente della città di Milano Luca Losetti, uomo di rara destrezza e di perspicace ingegno, che conosceva a fondo le persone e le abitudini di corte, propose velatamente il modo, secondo l'uso deplorevole dei tempi, di accaparrarsene il loro appoggio e la protezione.

---

[1] Documenti N. 52, 53, 54, 55, 56.

I nostri messeri, che non avevano capito le intenzioni, mandavano allo stesso semplici lettere con belle parole di raccomandazione e presentazioni per quegli alti ufficiali. Ma le compresero certo quando sborsarono la somma [1], e molto concludente è la risposta ch'egli diede loro: « Io non ho ricercato dalla S. V. che a « questi signori Elle servino in credenza mia, sì bene esortati di « scrivere al duca d'Alba, Rui Gomez et altri del Consiglio, et « raccomandarli e particolari de la Città secondo che dal suo Agente « alla giornata ci vengono esposti. Perchè quanto a me tutti sanno « ch'io sono Iddio gratia: con tutto questo come per altre mie l'ho « detto bene saria che a qualcuno de questi signori elle spesso « scrivessero et farsi uno o duoi de' questi principali amico et « protettore. Ciò dico perchè vedo quando se negotia de particolari « dessa Città poca cura se ne fanno et men consideratione ne ten- « gono. Non bisogna sempre seguire uno stile ma dattarsi alli tempi « et alle staggioni Io non mancherò di avertirle al eseguire me ri- « metto al savio giudizio loro [2]. »

Chi conosce quei tempi e quei luoghi, e ne sa comprendere il linguaggio, non troverà difficoltà a capire che si voleva. Infatti il consiglio fu accettato, e ne vedremo più avanti la prova.

Coi segretari e cancellieri del Gabinetto dello stesso Sovrano si contrattavano per mezzo di doni le tasse dei privilegi e della concessioni, e il Marino, che aveva saputo trovare la via migliore per ridurre a termine minimo le tasse dei suoi importantissimi contratti d'acquisto, era citato ad esempio pel modo di ottenere le più grosse facilitazioni. Perciò il Losetti, al quale erasi dato il carico di far diminuire quanto più fosse possibile la cifra di 300 scudi, ricercati dal segretario Vargas per tassa del sovrano Decreto d'acquisto fatto dalla città dei redditi di L. 30,000 sui Dazî delle merci, e del quale abbiamo più sopra tenuto parola, scriveva al Vicario di provvigione: « Ciò dico perchè di la confermatione per li 30,000 scudi « contratti in servizio di S. M. li dì passati tra la Città di Milano « e quella Camera mi ne chiamarono 300 scudi et una de li dì « passati dal prefato Marino sopra 60,000 scuti ci fu datta per « duecento e tanti. »

---

1 Documento N. 57.
2 Documento N. 58.

Dopo molte pratiche venne dal Losetti definito questo negozio colla riduzione della tassa in scudi 140 o 150, e col regalo al vice cancelliere di 10 braccia di velluto per fare un sajo [1].

Niuna risposta, niun Decreto potevasi ottenere a Madrid senza danaro. Così, per avere la conferma e la spedizione dei tre documenti, per il dono fatto nell'anno 1541 al Comune di Milano dell'annua rendita di scudi 3000, per la Sentenza di scudi 50,000 da caricarsi alla Real Camera per quota di contributo nelle spese della peste, e per la ricognizione del credito di 30,000 scudi, sovvenuti al Gonzaga, oltre agli scudi 135 e regalo del velluto di cui sopra, e oltre due tasse di scudi 60 l'una e 48 l'altra, si dovettero corrispondere scudi 100 al segretario Gonzal Perez, 150 al Reggente e 60 al consigliere Saglias.

L'abuso era mutato in consuetudine e uomo semplice era giudicato chi ardisse presentarsi agli aulici ufficî colle mani vuote; egli non era nè ricevuto, nè ascoltato. Tutti dal portiere al ministro spogliavano chi aveva bisogno del governo [2].

Il confessore stesso dei Sovrani l'Arcivescovo di Aras, non era esente da tale pecca, e forse forse si andava anche più in alto, come può rilevarsi dai documenti che qui citiamo:

1.° 23 ottobre 1551. Lettera del nostro Vicario di provvigione indirizzata a monsignor d'Aras, e colla quale la città gli offre il dono di due vasi d'argento [3].

2.° Istruzione data all'agente Losetti sul modo di consegnare tale dono [4].

3.° Risposta del Losetti sull'esito della consegna del dono [5].

4.° Foglio del Vicariato di provvigione, con cui viene incaricato il Losetti pel ricapito d'altre lettere alla regina Maria, alla già duchessa di Milano ed al Reggente nostro del 15 ottobre 1553 [6].

L'ultimo, e il più importante, è il foglio del 30 aprile, 1554, diretto all'oratore Crespo, che accompagnava diversi preziosi doni per alcuni dei più influenti officiali di Corte, fra' quali si nota

[1] Documento N. 59.
[2] Documento N. 60.
[3] Documento N. 61.
[4] Documento N. 62.
[5] Documento N. 63.
[6] Documento N. 64.

quello di braccia 110 e mezzo di velluto cremisino per il reverendo monsignor d'Aras per un paramento da letto compiuto [1]. Si vede che il male esisteva e grande; ma la colpa non era dei nostri maggiori perchè, non potendo raggiungere l'interesse della patria per la via della giustizia, essi se lo procuravano con doni. Da noi, e prima che venissero gli Spagnuoli, non si sapeva che fosse corruzione, e i nostri principi erano in ciò così severi e morali che avevano proibito ai loro ministri ed oratori presso le Corti estere, non solo l'accettazione di doni e di beneficii, ma ben anche quella di titoli ed altre insegne onorifiche. Chi la portò fu lo stesso Carlo V colle pensioni concesse alle principali nostre famiglie, a chi di duecento, a chi di trecento, a chi di quattrocento scudi perchè prestassero il loro appoggio all'occupazione del ducato.

Potremmo riferire diverse di queste concessioni; ma, per brevità, ci limitiamo a pubblicarne due a benefizio della famiglia Borromeo per l'efficacia grandissima che ebbero negli avvenimenti successivi [2]. La prima, del 3 maggio 1536, datata da Barcellona [3], che dona un'annua rendita di ducati 400 d'oro al fratello Camillo, e l'altra da Genova, del 10 novembre 1536 [4], con la quale viene conferito il titolo di Conte a tutti i fratelli che componevano questa famiglia, cioè: ai diletti e fedeli « Caroli Episcopi.... Consciliarij nostri, et Ca-« milli Camerarij nostri, Giberti, et eius fratrum ac Dionisij Co-« mitum Borromeorum » colla contemporanea conferma ad essi e colla ampliazione in alcune parti dei feudi e possessi tutti di cui la stessa famiglia era investita.

Incoraggiati da così pernicioso esempio i nostri maggiori, che non avevano nè la volontà, nè l'ardire di farsi rendere ragione in altro modo dai despoti stranieri, credettero sventuratamente di ricorrere a questi deplorevoli rimedî.

[1] Documento N. 65.

[2] Non crediamo con ciò far torto a questa illustre e nobile famiglia, per la quale nutriamo i sensi della più viva simpatia anche pei moltissimi sacrifici da essa sostenuti pel risorgimento italiano pubblicando questi documenti, per lei tanto onorevoli, perchè pensiamo che i nobili loro antenati col sostenere l'Imperatore, credevano adempiere un coscienzioso loro dovere e di far cosa utile al paese seguendo i principî così nettamente proclamati dal maresciallo Trivulzio, e dei quali abbiamo tenuto parola, deplorandone però le conseguenze.

[3] Documento N. 66.

[4] Documento N. 67.

Ma, come diciamo il male così diciamo il bene, per tal modo erano riusciti a compiere l'ingrandimento della città e le nuove mura, quantunque i lavori dell'uno e dell'altre fossero, come abbiamo più sopra riferito, avversati con accanimento dai più eminenti uomini di guerra che circondavano l'Imperatore.

Avevano con sì fatto mezzo, e a malgrado delle nuove costituzioni, raggiunto lo scopo di riunire liberamente, col pretesto dell'estimo e delle fortificazioni, appresso per ogni altro affare importante, il Consiglio decurionale; che questo si intitolasse ancora a seconda dell'antico diritto: *Consiglio generale.* Le cose giunsero a tal punto che obbligarono il Gonzaga, il 6 luglio 1549, a dichiarare, col mezzo del proprio segretario Agostino Monti alle autorità cittadine che queste riunioni egualmente che quelle del Vicario XII di provvigione e prefetti per l'estimo e per le fortificazioni, non potessero farsi senza l'intervento del suo luogotenente Pietro Antonio Bioca, sotto pena, in caso di disubbedienza, di notificar la cosa al Tribunale maggiore, cioè a dire di sottoporre il Vicario e giudice di provvigione ad un processo di ribellione [1].

Avevano perfino tentato di ripristinare alla sordina, a mezzo del Senato, il vecchio diritto di esame e registrazione dei decreti sovrani, e dei governatori, e di non ritenerli, senza ciò, validi, ma non vi riescirono.

Avevano per ultimo, ottenuto, oltre ad altri vantaggi, quello che tanto premeva loro, cioè che non fosse eseguita la sentenza per la riforma dell'estimo, sui principî stabiliti dall'Imperatore, e che continuasse il modo di riparto della mensuale, favorevole a Milano.

È tuttavia cosa quasi incredibile che cittadini tanto assennati e tanto solleciti del pubblico bene, piegassero a transigere perfino colla delicatezza dei loro principi con sciupío del pubblico denaro, non abbiano poi veduto che, con codeste meschine condiscendenze, con codeste gare da campanile, e col non opporsi allo scialacquo che il governo spagnuolo faceva di tutti i cespiti d'entrata camerale, lo Stato correva precipitosamente alla completa rovina; che non siasi loro presentato il pensiero che, per supplire alle nuove spese, si sarebbero messe altre imposte; che esaurito anche il capitale di queste, il governo per necessità avrebbe dato mano a quello dei Comuni,

[1] Documento N. 63.

delle provincie e delle città, e, infine, sequestrati anche gli averi delle persone, come infatti accadde cinquant' anni e più dopo. Ma il popolo che, per naturale istinto comprendeva il vero stato delle cose, e vedeva crescere a dismisura i balzelli, non potè mai essere favorevole al Gonzaga fors' anco perchè lo sapeva troppo ligio e carezzevole colla nobiltà e coi principali patrizi. Nè questi gli furono ingrati, e posciachè tornarono vani tutti i loro sforzi per indurre l'Imperatore a rivocarne il richiamo, vollero almeno dimostrargli la loro gratitudine col deliberare che, dovendo egli nell'anno 1557 transitare per la Lombardia per portarsi alla Corte, lo accompagnassero dodici cavalieri infino ai confini, e sostenessero le spese tutte della sua persona e della sua Corte a carico della città [1].

Crediamo presentare ai lettori, quasi a compenso della brevità tenuta nel descrivere i diversi ricevimenti dei sovrani, il conto di questa spesa, perchè ci pare interessantissimo nelle molte notizie che contiene sulle abitudini, sui costumi dei tempi e sul costo delle derrate e dei diversi oggetti e mezzi di trasporto [2].

Certo che la politica del Gonzaga, nel tempo del suo governo in Lombardia, come abbiamo più sopra dimostrato, non era la più corretta e la più conveniente per noi, ma sibbene quella immorale impostagli dall'Imperatore. Ma vuolsi rendere a lui il merito, tanto raro a trovarsi in un governatore spagnuolo, di non aver mai calunniato la popolazione di Milano. In un luogo la dice più viva e più grande di quella di Napoli, Firenze, Piacenza e Siena; in un altro che in Milano erano ancora cittadini valorosi e capaci [3].

E anche l' opinione da lui francamente manifestata più volte che, ove la nobiltà ed il popolo avessero qui saputo intendersi ed unirsi, la dominazione spagnuola avrebbe corso gravissimo pericolo, giova a mostrare la rettitudine e benevolenza de' suoi giudizi per noi.

Queste dichiarazioni acquistano maggior grado di valore, per averle egli fatte confidenzialmente all'Imperatore nel tempo in cui aveva già abbandonato il governo di Milano, e non aveva più interesse a nascondere il vero.

---

[1] Documento N. 69.
[2] Documento N. 70.
[3] GOSSELINI. *Vita del governatore Gonzaga*, f. 304.

Durante il suo governo fece poche leggi; ma queste furono rispettate, nè mai accadde alcun conflitto di giurisdizione fra le autorità clericali e quelle laiche. Eccone una prova. Nell'anno 1548 il Vescovo di Pavia, che possedeva diversi feudi, ed era prepotente, volle assoggettare ai propri tribunali un cittadino dipendente dal maggior giudice. Tornati senza frutto gli avvertimenti perchè lo lasciasse libero, il magistrato maggiore, d'accordo col Gonzaga fece senz'altro prendere dai notai della Camera tutte le terre e tutti i feudi, levare gli ufficiali ecclesiastici, e sequestrare le rendite. Questi rigorosi provvedimenti non vennero revocati se non dopo che il Vescovo si assoggettò a difendere le proprie ragioni senza la scomunica [1].

Dopo questo severo esempio, non occorre dire come tutti i Vescovi dello Stato obbedissero.

Il Gosselini, che conobbe personalmente il Gonzaga e ne scrisse la vita, ne fa questo lusinghiero elogio, che ci parve, se non in tutto, in buona parte veritiero. « Amò sopra tutti gli altri gli huo-« mini taciti et sodi: de' lusinghieri a l'incontro, et de parlatori, « come di ciurmatori o vani, et leggeri, non era amico. Fu con-« tento di poche, e strette amicitie: ma ne le viscere, ne le mi-« dolle hebbe gli amici suoi, largo, officioso, costantissimo amico. « Et senza alterezza, o presuntione ò vanto di se medesimo, ò « scherno, ò dettratione, ò pregiuditio altrui, più che la gravità de « l'aspetto non prometteva: era affabile, et di animo mansueto, et « benigno con tutti. Egli à rincontro fra gli amici veri molti ne « ebbe di finti, che poi ne travagli suoi discoprendosi gli si mo-« strarono nemici, et di quelli ne quali per aver loro sommamente « giovato et per giovargli patito molte calunnie, più doveva con-« fidare, stretto e scarso promettitore, ma de le sue promesse largo « et leale mantenitore.

« Ne l'albergare, ne l'honorare, ne le feste, ne conviti, haveva « veramente del Re et Regia era la supellettile, et Regio il culto « della sua numerosa famiglia, Regio finalmente era egli ne le fab-« briche ne le razze, et ne le stalle di cavalli nobili da arme: et « di tutte sorti, uso et costume antico de suoi maggiori, magnifico

---

1 Documento N. 71.

« suntuoso, liberalissimo. Onde lasciò da CCC mila scudi di debito « sopra la sua eredità, comechè i figliuoli di entrate, et di capitale « lasciasse ben forniti et agiati [1]. »

Ma i pagatori erano i Milanesi, per cui non mancò chi ardisse dire che il Gonzaga fosse molto splendido di quello degli altri e parco del suo.

Ad ogni modo, la storia non gli fu sfavorevole e lo inscrisse nelle sue pagine, come quello che, fra il numeroso stuolo dei governatori spagnuoli, ebbe maggior capacità ed intelligenza. Avrebbe anche potuto aggiungere giustamente, che meno degli altri ebbe a rendere spagnuola e gesuitica la Lombardia.

[1] Gosselini. *Vita di don Ferrando Gonzaga* stampata in Venezia 1579, f. 468-469.

CAPITOLO VII.

DAL 1555 AL 1557 — GOVERNO PROVVISORIO DEL PRESIDENTE DEL SENATO E DEL GRAN CANCELLIERE TAVERNA, POI DEL DUCA D'ALBA E CARDINALE DI TRENTO — ORDINI SEVERI CONTRO LE AUTORITÀ PER IMPEDIRE LE ESTORSIONI — AMBASCIATA AL SOVRANO DEL CITTADINO SFORZA MORONE E SUO ESITO — AMMINISTRAZIONE DEL CARDINALE MADRUCCI — LEVA IN MASSA PER LA DIFESA DI MILANO.

Partito da Milano il Gonzaga, a capo del governo politico ed economico dello Stato, fu posta una Giunta di cui facevano parte il presidente del Senato e il conte Francesco Taverna, gran cancelliere, la quale intestava i suoi atti: « Præses et Senatus, ac « Franciscus Taberna supremus Cancellarius in Dominio Medio- « lani Gobernatores etc. [1]. » Per la militare fu eletto il castellano Gomez Zuarez de Figuerua, quello che, con tanto accanimento, aveva avversato il Gonzaga, e che colle segrete sue rivelazioni era riuscito a farlo rimuovere.

Avvenimenti importantissimi accaddero nella Corte di Spagna in questo stesso anno 1554, che molto poterono sul ducato di Milano. Ai 25 di luglio il re Filippo, rimasto vedovo della prima moglie, contrasse nuove nozze con Maria Stuarda, regina d'Inghilterra, aggiungendo con ciò ai molti altri titoli quello di re d'Inghilterra. E contemporaneamente gli fu concessa dal padre per intero l'amministrazione assoluta del reame di Napoli e del ducato di Milano.

Da questo momento cessò ogni autorità di Carlo V sulle cose nostre.

---

[1] Documento N. 72. Nomina di Francesco Barbavara a consigliere decurionale.

Egli morì pochi anni dopo nel convento di San Giusto, cioè ai 21 di settembre del 1558, dopo avere, nel 1556, rinunciato al fratello Ferdinando, re dei Romani, la corona imperiale.

Non possiamo però lasciar uscire di scena questo grande attore ch'ebbe per molto tempo la prima parte, senza un'ultima considerazione. Noi non abbiamo mai negato a questo Sovrano un ingegno perspicacissimo, una grande mente, anzi in ogni occasione l'abbiamo indicato come quello che, fra tutti i principi e statisti, sia italiani come stranieri del suo tempo, meglio comprendesse i bisogni della Chiesa e gli interessi veri della religione cristiana; ma nell'istesso tempo abbiamo notato molti suoi errori, ricordato il sangue innocente fatto scorrere a torrenti colle continue sue guerre, censurata la sua sfrenata avidità di dominio, che tolse all' Italia ogni sentimento di libertà, di progresso e di nazionalità; onde, a parer nostro, sono esagerati sfoghi della passione, gli elogi fatti da tanti scrittòri di quel tempo.

E che siamo stati giusti nel nostro apprezzamento n'è prova la testimonianza, sicura quant' altra mai, del Bugatti, non sospetta di certo, perchè egli era frate dell' ordine dei Predicatori, ed inquisitore di Sant' Eustorgio in Milano. Egli sovra ogni altro aveva avuto occasione di conoscere il carattere dell'Imperatore, le sue gesta e i suoi più segreti maneggi; egli parlandoci del momento estremo, ne scrisse: «.... con grande umiltà piangendo « nell' ultimo i peccati già commessi per tante guerre fatte, « tanto sangue sparso, tante rapine, et tanti sacrilegij successi « sotto il suo Impero; par che dicesse simili parole in foggia « d'oratione, cioè: Signore io veggo, che per li peccati miei infi- « niti, via non sia d'andar al cielo: la onde per la somma bontà « et misericordia penso che preparato habbia un'altra appartata « scala a' Regi, et agli Imperatori per salirvi: però che per la « via commune mi par quasi impossibile, essendo gli errori loro, « e i miei sì numerosi, et gravi. » Se altri, anzichè un frate avesse scritte queste parole sarebbero certo state giudicate eretiche e anarchiche!!!

Ai 22 di ottobre giungeva in Milano don Luigi di Cordova, delegato dal re Filippo, a prendere il possesso del Ducato, e la Giunta governativa, per mezzo del Vicariato di provvigione, a riceverlo degnamente, ordinava che « artefici e botegari per tutto quel giorno

« tenessero serrate le boteghe et balconi et cessassero da li loro « artificj sotto pena di scudi 10 di oro [1]. »

Questo era il solito modo che s'usava in Milano ed altrove per convincere i Principi della spontaneità delle dimostrazioni dei popoli.

E ordinava poi il Governo, per incombenza del Cordova, che nella sera dello stesso giorno i cittadini tutti avessero a prestare il giuramento di fedeltà al nuovo Sovrano, ma in una formola restrittiva, ben diversa dalle precedenti [2]. Nè alcuno qui si oppose; chè il patriziato a cui solo sarebbe stato possibile, s'era già di troppo legato per averne il coraggio ed il diritto.

Appresso, cioè ai 27 dello stesso mese, si pubblicò un decreto graziosissimo, tutto miele, col quale il nuovo Sovrano concedeva una generale amnistia.

Deliberò infine la Giunta governativa di far provare al popolo, in qualche modo, gli utili effetti del mutamento accaduto, coll'esentare da ogni dazio d'introduzione nella città le farine di segale e di miglio a cominciare dalle calende di gennaio, zuccherino solito che colla mano sinistra danno i nuovi regnanti per poi aggravarlo tostamente di maggior balzello colla destra.

Qui poi non v'era nemmeno il primo caso, perchè il dazio della introduzione dei grani era già stato venduto alla città, e la concessione non era perciò che apparente.

Ma non furono benefizî apparenti quelli dovuti all'operosità di questa Giunta governativa, composta dai nostri concittadini gran cancelliere Taverna e Antonio Orrigoni presidente del Senato. Il primo è del 18 ottobre [3] intorno al modo di fabbricare, di misurare le stoffe di seta damascate e conteste con fili d'oro e d'argento; il secondo del 24 novembre [4] circa le ordinazioni del Senato per meglio regolare l'amministrazione interna del Vicariato di provvigione; il terzo è del 31 gennaio 1555 [5] per domanda fatta dai mercanti di vino, e col quale si concedeva loro la facoltà di depositare la loro merce in qualunque luogo, alla distanza di sedici

---

1 Documento N. 73.
2 Documento N. 74.
3 Documento N. 75.
4 Documento N. 76.
5 Documento N. 77.

miglia senza bisogno di speciale licenza del Vicario e dei dodici di provvigione.

Seguendo il modo già in uso da tre anni, con decreto del 1° gennaio 1555, completò l'ufficio di provvigione, che doveva entrare in carica nell'anno stesso [1] colla nomina dei seguenti cittadini: Luigi Mariani, Giovanni Castelnovate, Cesare Visconti da Soma, Lodovico del Conte, Marco Fagnano, Giovanni Battista Caimo, fisico, Giovan Battista Seregno, due dottori da nominarsi dal Collegio. Giovanni Battista Lodi delli Vecchi fino alle calende di luglio, da sostituirsi dopo da un dottore, Bartolomeo Basso, Gian Marco Casati fino alle calende di luglio, per essere sostituito dopo da Giacomo Mandello.

Certo, questa Giunta di governo avrebbe anche rimediato ad altri mali se ne avesse avuto il tempo ed il potere. Ma mancarono ad essa e l'uno e l'altro, perchè col dispaccio del 14 aprile 1555, steso in Pamplona [2], fu destinato a governatore di Milano, sia per la parte politica, come per la militare, il magnifico don Ferdinando di Alvarez di Toledo, duca d'Alba, il quale vi arrivò subito.

Leggendo questo decreto, il primo del nuovo Sovrano che troviamo nella nostra raccolta, ci colpirono due cose: l'una, la nuova intestazione « Ill.^mi Ducis Alba pro regimen ac gobernio totius Du« catus et Status Mediolani. » L'altra la forma semplice e pienamente diversa da quella dei dispacci mistici dell'Imperatore, i quali, colle parole se non coi fatti, mostravano sempre d'aver a cuore il bene dei popoli.

Ma Filippo II non mostra due facce, dice chiaramente che lo Stato deve essere governato per suo comodo ed onore e mantenuto nella più assoluta tranquillità.

Da questo tempo in avanti tutte le cariche conferite dal Governo spagnuolo per l'amministrazione del Ducato portano la denominazione di privilegio, e tali erano veramente, poichè s' infeudavano nelle famiglie.

Con altro decreto, firmato pure nella città di Pamplona, ai 30 luglio [3] è concessa al duca d'Alba la più ampia facoltà per qualunque vendita dei redditi ed altre proprietà dello Stato.

---

1 Documento N. 78.
2 Documento N. 79.
3 Documento N. 80.

E qui parimenti occorre avvertire una differenza coi decreti, facoltativi per alienazioni emanati dal predecessore, quella cioè di non vedere in questi posto alcun limite di somma, laddove pei governatori Del Vasto e Gonzaga era sempre stato determinato il quantitativo e la qualità dei redditi da alienarsi.

Il duca d'Alba venne in Milano così mal prevenuto della poca moralità della nostra magistratura, e con istruzioni così severe di Filippo II da farci aspettare pochissimo bene di lui.

E la ragione di questa severità fu che, esaminati dal nuovo Sovrano, tanto i segreti rapporti del castellano Figuerruova, al quale erano invisi i Milanesi, per le cortesie che avevano usate al Gonzaga, suo fiero nemico, quanto la relazione dei Commissari delegati a verificare se sussistessero le accuse fatte a quest' ultimo, aveva potuto accertarsi che doni e retribuzioni erano stati ricevuti da quest'ultimo e da altri ministri.

Era naturale che facesse un giudizio così severo del nostro paese e che, non volendo o non potendo senza scandali punirli, facesse sentir tutto il peso della sua autorità ai nostri patrizi che vi avevano contribuito.

Da qui nacque la pubblicazione del famoso decreto del 12 luglio, 1555, che è la più severa accusa contro gli ufficiali governativi e cittadini.

Ivi è dichiarato, senza ambagi, «che alcuni per troppa cupidità « di guadagno inhonesto, et indutti dalli stimoli della avarizia, non « contenti de' suoi stipendj ed honorarj per far quello che a loro « offitji spetta dimandano qualche cosa di più et la pigliano, et « estorquono, con diverse vie indirette inseguendo la mente de S. M. « havemo pensato convenirci provedere che quelli, che l'amor della « giustizia non può più contenere dal malo, almeno la paura della « pena li contenghi. »

Per brevità non indichiamo le pene, che ciascuno potrà rilevarle dal documento che pubblichiamo [1].

È proprio anche qui il caso di Renzo: la grida pareva fatta apposta per lui, solo era sbagliata la designazione delle persone che doveva punire, cioè i Governatori, i Ministri, anzichè gli ufficiali gover-

1 Documento N. 81.

nativi e cittadini, i quali non avevano avuto altro scopo che quello del pubblico bene, e non mai la cupidigia del personale guadagno.

Questa specie di doni o d'elargizioni erano deliberati dal Consiglio di sorveglianza creato di dodici cittadini, scelti fra i più onesti, e inscritti nei registri del Comune, come poterono verificarlo i censori mandati da Madrid.

Da ciò forse venne il maggior risentimento del nuovo Sovrano, a cui volle dar sfogo coll'ordinare che fossero arrestati e messi sotto processo, due dei nostri migliori concittadini, Francesco Taverna, già da molti anni gran cancelliere e del suo segretario, Agostino Monti, ambidue patrizi assai reputati per equità, per virtù e sapere.

Brevissimo fu il Governo del duca d'Alba, perocchè, costretto a portarsi al campo, per invigilare l'esercito francese, che, per opera del pontefice Paolo IV, accennava già a riprendere le armi, posate dopo la lega di Cambrai, fu ad esso sostituito il cardinale Madrucci, che assunse nel giugno il suo Governo, e che pur esso non durò molto.

Il Verri, che vedeva tutto color rose, parlando di questo tempo, descrive il giubilo di tutta Italia e quello specialmente dei Milanesi alla nuova che tanto dal Pontefice quanto dal re Filippo II, era stata approvata la sostituzione fatta di Ippolito II d'Este a Filippo Archinto ad arcivescovo di Milano [1]. Questo nostro concittadino, come abbiamo veduto al capitolo II, aveva sostenuta una parte principale nella consegna del Governo del Ducato nelle mani di Carlo V, appena spirato l'ultimo Duca.

Tale sostituzione fu bensì confermata dal Pontefice; ma non da Filippo II, come vedremo più innanzi.

In tal modo questi inaugurava il suo benigno e felice governo in Lombardia, e i nostri maggiorenti o erano ciechi o non avevano più sangue nelle vene.

Il decreto del duca d'Alba, di cui abbiamo parlato, è del 12 luglio 1555, e gli arresti seguirono poco dopo. Or bene, ai 27 di questo mese, il Vicariato XII di provvigione deliberò di spedire al Sovrano speciale oratore, che fu il patrizio Sforza Morone, al quale

---

[1] VERRI. *Storia di Milano*. Tip. Classici Italiani, vol. II, fog. 387 e 388.

diedero l'ufficio di ringraziarlo del nuovo Governatore « el quale « se porta con tanta amorevolezza verso tutti che gli mette in ob- « bligo perpetuo, ne possono desiderare meglio » di chiedervi con umilissime supplicazioni, che non fosse posta a carico della città la spesa della nuova fortificazione a porta Romana, e di sollevarla, pei sacrifici fatti e da farsi, da altre spese ed aggravi. Lo pregarono, infine, di liberare il gran cancelliere Taverna e confermare la nomina fatta dal Pontefice dell'arcivescovo Archinto, conferendogli il possesso della prebenda.

Chi semina viltà raccoglie infamia, e poichè i nostri maggiorenti avevano avuto la debolezza di ringraziare re Filippo per la costruzione da lui ordinata del forte di porta Romana, il quale, anzichè di sicurezza alla città, doveva servire di freno a mantenerla in servaggio, e solo cercavano scansare la spesa, meritavano questa dura risposta, che non si sarebbe messa alcuna nuova gravezza finchè si avevano denari che la città aveva raccolto con speciali balzelli per le fortificazioni.

E meritavano del pari che il cardinale di Trento, tanto caro ai Milanesi, fosse sostituito dall'altro governatore don Giovanni di Figuernuova, e si rinfacciasse loro duramente, che coi sacrifici incontrati, i Milanesi non avevano che adempiuto al loro dovere di fedeli vassalli, e che come tali tenevano obbligo di farne anche altri maggiori in avvenire; che al gran cancelliere Taverna era stato concesso il grandissimo favore di potersi difendere, e che la giustizia doveva avere il suo effetto, e, per ultimo, che per l'arcivescovo Archinto si sarebbe informato dello stato delle cose. Con ciò voleva dire che non se ne dovessero occupare.

Ci par di vedere il ghigno beffardo e feroce del re Filippo II nel dettare al segretario Vorgaz queste superbe risposte in lingua spagnuola, che fanno giusto contrasto colle vigliacche domande del nostro oratore [1].

E i superbi nobili e i patrizi di Milano, nel cui potere stava ancora il tentare, quasi con certezza di riescita, la rivendicazione della loro dignità ed indipendenza della patria, fecero loro buon viso, lasciando il popolo e la borghesia sempre ignara d'ogni cosa!

---

[1] Documento N. 82.

Considerando le espressioni gagliarde e le minacce di castighi così severi, contenute nel decreto del duca d'Alba, i cui comandi dovevano essere tanto più autorevoli, perchè di uno il quale occupava così alto grado presso la Corte ed era cugino dell'istesso Sovrano, doveva credersi, che almeno per un po' di tempo, i nostri patrizi si sarebbero guardati dall'offrire, ed i governatori e i ministri dall'accettare doni per l'adempimento dei loro uffici. Fu, invero, tutto l'opposto; e noi troviamo registrata la seguente deliberazione del Consiglio generale: « 1557, 25 Marzo. — Che si conceda e dia fa-
« coltà all'Ill. et Ecc. Cardinale Governatore di estrarre fuori della
« nuova fossa della Città una roggia d'acqua soprabondante alla
« fortificazione, o a P. R. o a P. Ticinese con facoltà ai S. S. Vi-
« cario et Prefetto della fortificazione di farne sopra ciò ogni op-
« portuno Istromento di donazione anche con dispensa del Senato
« Eccell. [1] »

L'istrumento per questa concessione fu rogato infatti ai 14 di giugno colla intestazione: « Acqua della città donata all'Illustrissimo
« Signor Cardinale Governatore e ratificato dallo stesso Consiglio il
« 29 luglio [2]. »

Così si profondevano i denari e le proprietà pubbliche dai nostri patrizi, solo per sovrastare al popolo, e perchè tutte le somme straordinarie ed enormi che occorrevano a mantenere le numerose milizie spagnuole e italiane non si ricavassero se non dagli aumenti sul prezzo del sale, sul dazio delle mercanzie e sul macinato dei generi di prima necessità.

Le prove di questa deplorevole tenacità e tendenza del patriziato sono continue.

1556, 19 agosto.

« Che la Città si obblighi et prometta a favore di quelli che
« acquisteranno i redditi da constituirsi et vendersi dalla Real Ca-
« mera sopra la nuova gravezza perpetua de soldi uno per libra
« de sale venale di tutto lo Stato imposta dall'Ill. Rev. Cardinale
« di Trento col decreto 1° Luglio 1556 [3] per cavare li scudi 4000
« richiesti da S. M. »

[1] Sommario ordinazioni del Consiglio Generale, fog. 7.
[2] Sommario ordinazioni, fog. 7.
[3] Documento N. 83.

1557, 1° giugno.

« Elezione di alcuni signori quali in ogni modo procurino che *non si imponga carico sopra il Perticato* [1]. »

Ai 16 giugno:

« Che si accetti l'imposizione del dazio della macina della segale « e del miglio, et quanto non sia bastante a provvedere il denaro « richiesto dal Governatore si riparta il soprapiù sopra il sale ve- « nale, od altra cosa, *escluso il Perticato.* »

Ciò equivaleva al dire che ogni imposizione fosse caricata al popolo e non mai sui redditi dei patrizi facoltosi.

E poichè il governatore Madrucci volle una volta opporsi a questa palese ingiustizia, si riuniva di nuovo il Consiglio ai 19 di giugno, e deliberò seccamente e sdegnosamente:

« Persistere nel già ordinato, circa l'imposizione del dazio della « maccina della segale e miglio per provvedere il denaro richiesto « come sopra [2]. »

E il governatore, legato ai nobili pei doni e riguardi ricevuti, non potè più dir parola e dovette piegare il capo.

Una innovazione, degna di essere avvertita, fu introdotta in questo anno colla deliberazione consigliare del 14 ottobre 1557, quella cioè che da quel giorno in avanti le ordinazioni dei signori LX si facessero con voti segreti per bollettini [3].

Di qui apparisce chiaramente come il Consiglio generale un po' coi doni e colle lusinghe, ed un po' colla resistenza e malgrado tutte le Costituzioni, tutti i decreti, tutte le gride dei disposti spagnuoli, si era costituito come un vero Governo, col potere esecutivo nel Vicariato di provvigione, e col legislativo e giudiziario nel Senato. Comprendeva nei propri bilanci preventivi ogni stanziamento, come un vero Stato indipendente e persino una somma non piccola per le spese segrete alla cui erogazione deputava ciascun anno tre dei più esperti cittadini. Per quest'anno (1559) erano stati eletti i signori Gio. Giacomo Reynoldi, Cesare Carcano, e Gio. Ambrogio Cavenago, medico. E siccome il fondo concesso al principio dell'anno di scudi cento in oro [4] non era stato sufficiente

[1] Sommario ordinazioni, fog. 7.
[2] Registro sommario delle deliberazioni della Camera, fog. 8.
[3] Registro sommario delle deliberazioni della Camera, fog. 9.
[4] Documento N. 84.

ai bisogni, con deliberazione del 28 marzo [1] 1558, fu loro fatto altro assegno di scudi 500 e finalmente nel 14 dicembre di scudi 200 [2]. Così in tutto, l'erogazione pei due anni 1557-1558 salì a scudi 800, pari ad italiane lire 9464.

Teneva, come di già sopra è avvertito, ambasciatori ed incaricati d' affari palesi e segreti, sia alla Corte di Madrid come dal Pontefice e al Concilio di Trento, e se era avaro in alcune interne spese, non guardava così pel sottile in queste da cui sperava aumento di potere. E il popolo pagava e taceva.

A un bel circa, sebbene in proporzioni più modeste, lo stesso faceva la Congregazione del ducato di Milano, per rappresentare i comuni rurali, le altre città e i comuni forensi dello Stato, che tutti avevano un'amministrazione propria, e si trovavano in continua lotta di interessi fra loro, ma più specialmente colla città di Milano.

E perchè un tale metodo, e questa inimicizia continua fra le città ed i comuni rurali, giovava alla politica del Governo spagnuolo, che, col vecchio adagio dei tiranni *divide et impera*, riesciva a tenere tutta la Lombardia, senza sforzi, sotto il suo freno, esso lasciava fare non solo, ma quando vedeva qualche modo possibile d'accordo reciproco, cercava di sturbarlo.

Le operazioni belligere degli anni 1557 e 1558 in Italia, e che poco meno d'ogni dì si alternavano, sono così complicate e confuse, e così sommamente dolorose, che a stento si può raccoglierne le fila e a molto malincuore riferirle.

Città prese, riprese e saccheggiate, territori posti a ruba, templi incendiati e distrutti, vergini e matrone violate; capitani che imprecano al Pontefice, e minacciano oggi Roma di altro sacco, per essere ammessi domani al bacio del santo piede; insomma tutto quanto può mente immaginare di più desolante, di più turpe, di più indegno, senza mai una battaglia definitiva, ove si eccettui quella di S. Quintino, vinta dal duca di Savoia Emanuele Filiberto, capitano generale dell'esercito italiano e spagnuolo in Piemonte.

E tutto ciò avveniva pel contegno sconsigliato e per l' ostinazione del pontefice Paolo VI nel voler costituire, a qualunque co-

[1] Documento N. 85.
[2] Documento N. 86.

sto, un dominio ai nipoti e osteggiare la cessione della dignità imperiale fatta da Carlo V al fratello Ferdinando re de' Romani.

Due grossi eserciti aveva già spedito il re di Francia Enrico II, comandati l'uno dal duca di Guisa che mirava scacciare gli spagnuoli dal regno di Napoli, coll' aiuto dei presidî pontificî della Romagna, comandati dal Caraffa, nipote del Pontefice; l'altro dal maresciallo Brisac, che doveva occupare le fortezze del Piemonte, e combattere le milizie imperiali.

Forte compagnia di Tedeschi, di Spagnuoli e d'Italiani, guidati dal duca Emanuele Filiberto, dal duca d'Alba, dal Figueras e dal Castaldo, essi pure divisi in due eserciti, dovevano stargli a fronte.

Per un momento occorse di sguernire tutte le fortezze di Lombardia, con pericolo che l' esercito francese, che trovavasi in Romagna e non aveva potuto passare più avanti, potesse invaderla nel ritorno.

Correndo così grave pericolo, il cardinale di Trento, il Senato ed il Vicariato di provvigione di Milano, chiamarono a raccolta i cittadini atti alle armi, uno o due per famiglia. Questo esercito così improvvisato di circa 25,000 persone, ma di cui solo quattordici o quindici mila poterono avere armi, fu d'aspetto marziale e bello a vedersi.

Parlando di esso così si esprime il Bugati, testimonio di presenza:

« Laonde in pochi giorni si ridussero sotto le insegne di Santo
« Ambrosio di tutte le porte et quartieri della Città circa venti-
« cinquemila persone fiorite sotto vari colonelli, mastri di campo,
« capitani e sargenti. Egli è vero che non potendo tanta gente
« essere sì bene armata di tutto punto, nel giorno statuito d' essa
« rassegna generale, nol furono per vero più di quattordici, overo
« quindicimila. Ma fu bella cosa infatti da vedere, conciosia che
« non fu archibugiero senza celata, o morione, over senza giacco
« o maniche di maglia, oltra il vestir bello, fregiato, impiumato et
« fiorito, tanto più si accorrea, che in cambio di celato alcun por-
« tasse beretta o capello; tanto più accrescendo la bellezza della
« vista, ne gli ordini delle picche tutte lucenti d' arme bianche,
« chi miniate e chi all'azimina in oro, o argento lavorate, armati
« di velluti, sete, collane, pennacchi et altre simili cose, et più
« sempre aumentando la vaghezza degli offitiali, atteso che molti
« Alfieri et Capitani ricchissimamente era vestiti con paggi a li-

« vree, in maniera che moltissimi d'essi offitiali ebbero calze di « valore di più di centinaia di scudi, oltre l'armature bellissime, « bastevoli ad un Re, et oltra i cavalli e i palafrenieri, cosa che « fu di gran costo [1]. »

Se la città sola di Milano poteva dare, in pochi giorni, così numeroso esercito, è facil cosa immaginare a qual numero sarebbe asceso ove si fossero del pari armate anche le altre città e gli altri comuni dello Stato. Le forze non mancavano, solo faceva difetto lo spirito di libertà e indipendenza che doveva animarle, e un uomo d'alti sensi e di provata capacità che lo guidasse a un alto fine, come sarebbe stato quello della loro indipendenza.

Dopo essere state passate in rassegna, la maggior parte delle milizie furono spedite a Pavia; « Che si mandi a Pavia con S. S. Illus. e « Reverendiss. quella maggior quantità di Milizia sia possibile in « questo momento di guerra [2]. »

Tutto il grande temporale ebbe però a finire in un soffio di vento, perchè tutti e tre i belligeranti, stanchi di uno stato di cose insopportabile, in cui l'uno non era mai riuscito a vincere l'altro per modo di avere una prevalenza decisa, vennero ad un componimento, col quale i poveri popoli oltre ai danni e le onte, ebbero il carico delle spese.

Così cessò il bisogno della improvvisata milizia milanese, sicchè il Consiglio generale ai 29 luglio deliberò: « Che li Capitani della « milizia milanese destinata a Pavia consegnino i roli di quelli sol- « datti che hanno havuto li denari, somministratigli in meno di « chi sarà eletto dal Tribunale, altrimenti si astringhino alla resti- « tuzione di detto denaro. Che il detto Tribunale possa rilevare il « restante da quello si è speso per detta milizia delli scudi 3000, « per spenderli per uso delle fortificazioni [3]. »

Fu questa l'ultima volta che i nostri patrizi, ove avessero avuto il sentimento di patriottismo ed il buon senso di unirsi al popolo col sacrificio di qualche loro interesse e prerogativa di casta, col far cessare la discordia colle altre città e dei comuni rurali, avrebbero potuto, con esito quasi certo, sottrarsi alla infausta dominazione spagnuola.

---

[1] BUGATI. *Storia*, fog. 1008.
[2] Deliberazione 4 agosto 1557 del Consiglio Generale, fog. 9.
[3] Sommario deliberazioni Camera, fog. 9.

L'occasione non poteva essere più favorevole, chè, come abbiamo veduto più sopra, il debole esercito spagnuolo trovavasi impegnato coi francesi in Piemonte e colle milizie pontificie sotto le mura di Parma.

Erano continui i dissidi fra i suoi capitani, e tra l'Imperatore ed il figlio Filippo, sicchè accadeva sovente che gli ordini dell' uno fossero discordi da quelli dell' altro. Aggiungasi che il pontefice Paolo IV, succeduto a Marcello II, sdegnato perchè l' Imperatore aveva rinunciato a favore del fratello Ferdinando la corona imperiale, senza il suo consenso, erasi collegato colla Francia per scuotere il giogo spagnuolo divenuto insopportabile. I Paesi Bassi anelavano a liberarsi dalla dura tirannia e di vendicare gli sgozzati fratelli. La Francia impensierita per l' accresciuta autorità spagnuola in Italia, per la riconquista del regno di Napoli, avrebbe appoggiato qualunque moto che giovasse a indebolire la rivale.

Oltre a tutto ciò, gli Spagnuoli avevano perduta in Piemonte ogni reputazione, e trovavansi in tali angustie di denaro da dover limosinare dalla città di Milano 30,000 scudi, di cui abbiamo tenuto parola, per mantenere alla giornata l'esercito, nè dalla Spagna potevansi aspettare così presto soccorsi perchè impegnata in altre fazioni belligere.

I popoli di Lombardia erano tutti pieni d'ardire, non ancora nè guasti nè impoveriti, perchè gli effetti della distruzione di tutte le risorse della Camera non s'erano ancor fatti sentire e vivi erano tuttora i commerci e le industrie. Ma calde serbavansi le reminiscenze ed i rimpianti della perduta indipendenza, sicchè essi soffrivano a stento il doppio peso della dominazione straniera e quella più ardente, che si palesava ogni giorno, dell'oppressione dei nobili.

Questi patrizi, alla loro volta, paurosi sempre d' ogni libertà, erano bensì inesorabili nel non voler concedere alcun diritto al popolo, nel mantenere i loro privilegi, nel non voler sostenere alcun sacrificio; ma sarebbe vera ingiustizia il dire che fossero così decaduti da non pensare che a soverchiare. I tempi delle guerricciuole fra feudatario e feudatario, per la debolezza del governo, non erano ancora venuti, e nell'alta società milanese i pochi prepotenti erano segnati a dito, tenuti in freno e generalmente disprezzati.

Insomma, tutta la magnificata potenza e supremazia spagnuola in Italia, non era che d'apparenza, e i mezzi di cui potevano anche

disporre i principi e i popoli italiani erano molto superiori, e bastava un buon capo perchè il desiderio d'indipendenza si mutasse in volere e questo in realtà.

Ma sventuratamente si lasciò trascorrere anche questa favorevole occasione, e fu l'ultima, durante quel Governo. Venne S. Carlo.

« *Ah! de San Carlo in scià no gh'è pu el piatt,*
« *No semm pu quij mostacc nun Milanes*
« *De mostrà i denc e de fa cor i ratt.*
« *Dopo ch'el n'ha inviaa a fa i sètt ges,*
« *E a di' l'orezion quand gh'eva i cros*
« *No semm bon no de dilla coi Franzes* [1]. »

---

[1] Cav. GIUSEPPE ZANOJA, 1742. Raccolta poesie di Carlo Porta ed altri. Edizione 1833. Milano, Vincenzo Ferrario.

CAPITOLO VIII.

Dal 1558 al 1560 — Morte dell'arcivescovo Archinto — Liberazione del Taverna e del Monti per la riconosciuta loro innocenza — Nuove imposte sugli stabili — Il cardinale Medici assume il pontificato col nome di Pio IV — Autorità dei Gesuiti — Nomina di Carlo Borromeo a cardinale, indi ad arcivescovo di Milano.

Anche pel tempo in cui rimase al governo di Milano il cardinale Madrucci occorre rettificare il Verri, là dove lo dice [1] venuto alla sua residenza nel giugno del 1556 ed esservi rimasto pochi mesi; chè invece troviamo un decreto da lui sottoscritto ai 5 di febbraio [2] dello stesso anno per gli onorarî dei giusdicenti e una deliberazione del Consiglio generale della città del 30 agosto 1557, colla quale « Si rendono le dovute grazie a questo governatore pei « riguardi usati alla Città, lo si accompagni onorevolmente nella « sua partenza; che si corrispondano col fondo delle spese segrete « e dai cavaglieri deputati alla sua erogazione il dono di scudi « tremilla [3]. »

Parendoci molto elevata questa somma di scudi tremila d'oro, pari a 35,490 delle nostre lire, per un Governo durato meno di diciannove mesi, e molto più dopo il dono della roggia, di cui ci occorse già tener parola, e dubitando quindi che il compilatore del registro fosse caduto in errore, abbiamo voluto esaminare tutto il protocollo originale; ma pur troppo potemmo accertarci che la cifra era esatta.

---

[1] Verri. *Storia di Milano*, fog. 387.
[2] Documento N. 87.
[3] Sunto delle deliberazioni della Cameretta, fog. 10.

Ben poche altre cose operò il Madrucci durante il suo breve governo. Occupato quasi sempre dai bisogni di denaro e della guerra, non gli rimase tempo di pensare agli altri interessi dello Stato e dei cittadini.

Pure, col decreto del 30 aprile 1556, proibì l'esportazione dal Ducato d'ogni specie di bestie bovine [1]. Colla lettera del 27 agosto, assecondando la domanda dell'abate di S. Ambrogio, regolò la pesca sul lago di Como [2], e con quella del 27 agosto 1557 [3], ordinò al Vicariato di provvigione « di far li ponti sopra il naviglio « nelli luoghi ove vi parirà conveniente maxime alla contrada di « Santa Catterina di Porta Ticinese, et in cima alla contrada di « S. Andrea » e di far selciare di sassi vivi il borgo di porta Vercellina.

Finalmente, col decreto dell'8 febbraio 1558 [4], prestò il suo assenso ad un contratto tra la città di Milano ed il monastero di San Francesco, con cui la prima, pel corrispettivo di una messa cantata da celebrarsi annualmente nel giorno di S. Spirito, concedette al monastero la facoltà di « rettificare il muro principale « della fabbrica vecchia che è per sghembo alla Piazza di S. Am-« brogio, tirandolo per dritta linea designata dall'Ingegnere, dalla « Porta della medesima Chiesa verso la Chiesa di S. Pietro sul « Dosso. Dirizzando parimenti quel cantone della contrada dei Coiri « pur esso storto, et tutto improportionato et alla Fabbrica et alla « stessa strada. »

E parimenti il Senato non se ne stette inoperoso, da esso fecesi pubblicare, l'8 di novembre, la deliberazione presa nel precedente giorno 4 [5] sui severi castighi da infliggersi ai violatori dei monasteri delle monache, a chi osasse tenere corrispondenza con alcuna di esse, i quali castighi erano gravose multe, tratti di corda e galera per cinque anni ai recidivi.

Dall'esame dei diversi documenti del tempo, ci è parso che la rimossione del cardinale Madrucci fosse motivata da alcune discordie sorte fra lui e Gio. Batt. Castaldo, Capitano dell'esercito im-

---

[1] Documento N. 88.
[2] Documento N. 89.
[3] Documento N. 90.
[4] Documento N. 91.
[5] Documento N. 92.

periale. Al Madrucci fu sostituito il castellano Giovanni da Figuerueva, il quale non doveva stare in carica che sino alla venuta del duca di Sessa. Avvenimenti importanti di Corte, avendone ritardato l'arrivo rimase al governo di Milano sin dopo la metà di luglio del 1558, come mostra il trovarsi nel libro delle deliberazioni della Camera registrata la seguente conclusione: Ai 21 luglio 1558. « Si « facci un donativo di mille scudi all'Ecc. sig. D. Figuerueva Gover« natore. Che il signor Vicario col signor Baldassare Pusterla vadino a « Trento a riscontrare il signor Duca di Sessa nuovo Governatore [1]. »

Pertanto devesi correggere anche in questa parte l'asserzione del Verri che dice giunto il duca di Sessa nel marzo del 1558 [2], nel qual tempo la sua nomina non era ancora seguita. Ciò è provato anche dal foglio del 23 aprile 1558 [3] dell' incaricato d'affari Losetto, nel quale leggesi: « Hoggi si è pubblicato essere fatto « Governatore et Generale costì il Duca di Sessa. » E più avanti: « Io anderò a visitare detto Governatore et basciarogli le mani « a nome delle SS. VV. Così mi par bene che Elle gli scrivano « come meglio, et fare alla spagnuola usare de cerimonie poichè « *la disgrazia nostra vole che siamo sempre soggietti a nationi estere.* »

Chi sa che brutta accoglienza avranno fatto i nostri messeri del Vicariato di provvigione a questa ingenua ultima lagnanza, eglino che la soggezione estera volevano a costo anche di tante e continue umiliazioni!!

Parimenti per l'arcivescovo Filippo Archinto occorre una rettificazione alla storia del Verri [4]. Egli, sulla fede del Sassi [5], riferisce: « essere riescita ai milanesi tanto più amara la perdita av« venuta in Bergamo ai 22 giugno (1558) di un prelato così dotto « e pio, in quanto accadde appunto nel tempo stesso che la città « in corpo aveva ottenuto dal Re Cattolico il sospirato richiamo « del suo calunniato pastore. »

Sta in fatto che il nostro Consiglio dei decurioni ebbe, in diverse occasioni, a chiedere la conferma dell'Archinto e l'investi-

---

1 Sunto deliberazioni della Cameretta, fog 12.
2 VERRI. Tomo II, fog. 312.
3 Documento N. 93.
4 VERRI. Tomo II, pag 393.
5 GIUSEPPE ANTONIO SASSI, prefetto della Ambrosiana. *Archiepiscoporum Mediolanensum Series*, Vol. III, pag. 1013.

mento della prebenda, ma è vero del pari che Filippo II non volle mai concedere nè l'una nè l'altro.

Abbiamo detto più sopra quale fosse la prima risposta di questo Sovrano. Di essa non soddisfatto il Vicariato di provvigione, tornò a sollecitare il proprio incaricato Losetto, perchè rinnovasse la domanda. Presentatosi egli per ben due volte all'udienza del Sovrano, ed esposto il desiderio della città di Milano, questi, col suo fare sempre increscioso e torvo, laconicamente rispose nel primo incontro: « J mirare in Ello, e todo che si podra azer por la Ciu« dal no le faltava. » Nel secondo: « Al todo e mirare in breve [1]. » Non una parola di più da questa sfinge reale.

In altra lettera del Losetto, dell'8 gennaio 1558, troviamo: « Circa il negozio di Monsignore Archinto, da S. S. al quale ho « scritto, nella giornata intenderanno il tutto. » Non abbiamo rinvenuta la lettera, che il Losetto pare scrivesse al Vicario: tuttavia, e per il breve termine corso da questo tempo al decesso dell'Archinto, per cui non era possibile stendere il decreto e pagarne le tasse, e per non farne cenno il Besozzi nella sua *Istoria Pontificale di Milano* [2], e infine per non trovarsi più nella corrispondenza del Losetto cenno di questo Arcivescovo (il che non sarebbe certo accaduto se la conferma avesse avuto il suo esito favorevole) tutto ne induce a credere che nessun decreto fosse emesso dal Sovrano in questo senso.

Valga poi a togliere ogni dubbiezza la testimonianza del Bugati, il quale, come uomo di chiesa e perciò pienamente informato di tali cose, così si esprime:

« L'anno stesso esulato morse in Bergamo Filippo Archinto mi« lanese, famoso legista, Arcivescovo di Milano, non hauendo egli « anchora mai preso il possesso della sua chiesa, impedito dal be« neplacito del Sig. temporale, ò per dir meglio del non benepla« cito; per il che disegnando egli di pronuntiare una scomunica, « fu escluso dalla Città, mormorando giustamente molti pij del « troppo ardire del braccio seculare ponendosi ove men lice per « alcuna legge; e il suo corpo fu sepellito nel Duomo di Milano [3]. »

---

[1] Documento N. 94.
[2] Gio. Francesco Besozzo. *Storia Pontificale di Milano*, fog. 199.
[3] Bugati. Libro VII, fog. 1021.

Ne premeva chiarire bene questo punto di storia perchè da esso vien molta luce al complesso degli avvenimenti, e perchè appare come Filippo II, in occasione del suo viaggio a Trento, s'era colà legato e inteso colla fazione gesuitica che doveva riescire di tanto danno all'Italia, alla libertà dei popoli ed alla stessa Chiesa, e colla quale non aveva mai voluto legarsi l'Imperatore suo padre.

E siccome da questa formidabile setta, che aveva le sue radici in Roma, era già stato deliberato di scegliere la diocesi di Milano per mettervi in atto il nuovo modo di usurpazione dei diritti laici e di rigorosi provvedimenti contro ogni libertà di pensiero, e sapeva di non poter contare sull'Archinto, perchè uomo di carattere fermo, d'intelligenza non comune, legista dottissimo e conoscitore profondo dei diritti della Chiesa e della podestà laica, non facile alla sottomessa, così pose il veto sul nome di questo, e Filippo II dovette uniformarvisi, non ostante il malcontento dei Milanesi.

Verso la metà del mese di giugno del 1558, vennero finalmente definiti i processi dei nostri due concittadini Taverna e Monti. Il primo era imputato del delitto di falso in atto pubblico e di corruttela nell'esercizio dell'alta sua carica di Grancancelliere e di altro reato contro lo Stato; il secondo di avere parimenti abusato del suo ufficio di Segretario generale col prestar mano alle falsità del Taverna e coll'aver concesso ingiustamente un salvacondotto.

Il risultato di rigorose investigazioni giovò non solo a porre in chiaro la insussistenza delle accuse, ma ancor a provare luminosamente la piena innocenza degli imputati, e che questi nostri due egregi concittadini non avevano avuto altro scopo, fuorchè l'interesse dello Stato e della loro patria. Furono perciò restituiti ambedue nell'esercizio delle loro alte cariche e animati ad esercitarle in quel lodevole modo con cui s'erano così segnalati precedentemente, perchè tale era la volontà del Sovrano.

Il decreto d'assoluzione pel Taverna porta la data del 19 giugno 1558; fu sottoscritto in Bruxelles e aperto in Milano il 21 del successivo luglio, alla presenza del Don Gonzalo Ferdinando di Cordova duca di Sessa, che aveva da pochi giorni assunto l'ufficio di Governatore. Contemporaneamente riassunse, con tutti gli onori, il posto di Grancancelliere [1].

---

[1] Documento N. 95.

Quello del Monti fu steso nella stessa città due giorni dopo, cioè il 21 di giugno e in egual modo e con eguale solennità gli fu consegnato il 25 di luglio [1]. E pare anzi, esaminando le date, che questi due decreti siano stati combinati e stesi di presenza e d'accordo col duca di Sessa, prima della sua partenza da Bruxelles, e ne sia stata a lui affidata l'incombenza di portarli a Milano e iniziare così il suo governo colle pubblicazioni di siffatte benigne e giuste sovrane risoluzioni.

Questi due famosi processi e le informazioni richiestevi chiarirono il re Filippo II di due cose: la prima dell'esattezza inappuntabile dell'Amministrazione lombarda, e della regolarità piena dei suoi libri di ragione; l'altra della capacità e degli sforzi del patriziato milanese per sottrarsi, in qualunque modo, da ogni aumento di tributi per aggravarne il popolo con nuovi balzelli sul vino, e sul dazio della segale e del miglio. E volendo egli seriamente por riparo a questa enorme ingiustizia, con lettere portate in Italia dallo stesso duca di Sessa, ordinò fossero levati questi aggravi sul popolo, e in quella vece fosse messo immediatamente un carico sui terreni.

Decreto del 3 agosto 1558 [2].

« . . . . per essere S. M. aggravata di esercito grande in « quelle parti di là per divertire ed aiutare queste e per tale causa « non hanno potuto supplire di tutto il denaro che saria stato bi- « sogno, è stata costretta doppo diversi discorsi sopra ciò fatti per « aggravare meno li poveri che sia possibile di fare un imposizione « sopra il perticato nuovamente fatto per l'estimo generale. Però « per parte de Sua Eccell. si fa pubblica grida, bando e comanda- « mento a tutte le persone di qualunque stato, grado, dignità et « condizione sieno così esenti per privilegio ancora chel fosse per « titolo oneroso o per sentenza la quale fosse passata in judicato, « eccetti li esenti per li dodici figliuoli e gli ecclesiastici per ri- « spetto ai beni quali sono in tutto della Chiesa che possedono « terre di qualunque sorta nel Stato di Milano, debbano nel ter- « mine di giorni Dece immediati futuri dopo la presente crida, haver

[1] Documento N. 96.
[2] Documento N. 97.

« pagato in mano delli commissari a questo deputati nelle Città, « le somme a loro spettanti da tutte le loro terre al computo in- « frascritto per ogni Pertica milanese.

« Arative: Selve, Boschi al piano di qualunque sorte, Gebbedi, « soldo uno la pertica.

« Arative adaquatorie: Prati scarpati, soldi uno e dinari sei per « pertica.

« Avitate: Avitate spesse, Ronchi, Prati asciutti avitati, Orti ed « altri siti, soldi due per pertica.

« Avitate adaquatorie: Prati avitati scarpati, soldi due, denari sei « la pertica.

« Prati avitati: Risaje, soldi tre per pertica.

« Prati asciutti, soldi uno denari sei per pertica.

« Pascoli diversi: Boschi in monti, denari sei per pertica. »

E siccome per tutte le città e territori non appartenenti in origine al Ducato, era la misura della pertica di differente estensione, e i delegati nel verificarla non l'avevano equiparata, così, per ridurre il peso imposto allo stesso valore, si determinò il quoto d'aumento per la differenza come segue:

« Lo augumento che si ha da fare nella exatione alle misure « descritte delle infrascritte Città è lo infrascritto:

« Cremona cresce Pertiche 23, tavole tre per centenaro di più « alla milanese.

« Pavia cresce Pertiche 17 T. 8 ut supra.

« Como, Pertiche 7. 17 ut supra.

« Novara, cresce P. 16 T. 18 ut supra.

« Alessandria cresce Pertiche 21 T. 5 ut supra.

« Terthona cresce Pert. 19 tav. 3.

« Vigevano cresce Pert. 12 tav. 18 ut supra.

Dal brevissimo termine di soli dieci giorni concesso pel pagamento di queste nuove imposte si può dedurre l'insipienza del governo spagnuolo nell'amministrazione, perchè, senza tener conto del tempo necessario a tutte le pratiche e disposizioni, soltanto per formare i ruoli e presentare le notificazioni, occorrevano parecchi mesi. Necessitò quindi concedere ben cinque proroghe, la prima nel 16 agosto, la seconda il 27 dello stesso mese, la terza il 6 di settembre, la quarta il 17, la quinta ed ultima il dì 5 novembre [1].

[1] Documenti N. 98, 99, 100, 101, 102.

In questi decreti si trovano appunto le istruzioni pel lavoro che avrebbero dovute apparire prima con risparmio di tempo e di fatica.

Infine potè in qualche modo la regia Camera raccogliere, se non tutte, almeno parte delle somme imposte sul perticato.

Ma ben più grandi erano i suoi bisogni, chè la guerra ladra ed assassina continuata ad oltranza, aveva aperta tale voragine da non sapersi più come portarvi rimedio.

Chiarimmo più sopra, come per opera dei patrizi, nell'anno 1556, erasi aumentato di soldi venti per libbra il dazio del sale, e come il Consiglio Generale a raccogliere più facilmente il denaro, e impedire qualunque imposta sui terreni, avesse obbligata la città a garantire coloro che sopra tale aumento avessero sovvenuto il denaro. Ma i sovventori non si erano presentati e la città era stata costretta a fare essa stessa la sovvenzione appropriandosene il reddito.

Ora, costretta la medesima città a dovere d'urgenza fare una nuova sovvenzione di scudi novantasei mila al duca di Sessa, dovette alienare anche tale rendita alla dura condizione di scudi 100 per ogni 12 di rendita (Manifesto 6 dicembre 1558 [1]). Per tal modo potè mantenere l'impegno e offrire i mezzi necessari per la guerra al duca di Sessa. Ma intanto per la vittoria di Gravelinga e la occupazione degli Spagnuoli di Dunkerque, i due Sovrani si erano intesi nelle condizioni di pace, conchiuse poi definitivamente in Cambrai il primo d'aprile del 1559 colla scambievole restituzione della città e dei luoghi conquistati e coll'assegnare al duca Emanuele Filiberto il Piemonte e la Savoia, il Monferrato al duca di Mantova, e Asti, Valenza, Vercelli allo Stato di Milano.

Il trattato fu pubblicato in Milano, il 20 d'aprile [2] colla solita amnistia, e certo i popoli lombardi avrebbero dovuto consolarsi, se l'esperienza non avesse loro insegnato di non dover sperare sui trattati, perchè poco durevoli e sempre impunemente violati.

Devesi al governo del duca di Sessa il barbaro provvedimento di cui nessuno, per quanto sappiamo, ebbe sin qui a tener parola, quello cioè « di poter far fare sulla faccia delle meretrici prima « che escano dall'Ospitale un segno morello per ciascuna, acciò

---

[1] Documento N. 103.
[2] Documento N. 104.

« sieno note et da ognuno possino essere schivate. » (Lett. 11 agosto 1559, diretta ai deputati dell'Ospedale grande)[1].

Altri avvenimenti importantissimi, e che se non direttamente indirettamente poterono assai su quelli di Milano, accaddero nella fine di questo stesso anno, cioè a dire la morte del pontefice Paolo IV avvenuta in Roma nel giorno 18 di agosto.

Se il popolo fosse stato fermo nei suoi propositi, ed avesse potuto comprendere finalmente la propria forza, non sarebbe stato possibile niuna di tante prepotenze e il compiere di tanti atti di tirannia. Ma il popolo di Roma, e in ciò non dissimile dagli altri, saputa questa morte, ebbe bensì per un momento tale conoscenza, e usandola distrusse ciò che egli credeva il covo dell'oppressione, cioè il palazzo che il defunto aveva fatto erigere per l'inquisizione, onde a stento potè salvarsi il cardinale Ghislieri, capo di quel tremendo Tribunale; ma non appena aveva dato sfogo un momento alla sua ira si lasciò riporre le consuete catene.

Insino allora due parti con idee disparate avevano lottato pel governo della Chiesa. Una potente di mezzi e d'aderenze, protetta dal re Filippo II, e che voleva si resistesse ad ogni mutamento nell'indirizzo della Chiesa, e anzi s'accordasse agli ecclesiastici maggior autorità per giovarsene ella stessa pe' suoi tenebrosi fini; l'altra sostenuta dai migliori e più illustri cardinali, come il Sadoleto, il Contarini, il Polo ed il Morone e loro aderenti che desiderava una conciliazione coi fautori delle riforme, fin là dove la permettessero i dogmi. Questa era sempre stata appoggiata dall'imperatore Carlo V.

Capo della prima era la Compagnia di Gesù, fondata da Ignazio Lojola nel 1534, coll'annuenza a voce da Paolo III nel 1539 e confermata dal medesimo colla Bolla del 27 settembre 1540. In pochi anni era già divenuta così potente per ricchezza, per ingegno de' suoi addetti, e per segrete relazioni colle principali Corti d'Europa, da sovrastare quasi alla potenza dei Pontefici.

Ma i diversi Pontefici insino a questo tempo si erano conservati liberi, non cedendo del tutto nè all'una nè all'altra parte, onde anche le deliberazioni del Concilio di Trento erano rimaste sospese.

---

1 Documento N. 105.

Morto l'Imperatore, le cose mutarono e il partito gesuitico si rinforzò. Aveva fatto introdurre in Roma l'inquisizione con potere indipendente e alla cui direzione erasi posto a capo il Ghislieri. Tuttavia, i dissapori avuti da Paolo IV colla Corte di Spagna, per la cessione fatta a sua insaputa della corona imperiale all'arciduca Ferdinando d'Austria aveva non poco giovato a mantenere l'equilibrio.

Morto anche questo focoso e vendicativo Pontefice, e riunitosi il Conclave, questo nella notte precedente al Natale conferì il triregno al cardinale de' Medici, che tosto riconobbe l'Imperatore Ferdinando I.

Cessato così ogni motivo di dissapore colla Corte di Madrid, la parte che non voleva cedere ai tempi, capitanata dai Gesuiti, crebbe in potere, e tanto più che la scelta del Medici, era avvenuta per l'opera dei Gesuiti e di pieno accordo col re Filippo. Questi speravano che, essendo egli privo di una decisa volontà propria, avrebbe ceduto ad ogni loro consiglio e volere.

Ma al prestigio del Pontificato conveniva salvare le apparenze e trovare il modo di effettuare i loro disegni, sempre in nome e sotto la dipendenza del Pontefice.

Dimorava, in quel tempo, in Roma il giovine Carlo Borromeo, nipote del nuovo Pontefice, perchè figlio d' una sua sorella, scandagliatone l'indole e riconosciutolo pienamente conforme ai loro bisogni, cioè ingegno limitato, natura energica, cupa, silenziosa ed inclinata al fanatismo religioso, deliberarono giovarsi dello splendido suo nome e de' suoi grandi mezzi pei loro arditi disegni. E da questo momento cominciarono la loro malefica opera su lui; gli si posero al fianco, lo condussero a fare la loro volontà, che s'accordava colla sua, e non l'abbandonarono più che alla morte.

E prima cominciarono a lusingare l'amor proprio dello zio e del nipote, nominando questo Cardinale, quantunque giovinissimo, il cugino Antonio Serbellone e Lodovico Simonetta, patrizio milanese, e promuovendo alla sede vescovile di Crema l'altro cittadino milanese Nicolò Sfrondati, diventato appresso Cardinale e Pontefice col nome di Gregorio XIV. Liberarono dalla prigione nella quale trovavasi, l'altro nostro patrizio, il cardinale Giovanni Morone, uno de' più chiari prelati di quel tempo, e infine elessero l'altro nipote Federico Borromeo capitano generale della Chiesa.

Posero quindi a capo della Consulta cardinalizia, ufficio quasi il

più onorevole ed ambito dello stesso governo pontificio, il giovine Carlo Borromeo, innalzandolo successivamente a tutti i principali uffici di Corte, compreso quello di firmare tutti gli atti in nome del Pontefice.

Da nessuno dei molti documenti che abbiamo esaminati e da nessuna memoria del tempo, abbiamo potuto raccogliere la prova che egli appartenesse alla Compagnia di Gesù, e ne giurasse le discipline: i Gesuiti posero ogni cura per non lasciar conoscere il vero. Ma è certo che da questo momento egli divenne l'arbitro di ogni avvenimento in Roma e n'ebbe ogni alto ufficio. E poichè era vacante il seggio arcivescovile di Milano per la morte dell'Archinto, la setta gesuitica ve lo pose a sedere per farvisi un bel posto a se pure.

Per tal modo si concentrò nelle sue mani, il che è quanto dire in quella dei Gesuiti, l'intera direzione della Chiesa.

Intanto la città di Milano, ignara di questi intrighi di Roma, lasciavasi cullare nelle proprie rosee illusioni. Feste e baldorie per l'esaltazione al soglio pontificio del proprio concittadino De Medici, feste per la nomina a cardinali degli altri patrizi, e pari feste, e maggiori tripudî pel conferimento al Borromeo del beneficio arcivescovile.

Ma tanta gioia fu turbata, sul finire dell'anno 1560, da due avvenimenti: dalla morte dell'illustre e benemerito cittadino Francesco Taverna e dalla sostituzione al governatore duca di Sessa, di Francesco Ferdinando D'Avalo marchese di Pêscara, ed ancora dalle due seguenti gravose imposte. La prima fu indetta col proclama del 30 di luglio [1] « consistente in un exatione sopra il per- « ticato del Ducato et corpi sancti de Milano in quella somma che « fu imposta et scossa nell'anno passato 1558, et di più ancora « tanto quanto importa un terzo di detta exatione. » La seconda fu ordinata col proclama del 23 di settembre [2], e fu « una tassa « supra le case et botteghe di questa magnifica città a ragione di « scudi due e mezzo de Italia, a ragione di lire cinque, soldi 10 « per scudo, per cadauna casa quale se affitta, et che verosimil- « mente se affittaria de libbre cento imperiali in suso, et per ca-

---

1 Documento N. 106.
2 Documento N. 107.

« dauna bottega d'essa Città, Borghi et Corpi Santi quali se affit-
« tano o verosimilmente se affittariano da lire cinquanta in suso a
« ragione di scudi uno e un quarto. Et ancora scudi duoi e mezzo
« ut supra per ciascuna rodigine de Mollini, folla, reseghe et fuste
« attaccati a molini nel Ducato di Milano et nelli Borghi e Corpi
« Santi di essa Città, et nelle terre diverse et Lachuali di esso
« Ducato di Milano, quali lavorano per qualsivoglia aqua, tanto
« pubblica, quanto privata. E per ultima quella prescritta col De-
« creto 6 ottobre [1] di scuodere un'annata di rendita dalli feudatarj
« et pensionarj di questo Stato di Milano. »

Ne vedremo le conseguenze nei capitoli seguenti.

[1] Documento N. 103.

CAPITOLO IX.

Concilio di Trento, dal 1560 al 1563 — Finali sue deliberazioni — Confronto d'esse coi precedenti diritti, consuetudini e libertà della Chiesa romana — Conseguenze derivatene.

I Gesuiti non appena ebbero potuto concentrare nelle loro mani tutti i poteri della Chiesa, si affrettarono a cercare i mezzi di raggiungere i proprî intenti reazionarî. Da prima riconobbero la necessità di far approvare dal Concilio di Trento gli stessi principî, comprendendo che senza di questo non avrebbero potuto imporli alle popolazioni e tanto meno ai governi. Infatti, colla bolla del 1° novembre 1560, intimarono il riaprimento del Concilio, per la vicina Pasqua. Ma per diverse cause non avvenne che ai 15 giugno del 1562, nel qual giorno fu la prima adunanza.

Escirebbe dal nostro còmpito narrare il modo strano e inusitato con cui procedettero le discussioni e le deliberazioni. Il Pallavicini e il Sarpi, a cui ognuno può ricorrere per notizie, sebbene di diversi principî, convengono nel dire che i Gesuiti, giovandosi del cardinale Borromeo, fecero pressione sulla volontà degli altri.

Tutto passò per le loro mani. Non si prese alcuna deliberazione senza prima comunicarla a Roma al cardinale Borromeo, e questi, dopo essersi inteso co' suoi padroni, dava in risposta ai legati le correzioni da introdursi, pena la scomunica e la privazione dei beneficî a chi ardisse opporvisi. Su ciò poneva il Borromeo tanta cura e sollecitudine che riceveva e spediva corrieri anche a notte inoltrata. Insorte, per un momento, gravi difficoltà, e molti dei congregati e dei rappresentanti dei Principi, volendo sospendere il Concilio, egli, valendosi dell' autorità e della fermezza più d' altri che sua, vi si oppose, perchè senza interruzione si continuasse l'opera liberticida. Solo quando s'ammalò gravemente il Pontefice ne

comandò la conclusione. Le ultime due sedute si tennero ai 3 e 4 di dicembre del 1563.

Non v'ha dubbio che in origine la riunione di questo Concilio aveva lo scopo di correggere gli abusi nei costumi e nella disciplina del clero; di riparare a quei deplorevoli eccessi della Corte papalina e dei precedenti Pontefici, che avevano offuscato la vera pietà, e dato tanto scandalo al Cattolicismo; di ritornare la Chiesa a quella purezza e semplicità di credenze e di costumi che così potentemente avevano giovato alla propagazione della nuova fede e d'impedire con ciò il progresso della riforma.

Ma invece, dopo molte vicende e la morte dell'imperator Carlo V il Concilio, confondendo improvvidamente i canoni immutabili della fede con quelli mutabili della disciplina, finì, contro ogni aspettazione, col ribadire e rinforzare gli abusi medesimi e gli eccessi clericali, e col condannare ogni generosa aspirazione d'indipendenza, di patria, e di libertà. Decretò aver l'uomo il libero arbitrio, ed essere perciò sindacabile innanzi a Dio delle proprie azioni; ma doversi punire coi tormenti e col fuoco non solo ogni opera, ma ogni pensiero non uniforme alle decisioni del nuovo sillabo.

Confermò le pretensioni del potere dei Pontefici sui Principi, contro cui già aspramente avevano questi lottato nel medio evo, il diritto di far eseguire Bolle, Brevi e Rescritti di Roma senza l'*exequatur* dei Sovrani; non disdisse lo scandaloso baratto delle indulgenze; diede facoltà ai Vescovi d'imporre pene pecuniarie, la tortura, il carcere, l'esilio e di tenere persino la famiglia armata per l'esecuzione dei loro ordini. Stabilì che gli ecclesiastici, tanto per le persone quanto per i beni non potessero assoggettarsi al foro laico, nè essere colpiti da alcuna tassa.

Impose infine, una serie numerosa di pratiche esterne, di astinenze, di digiuni e di odiose parzialità di dottrine ascetiche, da parere ideate apposta per offuscare le menti ed inquietare gli animi.

Queste esorbitanze di attributi, questa confusione di dottrine e di potenza temporale riescirono di sommo danno ai veri interessi della Chiesa universale e impensierirono i Principi.

Che se la definizione dei dogmi e dei misteri incontrò poche difficoltà e venne accolta con rispettosa deferenza dalla maggior parte

degli Stati cristiani, perchè appartenendo questi ad un ordine di idee elevate fuori dell'umano intendimento, non potevano ammettere cagione o alcune umane discussioni e dubbi, fu respinto ciò che si riferiva alle discipline e specialmente alle disposizioni di esse colle quali la Chiesa voleva impedire la sovranità laicale.

Lo stesso Filippo II, pubblicandole, aggiunse la clausola di riservarsi i suoi diritti e quelli de' suoi regni. In Francia, Caterina De Medici ne impedì la pubblicazione legale; in Germania la Dieta d'Augusta non le accolse fuorchè colla condizione di essere dispensata da tutti i punti risguardanti la disciplina.

Immaginiamoci poi come dovevano essere accolte le nuove discipline e certe pratiche ascetiche nel ducato e nella diocesi di Milano, ove, e per la diversità del rito, e per altre ragioni, vigevano consuetudini, costituzioni e leggi speciali, che regolavano i rapporti tra la Chiesa e lo Stato.

Con ciò il Papato si pose un' altra volta in aperta ostilità col potere civile e colle istituzioni liberali, suscitò la principale causa della sua caduta e si trovò legato mani e piedi a quella teocrazia le cui frenetiche aspirazioni erano d' imporre, colla tortura e col rogo, le nuove deliberazioni, quantunque molte fossero non solo in aperta contraddizione coi principî più puri della nostra religione, ma anche coi diritti sanciti dai precedenti concilii e colle decisioni degli stessi Pontefici.

Ma il vero può ora dirsi senza timore di rogo o di prigionia, e noi, che forse non lo avremmo taciuto in altri tempi per quell'amore di esso che ci anima, vogliamo qui accennare storicamente a questa origine e seguirne in breve l' andamento sino alla metà del secolo XVI, quando si attivarono gli ordini del Concilio, radice ovunque di tanti mali e causa di grandissimi al ducato di Milano

Per tal guisa si farà palese la verità su S. Carlo e il suo tempo, che con tanto studio si cercò finora di tener nascosta e che noi senza odio nè amore di parte, perchè partigiani non fummo nè saremo mai, verremo esponendo colla scorta irrefragabile dei documenti che non si possono impugnare come non si poterono distruggere. E vedremo se, fatta ragione dei tempi e delle consuetudini, i Gesuiti col mezzo del cardinale Borromeo procedessero rettamente e giovassero alla religione col voler imporre al Concilio di Trento le nuove dottrine e con l' esperimentarle in Milano.

Costituitasi la nuova Società cristiana, prima condizione per esservi ammesso era che ciascuno vendesse ciò che possedeva e ne distribuisse il valore ai poveri, oppure mettesse in comune la rendita, per seguire i precetti del Divino Maestro, che incurante dei beni terreni, ripeteva sempre che il regno di Dio non era di questo mondo, e che solo ai poveri era concesso il Cielo.

Niuna cosa tanto turbò la serenità di Gesù quanto le premure soverchie de' suoi discepoli per le cose mondane, e quando gli se ne mostrava la necessità, egli additava loro gli uccelli, che liberamente spaziavano nell'aria e i pesci che guizzavano nel mare e che pur vivevano felici senz' occupazione, disprezzando non solo ogni bene del mondo, ma ogni desiderio d'averne.

E non aveva limiti il suo rammarico allorquando assisteva, nel tempio di Gerusalemme, allo spettacolo di quelle interminabili, sofistiche ed intralciate discussioni teologiche, le quali non riescivano ad altro che a confondere le menti ed insuperbirne gli autori. Egli, che aveva ristretta tutta la sua dottrina al semplice, sublime concetto di amar Dio sopra ogni cosa e il prossimo come sè stesso, tanto s' addolorava all'eccessivo sforzo di scienza dei sacerdoti farisei, che nei confidenziali discorsi co' suoi discepoli più cari, quasi come antidoto ad esso, proclamava beati i poveri di spirito. Nè già perchè ei volesse disconoscere la importanza della sapienza, ma perchè tutta la scienza tornava inutile ad accogliere quei principî che dovevano rinnovare la umanità.

Parimenti lo angustiavano l' intolleranza, le gare personali che talvolta sorgevano fra i suoi discepoli, sì che trovò persino necessario di proscrivere ogni titolo di preminenza, come *Rabbi*, *Maestro*, *Padre*. Non poteva, del pari, tollerare distinzioni regionali e di nascita. Per lui giudeo, galileo, elleno, samaritano e gentile erano tutti eguali, tutti fratelli al cospetto del padre celeste. Nemico d'ogni tirannia, tutto dolcezza e carità, a chi gli domandava quante volte si dovesse perdonare rispondeva cento e cento. A coloro che volevano udire qual contegno dovesse tenere il percosso in una guancia, consigliava di porgere l'altra.

Alieno da ogni austerità, da ogni formola e rigorismo estremo, voleva la religione del cuore e non le varie pratiche esterne, che avevano distrutta la pura fede dei patriarchi, la fede mosaica, e che pur troppo dovevano più tardi snaturare e togliere forza alla sua,

e che non giovando ad alcuno, conducono all'indifferenza ed all'egoismo individuale. Perciò anche del digiuno, delle abluzioni e dei sacrificî contro i quali i profeti s'erano acremente scagliati, e basta per tutti il ricordare Isaia, egli poco si curava. Potete voi, diceva, col digiuno lavare l'anima vostra? Non contamina l'uomo ciò che mangia, ma ciò che viene dal suo cuore.

Scopo della nuova fede, insomma, unico e costante, era il dominio sugli animi, la ricompensa pei giusti in una vita avvenire, la reiezione dei cattivi dal regno dei cieli, dal grembo del divin Padre. A questi santi principî tutto disinteresse, tutto cuore, tutta carità, tutta dolcezza è dovuta la propagazione della sua dottrina semplice, sublime e morale.

Mancato il grande Maestro, e ingranditasi successivamente la società dei fedeli, a poco, a poco quest'aurea semplicità e questa comunanza d'interessi e di beni non potè continuare. E pertanto fu sostituito ad essa un contributo volontario da dividere tra il povero ed il culto secondo le forze di ciascun associato.

Sorsero così le decime ecclesiastiche, le quali, unitamente alle donazioni, che di mano in mano venivano elargite dai fedeli, costituirono il patrimonio della Chiesa.

Sarebbe poco ragionevole il pensare, che questa volesse arrogarsi alcun diritto di esenzione e giurisdizione in quei primi secoli, nei quali trovavasi fuori della legge e non poteva che con pericolo e nascostamente, esercitare le proprie pratiche religiose, tanto più che mantenevasi ancor vivo nella mente de' Cristiani quel sapientissimo precetto: « Date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò « che è di Dio. »

E anche quando il culto cristiano fu pubblicamente tollerato e riconosciuto dagli Imperatori, e fu concesso alla Chiesa di possedere beni, questa non pensò ad invadere la sovranità laica, ma si assoggettò sempre volenterosa a quelle leggi ch'essa più tardi nella pienezza della sua autorità volle imporre ai laici. E se pure talvolta le venivano largiti privilegi ed altre agevolezze, erano sempre revocabili dalla podestà concedente, nè mai la Chiesa si vantò, nei primi secoli dell'era cristiana, alcun diritto sovrano proprio e indipendente. Qualunque acquisto facesse dai privati, o per correspettivo, o per donazione, riconobbe sempre la massima della giurisprudenza romana, fondata nei codici di Teodosio e di Giu-

stiniano, che i contratti non potevano derogare il diritto pubblico comune. « Nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse « habebat. »

Questi principî vennero riconosciuti dallo stesso Teodorico [1] ed ebbero vigore sì nella Chiesa greca fino alla caduta di Costantinopoli, come nella latina fino ai tempi di Carlomagno.

Solo allora si trova memoria di un'immunità, quella di un manso di terra per ogni parrocchia, che corrispondente a circa 48 pertiche milanesi, concesse lo stesso Carlomagno. Ma di essa, di cui è cenno ne' suoi Capitolari, non si trova più traccia in appresso, e neppure dell'incombenza data ai chierici di scoprire e notificare gli eretici. Questa, che parve di poca importanza in principio, fu nel seguito allargata e produsse funeste conseguenze.

Quanto ai feudi, dei quali allora si trovavano già in possesso lo stesso Pontefice e molti ufficiali della Chiesa, i diritti dei chierici dall'origine insino allo scioglimento, non diversificarono mai da quello dei laici.

L'opinione di tenere esenti i beni ecclesiastici dai tributi, e le persone dei chierici indipendenti dalla podestà laica sorse nei primi anni del secolo XII, e venne decisa favorevolmente nel Concilio provinciale di Melfi, nell'anno 1089. Vi contribuì il diritto delle esenzioni delle proprietà ecclesiastiche da ogni tributo, e le persone del clero dalla giurisdizione laica che vigeva già nel regno di Napoli. E pure si sarebbe dovuto riflettere, che colà era stato imposto a Guiscardo Roberto come condizione dell'investitura concessagli dalla stessa Chiesa!

In questo tempo appunto, imbaldanzito il clero della propria potenza, cominciò a forviare dal retto sentiero ed a curare più le cose mondane che le celesti, ond'è che ebbero principio le ostilità tra i Pontefici e gli Imperatori. Questi pretendevano il dominio temporale sopra Roma e il suo territorio, la superiorità sopra il Pontefice e il diritto della sua elezione e deposizione. Anche il popolo romano disputava al Pontefice questo dominio, e in processo di tempo tutta l'Italia rimase divisa tra le due fazioni dei Guelfi e quella dei Ghibellini.

---

[1] CASSIODORO. Libro I. Epistola 26.

Quest'ultima favoriva gli Imperatori, l'altra i Pontefici e la libertà italiana, opponendosi a qualunque accrescimento di potenza imperiale. Allora i Papi capitanarono i loro seguaci, e cominciarono ad unire alle armi spirituali le temporali a loro difesa e sostegno. Gregorio VII, colla questione delle investiture mise innanzi la pretensione delle immunità della Chiesa e della esenzione dai tributi.

Definita nel Concilio di Reims dell'anno 1119 tra Enrico V e i legati di Calisto III la grande vertenza, fu convenuta la rinuncia dell'Imperatore al diritto delle investiture, colla condizione che i vescovi e gli altri ecclesiastici, quantunque non investiti da lui, avrebbero adempito tutti i loro doveri di sudditanza *de tributo, de militia, de telonio et de omnibus quæ ad Rempubblicam pertinebant* come per l'addietro in Francia e negli altri regni [1].

Nè per queste esplicite dichiarazioni la Curia romana rinunciò ai proprî propositi di usurpazione, e nei Concilii Generali Lateranensi, degli anni 1123 e 1139, li ripresentò. Questi Concilii non avevano dunque escluso l'obbligo dei tributi, non deliberata l'indipendenza della Chiesa per i beni e per le persone degli ecclesiastici, ma preso altra via per raggiungere lo stesso scopo, quella di imporre agli investiti dei beneficî l'obbligo di difendere le loro proprietà e persone con ogni mezzo, compreso il fulmine delle censure ecclesiastiche.

Da ciò all'usurpazione era breve il tratto; e nei concilii Lateranensi III e IV, del 1177 e del 1215, e nel concilio Tolosano dell'anno 1229, in quelli di Colonia del 1310 e 1349, lamentandosi della eccessiva misura dei tributi, il clero negò gli antichi ordinarî sui suoi beni e dichiarò occorrere il consenso di questo e del Pontefice pei nuovi.

È vero che questa dichiarazione, posta avanti dai Padri più zelanti, e oppugnata come dannosa dai Dottori più capaci di quel tempo, fra' quali si distinse specialmente il cardinale De Luca [2], non passò in formale canone. Non s'ardiva ancora di attaccare direttamente l'autorità imperiale, si voleva limitarne le conseguenze

[1] Epone scolastico il quale fu presente a questo Congresso dell'Imperatore e Legati apostolici e ne scrisse gli atti.
[2] Discorso 17 della relazione colla Curia Romana, N. 8.

proibendo solo le imposizioni delle podestà subalterne arbitrarie, non legittime per mancanza di giurisdizione. Imperocchè non va dimenticato che la confusa costituzione d'Italia offriva, in quel tempo, argomenti di dubbio sulle facoltà delle Repubbliche e dei Comuni e sulla pienezza dei loro diritti in competenza dei vicari imperiali e d'altri signorotti che vantavano pretese di dominio.

Bonifacio VIII, nelle sue querele con Filippo il Bello, tentò ampliare i diritti della Chiesa e l'immunità dei beni ecclesiastici colla celebre bolla *Clericis laicos;* ma fu costretto poco dopo a ritrattarsi, e Clemente V dovette, nel 1310, revocare tutte le bolle dello stesso Bonifacio VIII e ritornare ogni cosa secondo le disposizioni dei due primi concilii lateranensi.

Dopo queste pontificie decisioni era a credersi dovesse cessare il conflitto tra la Chiesa ed il potere laicale in questo spinoso argomento; ma avvenne proprio l'opposto, poichè fu anzi in questo tempo che si fece maggiore. Si cominciò a proibire dai Pontefici agli ecclesiastici di pagare spontaneamente ai laici, a questi di ricevere i tributi, ai Principi d'imporli ai chierici, e di conseguirli col mezzo dei giudici laici.

Da ciò naque una confusione grandissima; non si ebbero più limiti nei dissensi tra le podestà laiche e l'ecclesiastica. E siccome i Comuni e le città d'Italia facevano statuti e ordini per difendersi da queste nuove dottrine della Chiesa, che, se accettate, avrebbero in breve distrutto ogni principio di buon governo, la Corte di Roma deliberò impugnarne la validità, e colla compilazione delle decretali e del sesto, pose così complicati e sofistici principî da non potersene più ricavare alcun costrutto. Questa ostinazione continua della Chiesa nel volersi arrogare diritti che non aveva e delle podestà laiche nel difendersi dalle incessanti vessazioni, continuarono più o meno sino a quando chiuso il Concilio di Trento, furono arditamente proclamati i nuovi canoni.

Da tali eventi alla vera e sublime religione del cuore, alle leggi morali benigne e semplici del vangelo, capaci di tranquillare gli animi, si venne gradatamente a sostituirsi una dottrina interessata autoritaria senza scopo di benessere sociale.

Antitesi maggiore e più tremenda non si poteva immaginare. Da una parte il sentimento grande, confortante, celestiale di ammirazione per le dottrine di Gesù, tutto perdono, tutto sprezzo delle

cose terrene; dall'altra il solo desiderio di cose e poteri mondani, e sensi poco umanitari anzi crudeli.

Nelle umane vicende è cosa naturalissima che le usurpazioni, le consuetudini ed il possesso possano, nel corso dei secoli, mutarsi in diritto, per stabilire la proprietà dei beni terreni, perchè niun altro mezzo fu ancora rinvenuto capace di regolare gli interessi generali e particolari della società; ma pei veri principî morali e religiosi anche il più piccolo mutamento può riescire fatale, tanto più se questo non fu reso indispensabile dal bisogno di conformarsi gradatamente, col comune, volonteroso consenso dei popoli, ai progressi della civiltà.

Poichè il Pontefice non volle o non potè impedire l'attuazione delle nuove, interessate ed usurpatrici dottrine, perdette moralmente ogni potere, discese dall'alto seggio di capo dell'universa Cristianità a quella di capo d'una parte di essa, cioè della Chiesa ufficiale di Roma. Le altre si distaccarono; cominciò ovunque a nascere il dubbio se una religione, che ha bisogno di poteri temporali, dei tormenti e del rogo per sostenersi sia quella istituita dal suo fondatore. L'errore fu anche più dannoso, perchè sancito dall'autorità di un Concilio, quindi difficilissimo, per non dir impossibile, l'emendarlo. Ciò era diverso dalle decisioni dei Pontefici, che, quando non reputate giovevoli, si potevano correggere facilmente e considerare come errori personali. Ma ora sarebbe impossibile anche questo per la proclamata infallibilità dei Pontefici!

Trascorsero tre secoli, le difficoltà create dall'errato indirizzo si fanno maggiormente palesi, e forse non v'è più mezzo per rimediarvi. Il vero sentimento religioso pur troppo, non giova illuderci, va di giorno in giorno spegnendosi e ad esso si sostituisce l'indifferenza più dannosa ancora degli errori dottrinali. La società umana terribilmente ne soffre perchè ne sente istintivamente il bisogno e niun'altra istituzione morale capace di infrenare le passioni e tranquillizzare gli animi si è ancora potuta sostituire. Ma la colpa non è della libertà e del progresso come bandisce il clero, sibbene dalla sua tirannide, dalla sua corruzione, dall'ostinazione a non volere abbandonare la falsa via.

Fu la cupidigia dei beni temporali: furono le inquisizioni ed i roghi che uccisero la fede, nè la richiameranno in vita i lagni dei Pontefici, come non ridaranno loro neppure il potere morale senza

che essa sia purificata e ritornata all'antica semplicità di credenza e di costumi. Guai se questo potere ritornasse nelle sue mani senza riforma!!!

La teocrazia clericale di Roma mostra di aver nulla appreso disconoscendo perfino i suoi stessi principî. Essa ammette che fu la provvidenza divina che ebbe a concederle il potere temporale, e abbiamo veduto in breve i mezzi di cui ebbe a giovarsi per acquistarlo. Ma perchè non vuole ora riconoscere essere stata la stessa provvidenza a permettere, negli imperscrutabili suoi fini, gli avvenimenti quasi miracolosi che ebbero a privarnela, affinchè non si potesse più ritornare alle barbarie del medio evo, ai beati tempi dei Guzman, dei Torquemada e di S. Carlo?

Dura è la verità ma è necessario avere il coraggio di dirla!

CAPITOLO X.

Tentativo d'introdurre in Milano l'Inquisizione come quella di Spagna — Principio della reazione — Rigori sulla stampa.

Milano aveva prestato poca attenzione al Concilio di Trento, sicura che il re Filippo, del quale non si conosceva ancora l'indole feroce e reazionaria, non avrebbe permesso fossero intaccati i diritti della Corona, le istituzioni e quei residui di libertà che, con tanti stenti e sacrifici avevano saputo conservare i milanesi. D'altra parte, con un Papa patrizio e di mirabile dolcezza, col suo *alter ego*, il Borromeo, e coi diversi cardinali milanesi di nuova nomina, e dei quali era noto lo sviscerato amore alla loro patria, essi non avrebbero mai più potuto immaginare che in Roma si tramasse cosa dannosa alla Lombardia.

Fra le scarse facoltà che l'imperatore Carlo V, colle nuove costituzioni, aveva concesse al Senato milanese eravi quella di decretare leggi e regolamenti per l'amministrazione interna della città, delle provincie e dei comuni, e specialmente in materia annonaria.

Di essa faceva uso in quest'anno lo stesso Senato, pubblicando il 23 aprile [1] una specie di Statuto per migliorare, secondo le infelici idee di quel tempo, i modi di approvvigionamento e di vendita dei diversi e più importanti generi mangerecci, come le carni, i pesci, il pollame, i salumi, il burro, ecc.

Il Consiglio Decurionale, o, come intestava i suoi atti, il Consiglio Generale della Città, era allora un'autorità così riconosciuta

---

[1] Documento N. 109.

e incontestata su ciò che tornava a vantaggio morale ed economico di Milano, che l'istesso governatore duca di Sessa, perchè potesse agire nel miglior modo, come corpo deliberante, col decreto del 27 settembre 1563[1] gli concedette di tenere legali le sue deliberazioni anche nel caso che i membri riuniti non raggiungessero il terzo del complessivo numero, com'era prescritto in origine dal suo regolamento.

Il duca di Sessa, ritornato in Milano verso la metà di marzo, vi aveva ripresa l'amministrazione affidata, durante la sua assenza, al marchese di Pescara; e i cittadini vivevano tranquilli perchè sapevano di poter contare sulla sua benevolenza, sperimentata già nella precedente amministrazione, nella quale aveva esordito col portare i decreti per la liberazione del Taverna e del Monti.

Non fu quindi poca la sorpresa loro quando conobbero che i gesuiti avevano cercato d'introdurre in Milano un amplissimo Tribunale d' inquisizione, non colle forme meno intolleranti di Roma e Milano, sibbene con quelle severissime di Spagna, ove, sotto colore di punire le colpe degli eretici, si facevano segrete giustizie e vendette a piacimento del Principe o d'altri che avesse bisogno di liberarsi di cittadini incomodi o nemici. Così già stavano innanzi le cose quando nel sacro Concistoro fu proclamato a capo inquisitore l'arcivescovo di Messina e se ne era stesa la bolla.

A questo scopo avevano perfino mandato a Milano, scortati da due brevi pontificî, uno pel Senato, e l' altro per il Governatore, il provinciale del proprio Ordine Benedetto Palmio, e l'altro padre Jacobo Carvazial, giunto il 24 di giugno, i quali alla chetichella e coll'aiuto dei padri che già si erano stabiliti in questa città nell'anno precedente, dovevano preparare e disporne gli animi.

Ma giuntone qui avviso ai 18 di agosto, per lettera spedita per espresso, colla data del 7[2] dal giureconsulto Lucio Cotta, che trovavasi in Roma quale avvocato del santo Concistoro, e, propagata la tristissima novella fra i cittadini, le mormorazioni e i tumulti furono tali e tanti da costringere lo stesso vicario Reina a riunire tostamente il Consiglio Generale. Il quale, nella sera dello

[1] Documento N. 110.
[2] Documento N. 111.

stesso giorno [1], posto mente: « che questo odioso et quasi abomi-
« nevole offitio, quale con tempo potria ancora portare non solo la
« totale ruina et excidio ac desolatione di questo Stato, ma ancora
« danno irreparabile et mala sodisfattione a P. M. R. » deliberò
che il Vicario, con alcuni altri consiglieri, dovessero portarsi a
Vigevano, ove trovavasi il governatore duca di Sessa, per fargli
intendere il pericolo cui sarebbe andata incontro la città, ove si
persistesse in quel proposito. Deliberò parimenti di spedire oratori
al Concilio di Trento, al Pontefice ed alla Corte di Spagna.

Terminata la seduta, il Reina mandò un espresso al Cotta, notificandogli le prese misure e scongiurandolo, colle espressioni più
calde ad adoperarsi con tutti i Cardinali e colle persone più influenti « supplicandoli ad aver compassione a questa Città in un
« tanto miserando caso, dal quale non si poteva sperar altro, se
« non certamente la rovina di questa Città [2]. »

È maravigliosa la sollecitudine usata dal corriere in questo viaggio, poichè il 21 già troviamo la risposta del Cotta, il quale, lodevolmente affrettandosi aveva mandato le altre lettere informative
del 24, 27, 28 d'agosto e 4 di settembre [3].

Nel giorno 20 ritornati gli Oratori da Vigevano, si riunì di
nuovo il Consiglio e scelse il Vicario di provvigione Gottardo Reina
e il conte Sforza Morone perchè si recassero a Roma, presso il
Pontefice, i conti Cesare Taverna e Princivale Besozzo per Madrid
e il cittadino Sforza Brivio pel Concilio di Trento [4]. Già si erano
preparate le istruzioni [5], e la commendatizia pel cardinale Borromeo [6]; ma non partì che l'ultimo, cioè lo Sforza, colle istruzioni e colle credenziali pei cardinali Morone e Simonetta che si
trovavano in Trento [7], perchè, intanto che i primi stavano per

---

1 Documento N. 112.
2 Documento N. 113.
3 Documenti N. 114, 115, 116, 117, 118.
4 Documento N. 119.
5 Le due istruzioni sono pressochè eguali, e quella per la Corte di Spagna, quantunque non abbia avuto effetto per la soppressa partenza dei Commissari, trovasi pubblicata dal Salamone, ed è importantissima perchè giustifica il niun bisogno in Lombardia di misure così rigorose (e dove fu se non nella libidine di potere del sacerdozio?) per mantenere i buoni costumi e la religione. Qui il popolo era morale e religioso, e non avevano potuto introdursi tra noi le idee della riforma luterana.
6 Documento N. 120.
7 Documenti N. 121 e 122.

mettersi in viaggio, giunse l'ordine del duca di Sessa di sospenderlo coll'assicurazione che aveva egli stesso scritto al Re e al Pontefice per far revoca di così malviso provvedimento. E infatti, alla fine di novembre, pervenne la risposta del Sovrano del 17 [1].

E siccome oltre al Governatore, aveva scritto il Senato, in questa risposta il Re incarica lo stesso Governatore di partecipare a quest'ultimo tale risoluzione: « El Senado nos ha scritto una carta « sobr' eslas negoicos dai les eis aviso del recino, i de lo que en « ello se pronee. »

Torna assai gradito il leggere i molti ragguagli giunti da Roma sulle solerti pratiche fatte colà e in Trento dai Cardinali e dai cittadini milanesi per impedire questo Tribunale, e che da tutti, meno che dal Borromeo, si reputava odioso, ingiusto, sanguinario, e tale da portare lo scompiglio e la ruina della città.

Il cardinale Simonetta, nella sua lettera del 24 agosto [2], scriveva al Vicariato di provvigione: « Per mezzo dell' Ill. Signor Sforza « Brivio ho ricevuto la lettera delle VV. SS. Ill. et per essa, et « più pienamente di sua bocca inteso il travaglio nel quale erano « poste per conto della nuova forma di inquisitione che costì si ten- « tava di voler mettere. Il che ha grandemente accresciuto il di- « spiacere che sempre ho sentito nell'animo sin dal primo dì ch'io « ne ebbi la nuova, et che quando facessi altrimenti non mi repu- « terei d' essere milanese nè amatore della quiete et estimatore « della Patria. Et di questo me ne sia testimonio Iddio, et anche « Monsignor Ill. Borromeo, al quale ne scrissi nel medesimo giorno, « pregandolo strettamente a far ogni opera acciocchè nostro Signore « non concedesse una cosa tanto nuova et perniciosa, non pur a « quello Stato, ma alla Sede Apostolica istessa. E quel che li suoi « antecessori di sante memorie non hanno voluto concedere negli « anni passati, se ben non erano milanesi. Et ancorachè S. Ill. mi « rispondesse quel che ho mostrato al Sig. Sforza, non mancai « però di replicare quel che giudicai essere mio debito. »

E Pomponio Cotta, fratello di Lucio, che copriva la carica di Auditore del Palazzo Apostolico, scrisse parimenti al Vicariato di provvigione:

---

[1] Documento N. 123.
[2] Documento N. 124.

« Che cosa sia per fare nell'avvenire, tuttoche le SS. VV. dubi-
« tino, se solamente si metteranno inanzi agli occhij che tutto quello
« ch'io sono, dopo Iddio, lo riconosco da la mia cara patria, so che
« subito s'assicureranno a credere che, posto da canto ogni rispetto
« che forse mi puotesse fare freddo, caldamente mi adoperarò nè
« mancarò, per molte e molte ragioni ch' io serbo ne la mente
« scritte, mostrare, come di già, in parte ho mostrato, all'Ill. Bor-
« romeo quanto sia e debito e utile, e honore suo porre ogni cura
« e ogni opera che non si pianti in Milano la rigorosa inquisitione.
« Partito poi che sarà il signor Lucio, che sarà in breve, perchè
« è designato Governatore d'Orvieto, torrò sopra le mie spalle tutto
« questo e maggior carico, et distesamente del successo sempre sa-
« ranno avisate. »

Eguali sensi manifestarono gli altri Cardinali a cui il Tribunale di provvigione si era rivolto per averne la protezione, e che non pubblichiamo per non impinguare troppo la raccolta.

Così ebbe lieto fine il tentativo di porre tra noi un nuovo Tribunale dell'inquisizione pel momento; tentativo che mostrò la niuna autorità lasciata al Pontefice, il quale non potè mai dar risposta alcuna, se non col mezzo del nipote. « Hora hanno a sapere che « avemo presentate le sue a N S alla presentia dell' Illustrissimo « Cardinale Borromeo e del Rev. Sig. Datario, e Monsignor Cotta, « Basso et gli abbiamo esposto il comune desiderio. Così S. S. dopo « molte parole generali ci ha rimesso all' Illustrissimo Sig. Cardi- « nale Borromeo [1]. »

La potenza di questo era poi, come abbiamo detto, apparente, ed egli doveva rappresentare l'odiosa parte che volevano i gesuiti. Così intanto che tutti si adoperavano con ogni mezzo a impedire un disastro così grave alla patria, egli che come capo della Diocesi, ne aveva maggiore il dovere, prima procurava di ritardare ed impedire l'accesso al Pontefice a chi voleva impetrarne l'appoggio [2], poi alle calde e ferventi preghiere e scongiuri di tutti, rispondeva freddamente, in nome del medesimo: « Non si intende « così, anzi che non si intende che sia nuova Istitutione ma esci-

---

[1] Lettera 4 settembre 1563 di Lucio Cotta. Documento N. 118.
[2] Lettera 21 agosto del medesimo. Documento N. 114.

« tazione et ajuti all'altra che è già formata a Milano, et che non « sia al modo di Spagna, ne dipenda da là, ma da quà [1]. »

La qual cosa prova a tutt'evidenza la verità di quanto noi abbiamo asserito, cioè che ogni sua volontà era attutita e spenta e che ogni cosa egli faceva col consenso dei padroni a cui si era assoggettato.

E non può essere, il che ci parrebbe impossibile credere, che un giovane di poco più di vent'anni, in quell'età in cui ogni cuore è aperto all'amore di patria, e nella quale più vivo e profondo si manifesta il sentimento di dignità, egli non sentisse compassione della sua Milano, non s'addolorasse della offesa fattagli come capo della Diocesi, se qualche libertà di pensiero e di opera fosse in lui rimasta, e non si sarebbe lasciato costringere di fronte al voto contrario del Collegio dei Cardinali e delle più calde raccomandazioni di tutti i suoi parenti ed amici, di fronte al nobile esempio de' suoi predecessori, a ratificare un provvedimento così inconsulto e odioso, diretto a mettere la sua città nativa sotto il giogo più crudele e sanguinario e che in Ispagna aveva costato tante vittime e fatto inorridire il mondo intiero!

Che poi tutto fosse effetto di tenebrosa trama dei gesuiti di pieno accordo col re Filippo, si raccoglie la prova e dalla data e dall'indole reazionaria dei diversi fatti che la precedettero, diretti tutti ad un unico scopo, e dall'avere eglino due mesi prima spediti in Milano, per prepararvi il paese, il Palmio e il Carvezial. Se la storia deve offrire un'indagine accurata a scoprimento del vero, deve pure, in mancanza delle prove distrutte o nascoste, tener conto degli indizi che quasi sono prove, quando ben chiariti e giustificati, quando altri fatti vengono a rafforzarli come nel caso nostro.

Mancato questo disegno ed essendo sempre ferma la fazione gesuitica, ch'era a capo delle cose ecclesiastiche in Roma, di trasportare a Milano il maggior centro della sua azione e di attuare qui, con tutto rigore, il nuovo Sillabo tridentino, per cui appunto aveva fatto conferire al Borromeo il beneficio Arcivescovile, convenne trovare altra strada per raggiungere l'intento. E i gesuiti la tro-

[1] Lettera 27 agosto 1563 di Lucio Cotta. Documento N. 114.

varono, chè ad essi si può negar tutto, non certo l'acutezza di mente e la perseveranza maravigliosa nei propositi.

Una delle più gravi difficoltà era di giustificare il bisogno d'attivare, più che altrove, le loro rigorose misure, in Milano. Eppure la Lombardia era provincia sovr'ogni altra d'Italia a cui non occorressero straordinari rigori per mantenere solida e immacolata la fede; eppure le istruzioni e i rapporti che, mandati da Milano a Roma per opporsi al nuovo ufficio dell'inquisizione che avevano ciò reso anche più chiaro, lo prova quanto si legge in uno di questi documenti:

« Et sebene alchuni delli vicini sono macchiati dalla maledetta, « et scelerata eresia, non è però da temere, che un popolo, nè al« chun del popolo tanto catholico, tanto pio, et tanto confirmato « nella nostra Religione si deblia mai partir, o separarsi da l'u« nione della Sancta Madre Chiesa Romana, nella quale per tante, « e tante centinaia d'anni è perseverato, et persevera, il che aper« tamente dimostrano tanti hospitali, tanti lochi pij, tanti Mona« sterj, tante Chiese, tante Congregationi, che si mantengono con « le elemosine si fanno, et si edificano ogni giorno, et si esercitano « in questa citade, et il concorso universale, che si fa, et da tutti, « et continuamente alli divini Officij, et Sagramenti, et at oldir « le sagre Prediche, et a pigliar le sanctissime Indulgentie, alle « quali, et a tutti concorre indistintamente, et a gara tutto il po« polo, chi potria tener le lagrime, veggendo in tutte le Chiese « Parrocchiali di questa Città, quali sono infinite in un medesimo « tempo pubblicamente esposto il Sanctissimo Corpo di Nostro Si« gnore Gesù Christo, avanti lo quale giorno, et notte senza in« termissione ogni sorta di gente humilissamente con singulti, et « pianti misti con grandissimi prieghi, et supplicationi, et con ogni « sorte de voti supplicano la Divina clemenza, resonendo tutti li « Tempij delle Divine Lettanie, et d'ogni sorta de Salmi et Ora« tioni, che si degni infundere, et inspirare la gratia de Sanctis« simo Spirito nelli Cuori di sua Beatitudine, suo vero Vicario in « terra, et di S. M. che sono in mani sue quello, che sia per ho« nore de la Sanctissima sua Chiesa, et che convenga alla Reli« gione, et pietà nostra antiquissima, acciochè dove meritiamo lodi « non siamo infamati appresso tutta la Christianitad e senza colpa « nostra, per il che pareria troppo duro a questa citade tanto ub

« bidiente, affectionata, et schiava a Sua Santità, et sua Maestà
« di vedersi con questa innovatione senza sua colpa quasi infa-
« mare [1]. »

Occorreva quindi distruggere, togliere l'effetto di questo nobile e religioso linguaggio, dipingere a foschi colori le istituzioni politiche e religiose nostre, la nostra nobiltà, i nostri patrizi, il popolo lombardo; dare di noi un concetto falso ch'ebbe tanto potere sulle menti d'allora e non cessò d'esercitare la sua opera malefica fino al presente.

Morto sul finire del 1561 il vicario arcivescovile Sebastiano Donati, ai 23 d'aprile dell'anno successivo il Borromeo nominò a successore il vescovo Gerolamo Ferragatta. Ma costui non era ancora l'uomo di cui abbisognasse la compagnia di Gesù, sicchè appena giunto in Milano, il Palmio ed il Carvezial lo dipinsero nei loro rapporti non solo come incapace d'effettuare le ideate riforme, ma necessario di riforma egli stesso [2].

Fu perciò richiamato nel principio di luglio del 1564, e gli venne sostituito il prelato Nicolò Ormanetto, il quale giunse in Milano preceduto nientemeno che da altri trenta gesuiti, e coll'ordine di far eseguire pienamente le deliberazioni del Concilio di Trento; e il Palmio aveva già riferito che, mercè le operose cure di lui e de' suoi compagni, i milanesi non vi avrebbero opposte difficoltà.

Il risultato dell'opera di costoro, della loro dimora in Milano, dei loro segreti e palesi raggiri fu quello di far introdurre nel Vicariato di provvigione dodici nobili loro aderenti « affinchè con
« più autorità i maneggi della comunità passassero in maggior be-
« neficio della Città, in universale così de popolani, come dei no-
« bili [3] » e di far credere a Roma e al mondo tutto che nella diocesi milanese « le chiese erano abbandonate e divenute ricettacolo
« di ladri e malfattori, la turpitudine dei costumi del Clero pari
« alla loro ignoranza. « La popolazione sfaccendata e sprezzatrice
« d'ogni autorità e d'ogni diritto, educata al quotidiano spettacolo
« della depravazione dei Preti. » Il patriziato infingardo, ozioso e ca-
« pace d'ogni vizio. E infine la Nobiltà ignorante, non d'altro oc-

[1] Salomoni. *Relazione degli Ambasciatori di Milano*, fog. 163.
[2] Sala Aristide. *Vita del cardinale Borromeo*, fog. 365.
[3] Bugatti. *Storia Universale*. Libro VIII, fog. 1046.

« cupata che a braveggiare i rivali e a tormentare i loro dipen-
« denti. »

Così in breve tempo erano riesciti a far penetrare fra noi, alla chetichella, quel Tribunale dell'Inquisizione, a cui i magistrati e egregi cittadini s'erano così vigorosamente, e pareva efficacemente opposti, e ch'era tanto più operoso perchè diretto dagli stessi gesuiti arrivati di recente, del quale se non uguagliava quello di Spagna, non ne era molto discosto!

Da questo momento non fu più possibile chiarire gli errori e rettificare le falsità messe in giro, perchè niuno scritto potè più essere pubblicato in Milano, se non riveduto dagli stessi autori delle calunnie, i quali non si limitavano a porre il veto, ma imponevano persino agli scrittori d'introdurvi i mutamenti ch'essi dettavano, e al povero Ripamonti, professore nel Seminario, il quale si ribellò a quelli introdotti nella sua storia ecclesiastica, perchè contrari al vero, fu arrestato e consegnato al Santo Uffizio, nè potè più vedere la luce per molto tempo [1] e se non dopo rifatto il lavoro colle notizie imposte dai gesuiti.

Nè minori fastidi e dispiaceri toccarono al Bugati sebbene canonico ed inquisitore di S. Eustorgio. Egli fin dall'anno 1581 aveva finita e fatta stampare in Venezia la sua Storia universale dal principio del mondo a tutto l'anno 1566. Nel 1587, cioè poco più di un anno dopo la morte del cardinale Borromeo, compì il libro di aggiunte alla sua opera, con quella stessa libertà di parola, bonomia e sincerità nell'esposizione dei fatti e delle opinioni usate nel precedente lavoro, e lo faceva stampare in Milano coi tipi di *Francesco ed eredi Simone Zini.*

La stampa era appena terminata e non erano ancora distribuiti che pochissimi esemplari quando l'inquisizione gesuitica, che forse trattandosi di un confratello, non aveva fiduciosa esaminato il manoscritto prima, vi pose sopra le mani mutilandolo spietatamente alle pagine 16, 46, 68 e 124, per togliervi ciò che si riferiva al cardinale Borromeo e ad altre cose che a suo giudizio non si dovevano palesare [2].

---

[1] CUSANI. *Memoria Archivio storico dell'anno 1877.* Fascicolo XIII, fog. 63.

[2] Nella Biblioteca Ambrosiana si trovano riuniti i tre libri, cioè quello rarissimo della prima edizione eseguita sul manoscritto del Bugati, l'altro coi segni in rosso delle parti variate o tolte, e il terzo cogli spazi creati nei fogli ove furono sottratte le parole ed i periodi per renderlo adatto al pubblico.

Abbiamo voluto esaminare i brani tolti e le variazioni introdotte; ma siccome sarebbe lungo il riferire gli uni e le altre, ci limiteremo ad indicare il periodo detratto alla pagina 144 il quale dopo aver narrato il malcontento grandissimo delle zitelle e delle famiglie pei mutamenti fatti dal Cardinale di suo arbitrio nei monasteri, così si esprime:

« Mormoravano con queste molte altre dell'Arcivescovo Cardinale « (uomo per me di santi intenti) notandolo di novitoso, di capriz- « zioso et di non aver la bontà del Conte Giberto suo padre, anzi « più presto ambizioso e vendicativo, et farsi crudele; a cui non « valse (dissero) la morte degli Umiliati già giustiziati, nè quella « di alcuni Preti, chi da se stessi impiccati, chi scannati, chi get- « tatisi ne pozzi per disperazione piuttosto che sottoporsi al suo « giudizio: o con alcun altre religiose per tal cagione che con « l'inedia si finirono nelle carceri ovvero col laccio: huomo (paz- « zamente) aggiunsero che ha tribulato i Principi, i Nobili, i Cit- « tadini, i Plebei, Preti, Frati, Monache vivi e morti e sepolcri de « Santi ancora (per le suddette traslazioni forse) nonchè gli animali « e uccelli vietandoli dentro i Monasteri cioè maschi: ma facevano « mormorazioni vane anzi temerarie poco da lui stimate ed impo- « tenti a farlo cessare dalle buone opere come quello che ben sa- « peva che il Signor nostro era stato chiamato peccatore seduttore « de popoli, hor buono, hor tristo, hor violento, hor indemoniato, « et d'essere stato giudicato ultimamente alla croce ed crocifisso. »

Egual sistema fu tenuto sempre per gli altri autori e cronisti di quei tempi; costretti tutti scrivere sopra la stessa falsa riga; e gli errori e le falsità a poco a poco si ritennero per veri e ad essi si conformarono dal più al meno i successivi scrittori.

E questa è pretta storia!!!

CAPITOLO XI.

I diritti e le consuetudini della Chiesa Milanese.

I maggiorenti che a quei giorni si trovavano alla direzione degli interessi cittadini, ebbero il grandissimo difetto di alterare con frasi rettoriche la verità più semplice, non comprendendo che questa è modesta, non ha bisogno di splendide vesti per apparire e innamorare, e che le declamazioni scemano col dubbio della passione il valor suo. Tutte le scritture da loro mandate a Roma ed altrove per opporsi al nuovo Tribunale dell'inquisizione come lo abbiamo veduto nel capitolo precedente, hanno appunto questo difetto di esagerare.

A Roma e alla Corte di Spagna si conoscevano benissimo i sentimenti religiosi dei milanesi e come in essi, più che in altri, fossero vivi e puri i principî della fede cattolica senza superstizioni, senza teologiche astruserie, e non mai scompagnati da quella bonarietà ed allegria loro caratteristica che non danneggia la serietà dei propositi e non diminuisce la saldezza delle convinzioni, e alla quale corrisponde perfettamente lo stesso dialetto sonoro, franco, abbondante di buon umore e di facezie.

Conoscevano che qui non avevano mai potuto attecchire, sino alla metà del secolo XVI, predilezione di culto e venerazione speciale che non fosse quella del loro pastore Ambrogio, e ciò non già per vantati miracoli o per altre cause inventate o magnificate dal fanatismo, ma per veraci, virtuose azioni operate a vantaggio della religione e della patria, da quel grande cui la tradizione aveva trasmesse con riverente affetto di generazione in generazione, col ricordo dell'opposizione franca e leale da lui sostenuta colla Corte di Roma.

Sapevano che questo popolo laborioso non credeva offendere la

religione spassandosela colla propria famiglia nei giorni festivi, dopo di aver adempito ai doveri di cattolico, in qualche ballo o in una pubblica giostra, o in qualche casalingo divertimento.

Ben si era tentato coll'introdurre la funzione delle Quarant'ore ed altre pratiche ascetiche di mutarne le abitudini; ma se da principio la novità vi aveva chiamato un discreto concorso, il popolo a poco a poco, dimenticandole, era tornato a quelle.

Tutto ciò si conosceva benissimo dalla setta gesuitica, ma questa non ignorava che i milanesi erano sempre stati irremovibili in tre cose:

La prima nel mantenere intatto il rito ambrosiano, dal quale non era mai stato possibile distaccarli come quello ch'era per loro simbolo di libertà e d'indipendenza;

La seconda nel conservarsi indifferenti ai rigori e conflitti religiosi con Roma, ch'essi non sapevano nemmeno comprendere. Infatti, per ben quattro volte, negli ultimi tempi i focosi Pontefici avevano lanciata loro la scomunica, ed essi, senza infastidirsene, avevano continuato ad attendere alle pratiche religiose e ai loro interessi e passatempi. In ciò si erano sempre trovati d'accordo e patrizi e popolo;

La terza cosa e più grave, che aveva principalmente originato il risentimento di Roma, era quella di non voler riconoscere le sconfinate pretese dei Concili e dei Decreti pontifici che invadevano i poteri e la sovranità laica.

Pure, non dobbiamo tacere che questi poteri erano stati molto pregiudicati dall'autorità che s'erano arrogata i Vescovi nel tempo del loro governo, per l'aiuto prestato alle città e ai comuni affine di sottrarsi dai re d'Italia e dagli imperatori tedeschi, sicchè la grande repubblica milanese, aveva persino inscritto nel proprio statuto il mostruoso diritto al potere ecclesiastico d'indagare i fatti e pronunciare le sentenze in materia religiosa, e l'obbligo ai capitani del popolo, e dei pretori, conformemente alle vecchie costituzioni imperiali, di darvi esecuzione senz'altra investigazione. Eccone le parole: « *Qui auctoritate Archiepiscopali ipsos indagandos, et corripiendos curarent: Prætor autem eos impensis publicis perduceret, quo Archiepiscopus statuisset* [1]. »

---

[1] *Costitutiones Dominii Mediolanensis*, fog. LXXII.

Non ci fu dato di stabilire l'origine di questo diritto della podestà laica trasmessa al clero, che non è inscritto nè fra i capitolari dell'imperatore Carlo Magno, nè fra le leggi de' suoi successori e Imperatori germanici. Ma siccome ci pare abbia avuto principio ai tempi dell'occupazione franca, convien credere sia stato uno dei corrispettivi chiesti dal Pontefice all'appoggio da lui prestato alla sconfitta del re Desiderio.

Tanto meno ci riuscì di stabilire, anche colla scorta dei documenti, quando e come il Clero della Lombardia sia riuscito ad estendere questo diritto che, come abbiamo veduto al Capitolo IX, doveva limitarsi allo scoprimento degli eretici, a tutte le altre azioni in isfregio della morale e contro tutti coloro i quali, per alcun modo, contravvenissero ai comandamenti di Dio e ai precetti della Chiesa, e così quando s'arrogasse la facoltà d'assoggettare al proprio foro, pei beni e per le persone, tutti i laici che si trovassero in lotta, pei loro interessi, col Clero.

Certo è che, verso la fine del secolo XIV, l'una e l'altra erano già parte delle pretese libertà della Chiesa milanese.

Chi desiderasse conoscere il modo con cui venivano condotti, in quei tempi, questi processi e massimamente quelli per le cause più gravi, e la formola della doppia sentenza dei giudici ecclesiastici e della podestà civile, non ha che ad esaminare il documento del 16 settembre del 1385 [1] da noi estratto dal prezioso registro, in pergamena, delle sentenze dei podestà di Milano, esistente nel civico archivio di S. Carpoforo nel quale sta scritto il decreto di morte di certo Gaspare Grassi da Valenza.

Anche tenuto conto dei tempi, fa veramente raccapriccio il vedere come da un fatto tanto vago, qual'era quello imputato al Grassi, che aveva radice o da mente stravolta ed esaltata, o dall'esercizio innocente ed innocuo di richiamar ad arte la voce dal ventricolo, simulando altro interlocutore, siasi potuto dai giudici ecclesiastici dar forma ad un processo, così palesemente iniquo, e, quel che è più doloroso a dirsi, confermarsi, dal podestà Carlo Geno, ed eseguirsi spietatamente la tremenda sentenza nella quale veniva ordinato di condurre il povero Grassi « *ad locum Justicie*

[1] Documento N. 125.

consuetum et ibidem vivum in cospectu hominum igne comburi faciat, ita et taliter quod ejus anima a corpore separetur et penitus moriatur ut ejus penas alijs transeat in exemplum. »

Riflettendo all'enormità di questo processo, e ad altri simili, che troviamo parimenti registrati nel codice dal quale abbiamo estratto il documento, ed alla loro data, non crediamo di andare errati nel ritenere che ciò abbia molto impressionato l'animo perspicace del Conte di Virtù, investito da poco tempo del governo del Ducato di Milano. Ma posto mente alle difficoltà d'impedire del tutto la rinnovazione di errori e d' infamie simili, sia per la pregiudicata opinione dei tempi, che per non urtare troppo la Corte di Roma, col decreto del 18 agosto 1389 [1] volle, almeno per minor danno, determinare nettamente i casi nei quali il Clero poteva esercitare la sua potenza inquisitrice.

A prima vista, le facoltà confermate alla Chiesa milanese, con questo Decreto sembrano molto estese; ma, esaminate accuratamente, si comprende ch'erasi migliorato, e di molto lo stato precedente.

Ora erano bensì affidate esclusivamente al foro ecclesiastico le cause civili e criminali sulla giurisdizione spirituale, come le eresie, l'osservanza dei sacramenti, i matrimoni e la simonia, ma per ogni altra azione, se anco sacrilega, potevano del pari istruirsi processi dai giudici laici, e, per casi di usura, non potevano i tribunali ecclesiastici procedere, se non richiesti dalle parti interessate e dopochè il titolo fosse stato riconosciuto dal giudice laico.

Non si parla in questo decreto di sortilegi, di esaltazioni mentali, di negromanzie, di sodomia ed altri crimini. Ciò li fa ragionevolmente credere sottratti, avvertitamente, alla giurisdizione ecclesiastica e ritornati al giudizio dei giudici laici.

In quanto ai feudi si vedono confermati tanto agli investiti ecclesiastici, quanto ai laici i diritti e gli obblighi portati dalle originarie concessioni feudali.

I coloni, gli affittuari, i livellari ed altri laici, nei loro rapporti d'interesse col clero, potevano essere citati avanti i tribunali ecclesiastici pei loro contratti con lui, ma non mai per altra causa e tanto meno per le persone.

---

[1] *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, fog. 157 e seguenti.

Da ultimo era bensì deferito ai Vescovi una specie di controllo sui lasciti per le Cause pie, gli Ospedali e le Case di ricovero, di poter sindacare l'operato dei conservatori, ma non era perciò stabilito che i Vescovi dovessero prendere parte diretta all' amministrazione, che era affidata ai laici.

Nè dopo questo Decreto, e sino al terminare del V secolo, altre importanti disposizioni erano state emanate, in questa materia, dai diversi Principi, che si succedettero nell'amministrazione del Ducato.

Non fu che negli ultimi anni del governo di Lodovico il Moro che si fecero mutamenti e turbazioni, perciocchè premendo a questo sventurato Principe d'accaparrarsi, con ogni mezzo, la protezione del Pontefice, col decreto del 23 giugno 1498, dispose « che « i decreti et gride facte per li suoi illustrissimi antecessori contro « libertatem ecclesiasticam, Sua Signoria como quella che non « manco mette pensiero a lo stabilimento della giustizia divina « como de la civile, per non lasciar gravezza alla coscientia sua, « nè de' suoi subditi ha facto revocatione d'epsi decreti et gride [1]. » Nonostante questa revoca indeterminata, e senza profitto, dettata dalla debolezza e dalla paura, la libertà della Chiesa durò presso a poco come in passato.

Nè scemò per l'altro decreto del 9 agosto 1515 [2] imposto dal pontefice Leone X al debole duca Massimiliano Sforza, perchè subentrato pochi giorni dopo nel governo del Ducato il re Cristianissimo Francesco I, lo stesso decreto non fu mandato ad esecuzione.

Il continuo stato di guerra in cui si trovò la Lombardia per quasi tutta la prima metà del secolo XVI, lasciò ben altro di più importante a pensare ai diversi governi alternatisi nella dominazione del Ducato, che alla definizione precisa delle libertà, e dei privilegi della Chiesa, e ogni volta che si presentava qualche conflitto fra i Vescovi ed il potere civile, si decidevano alla meglio, e senza mai basarsi sui principî e sul diritto, auspice il Senato di nuovo istituito, al quale il duca Francesco II Sforza aveva concessa la facoltà di procedere, anche a discrezione, in ogni caso

[1] *Ducato di Milano.* Documento N. 212.
[2] *Ducato di Milano.* Documento N. 394.

dubbio. E di questa esso si valeva appunto per quietare ogni litigio fra i due poteri.

Nè, infine, portarono mutamenti le nuove costituzioni pubblicate dall'imperatore Carlo V col decreto del 27 agosto 1541, poichè i nostri maggiori, sebbene sempre solleciti d'ogni altra franchigia, non ardirono mai d'impacciarsi nelle questioni delle libertà ecclesiastiche, come troppo spinose e piene di pericolo.

D'altra parte, la Chiesa milanese, gloriosa un tempo, e potente oltre ogni altra d'Italia, aveva perduta forza e considerazione dopo che il beneficio e la dignità arcivescovile erano stati infeudati alla Casa d'Este, i cui investiti non avevano obbligo di residenza nella sede diocesana, e tutte le cure erano affidate a Vicari, promossi per favore, quindi di scarsa dottrina e di quasi niuna autorità.

Questo grave fatto ch'ebbe principio colla nomina del primo cardinale Ippolito, nel 1497, durò più di mezzo secolo. A questo primo investito morto nel 1520, successe il secondo di questo nome, restato in carica sino al 1550.

Quantunque subentrasse a quest'ultimo Giovanni Angelo Arcinboldo, il suo governo durò pochi anni. Egli si distinse bensì nello zelo operoso di migliorare le istituzioni religiose, e per correggere, con opportunissimi e savi provvedimenti, la disciplina del clero, ma gli mancò il tempo per occuparsi dei diritti giurisdizionali. O forse divise l'opinione sostenuta da non pochi canonisti e santi dottori, che la ostinazione della Chiesa nel voler sostenere ad ogni costo tali diritti riescì più di danno che di utile alla religione.

Da un'indagine accurata sul modo col quale da più di un secolo il potere laico li esercitò senza opposizione, e talvolta fors' anco con troppo rigore, abbiamo potuto raccogliere le seguenti notizie che esponiamo colle stesse parole dei documenti dai quali le abbiamo estratte:

1467. « Il Viscouo di Tortonâ, sendoli fatte alcune insolentie da « seculari, furono castigati, et banditi dal giudice seculare. Libro « Paiato a fol. 48.

1468. « Il Rev. Inquisitore di Milano, non può fare prendere al- « cuno seculare, se prima non partecipi con il Rev. Arcibescouo « di Milano, et offitiali del Duca. Libro nero, n.° 8, fol. 38.

1468. « Li Viscoui del Stato di Milano, non poteuano astringere

« li loro fittabili, sotto il loro foro al pagamento, ma solamente
« sotto il foro seculare. Libro nero, fol. 161.

1476. « Il Viscouo di Tortonâ, per affittare li soi beni, e', Feudo
« di Gordiliano a', uno secolare non si poteua fare senza la licenza
« Ducale. Libro Ducale intitolato panigarolarum a fol. 109 e tergo.

1482. « L'Illuss. Gioanni, Arciuescovo di Milano, et Abbate di
« S. Ambrosio di Milano, quatonche fosse patrone in spirituale,
« et temporale, per affittare li beni di detta Abbatia di S. Am-
« brosio, voleua, che il spirituale tolesse la licentia dal laycale,
« seruando la Jurisditione temporale, e', spirituale differente: nel
« libro Paiato così per li beni dell'Abbatia di Chiaravalle. Il Car-
« dinale Ascanio Sforza, come Feudatario di Fiorenzola per la sua
« jurisd. per castigare li seculari, dimandò aiuto al prencipe, per-
« chè non poteua. Libro paiato fol. 121.

1487. « Il Viscouo di Tortonâ per conseguire li soi fitti, e', cre-
« diti da seculari, tolse la lettera Ducale, perchè non poteua agere
« contra seculari. Libro Ducale, 1487 - nel fol. s. a', tergo.

1522. « Contra il R.^mo^ Catillano Triuultio uescouo di Piasenza
« non solo per li suoi feudi, quanto quelli del Vescouato suo de
« Piasenza, e' bandito, e', posti li soi beni alla cride. — Il R.^mo^ Vi-
« scouo Pallauicino, Visconte Viscouo di Aless.^a^ per la rebillione
« che fece contra l' Imperatore Carlo Quinto fu privato del detto
« Vescouato, et dato ad altri l' anno 1536; e', fu eletto un' altro
« uescouo.

1522. « Contra il Rev.^me^ Antonio Triuultio Vescouo Fillone, per
« li beni della Chiesa possedente nel Stato di Milano, e', soi feudi,
« e, altri soi beni, bandito et fatte le cride fiscali uts.^a^

« Contra il Rev.^mo^ Abbate Triuultio, Abbate dilla Abbatia del
« Corno giouine e' su' beni, e', feudi, bandito, et sotto le cride, uts.^a^

« Contra il S. Giov. Giacomo Triuultio, cauaglier di Malta per
« li soi feudi, e', beni, bandito uts.^a^ e', sotto le cride fiscali uts.^a^

« Contra il R.^mo^ Gio. Antonio Triuulzio precèttore, e', Abbate
« di S.^to^ Antonio di Milano e', sua Abbatia, fù bandito, et missi
« li soi beni alle cride fiscali, et apresi.

« Contra il R.^mo^ Filippo Triuulzo Vescouo di Ragosa, fu fatto
« comes.^a^ bandito, et apresi li soi feudi, e', altri beni, et posti alle
« cride nel Magist.^to^ Straord.

1527. « Contra il R.^mo^ Angilo Maria de Medici, qual era Pro-

« thonot.°, et Abbate dell'Abbatia di S.to Jemolo, in la Valganna,
« Vicariato di Varese, fù bandito per ribello dal seculare, e tolti
« tutti li soi beni, il qual diventò di poi Cardinale e', di poi Papa
« chiamato Pio quarto, « Papa milanese detto il Medeghino. »

1533. « Contra il R.mo Pallauicino Visconte, Uiscouo di Alessandria, li furono descritti, et apresi tutti li sui beni, et incorporati con li beni Camerali del Duca Francisco Secundo Sforza, fu preso, et messo in uno castillo, et fabricato il procisso criminale contra di lui, dopo fugì di pregione, cioè, dal castillo dove era posto, et li furono leuati tutti li soi beni patrimoniali, vendutti et donati uia, et per li Eclisiastici, il Fisco godette, pagando li agrauij alle Chiese, questo era ancora Abbate di S.to Cilso di Milano, et ogni Religioso, o mondano compareva nel detto Magistrato Straord. come giudice ordinario in simil causa, a' dimandare il fatto suo.

1536. « A, dì 10 giugno, fu bandito come ribillo, per uno decreto di Carlo Quinto, dopo la morte del Duca Francesco Secundo, come da esso bando appare, et fu condennato dal Cap.° di Giust.a di Milano, come nel libro delli condennati del 1530, sino al 1542.

1560. « Un' altra notifficatione, che fu fatta contro il Cardinale Carlo Borromeo Ill.mo e Rev.mo Arcivescovo di Milano, come Abbate di Lojrano, quale è datta alli Giesuiti di Brera, fu fabricato contra di esso un procisso per le aque della Bargona di Lojrano, comparve, et si sogjettò al Magistrato Straord.° et si diffese mostrando le sue ragioni.

« Così hanno fatti li Rev. Padri Gesuiti di Brera, come in la filza della Giurisd.

1566. « Un' altro caso che fu notifficato il Feudo del Pizo da Corno, che possedeua l'Ill.mo Cardinal Sforza, fu apreso dal Fisco Regio; questa causa tra il Fisco Ducale si è, agitata auanti il sudetto Ill. Magistrato Straord.° fu introdutta nel Consilio secreto uiuendo il Duca di Albunquerque e Cardinale Borromeo. »

E questa era veramente la condizione di diritto e di fatto in cui, verso la metà del secolo XVI, si trovarono in Lombardia i rapporti giurisdizionali tra lo Stato e la Chiesa. Aggiungasi che i milanesi aveano anche pel clero un'altra grave colpa, quella d'es-

sere sempre stati a capo degli Italiani che volevano acquistare alla patria la libertà, la civiltà e il progresso.

Da ciò, che era ben noto a Roma, ha forse avuto la sua origine l'idea di porre tra noi la inquisizione alla spagnuola e di cominciare da Milano l'attuazione delle nuove autoritarie e rigorose riforme del Concilio di Trento. Pensarono i Gesuiti che riescendo qui nel loro intento, niuna difficoltà avrebbero più incontrata per farle accettare in tutte le altre parti d' Italia. E pur troppo vi riescirono!

CAPITOLO XII.

Cause del richiamo del duca di Sessa — Principio dell'amministrazione del Cueva duca di Alburquerque — Avvisi dell'avvicinarsi della peste — Entrata solenne in Milano del cardinale Carlo Borromeo.

Fra i Governatori dalla Corte di Spagna mandati in Lombardia, il Duca di Sessa, sostituito dal Cueva, fu forse quello che più d'ogni altro soddisfacesse i Milanesi e che non trovasse fra noi alcuna opposizione. E in vero, se per la politica non aveva egli potuto discostarsi dal sistema dei Governi di quel tempo di tener diviso, per comandare più facilmente, il popolo dai nobili e dai patrizi, e dalle altre città e dagli altri comuni del Ducato, è tuttavia giustizia il dire che anche in questo egli usò di tutta la moderazione, e che in ogni cosa, per quanto potè, fu sollecito dell'interesse dei suoi amministrati, tiepido del proprio, chè da niun documento appare ch'egli accettasse doni, o anche parte in alcun negozio poco delicato.

Ma perchè, non tenendo conto de' suoi meriti, egli ne fosse richiamato, niuno finora ha saputo dire, se non che dall'esame dei documenti si comprende che anche questo devesi attribuire alla formidabile potenza della fazione retriva di Roma, la quale trovò in lui un forte ostacolo alla riuscita de' suoi disegni su Milano.

Nella lettera del 4 settembre 1563, indirizzata da Lucio Cotta, Avvocato del Santo Concistoro al Vicariato di provvigione, si trovano le seguenti parole di una importanza grandissima per chi sappia e voglia bene interpretarle: « Appresso aspettiamo che il « signor Duca di Sessa scriva a nostro Signore ed agli Ill.^mi^ Si- « gnori Vargas e D.^a^ Aloisio. Et invero qua siamo *scandalizzati* « *non poco*, che le SS. VV.^e^ non abbiano procurato tali lettere che « S. Ecc.^a^ da se non l'habbia scritte. »

Sicchè, non appena arrivata in Milano la notizia del suo richiamo raccoltosi il Consiglio Generale, deliberò: « Si mandi l'Ill.° signor « Conte Gio. Giacomo Trivulzio da S. M. Cattolica in nome di « questa Città ad accertarla della soddisfazione che ha havuto que- « sta Città et Stato di Milano dal governo dell'Ill.° Sig.r Duca di « Sessa, et insieme a far riverenza al nuovo Governatore di que- « sto Stato D.n Gabriele Della Cueva [1]. » Fu mestieri fare di necessità virtù, e ai 15 aprile del 1564, lo stesso Consiglio nominò dieci altri cittadini per ricevere il nuovo Governatore, che ne avea partecipato il suo arrivo, colla consorte, in una lettera del 18 di marzo [2]. Ormai deve essere tenuta per certa l'identità di Gabriele Cueva col Duca di Alburquerque, poichè esistono diversi documenti degli ultimi anni del suo Governo coll'intestazione D.n Gabriele Della Cueva, Duca di Alburquerque e la firma è perfettamente eguale a quella dei primi tempi. Solo nel 1566, v'aggiunse la qualifica di Duca pervenutogli in quell'anno, e col quale ebbe dopo a sottoscrivere alcuni documenti col solo titolo « Io il Duca di Alburqueque » scimiottando l'abitudine del re Filippo che sottoscriveva tutti i decreti colle parole: *Io el Rey*.

Anche, non tenuto conto di diverse deliberazioni del Consiglio Decurionale, come quelle di opporsi alla duplicazione del dazio della Catena, per la spesa della spazzatura del Naviglio Grande [3], d'acconsentire che fossero attivati diversi ordini del Senato sul modo di vestire, sulle pompe funebri e per i banchetti, in modificazione di quelli Stati in vigore per volontà dal governatore Del Vasto colla grida 6 febbraio 1539, e di mandare alla Corte di Spagna l'oratore Camillo Porro, per impedire che fossero poste in estimo le merci com'era stato proposto dalla Commissione dei Prefetti [4], l'anno 1564 fu uno dei più laboriosi per Milano, perchè furono compiute diverse opere d'arte importantissime, che formano ancora l'ammirazione degli intelligenti.

La prima fu il palazzo dei Dottori legisti, in Piazza de' Mercanti, ora occupato dalla Borsa e dagli Uffici Telegrafici, comin-

---

[1] Deliberazione 30 gennaio 1564, della Cameretta. Reg.° Somm.° f. 26.
[2] Documento N. 126.
[3] Deliberazioni 2 maggio, f. 27 Reg.° Somm.°
[4] Deliberazione 14 dicembre, f. 27 Reg.° Somm.°

ciata nell'aprile del 1562, sul disegno di Vincenzo dell'Orto da Seregno, ed eseguita da Andrea Bozzolo di Marchirolo, sull'area delle Carceri e dell'Osteria del Broletto, e sopra un transito che dalla via di questo nome, metteva a quella delle Farine. Successivamente poi, cioè nell'anno 1568, questa fabbrica fu ampliata occupando anche la vecchia gabella del sale, che quivi esisteva, e che la città cedette colla condizione di poter disporre dei luoghi superiori al portico. E fu allora fabbricata la torre coll'orologio e la campana [1].

Fu la seconda il magnifico palazzo di Tomaso Marino, ora residenza del Municipio, con architettura, pitture, e scolture mirabili, quantunque già si facessero sentire gli effetti della decadenza dell'arte. Fu autore del disegno Galeazzo Alessi, Perugino, al quale parimenti devono attribuirsi le pitture e le principali decorazioni. La gran sala, che allora doveva servire di ricevimento, fu da pochi anni restaurata e serve adesso per uso del Consiglio [2].

In questo tempo fu pure finita la statua di Pio IV, nella fabbrica del Duomo, eseguita da Angelo Siciliano, il quale fece anche la statua d'Eva per accompagnarla con quella di Adamo del Gobbo, nella facciata del Duomo, e si diede compimento alle statue di bronzo della sepoltura del Marchese di Melegnano, opera egregia di Leone Aretino, famoso statuario in bronzo, a cui si devono eziandio quelle di Carlo V e del re Filippo [3].

Ma non era ancora trascorso il mese di settembre che una tristissima notizia si sparse fra i cittadini: in alcuni paesi limitrofi alla Lombardia s'erano notati casi di peste bubonica. E qui, come al solito, chi la negava, chi l'ammetteva, chi ne diminuiva e chi ne esagerava l'importanza.

Ai 26 di ottobre si riunì il Consiglio Decurionale, ed il Vicario di provvigione Antonio Maria Calco gli annunziò ch'erano chiamati a deliberare sopra due argomenti. Il primo e più importante, la domanda del Presidente dell'Ufficio di Sanità per avere la somma di scudi 300, necessaria ad impedire la diffusione della pe-

[1] Deliberazione 12 marzo 1568, f. 82.

[2] Di questo stupendo ristauro, ebbero principale merito il Tullio Massarani della cui amicizia ci onoriamo e l'architetto Colla.

[3] Bugati. Libro XIII, f. 1049.

ste, che, dopo aver fatte stragi nei Grigioni aveva varcato i monti, e si avvicinava a Como; l'altro la domanda del Gran Cancelliere Errera, pel concorso della Città alla spesa di scudi 60,000 occorrenti per alcune riparazioni alle mura del Castello. Dopo molte discussioni e scrutini si adottarono le risoluzioni seguenti:

« Exponendo il molto magnifico signor Ant.° Maria Calco, Vi« cario di Prouisione, qualmente jeri fu dimandato dall'Ecc.^mo Se« nato, quale gli disse che per prouedere alla spesa necessaria per « obuiare alla peste, quale fa molto processo nelle bande et paesi « Grisoni et è anco salita nella città di Como. Il che è notoria « cosa e pubblica conuenienza trouare qualche somma de danari « et che non potendo la R. Camera prouedere da niuno canto de « denari, e trattandosi in questo della totale conseruazione et sa« lute delli sudditi di questa Cità et Ducato è necessario che la « Magnifica Comunità di Milano souienga almeno della somma de « scuti trecento di presente, offerendosi farli restituire ad essa ma« gnifica Comunità, ouero fargli compensare sopra il conto del « Mensuale. Alla quale richiesta il prefato Signor Vicario diceua la « città non essere debitrice nè di ragione nè di consuetudine con« scia che la Camera è solita fare tale spesa, nondimeno che ne « haurebbe conferto con li prefati Signori sessanta.

« Diceva ancora il prefato Sig. Vicario che l'Illus. Sig. Errera « Regio Gran Canzelliero alli giorni passati gli disse in nome di « S. Ecc.^a qualmente S. M. R. ha dato ordine che la Camera Sua « faccia spendere la somma de Scuti 60,000 nelle fortificazioni del « Castello de Milano, et secondo l'ordini et mandati d'essi Signori « Prefetti. Al che esso Sig.^r Vicario diceua che da lui non se ne « possiuto rissoluere che bisognava parlarne alli Signori Sessanta. « Pertanto et che havaria conferto con essi Signori Sessanta. Per« tanto esso Signor Vicario ricercaua dalli prefati Signori Congre« gati che uolessero trattare et consultare ac stabilire ciò che « s'abbi di rispondere al prefato Ecc.^mo Senato et al prefato « Ill.^mo Gran Cangellero sopra le suddette risposte.

« Dappoi molti scrutinij et riguaglij tra essi signori fatti sopra « le sudette propositioni al fine hanno concluso ed ordinato come « di sotto, cioè:

« Sopra il particolare delli denari proponuti de spendersi nella « fortificatione del Castello che il prefato Sig. Vicario vada a re-

« ferire al prefato Ill.mo Sig.r Errera Vice Gran Canzellero che la
« città è totalmente risoluta di non uolersi in modo alcuna ripro-
« mettersi in receuere ne spendere li suddetti danari ne anco il
« restante delli danari delle due annate del dazio del uino con-
« cesse dalla Cità alla R. Camera per la fortificatione d'esso
« Castello.

« Sopra il particolare delli danari richiesti per la prouisione della
« peste.

« Hanno ordinato che si facciano fare processioni generali; et
« che si espongano le hore del Santissimo Corpo de N. S. per
« placare et mistigare l'Ira del Signor Iddio acciocchè diffenda et
« preserui questo Stato dal suddetto morbo contagioso et pestifero,
« et che il prefato Signor Vicario uada a riferire al prefato
« Ecc.mo Senato che la Città, non può nè uole fare altra spesa
« per la causa suddetta conciosia che tal spesa di ragione spetta
« alla R. Camera qual è solita spendere del suo proprio erario
« et entrate sue. Et che la Cità manderà senza spesa del publico
« gli gentilhuomini et capi de case alle Porte, seu portelli a cu-
« rare et fare che gli soldati che ui si manderanno dalla R. Ca-
« mera siano diligenti in fare quello che gli sarà ordinato circa la
« custodia et guardia d'esse porte. Pagando però essa Camera gli
« detti soldati et non altrimenti come ancora fu ordinato nell'anno
« passato sopra il medemo negocio.

« Et che quando l'Ecc.mo Senato non troui alcuna prouisione de
« detti danari per altra uia stante l'imminente pericolo che potria
« uenire non prouedendoli la Cità se contenta souuenirgli de detti
« denari, mentre però gli siano compensati dalla R. Camera sopra
« il debito del Mensuale dell'anno presente. Et che di ciò si fac-
« ciano prima spedire le lettere opportune da S. Ecc.a in ampla e
« ualida forma dirrettive al Magnifico Magistrato Ordinario auanti
« che si sborsino alcuni danari et non altrimenti [1]. »

Per quest'ultima deliberazione il Governatore, senza occuparsi della competenza della spesa, impartì l'ordine dello sborso degli scudi 300, pagabili dalla Real Camera, ma il magistrato delle entrate dichiarò di non avere assolutamente disponibile pur esso

---

[1] Documento N. 127.

alcuna somma, opinando ben anche dove essere a carico della città.

Per tal modo erasi intanto perduto molto tempo prezioso, e la peste si avvicinava con passo veloce.

Questo deplorevole conflitto si sarebbe anche maggiormente prolungato se non avesse avuto maggior giudizio il Senato, il quale scrisse egli stesso al Vicariato di provvigione, eccitandolo a voler sborsare gli scudi 300, che gli avrebbe rimborsati egli stesso coi primi denari delle condanne. La deliberazione definitiva presa dal Consiglio fu questa: che si sovvenga alla Real Camera la somma « per valersene nella spesa della peste [1]. »

Da quell'epoca al presente scorsero più di tre secoli, e, cosa incredibile, questa vitale questione, nella competenza della spesa per impedire la diffusione delle malattie contagiose, è ancora insoluta.

Abbiamo veduto come al Duca di Sessa, dotato di buon senso e di retto giudizio, fosse stato sostituito il D. Gabriele Cueva. Arrivato sulla fine di aprile, subito, per difetto di esperienza, per ignoranza delle cose nostre e dei fini cui tendevano arrivare i seguaci dei gesuiti, si lasciò da essi così circondare, da seguirne pienamente l'indirizzo. Più tardi si avvide del mal passo.

Importante per la storia è il decreto da lui emanato il 28 febbraio 1565 [2], che per la sua enormità sorpassa le più matte e feroci ordinanze del capriccioso e tirannico Bernabò Visconti. Basteranno a farlo giudicare i seguenti brani:

« Che nessuna persona possa tener pubblicamente a vendere o « portare per Milano vendendo, alcuna sorta di pollami, o uccel« lami, ova, nè alcuna sorta di latticini o altri cibi prohibiti, nè « vendere se non chi haverà la licenza come di sopra, sotto la « pena comminatagli come abbasso.

« Similmente che nessuna persona di qualsiasi grado et condi« tione, possa comprare, o altrimenti aver per mangiare alcuna « sorta di carni et altri cibi proibiti nella santa quaresima senza « licenza in iscritto de Medici Phisici, et del Rettor della Parroc« chia nella quale habita et segnata del sigillo del Vicario Generale

[1] Sommario, deliberazioni Camera, f. 28.
[2] Documento N. 128.

« dell'Archiepiscopato di Milano, qual licenza in tutto si darà
« gratis.

« Sotto l'infrascritte pene, cioè a chi contraverà la prima volta,
« incorrerà nella pena di tratti tre di corda, et dieci scudi per il
« notificante, o in scudi cinquanta, delli quali un terzo ne hauerà
« il notificante, et uolendo sarà tenuto segreto. Per la seconda in-
« correrà la pena della galea per dieci anni, et chi per la terza
« incorrerà quella della vita, le quali saranno da tutti gli inobe-
« dienti et contravenienti alli sudetti capi, irremisibilmente essate
« et esseguite. »

Per tal mòdo la sicurezza e la vita di un cittadino era messa nelle mani di qualunque malfattore che avesse bisogno o volontà di guadagnare qualche decina di scudi, o interesse a liberarsi di un nemico incomodo. L'inquisizione spagnuola non era mai giunta a questo grado di insipienza e fierezza. Che tale decreto uscisse dall'officina dei Gesuiti non è dubbio, perocchè compariva accompagnato da un fervorino dell'Ormanetto d'eguale stile e data [1], edito dal medesimo stampatore cogli identici caratteri e di sensi perfettamente conformi.

I Milanesi non erano ancora così avviliti da accogliere in silenzio ordini tanto severi ed insopportabili, e perciò in numero considerevole, si portarono dal Vicario di provvigione invitandolo a farli revocare.

Questi, nel giorno 27 marzo 1565 rese conto al Consiglio Generale delle pratiche a ciò attivate, comunicando anche un avviso da lui pubblicato in data del 4 dello stesso mese in variazione dei precedenti proclami del Governatore [2] con invito al Consiglio di adottare quelle ulteriori misure che trovasse necessarie.

Il Consiglio, dopo calda discussione, diede carico al Vicario d'insistere perchè il Governatore spedisse le lettere di revoca promesse, e delegò i cittadini Francesco Crivello e Gerolamo Tonso, perchè, col regio luogotenente Giov. Batt. Omodeo, esaminassero se le disposizioni dell'editto del Cueva fossero o no conformi ai sacri canoni, decreti e constituzioni ecclesiastiche, e ne facessero relazione nella

---

[1] Documento N. 129.
[2] Documento N. 130.

prima adunanza dei sessanta. Ma questo non fu più necessario presentare, perchè il Cueva, colla lettera [1] del 7 aprile 1565, modificò assai le prescrizioni dell'istesso decreto. Così ebbe fine questo incidente, ond'era stato fortemente commosso l'animo dei Milanesi, e che non rimediato a tempo avrebbe cagionato gravissime conseguenze.

In questa stessa seduta del Consiglio decurionale fu data la facoltà ai conti Sforza Morone e Giulio Cesare Borromeo di far fabbricare a spese della città, un nuovo gonfalone coll' insegna di S. Ambrogio, desiderato caldamente dal popolo, il quale cominciava a manifestare il suo malcontento, perchè il prezzo dei grani, in causa della scarsità dei prodotti, era rincarato. Il Senato, che credeva toccasse a lui il vegliare che le provvigioni non mancassero alle città, delegò due de'suoi membri, il Rainoldi ed il Simonetta perchè, col Vicariato di provvigione, attendessero a cosa di così grave momento.

Riunito nel giorno 21 luglio il Consiglio decurionale, che, quando si trattava degli interessi del popolo non era largo nello spendere, ordinò « che il Vicario Calco con li signori dodici di provvigione « facciano elezione di quattro del numero d'essi Signori Sessanta, « quali insieme con li prefati Senatori eletti, et con esso Signor « Vicario facciano tutte quelle Provisioni che giudicheranno con- « veniente et espediente in questo negotio ed in ciò essi Signori « congregati concedono et danno ed essi Signori eletti ut supra « ogni ampla loro autorità. Così però che non si spenderanno de- « nari della Magnifica Comunità senza partecipatione et licenza « d'essi Signori sessanta et non altrimenti [2]. »

In poche parole, parlassero e discutessero a loro piacimento, ma pei danari si rimettessero in loro. Il ricorrere alle Commissioni, quando non si desidera venire ad alcuna conclusione, non è dunque trovato dei tempi moderni, ma era un mezzo già conosciuto fin d'allora dai nostri patrizi.

Pochi giorni dopo (ultimo di luglio) dovette di nuovo riunirsi il Consiglio e concedere alla stessa Commissione facoltà ampia di

[1] Documento N. 131.
[2] Sommario deliberazioni Camera, fog. 28.

« obbligare la Città per il denaro sufficiente anco per via di im-
« posizione [1]. »

Il popolo, che è sempre lo stesso e che con una carezza e con uno spettacolo si ammansa facilmente, appena conosciuto che i signori si erano occupati con parole prima, poi con fatti, di una cosa da lui desiderata, e saputo che finalmente sarebbe arrivato, e avrebbe assunto le redini della diocesi il suo concittadino cardinale Carlo Borromeo mutò affatto d'umore. Il giubilo fu grandissimo; in Milano non si parlava più che di questo avvenimento prossimo a verificarsi.

Informatone ufficialmente il Vicariato di provvigione, avvisato altresì che l'entrata in Milano sarebbe seguita il 23 di settembre, e che il Pontefice, affinchè fosse maggiormente onorato il nipote, lo aveva insignito del titolo di Legato pontificio per tutta Italia, radunò tostamente il Consiglio, il quale nella seduta del 1° settembre deliberò che « si mandino otto dei primati Gentilhuomini di questa
« Città sino alli confini di questo Stato ad incontrare et fare ri-
« verenza in nome di questa Città all'Ill.^{mo} et Reverendissimo Si-
« gnor Cardinale Carlo Borromeo destinato Arcivescovo di questa
« Città, con l'elezione dei detti Ambasciatori. Item che il Signor
« Vicario insieme con comitiva de' principali della Città vadi giunto
« che sii Esso Ill. et Rev. Arcivescovo a farle riverenza. Item che
« per tal venuta si facci ornare la porta ove entrerà ed altri ap-
« parati [2]. »

Il Borromeo partì da Roma conducendo seco un corteo di cento e più persone compresi i Vicari, i Prelati, i Giudici ed Ufficiali quasi tutti sacerdoti, od avviati al sacerdozio; servi in cappa magna e in livrea, bargelli, aguzzini e fanti, insomma una famiglia più che principesca e più di quanto occorresse a circondarlo ed a far della città nostra quel piccolo governo che si voleva in Roma.

Giunse finalmente l'aspettato giorno che cadeva in domenica, e la sua entrata solenne nella città ebbe principio verso le ore ventuna italiane, corrispondenti alle tre e mezzo pomeridiane, e non finì che a notte avanzata, per cui si dovettero accendere le torce.

---

1 Sommario deliberazioni Camera, fog. 29.
2 Sommario deliberazioni della Camera, N. 184, fog. 69.

È un fatto che in Milano da tempo immemorabile non s'era veduta una entrata tanto sfarzosa e magnifica, e che superava quelle precedenti dei Principi e dell'istesso Imperatore.

Vestì gli abiti pontificali nella chiesa di S. Eustorgio, e, cavalcando sotto un ricchissimo baldacchino accompagnato dal Cueva, dai Senatori a cavallo, e da tutti gli altri magistrati e dal clero. Nella metropolitana era a riceverlo il suffraganeo Tommaso Galdwill, del paese di Galles, ch'era successo nel gennaio al Feragatta traslocato al vescovato d'Aosta [1].

Come poi tanto lusso di persone e sfarzo di vesti fosse compatibile colla modestia dei costumi e coll'impresa *Humilitas*, assunta dal Borromeo, non è cosa facile a spiegarsi, se molte volte il motto non servisse a coprire i difetti anzichè a rivelare le qualità.

Si voleva che questa splendidezza imponesse alle moltitudini e le desse l'apparenza di un potere che non aveva e ch'era tutto nei Gesuiti.

E poichè i giorni di vita del pontefice Pio IV erano ormai contati, si volle approfittare di questi ultimi momenti per fargli rappresentare in Milano ed in tutta Italia l'altissimo ufficio di Legato o *alter ego* di lui per accrescere le sue aderenze e la sua potenza, ciò che non s'avrebbe potuto ottenere sotto il governo di un altro.

Per ciò il Bugati, testimonio di presenza, il quale era pure rimasto colpito a questo sfarzo straordinario, così si esprime:

« Il Cardinale Borromeo, Arcivescovo di Milano, fece l'entrata « solenne nella sua città, accompagnato da molti prelati, da tutti « gli ordini dei Magistrati della Nobiltà, dal popolo e dal Clero di « Milano, e con maggior fausto di quello che egli haveria volsuto, « come giovane humil di cuore, et timorato d'Iddio, figliuolo di un « padre di medesimi pii costumi [2]. »

Lo spettacolo nuovo di una Corte così numerosa, composta con poca o nessuna avvedutezza politica, di tante persone forestiere aveva già fin dal principio eccitata la maraviglia ed il malcontento dei cittadini; ma stavano aspettando di vederne gli effetti.

---

1 Relazione ufficiale dell'entrata del cardinale Borromeo in Milano, spedita al Pontefice. Documento N. 132.

2 BUGATI. *Storia Universale*, fog. 1031.

CAPITOLO XIII.

Ritorno del Cardinale Borromeo a Roma — Morte dello zio Pontefice Pio IV — Prime lagnanze dei Milanesi sui provvedimenti di S. Carlo — Dissidii col governatore Cueva — Deliberazioni diverse della Camera sulla fine del 1571.

L'arcivescovo Borromeo appena consegnati al Consiglio Provinciale Ecclesiastico i temi che nei conciliaboli dei Gesuiti erano stati discussi e risoluti, visitati in Milano, ed in altre parti della diocesi diversi collegi di canonici e conventi di frati e di monache, lasciò la sua città per recarsi a Trento, ossequiarvi le arciduchesse Giovanna e Barbara d'Austria, indi a Ferrara e in Toscana. Qui, avendo ricevuta la notizia del peggioramento della malattia dello zio dovette sollecitare il suo ritorno in Roma, ove giunse in tempo di porgere a quello gli ultimi conforti.

Nella notte dal 9 al 10 di novembre (1565) morì Pio IV dopo avere per sei anni coperta la cattedra di San Pietro.

D'indole dolcissima, religiosa ed onesta non fu tutta sua colpa, se per la grave età e per l'affievolimento di forze non potè esercitare liberamente il suo alto ufficio, far prevalere idee moderate conformi al suo carattere e affidarne quasi interamente il governo della Chiesa al nipote Carlo, quantunque in giovanissima età.

Perciò, d'alcuni atti troppo severi e vendicativi contro i parenti e gli amici del precedente Pontefice, e dei travagli dati al Duca di Ferrara, col pretesto ch'avesse estratto sale più del convenuto nelle vicinanze di Comacchio, e dell'aver troppo aggravato il popolo con odiosi balzelli, come del vanto delle molte fabbriche, degli abbellimenti, e delle utili istituzioni di cui, a' suoi tempi, andò dotata Roma, delle riforme dei tribunali, del mantenimento della pace e dell'abbondanza negli Stati pontifici, e infine dell'aver

promosso alla sacra porpora persone di gran merito e di rara erudizione durante il breve suo pontificato, ne vien dato lode o biasimo a coloro che, col mezzo del nipote, si erano posti alla direzione delle cose della Chiesa.

Il Medici fu da giovane dotato di felicissima memoria, e recitava all'improvviso lunghi squarci di poesia e di prosa.

Cosa rara a quei tempi, non dotò di lauti retaggi e di feudi principeschi alcuni suoi parenti, ma solo lasciò al suo decesso un pingue legato all'Ospedale di Milano, costituito dalle proprietà di famiglia che egli teneva in Val Ganna, ove da giovane era stato investito dell'umile, ma piacevole uffizio di abate di quel convento di S. Jemolo. Ancor oggi tra quei valligiani suona cara e benedetta la sua memoria.

Nè Milano ha ancor dimenticato di dovere a questo Pontefice, suo patrizio, il bell'edifizio di piazza Mercanti, eretto per uso del Collegio dei Dottori, tra i quali era stato egli pure inscritto e ne' cui fregi si vede impressa l'arma Medici sormontata dal Triregno, il tabernacolo di bronzo da lui donato alla nostra Chiesa Maggiore, opera ammirevole in basso ed intiero rilievo di Aurelio da Carate, eseguita in Roma, ed altre cospicue beneficenze.

Aperto il Conclave, il Borromeo, coi diversi cardinali promossi dallo zio, inclinava a portare alla vacante cattedra il Morone, pure patrizio milanese e uno dei più dotti e virtuosi prelati di quel tempo. Ma pensando poi, che questi era stato carcerato sotto il pontefice Paolo IV, o come sospetto di eresia, o per dir il vero, come uno di quelli che più osteggiavano i disegni reazionari dei gesuiti, lo abbandonarono per proclamare, in sua vece, nel giorno 7 di gennaio del 1566, Alessandro Ghislieri legato col partito gesuitico e che per aver esercitato l'ufficio di Generale inquisitore in Roma, aveva corso pericolo nei tumulti accaduti dopo la morte dello stesso Paolo IV. Per compiacere al Borromeo prese il nome di Pio V.

Un fatto curioso racconta il Muratori, senza farsene mallevadore, ed è che, passando per la terra di Bosco (paesello vicino ad Alessandria, ove era nato il Ghislieri), un córriere portante in Francia la nuova della sua elezione, il suo cavallo si fermò sulla piazza, nè sperone o battitura bastò a rimetterlo in cammino. Accorse molta gente in aiuto di lui, che non conosceva quella essere

la patria del papa, e, saputo il motivo della sua fretta, appresero l'esaltazione del loro compatriota. Dopo ciò il cavallo senza farsi più pregare, tornò al galoppo.

Il Borromeo dopo avere conchiuso col nuovo Pontefice alcune cose che rimanevano sospese, si pose in viaggio per ritornare a Milano e quivi stabilirsi definitivamente, e vi giunse inaspettato al 5 di aprile del 1566.

Il lavoro a cui i Gesuiti avevano atteso con un'assiduità instancabile, non aveva ancor dato quei frutti che si aspettavano e non erano ancora riesciti a formarsi seguaci tra noi. Ciò si raccoglie da due deliberazioni prese in questo tempo dal nostro Consiglio generale. Gli era stata presentata eguale domanda dalla contessa Guastalla e dai Gesuiti per la esenzione dei dazi del vino occorrente alle rispettive comunità; ma con voto segreto, nel giorno 3 di settembre, deliberò:

« Che si conceda l'esenzione alla Signora Contessa Guastalla del « dazio del vino pel nuovo collegio da lei eretto in questa città « per quel numero di persone sarà dal Tribunale di provvigione « dichiarato.

« Che i Reverendi Padri Gesuiti ricorrino alli Signori Prefetti « delle fortificazioni circa la da loro richiesta esenzione del dazio « del vino ad essi spettando la decisione della causa. »

Ciò era come dire che si respingeva la loro domanda [1].

Appena tornato a Milano il Cardinale, gli fecero sanzionare non pochi provvedimenti reazionari, che i Gesuiti avevano predisposto, aspettando ch'egli assumesse l'amministrazione della diocesi. Sino a quando questi si limitarono al clero e all'introduzione di nuove discipline nelle congregazioni regolari e secolari, niuno fece resistenza perchè qualunque opinione si potesse avere sull'indirizzo della disciplina ecclesiastica non si poteva negare che un rimedio era necessario a correggere gli abusi introdottisi. Ma le lagnanze cominciarono quando il Cardinale volle inconsultamente effettuare la riforma della Congregazione degli Umiliati e si venne a conoscere il modo severo ed inumano usato dal Tribunale Ecclesiastico nei processi criminali colle persone laiche. Allora il Con-

---

[1] Sommario delle deliberazioni della Camera, fog. 30.

siglio Decurionale nella seduta del 1° luglio [1], determinò di appoggiare caldamente gli Agenti della Congregazione degli abbati presso il Pontefice con una speciale supplica stesa il 6 luglio da Alfonso Gallerato, Marcello Fossato e Francesco della Torre [2]. E deliberò anche il 7 agosto [3] di invitare il Cardinale ad usare maggiori riguardi nel condurre gli stessi processi.

Fu pure causa di generale malcontento la durezza e severità colle quali il Cardinale Borromeo appena assunte le redini della diocesi volle effettuare la clausura delle zitelle, in guisa di essere costretto il Vicariato di provvigione per deliberazione del Consiglio (17 aprile) a portarsi dall'Arcivescovo per invitarlo « ad desistere « dal molestare le monache per le nuove clausure et serragli. » E poco dopo, non avendo il Cardinale accolta la domanda, determinò di mandare a Roma lo stesso Vicario ed il patrizio Giovanni Seregno per ottenere dal Pontefice che fossero revocati gli ordini Arcivescovili [4] e successivamente avendovi rinunciato il Seregni, che vi andasse da solo il Vicario Giacomo Brivio ([5]); eletti i giureconsulti Antonio Francesco Crespo, Gerolamo Tonso, Marcello Rinzo e Soccino Secco per mettere in iscritto le ragioni da darsi al Pontefice.

Ma coteste non erano che avvisaglie della grande battaglia che stava per impegnarsi tra il potere ecclesiastico e quello laico, la quale doveva farsi ben più grossa e intaccare direttamente tutte le istituzioni civili, che, con tanta cura, i nostri maggiori aveano procurato di mantenere, le memorie gloriose del popolo e de' suoi principi, le costumate, semplici sue abitudini religiose, l'amore della famiglia, sconvolgere ogni idea di progresso e di felicità comune per una sconfinata, egoistica, ascetica perfezione individuale difficilissima a raggiungersi, impossibile a mantenersi, inutile alla società umana contraria ai principî del Divino Maestro.

Sul finire dell'anno 1567 in Milano non parlavasi d'altro che dei rigorosi provvedimenti che affrettatamente, e con poca prudenza, erano adottati dalla Curia Vescovile, e al vedersi di continuo aggirare per la città e in altre parti del Ducato fanti e bar-

[1] Documento N. 133.
[2] Documento N. 134.
[3] Documento N. 135, deliberazione 23 aprile.
[4] Documento N. 136, deliberazione 2 maggio.
[5] Documento N. 137.

gelli vescovili, armati fino ai denti, tutti si guardavano in volto maravigliati.

Lo stesso Governatore Cueva se ne impensierì perchè aveva già cominciato a comprendere che a poco a poco veniva a scemarsi ogni sua autorità, e, però d'accordo col Senato, stabilì di ordinare al capitano di giustizia che impedisse ogni arresto di laico, facendo forza ed imprigionando, ove fosse necessario, gli stessi fanti e bargelli arcivescovili.

Le cose peggiorarono anche più nel successivo anno 1568 e nei primi mesi del 1569, quindi i Tribunali della Curia non curandosi punto nè delle vecchie consuetudini, nè del Decreto del Conte di Virtù, che, come abbiam veduto, erano sempre stati osservati nel Ducato in materia giurisdizionale, e formavano legge, citò davanti il suo tribunale anche i laici, non solo pel delitto di eresia, ma anco per le altre trasgressioni leggiere ai precetti della chiesa, e, quel che era ancora più enorme, le persone che, a giudizio della Curia, e secondo i nuovi principî da lei adottati, conducevano vita irregolare.

Chi credesse esagerate le nostre parole non ha che a leggere il seguente brano che ricaviamo dal libro: *Vita e gesta di S. Carlo Borromeo*, di Aristide Sala, scritto colla scorta dei documenti esistenti negli archivi della Curia stessa:

« Visitando nel 1567 le chiese della Città e Diocesi era pur
« venuto esaminando lo stato della secolare popolazione e trovati
« enormi abusi, peccati e scandali pubblici, vedendo ch'altri non
« provedeva stimò dover far uso dei diritti che le antiche leggi
« dello Stato di Milano gli concedevano. E poichè nulla avevangli
« profittato i mezzi benigni, le ammonizioni e le prediche deliberò
« valersi dei tribunali da sè pocanzi ordinati, e fece innanzi a
« questi tradurre coloro che conducevano in pubblico scandalosis-
« sima vita. »

E questi tribunali ne compivano in modo durissimo i processi, ed eseguivano senz'altro le sentenze.

Immaginiamoci la consolazione che dovevano provare i cittadini, esposti continuamente al pericolo d'incappare o per qualche parola poco costumata, fuggita dal risentimento, o per qualche motto libero, nelle unghie del Tribunale Ecclesiastico per delitto di bestemmia o di eresia.

Non mai si era veduta in Milano, e si vide poi tanta tirannia.

Nulla diciamo del modo di condurre i processi e di raccogliere le prove, che la corda e gli ultimi tormenti della tortura somministravano ad esuberanza.

Gli arresti dei laici fatti dalla Curia nei tre anni 1567-1568-1569 ammontarono a diverse centinaia, giacchè troviamo in un documento ufficiale le seguenti parole:

« Circa la rigidezza dovranno significare a Sua Santità come « si proceda nell'Arcivescovato con tormenti esquisiti ed insoliti al- « meno in questa città, dalli quali molti sono stati storpiati, inutili « e talvolta ancora morti. Come gli esamini siano rigorosi e spesso « giudicati captiosi. Come sia da quel foro bandita ogni miseri- « cordia et pietà, tanto nelle cause civili quanto criminali, etc. »

Il Governatore Cueva che da poco tempo, per eredità conseguita aveva assunto il titolo di Duca di Alburquerque, il Senato, il Vicario di provvigione si adoperarono tutti concordemente per moderare l'ardore frenetico del Borromeo, ma senza frutto. Egli, duro come un macigno, rispondeva a tutti non poter transigere colla propria coscienza.

Fu allora e precisamente nella sera del 26 aprile 1569, che seguì l'iniquo attentato del Farina contro di lui, e che destò la generale indignazione.

Il Governatore fece grandi indagini dell'assassino, pubblicando in seguito l'editto del 27 ottobre [1] con cui venivano promessi scudi duemila e la liberazione di un bandito a chi sapesse dar notizie del reo. E il Papa la scomunica contro l'assassino e i suoi complici.

Fu in questo stesso tempo che il Consiglio generale della Città deliberò l'erogazione di due importanti somme di denaro, la prima di scudi seimila a favore dei gesuiti per la costruzione della Chiesa di S. Fedele [2], l'altra di mille per le nuove carceri della Malastalla [3]. E dispose inoltre, per lo scarso raccolto, ingenti somme per l'acquisto di grani tanto più che non erano ancora del tutto cessati i pericoli della peste e l'ufficio di sanità temeva di esser colto alla sprovvista.

Per provvedere a tutte queste spese, ordinò si aumentasse di nuovo il dazio sul vino, da riscuotersi in ragione di soldi cinque

[1] Documento N. 138.
[2] Deliberazioni 21 giugno. Sommario ordinazioni, fog. 34.
[3] Deliberazione 10 luglio, stesso foglio.

la brenta per la quantità da introdursi per terra, e di soldi sei, denari tre per quella proveniente dai navigli [1].

Ogni pratica era tornata inutile a frenare l'ostinazione del Borromeo, e gli arresti e le condanne dei laici di qualunque stato e condizione continuarono. Allora il Governatore perdette la pazienza e deliberò di prendere delle energiche misure per provvedervi; ma giustamente pensando che la fazione gesuitica lo avrebbe accusato di poco zelo religioso, pubblicò un Decreto per impedire la propagazione delle eresie [2], col quale ordinò « che niuno di questa « Città e Stato di Milano ardisca di andare nè contrattare perso- « nalmente per suo particolare o degli altri a Ginevra sotto pena « della confiscazione de'suoi beni et pena corporale usque ad mor- « tem inclusive all'arbitrio di Sua Eccellenza. »

Dopo ciò, e resa impossibile l'accusa d'irreligione, d'accordo col Senato ricorse senz'altro all'estremo provvedimento di rigore contro il Borromeo, pubblicando il famoso decreto 25 agosto del tenore seguente:

« Conoscendosi ogni giorno maggiormente, che egli è necessario « fare ogni sorte di diligenza e prouisione, perchè le ragioni, e « spezialmente la giuridizione della Maestà del Rè Nostro Signore « non siano usurpate, o in alcun modo diminuite. Ed affinchè passi « a chiara notizia di ciascuno di quanta importanza sia e come « grauemente debba esser punito l' usurparle: ha voluto l' Ill. ed « Ecc. Signore il Signor Don Gabriele de la Cucua Duca d'Al- « burquerque Marchese di Cuegliar, Conte di Ledesma, et Huelma « et Capitano Generale di Sua Maestà in Italia, e suo Gouerna- « tore nello Stato di Milano e con parere del Senato.

« Ordinare la presente grida, per la quale in nome di sua Ecc. si « comanda, che niuna persona di qualunque grado, stato, condi- « zione e preeminenza si voglia, così priuilegiata, come altrimenti « ardisca, nè prescerna direttamente o per indiretto usurpare, violare, « offendere, diminuire o alterare, ouuero pregiudicare in niuna ma- « niera la Reale giuridizione di Sua Maestà, o che sia annessa o « connessa, o dipendente, o in qualsiuoglia altro modo attinente a

[1] Deliberazione 9 ottobre. Sommario deliberazioni, fog. 31.
[2] Documento N. 189.

« detta giuriditione, o attentare di ciò fare, e questo in fatti, o « in parole, o scritture, o altrimente come si uoglia, ancora in « stampare, pubblicare uendere ed eseguir gride, Edicti, o simili « cose, sotto pena della vita, e confiscazione dei beni, ancora feu- « dali: e finalmente sotto la pena di offesa Maestà in primo Capite, « nella qual pena incorreranno tutti li Scrittori, Notari, Avvocati, « Esecutori, Messi, Trombetti, Corrieri ed ogni sorta di Persone, « le quali a tale delitto ardiranno porre mano e d'intorno a quello « fare alcun opera per picciola che si sia, ouuero assentir ad altri, « senzachè ammetta niuna loro iscusazione d'ignoranza in contrario.

« Dichiarando, che alle sopradette pene si procederà ex officio, e « per inquisizione, e con ogni miglior modo, e non attenta alcuna « prescrizione di tempo etiam lunghissimo, et dippiù contrà memorià « defunctorum: e questo oltre le pene à jure communi imposte.

« E perchè si possa ovviare alle malizie di alcuni i quali con- « trafacendo segretamente pensano il loro delicto dover essere na- « scosto: si ordina, che si ommetteranno in questo caso gli accu- « satori i quali saranno tenuti secreti, e se gli darà la terza parte « delle condannazioni.

« Con facoltà a Sua Ecc. ovvero al Senato di ampliare, restrin- « gere, o dichiarare le suddette gride, conforme alla qualità delle « persone, e casi, che occorreranno.

« Signat. El Duque di Alburquerque cum Signo Ill.mi Raynoldi. « Martus. »

Se restò impavido il Borromeo, non furono così coraggiosi i notai e gli attuari della Curia arcivescovile, i quali, il giorno dopo la pubblicazione del bando, si presentarono avanti il Vicario Generale Castelli, protestando di non volere, in alcun modo, trattare per l'avvenire le cause criminali e civili avanti il tribunale ecclesiastico per timore d'incorrere nelle gravi pene minacciate dallo stesso decreto, così i processi restarono per qualche tempo sospesi.

Ma ai 19 di ottobre il cardinale Borromeo scrisse una lettera al duca di Alburquerque [1] notando in quali parti il decreto del 25 agosto era lesivo alla sua ecclesiastica giurisdizione, esponendo i casi pei quali aveva determinato, qualunque fossero le conse-

---

[1] Sala Aristide. *Vita di S. Carlo.* Documento IV, fog. 20.

guenze, di far giudicare i laici dal proprio tribunale, nonostante il medesimo decreto, e questi erano precisamente quelli definiti dal Concilio di Trento.

Ma prima ancora, il 18 dello stesso mese, perveniva al Governatore un breve pontificio con cui si raccomandava la sospensione delle minacciate pene, almeno fino a che dal Pontefice si fossero esaminate le cose.

Un fatto gravissimo accadde però in questo tempo. Essendosi un fante della Curia, presentato in pubblico, con fare provocante, e armato di tutto punto, il Capitano di giustizia lo fece arrestare e condurre in prigione come portatore di armi proibite, e fattogli dare in pubblico tre tratti di corda, lo gridò bandito.

Il potentissimo cardinale Borromeo che non volle, naturalmente, tollerare tale sfregio, pronunziò la scomunica contro il Capitano di giustizia, il Regio fiscale, e il Custode delle carceri, nelle quali era stato trattenuto il bargello della Curia, ne fece pubblicare le cedole per la città, e, con lettere esposte alle porte del Senato, citò il Presidente ed i Senatori a rendergli ragione di quanto era accaduto.

Il Senato, offeso da questi atti del Cardinale, ne scrisse parole risentite al Pontefice, esponendogli il vero, e come il Borromeo, mal consigliato e impetuoso, fosse causa di tutti gli eccessi. Ma ogni cosa, a modo suo, aveva narrato il Borromeo, che in Roma aveva ancora molta autorità ed aderenze, onde mirò ad ottenere che il Pontefice ordinasse imperiosamente al Presidente del Senato e ai due senatori, per consiglio e autorità dei quali era nato lo scandalo, a presentarsi in Roma entro trenta giorni con tutti gli altri ufficiali ai quali era stata intimata la scomunica.

Il guaio si fece anche più grave quando il Senato si rivolse direttamente a Filippo II, il quale impensierito nel vedere che la sua regia autorità giurisdizionale si fosse, anche col consenso del Governatore, posta all'arbitrio della Curia di Roma, mandò di Spagna in Milano il marchese Seraldio, con ordine di chiedere al Borromeo che facesse togliere la citazione di Roma e di comporre la cosa senza strepiti e scandali. Ma egli vi si rifiutò ostinatamente preferendo per un momento di abbandonare Milano. Nel farlo, deputò, con speciale procura del 24 settembre, il vescovo di Martorano a decidere, in suo nome, qualunque causa civile e criminale,

introdotta nella Curia arcivescovile, consegnando al Seraldio una lettera ove dichiarava, che avrebbe tenuta per giusta e santa ogni deliberazione del Pontefice.

Dopo ciò le cose non ebbero altro seguito; e l'Alburquerque revocò, se non in sostanza, almeno in apparenza le disposizioni del suo decreto di agosto, col messaggio 28 dicembre indirizzato al Senato.

« Con questa se vi manda la grida che fu fatta alli 25 agosto « prossimo passato e per conseruazione della giurisdizione Ecclesia- « stica, che (come sapete) stà sotto la protezione di Sua Maestà, « ordinerete alli Podestà delle altre Città e Terre di questo Stato, « che facciano pubblicare la detta grida, e dichiarazione di essa « nelli luoghi e forme, che si sogliono pubblicare simili gride, e « farete chiamare gli Ufficiali, Notari, Auuocati, Procuratori, ed « altri praticanti nel foro, ovvero Curia Ecclesiastica del Rev. Car- « dinale Borromeo, e voi gli farete intendere, che la mente nostra « e del Senato è stata ed è, che in tutto e per tutto si conserua « e mantenga la giurisdizione ecclesiastica, e che in niuna parte, « o punto Le sia derogato, ne se le faccia pregiudizio alcuno, e « così sicuramente e liberam. intervengano et eserciscano li loro « afficj nel detto Tribunale, e Curia Ecclesiastica, come soleuano « avanti la pubblicazione di detta grida; che fu pubblicata ai 25 di « agosto. Il che ui ordiniamo facciate intendere a tutti per ovviare « ogni dubbio, che potessero avere circa la dichiarazione fatta so- « pra la detta grida; perchè la mente nostra, e del Senato non fù, « ne è se non di conservar la giurisdizione e preminenza Reale di « Sua Maestà. E scriverete alli Podestà delle altre Città, e Terre « di questo Stato, dove si esercisca Curia Ecclesiastica, che ogni « uno di loro faccia chiamare li Notarj, ed altri Ufficiali del detto « foro, o Curia Ecclesiastica, e che li dica quel medesimo, che per « la presente vi abbiamo ordinato, che voi abbiate a dire alli no- « tari, ed ufficiali del foro, ouuero Curia Ecclesiastica d'esso Re- « verendiss. Cardinale Borromeo. Et nostro Signore Iddio vi guardi. « In Milano a 28 dicembre 1869. Signat. El Duque de Albur- « querque. Vidìt Andreas Ponce de Leon. Mortus et sigillet suæ « Excell. solito sigillo - a tergo - Ill. joanni Baptis Raynoldo Pres. « Senatus M. »

Quindi le relazioni tra il Governatore, il Senato ed il Cardinale

ritornarono quelle di prima; i tribunali ecclesiastici ripresero, con moderazione i loro lavori, perchè dai magistrati si consigliò prudenza. La carcerazione dei laici avvenuta negli anni 1571-72-73 non ascese che a ventinove [1].

Con questa forzata conciliazione fra i due poteri si aprì l'anno 1570, nel quale la nostra città fu visitata dalla Regina di Spagna. Appena il Vicariato ebbe l'avviso del prossimo arrivo, riunì il Consiglio, e questo, nella seduta 4 aprile ordinò:

« Che per honorare la venuta et passaggio per questa città della « Ser.^{ma} Regina di Spagna Sig.^{a} figlia dell' umiltissimo Imperatore « si faccino fare li Archi di tutta bellezza, et eleganza facendole « un donatiuo di ualore di scuti -$\frac{m}{la}$-. Che per cauar il denaro farà « bisogno s'incanti, et deliberi il Dazio del Vino per un altr'anno « oltre li due già stabiliti per l'impresa dei grani da scuodersi in « ragione de soldi 5 per brenta entrerà per terra, et de soldi 6 « denari 3 entrerà per aqua.

« Che si faccia intendere a S. E. che la città non è mai stata « solita in simil occasione di far fare i torneamenti, combattimenti, « et comedie motiuate, mà che si sogliono fare dalla Real Camera.

« Item che in quanto alle compagnie dei Vestiti di bianco et « vestiti di rosso questo mai si è fatto dalla città, ma bensì d'or- « dine di S. E. o sia de Ecc.^{mi} SS.^{ri} Gouernatori, et che perciò « è conveniente che preceda tal ordine.

« Item elezione di alcuni SS.^{ri} quali habbino cura dell' esecu- « zione delle predette cose. Item che concorrendoui il consenso et « il gusto di S. E. il Tribunale di Prouisione faccia elezione di « quella quantità di Personaggi parerà a detta Ecc. quali uadino « a far riuerenza a S. M. in nome della Città sino alli confini di « questo Stato à sua spesa propria per rispetto dei vestiti, cavalli « et simili, douendo però le spese cibarie cedere per conto della « città [2]. »

Riusciti vani gli sforzi tutti della città per impedire la soppressione della Congregazione degli Umiliati, tanto benemerita tra noi per l' industria delle lane, venne spedito a Roma il conte Sforza

---

[1] Documento VI, fog. 28 unito alla biografia Sala.
[2] Deliberazione del Consiglio Generale. Somm., fog. 35.

Brivio per ottenere dal pontefice Pio V, che almeno una parte delle molte ricchezze acquistate da essa, andasse a soccorso delle monache Mendicanti, degli Ospitali e Luoghi pii elemosinieri. Anche queste pratiche non ebbero risultamento favorevole: il cardinale Borromeo se le era già appropriate, e ne aveva altrimenti disposto, onde alla sua onnipotenza o, diremo meglio, alla potenza della setta gesuitica, neppure il Pontefice aveva avuto il coraggio di opporsi.

Di altro importante negozio in quest' anno e nel successivo si occupò la città: quello di ottenere la esenzione del grave carico di lei e delle altre parti del Ducato per l'alloggio della cavalleria, che andava compreso nel mensuale corrisposto alla Camera; ma anche per questo rimase soccombente, e fu costretta prendere a prestito dalla real Camera il denaro per soddisfarlo.

Per tutte queste sfavorevoli vicende, verso la fine del 1571, la città di Milano non aveva più la sua serena fisonomia di prima. Impegnati per due anni i dazi del vino e della macina, fatti altri debiti; la popolazione, le industrie ed i commerci cominciavano a diminuire, le arti a decadere, perchè disgustati gli animi dei migliori cittadini, molti si allontanavano da essa. La fazione gesuitica, capitanata dal cardinale Borromeo, andava ogni dì più rinforzandosi con nuove congregazioni e sodalizî, e col seminare, a larghe mani, la discordia. Nel Senato, nel Consiglio decurionale e nel Vicariato di provvigione si teneva ancora alta la bandiera dell'opposizione ai nuovi arbitrari procedimenti della Curia arcivescovile, ma si vedeva bene che il numero dei cittadini che li sosteneva, veniva sempre più assottigliandosi; che la paura e le male arti gesuitiche raggiungevano il loro scopo, e che alla parola franca e libera era sostituito il silenzio sospettoso.

Dal complesso dei documenti esaminati ci pare eziandio che la Città fosse pure scontenta dell'amministrazione del duca di Alburquerque. Giunta la notizia del suo richiamo, non si curò d' impedirlo, e neppure lo si ringraziò de' suoi servizi, come si era sempre praticato cogli altri governatori.

L'anno 1571 finì colle due seguenti deliberazioni del Consiglio Generale;

« 1571, alli 19 dicembre.

« Che per la nascita del Figliuolo del Rè Catt. Nostro Signore « si faccia esponere il Santissimo in tutte le Parocchie di questa

« città, elemosine et falodij, et disposizione de luminari spendendo « in ciò sino alla somma di seicento Scuti. Item elezione di al- « cuni SS.ri ad eseguire tutto ciò. Commissione al Tribunale di « Provvisione con alcuni altri SS.ri eletti diproueder denari per « pagare i debiti causati per la spesa dell'Estimo, generale per pa- « gare il mens.le di questo anno, et l'esenzioni de' Religiosi clau- « strali, et altri per il Dazio del Sesino della Carne, anco per uia « d'imposizione della tassa sulle Case, botteghe etc. et Tassa Fo- « rense o come sarà espediente [1]. »

« 1571, 29 decembre.

« Auttorità concessa al Tribunale di Prouisione di far l'elezione « delli Signori Dieci delle spese straordinarie, et quattro alli scru- « tinj del Mensuale per l'anno prossimo 1572.

« Che per l'allegrezza della nascita del Prencipe delle Spagne « si uestino di nuovo li sei Biancherossi, et Trombetti di questa « Città ornandole le trombe di nuovo [2]. »

[1] Sommario delliberazione della Camera, fog. 36, 37.
[2] Idem, fog. 37.

CAPITOLO XIV.

Morte del Pontefice Pio V e nomina di Innocenzo XIII — Arrivo del nuovo governatore Requenses sostituito al Cueva — Dissensi gravissimi di questo col cardinale Borromeo — Istituzione del Monte dei Grani (1572-1574).

Scrivere memorie storiche coll'appoggio dei documenti pare a molti facilissimo; ma non sempre è così, perchè, dovendosi curar troppo i casi particolari, s'arriva, senz'accorgersene, a perdere di vista il concetto generale, e manca spesso quella rapidità e quel calore che giovano tanto a tener viva la curiosità del lettore sui fatti che si raccontano. Ma v'ha un vantaggio che supera ogni altro: quello di mettere in evidenza i fatti come accaddero, senza che il lettore possa dubitare della buona fede dello scrittore.

Nel giorno 1° di maggio del 1572 morì in Roma il Pontefice Pio V, e solo 12 giorni dopo la sua morte venne sostituito dal cardinale Ugo Buoncompagno, creatura di Pio IV, che assunse il triregno sotto il nome di Innocenzo XIII. Uno de' primi suoi più importanti atti fu la pubblicazione della bolla del 30 dicembre, colla quale, sempre ad ampliamento dei concetti del Concilio di Trento, dichiarò dipendenti dalla Chiesa i provvedimenti tutti per l'erogazione delle rendite, degli ospedali, case di ricovero, legati ed altre cause pie.

La venuta del nuovo Governatore Don Luigi di Requenses, Commendatore Maggiore del Regno di Castiglia, era aspettata ansiosamente dai cittadini, e il Consiglio delegò, il 2 di gennaio del 1572 [1], il nuovo Vicario di provvigione Battista Visconti e il

[1] Sommario, deliberazioni, fog. 37.

conte Costanzo d'Adda a complimentarlo in Genova, e deputò del pari otto cavalieri a riceverlo in Pavia, come volevano gli ordini e le consuetudini d'allora.

Nei cittadini stessi erano divisi i pareri sulle cause per cui era stato rimosso il Duca di Alburquerque e sulla destinazione del Requenses.

Chi credeva che il nuovo eletto portasse istruzioni severissime per rintuzzare le insopportabili novità del Cardinale, chi, per contrario, che avesse quella di assecondarlo.

Ma subito dopo il suo arrivo presentò al Cardinale una lettera del re Filippo II, ove, con termini convenienti, lo avvertiva di procedere con prudenza nelle cose giurisdizionali. Indi, seguendo a puntino l'esempio de' suoi predecessori, pose ogni cura nell' ingarbugliare ancor più la vecchia questione del riparto del Mensuale, fra Milano, le altre città e i comuni rurali del Ducato, maggiormente complicata per avere i Prefetti dell'estimo compita anche la stima delle mercanzie e della ricchezza mobile e per la nuova tassa d'alloggio della Cavalleria, conchiudendo anch'egli, come lo voleva la politica di quei giorni, di dar torto a molti, ragione a nessuno. Si pose quindi ad esaminare i rapporti giurisdizionali dei magistrati colla Curia e le pretese del Cardinale in questa materia.

Venendo egli dalla Provincia Castigliana, dove il potere reale era assoluto e quello del clero circoscritto alle sole persone ecclesiastiche, meravigliò grandemente nel trovare le pretensioni del Cardinale così eccessive, e a suo modo di vedere così irragionevoli.

E si maravigliò del pari al conoscere che in Milano, e nelle altre parti del Ducato, v'erano moltissime società palesi e segrete sotto il titolo di confraternite, nelle quali s'insegnavano dottrine non favorevoli al potere laico, e le cui riunioni si tenevano segretamente e con mistero. Apprese, in oltre, che il numero degli inscritti andava giornalmente crescendo in guisa che nella sola città se ne contavano parecchie migliaia. Ebbe prova, infine, che il potere del Borromeo andava sempre più aumentando, anche perchè egli disponeva di grandissime somme per crearsi nuovi amici e aderenti. Fattosi quindi più sospettoso di quello che fossero per solito i Governatori in paesi stranieri, non conoscendo ancor bene i rapporti che la famiglia Borromeo aveva avuto coi Sovrani di Spagna e la munificenza di questi verso lei, gli entrò in mente il dubbio che

dal Cardinale si potesse tramare cosa contraria alla sicurezza dello Stato. Glielo accrebbe il sapere che la Francia non aveva del tutto perdute le sue aspirazioni sulla Lombardia e vi teneva ancora aderenti.

Pertanto ordinò che niuna adunanza nello Stato si tenesse senza la presenza d'un commissario regio; che nessuna Congregazione potesse coprirsi il volto nelle processioni, come usavano fare con un cappuccio, e deliberò di far occupare, senz'altro avviso, la forte Rocca d'Arona appartenente alla famiglia dello stesso Cardinale sotto il pretesto di impedire che vi si ricovrassero gli eretici.

Questi fatti furono principio alle fiere ostilità sorte tra il Cardinale e il Governatore.

Quegli, troppo sicuro di sè stesso e dei suoi aderenti, non diede importanza alla occupazione della rocca, e se ne lagnò modestamente non vedendovi che un equivoco. Ma per gli altri ordini, che credeva lesivi ai suoi diritti e alla libertà della Chiesa, dichiarò altamente di non volersi uniformare, e coi fatti cominciò ad opporvisi.

Il Requenses avrà avute molte virtù, ma quella della pazienza gli mancava sicuramente, sicchè non è a dire come si adirasse per questa energica resistenza del Cardinale.

Un fatto accaduto verso la metà del mese di settembre del 1573, inasprì maggiormente gli animi. Il cittadino Giovanni Resta era stato citato avanti il Tribunale ecclesiastico dalle monache di Gallarate per pretesa sopra una eredità cospicua, abbandonata da certo Luigi Porta, e dal Resta appropriatasi. Un breve pontificio aveva delegato a definire questa causa il Vescovo di Novara, Vicario della Curia. Compariva il Resta avanti al Tribunale in obbedienza al ricevuto invito, ma, anzichè addurre le proprie ragioni in difesa, disse d'aver ricevuto ordini dal Capitano di Giustizia di non usare alcun breve apostolico in detta causa, sotto comminatoria di gravi pene, e che perciò era costretto a dichiarar nulla la citazione del Tribunale Ecclesiastico.

Per questa opposizione il Vicario Arcivescovile intimò la scomunica al Resta, perchè aveva obbedito al precetto del Capitano di Giustizia, e fece affiggere ai muri della città monitorj di scomunica per il Gran Cancelliere, pel Governatore, e per tutti gli ufficiali che avevano avuto parte nella esecuzione degli ordini governativi.

Questo gravissimo fatto irritò assai l'impetuoso Requenses, ed un giorno che trovavasi da lui il segretario del Cardinale, Francesco Lucio, non potendosi più trattenere uscì a dire: « Dolersi « del poco rispetto che il Cardinale ha mostrato portargli, non « tanto come a Ministro di Sua Maestà Cattolica, come a Don « Luis de Requescens, che è tanto principale caualiero, et meglio « nato huomo di Spagna, hauendo proceduto seco con monitorii et « pubblicatolo sopra i muri, intendendo della affissione contra il « Gran Canzellero, nella quale era compreso ancor lui per essere « tutta una scrittura.

« Che lui è stato mero essecutore dell'ordine hauuto dal Re, et « che non ha fatto altro che notificare alli ministri et ufficiali del « Cardinale la lettera di Sua Maestà, la quale è tale che il Cardinale « deuea andare sino in Spagna, et a man giunte ringratiar Sua « Maestà del fauor et della liberalità, ch'ha usata uerso questa « Chiesa concedendogli quello, che lei non ha mai auuto per i « tempi passati, et che non hanno li Vescoui di Spagna, i quali « sono tanto grandi, etc.

« Che quando bene ui fossero cento canoni et cento consuetu- « dini a fauor di questa Chiesa, stima però più di quelli la let- « tera et commandamento del Re, nè eccederà ponto di quella, et « contra chi ardirà toccare puntino della giurisdittione del Re, pro- « cederà manu regia, et la diffenderà con la spada in mano, ne « più uoleua trattar con scritture, ma diffendersi de fatto.

« Che il Cardinale non s'intende di cose di giurisdittione, et che « in questo la sua è un illusione del demonio, il quale per questa « uia cerca di farlo cader in superbia et ambitione, et che quelli « che lo consigliano, uicarj et altri suoi, sono ignoranti, et che ne « sanno più li dottori et consiglieri del Re in Spagna, che tutti « gli uomini del mondo.

« Che per suo parere il Re non deuerà mai introdure questo « giuditio della giurisdittione innanzi a Nostro Signore, per non « mettere in compromesso la giurisdittione sua reale, et che la ec- « clesiastica ha i suoi termini circoscritti, cioè sopra li ecclesia- « stici soli.

« Che in Spagna si ricorre al Consiglio Reale nelle Cause ec- « clesiastiche, et il Consiglio conosce, decide et commenda a li « giudici ecclesiastici in Cause de appellationi, et che questo non

« solo è tollerato, a auuto per bene da li Vescoui di Spagna, i quali « sono pur e dotti et santi, et di grande autorità et maggiori che « l'Arciuescouo di Milano.

« Nè — contento ancora, aggiunse — che quando sarà sforzato « farà alla peggio che sapeua, et attaccarà fuori libelli infamatorii « per tutta questa Città contra il Cardinale, et contra Pio IV, come « quello che nel suo Pontificato affettasse a questo Stato, et ha- « uesse molte pratiche secrete con Principi, et che a questo effetto « facesse la lega con gli Suizzeri, et che doue prima predicaua et « qui et in Spagna della bontà et esemplarità del Cardinale come « d'un nuovo S. Ambrosio, hora uolterebbe mano, et direbbe quel « peggio che potesse contra di lui o a dritto o a torto che fosse, « et simili parole di colera.

« Che ha anche più volte amonito et pregato il Cardinale a non « uoler romper seco, perchè egli poi la romperebbe da douero, et « che se ne uederebbero succedere molti inconuenienti, et che Sua « Signoria Illustrissima ha lasciato a posta la uisita per uenirlo a « trauagliare con monitorii, etc.

« Che sa bene che il Vicario Castello è mandato a posta a Roma « per questi negotii per fiscaleggiar contra di lui, ancora che si « sia coperta l'andata sua sotto altri pretesti.

« Disse pure anche che il Cardinale non si mostraua così caldo « in far diligenza circa gli heretici, che sono in Milano, secondo « l'auuiso ch'Egli già diede, come fa in queste materie contro di « lui, etc. a che gli fu risposto che non occorreua che Sua Eccel- « lenza dicesse questo, perchè sapeua bene lui medesimo le dili- « genze, che il Cardinale ha fatto in questo particolare et a Roma « et altrove [1]. »

Il giorno 8 di agosto il Requenses fece poi presentare al Cardinale Borromeo, per mezzo del Conte Sforza Morone e di altri Cavalieri, una lettera di risposta al monitorio pubblicato. Ivi si contenevano le ragioni giuridiche e di fatto, che dovevano persuadere il Cardinale a revocarlo.

Degne di nota sono le istruzioni date in iscritto al Morone per le cose da dirsi a voce al Cardinale:

---

[1] Documenti, Sala, fog. 22.

« Si debba racordar che nacque uassallo et suddito di Sua « Maestà, e delle mercedi che di sua mano ha riceuuto, e che Sua « Maestà è il maggior e miglior Principe del mondo, et ancora il « principale, et anco si può dir solo protettor della Chiesa Ro- « mana, et che il Signor Commendatore maggior come ministro di « Sua Maestà Cattolica ha aiutato, doppo che uenne a questo go- « uerno, in tute le cose che lui ha uoluto per l'amministratione « dell'officio suo pastorale, et desiderato tutto el possibile, per non « uenir in differenza con S. S. Illustrissima in materia di giurisdit- « tione, e supplicatela molte volte che si trattasse tal materia amo- « reuolmente, mostrando l'uno e l'altro le ragioni sue, perchè quando « la giurisdittione ecclesiastica hauesse auuto buona raggione, staua « apparecchiato per conseruarla; et che però si marauigliaua molto « esso Illustrissimo signor Commendatore Maggiore che Vostra Si- « gnoria Illustrissima l'habbi uoluto precedere in queste materie « de fatto, et comminando censure senza alcuna ragione, et non « considerando el rispetto che si doueua tener alla persona del Si- « gnor Commendatore Maggior, quando anche non ui fosse stata « la consideratione di essere egli ministro di così gran Principe, « et in tempo et congiontora che è necessario attendere alli molti « heretici, che auemo alle porte di questo Stato, ed a molte altere « cose concernenti alla conseruatione et buon gouerno di quella, « tutte le quali impedisse il detto Signor Cardinale con far occu- « pare tutto il tempo alli ministri di Sua Maestà in queste altre « materie, del che tutta questa Città resta molto scandalizzata et « anco tutto questo Stato, et che per questo supplica el Signor « Commendatore Maggior al detto signor Cardinale, che desista da « tutto quello che fin qui ha fatto, anzi lo reuochi et non passi « più auanti in dichiarare censure così ingiuste, perchè faciendolo « non potria el Signor Commendatore Maggior lasciare di far quello, « che conuiene a seruicio di Sua Maestà et conseruatione del suo « Stato, procedendo contro gli usurpatori della giurisditione et per- « turbatori della pace et quiete pubblica, et che dano scandallo « alli suoi sudditi, et che protesta che tutti gli danni, scandali, et « inconuenienti che di questo succederanno, che potriano esser tali, « che non solo metessero fuoco in questo Stato, ma anche in tutta « la Cristianità habbino a essere a carico di S. S. Illustrissima, come « di quella che sarà la causa. Et perchè in qual si vogli tempo

« si sappi, che il Signor Commendatore Maggior ha procurato del
« carico suo fuggire tutti gli sodetti inconuenienti, ha uoluto far
« sapere questo a Sua Signoria Illustrissima per mezzo di persona
« tanto principale. [1] »

Che la città di Milano fosse assai scontenta del procedere del Cardinale era cosa verissima. Ogni giorno usciva da lui qualche novità contraria ai diritti dello Stato. Ai 27 di marzo pubblicò la Bolla pontificia di Innocenzo XIII del 30 dicembre dell' anno precedente con commenti e ordini durissimi, tra' quali v'era quello di erogare la metà delle rendite degli Ospedali e dei Luoghi Pii a sussidio dei conventi delle monache [2]. Ai primi di settembre minacciò che, se le autorità cittadine avessero continuato ad opporglisi ed a mostrarsi favorevoli al Governatore nelle dissensioni ch' egli aveva con lui, avrebbe interdetta la città tutta e fatto quindi chiudere le chiese. Trattato questo argomento nella Camera si deliberò:

« Che il Sig. Vicario di Provigione con alcuni de SS. Congre-
« gati vada dall' Illuss.° Rev.° Cardinale Borromeo a dolersi per
« la monitoria mandata con la quale minaccia voler interdire la
« Città [3]. » Ma non essendosi potuto ottenere dal medesimo alcuna favorevole parola, il Vicario di provvigione Mandelli pensò rivolgersi colla lettera del giorno 9 settembre [4] al cardinale Moroni perchè vedesse o di consigliare il Borromeo a desistere dalle sue minacce, o di persuadere il Pontefice ad obbligarvelo.

Era pur vero anche l'altra asserzione del Governatore, ch' egli e gli altri magistrati non potevano più occuparsi d'altro che delle continue vessazioni dell' Arcivescovo, e che gli interessi veri del Governo e dei cittadini andavano sempre più peggiorando.

Le riunioni del Consiglio e dei corpi collegiati divenivano più scarse e si vedeva di giorno in giorno diminuirsi il numero degli intervenienti, parte per noncuranza, parte per non essere designati come oppositori del Cardinale. Così la setta gesuitica cominciava a raccogliere il frutto del mal seme che aveva sparso e andava spar-

---

1 Documenti. Sala, fog. 33.
2 Documento N. 140.
3 Deliberazione della Camera 12 agosto 1573. Registro Sommario, fog. 41.
4 Documento N. 141.

gendo a larga mano e si perdette tra noi l'amore alla cosa pubblica; il che doveva pur finire col tempo a rendere il paese schiavo imbelle allo straniero.

I mali umori e le dimostrazioni ostili tra il Governatore e il Cardinale raggiunsero il maggior grado quando, nel mattino del 31 agosto, si trovò attaccata a diversi muri della città una pasquinata sanguinosa per l'onore del Cardinale.

In questa si diceva « che l'università di Milano dichiarava il « Cardinal Borromeo ignorante, scandaloso, inconfidente e molto « sospetto al Re, e ingrato et temerario in ogni sua attentione » e conchiudeva « che questa patria di Milano lo giudicaua cittadino indegno e destruttor della patria, etc. [1]. »

La Curia con dichiarazioni testimoniali irrefragabili riuscì a provare che quel libello era stato pubblicato dai soldati d'ordine del Governatore.

Nel giorno 2 di settembre uscì un bando di questo sopra la scomunica. Un testimonio di presenza, Gerolamo Castiglioni, custode del Duomo, narra il modo con cui ne avvenne la pubblicazione: « Trovandomi questa mattina circa le sedici hore in Piazza « del Domo per scontro alla porta della Corte, sentii sonar le « trombe, che si sogliono sonar quando si pubblicano alcune cride « al logo solito, qual è alla bottega del fondego del Uertemati; « subito andai a sentir, et sentii cridar una crida lunga, che nar« raua diverse differenze et atti fatti fra l'Illustrissimo Cardinale « Borromeo et D. Aloys Commendatore Maggior Gran Cancellier « et Presidente, la qual parte trattaua della Scomunica fatta con« tra essi per detto signor Cardinale, et steti a scoltar sino al « fine; et subito hauendo inteso che si stampaua, andai da Bat« tista da Pontio stampatore et trouai che non era ancora finita « da componer alla Stampa, et iui aspettai fin tanto che fusse « stampata, et subito me ne diede una stampata, la quale è quella « che io do a V. S. [2]. »

Episodi curiosissimi accaddero in appresso per l'Arcivescovo che stava fermo nel mantenere la scomunica, e pel governatore ch'era non meno fermo nel non sottomettervisi. Nascevano scene assai

---

[1] Documenti, Sala, fog. 26 e 27.
[2] Documenti, Sala, fog. 40 e 41.

poco edificanti, e basterà sapere che quest'ultimo, a trionfare sul suo avversario, fece leggere un mentito Breve pontificio di assoluzione.

Il chierico Roseto, chiamato avanti alla Curia per dar spiegazioni sulla messa celebrata nella chiesa di S. Gottardo nel giorno precedente, così espose i fatti da lui veduti: « Hier matina mi « uenne occasione di andar in corte et essendo io uicino alla Chiesa « di S. Gottardo, ch' è nella corte, sentii cantare i musici, et io « andando nell' istesso loco, doue erano i cantori, et guardai in « chiesa et uiddi che il signor Commendatore staua alla Messa « insieme col Sig. Marchese Gouernatore, et perchè io sapendo i « rumori che si era fatto, per esser stato uenerdì mattina a Messa « in S. Nazaro, et che prete Dionigi Gerosa, che gli haueua detto « la Messa, era fugito, et che anco Monsignor Illustrissimo fa star « gli Canonici ritirati in casa, che non uanno a officio, uolsi ueder « ch'era parimente quel prete, che diceua Messa alla presenza del « Signor Commendatore che è scomunicato, et facendomi innanti « uiddi che il prete Don Monarcia Spagnolo, Capellano del sudetto « Signor Commendator, era all'altare parato, e diceua la Messa, et « Baldassar custode di San Ambrogio lo seruiua per chierico, et « prete Andrea Renscha cantaua insieme con li altri cantori alla « Messa, et uiddi ancora prete Hieronimo Dauerio, che hauea un « uelo sole spalle, et portò il messale finito l' Euengelio a farlo « baciar al Signor Commendatore, ed anco al Signor Marchese, et « io quando uiddi questo, me ne andai uia [1]. »

Il sacerdote Daverio, capellano della chiesa di S. Vincenzo, che offrì e fece baciar la pace al Governatore, esaminato, dichiarò:

« Sabbato passato io et li altri preti hauevano detto, che se il « Comendatore ueniva alla Messa, che noi non uoleuamo seruir, ma « il Signor Gouernatore venne tardi alla Messa, et in sua compa- « gnia era il detto Signor Commendatore, et uolendo noi partire, « il Signor Marchese Gouernatore ci mandò a dir che lo seruiamo « lui et non il Comendatore, et così stessimo alla Messa io et Bal- « dessar custode, che eramo all'altare: hier mattina poi non uole- « uamo parimenti seruir, et il Signor Comendatore fece leggere

---

1 Documenti, Sala, fog. 41.

« publicamente in S. Gottardo il breue della sua absolutione alla « presenza di molti gentiluomini et prete Giulio Capellano del Si- « gnor Gouernatore lo lesse, ed io uedendo così, ho seruito hier « mattina et sta matina, tenendolo per absoluto, et non auendolo « per tal, non l'haueria seruito [1]. »

Infine il sacerdote Giulio de Bartis, cappellano della chiesa ducale di S. Gottardo, alla domanda se in quel mattino avesse celebrata la messa, e in qual chiesa, rispose: « Ho celebrato nella « Chiesa di San Gottardo, dove erano ancora il Signor Marchese « Gouernatore ed anco il Signor Comendatore [2]. »

Lo scandalo era troppo grave, perchè avesse a continuare, e la parte del cardinale Borromeo, troppo potente per arrestarsi nella lotta, tanto più che il Requenses, con una imprudenza imperdonabile, s'era messo dalla parte del torto. Fu subito richiamato frettolosamente e sostituito da don Antonio Guzman, marchese di Ayamonte; il quale venne così improvvisamente in Milano ad assumere il suo ufficio, da non dar tempo, come di solito, al Vicariato di provvigione di mandar persone ad incontrarlo.

Arrivò verso la metà di settembre; e già troviamo un suo manifesto colla data del 17 di questo mese, e lo vediamo assistere col commendatore Requenses alle messe che si celebrarono ai primi di ottobre nella chiesa di San Gottardo in onta alla scomunica.

Quest'ultimo abbandonò quindi Milano, per portarsi al governo delle Fiandre, dal quale era stato richiamato il duca d'Alba.

Nè i cittadini nè le autorità s'erano dato pensiero di questo abbandono, perchè se dall'un canto procuravano di opporsi alle sconfinate ed imprudenti misure reazionarie del Cardinale, non intendevano dall'altra di escire dalla legalità, e deploravano i mezzi sleali di cui il Requenses aveva fatto uso per difendersi e vendicarsi di lui.

Ma, a dir vero, anche i modi di offesa e di difesa del Borromeo non erano nè corretti, nè coerenti, perchè, a giustificare l'antico uso della Curia di tener armati i propri fanti e birri, e provarne il diritto, fece esaminare vecchie persone, che dovevano sostenerlo colla consuetudine. All'incontro, quando trattossi della

[1] Documenti, Sala, fog. 43.
[2] Documenti, Sala, fog. 44.

causa col Resta, scrisse a Roma al suo incaricato Speciano: « Non « fa bisogno di parlar di consuetudine nè di possesso, essendo egli « per altro proibito per sè stesso. »

Ma ci siamo diffusi anche troppo in queste deplorevoli questioni giurisdizionali, ed è ormai tempo di rientrare nelle cose che più toccano gli interessi della città e del popolo di Milano.

Fra le deliberazioni del Consiglio decurionale dell' anno 1572 vanno ricordate, perchè meritevoli, la concessione, in via di tolleranza, all' arcivescovo Borromeo dell' esercizio di un macello in servizio del clero secolare [1], e la definizione, per compromesso, di alcune liti tra la città e gli uomini della Valsasina [2]; la donazione ai Padri di S. Ambrogio ad Nemus di un debito che avevano colla città per prezzo di uno stabile ad essi venduto [3]; l'accettazione dell'offerta del pittore ed architetto Giuseppe da Meda per rendere produttive le fosse, i terrapieni, le scarpe, controscarpe ed altri spazi delle fortificazioni di Milano [4]. L'ultima, e più importante per quei tempi ne' quali le comunicazioni erano difficilissime, fu l'erezione di un magazzino di grani da rinnovarsi ogni anno, con giudiziosi contratti di compra e vendita [5].

Una lode sincera meritano i nostri maggiori per questa utile istituzione che durò quasi due secoli e che, amministrata dai cittadini d'anno in anno delegati dal Consiglio decurionale, rese utilissimi servigi alla nostra città.

L' idea di fondarvi un grande deposito di grani per supplire, in caso di suprema penuria, ai bisogni del popolo non era cosa nuova, ed era nata fin dal tempo in cui un povero berrettaio, del quale non abbiamo potuto rinvenire il nome, era stato barbaramente giustiziato per una satira contro il Governatore ed il Vicariato di provvigione che non pensavano ai veri interessi del popolo.

Di questa istituzione benefica occorre che qui si dica qualche cosa. Il regolamento, che pubblichiamo colla supplica al Governa-

[1] Sommario deliberazioni, 19 aprile, fog. 38.
[2] Sommario deliberazioni, 22 luglio, fog. 39.
[3] Sommario deliberazioni, 22 luglio, fog. 39.
[4] Sommario deliberazioni, 5 novembre, fog. 40.
[5] Documento N. 142.

tore per ottenerne l'attuazione [1], contiene ordini e provvedimenti di così buona e prudente amministrazione che farebbe onore anche ai tempi presenti.

Fu affidata a sei membri eletti dal Consiglio Generale, da rimanere in carica due anni. La prima volta l'estrazione a sorte doveva decidere dei tre che dovevano cessare pei primi, ai quali seguivano i tre più anziani. Alla presidenza era deputato il Vicario di provvigione *pro tempore*.

Deliberata questa provvida istituzione, bisognava trovare il denaro per attuarla. Abbiamo veduto come pei lavori delle fortificazioni la città avesse ceduto ai Prefetti deputati il prodotto del dazio del vino. Ora le fortificazioni essendo compite, il Consiglio deliberò di assegnare ad essa questo prodotto per due anni. Fatti i conti, si trovò che negli ultimi sei anni il dazio del vino, depurato, delle esenzioni concesse al clero e per altri titoli, aveva dato un prodotto conplessivo di L. 659,323. 10 e quindi, per adequazione ogni anno L. 10,988. 7. 19 [2]. Due annualità si reputavano perciò sufficienti all'acquisto di circa settemila moggia di grano, segale e miglio; del melgone non si conosceva ancora la coltivazione in quei tempi.

Ma l'ordinamento stabile di questa istituzione non venne che successivamente. Il pericolo della peste ed altre imperiose circostanze ne resero impossibile l'attivazione, ed occorse supplire in altro modo ai bisogni urgenti del popolo.

Poche altre cose degne di ricordo accaddero in Milano negli anni 1574-1575, e basterà notare che alla proposta di un donativo da farsi al Re da tutto lo Stato, la Camera deliberò di concorrere per scudi 100,000 da prelevarsi dal dazio del vino, dalla tassa sulle case, botteghe e rodigini e dai bollettini forensi [3].

1 Documento N. 143.
2 Documento N. 144.
3 Sommario deliberazioni della Camera, fog. 43.

CAPITOLO XV.

Peste del 1576-77 — Misure energiche del governatore d'Ajamonte e dei magistrati cittadini per restringerne la propagazione del male — Smanie del Cardinale Borromeo per le funzioni religiose e provvedimenti da lui adottati per il conforto spirituale degli appestati — Magistrati e cittadini che più si distinsero in quel tempo — Rendiconto finale della spesa — Criteri sul numero dei morti e degli abitanti nella Città e sobborghi a quell'epoca.

Ora è necessario abbandonare per poco ogni altro argomento per non tener dietro che a quello della pestilenza, che fu di tale gravità da assorbire da sola per quasi due anni l'opera energica di tutti i magistrati governativi e cittadini, e intorno alla quale la storia, le molte relazioni sulla vita di S. Carlo e la tradizione, sempre nell'intento di magnificare fuor di misura il suo operato, ci hanno dato le notizie disparate e confuse, che importa assai di rettificare.

Abbiamo veduto, nei precedenti capitoli, come già da qualche anno pervenissero, da diverse parti, frequenti rapporti sullo sviluppo della peste bubonica. Di questi grandemente si apprensionirono tutti alla fine del 1575, perchè informavano che il morbo andava sempre più avvicinandosi ai confini del Ducato; che era rincrudelito e faceva tuttavia grandi stragi a Trento, Verona, Zurigo e Bellinzona, che gli ebrei di Trento l'avevano portato a Mantova e che di colà pure andava dilatandosi, quantunque quel Duca si ostinasse a non volerne riconoscere la gravità.

Il senatore Gerolamo Monti, presidente, e i Conservatori dell'officio di sanità cominciarono a impensierirsene e d'accordo col mar-

chese d'Ajamonte governatore, deliberarono spedire colà un medico per verificare le cose.

La relazione coscienziosa, del 23 di gennaio 1576, di questo medico, così concluse: « che dall'ottobre fino al dicembre 75, ne « erano in tre o quattro giorni mancati molti, ed anco in una medesima casa di questa pestifera infermità, con bugnoni et anguinaglie in diverse parti del corpo sparse con stordimento di testa « et altri sospettosi segni [1]. »

Non v'era più dunque da illudersi, il micidiale morbo era entrato in Lombardia. Ma sventuratamente intanto che i nostri governanti discutevano il da farsi, e avevano riconosciuto la necessità di provvedimenti energici per impedire, in ogni modo, l'affluenza dei forestieri, il Cardinale Borromeo faceva spargere per tutta la Diocesi, e in altri luoghi, anche più lontani, un avviso, col quale s'invitavano, e quasi si obbligavano, tutti i devoti a venire a Milano, ove per speciale concessione del Pontefice, doveva celebrarsi un solenne giubileo. A ciò erano designate le insigni basiliche del Duomo, di S. Lorenzo, di S. Ambrogio e di S. Simpliciano.

Il 30 di gennaio 1576, si riunì il Consiglio generale, e, come primo partito da prendersi deliberava: « Che per le miserie pubbliche ed impossibilità non si avesseno ad alloggiare a spese della « Comunità, li poveri Diocesiani che dovevano venire a questa Città « pel santo giubileo ottenuto dall'Ill.° e Rev.° Sig. Cardinale Arcivescovo Carlo Borromeo [2]. »

Intanto ai 20 di marzo perveniva al medesimo ufficio di Sanità l'avviso che nel giorno prima in Paruzzaro, comunello poco distante da Arona, s'era sviluppata la peste, e che il male erasi quasi contemporaneamente esteso a Momo, portatovi da un chierico, proveniente da Novara, ed alloggiato da quel Parroco, il quale chierico vi morì pochi giorni dopo con diversi coloni e una donna. Notizie di casi di peste giungevano parimenti da Voghera e da altre parti della Lomellina.

Riunitosi d'urgenza il Consiglio Decurionale nei giorni 26 marzo e 6 aprile, deliberò:

---

[1] ASCANIO CENTORIO. *Relazione sulla peste di Milano degli anni 1576-1577 con tutti gli ordini, gride ed editti*, stampato in Venezia dai Fratellili Gioliti De Ferrari, 1579.

[2] Sommario delle deliberazioni della Cameretta, fog. 45.

« Che per riparare et provvedere al pericolo et sospetto della
« peste si faccino aggiustare li bastiglioni in maniera che non si
« possi entrare da questi in città. Item che il Tribunale di Provi-
« sione mandi li avvisi alli Gentiluomini, acciò vadino alle porte
« di questa Città a ricevere le bolette da Passeggeri. Item elezione
« d'alcuni SS.ri ad invigilare a ciò sarà bisogno circa il riparare
« il contaggio. »

E nel secondo:

« Che si proceda virilmente nel mandare li avvisi alli Gentilhuo-
« mini quali si elegeranno per mandare alle Porte di questa Città
« a ricevere le bolette da Passeggeri per il pericolo del Contaggio
« dandone anche parte a S. E. per haver maggior autorità. Item
« che detti Gentilhuomini assistino a dette Porte tutta notte. Item
« che si procuri da S. E. che le chiavi di dette Porte restino alla
« notte nelle mani di essi Gentilhuomini. Item che bisognando Ca-
« mere o luoghi di commodità per essi Gentilhuomini si prove-
« deno a spese della Città, sempre però con riserva delle ragioni
« della Città toccando tale spesa alla Real Camera.

« Che si procuri che l'officio della sanità facci fare grida ed
« Instruzioni di ciò troveranno da osservare li Gentilhuomini et
« soldati assistenti alle suddette Porte.

« Elezione dei Sigg.i Bartolameo Branca, Nicolò Pusterla, Fran-
« cesco Appiano et Hieronimo Ghiringhello.

« A visitare i Porti et Passi di questo Ducato et anco i Con-
« fini dello Stato, et ivi dare li ordini acciò si faccia la medesima
« custodia che alle porte di questa Città, di che se ne dia parte
« a S. E. per avere l'opportuna autorità.

« Che li Sigg.i eletti a mandare li avvisi alli Gentilhuomini,
« mandino ciascheduno di loro alle sue Porte rispettivamente et
« ne Borghi et Corpi Santi et anco al ricetto di S. Gregorio in-
« vigilando a tutto ciò, che meriterà provvisione per poterne poi
« anche far relazione a S. E. et al d° Tribunale della Sanità.

« Che si procuri il bando degli Hebrei da questa Città, che si
« bandisca il commercio di Mantova et Venezia, che si restringa
« il numero delle Porte di questa Città per quali possino entrare
« i passeggeri alle sei principali et li duoi Tomboni, che si prov-
« veda alli muri et bastiglioni.

« Che si facci fare la spazzatura alle fosse intorno alli basti-

« glioni di questa Città valendosi de i denari del Dazio del vino « già destinato alla fortificazione. Tutto che però si faccia con Par- « tecipazione dei SS.ri Prefetti di essa [1]. »

Nè perciò il Cardinale, quantunque pregato e supplicato volle recedere dai suoi divisamenti, e le processioni continuarono, anzi si fecero più grosse e frequenti. Era destino che al danno morale si aggiungesse da questo nostro concittadino il materiale!

« Per conseguire i celesti Thesori delle indulgenze concorse « tanta moltitudine di gente, sì della Città e dello Stato, che di « fuori che era uno stupore, venendo le terre e ville con divote « processioni a queste quattro Chiese sante in numero di cinque- « cento, di settecento e fino a mille anime per volta, e tra l'altre « la terra di Monza, con belissimo ordine con due stendardi ed un « S. Giovanni in mezzo loro innanzi in numero di ottomila per- « sone vi comparse facendosi a tutti elemosina del mangiare et bere « in alcuni luoghi deputati [2]. »

Ciò non poteva più essere tollerato, e, portatosi il Presidente e i Conservatori della Sanità dal governatore di Ajamonte, lo pregarono ed ottennero che si pubblicasse la seguente grida:

« 1576, 28 Marzo.

« Essendo questo Stato da ogni parte circondato da città e luo- « ghi infetti dal morbo contagioso et tremendo della peste, e en- « trando il caldo dell'Estate, come fa, nel quale il detto Morbo più « forza et vigore aquista, è cosa chiara, che non si può usare « così gran diligenza, che tutta non sia necessaria, et molto mi- « nore del bisogno, a dover conservare Milano, Città sì grande e « sì popolata, e dove (come prima) s'accendesse, potrebbe per l'e- « sempio dei passati tempi far grandissimo et inevitabile progresso. « Però volendo l'Ill.mo et Excell.mo Sig.r Don Antonio di Guzman « Marchese d'Ajamonte, del Consiglio secreto di S. Maestà, Gover- « nator di Milano e suo Capitano Generale in Italia, ecc., quanto « il pericolo è maggiore et più imminente tanto più diligentemente « esercitare l'autorità e pietà sua a beneficio universale di questo « popolo, dal quale pare che dipenda la salute di tutti gli altri

[1] Sommario, deliberazioni della Cameretta, fog. 45-46.
[2] ASCANIO CENTORIO Nel libro sovrindicato.

« per lo concorso, e commercio, che tutti gli altri vi hanno; oltre
« alle pie e divote orationi et obblationi che continuamente si fanno
« a Iddio dal Reverendo Clero, e dell'altre humili, et divote persone,
« per diligenza et Pastorale cura del Reverendissimo Cardinale et
« Arcivescovo, S. Eccellenza per la presente sua grida, ordina e
« commanda sotto pena della confiscatione de tutti i beni, e altra
« corporale fino alla morte inclusivamente, all'arbitrio suo riser-
« vato, a tutti e singoli popoli, comuni et huomini in qualsivoglia
« modo sottoposti al Governo, et autorità sua in questo Stato che
« per niuna causa, et sotto alcun colore e pretesto quantunque le-
« gittimo, e giustificato, nè etiam per causa del Santissimo Giubi-
« leo, ardiscano o presumano di muoversi dalle terre, e case loro
« per venire a questa città, senza pigliare et portare le solite bol-
« lette della Sanità, dalli officiali di essa Sanità, et presentare esse
« Bollette agli altri officiali deputati a riceverle alle porte et altri
« passi, avvertendo ciascuno che alla presente contravvenirà, ch'ir-
« remissibilmente sarà castigato nelle pene sopra poste e che si fa-
« ranno esattissime inquisitioni contra Carroccieri, Coccieri, Po-
« stieri di Cavallo a nolo, Postiglioni, Condottieri, Guide, Barcaruoli
« e simili, se condurranno persona involta contra il tenore della
« presente e similmente contra li officiali guardiani, et altri depu-
« tati alle dette porte e passi, per castigarli nelle medesime pene,
« se per negligentia o per malitia li riceveranno, e mancheranno
« punto della debita guardia e cura a loro commessa, come uomini
« sotto la cui vigilanza vivendo gli altri, potranno meritamente es-
« sere chiamati rei et colpevoli del publico danno, e pernicie della
« loro patria et di tutto questo Stato.

« Concede però S. E. tutte le medesime pene, che volendo al-
« cun comune venire in processione a pigliar in questa Città il
« Santissimo Giubileo, possa venirvi ma non tutto insieme, ma di-
« viso e ripartito in numero di dieci o dodici persone e non più
« per volta consignandosi alli officiali della Sanità, già detti, e
« portando l'opportune e necessarie bollette e non altramente, nè
« in altro modo veruno.

« E perchè ognuno meglio si guardi d'incorrere nelle pene di
« sopra imposte, promette Sua Eccellenza la terza parte di tutto
« quell'utile che perverrà in Camera per causa di dette pene e se-
« cretezza a qualunque persona, che accuserà alcun transgressore,

« e giustificarà legitimamente l'accusa, e suo detto, l'altro terzo si « applichi al fisco et l'altro alla Sanità.

« Finalmente commanda Sua Eccellenza a tutti gli officiali et « Podestà delle terre, e luoghi di questo Stato, etiam posti da Feu- « datarij di esso, che sotto pena della privatione degli officii loro « et altra corporale ad arbitrio suo, subito faccino pubblicare et « affiggere in pubblico la presente grida in tutti i luoghi e piccoli « e grandi delle loro giurisditioni et osservarla inviolabilmente pro- « cedendo contra i delinquenti, secondo il solito alle sopradette « pene, e prestando agli officiali della Sanità per l'esecuzione di « esse e per ogni altra cura e diligenza circa a ciò necessaria, « tutti quegli aiuti o favori, che da esse, o mandati da esse sa- « ranno ricercati [1]. »

Non era ancora finita la pubblicazione di questo editto, che un rapporto urgente annunciò gravissimi sospetti di morbo manifestatosi in Melegnano e la fama, come avviene di solito, esagerando le cose, ne diceva morti più di centocinquanta nella parte del paese al di là del Lambro, di anime settecento e cinquanta nella parte al di qua del fiume chiamata Borgo di Milano.

Per conoscere il vero, l'ufficio di Sanità vi mandò due volte un Commissario e il Catellano, visitatore, e questi, nei loro rapporti, dichiaravano di aver trovato bensì nelle persone degli infermi e sui cadaveri fatti disotterrarre « alcune vesighete piccole che cre- « pando mandavano fuori acqua gialla come fossero state fuoco « volatile, ma che essi ritenevano che il male non fosse pesti- « lenziale. »

Aggiunsero però aver raccolto da un sacerdote che confessando un ammalato, era stato pregato da questo di dire ai deputati che mandassero pei Medici a Milano, perchè dubitava aver la peste. Che per scoprire la verità, avevano fatto chiamare il medico del luogo, il quale sotto pretesto di malattia si era ritirato nel castello di Settala, e che costui dichiarò aver udito della morte di molti di Melegnano, stati da lui altre volte curati, che nel borgo di Milano era morta una donna, la quale aveva sotto al braccio un carboncello, nel mezzo nero; che s'erano ammalate e morte quasi con-

[1] Ascanio Centorio. Libro sovraindicato, fog. 27.

temporaneamente altre quattro persone in una casa vicina, con eguali tumori. Riferirono, infine, i commissarî aver verificato, che il male era stato portato da un mantovano Caroccero partito da quella Città, della cui venuta, essendo l'oste avvisato di non ricoverarlo, egli, lo aveva tuttavia alloggiato ed era stato cagione dell'infezione della quale ne erano morti dal 1° al 29 giugno, 21 persone, e 3 nel giorno 30.

Appena ricevute queste informazioni, il presidente della Sanità, Senatore Monti, col Conservatore Guido Visconti si portarono sul luogo « fecero serrare la terra separatamente dal borgo di Milano « et in un medesimo istante il Borgo dalla terra, » con pena della forca a chi trasgredisse gli ordini, lasciando sul luogo un commissario colle necessarie istruzioni e facoltà.

Ma intanto che si provvedeva ai casi di Melegnano, veniva significato all'ufficio di Sanità che a Monza eransi pure manifestati diversi casi di peste, portatavi da una donna che giunta da Mantova, e recato seco coralli ed altre cose, era morta poco dopo l'arrivo con altre persone della stessa casa.

Ivi recaronsi pure il Monti col medico, portando i necessarî provvedimenti per isolare gli ammalati, ma, nel ritorno, passando per le Cassine Comino distante solo tre miglia da Milano trovarono altra sgradevolissima sorpresa, quella cioè che qui pure s'era sviluppata la peste in diversi coloni, due dei quali erano già morti, e che il male s'era diffuso nel vicino borgo degli Ortolani. Giunti appena a Milano, e Ufficio di Sanità, e Vicariato di provvigione si dichiararono in permanenza, nè mai i loro uffici restarono per un momento deserti.

Da questo momento anche la grandissima quistione sulla competenza della spesa cessò come per incanto, e il Governo, e il Vicariato di provvigione, e il Cardinale Borromeo, e i cittadini facoltosi deliberarono concorrervi tutti concordi nel solo pensiero di salvare la patria dall'ultimo sterminio.

Il Centorio, testimonio di presenza, che scrisse il suo libro nel 1579 cioè solo due anni dopo, e che ebbe parte nei fatti, così riferisce questo grave avvenimento e le conseguenze che ne derivarono.

« Et da queste Cassine poscia si diffuse il male nel Borgo degli « Ortolani fuori di Porta Comasca separato dalla Città et in nu-

« mero di seimila persone, da cui uscivano ogni giorno molte per-
« sone ad esercitare diverse arti di Milano, oltre i giardini d'Er-
« baggi, che per pubblica comodità et uso ci si facevano, ove ogni
« dì ne morivano alcuni che erano giudicati sospetti di peste. E
« per quante provvigioni fossero fatte dal presidente Montio, e Se-
« natore Camillo Castiglione Luogotenente, e con mandare gli infermi
« tutti a S. Gregorio, mai si possette isradicare, et come non ne
« mancassero tanto nel Borgo, come in S. Gregorio da dugento-
« settantasei, senza gli altri morti, che non erano giudicati so-
« spetti. Per il che continuando questo male, saltò fin dentro la
« città di Milano et prima nel borgo di S. Simpliciano, come a lui
« più vicino, per la pratica degli Ortolani con quei di dentro, ove
« cominciò con poco, poi finì con molto dilatandosi il male nel
« Borgo di S. Anna verso S. Marco nelle Parrocchie dei S.S. Car-
« poforo, Marcellino, Tomaso, Protaso, ne' Carmini, nell'Incoronata
« e fino al luogo detto il Corduso e da questa parte nel borgo di
« Porta Romana et al Laghetto, luogo ove fa capo la maggior
« parte delle barche che dal Ticino a Milano portano vini, legne,
« carbone et altre robbe et vettovaglie necessarie per il sostenta-
« mento della Città, e da lui in altri luoghi della detta Porta ove
« furono chiuse molte case di cinquanta, di settanta, di cento
« anime l'una morendone sino alli 17 settembre da ottocento ol-
« tre quei che furono mandati a S. Gregorio a curarsi et imposto
« ai Commessarii, che di notte si portassero a sotterrare i morti a
« S. Gregorio, nel luogo assignato per questo effetto, et così in
« altri per il medesimo ordinati, e quei che rimanevano vivi et
« imputati di male sospettoso a purgarsi a S. Gregorio et alcuni
« altri a stare per vintidui giorni serrati in casa, secondo li or-
« dini dello stato per purgare la sospettione, nei quali poi se altro
« non succedeva erano liberati, provedendo in questo dì Monatti
« (che altrimenti sono detti purgatori) brutti e netti e così di Mo-
« natte per le Donne, de Medici, de Barbieri e di medicamenti
« bisognevoli e l'istesso per la città et ancora di dodici gentilhuo-
« mini che avessero cura del luogo di S. Gregorio, per fargli som-
« ministrare ogni suo bisogno, et ogni convenevole elemosina et
« perchè il numero degli infermi e dei morti tuttavia andava cre-
« scendo, ordinossi che si facessero dugento capanne per porta per
« non lasciar moltiplicare in S. Gregorio la gente infetta, ma starci

« solo quella di cui era capace il luogo, e la suverchia fosse man-
« data da ogni porta alle sue capanne a curarsi e a fare la quaran-
« tena, deputandosegli le sue guardie de Soldati stipendiati dalla
« Comunità di Milano a ciò non si fuggissero nè si avessero a
« mescolare con i sani, et aumentandosi il male, era necessario di
« più soccorsi e di più aiuti fu dall'Eccell.° Governatore ordinato
« che niuno gentilhuomo si potesse partire da Milano senza li-
« cenza dell'officio e non potesse star fuori, se non quindici giorni,
« ma poi dovesse ritornare a far la sua parte dei carighi a bene-
« ficio della loro patria, mettendosi sei gentilhuomini alla cura del
« borgo degli Ortolani e dui altri per ciascuna porta della Città
« con ordine di riferire all'ufficio tutti gli ammalati di sospetto, e
« parimenti i morti, che di giorno in giorno mancavano, facendogli
« da medici e da barbieri visitare, per sapere il numero degli in-
« fetti et i segni che mandavano fuori et che ogni padre di fami-
« glia manifestasse ai deputati e agli Anziani delle Parrocchie i
« suoi infermi, e morti e ultimamente fecesi un Comissario con
« molte carrette e con monatti per condurre gli impestati alle ca-
« panne et a S. Gregorio e i morti alle sue destinate sepolture e
« le loro robbe a purgare usandosi in ogni parte grandissima dili-
« genza da' gentilhuomini deputati, che con ogni sorte d'humanità e
« pazienza han tolerato per servire al publico ogni fatica e disagio [1]. »

Ma tutti questi energici provvedimenti non fermarono il morbo e il numero giornaliero dei casi di peste andò ogni giorno accrescendosi, e ciò ch'era peggio, non s'era ancora riescito a far penetrare nella dura cervice del Borromeo la necessità di impedire qualunque riunione di popolo, ancorchè si trattasse di funzioni, le quali, eseguite con apparato lugubre oltre alle conseguenze dannose del contatto influivano a peggiorare il morale della cittadinanza sicchè generale era la costernazione. Il nipote Federigo non comprese ciò meglio di lui, e i documenti provano come il Manzoni gli abbia attribuito un merito che non aveva.

Per l'esenzione degli ordini dei Magistrati si stabilì un turno di servizio dei cittadini per ogni settimana.

La domenica era destinata pel collegio dei Dottori, il lunedì pei

---

[1] CENTORIO. Libro succitato.

gentiluomini non soggetti ad alcun collegio, nè ad alcuna camera, e si designavano porta per porta dai sovraitendenti della Sanità. Il martedì pel collegio dei Procuratori. Il mercoledì per la camera dei Mercanti, coi signori Cambisti e Banchieri. Il giovedì per la camera dei Mercanti d'oro, argento e seta. Il venerdì per la camera dei Mercanti di lana; e finalmente il sabato per gli altri negozianti e per le persone di qualità, parimenti scelti di porta in porta dai sovraintendenti. Niuno mancò ai proprî doveri, perciocchè questo servizio era divenuto per tutti i cittadini una questione d'onore, e l'operosità, l'attitudine ed il coraggio dimostrato dai nostri maggiori, in questa occasione, furono superiori ad ogni elogio, e devesi ad essi se la maggior parte della popolazione potè essere salvata.

Il gesuita Paolo Bisciola, che stampò dopo cinquanta anni, cioè nel 1630, una succinta relazione di questa peste, racconta che il Cardinale ai primi di maggio, ricorrendo la festa di S. Croce fece egli stesso processioni: « Vestito di mestizia con una grossa fune « al collo, scalzo col capuccio in testa et con un gran crocifisso « fra le braccia andò con l'istesso abito et crocifisso accompagnato « da circa mila disciplinanti i quali battendosi continuamente fa« cevano moltissima pietà a chi li risguardava. Ma quel che più « moveva l'interiore del popolo a lacrime, penitenza et dolore era « l'Ill.° Cardinale in quell'abito tutto luttuoso et lugubre et quella « gran croce nera nella quale portavano unito il S. Chiodo et quel « sangue, che si vedeva uscire dai piedi di S. E.ª Ill.ª [1]. »

Le conseguenze di queste processioni, che non fu possibile impedire per l'autorità grande del Cardinale, furono gravissime: il contagio si estese a diverse parti della città, rimaste fin'allora illese. Chi ne avesse dubbio non ha che a considerare le poche ma significantissime parole colle quali il Bisciola chiude questo punto di narrazione: « *Crebbe in quest'occasione la peste assai.* »

Il male andò sempre più aumentando d'intensità fin a mezzo ottobre e si distese e menò strage a Porta Vercellina, a Porta Ticinese, a Porta Nuova, ove specialmente infierì. Ai 24 di que-

[1] *Relazione della peste del 1575 e 1576 del gesuita* PAOLO BISCIOLA. Bologna. Carlo Malusardi, 1630.

sto mese, per deliberazione dal Consiglio segreto, coll'intervento del Presidente della Sanità e Vicario di provvigione, fu pubblicata la seguente grida:

« 1576, 24 ottobre.

« Essendosi per la grida pubblicata alli 15 di questo mese per « rimedio della contagione, si faccia una generale e particolare « quarantena e convenendo per tutto il tempo che ella durerà e « per quello di più che sarà necessario si provegga al vivere dei « Poveri, che sono in gran numero per essere cessati gli esercitii « soliti e che ogni giorno siano visitate tutte le case per sapere « se vi saranno alcuni morti o infermi o infetti e i morti alla se- « poltura e che le case e robbe loro siano purgate. Per questo « l'Ill.° et Ecc.° Sig. il Sig. Marchese de Ayamonte Governatore « dello Stato di Milano e Generale Capitano per Sua Maestà in « Italia precedendo le debite diligenze ha fatto elezione delle per- « sone infranominate che per ogni parrocchia abbiano da attendere, « provvedere e visitare assiduamente secondo l'istrutione che sarà « data loro in iscritto da che sarà per Sua Ecc.ª deputato a questo « effetto.

« Di più si sono eletti gli infrascritti senatori e cavalieri per « ogni porta acciò che abbiano da sopraintendere, e vedere quello « che dalli detti Deputati per le Parrocchie, si andrà facendo, per « rimediare a tutte le cose che occorreranno, sì come a loro pa- « rerà espediente.

« Li medesimi provvederanno particolarmente, che le elemosine « siano somministrate direttamente alle persone veramente bi- « sognose.

« Che gli ammalati siano mandati alle capanne, che le case « siano in effetto purgate fedelmente, che le robbe non siano man- « date in sinistro. Provvederanno ancora all'insolenze e rubbarie « dei Monatti, degli altri Deputati, a servire in questa occasione, » e a tutti gli altri eccessi, inconvenienti e disordini, che potranno « occcorrere alla giornata, sì per colpa dei sopradetti, come d'altri « Insolenti e delinquenti in qualsivoglia modo.

« E per poter fare tutto questo, sappia ognuno, che alli detti « Senatori eletti, come sopra Sua Eccellenza ha concesso autorità, « e facoltà bastante, come in detto, per virtù di questo pubblico « Editto. La concede di poter correggere, e castigare chi si sia

« per qualunque sorte di pena corporale, etiam fino alla morte
« inclusive, e pecuniaria da applicarsi al Regio Fisco, o vero a be-
« neficio della Sanità senza farne relazione al Senato quando il
« caso ricerchi breve risoluzione, e quando sia tale, che si possa
« differire l'esecutione, la comunicaranno con il Senato o col detto
« Tribunale della Sanità, come si giudicherà espediente; il che si
« è determinato e risoluto perchè è intenzione di Sua Eccellenza,
« che ognuno stia nei termini, e che questi Deputati siano rispet-
« tati e temuti, e da tutti obediti non meno che la sua propria
« persona.

« Ha insieme Sua Eccellenza deputato altri Commissarii Nobili,
« che parimenti saranno da basso nominati, i quali unitamente
« con il Vicario e col Luogotenente della Provvigione haveranno
« particolare cura che ogni giorno, o vero come a loro parerà più
« comodo, sia dato et assignato il pane, e l'altre cose ordinate per
« il vivere dei Poveri, alli Deputati, delle Parrocchie acciochè
« tutto si distribuisca secondo il stabilimento fatto.

« Si sono anco deputati altri Nobili per la provvigione dei grani
« e dell'altre vettovaglie e per provedere a quei poveri, che saranno
« ridotti alle capanne e nel Hospitale di S. Gregorio.

« E perchè si è inteso che alcuni Fisici del Collegio di questa
« Città, i quali saranno da basso nominati, mostrando poca carità
« e poco amore alla Patria loro propria, non vogliono visitare, nè
« far l'uficio loro come sono tenuti, e come altri fanno di che
« Sua Eccellenza ha sentito dispiacere, e molestia grande. Vole
« adunque per questo il detto Ill.mo et Eccell.mo Signore anzi espres-
« samente comanda per virtù del presente bando, che tutti li detti
« Fisici che non hanno servito nè fatte le fattioni debite, durante
« il tempo della quarantena almeno, stiano nella Città e quelli che
« saranno assenti, ritornino subito o stiano tutti sempre assistenti
« e attendano in effetto all'ufficio loro non mancando ogni medico
« di visitare gli ammalati, e di toccare conformi agli ordini, sotto
« pena d'essere privati d'ogni honore, dignità, e prerogativa che
« essi medesimi, e loro figliuoli e discendenti potessero havere, o
« pretendere in questa Città, oltre che pagheranno cinquecento
« scuti a beneficio della provvigione, che si fa per la Sanità senza
« speranza di gratia o di remissione alcuna; ma se per qualche
« importante et urgente bisogno occorresse ad alcuno di loro a

« partirsene, in tal caso avuta informatione del vero Sua Eccel-
« lenza, o chi haverà autorità da lei concederà l'opportuna licenza.

« Ordina di più Sua Eccellenza e commanda che i Senatori De-
« putati come di sopra facciano diligente inquisitione di tutti quelli,
« che saranno contumaci o non ubediranno per castigarli irremis-
« sibilmente e senza rispetto veruno. Et acciochè questo venga a
« notiziá d'ognuno, nè si possa alcuno escusare o altrimenti pre-
« tendere ignoranza, se ne fa pubblica grida, e si statuisce quat-
« tro giorni di tempo agli assenti per venirsene. Il che s'intenda
« perentoriamente e questo basti per qualunque aviso che si do-
« vesse o potesse dare. E sappiano i detti gentilhuomini infrano-
« tati che mancando di venire o di non attendere a li servigi ai
« quali sono stati eletti come sopra incorreranno anzi fin adesso
« si dichiarano condennati nella pena di mille scuti e più o meno
« quello sarà di volontà di Sua Eccellenza, la quale riserva in se
« la facoltà di commutarla in corporale a chi non haverà modo di
« pagare. »

Quest' importante e grandioso provvedimento, di sorveglianza, d'isolamento e d'espurgazione per una città così estesa, e per una popolazione così numerosa, i cui due terzi dovevano essere alimentati dalla carità pubblica, era parso da principio difficile e quasi impossibile. Eppure tanto chiare e precise furono le istruzioni date e tanto buona fu la volontà e fervido lo zelo dei cittadini eletti per contribuirvi, colla loro assistenza, che in pochi giorni si arrivò a darvi, in ogni sua parte, compita esecuzione.

Questi ordini rigorosi continuarono per tutto l' anno 1576, perchè sempre , dal più al meno, vi furono nuovi casi di peste. E quando si credeva cessata in un luogo, appariva inaspettatamente e si sviluppava altrove. Ma alla metà del mese di gennaio, 1577, si notò un deciso miglioramento, essendo scarsissimo il numero dei nuovi casi. Allora il cardinale Borromeo, desideroso che si facesse qualche opera di pietà e di religione in ringraziamento della scemata intensità del morbo, e per intercedere da Dio la intiera cessazione propose, ed il Consiglio decurionale approvò, nel giorno 27 dello stesso mese [1] la ricostruzione, con forme più grandiose, della

---

[1] Sommario delle ordinazioni del Consiglio Generale, fog. 159.

già esistente piccola chiesa di S. Sebastiano, determinando eziandio che ogni anno i magistrati avrebbero, con torcie accese, assistito alla celebrazione di una messa cantata.

Fissata pel 19 successivo gennaio la funzione per inaugurare il cominciamento del lavoro, e nel quale giorno ricorreva la vigilia dell'onomastico del Santo, il Cardinale, sempre smanioso delle processioni, pretendeva v'intervenisse anche il popolo senza limitazione di numero; e già ne aveva ottenuta licenza dal Governatore. Ma questa volta e Senato, e Ufficio di Sanità, e Vicariato si offrirono bensì di assistere alla funzione con una piccolissima rappresentanza, ma proibirono assolutamente ogni concorso di popolo.

« 1577, addì 18 gennaio.

« Dovendosi dimani, che sarà la vigilia del glorioso S. Seba-
« stiano far processione alla sua chiesa, conforme al voto, col con-
« senso di Sua Eccellenza fatto da quest'inclita città di Milano et
« essendo cosa molto pericolosa l'unirsi, ed il convenire insieme in
« questi tempi sospettosi di peste moltitudine di persone, stando,
« che i pochi che acederanno rappresenteranno tutta la Città. Et
« è da sperare, che nostro Signore, che non ricusa le diligenze
« humane, pur che siano subordinate alla Maestà sua debba così
« risguardare la buona volontà di quelli, che resteranno, come il
« pio peregrinaggio degli altri che anderanno. Per parte dell'Ill. e
« molto Magnifico Signor Presidente e Conservatori della Sanità
« dello Stato di Milano con partecipatione ancora dell' Eccellentis-
« simo Senato si fa pubblica grida, bando e comandamento, che
« per tutta la giornata di domani, niuna persona di qual grado e
« conditione si sia o che abbi licenza o no non eschi fuori di sua
« casa salvo gli invitati a cotale processione e salvo quelli che o
« per necessità o per convenienza degli offici loro hanno da inter-
« venirvi sotto pena a qualunque contrafaciente di scuti trecento da
« essere applicati all' Ufficio di detta Sanità overo di tratti tre di
« corda all'arbitrio dei prefati Signori. »

E la voce del magistrato cittadino fu, in questa congiuntura, ascoltata, perocchè si sapeva bene che l'Ufficio di Sanità non perdonava facilmente. Le forche piantate a porta Orientale ne davano affidamento, non era ancora giunto il tempo nel quale le ignoranti opinioni del popolo potessero su quelle saggie dei magistrati.

Finalmente, coi primi di maggio, essendo la malattia quasi al

tutto cessata, e trovandosi compiuta la generale espurgazione della città, fu permessa al Cardinale la solenne processione per l'invenzione della S. Croce, che seguì, coll'intervento del Governatore, del Senato, dell'Ufficio di Sanità, del Tribunale di provvigione, della nobiltà e del popolo di Milano in numero più di ottanta mila persone [1].

Di poca importanza riuscirono dopo i provvedimenti dell'Ufficio di Sanità perchè, cessato ogni pericolo, si revocarono tutte le misure rigorose; gli assenti cominciarono a ritornare, e, verso la fine dell'anno, la popolazione si ricompose alla solita quiete e tutto tornò in città al consueto ordine.

L'opera prestata da ogni ordine di cittadini in questa suprema sciagura, per l'osservanza di tutte le disposizioni governative, fu veramente ammirabile. L'Ufficio di Sanità fu sopra ogni altro attivo ed energico. Dallo spuntare del giorno a notte innoltrata, i Conservatori si trovarono sempre in ufficio, con tre medici, tanti e così continui erano i lavori che occorrevano per la vigilanza delle Porte, degli ospedali di S. Gregorio e di S. Dionigi, alle capanne, ai ponti, ai passi, e per provvedere ai bisogni ad ogni denunzia dei nuovi casi di peste.

I proclami e le istruzioni diramati da quest'Ufficio di pieno accordo col Governatore, col Senato e col Vicariato di provvigione, sì pel popolo che pei custodi, sorpassano il centinaio.

Si prescrisse fin da principio che non potessero uscir di casa le donne ed i ragazzi, e che gli uomini dovessero di sera portare una lanterna accesa; si proibirono tutte le feste ed i banchetti; si ordinò la più minuziosa pulizia per le strade e nelle case.

Si proibì ai cittadini di abbandonare Milano, senza il permesso del Governatore o dell'Ufficio di Sanità in sua assenza. Si prescrisse per tutti una severa notificazione dei malati sospetti e dei morti; decretò l'uccisione di tutti i cani e gatti, e che le case sequestrate fossero chiuse con catenacci e chiavi. Furono liberati i prigionieri per debiti; fu ordinato, sotto pene severe, agli osti di limitare l'alloggio e il ricovero dei forestieri, di rifiutarlo a

[1] Centorio, fog. 368. — Questa cifra ci parve quasi incredibile; ma tuttavia l'abbiamo riportata anche come criterio del numero della popolazione di quel tempo.

cittadini. Si proibì ai monatti di comprare e vendere effetti degli appestati, e furono stabilite norme chiare e severe sul modo di ritirare gli effetti preziosi ed i documenti dalle case abbandonate. Vietati i bachi da seta in città; sospesi i Tribunali, si prorogò il pagamento delle pigioni per gli inquilini sequestrati o ricoverati negli ospedali. Dal primo svilupparsi fino al finire del morbo, niuno potè entrare od uscire dalla città senza regolare bolletta rilasciatagli dagli Uffici di Sanità.

Insomma i nostri maggiorenti provvidero a tutto ciò che potevasi provvedere per limitare la sventura e raggiunsero lo scopo.

E questi erano i nobili, i patrizii ed i cittadini del tempo di S. Carlo, tanto calunniati dalla storia.

Durante l'anno 1576 il Tribunale di Sanità era composto di Gerolamo Monti presidente, Camillo Castiglioni, Galeazzo Brugora, Guido Visconti, maestro delle entrate ordinarie, Giovan Maria Cattaneo, segretario del Senato, Giovan Francesco Corte, Giambattista Sovico e Gerolamo Sovico.

Nel successivo, in ossequio delle istituzioni, le quali non permettevano che il Presidente ed il terzo dei Conservatori potessero conservare la loro carica per più d'un anno, lo stesso Ufficio di Sanità venne così costituito:

Presidente: Galeazzo Brugora. Conservatori: Senatore Gerolamo Monti, Maffeo Pirovano, Giovan Pietro Landriano, Giovan Francesco Corte e ancora Giovan Battista e Gerolamo fratelli Sovico.

Il Centorio, nell'additare alla riconoscenza pubblica tutti questi egregi e benemeriti cittadini, del Monti così scrive: « Principal-
« mente il Senatore Montio al quale la Città deve alzare una statua
« di marmo et ponerla ad eterna memoria nella piazza pubblica
« in segno della grande sollecitudine previdenza et cura egli ebbe
« della sua patria et della integrità che in lui sempre si vide per
« la quale eternamente egli viverà eterno et immortale. »

Quest'elogio parrà forse ad alcuni esagerato; ma invece è vero che il Monti fu l'anima di tutto, l'ispiratore d'ogni più energico e saggio partito, ed è oramai tempo di togliere dalla colpevole dimenticanza la memoria di questo grande cittadino.

Parimenti il Senato ed il Vicariato di provvigione acquistarono, in questa luttuosa occasione, un titolo perenne alla pubblica riconoscenza, non avendo mai risparmiato nè cure, nè diligenza per

assecondare in tutto l'Ufficio di Sanità. Il primo era in quel tempo costituito dal cittadino Giovan Battista Rainoldo, presidente, e dai senatori Gabrio Serbellone, conte Pietro Antonio Lonate, conte Giorgio Triulzio, Lodovico Magenta, Camillo Castiglione, Scipione Simonetta, Girolamo Monti, Giovan Tommaso Odescalco, Galeazzo Brugora, Luigi Bellone, Francesco Gamberana, Rincone, Ortizzo e Camillo Vagliano Cattaneo. Il secondo, nel 1576, si componeva del dottore Giovanni Battista Capra, Vicario, Alfonso Gallarate, Regio Luogotenente, e dei consiglieri Marco Antonio Porro, Giovan Battista d'Adda, Aurelio Capra, Giovan Ambrogio Pecchio, Ferrante Brasca, Giuseppe Orombello, Gian Marco Fagnano, giudice delle vettovaglie e che per mantenerle abbondanti usò non poche fatiche, Giovan Antonio Maggi giudice delle strade che assai faticò per tenerle pulite e Giovan Battista Archinto giudice della legna e delle vettovaglie. Gli altri dei XII si trovavano fuori della città. Nell'anno dopo il Vicariato di Provvigione venne così costituito: Alfonso Gallarate, Vicario; Camillo Trotto, Regio Luogotenente; consiglieri Lodovico Lodi, Pompeo Avogadro, Giovan Arcimboldo, Martino Castelfranco, Baldassare d'Adda (che molto si segnalò alla cura delle capanne, nel borgo degli Ortolani), Alberto Caimo, Antimaco Calco, Pietro Barbolo, Hilario Crespo, Cesare Foppa, Giuseppe Orombello, Giambattista Ferrè, Cavaliero Ghiringhello giudice delle strade, Cesare Pietrasanta giudice della legna e Ottaviano Rozza giudice delle vettovaglie e che tanto giovò perchè non avessero a mancare.

Si distinsero poi specialmente i cittadini Leonardo Spinola, che a porta Orientale, a S. Gregorio largheggiò in cure e in denaro, il dottor Cesare Rincio, che visitò e beneficò gli abitanti di porta Romana, Cesare Groffoglietto, per le molte cose utili operate a porta Orientale, Sigismondo Malnepote, gentiluomo cremonese, che prestò la sua opera solerte nella sorveglianza degli ospedali e nel tenere il giornale di tutti i morti ed un Giovan Battista Bergamasco, guardiano delle lavanderie di porta Romana.

Il governatore d'Ayamonte meritò egli pure la gratitudine dei Milanesi. Mirabili furono la pazienza e la fermezza sua nell'opporsi alle continue smanie di processioni del Borromeo e ad altre pratiche religiose da lui pretese, e per le quali occorreva una grande riunione di popolo; il che fece anche con pericolo di perdere la fiducia del proprio sovrano.

Le sue opinioni erano divise dalle persone più chiare del nostro patriziato. Chi stava alla testa del governo era, in quel tempo, superiore ai pregiudizî del clero, nè mai in alcuno dei diversi decreti governativi si accenna a sortilegi, a relazioni di spiriti o ad altre fantasticherie. Non mai venne a mancare l'ordine, non mai si lasciarono al popolo occasioni di lamento o gli si offrì occasione di trascendere a tumulti. S'era sparsa nella città, come sempre accade nei casi di pestilenza, la voce che da alcuni malvagi si ungessero le chiavi ed i catenacci delle porte per propagare il morbo, ed il Governatore, indettato dal Monti, senza dar molta importanza alla cosa, per non accrescere le paure del popolo, ma per tranquillare, nello stesso tempo, gli animi, pubblicò il 12 di settembre del 1576 un editto semplicissimo, col quale promise un premio di scudi cento a coloro che, entro giorni quaranta, avessero dato notizia degli autori di tale fatto [1].

Il Giussani e il Bescapè lo accusarono d'aver abbandonato Milano, per ritirarsi a Vigevano col gran cancelliere Lopez di Montenegro, nei momenti del maggior pericolo, lasciando così la città senza consiglio, e quest'accusa fu confermata da Egidio De Magri, nella nota posta in fine del suo volume primo della continuazione della storia del Verri.

Nella serie dei documenti troviamo infatti che dal 28 di marzo a tutto agosto del 1576, non fu dall'Ayamonte pubblicato alcun bando, il che lascierebbe credere che per tutti i quattro mesi di aprile, maggio, giugno e luglio di quell'anno egli non si trovasse in Milano. L'opinione comune di quei giorni, dava però lode al Governatore di essersi ritirato, per qualche tempo, per insistente preghiera dei nostri magistrati [2], affine di lasciare ad essi campo di poter liberamente adottare quelle misure energiche che avessero credute opportune, compresa quella d'opporsi alle pretese del Cardinale per le processioni. Nè ciò avrebbe forse potuto fare egli stesso senza contravvenire agli ordini di Madrid.

Ma è pur d'uopo rendere giustizia anche al cardinale Borromeo, e, senza imitare la parzialità sconfinata e le iperboliche lodi dei

[1] Centorio, fog. 112.

[2] Olivero Panizzoni. *Memoria del giubilo della Città di Milano per la liberatione della contagiosa infermità pestilentiale*, 20 gennaio 1578.

suoi apologisti, non ultimo de' quali Egidio De Magri, procureremo di dir tutto il vero sull' opera da lui prestata in quella luttuosa occasione. Ebbe certo il torto gravissimo di contribuire molto, colle processioni e colle altre cerimonie religiose, in onta di tutte le preghiere e di tutte le proteste de' magistrati, alla propagazione del morbo onde con ragione, diversa da quella che s'intende comunemente, fu chiamata la *peste di S. Carlo;* ma tuttavia fu egli primo, colle elemosine raccolte dai fedeli, a mantenere e vestire, dal 29 agosto al 22 settembre 1576, i poveri ricoverati in S. Gregorio, che, da piccolo numero, crebbero sino a 1400 [1].

Egli provvide, in egual modo, ai quattrocento mendicanti racchiusi alla Vittoria e pei quali l'Ufficio di Sanità non incontrò che la spesa di 784 lire [2].

Egli ritirò e mantenne più di mille sacerdoti sino al 29 di ottobre del 1576, avendovi dopo supplito l'Ufficio di Sanità [3].

Dove poi maggiormente primeggiò fu nell'adempimento dei suoi doveri episcopali per la cura che si prese delle anime nel che niuno lo superò, e in questo tutte le memorie sono concordi.

Ricevuto dal Pontefice il breve, che gli concedeva la facoltà di assolvere qualunque peccato e di disporre di tutti i regolari e chierici secolari, che, per servigio delle anime degli appestati gli si fossero proposti, chiamò a sè, nel 1° ottobre del 1575, i parroci, i sacerdoti e i membri delle congregazioni secolari della città e li esortò tutti a non mancare mai al loro dovere. Ai padri cappuccini affidò il carico del Lazzaretto; alle capanne destinò quelli del monte Oliveto i canonici regolari e i zoccolanti di S. Francesco, gli Agostiniani e Paulini, ovvero Barnabiti ed altre corporazioni. Quasi tutti questi ultimi rimasero vittima dell' adempimento dei loro doveri.

Del clero dipendente direttamente dall' Arcivescovo morirono cento, circa cinquanta chierici e cinquanta sacerdoti, fra' quali il prevosto di S. Stefano, l'arciprete di Monza, il prevosto di Santa Maria alla Scala e quello di Brivio. Nella casa stessa di Monsignore ebbe a morire il giovine suo segretario Caradino.

E perchè i sacerdoti di Milano non bastarono alla bisogna, il

---

[1] CENTORIO. *Rendiconto delle spese*, fog. 364.
[2] Idem.
[3] Idem.

cardinale Borromeo fece venire alcuni preti delle valli svizzere soggette alla diocesi milanese i quali, essendo di natura robusta, e già assuefatti alla peste, prestarono utilissimi servigi.

I soli gesuiti di Brera, che avrebbero dovuto essere i primi a prestarsi per questa sublime opera di abnegazione e carità, non si mossero dal loro collegio.

« I nostri colleghi di Brera per esser luogo di studii non si « impegnarono a tali uffici essendo così ordinato dai superiori [1]. »

Ma, per contrario, gli Umiliati, quantunque perseguitati dal Cardinale, vi si prestarono moltissimo [2].

Fin dai primi momenti dell'attivazione del Lazzaretto, il Cardinale vi aveva mandato alcune patrizie, che volonterosamente s'erano offerte alla cura delle donne, ma tutte morirono in così breve tempo da non lasciargli più coraggio a rinnovare l'esperimento.

Quando fu deliberata la generale quarantena e dall' Ufficio di sanità prescritto che nessuno più potesse uscire di casa, ordinò che in ciascuna parrocchia, nelle località più adatte, ed esposte a maggior vista, fossero eretti altari, per celebrarvi giornalmente la santa messa e recitarvi le orazioni del mattino, del mezzodì e della sera. Una memoria del tempo così descrive il luogo preciso ove furono eretti questi altari e dopo le colonne e le croci in loro memoria a Porta Orientale [3].

« Parrocchia di Santa Tecla: L'altare innanzi alla porta grande del Duomo — L'altare nella contrada dei Borsinari rimpetto alla via dei Due Muri.

« Parrocchia di S. Salvatore: L'altare nella contrada dei Cimatori appoggiato alla casa dei Massi — L'altare nella contrada dei Due Muri appoggiato alla casa del Trecco — L' altare sopra gli scalini del Duomo rimpetto alla contrada di S. Raffaele.

« Parrocchia di S. Paolo in Compito: L' altare per contro alla chiesa di S. Paolo in Compito.

« Parrocchia di S. Giorgio al Pozzo bianco: L'altare per contro alla contrada San Pietro all'Orto appoggiato alla casa del signor G. B. Gato.

---

[1] BISSOLA. Relazione sopra indicata.
[2] CENTORIO. *Sulla peste di Milano.*
[3] La memoria dei luoghi nei quali furono eretti gli altari al tempo della peste a Porta Orientale ci fu favorita dall'egregio abate Ceruti, al quale rendiamo pubblici e vivi ringraziamenti, dispiacenti di non aver potuto rinvenire quella per le altre porte.

« Parrocchia di S. Pietro all'Orto: L'altare che è piantato per contro alla contrada della Lozzo Innamorata (Soncino Merati).

« Parrocchia di San Vito: L'altare appoggiato alla casa del signor Cesare Bossi.

« Parrocchia di S. Zeno: L'altare per contro alla chiesa di S. Zeno.

« Parrocchia di Santa Maria Passerella: L'altare in mezzo alla contrada appoggiato alla casa di m. Gio. Paolo Casato — L' altare per contro alla contrada di Santa Maria Passarella.

« Parrocchia di S. Babila: L'altare sopra il ponte. Vicino a detto altare sono piantate le forche — L'altare alla Colonna del lione — L'altare nella contrada della Baguta appoggiato alla casa delli signori Galera — L'altare della porta del Seminario — L'altare appoggiato alla casa delli signori Cerbelloni sul corso di P. Orientale — L'altare in mezzo al corso di Porta Orientale — L'altare alla crosetta del borgo di Porta Orientale — L'altare alla crocetta in Monforte — L'altare al ponte Nuovo — L' altare di S. Stefanino in Borgogna — L' altare al canto delle quattro Marie — L'altare sotto alla torre della piazza del Verzé.

« Parrocchia di S. Stefano in Brolio — L' altare nella piazza della pollaria in brolio — L'altare appoggiato alla casa del maestro Battista Marangoni — L'altare in capo al corso di Porta Tosa, appoggiato alla facciata dell'ospitale di brolio — L'altare presso a P. Tosa appoggiato alla casa di m. Eugenio Fossano — L'altare fuori di P. Tosa nel borgo appoggiato all'osteria del Sole — L'altare in Chiosetto nel cantone appoggiato alla casa di m. Agosto Rusca — L'altare alla croseta del borgo di P. Tosa — L'altare alla costa appoggiato al muro del giardino di m. Andrea Savore. »

In questi altari celebravasi giornalmente la messa dal parroco distrettuale o dai frati non esclusi quelli dell'ordine degli Umiliati. Vi serviva un chierico o un secolare dalla finestra più vicina, e vi si recitava una orazione da un chierico o da un laico all'altare, o ad una finestra, alla quale rispondevano in coro tutti gli astanti dalle altre finestre.

Il Cardinale volle anche che i celebranti, dopo la messa, si portassero alle porte per comunicare i desiderosi, i quali predisponevano dei fuochi con profumi acciò il sacerdote, appena compita la comunione, potesse profumarsi e purgarsi la mano.

È degno di lode un altro provvedimento, molto giudizioso, impo-

sto dal Cardinale, di ordinare ai sacerdoti di radersi la barba, perchè riescisse più difficile il prendersi il morbo.

Il Borromeo nei tempi di maggiore sviluppo della peste tenne presso di sè un servo solo, il quale non lo abbandonò mai, e quando lo accompagnava teneva una bacchetta bianca in mano. L'Arcivescovo e la famiglia lo seguivano a qualche distanza, nelle visite che egli fece per la città negli ospedali. In casa riceveva e conferiva colle persone, difeso da un serraglio in legno, perchè non si potessero avvicinarsi di troppo.

Quando si fece la processione pel voto di S. Sebastiano fu esposto al pericolo di contrarre egli stesso la peste, essendosi trovato al contatto con un gentiluomo che faceva parte del seguito, e che gli aveva stretto la mano, il quale, pochi giorni prima, aveva tenuto in casa il cadavere di un figlio morto di peste, che non aveva notificato. Saputa la cosa venne arrestato, nè più si udì parlare di lui.

Al principio della pestilenza giunsero in Milano sette medici francesi, i quali si diedero con tutta premura alla cura degli ammalati; ma essendone in breve morti cinque, gli altri due, intimoriti, chiesero licenza di partire, restituendo cinquecento scudi loro anticipati.

Come i medici francesi, vennero pure ad offrire la loro opera alcuni barbieri tedeschi, i quali prestarono buoni servigi.

Nei momenti in cui più infierì il male si dovette ricorrere a diversi rigorosi partiti per mantenere l'ordine. A Porta Orientale, in vicinanza del ponte e di fianco all'altare ivi eretto, s'erano innalzate alcune forche, e pur troppo occorse più volte di farne uso, chè la cupidigia dei ladri, dei monatti, dei seppellitori non poteva esser trattenuta che collo spavento del castigo.

Fu eziandio necessario giustiziare altre persone, la cui malvagità apparve più deplorevole perchè erano di buone famiglie. Una notte furono arrestati due giovani mancanti della lanterna, prescritta dalla grida. Mentre erano condotti avanti l'auditore pel processo, uno lasciò cadere un mazzo di chiavi e di grimaldelli acciò non gli fossero trovati addosso, ma, sentito il rumore della caduta, ed esaminati ambedue, confessarono le loro colpe senza molta difficoltà. Erano gentiluomini che potevano vivere comodamente d'entrata, giovani dai ventiquattro ai ventisei anni, che andavano la notte trafugando le robe dei cittadini assenti, conducendo seco un carro per poter riuscire nel loro intento. Quando alcuno s'avvici-

nava, gridavano: state lontani, guardatevi, dando ad intendere che purgavano le case degli appestati. Scoperti e imprigionati, furono mandati ambedue all'estremo supplizio.

E furono parimenti giustiziati, fuori di Porta Ticinese, un Tommaso Brivio ed un Gian Antonio Bergami per contraffazione di suggelli dell'Ufficio di Sanità; ma un Scipione Legnano, deputato all' ufficio di visitatore della sua parrocchia, reo dello stesso delitto, potè fuggire. Un Donello, commissario della Sanità, convinto della vendita di robe infette, venne frustato sopra un asino per mano del boia e condannato alla galera, e tre monatti, rei di convivenza con lui, furono appiccati.

Accaddero pure, durante la pestilenza, diversi episodî curiosi. Un barbiere, dopo aver esercitato molto tempo il suo ufficio coi sani e cogli ammalati, fu preso dal morbo con tanta furia, da spuntargli in un momento ben sette buboni e perdere ogni segno vitale. Creduto morto, venne dai monatti gettato in una fossa, ove già erano molti cadaveri. Vi stette ventiquattro ore, privo di sensi, ma passato questo tempo e riavendosi nel momento che gli si gettavano addosso altri morti, ebbe forza d'alzarsi all'improvviso, mettendo in fuga i monatti pieni di spavento. Costui ebbe la fortuna di guarire perfettamente, esercitare ancora la professione per molto tempo e raccontare a' suoi avventori di bottega il fatto accadutogli.

Un altro caso, raccontato dal gesuita Bisciola, di un uomo il quale, stando anch'egli tra i morti, sentendo passare un sacerdote col sacramento, si levò ginocchioni e domandò, con grandissima istanza, d'esser comunicato. Ottenutala, s'accosciò di nuovo e rese l'anima a Dio.

E un molto scherzevole aneddoto vien narrato dal Bugati; lo riferiamo colle stesse sue parole:

« .... stando il commissario di tal terra sopra le capanne molto
« attento, occorse che vide uno apestato bene stante, e senza figliuoli
« in termine di morte (che morse poi) il quale haueua un prato,
« ouer vigna che sarebbe stato molto commoda per lui: ma non
« sapea bene come maneggiarsi per farla sua: quando ecco che
« incontrò un monato più d'esso scaltrito, e gli disse ch' entrasse
« nella capanna del morto, e con uoce inferma ragionasse, e fa-
« cesse testamento, e gli lasciasse quella vigna, ouer prato, come a
« persona meriteuole et grata per molti benefitii riceuti in quel

« luogo. Entrò costui, furono quiui condotti col notaro testimonii
« sufficienti e fece il testamento in persona di colui che era già
« morto con uoce colorita, e fiacca al proposito, e lasciò a certi
« parenti del detto morto alcune cose, e al commissario per i be-
« nefitii alcune poc' altre: ma la vigna la lasciò al monatò che era
« lui stesso, per gli tanti servitij da tal hauuti mentre stette in
« quelle capanne, andando la cosa aponto come si dice da barro
« à barro, in maniera che quel commissario era per sbattezzarse
« della burla riceuuta che divulgossi poi con molta risa, ancor che
« fosse d' esempio contrario, atteso che poteva essere di maggior
« danno un'altro fatto tale. »

Oltre a questi fatti è degno di ricordo, che quasi tutte le donne che entrarono nei ricoveri col marito ed anco senza, per la quarantena, uscirono incinte, per la qual cosa dicevasi che la natura voleva compensarci ad usura delle perdite fatte [1].

Abbiamo avuto, in diversi incontri, occasione d'encomiare i nostri padri per la specchiata onestà ed esattezza colla quale rendevano i conti del loro operato. Quello che qui esponiamo, per le spese occorse in questa occasione, e dei mezzi raccolti per farvi fronte, se si tien conto del momento, è degno della più alta ammirazione per chiarezza e per ordine, poichè da esso si può raccogliere quasi per intiero la storia della pestilenza. Eccolo, e il lettore potrà parlarne con giudizio.

COMPENDIO DELLE SPESE

D'OGNI ALTRA COSA APPARTENENTE ALLA PESTE DI MILANO

dalli 11 agosto 1576 fino al 1° marzo 1577.

« La peste entrò in Paruzaro alli 19 marzo 1576 e nel borgo degli Or-
« tolani alli 11 di agosto e il giorno seguente nella Città di Milano.

« Fu serrato il detto borgo alli 18 la sera e alli 19 s'incominciò a pascere
« i Poveri habitanti di quello, si sono spesi fino al 1° di marzo 1576 computata
« la spesa cibaria fatta a quei delle capanne di esso Borgo L. 26,460, 9 6

« I poveri riposti in S. Gregorio s'incominciarono a
« pascere de i denari, che provvide la Comunità alli 22 di

Da riportarsi L. 26,460 9 6

[1] BUGATI. *Storia Univ.*, fog. 67, parte II.

Riporto L. 26,460 9 6

« settembre, essendosi dal principio del male del Borgo « fino all'hora pasciuti dall'Ill.mo e Rever.mo Cardinal Bor- « romeo di elemosine de cittadini et havendo egli poi fatto « intendere che non haveva più elemosine per andar avanti « arrivando il numero di essi poveri a 1400 come sono anco « di presente, computatici quei di S. Dionigi si è speso sino « al detto 1° marzo 1577 . . . . » 67,931 2 7

« Le capanne si fecero di settembre e a 15 si comin- « ciarono a Porta Ticinese e nell'altre Porte alli 27 parte « e parte in principio di ottobre e sono arrivate al numero « di 3,158 di paglia e 556 di tavole; quelle di paglia a « L. 12 l'una importano L. 37,896 quelle di tavole a L. 24 « l'una L. 13,344 che sono in tutto . . . . » 51,240 — —

« Il sito occupato per esse in numero di pertiche 1372 « de quali molte erano piene d'ortaglie di gran valore e « molte piene di viti e d'alberi che si sono tagliati; nè le « terre si sono potute seminare importeranno il danno per « verissimile non pagando tutto quel che da patroni si « pretende scuti 3 la pertica sottosopra che saranno in « tutto . . . . » 24,284 8 —

« La spesa del guardarle, cioè la paga dei soldati d'uf- « ficiali di coperte, paglioricci, candele, legne e simili, « importo . . . . L. 46,396 9 6

« La spesa di pascere i poveri riposti nelle dette ca- « panne. I quali computati l'un tempo coll'altro si sono « trovati essere per lungo tempo in numero di 6000 per- « sone, importa . . . . » 105,339 5 2

« I poveri della città cominciarono ad essere soccorsi « da i Proveditori a ciò Deputati dalla Città a 6 di ottobre « a conto de lire 2000 il giorno e si perseverò per tutto « il dì 28 del medesimo che sono per giorni 23 . . . » 46,000 — —

« La quarantena cominciò il dì 29 di ottobre et essen- « dosi descritti compitamente i poveri si trovarono in nu- « mero di 42,710, cioè

Porta	Orientale	N.	9856
»	Romana	»	8590
»	Ticinese	»	9385
»	Vercellina	»	4337
»	Nuova	»	5177
»	Comasca	»	5365
			42,710

Da riportarsi L. 367,651 14 9

Riporto L. 367,651 14 9

« Questo numero è andato mancando quanto più cre-
« scevano i morti e quei che andavano alle Capanne però
« si sono trovati talvolta 41,326, hora 40,950, hora 40,074
« hora 40,000 e ultimamente: dopo allargato il commercio
« erano ridotti a 37,827 per questi si è speso dal suddetto
« dì 29 ottobre al 1° marzo computate moggia 13,350 e stara 4
« di formento a libre 16 e soldi 16 il moggio con libre tre
« e soldi sei per la macina dei quali spettano soldi 20 per
« la Camera; E moggia 16,823 stara 6 di segale a libre 10,
« soldi 2 con soldi 12 di macina e moggia 4114 e stara 4
« di miglio con soldi 10 per macina: E più moggia 1951 e
« stara 3 di riso bianco a libre 12 sottosopra il moggia e
« stara 744, libre 18 di sale a libre 7, soldi 1 e denari 6 e
« in contanti libre 61,579 soldi 5, denari 3. E più per vino e
« legna che si diede loro per le feste di natale, libre 5480 2 7
« in tutto per . . . . » 525,032 14 5

« Il Clero povero in numero di 1000 bocche si cominciò
« a pascere il medesimo giorno 29 conforme allo stabilimento
« di Monsignor Ill. Card. Borromeo ragione di soldi 2 de-
« nari 6 per bocca parte in grano, parte contanti non com-
« prendendoci la macinatura poichè esso ne è esente e si è
« continuato per 123 giorni a conto de libre 125 il giorno
« con più scuti 20 dati di elemosina al monastero di San
« Marco, sono in tutto . . . . » 15,493 — —

« A poveri mendicanti riposti nella Vittoria in numero
« di 400 Mons. Ill. Card. Borromeo ha provisto con elemo-
« sine raccolte ne' giorni delle processioni del Sacro Chiodo
« e in altri tempi, fino al 20 gennaio, poi se gli sono date
« moggia 40 di segale a libre 9, soldi 10, moggia 40 di
« miglio a libre 8, moggia 8 di legumi e riso bianco a
« libre 10, soldi 10 sottosopra importano . . . . . » 784 — —

« Hora Mons. Ill. seguita provederli di elemosine private.

« Le case infette che si sono purgate da calende di
« marzo indietro sono 1563 Fameglie 4066 camere 8953 per
« la purgatione de' quali oltre le spese fatte da privati per
« purgar le proprie case; per salarij di Medici, Barbieri,
« Commissarij, Monatti, Guardie delle porte, speciali, Me-
« dicine et altre spese pertinenti all'ufficio della Sanità si
« sono spesi con mandati di quell'ufficio e de' sigg. Sena-
« tori e d'altri sopraintendenti delle porte in esecutione di
« un ordine dell'Eccell. Senato . . . . » 121,896 3 1

« Di più in fabrica di capannotti per le guardie overo
« sentinelle corpi di guardia Capelle per celebrare le messe

Da riportarsi L. 1,030,857 12 3

Riporto L. 1,030,857 12 3

« nelle capanne, camere di tavole per li Religiosi e Barbieri,
« luoghi per le cucine, dispense, rastelli, cavalcate de' diversi
« gentiluomini e officiali, scritture stampe et altre cose
« diverse . . . . » 13,142 9 9

« Di più si sono consumate per rivestire i poveri, che
« per maggior sicurezza dopo aver fatto la quarantena
« brutta, si avevano da nettare e mettere nelle capanne
« nette overo in San Dionigi, lavandosi e spogliandosi dei
« panni brutti braccia 8385 di panno a diversi prezzi che
« importano in tutto . . . . » 8578 — —

« Non si da conto delle spese fatte dall'ufficio di Sanità
« avanti che la Città lo facesse soccerrere di denaro perchè
« non sono a nostro carico ben'abbiamo relatione che la
« Camera gli ha dato da spendere da circa libre 14,046 e
« soldi 8 computateci libre 10,196 8 havute dalla condennatione del Conte Affaittato.

« Nè si parla anco delle Elemosine fatte da particolari
« alli poveri loro vicini, che veramente sono infinite.

Totalità della spesa L. 1,052,578 2 —

Che a L. 2 11 in corrispondenza al valore che aveva in allora lo scudo d'oro di L. 5 10, si ha l'erogazione di L. 2,220,539 70 della nostra moneta.

MEZZI RACCOLTI PER SOSTENERLE.

« Le spese descritte adietro si sono fatte con la rendita de scuti 20,000
« d'entrata l'anno sopra il Datio del vino, quale si è venduto parte per via
« de contratti volontarii, parte sforzati con precetti penali, e parte per via
« di tassa alla rata di quello ch'ogni Cittadino haverebbe pagato per l'impo-
« sitione delli dui perticati la quale vendita si presuppone per fatta poichè
« i partiti sono pronti per la parte che resta da rendere importa di capi-
« tale (ragionandone 6000 d'entrata a soldi 110 per scuto) denari 14,000 a
« soldi 110 e 8 in tutto . . . . . L. 1,156,000 — —

« La Regia Camera ha sovvenuto
« de scuti 6000 d'entrata a soldi 110 per
« scuto sopra la ferma del sale. In
« luogo de' quali la Città ha renduto
« i predetti scuti 6000 sopra il Datio
« del vino che importano L. 3,30,000.

« Di più la Camera ha fato buona

Da riportarsi L. 1,156,000 — —

	Lire	soldi	denari				
Riporto L.	1,156,000	—	—				
« la macina del frumento data a po- « veri per la sua portione dei soldi 20 « per moggio, che potrà importare da « 29 ottobre fino a 13 di febbrajo (nel « qual tempo il Magistrato scrisse di « non voler più che le dette farine « passassero essenti a suo danno) per « verissimile, non essendosi ancora po- « tuto scontare i Bollettini con i Da- « tiari da circa . . . . »	13,000	—	—				
« I luoghi pij hanno sovvenuto « parte in grani e parte in contanti da « circa . . . . »	27,000	—	—				
« Le Comunità vicine alla Città a « vinti miglia han fatte tutte le ca- « panne di paglia.							
« Da particolari e dalle Comunità « si sono avute per Elemosina . . »	17,413	6	—				
« Si sono ricuperati da Medici Fran- « cesi da 800 scuti d'oro, e da alcuni « che haveranno il modo qualche parte « delle spese cibarie e delle lavenderie « che importano libbre 8,621,33 in « tutto . . . . »	13.341	3	3				
L.	1,226,754	9	3	L.	1,226,754	9	3

Per cui al 1° marzo 1577, restavano ancora disponibili per le ulteriori spese L. 174,176. 7. 3.

Se il nostro studio ha giovato a farci scoprire molte cose della peste, non ce ne ha rivelata una, importantissima, il numero complessivo dei morti. Il Centorio a questo proposito scrive: « Dei « morti non ne diamo conto non essendo a nostro carico, ben si « può conjetturare dal numero delle fameglie infette delle quali « multe ancorchè numerose di persone sono estinte affatto [1]. »

Il numero di queste famiglie prese dal morbo, come abbiamo veduto dal conto, ascese nientemeno che a 4066. Se possiamo prestar fede al Bugati i decessi non sarebbero ascesi che a 18,320.

[1] CENTORIO. Relazione sulla peste, fog. 366.

« Dall' Agosto all' anno innanti che principiò la peste sino all' ul-
« timo di quest'anno 1577, non ne sono morti più di diciotto mila 320
« in circa [1]. » Posto mente al numero delle famiglie assalite da esso, a quello dei ricoverati ed alle camere espurgate in 8953, crediamo la cifra indicata dal Bugati di molto inferiore al vero, e che per lo meno il loro numero abbia raggiunto i 25,000.

Parimenti non ci fu possibile raccogliere dai documenti e dalle memorie del tempo alcun dato preciso per istabilire con certezza il numero della popolazione di Milano in quella luttuosa epoca. Volendosi però ritenere vero quanto afferma il Bugati, che la mortalità ordinaria di Milano, in ogni anno, si verificasse per adequato in circa 4500, e considerando che questa mortalità non differenziò dalla presente, si ha un criterio attendibile per credere che gli abitanti della città e sobborghi di Milano, al tempo di S. Carlo, molto non si discostasse dai 200,000. Con numero minore sarebbe riescito impossibile che alla funzione della S. Croce dell'anno 1577, quando molte famiglie si trovavano ancora assenti, ne intervenissero 80,000 come indica il Centorio, anche supposto che una parte appartenesse al contado.

La pestilenza dell'epoca di S. Carlo, certamente una delle più micidiali, diede occasione ai milanesi di mostrare intelligente operosità, generosa carità e molta capacità e buon senso nei loro decreti e provvedimenti, lodati e seguiti poi da molte altre città d' Italia. È a sperarsi che la storia, finora affaticata sempre nel narrare e magnificare ogni potere e le gesta poco lodevoli e spesse volte immaginarie dei grandi e degli oppressori, abbia a rinsavire un dì, e riandando con più senno e maggiore giustizia il passato inscrivere nelle sue eterne pagine le opere e i sacrificî dei cittadini modesti e virtuosi e non tacendo ad alcuno il vero, colle sofferenze dei popoli, le cause che le cagionarono.

---

[1] BUGATI. *Storia Universale*, fog. 167.

CAPITOLO XVI.

Esagerate riforme del Cardinale Borromeo — Opposizione del Governatore e dei Patrizi — Ambasciata al Pontefice — Autorità sconfinata del Borromeo — Giudizio del Confessore del Re Diego Chiaves sulle introdotte riforme.

La Camera Regia s'era ben prestata, nei momenti di maggior bisogno, a sovvenire alla Città diverse somme di danaro, per far fronte alle urgenti spese della peste; ma, non appena il morbo diminuì di intensità, ne richiese la restituzione con premura, anche perchè ella stessa trovavasi in grande bisogno di danaro, per sopperire ai propri diversi impegni.

Ma insistendo la Città nell'opinione che, alle spese incontrate per impedire il diffondersi del morbo, dovesse concorrere anche l'Erario Regio, la cosa venne deferita al Senato. Questo, per un motivo, o per l'altro non volle però mai emettere un definitivo verdetto, e poichè il Governatore d'Ajamonte rifiutò persino d'accettare la proposta di sospendere, per alcuni mesi, il pagamento della solita mensuale, il Consiglio Decurionale dovette necessariamente passare alla vendita di tanto reddito del dazio del vino quanto ne occorreva per raccogliere la somma di scudi quarantamila [1], per soddisfare, se non in tutto, almeno nella maggior parte il debito.

Appresso, nelle ristrettezze in cui cominciava a trovarsi la stessa Città, deliberò d'imporre anche una tassa sulle case, sulle botteghe e sopra i *rodigini civili* del Ducato, da riscuotersi metà dal padrone e metà dal fittajuolo [2]; ma il Marchese D'Ajamonte approvò bensì

[1] Deliberazione, 12 giugno, 1577. Sommario Cameretta, fog. 49.
[2] Sommario Ordinazioni, fog. 51.

questa tassa; ma volle fosse pagata solo dai proprietari e non dai fittajuoli, già di molto aggravati dai bollettini forensi [1].

A quel tempo che, per la peste, non si era ancora potuto mettere in attività l'ideato Monte grani, la scarsezza di essi facevasi anche più insistente, e il loro prezzo si era di molto accresciuto, mentre il frumento potevasi acquistare a stento a L. 20 al moggio, la segale a L. 14, ed il miglio a L. 12 (pari L. 42. 20, 29. 54, 25. 33 dell'attuale valuta). Necessitando quindi di provvedere a questa mancanza, il Vicario di provvigione deliberò l'acquisto d'una certa quantità di questi generi e per supplirvi ricorse all'altro espediente di render libera quella parte di prodotto del dazio del vino, che la Città, negli urgenti bisogni dell'anno 1576, era stata costretta dare in pegno ai creditori che, in via di anticipazione, avevano dovuto sborsare una doppia tassa sul perticato, accontentandoli ora con una semplice promessa di pagamento, e disponendo di questa rendita, per ricavarne il denaro necessario [2].

Il Consiglio Decurionale prese pure altra risoluzione degna di essere avvertita. Abbiamo veduto più sopra, come per aderire al desiderio del Cardinale Borromeo, s'era disposta la somma di scudi quattromila per la costruzione del nuovo tempio votivo di S. Sebastiano.

Incominciato il lavoro si venne a conoscere che questa somma non sarebbe bastata al compimento dell'opera. E però il 23 di agosto decise aprire una colletta pubblica, per raccogliere il denaro mancante, e destinò inoltre la somma di lire trecentocinquanta annue per la celebrazione d'una messa solenne, limitatamente a dieci anni [3].

Nei primi mesi del 1578, tanto in Milano, quanto nelle altre parti del Ducato, ogni pericolo di peste era cessato; ma se la popolazione avrebbe perciò dovuto riaversi, ritornare alle sue abitudini, e acquistare la solita vivacità e allegria, avvenne l'opposto, perchè, premendo al Cardinale, pe' suoi fini, di mantenere la prostrazione e lo scoraggiamento, non passò giorno senza che egli, o con processioni o con altre lugubri pratiche ed apparati

[1] Sommario Ordinazioni, fog. 52.
[2] Sommario Ordinazioni, fog. 52.
[3] Deliberazione Cameretta, fog. 49.

religiosi, rammentasse le patite sventure e la necessità di trascurare ogni cura mondana per pensare al Cielo, e non trovasse qualche nuova cagione per riaccendere le contese col Governatore D'Ajamonte.

Questi fu adiratissimo poi che conobbe il contenuto delle lettere sfavorevoli che il Cardinale aveva scritte al Senato, durante la sua assenza nel tempo della peste. Ma di ciò davasi ben poco pensiero il Borromeo, il quale dalle informazioni segrete che riceveva dai suoi dipendenti, vedeva di giorno in giorno crescere sempre più la sua potenza, diminuire quella del Governatore, e scemare il numero delle altre persone a sè ostili, giacchè a poco a poco, in tutti gli uffici affidati ai cittadini, s'andavano introducendo impiegati partigiani del clero.

Divenuto perciò onnipossente, la smania di sconvolgere ogni ordine di cose non ebbe più confine in lui, a tutto volle metter mano, e nessun consiglio, nessun rispetto umano valeva a trattenerlo.

La cosa di cui grandemente vantavasi la Lombardia era l'eccellenza de' suoi istituti d'istruzione, e particolarmente della Università di Pavia, dei Seminari e delle scuole secondarie per la cui prosperità i nostri maggiori non avevano guardato a spese, e nei quali non era ancor penetrata la decadenza con i suoi deleterii effetti.

Questi menavano vanto a ragione, che nello spazio di meno di trent'anni avevano dato alla prelatura, i tre cardinali Trivulzio, i due Simonetta, il Morone, lo Sfondrato, il Medici poi papa Pio IV, i due arcivescovi di Milano Archinto ed Arcimboldo e molti altri Vescovi e Abati, e i prelati Visconti, Crivelli, Borromeo, Raverti e Castiglioni. Nelle scienze teologiche potevano andare superbi di Melchiorre Crivello, Vescovo Tagastense, di Ambrogio Barbavara, pubblico teologo in Padova, del Gerolamo Servita, di Cornelio Balbi della Rosa, lettore della Sacra Scrittura. Nella medicina aveva prodotto quel portento che fu il Cardano, l'Albutio, il Cavenago, l'Arluno ed altri, dei quali, per brevità, non registriamo il nome. Nelle leggi, oltre l'Alciato, si segnalò Francesco Taverna, Gran Cancelliere, Gerolamo Monti, Presidente dell'ufficio di Sanità, Paolo Arrigoni, Presidente del Senato, Egidio Bosso, Senatore, Catelano Cotta, Francesco Crasso, Presidente del maggior Magistrato, Gabriele Panigarola, il Conte Gerolamo Crotto, tutti oratori segnalatissimi e scrittori eleganti; nelle leggi canoniche

Giovanni Maria Toso, il Santore, il Sormano ed altri; nelle lettere greche e latine il Primo De Conti, Marcantonio Maioraggio, Francesco Cesarino, Francesco Visconte e Annibale Della Croce. Finalmente nelle armi, quantunque ogni istituzione di esercito nazionale fosse stata distrutta dallo straniero, Teodoro Triulzio, Gerolamo Morone, i due Sanseverino, Lodovico Belgiojoso, Francesco Pomaglia, Marco Antonio Cusano, Giangiacomo De Medici, Marchese di Melegnano, Lodovico Birago, e Francesco Bernardino Vimercato, oltre ad altri minori capitani d'animo nobile e illustre come Massimiliano Stampa, Ottaviano Visconti, Camillo Borromeo, il Cavalier Pusterla, Muzio Sforza, lo Speciano, Giovanni Battista Visconte, Baldassare e Nicolò Pusterla, Carlo Brivio, Guido Gallerato, Francesco Della Torre, Giovanni Battista Arconato, Danese Crivello ed Alessandro Maggi.

Era naturale che gli istituti scolastici che avevano dato alla Lombardia in breve periodo d'anni una così numerosa schiera di uomini capaci, non piacessero alla fazione retriva di Milano, la quale vedeva chiaramente che l'insegnamento vero delle lettere e della scienza era contrario ai suoi scopi, chè l'ignoranza, i roghi ed il capestro furono proprio l'arma più forte con cui combatterono sempre il clero e i despoti d'ogni tempo.

È notorio ciò che ai nostri giorni l'imperatore Francesco I dichiarava ai Professori dell' Università di Pavia, che egli cioè *non voleva sudditi dotti ma fedeli alla sua casa!* E il Canossa, ministro di polizia in Napoli *non volere che si sconquasasse il mondo per la diffusione degli studî perchè questi guastavano i cuori e le menti!*

La fazione gesuitica che nel Borromeo aveva in Milano il suo capo, deliberò quindi la completa riforma dei seminarî ed altri istituti scolastici.

Ai gesuiti fu affidata l'istruzione laica, da impartirsi nelle scuole di nuovo erette nel locale di Brera, la ecclesiastica, pel giovane clero, alla Congregazione degli oblati; si volle che da essa fosse escluso ogni principio della scienza, ogni indagine del vero storico e filosofico e s'avesse soltanto ad insegnar loro dopo la grammatica e la rettorica i canoni del Concilio di Trento, le scritture evangeliche evirate ed interpretate secondo gli interessi che si volevano far prevalere, e le poche massime teologiche, viziate dai più grossolani e nefandi pregiudizî sugli incantesimi, sulle streghe-

rie e sull'esistenza degli spiriti e dei diavoli nei corpi umani, colla assoluta proibizione, pena la scomunica, di poter leggere altro libro che quelli contenuti nei testi all'uopo predisposti.

A questi principî presso a poco dovevano uniformare i loro insegnamenti anche i gesuiti per la parte laica, aggiungendovi, per conto proprio, tutte quelle massime ch'essi credevano giovare ai loro tenebrosi fini e delle quali erano già divenuti maestri.

Compita questa riforma ch'era la più importante, si lasciò che il Cardinale si sbizzarrisse anche con altri provvedimenti intorno ai suoi attributi vescovili. Non si finirebbe così presto se tutti si volessero accennare, ma crediamo giovare all'argomento indicandone alcuni dei più importanti.

Pubblicò un editto con cui riservò a sè stesso l'assoluzione di tutti i peccati, che uomini e donne commettessero dalle finestre e strade durante le processioni e le altre pratiche ecclesiastiche: un altro con cui distinse le ore in cui le donne dovevano frequentare le chiese, assegnando loro la prima parte del giorno, come agli uomini l'altra. Ordinò che nelle chiese stessero separati gli uomini dalle donne, con un alto tavolato di assi, posto per il lungo nel mezzo di esse, sotto pena dell'interdetto e della scomunica ai contravventori e che non potessero venir assolti che da lui stesso.

Proibì tutte le giostre, i tornei, le *scorrerie*, ed altri spettacoli, non solo nelle domeniche di quaresima, ma in tutte le altre feste dell'anno, nelle ore dei divini uffici che si celebravano nella chiesa metropolitana, ed anche ciò sotto pena della scomunica agli autori, cooperatori ed intervenienti agli spettacoli.

Inibì il ballare nei giorni di festa, sotto la medesima pena, procedendo all'interdetto di molte terre, ed alla scomunica di molti uomini e donne, vietando loro i matrimoni, e persino la sepoltura, con scandalo gravissimo, specialmente per le ragazze da marito, che per tal modo erano pregiudicate.

Volle, conforme alle particolari raccomandazioni del Concilio di Trento, che nessuna giovane fosse professata se non dopo che, con molti e diligenti esperimenti fosse sicura la sua volontà, e vocazione, e avesse dato al convento lire tremila di dote, e disposta una rendita di lire cinquanta annuale per tutto il corso della sua vita.

Ordinò che per molte chiese fossero chiuse le porte laterali, e specialmente pel Duomo di Milano, perchè non potessero transitarvi

i viandanti e fattorini, con carrette, merci ed altri involti. Fece circondare da inferriate o balaustrate gli altari nei quali dovevasi celebrare la messa.

E come conseguenza dei proprî principî di supremazia assoluta della Chiesa sullo Stato, e fors'anche per l'astio che teneva col D'Ajamonte, (chè anche i Santi hanno talvolta le loro debolezze) fece disporre lo spazio sopra la balaustrata del Duomo, ove trovavasi l'altar maggior ed il coro, in guisa che non potesse più contenere in luogo distinto la sedia del Governatore, nè quelle dei Senatori e degli altri magistrati.

Prescrisse che la quaresima avesse principio in Milano, e in tutta la Diocesi la domenica e non il lunedì seguente, che per antichissimo costume, era stato ritenuto il primo di penitenza come la domenica l'ultimo giorno di carnevale.

Ordinò, di proprio arbitrio, la celebrazione di molte nuove feste, quelle di S. Gervaso e Protaso per l'intera Diocesi, e per tutte le Parrocchie nel giorno che correva il Santo al quale avevano votato la loro chiesa, sicchè non passava quasi giorno che non vi fosse qualche festa religiosa. Le processioni per la Città erano continue; e siccome duravano fino al mezzogiorno, così pretendeva, con minacce di severi castighi, che fino a quell'ora si tenessero chiuse le botteghe.

Con questa baldoria non interrotta di feste, di benedizioni, di rosari, di processioni, e di missioni è facile immaginare come dovessero procedere gli interessi e l'economia delle famiglie, i commerci, le industrie e le arti. E quale vantaggio tornava alla vera religione?

Conforme a questo aumento di giorni festivi e di nuove pratiche religiose, ordinò la riforma delle liturgie, dei calendari e dei rituali, che vige anche ai nostri giorni.

Ultima e più seria deliberazione fu quella per cui, con poco senno e minore accorgimento, in tutte le chiese della Diocesi fossero inesorabilmente manomessi e tolti i monumenti, le statue, i quadri, gli oggetti di arte e ogni segno della nostra antica storia e grandezza, disperdendoli perchè il popolo non potesse più ricordarsene, portando in ciò tale rigidezza e fanatismo da parer fino incredibile.

Che se taluno credesse fosse esagerazione nel nostro racconto, non ha che a leggere le memorie delle visite ch'egli andava gior-

nalmente facendo alle chiese. Per brevità non accenneremo che un fatto, servendoci delle stesse parole del documento:

« 1569, luglio 7.

« Fu visitata la Chiesa di S. Satiro dal Card. Borromeo in al-
« lora Arcivescovo in essa si fa cenno: di far levare quella imagine
« del Duca Galeazzo, che è a man sinistra dell'altare maggiore
« in alto, o *almeno la fassano conciare in ginocchio* in loco inferiore
« al SS. Sacramento. — Visitatio facta a S. Caroli, Archivio Ar-
« civescovile. — Visite Pastorali chiesa S. Satiro, anno 1511-1607.
« Vol. IV. »

Che la statua fosse di marmo, di stucco, o di legno, e che sia stata levata, o mutilata e posta in ginocchio, non ci fu dato rilevare con certezza, ma non v'ha alcun dubbio sulla sua dispersione.

Ovunque fu, e fu pur troppo in molti luoghi, lasciò traccia di questo suo sconfinato vandalismo. Sul lago di Garda fece distruggere e gettar in acqua le migliori statue e iscrizioni che si trovavano nei palazzi e nelle ville che gli antichi Romani avevano ivi costrutti con tanta sontuosità. Nè eccellenza di lavoro d'arte, nè preziose memorie di glorie passate, nè emblemi di cittadine virtù lo arrestavano o rendevano perplesso ne' suoi ordini inesorabili. Egli voleva raggiungere il suo fine, distruggere ogni idea dell'antica civiltà per far trionfare i principî indettatigli, o viemeglio impostigli dai gesuiti, a questi aveva dedicato la sua vita, e le sue ricchezze, la sua anima, il suo cuore, tutto sè stesso, nè era uomo da esitare sui mezzi.

Come il lettore avrà potuto vedere, molti di questi provvedimenti erano inopportuni, altri dovevano riescire eccessivi, altri dannosi. Ma alcuni ve n'erano pure di giustissimi, ed ebbero torto i nostri maggiori a lagnarsene. Infatti, chi non approverebbe anche oggidì, credendo utile la monacazione, il che per altro non ammettiamo, la necessità di assicurarsi della vera vocazione prima di ricevere il voto definitivo delle zitelle aspiranti all'ordine monacale e che si assegnassero ad esse i mezzi di vivere senza bisogno di ricorrere alla carità cittadina? Chi non approverebbe che fossero chiuse le porte laterali del Duomo, per le quali, a dire di alcuni storici, transitavano perfino le cavalcature? Che si chiudessero, con inferriate gli altari, per impedire il troppo avvicinarsi dei profani? I templi e gli altari eretti alla Divinità sono cose sacre, e

anche i Gentili, ma soprattutto gli Ateniesi li avevano sempre avuti per tali e rispettati.

Finchè il Borromeo si era ristretto a provvedimenti che potessero, almeno in apparenza, sembrare di sua spettanza, aveva bensì creato generale scontento, ma pochi osavano manifestarlo. L'opposizione dell'autorità regia e cittadina, apparve e scoppiò in aperta ostilità, quando il Cardinale, interpretando ed applicando dispoticamente, a suo modo, le discipline del Concilio di Trento, sulla giurisdizione, e dimenticando i grossi conflitti avuti coi precedenti Governatori, volle di nuovo arrogarsi l'autorità di provvedere ai negozi dei laici, opponendosi ancora che alcun rappresentante regio assistesse alle congregazioni delle confraternite, e che i confratelli si scoprissero dal cappuccio, nell'uscire in pubblico. Così accadde quando si ostinò a portar la sua mano sulle rendite degli Ospedali e di altri Luoghi Pii ed a disporne come cosa propria, ad escludere dalla loro amministrazione i benemeriti cittadini laici per sostituirvi chierici; quando, infine, volle disciplinare a suo capriccio, la seminagione e coltivazione dei risi, la circolazione dei grani, i pubblici spettacoli, il corso e le allegrie del popolo, il modo di vestire, gli ordini degli alberghi per l'alloggio dei forestieri, i giuochi, le meretrici od altro, che, per legge e per consuetudine, appartenevano al potere laico, facendo arrestare i contravventori. Per siffatto modo creò un governo nello stesso governo della pubblica cosa, senza riscontro, con facoltà maggiore, e più dell'altro temuto e per la doppia autorità ch'egli esercitava, e per la tirannia con cui lo faceva, che fu tale come non s'era mai veduta in Milano nemmeno al tempo dei Duchi più dispotici e crudeli.

E poichè le premure e i buoni uffici di egregi cittadini, per indurlo a più miti consigli, non erano punto riesciti a rimoverlo dai suoi propositi, e ad impedire ch'egli andasse di mano in mano sconvolgendo tutte le istituzioni, e riempiendo gli ospedali di molti mutilati dalle torture e sevizie de' suoi tribunali, e poichè i diversi oratori mandati a Roma, sia per impedire la reclusione forzata delle zitelle, e l'esecuzione del decreto di scioglimento della congregazione degli Umiliati, per appropriarsene i beni, non avevano raggiunto alcun effetto, i nostri maggiorenti perdettero la pazienza, e, con tristo consiglio, si lasciarono trascinare ad opporvisi energicamente. Associate perciò le proprie forze a quelle del governatore

D'Ajamonte, per difendersi da tutte queste vessazioni del Cardinale, si posero a lottare con lui, il che era come dire col Pontefice e coi Cardinali, sull'animo dei quali il Borromeo poteva tutto perchè sue creature.

Come abbiamo avuto occasione di notare nei precedenti capitoli, una delle principali massime ch'aveva giovato ai nostri maggiori, nella loro amministrazione, era stata quella di tenersi in buoni rapporti coi Governatori, di accarezzarli e vincerli con doni per raggiungere i loro fini, ma di non accomunare mai con essi le loro aspirazioni e i loro interessi. In questa occasione furono costretti a deviare da tale massima con danno della loro indipendenza, però il 18 di novembre dell'anno 1579 riunivasi il Consiglio dei Decurioni [1], e, alla presenza del gran cancelliere Danese Figliodoni, discussi gli argomenti che erano di aggravio al Cardinale, deliberarono di spedire a Roma il conte Pietro Antonio Lonato e il dottor Camillo Trotto, perchè rappresentassero al Pontefice lo stato insoffribile dei Milanesi, i danni enormi che ne derivavano e non partissero di là, se non dopo ottenuta conveniente soddisfazione ai desiderî della città di Milano. E incaricarono i cittadini Battista Visconte, Giovanni Arcimboldo, Coriolano Visconte, Alessandro Schiafonato, di provvedere, col vicario Pietro Francesco Reina, che la spedizione fosse solenne e seria.

I panegiristi del cardinale Borromeo vollero tutti, di pieno accordo attenuare l'effetto di questa risoluzione presentandola sotto aspetto odioso, e dichiarandola parto di alcuni pochi faziosi. « I più « nobili e i più distinti dei LX non intervennero e soli rimasero « quelli che per interesse e viltà d'animo non avrebbero saputo « contradire [2]. » Il numero dei presenti ascese, in quella vece, a trentasei, e tutti nobili e patrizi, rivestiti del mandato di consiglieri, egregi ed onorandi per virtù e sapere, e il lettore ne potrà rilevare il nome dallo stesso protocollo di seduta documento 145.

La Commissione compì il suo lavoro verso la fine di dicembre, e gli oratori Lonato e Trotto, appena ricevuti i documenti, partirono per Roma.

---

[1] Documento N. 145.
[2] SALA. *Vita del Cardinale Borromeo*, pag. 84.

Consistevano questi in una credenziale in latino pel Pontefice [1]; in diverse lettere di raccomandazione pei cardinali Morone, Alciato, Sansisti, Sforza e di Como [2] in un foglio di istruzione sul contegno da tenersi [3]. In quest'ultimo, che porta la data del 10 dicembre, stavano partitamente accennati i capi d'accusa contro il Borromeo, che dovevano essere « trattati con la maggior modestia, et rive-« renza che si possa verso la persona del Sig. Cardinale, et in tal « maniera che S. Santità conosca la Città non ricusare alcuna ri-« forma degli abusi qual sia giudicata honesta, et conveniente da « S. Santità. Ma supplicarla a non permettere, che questo popolo « senza suo demerito sia trattato con leggi più aspre degli altri « cristiani. »

E siccome si sapeva trovarsi in Roma lo stesso cardinale Borromeo, così le istruzioni rimettevano anche alla discrezione degli oratori « tutti i temperamenti che essi potessero trovare in questa « materia per dare soddisfattione alla Città et al Signor Cardinale « come facilmente si potranno trovare quando S. S. Illus. s'accon-« tenti d'accomodarsi in qualche parte alli costumi del paese et alla « natura et fragilità degl'huomini et però lodiamo anco, che le SS. VV. « trattino dolcemente con l'istesso Cardinale, certificandolo che altro « non è il desiderio della Città se non che il provvedere alle cause di « queste perturbationi siano poi maggiori et più comuni a tutti i frutti « che si aspettano dalla sua incomparabile vigilanza et esemplarità « di vita. »

Informato il Borromeo di tutte queste pratiche, e veduto che in Roma i decreti del quarto Concilio Diocesiano, ai quali egli attribuiva sì grande importanza, come complemento e corona delle ideate riforme, erano stati, da una Commissione di distinti teologi, rimessi al cardinale di Sens, con diverse mutilazioni, determinò difendere personalmente il proprio operato. E pensava, dovergli riescire facilissima, perchè anche il papa allora Gregorio XIII, era stato promosso al Cardinalato nel tempo del suo potere sulla Corte pontificia. E contemporaneamente inviò al Sovrano, con parecchie

[1] Documento N. 146.
[2] Documento N. 147, 148 e 149.
[3] Documento N. 150.

commendatizie ed istruzioni, il Padre don Carlo Pescapè barnabita per trovare anche colà un valido appoggio.

Importanti riescono i particolari riferiti dai due oratori sulle loro pratiche e sull'incontro col cardinale Borromeo in Roma. Di là scrivevano essi il 16 partecipando il loro arrivo [1] e il 23 gennaio [2]. « Abbiamo avvisato le Signorie Vostre Illus. che dubita- « vamo di non puoter parlare a A. S. in questa settimana per la « sua absenza da Roma. Così è accaduto perchè dopo esser venuto « la Domenica dalla Villa, Martedì andò a Civitavecchia non es- « sendosi fermato in Roma se non Lunedì per il qual giorno se « ben noi gli facessimo domandar udienza, nondimeno piacque a « S. Santità di differirla fin al suo ritorno, il quale si spera che « debba essere Martedì prossimo. Non abbiamo frattanto perso il « tempo, ma atteso ad visitar et informare gli Cardinali li quali se « ben portano molto rispetto al Cardinale Borromeo, tuttavia sono « sforzati confessare, che vi sia qualche eccesso che abbia bisogno di « moderatione. Il che ci fa sperare che si debba trovare qualche « temperamento di alleggerire alla città il giogo insopportabile che « gli è imposto, con comune satisfatione dell'una et dell'altra parte. « Se ben l'essersi diferito tanto a dolersene con S. Santità ci rende « hora questa causa più difficile di quel che saria stato da principio. »

E addì 30 gennaio [3]: « Mercordì passato il Papa tornò da Civi- « tavecchia essendo prima il Sig. Cardinale Borromeo andato a tro- « varlo a Palo villa del Signor Cardinale Farnese, ove stete a ra- « gionamento con S. Santità quasi tutto un giorno. Giovedì ci « diede udienza immediatamente dopo esser stato seco un' altra « volta per molte hore il medesimo Sig. Cardinale Borromeo, il « quale si trattenne nell'anticamera quando noi entrassimo da Sua « Santità. Avessimo per sua benignità campo di esporgli a nostro « piacere tutti gli aggravi et noi lo facessimo con tale efficatia et « diligentia, che ci parve di satisfare al nostro debito per quanto « si estendevano le nostre forze.

« Piacque da principio a S. Beatitudine di esortarci dolcemente « ad accettare gli rimedi del nostro Pastore et sperare che deb-

[1] Documento N. 151.
[2] Documento N. 152.
[3] Documento N. 153.

« bano con il tempo partorire buon frutto. Noi discorrendo parti-
« colarmente di ciascun decreto et leggendone anco alcuni che
« haueuano in mano dimostrassimo con molte ragioni et hautorità
« che sono contrarii alli sacri canoni et dottrine delli dottori Santi
« i quali biasimano le tante riserve dei casi che non siano atroci. »

In altro luogo della medesima lettera così è detto: « Alla fine
« Sua Santità ci domandò se si contentavamo di vivere come si
« fa a Roma. Al che rispondessimo di sì, eccetto per il capo delle
« giostre, nel quale è conveniente lasciar qualche maggior libertà
« a Milano, ove risiedono il Capitano Generale con tanti Cava-
« glieri et soldati che a Roma città de' preti. Et di qui noi ab-
« biamo presa speranza di riportare qualche buona provvisione
« perchè veramente Roma nè prohibitione de balli, nè distintione
« d'hore nell'andare all'indulgenze, nè steccati nelle chiese, nè ri-
« serva dei peccati che si commettono andando alla statione, nè
« alcune di quelle strettezze che sono introdotte dal Cardinale. Et
« siamo in questa nostra speranza confermati anco dal parere di
« tutti quei Cardinali et prelati, coi quali abbiamo ragionato. I
« quali di comun consenso giudicano esorbitanti li decreti del Car-
« dinale et giuste le querele nostre, et che le censure in tali casi
« non si possono comminare. »

Più innanzi, dello stesso foglio, si legge: « Il Sig. Cardinale Bor-
« romeo partì hieri da Roma. Noi lo visitassimo prima, et vedes-
« simo a montare in cocchio, et avendole domandato quando pen-
« sava di essere a Milano, ci rispose che non sapeva se saria prima
« andato a Brescia. Non crediamo di ritrovare nel negozio alcuna
« maggiore difficultà per la sua absenza, et ci pare che basti per
« giustificatione della causa nostra, essere comparsi per quindici
« giorni prima che egli sia partito et parlato al Papa, come hab-
« biamo detto quasi alla presenza sua, oltre che le habbiamo noi,
« stessi et anco con il mezzo del Sig. Cardinale Alciati fatto sa-
« pere che si saria stato carissimo che S. S. Ill. si fosse dimorato
« fin tanto che R. S. avesse fatto qualche risolutione offrendole
« sempre di trattare il tutto con la debita riverenza. »

Con altra lettera del 20 febbraio [1] riferivano i Commissari che

---

[1] Documento N. 154.

per le funzioni religiose e pel concistoro tenutosi, non avevano più potuto vedere il Pontefice, ma che avevano ad esso presentato un nuovo memoriale [1] e ne speravano in breve risposta favorevole.

Infine, col foglio del 5 di marzo [2], rendevano conto della penultima ed ultima udienza avute dal Santo Padre, e della triste impressione che avevano fatto a lui i rapporti del cardinale Borromeo, intorno all' ostinazione dei Milanesi nel non voler considerare per quaresima il giorno di domenica, nel volersi, come in passato divertire con balli, giostre e maschere, e del nuovo decreto di scomunica lanciato dal Borromeo stesso il giorno 21, che essi presentarono, in copia al medesimo Pontefice.

« Dapprincipio, scrivevano essi, è parso a S. Santità di fare un « poco di querela di questa attione, significandoci quanto si do- « lesse il Sig. Cardinale che il piacere del suo ritorno si fosse tur- « bato con atto a lui tanto dispiacevole. Nondimeno dicendole noi « che il popolo haveva pensato che si fosse tanto di servare il suo « solito sino che la causa fosse decisa da S. Beatitudine. Et con- « vertendo tutta la colpa nel Sig. Cardinale, che volesse di fatto « immutare le hantiche et oneste consuetudini del paese et in con- « templo del recorso havute per noi da S. Beatitudine il qual do- « ueua di ragione suspendere li suoi editti tentarne la esecutione « con modi tanto horibili et tanto pernitiosi, et rappresentando il « gran pericolo in che si stava dal contemplo delle censure per la « moltitudine degli disobedienti, et per la leggierezza della causa « S. Santità assai facilmente si è piegata a dirci che faria scriver « al Signor Cardinale che dasse facoltà a tutti gli confessori ordi- « nari di assolvere ognuno da questa et tutte le altre disobedienze « delli ditti editti senza alcuna penitenza estraordinaria. »

Pochi giorni dopo gli oratori abbandonarono Roma per tornare a Milano.

Il Sala nella sua opera su *San Carlo*, fog. 77 asserisce che fu ad essi consegnato prima della partenza un breve Pontificio, che non ebbero il coraggio di presentare al Consiglio dei LX, e che rimasero atterriti, e mutarono colore, quando l'Arcivescovo li minacciò di pubblicarlo egli stesso, il che non fece per riguardo verso gli oratori.

---

[1] Documento N. 155.
[2] Documento N. 156.

Ma noi abbiamo argomenti per ritenere poco esatta questa asserzione. È incredibile che il Cardinale, al quale importava moltissimo, pel trionfo delle sue idee, che i Milanesi conoscessero il vero, ed in cui nulla avevano mai potuto e potevano gli umani riguardi, diceva e scriveva a principi, a repubbliche e allo stesso Filippo II, quello che la sua coscienza gli dettava, volesse usare di questo meschino mezzo per ingraziarsi i due oratori, dai quali era stato tanto avversato. D'altra parte, perchè dovevano questi tener nascosto siffatto documento? Di qual colpa potevano eglino essere tacciati, se il Pontefice, dopo aver promesso una cosa, ne scrisse un'altra?

Il Lonato ed il Trotto, con una particolareggiata relazione scritta, resero conto del loro operato al Consiglio decurionale, nella seduta del 19 aprile [1], convocato appunto a questo scopo, e con invito del giorno 15 [2]. È a deplorarsi che quella relazione ed il verbale non si trovino nell'archivio, e che ad essi siasi sostituita la seguente dichiarazione: « Notta che fu missa in scritto la rellatione « fatta dal molto Illus. Sig. conte Pietro, Antonio Lonato, et dal « molto M.r Sig. Camillo Castellazzo dottore per l'andata di Roma, « et datta al Ill. Sig. Giulio Cesare Corio dottore Vicario per si- « gnarla, et esso la diede al detto Sig. Castellazzo dal qual non si « è mai potuto rihauere. »

Ma comunque andasse la cosa, il Cardinale continuò, come pel passato a disprezzare ogni avviso e consiglio del Senato e degli altri magistrati, mantenne i rigori sconfinati, ed avversò sempre, in ogni modo, il governatore d'Ajamonte. Questi ricevendo poca protezione dal re Filippo, non sapeva più a chi raccomandarsi; i nostri patrizi ed il popolo dovettero, per amore o per forza, tacere. La decadenza si avanzava a passo di gigante, nè un solo atto di coraggio si vide più in mezzo alla generale pusillanimità.

Tra questa prostrazione, la potenza del Borromeo era salita al più alto grado, e tutti lo temevano.

In Milano teneva Corte numerosissima, composta quasi tutta di persone forestiere, forse perchè sapeva di non poter contare sui

---

1 Sommario Cameretta, fog. 62.
2 Documento N. 157.

propri concittadini, e però anche i beneficî conferiva tutti a persone estranee alla diocesi.

L'Alcanisio, difensore dei diritti regi in Roma, discutendo una controversia di giurisdizione parlò del cardinale di Santa Prassede in questa guisa: « Che oramai non solo nella milanese provincia, « ma in quella ancora di Napoli e di Sicilia tutto facevasi secon- « dochè piaceva al Borromeo; avere il Re più fede in lui solo, che « in tutti quanti i suoi ministri, e che certamente in Italia non « avrebbe nominato alcun vescovo, senza prima sentire il consiglio « di lui [1]. »

Ovunque andasse veniva accolto con onori sovrani e da sovrano si portava. A Ferrara ordinò al duca D'Este che lasciasse piena libertà al Santo Ufficio della romana inquisizione, deponesse ogni odio col duca d'Urbino, e restringesse le libertà degli Ebrei. A Venezia ottenne dal Doge e dal Senato la promessa che non si sarebbero mosse difficoltà all'Internunzio apostolico, al Patriarca ed all'Inquisitore nell'esercizio della loro autorità. A Torino festeggiavasi il suo arrivo collo sparo delle artiglierie dal castello e dai baluardi, e persuase il duca Emanuele Filiberto, quegli stesso giustamente chiamato *Testa di Ferro,* a pubblicare un decreto che restringesse la libertà degli Ebrei e degli usurai. In Mantova indusse il duca Guglielmo Gonzaga a conciliarsi col feroce inquisitore Padre Camillo Campeggio e assistette, impavido, scortato dai soldati della guardia del principe, all'estremo supplizio di alcuni chiari cittadini, e, fra gli altri, del medico Pedoca di San Benedetto, del Pelizzari da Ostiglia e di un terzo che vendeva occhiali in Mantova [2].

Colla Dieta svizzera, e particolarmente coi cantoni cattolici, col titolo di Legato Apostolico per la riforma degli Umiliati, e quale Padre in Dio, Principe e Signore, come lo chiamavano i reggenti di quegli Stati, imponeva i suoi decreti da vero padrone, ordinando l'arresto e la consegna dei due proposti di Locarno e di Lugano, non d'altro rei che d'essere a lui invisi perchè appartenenti alla disciolta Congregazione degli Umiliati, quantunque uomini di santa

---

[1] SALA. *Vita di S. Carlo*, fog. 98.
[2] *Archivio Storico Lombardo*, fasc. IV, anno VI, fog. 796.

vita, integerrimi ed amati dai loro parrocchiani [1]. Appresso impose alla stessa Dieta di annullare la nomina del chierico Orell dalla propositura di Locarno per sostituirvi altro da lui scelto [2].

Allo stesso pontefice Gregorio, come principe temporale, se non comandava, consigliava, senza riguardi, che levasse una gravezza, imposta sul clero di Bologna, come cosa di pessimo esempio agli altri principi [3].

In Monza ricevette il re Enrico III di ritorno dalla Polonia quasi come un dipendente, con intenzione che, ove non gli avesse fatto cenno di coprirsi subito dopo il saluto, si coprirebbe da sè, in ossequio alle deliberazioni del Concilio di Trento, che aveva stabilito che la dignità ecclesiastica doveva essere considerata di maggior grado di quella dei monarchi.

L'istesso re Filippo II, nel congedare il duca di Aragona, sostituito al Medina Sidonia, nel governo di Milano, gli disse: « Non « ti mandiamo Governatore della Milanese Provincia, ma sì mini« stro di Carlo Borromeo. È lui difensore di questo nostro domi« nio. Egli rassodando nel cuore dei popoli la religione, fa sì che « non abbiamo bisogno di soldati per conservarlo [4]. »

Se tanto era il potere fuori, pensi ognuno qual fosse in Milano. Qui se alcuno ardiva appellarsi al Foro laico dalle sentenze emesse dal Tribunale ecclesiastico, aveva per risposta dagli stessi giudici regi: « Bisogna ubbidire all'Arcivescovo; essere volontà del Re che « il Cardinale non trovasse ostacoli nel trattar le cose della Chiesa; « essere finito il tempo in cui potevasi contrastare di diritti col « Cardinale. »

Il solo che, in tanta depressione degli animi, e con tanta prepotenza del Borromeo, ebbe il coraggio di dire a lui la verità, sebbene con forme religiose e cortesi, fu il confessore del Re, don Diego di Chiaves, domenicano. Qui riportiamo, a prova, diversi brani della lettera mandata al Cardinale, in risposta agli argomenti dell'oratore Pescapè i quali mostrano quali allora fossero le cose tra noi.

---

[1] Lettere della Confederazione del 6 marzo 1579, e Decreto, fog. 472. SALA. *Vita di S. Carlo*. Documenti.
[2] Lettera 12 settembre 1570. SALA. *Documenti*, vol. II, fog. 464.
[3] SALA. *Vita di S. Carlo*, fog. 55.
[4] SALA. *Vita di S. Carlo*, fog. 95.

Parlando dell' indole allegra e delle abitudini del popolo di Milano ai balli, alle giostre e ad altre ricreazioni dei giorni festivi, il Confessore del Re, così scrisse:

« Conforme a ciò mi sembra che quantunque V. S. Illustrissima « come vero Pastore spirituale ed anzi delle anime de' suoi sud- « diti, quelli desidererà di scorgere molto avanzati nella vita spi- « rituale, e in questo modo lo ha da pretendere; ma pensare di « insistere con forza di maniera, che tutto il popolo venga alla « purezza di vita e perfezione, non è cosa che concordi colla fiac- « chezza di nostra natura, e si possa sperare: e così sebbene ge- « neralmente si debba persuadere i più perfetti, a motivo che « quelli che la vorranno seguire, sappiano le strade percorrendo, « per le quali l'avranno a trovare e raggiungere: ma ancora fa « duopo emanar leggi e stabilire regole che tutti possono abbrac- « ciare, seguire ed evitare la naturale fiacchezza con passatempi « e sollazzi buoni ed in uso fra i buoni Cristiani, quantunque non « siano i più perfetti, benchè da tali esercizi per la fiacchezza « umana molte volte seguano alcuni inconvenienti fuori dell'inten- « zione di coli che li instituì, ed anche fuori del carattere e con- « dizione naturale dei medesimi esercizi e ricreazioni; poichè pen- « sare di togliere dalle cose gli inconvenienti, che per la umana « malizia alcune volte possono accadere non solamente in queste « cose umane ed onesti passatempi, ma pure nelle cose divine e « sacrosante ne' Santi Sagramenti, troveremo inconvenienti per gli « abusi di quelli, che molte volte indegnamente li amministrano, e « in questo modo come non si riceve, nè si deve prendere, nem- « meno si deve scegliere per rimedio il togliere le cose divine e « sacrosante, ma sibbene castigare quelli che usa di male di essi, « come pure non si devon togliere solazzi e passatempi umani, che « uomini virtuosi usarono ed usano per l' onesta ricreazione degli « uomini, ecc., ecc. »

E più avanti:

« Quanto più che Vostra Signoria Illustrissima sa dalla buona « filosofia morale, una delle grandi parti del buon governo è sapere « il Governatore cói che ha da dissimulare e permettere, poichè « è impossibile castigare tutto in questa vita, ed è pure regola, « diritto politico e ancora naturale che i minori inconvenienti e « mali siano da permettere e dissimulare per evitare i maggiori. »

Ragionando sull'insistenza colla quale pretendeva che il potere laico non avesse il diritto di mandare persone ad assistere alle congregazioni delle confraternite, così si esprime:

« Cosa chiara è che la persona che vi pose il Governatore o il Se-
« nato, che ha da esser persona grave e zelante, e che prima ha
« da aiutare e favorire il bene (*il buono*) che impedirlo. Ora essendo
« la cosa così, perchè temono la sua entrata o il suo ingresso?
« (*s' intende del rappresentante citato*) e se non lo temono, perchè
« non lo vogliono? Sappia Vostra Signoria Illustrissima ancora ciò
« che dice il medesimo S. Girolamo nella lettera a Pacmachio e
« ad Oceano degli errori di Origine: che è legge e decreto degli
« eretici coprire le proprie dottrine e proprie usanze a chi non è
« dei suoi (*cioè a chi non appartiene alla propria setta*). Adunque
« poichè se Sua Maestà vede un luogo come Milano in necessità
« tanto pericolosa e di tanti eretici, e sa la grandissima diligenza
« degli eretici in seminar zizzania, e gettare i propri fuochi dove
« possono, per tutti i corpi e modi che possono immaginare, ancora
« nei paesi molto appartati (*segregati*), questo cancro e pestilenza,
« come suole Vostra Signoria Illustrissima che non la mette in pre-
« mura per una cosa tanto nuova come questa, non le procuri prov-
« vedere e rimediare molto tempo prima che possa venire, e quando
« per il zelo e grande sollecitudine e premura di Vostra Signoria
« Illustrissima questo non si dovesse di molto temere nel suo tempo,
« guardi Iddio Vostra Signoria molti anni; ma è mortale e si ha
« da temere che potrebbe venir altro Prelato nè del suo zelo, nè
« della sua premura; e trovando questo in uso, e conservando lo
« vorrebbe condurre avanti e conservarlo nel pericolo che ho detto,
« allora sarebbe obbligato (*forzato*) Sua Maestà a distruggere da
« ogni parte lo scandalo ed inconvenienti che si lasciano ben in-
« tendere (*che si scorgono, che si conoscono*); e per ciò è meglio
« levarlo ora con pace, buona maniera e coll'intervento di Vostra
« Signoria Illustrissima, che non dopo con tanti inconvenienti. »

E sull'altra pretesa di non volere che i giudici ordinari decidessero le liti per gli interessi delle medesime Congregazioni, scrisse:

« Poichè altra cosa mi han detto ancorchè l' ha taciuta questo
« Prete, che può sembrarmi servir molto a Nostro Signore e (*che*)
« a Vostra Signoria voglio dirle: mi han riferito che hanno una

« costituzione nella stessa confraternita, che le liti ed altre cose
« che ebbero fra loro, deliberarono (*da loro stessi i Confratelli*),
« senza far ricorso ai Giudici ordinarj di questa città, ma che quelli
« nella loro confraternita stabiliscono giudici, che terminano la que-
« stione. Signor Illustrissimo, ciò non è difficile a credere perchè,
« che una volta o l' altra in alcun caso particolare due litiganti
« vengano posti in mano d' arbitri è cosa giusta, ma che sieno
« giudici ordinari e cavino le cause dalle mani dei propri giudici
« legittimi, io non capisco. Inoltre io credo che la sua intenzione
« non dev'essere cattiva, in realtà ed in verità (*a fè a fè*) voler
« togliere la giurisdizione a Sua Maestà, perchè non so io chi può
« levare e porre giudici ordinari, se non sono i Presidi dei luoghi.
« Già Vostra Signoria Illustrissima sa ciò che dice S. Gregorio,
« che la maggior tentazione del demonio, è quando sotto manto
« di pietà e religione (*si presenta*); perchè quando il lupo si viene
« a conoscere, già è ucciso quasi tutto il gregge. Queste sono cose
« nuove, e come tali si deggion fuggire ed abbandonare per la ra-
« gione che ho detto nel punto passato (*ho detto più sopra etc.*).
« Nè Vostra Signoria dia favore a tali principij, dapoichè da loro
« non si può sperare alcun buon fine, se non che aprire la porta a
« grandi scompigli (*turbolenze*), che non si possono immaginare da
« persona tanto santa ed amica d'ogni bene [1]. »

---

[1] Lettera 31 agosto 1580, scritta da Badajoz, pubblicata dal SALA. Parte seconda *Documento*, fog. 87.

CAPITOLO XVII.

MORTE DEL GOVERNATORE D'AJAMONTE — BILANCIO PASSIVO DELLA CITTÀ E PROVVEDIMENTO PER SUPPLIRE ALLA DEFICIENZA — ISTITUZIONE DI UNA FIERA IN RIVOLTA — PRINCIPIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL GOVERNATORE D'ARRAGONA — ARRIVO DELLA IMPERATRICE VEDOVA — VISITATORI MANDATI DA MADRID — FRATI, MONACHE E CONGREGAZIONI LAICHE CRESCIUTE — SPERPERO D'OGNI INDUSTRIA E D'OGNI COMMERCIO — DECADENZA E PROVVEDIMENTO GENERALE DAL 1581 AL 1584.

In tanta autorità del Cardinale e in tanto scompiglio di cose, è facile pensare come dovessero procedere gli interessi della Città e del Ducato. I debiti e le gravezze crescevano a dismisura; il Senato andava di giorno in giorno perdendo potere, costretto com'era ad assoggettarsi alle prepotenze della Curia Arcivescovile. Alle deliberazioni della Camera pochi intervenivano, e spesse volte andavano persino deserte le sedute. Solo alle elezioni degli uffici il numero riesciva quasi completo; ma ciò per opera del partito retrivo, al quale premeva introdurre nel Vicariato i suoi, onde si dovette perfino stabilire che a coloro che giungessero a votazione cominciata fosse tolto il diritto di dare il voto [1] al candidato proposto.

A far rinsavire i nostri nobili e patrizî, era proprio necessario venisse a colpirli la sventura e la miseria. Da Madrid s'era ordinato che il numeroso esercito dalle Fiandre, cessata la guerra, di là venisse ad occupare la Lombardia, e che la spesa pel suo mantenimento fosse a carico della Città e dei Comuni del Ducato. Il Consiglio Decurionale si riunì il giorno 23 di giugno e deliberò di conce-

[1] Deliberazioni Camera, 22 dicembre 1582, fog. 72.

dere bensì, non potendo a meno, un sussidio per supplire momentaneamente a tale bisogno e per impedire maggiori danni; ma si riservò però il diritto di compensarsene nei futuri carichi, e per la mancanza d'altri mezzi, stabilì che la città facesse un mutuo, da garantirsi coi proprî beni [1]. Adottò parimenti, di pieno accordo con le altre città e con gli altri comuni del Ducato, di dare il denaro pel mantenimento dell'esercito, alla Camera Regia, poichè pagandolo direttamente ai soldati, le estorsioni dei prepotenti commissari a titolo di provvigioni e d'altro riuscivano insopportabili. Ottenne inoltre che gli sborsi si commisurassero al numero dei soldati vivi e presenti, e non già a quelli che si facevano apparire sugli irregolari ruoli di paga [2].

Allora i nostri maggiorenti accolsero finalmente la buona idea, che molti anni prima sarebbe stata fonte d'immensi vantaggi, quella cioè d'unirsi alle altre città ed ai comuni rurali per opporsi alla prepotenza regia, e di tenere presso la Corte un solo Oratore, che rappresentasse gli interessi generali di tutto il Ducato.

Perciò, ai primi del 1580, fu nominato il D.r Paolo Croce, col mandato, nell'interesse comune, di ottenere il sollievo delle spese di alloggio e del mantenimento dell'esercito di Fiandra, e in quello particolare della Città di Milano di ottenere che il Sovrano approvasse la convenzione conchiusa col Governatore d'Ajamonte, per le spese occorse al tempo della peste, nonchè la cessione fatta dalla Real Camera della ferma del sale, in corrispettivo della parte di spesa ritenuta a suo carico per detto titolo [3].

Un fatto luttuoso accadde in Milano verso la fine di aprile del 1581; la morte, dopo breve malattia, del Governatore Marchese d'Ajamonte; egli fu generalmente compianto dai Milanesi. I contrasti e i dissapori continui avuti col Cardinale, e pei quali non aveva mai potuto ottenere nè da Roma, nè da Madrid conveniente soddisfazione, furono forse la vera cagione che lo condusse, in età ancor florida, al sepolcro. Egli, di natura mite, inclinato alla giustizia, soffriva grandemente nel vedere le cose di Milano correre così alla rovina. Un giorno trovandosi col Cardinale, il

[1] Regol. Sommario, Deliberazioni Camera, fog. 62.
[2] Lettera di Filippo II, 5 giugno 1581. Documento N. 156.
[3] Deliberazione 22 dicembre 1579, Sommario Deliberazioni Camera, fog. 66.

quale voleva persuaderlo a desistere dall'avversarlo, dopo averlo ascoltato attentamente, uscì in queste amare e risentite parole, che gli venivano dal cuore: « È pur gran cosa si voglia ad ogni costo in Milano, quello che sin qui in tutte le altre Città d'Italia non venne mai osservato [1]. »

Il Borromeo, sentendo forse un po' di rimorso pei modi duri con cui l'aveva trattato, gli prestò personalmente i religiosi conforti, non lo abbandonò sino all'ultimo sospiro, e, celebratogli pontificalmente gli estremi uffici, lo accompagnò al sepolcro.

Pel rimanente anno 1580, e per due anni successivi, il Governo fu affidato interinalmente alle mani del Castellano Don Sancio di Padilia, uomo religiosissimo e di poca levatura. Ma non occorreva gran mente pel governo della cosa pubblica, perocchè chi comandava in Lombardia erano i Gesuiti col nome del Cardinale Borromeo.

A sostituire il d'Ajamonte il Re Filippo destinò il duca di Medina Sidonia. Il Duca doveva giungere in Milano verso la fine di luglio, e già si erano deputati ad incontrarlo in Genova, oltre al Vicario di provvigione, i cittadini Visconti e Pompeo Castiglioni, e in Pavia [2], altri dieci cavalieri.

Ma, essendo egli trattenuto in Portogallo, non potè arrivare presto onde il Padilia continuò a farne le veci fino al mese di marzo del 1583.

Ai 18 di luglio del 1580 il Vicariato presentò al Consiglio Decurionale il Bilancio delle rendite e delle spese per l'anno, e, con generale sorpresa, s'ebbe a rilevare che i debiti ascendevano nientemeno che alla somma di ducati 240,000, corrispondenti a L. 2,785,200 della presente nostra moneta [3]. Per soddisfarli, dopo lunghe discussioni, si deliberò d'imporre una tassa di scudi 25000 sui mercanti e di vendere parte della tassa dei 6 denari sovrimposta sul dazio della carne. Così si potè condurre, sebbene a stento e con gravi spese di cambio l'amministrazione fino al finire dell'anno.

Fra i molti altri provvedimenti della Camera crediamo degni di

[1] SALA. *Vita di S. Carlo*, fog. 94.
[2] Sommario Cameretta, fog. 66.
[3] Sommario Cameretta, stesso foglio.

considerazione quello per cui non si permetteva di seminare riso che a quattro miglia dalla città, usando tuttavia riguardo a quelle terre incapaci di produrre altro genere [1]. E degno di ricordo è pure quello di non volere, per le ristrettezze in cui trovavansi le finanze della città, sopportare la spesa di scudi 3000, per la demolizione di tre botteghe appartenenti ai canonici del Duomo, le quali ingombravano il passaggio della Piazza dei Mercanti, sebbene ordinata dal Governatore [2]. Il terzo provvedimento notevole fu quello d'incaricare l'oratore Della Croce d'insistere presso il Sovrano, perchè non fosse in alcun modo pregiudicato il pacifico possesso della città sull'acqua decorrente nella via del Nirone. Per ultimo decise d'istituire o nel borgo di Treviglio, o in quello di Rivolta una fiera annuale [3].

Nella scarsità di documenti intorno le industrie e i commerci, sulla fine del XVI secolo, preziosissima deve reputarsi la memoria presentata a giustificare l'opportunità di tal mercato, perchè dalla medesima si può, con tutta sicurezza, raccogliere la qualità e quantità dei prodotti agricoli e industriali, che, in quel tempo, somministravano le principali piazze d'Europa, e i mezzi che in Lombardia dovevano giovare pel loro trasporto alla fiera [4].

Verso la fine di settembre del 1581 giunse in Milano la notizia della venuta della Serenissima Imperatrice vedova, Maria, madre dell'Imperatore Rodolfo II d'Austria, e sorella dello stesso Filippo II. In altri tempi sarebbe riescita gradita ai milanesi, se non per altro, perchè avrebbe dato occasione d'un po' di vita alla Città, ma, con tanta prostrazione degli animi, accolta freddamente, fu solo deciso di farle il donativo di due tazze d'argento del valore di seimila scudi e dato carico al cittadino Ermes Visconti di presentarlo [5].

Con una fortuna si chiuse l'anno 1581, e fu la sentenza del Magistrato ordinario con cui si sollevò la Città di Milano dalle

[1] Sommario deliberazioni, fog. 64.
[2] Deliberazione Camera. Sommario Cameretta, fog. 61.
[3] Deliberazione Camera. Sommario Cameretta, fog. 65.
[4] Documento N. 159.
[5] Deliberazioni 29 novembre 1581, e 28 febbraio 1582 della Camera. Libro sommario, fog. 67.

pretese delle terre e presidî per compenso delle spese da esse sostenute durante la peste e che ascendevano a 25000 scudi. Piccola vittoria invero; ma era tanto raro che ai nostri maggiori venisse fatta giustizia dalle aurorità regie che si credettero in obbligo di ringraziarne il presidente Londonio quasi fosse un favore ottenuto [1].

E pure questa giustizia non avrebbe mai dovuto mancare perchè, fra i molti provvedimenti sospettosi del Governo spagnuolo, eravi pur quello di tenere in Lombardia chi, col titolo di visitatore, avesse l'obbligo di sindacare l'operato del Senato, del Consiglio segreto, del Magistrato ordinario e straordinario, della Camera, del Capitano di Giustizia, dei Commissari dell'esercito, del Capitano Generale dell'artiglieria ed altri ufficiali pubblici, per verificare se avevano lealmente e fedelmente adempito ai loro doveri.

Se a quest'alto ufficio fossero state destinate persone capaci ed autorevoli, avrebbero potuto portare giovamento agli interessi regi e cittadini; ma sgraziatamente la scelta fatta era sempre senza riguardo alcuno alle qualità e capacità necessarie pel disimpegno di così nobile ufficio; era una specie di *sine cura* che si conferiva dalla camarilla di Corte ai suoi protetti.

Al tempo di cui parliamo era stato nominato Don Luigi di Castilla, arcidiacono di Cuenca. Anche dalla sola condizione ecclesiastica dello stesso è facile pensare quale competenza potesse avere sul sindacare la regolarità delle Amministrazioni.

Interessante per la storia è la lettera rilasciata dal Sovrano nel Convento di Tamar del 22 aprile 1581 [2], colla quale venne accreditato presso le Autorità Lombarde, risultando della medesima le condizioni e le facoltà del mandato.

Per giudicare poi di quale e quanta indipendenza foss'egli capace, basterà considerare che, appena arrivato in Milano, chiese per sè e per la famiglia il favore dell'esenzione dei dazî e delle altre tasse cittadine, perchè chierico [3]. Appresso domandò un soccorso per mandare persone qualificate a visitar le terre in cui egli dubitava fossero accadute estorsioni. Dapprima la Camera glielo

---

[1] Deliberazione 12 dicembre 1551, fog. 69.
[2] Documento N. 160.
[3] Deliberazione della Camera, 27 ottobre 1581. Reg. Somm., fog. 67.

negò [1], poi dopo nuova domanda e più maturo consiglio, glielo concedette [2], considerando che con ciò se lo sarebbe reso dipendente.

A questo modo i visitatori mandati dal Governo di Spagna esercitavano il loro sindacato sull'amministrazione e sulla giustizia in Lombardia.

Frattanto il partito retrivo, non più trattenuto da alcun freno, aumentava se ancora era possibile, le sue forze. Il numero dei conventi di frati e di monache cresceva ogni giorno più, sotto diverse denominazioni divise e colori in guisa che non passava giorno che non se ne vedessero di nuovi. I barnabiti e gli oblati pareva avessero il sopravvento, ma infatti padroneggiavano sempre i gesuiti, cresciuti di numero, e tanto più autorevoli perchè lavoravano in segreto, e tenevano sempre il Cardinale sotto la stretta loro dipendenza.

Aumentavano parimenti a dismisura i diversi sodalizi laici palesi e segreti, a tale che un terzo circa della popolazione di Milano era inscritta oramai sotto gli ordini del Cardinale con istruzioni e discipline così finamente pensate, che lo stesso Mazzini avrebbe ai nostri giorni potuto da esse raccogliere precetti utilissimi sul modo di preparare e condurre una rivoluzione.

Ciascuna comunità aveva un proprio statuto con capi, sotto-capi ed ufficiali vigilanti palesi e segreti e auspice l'ingegno dei gesuiti, erano così maestrevolmente tese le fila che coloro che avevano la direzione potevano col mezzo di delazioni e della confessione conoscere tutti gli avvenimenti e quasi direbbesi tutto il pensiero dei cittadini.

Da un'esatta verificazione fatta dal delegato Raffaele Dugnani nell'anno 1599 si accertò che solo in Milano gli affigliati alla Congregazione della Dottrina Cristiana ascendevano a 10,790 maschi e 9714 femmine, in tutto 20,504 [3].

E parlando particolarmente di questo numeroso stuolo di affigliati, almeno si fosse pensato ad insegnar loro a leggere e scrivere e far conti, ma l'istruzione si limitò alla spiegazione del catechismo di nuovo riformato ed a inculcare con tutti i mezzi

---

[1] Simile, 6 febbraio 1592, fog. 70.
[2] Simile, 23 marzo. Sommario, deliberazioni istesse, fog. 70.
[3] Documento N. 161.

possibili le massime reazionarie più esagerate che s'intendeva di far prevalere, l'obbligo di frequentare i sacramenti e di intervenire alle continue processioni ed altre cerimonie religiose [1].

A diverse migliaia sommavano quegli arruolati alle compagnie del Santissimo, del Rosario ed in altre Congregazioni, e da tutti richiedevasi uno speciale atto di sommissione, notizie della loro qualità personale, della professione che esercitavano e della famiglia cui appartenevano.

A tali estremi erano ridotte le cose di Milano e delle altre parti di Lombardia negli ultimi anni del pontificato di S. Carlo; ne è maraviglia se la sua potenza fosse ascesa a così alto grado.

Sulla fine di febbraio del 1583, giunse in Milano il Governatore Don Carlo d'Aragona, sostituito al Medina, il quale, per trovarsi sempre in Portogallo non aveva mai potuto assumere il Governo di Milano, e, a complimentarlo, furono deputate le stesse persone elette l'anno precedente per ricevere il Duca di Medina [2].

Appena arrivato il nuovo Governatore, con speciale editto, vietò le maschere e ogni altro rumoroso divertimento, facendo ben anco arrestare alcuni cittadini che non vi avevano obbedito.

Ma avvenne un caso strano: alcuni frati, che nel loro convento, vestiti da zanni e da mimi, rappresentarono una commedia, per renderla più gradita ai cittadini invitativi, v'aggiunsero alcuni indecenti episodî. La collera del Borromeo non ebbe limiti, e ne scrisse parole risentite al Cardinale in Roma, da cui dipendeva il convento. Se ne querelò anche col Governatore d'Aragona, e poichè questi nella buona intenzione di calmarlo, gli aveva risposto, potersi perdonare ai frati questa colpa, poichè in Roma, in quegli

[1] Alcuni credettero che nelle scuole della Dottrina Cristiana di S. Carlo si insegnasse a leggere, scrivere e far conti, confondendole colle altre che sotto la medesima denominazione erano state pochi anni prima istituite dal benemerito sacerdote Castellini De Castelli di Menaggio, nelle quali appunto si dava quest'istruzione e per cui il calligrafo di quell'epoca Leonardo da Cividale detto il Friulano, aveva scritto un'operetta in sette capitoli, senza por mente che alle scuole Castelline furono per l'appunto sostituite quelle di S. Carlo, dalle quali, conformemente alle deliberazioni del Concilio di Trento, doveva essere escluso ogni studio letterario quantunque elementare. Una prova evidente di tale esclusione si può raccogliere anche oggidì dal modo con cui sono disciplinate queste scuole ove si conservarono senza mutamenti dalla loro origine.

[2] Deliberazione del Consiglio Decurionale. Reg. Somm., fog. 73.

stessi giorni si era recitato nel palazzo di un Cardinale un dramma dello stesso genere alla presenza di diversi porporati, egli spedì ordini pressanti al suo incaricato Monsignore Speciani, perchè s'adoperasse presso il Pontefice ad ottenere che anche colà si interdicessero queste sceniche rappresentazioni e cessasse lo scandalo.

Preso poi in considerazione dal d'Aragona lo stato in cui si trovava l'amministrazione del Ducato e particolarmente la cittadina, non fu poco sorpreso nel rilevare scompigliata ogni cosa. Il Senato, divenuto mancipio dei tribunali ecclesiastici e non d'altro premuroso che di arrogare a sè le procedure spettanti ai tribunali minori; il Consiglio Generale stremato dei migliori e più capaci cittadini e quasi sempre deserto; il Vicariato di provvigione, composto per la maggior parte di persone che dovevano la loro nomina ai soli principi clericali che professavano, inetti ad ogni ufficio e solo diligenti ad assistere il Cardinale nelle sue funzioni ed a recitar preci e rosarî.

Quindi l'amministrazione era nel massimo disordine e indebitata in guisa da non potersene nemmen più discernere il vero stato. Sconvolta del pari ogni disciplina sulle vettovaglie e le strade, perchè da diversi anni i deputati a questi due importanti servizî, erano stati costretti a trascurarli e ad occuparsi solamente a raccogliere mezzi per provvedere alle disordinate spese.

Volendo poscia il d'Aragona rimediare a questo stato di cose, indirizzò al Consiglio dei Sessanta e al Vicariato di provvigione un ordine severo [1], eccitandoli a procurare che la nomina dei decurioni cadesse soltanto su persone: « Quali non abbiino altre cure « particolari, *ancorchè pie*, che possano divertirle dalla continua « assistenza alla riunione del Consiglio. »

E con altro lungo messaggio, dell'istesso giorno 19 dicembre 1583 eccitò il Tribunale di provvigione a trovar modo che fossero presenti continuamente in ufficio, oltre il Vicario e il Regio Luogotenente, almeno otto soggetti; che niuno potesse assentarsi senza licenza dello stesso Governatore; che fosse eletto un numero sufficiente di cittadini per la liquidazione dei conti vecchi dei tesorieri e dei giudici, che si procedesse alla riforma del libro degli

[1] Documento N. 162, 19 dicembre 1583.

ordini della città per le cose appartenenti ai macellai, prestinai, farinai, *malossari* del Broletto (mediatori), venditori di vino, ufficiali della provvigione e simili. Volle si costituisse l'ufficio in guisa che l'Amministrazione fosse divisa in tante sezioni, o come in quel tempo si dicevano Provincie, destinando a ciascuna con precisione la sua parte di lavoro e di responsabilità, e ponendovi a capo persone capaci a disimpegnarne i lavori.

Rispondeva sommessamente il Vicario, aver accolto con gratitudine i suoi consigli ed ordini, ma solo desiderare fosse tolto l'obbligo ai membri dell'ufficio di provvigione di chiedere il permesso del Governatore per le eventuali piccole assenze da Milano, poichè l'onore stesso e l'amore di patria sarebbero stati freno alle assenze e sprone all'adempimento del loro dovere.

C'è veramente da arrossire nel vedere quei nostri maggiorenti, che pochi anni addietro traevano sul giusto sentiero i Governatori con un'amministrazione così severa ed ordinata da servire di modello, giunti ora a così miserando stato di depravazione e d'ignavia, da dover essere eccitati da un Governatore straniero [1], ad aver pietà dei loro interessi e della loro patria!!

Ma non ostante tutte queste calde raccomandazioni e questi eccitamenti, la prima seduta del Consiglio Generale, indetta pel giorno 25 febbraio 1584, non potè aver luogo per mancanza di numero. Il disordine era irrimediabile. Solo il 1° marzo potè a stento essere riunito per cercar modo di bilanciare la deficienza, ritenuta per quell'anno di ducati 513,000, quindi con un aumento di ducati 263,000 pari a ital. L. 3,052,115 in confronto di quella che erasi verificata per l'anno 1581.

Per supplirvi, si determinò imporre di nuovo una tassa e mezza sopra le case, le botteghe, e i rodigini della città e delle altre parti del Ducato, ed altra sul perticato civile. Non conoscendosi ancora in quel tempo il modo di consolidare i debiti coll'applicazione degli interessi, per regolare la differenza fra gli incassi e i pagamenti, era necessario prendere le somme a prestito dagli avari cambisti, con sconti dannosissimi. E come ciò non bastasse ad aggravare lo stato miserabile della città e del Ducato, venne impo-

[1] Documento N. 163.

sta, sotto il titolo di soccorso al Sovrano, la taglia straordinaria di scudi 200,000 col cui riparto alla città venne assegnata la quota di scudi 48,000.

Di pari passo coll'Amministrazione era proceduto lo sperpero degli interessi economici, industriali e commerciali dei cittadini, chè tutte le fonti, per lo sconvolgersi delle menti, s'erano inaridite ond'era oramai impossibile che essi potessero sostenere gli enormi pesi che, di mano in mano, si andavano loro imponendo. Per convincersene, basterà riflettere che a quest'epoca, essendo stato compito per opera dei prefetti il censimento della ricchezza mobile dell'intiero Ducato, la cifra per la città di Milano non fu ritenuta che in ducati 10,000 colla sola diversità di L. 4000 della cifra attribuita a consimili redditi della città di Cremona ritenuta in scudi 6000, laddove, nell'anno 1535, era stata computata in quella di circa 80,000. Una differenza così enorme sarebbe incredibile se non fosse giustificata dai documenti ufficiali [1].

Le cose di Milano non mutarono punto nel rimanente dell'anno 1583, nè, per quanto il Governatore si adoperasse per metter ordine, ammonendo e rincorando tutte le persone che vi dovevano aver parte, non riusciva a trarne alcun frutto, perchè occorreva mutare dalle fondamenta le cose; e contrariare gli ordini del Borromeo, e fino a questo punto egli, per le istruzioni avute, non voleva, nè poteva arrivare.

Ai 18 gennaio del 1584, questi aprì la Congregazione dei Vicari, riunendo in congresso quei sacerdoti che col titolo d'Ispettori o Vicari, egli aveva preposto a ciascuna pieve della Diocesi, nell'intento di dirigere e sorvegliare le discipline dei parroci e dei sacerdoti loro dipendenti.

Scopo di questa riunione fu quello di farsi render conto del loro operato e verificare se le molti leggi e gli ordini fossero stati in ogni luogo osservati.

Sciolta pochi giorni dopo, avvicinandosi il Carnevale, e non volendo il Borromeo che succedesse alcuno degli inconvenienti degli altri anni, stabilì che tanto nelle due ultime domeniche quanto negli altri giorni dell'ultima settimana del Carnevale stesso, fos-

---

[1] Vedasi il Prospetto alla pagina 92 dal quale risultano queste cifre.

sero attivati i santi esercizî, che si alternavano di Parrocchia in Parrocchia, procurando di occuparvi l'intera cittadinanza.

A queste funzioni interveniva egli stesso personalmente, traendo dietro sè una schiera numerosa di nobili ed altri cospicui cittadini. Nè bastava ancora, chè ai 25 di marzo, che fu la domenica delle Palme, venne riconosciuta con solennità nella Metropolitana la Compagnia del SS. Rosario, che in un momento si estese a tutte le altre Parrocchie della città e campagna. Sul finire d'aprile convocò altro Sinodo del clero, nel quale si discussero ed ordinarono di nuovo tutte le cose deliberate nella precedente Congregazione dei Vicari.

Non è a dire quale aspetto offrisse in quel tempo la città.

L'andarivieni dei sacerdoti, il numero assai considerevole di frati e monache d'ogni colore, era così continuo che Milano offriva più l'aspetto di un grandioso istituto religioso che d'una città civile.

Per siffatto modo la setta gesuitica aveva raggiunto tutti i suoi scopi di riforma, ed eziandio quello di rendere la popolazione incapace di adempiere ai suoi doveri sociali e di famiglia, di scompigliare ogni ordine di cose, sicchè, cessato quasi ogni commercio ed industria, era naturale che non poche persone abbandonassero la città per ricavare altrove i mezzi alla propria sussistenza.

La gloriosa falange dei migliori pittori, scultori ed architetti era sparita, la letteratura spenta; l'arte decaduta, e solo modestamente teneva ancora il campo il Lomazzo, che, cieco, dettava il suo buon libro sulla pittura e la scultura. Ambrogio Figino, diligente ritrattista, il Desio, miniatore, il Claritii d'Urbino, architetto, il Meda, pittore e ingegnere valentissimo, Annibale Rosa, maestro di strumenti musicali e gravicembali, Benedetto Artignani, fabbricatore d'organi, Annibale Fontana, statuario, che lavorava a compiere la facciata di S. Maria di S. Celso, l'architetto Basso, autore del disegno di S. Lorenzo, Leone Aretino, che col figlio Niccolò gittava in bronzo il monumento dei Medici in Duomo, ci rimanevano ancora. Ma anche questi andavano scomparendo perchè per la miseria v'era penuria di denaro, ed il lavoro, oramai era ridotto alle poche fabbriche, che a lustro del culto faceva costruire S. Carlo, d'ordine severo, nelle quali ben poca parte vi avea l'arte, che andava perciò immiserendosi, e in guisa che anche per questa scarsa parte dovette ricorrere ad artisti forestieri: a tanto era già giunta a quell'epoca la nostra decadenza!

CAPITOLO XVIII.

PROVVEDIMENTI ENERGICI ED INUMANI PER IMPEDIRE LE NUOVE IDEE DI RIFORMA NELLE VALLI RETICHE — ULTIME VISITE DI S. CARLO E SUA MORTE, ACCADUTA IL 3 NOVEMBRE DEL 1584 — CONSEGUENZE DERIVATE DALLA SUA SOVERCHIANTE INGERENZA NELLE COSE TUTTE DEL DUCATO.

Scrivendo queste memorie non era certo nostra intenzione d'entrare troppo sulla vita e nelle opere del cardinale Carlo Borromeo. Pure ci convenne intrattenerci più del desiderio; e la ragione è chiara. A questo tempo tutta la vita religiosa e politica del Ducato, e specialmente della Città di Milano, era stata assorbita da lui, e gli stessi Governatori non erano più che i suoi Ministri. Egli corrispondeva direttamente col Sovrano, e ne riceveva gli ordini e le confidenze più segrete. Ma ora ci avviciniamo al fine del lavoro e della vita di lui, che non fu pur troppo diversa del rimanente.

Miserandi e compassionevoli casi avvennero nell'anno 1584, che ne fu l'ultimo, in quella parte di terra italiana, politicamente sottoposta al Governo straniero, e che chiamavasi ed è chiamata tuttavia Rezia Cisalpina. Cinque erano le valli che la componevano, delle quali due dipendenti dal governo spirituale della Diocesi di Coira, la Mesolcina e quella detta di Poschiavo confederate alla lega Grigia. Tre non le erano confederate, ma suddite, cioè le valli di S. Giacomo, quella di Chiavenna e la Valtellina, dipendenti dal Vescovo di Como ed ora comprese nel Regno d'Italia.

Se le popolazioni di esse e particolarmente quelle suddite, non erano troppo felici, perchè angariate continuamente dai loro oppressori di Coira, per lo meno vivevano tranquille, potendo ciascuno pensare liberamente secondo le proprie credenze. Nè i due

Vescovi di Coira e di Como, da cui dipendevano, aveano mai pensato a tiranneggiarle, contenti solo che i cattolici non fossero perseguitati.

Ma il trovarsi queste valli in contatto con popolazioni che avevano accolto la riforma di Lutero e Calvino, rendeva difficile impedire che alcuni fanatici tentassero far prevalere anche colà le nuove dottrine.

Ciò non piaceva, naturalmente, nè a Roma, nè a Madrid, poichè si temeva che, da così piccola scintilla, potesse derivare grave incendio per la Lombardia e per le altre parti d'Italia.

Al sospettoso Filippo II premeva di porvi rimedio con qualunque mezzo perchè dubitava che i sobillatori avessero a scopo non solo la propagazione delle nuove idee religiose, ma anche gli interessi del Re francese, Enrico III, col quale tenevansi in istretta relazione la Dieta Svizzera e i burgravi di Coira.

Fu quindi affidato al Cardinale Borromeo questo arduo cómpito al quale andava aggiunto anche l'altro di far riunire politicamente mediante rivoluzione la Valtellina al Ducato di Milano. Nè egli era uomo da mancare a sè stesso, e di titubare nella scelta dei mezzi.

In poco tempo la più feroce e micidiale guerra civile e religiosa venne a funestare quelle innocenti popolazioni. Si cominciò dalla Valle di Mesocco. Emissari della Curia di Milano furono mandati in tutte quelle parti per eccitare il fanatismo religioso cattolico. Appresso andò in quei luoghi colà lo stesso Cardinale Borromeo con un seguito grandissimo.

Si prova inenarrabile sconforto al vedere come egli ed i suoi ministri giudicassero le cose in quel tempo sciagurato, e di quali tremendi mezzi si facesse uso per intimidire le persone che avessero il coraggio di dire il vero. L'inquisitore Borsato, che doveva verificarle, riferì d'aver trovato colà un numero grandissimo d'uomini malvagi e centinaia di donne « dedite ai maleficj ed ai fa-
« scini, le quali sebbene da principio tutto negassero, messe poi
« tra di loro a confronto, confuse e convinte all'ultimo aperta-
« mente confessavano ogni loro turpitudine. In giorni determi-
« nati, senza loro fatica od incomodo, trasportate venivano in
« luoghi silvestri; ivi ciascuna, venuta che fosse, metteasi a dispo-
« sizione del Demonio che vi teneva il primo luogo; ed erale co-

« mandato di calpestare la Sacrosanta Croce. In esso luogo salta-
« vano e ballavano; mangiavano le carni ricevute dal Demonio,
« contaminavansi con ogni genere di libidine e bruttezze, le quali
« cose nondimeno allettavano gli animi di quelle misere soltanto
« per dir così in apparenza e quasi per sogno, sicchè i cibi e le
« altre cose producevano appena un certo qual vuoto e vano diletto,
« cosa che almeno avrebbe dovuto alienare quelle infelici mortali da
« cotali scelleratezze; ma erano strette da tale un legame, che non
« solo non se ne pentivano, ma studiavansi ad ogni modo di ag-
« gregare alla loro società quante più ne potevano. Giunte le fan-
« ciulle in età da marito, subito v'era chi per insidie a ciò le in-
« citava; che anzi le madri istesse a ciò le spingevano. V'era dei
« vecchi, che già tutta la vita avevano per tali modi servito a
« tanta empietà e turpitudine. Eranvi anzi intere famiglie, nelle
« quali codesta infamia già da molte generazioni, quasi direbbesi
« per titolo d'eredità, venia da' maggiori tramandata ai nipoti. Gli
« addetti a cotale scelleratezza erano volgarmente chiamati eretici,
« però che gli eretici essi medesimi dicevansi uomini d'una nuova
« religione [1]. »

E siccome il povero proposto di Roveredo, Domenico Quattrini, inconscio della bufera che stava addensandosi sulla sua povera valle, aveva avuto il santo coraggio di dimostrare la falsità di questi febbrili ed orribili vaneggiamenti dell'inquisitore Borsato, così venne egli stesso indicato come capo e maestro di queste povere femmine, le quali avrebbero dovuto essere pietosamente ricoverate nello spedale.

« Capo e maestro di quelle perdute trovossi essere lo stesso pre-
« posto di Roveredo, che rotto ad ogni enormezza, parte per pro-
« pria confessione, parte per la deposizione d'undici oculari testi-
« moni, con irrefragabili prove emerse convinto d'essersi stretto
« con sacrileghi patti al Demonio, e che anzi demonio egli stesso,
« in que' notturni conciliaboli, con paramenti sacri come se mini-
« strasse agli altari, tenendo in mano il sacro Crisma aveva col
« Demonio impurissimamente danzato. » In queste orgie d'inferno, al dire di Giovanni Pietro Stoppani nel suo manoscritto delle *Ge-*

[1] SALA. *Vita di S. Carlo*, fog. 156.

sta di S. Carlo riferito anche dall'Oltrocchi, « quelle efferate ma-
« liarde, incitate dal Demonio a conculcare con sacrilego piede la
« Sacrosanta immagine del Salvatore crocifisso, mentre agitate da
« cieco furore a tanta pietà s'apprestavano, videro cogli occhi loro
« propri dalle sacre piaghe delle profanate imagini spicciar vivo
« sangue, » e nondimeno non leggesi che dal prodigio restassero
vinte e commosse [1].

Non avremmo avuto il coraggio di riferire sì enormi aberrazioni
ed infamie se in uno scritto dei presenti tempi [2] anzichè deplo-
rarle, come frutto di menti stravolte e malsane e dell'ignoranza del
Clero in quell'età, non fosse levato a cielo il Cardinale Borromeo
per la parte da lui avuta e se i testi di teologia che si usano an-
che oggidì nei seminari non contenessero ancora dal più al meno
le stesse aberrazioni.

Ecco la pagina del libro del Sala che cinicamente le racconta:

« Aspirò principalmente ad espugnare gli animi di quelle infe-
« lici che s'erano con patti nefandi votate all'inferno, e a forza di
« preghiere, di fatiche e di sante industrie potè alla perfine con-
« seguire, che cento e cinquanta di esse detestassero i voti sacri-
« legamente concetti. Assolte tutte nell'ecclesiastico foro, il civile
« per legge non aveva più nulla che fare, e i magistrati della
« valle non poterono contro di esse procedere. Undici sole, rifiu-
« tandosi contumaci di rinunziare alle orrende promesse, furono
« abbandonate ai magistrati secolari.

« Mentre questi procedevano contro delle infelici, il Cardinale
« recavasi a Bellinzona; ma nel partire le raccomandò a un pa-
« dre Carlo della Compagnia di Gesù ed all'oblato Gian Pietro
« Stoppani, onde se i corpi alle temporali pene sottrar non pote-
« vano, tentassero almeno le anime e i corpi dalle eterne salvare.
« Il padre Carlo, degno d'essere onorevolmente ricordato dalla sto-
« ria, ma di cui per molto che cercasse non fu dato all'Oltrocchi
« di conoscere il nome di famiglia, rendendo conto al Cardinale
« dell'esito di quella sentenza, così ne descrive il terribile suppli-
« zio, in una delle sue lettere che fu dell'8 dicembre.

[1] SALA. *Vita di S. Carlo*, fog. 157.
[2] SALA. *Vita di S. Carlo*, fog. 157.

« Sorgeva in estesa pianura altissimo il rogo. Le ree di malefi-
« cio, stese dal carnefice ciascuna sopra una tavola, su questa fu-
« rono legate con funi. Vennero quindi l'una dopo l'altra collocate
« sul rogo, rivolte la faccia alla catasta della legna. Subito dopo,
« da tutti i lati si appiccò il fuoco alla pira, e immensi levaronsi
« a un tratto i vortici delle fiamme. La violenza dell'incendio fu
« tale, che poco di poi si videro le membra delle infelici intera-
« mente consunte, e non solamente sciolte le legamenta delle ossa,
« ma le ossa medesime del tutto incenerite. Prima che fossero con-
« dotte al supplizio, indottesi a deporre colla sacramental confes-
« sione le colpe loro, s'erano comunicate al Santissimo Corpo di
« Cristo.... Professarono di ricevere volentieri quella pena dalle
« mani di Dio, vindice delle loro scelleratezze, e dati certissimi
« segni di pentimento, consacrarono al Supremo Signore di tutti
« l'anima ed il corpo.... Come il carnefice l'ebbe legate ciascuna
« alla sua tavola, confesssando esse di nuovo le proprie colpe, ho
« loro impartito la perdonanza... Avevano in collo ciascuna, pegno
« di salute, il rosario di Maria.... Vicine a morire lo Stoppani ed
« altri sacerdoti sforzandosi consolarle.... Infinita era la moltitudine
« degli accorsi che di quando in quando ad altissime grida invo-
« cavano il Santissimo nome di Gesù, e Gesù, Gesù s'udirono ri-
« petere quelle infelici di mezzo alle fiamme.... Diedero tali pub-
« bliche prove di contrizione che ferma sentomi sorger in cuor la
« speranza della loro eterna salvezza [1]. »

Altre condanne ebbero luogo nel tempo della dimora del Borromeo nella valle Mesolcina, ma la più tremenda fu quella dell'estremo supplizio del prevosto di Roveredo, del quale aveva parlato nelle sue relazioni il Borsato. Pronunciata la sentenza, trattandosi di ecclesiatico, investito della maggior autorità nella valle, per potervi dare esecuzione, occorreva il consentimento del suo vero superiore, il vescovo di Coira. Ma il Borromeo che teneva colà quale incaricato il Bernardino Mora gli scrisse: « Avvisasse il Vescovo di ciò
« che far si doveva e lo pregasse in suo nome di guardarsi bene
« dal favorire a quell'empio. Doversi temere mali maggiori se vana
« riesciva la giusta sentenza; tanto più che il reo non dava segno

[1] SALA. *Vita di S. Carlo*, fog. 162.

« di pentimento e gli antichi delitti aggravava con nuova ed or-
« renda ostinatezza [1]. »

E volle assistere egli stesso alla esecuzione della sentenza, ed al momento di spogliare il Quattrini degli abiti sacerdotali, per consegnarlo al carnefice, pronunciò con fermezza (così poco confacente non che ad un sacerdote, ad un laico, innanzi ad uomo vicino ad esser tratto a morte) davanti al popolo radunato, le seguenti parole: « Considerate, dilettissimi figli, con quanta severità procede
« la chiesa contro coloro che indegni del sacerdotale ministero si
« ribellano alle sante soavissime, ma al tempo stesso tremende sue
« leggi. Pascolo di morte li estermina, e sebbene dolente, dall'aman-
« tissimo seno giustamente li respinge. »

Non si sa nemmeno comprendere a quale diritto s'appoggiassero queste spietate esecuzioni, così frequenti ai tempi di San Carlo, perchè anche col decreto del 18 agosto 1389, che definiva le libertà della Chiesa e i diversi titoli di delitto sui quali potevano procedere i suoi giudici, non era compreso quello dei malefizi e delle stregonerie di cui era imputato il Quattrini. Anzi, per dir tutto il vero, quel decreto aveva appunto mirato ad escluderlo.

Le stesse nuove costituzioni sanzionate da Carlo V, non comprendevano questo delitto; ma soltanto quello di veneficio da punirsi colla pena di morte, con abbruciamento, egualmente ai delitti di falsificazione delle scritture dei principi e dei pubblici documenti ed ai furti in istrada. « Modoque præmisso veneficos et
« assassinos puniri sancitum est [2], » e non fu che dopo la morte di S. Carlo che il Senato, senza l'appoggio di alcun decreto sovrano, od ordine dei governatori, confermò questa disposizione statutaria aggiungendovi ancora, arbitrariamente, le parole « Fare et
« far fare stregherie, malefitii et simili [3]. »

Se è difficile il poter stabilire con precisione il tempo in cui venne introdotta questa variante, che valeva a legalizzare così enorme e sanguinario pregiudizio, determinandone anche le pene, niun vorrà porre in dubbio che questo mutamento, il quale sconvolgeva dalla sua radice il diritto pubblico lombardo, in una delle

[1] SALA. *Vita di S. Carlo*, fog. 171.
[2] *Nuove Costituzioni*. Libro IV — Delle Pene — edizione Richini Malatesta, fog. 131.
[3] Tabella delle sportule pei delitti. Milano 16 marzo 1658, per Giulio Malatesta.

più importanti sue parti, dovevasi ai principii propugnati dalla nuova scuola semenzaio della reazione.

Le menti anche più volonterose di conoscere la verità, imbevute da queste fallaci dottrine, fatte *ubbiose* dalla vista delle frequenti efferate esecuzioni, ordinate dai giudici, protetti da Filippo II, erano offuscate dalle strane rivelazioni che gli spasimi e i dolori insopportabili strappavano violentemente alle infelici vittime onde perdettero esse pure ogni sentimento del retto e del giusto.

Le stesse orrende scene e spettacoli moltiplicarono le vittime. L'impressione che ne ricevevano i deboli, facevano perder loro la ragione per guisa da credersi essi stessi stregoni, onde ne confessavano le imaginarie colpe.

Reputati ingegni riducevano a trattati quasi scientifici questi aborti delle deliranti fantasie, con una convinzione che a noi pare impossibile, ma che per quei miserrimi tempi, corrispondeva collo spirito pubblico degradato all'eccesso. I giudici laici e lo stesso Senato, trascinati dalla corrente reazionaria essi medesimi, cominciarono ad istruire quei mostruosi processi contro le streghe, gli incantesimi e le arti divinatorie che di tanto deturparono la fama di saviezza e civiltà dei nostri maggiori.

Nè i supplizi più efferati, nè i dolori e gli spasimi più atroci avevano più forza di eccitare alcun senso di pietà e commiserazione, convinti come erano i giudici che solo con questi mezzi tremendi avrebbero potuto salvare sè stessi e la società da danni peggiori. Povera umanità!

Se a tanta bassezza e pervertimento erano scesi i cittadini educati e colti, è facile immaginare in quale stato dovesse trovarsi il popolo credulo ed ignorante, il cui senso morale sconvolto, giungeva sino a non veder più altro che streghe, spiriti e demoni.

A tale rovina cercava portar rimedio il pontefice Sisto V colla famosa costituzione contro l'astrologìa giudiziaria, gli incantesimi e le arti divinatorie, ch'egli dichiarava opera di mente poco sana; ma inutilmente: il mal seme era gettato, il terreno era disposto da lunga mano, e doveva largamente fruttificare!

Regolata ogni cosa nella valle Mesolcina, era giusto che il Cardinale pensasse alla Valtellina, al Chiavennasco ed alla valle di Poschiavo.

Per riuscirvi, si dovette ricorrere ad altro disegno perchè le leggi Rete non consentivano che alcun sacerdote forestiere potesse trasferirsi a far dimora in queste valli. Pertanto il cardinale Borromeo non potè mai porvi piede, benchè lo avesse desiderato ardentemente, e ne avesse anche scritto al vescovo di Coira.

Ma non era uomo da darsi per vinto. Ideò adunque altra via per raggiungere l'intento, cioè quella di spedire colà, segretamente, diversi sacerdoti ed emissari con istruzioni d' impedire, in ogni modo, i progressi della riforma.

Per Chiavenna si scelse l' Adorno, che dovette poi sottrarsi colla fuga.

A Piurio si mandò l'oblato Marco Aurelio Grattarola, a Poschiavo il Boerio, tutti con un corteo segreto di altri sacerdoti ed aderenti. Non appena questi incaricati poterono penetrarvi, quelle povere valli, già così laboriose e tranquille, divennero teatro della guerra religiosa più micidiale e spietata.

I riformisti, avuto notizia dell'arrivo di questi sacerdoti, li chiamavano spie del cardinale Borromeo, e li incolparono d'aver contravvenuto alle leggi del paese coll' introdursi, sebbene forestieri. Gli imputarono di seminare zizzania, false opinioni, e di volere, con clandestini consigli, portar mutamento all' editto del Governo Reto, che proibiva l' uso del Calendario Gregoriano. E le accuse erano giuste. Rispondevano gli altri, che s'erano tenuti fermi nella religione cattolica, che non volevano eretici in casa loro, e ch'era omai tempo di finirla coi sobillatori delle nuove dottrine. Dalle parole si passò alle armi, e si venne ai fatti.

In principio, assaliti all' improvviso, i protestanti rimasero soccombenti; ma poi, avuti rinforzi da Coira, si presero la rivincita, arrestarono e processarono il Boerio, l'oblato Grattarola e l' arciprete di Sondrio, i quali non furono liberati che dopo lungo processo.

Non passò giorno senza che avvenissero violenti conflitti, in cui ora erano vincitori i cattolici, spalleggiati dal Cardinale e dai governatori di Milano, e facevano assassinare i protestanti, ora sorretti dall'autorità locale vincevano questi ultimi, e facevano alla loro volta assassinare i cattolici. Il sangue corse a rivi, chè al furore religioso, come avviene sempre, s'aggiunse lo sfogo dei privati rancori.

Vi fu un momento di sosta, ma passeggero, e solo per preparare i mezzi ad effettuare con sicurezza e più largamente, quella

orribile strage, dagli storici chiamata, il *Sacro macello*, e della quale ci occorrerà parlare più innanzi.

Furono questi, quali li abbiamo brevemente narrati, i risultamenti ottenuti dal Cardinale in quelle povere valli ridotte all'estremo scompiglio; e il re Filippo II, nella sua benignità, ne rimase così soddisfatto da scrivere la seguente lettera al Borromeo:

« Filippo, per la grazia di Dio, re di Spagna, delle Due Sicilie
« e di Gerusalemme, etc. ecc. Molto reverendo padre in Cristo Car-
« dinale Borromeo, nostro carissimo e dilettissimo amico. Dalla Sua
« 1 di luglio e dalle lettere ancora del d'Aragona, abbiamo speci-
« ficatamente conosciuto quale sia stato l'esito di questo affare, e
« che cosa intorno a quei di Chiavenna e della Valtellina abbiano
« i Reti stabilito. Quanto ella fece fin qui, sembra molto consen-
« taneo al desiderio che l'infiamma di procurare la gloria di Dio,
« e l'utile dei fedeli. Altissime grazie rendiamo al Signore che ab-
« bia dato esito felice alle fatiche da lei ottimamente spese in val
« Mesolcina. È giusto ch'ella pure ne sia da tutti ringraziato e da
« noi principalmente; e questo è quello che noi facciamo, e che
« di cuore sommamente desideriamo. Spinga la santa opera da lei
« felicemente intrapresa, e nell' ottima volontà che ha si man-
« tenga. Imperciocchè, per quanto è in noi, sempre a tutto spon-
« taneamente contribuiremo che sembrerà conducente allo scopo.
« Continui, come fa, e manifesti al d'Aragona la ragione e l'or-
« dine de' suoi provvedimenti; e Dio intanto sempre l'assista pro-
« pizio, o nostro in Cristo molto reverendo padre, Cardinale a me
« carissimo e dilettissimo amico.

« Dal Palazzo di S. Lorenzo, a' 15 d'agosto del 1584.

« Io IL RE. »

Dovrebbe realmente meravigliare il vedere questi due uomini, apparentemente di egual natura, ma di condizione così disparata, che da vent'anni tenevano nelle loro mani la vita politica e religiosa, non solo d'Italia, ma di molte altre parti d'Europa, tanto uniti negli intendimenti e nelle opere, da parer quasi avessero una sola anima, un sol pensiero, se la storia s'accontentasse dell'apparenza e non cercasse la cagione e le recondite fila da cui erano guidati.

Nella chiesa prepositurale di S. Sempliciano, entrando a destra, si vedono ritratte da ignota mano al naturale, le effigie di questo uomo straordinario, come si presentavano negli ultimi anni del suo pontificato. Questo ritratto senza alcun merito artistico è però degno di tutta la considerazione, perciocchè in ben pochi altri lavori di simil genere, eseguiti anche da autori celebri, si trovano raccolte le sembianze fisiche in modo così corrispondente al carattere morale, severo, duro, inflessibile del personaggio rappresentato.

Con questo robusto carattere che, se vittima, avrebbe avuto il coraggio di gridare fra i più atroci tormenti: squarciate le carni, tritolate le ossa, consumatele a lento fuoco, ma l'anima è salva. Con questo entusiasmo, contro cui la ragione umana non ha più arma alcuna per difendersi, non c'è a meravigliare se messo alla testa dei popoli, sostenuto ed incoraggiato dal Sovrano e da una associazione onnipotente come quella dei gesuiti, riuscì a compiere, in meno di trent'anni, senza strepito d'armi, un così violento rivolgimento sociale. Ma se voi date a quest'uomo il merito di non esser mai venuto meno a quello scopo cui erasi dedicato, e che credeva utile, se va reso giustizia a lui d'avere interamente, e generosamente, erogato le rendite, conseguite da tutti i suoi beneficj, dalle sue prebende e dalle vistose ricchezze ricavate dalla vendita del Principato d'Oria dalla soppressione degli Umiliati, e da altre corporazioni a lui invise, ai seminari, alle chiese, ai conventi, per cui fece costrurre fabbricati sontuosi, ai sacerdoti, ai frati ed alle monache, non lasciando a disposizione degli eredi che le semplici proprietà fidecommissarie di famiglia, è pur uopo dire che da nessun documento risultò che erogasse somme a favore dei poveri. I pochi sussidî, nel tempo del morbo pestilenziale, erano il ricavo di somme dategli dai fedeli suoi aderenti. Chè il Borromeo non solo non fu largo coi poveri, ma tolse dagli stabilimenti fondati a loro vantaggio per favorire i conventi, le monache e le altre corporazioni religiose.

Una sol volta al tempo che più infieriva la peste, è nostro debito notarlo, potendo sottrarsi al severo sindacato dei gesuiti, perchè i medesimi durante il pericolo non ebbero il coraggio di escire dal loro covo di Brera, fece uso della sua volontà col testamento in cui lasciava erede l'Ospedale dei pochi avanzi conseguiti dall'amministrazione dei suoi beni particolari.

La Chiesa, o per meglio dire, quella fazione che si era impa-

dronita, e ne faceva mal governo dopo la morte di Carlo V, predilesse qual suo Beniamino il Borromeo, coll'iscriverlo fra i santi più reputati del suo calendario; ed operò giustamente perocchè niuno più di lui da molti anni aveva giovato a' suoi interessi.

Ma la storia ha il dovere di pronunciare ben altro e insieme più retto giudizio, quello cioè che se il De Leyva al tempo del suo governo aveva ridotta Milano una sucida caserma, i gesuiti, col mezzo del cardinale Borromeo, la trasformarono in un generale cenobbio. Ma se il primo nòn era riescito a svellere dal cuore dei cittadini presenti, e dei molti che erano in lontana terra l'amore di patria e del loro principe, l'odio indomabile per la prepotenza straniera, l'opera dei secondi ebbe di conseguenza la perdita di ogni civiltà e dignità dei patrizi, obbligandoli a patteggiare col governo oppressore per difendersi dalle continue esorbitanti loro pretese. E fomentò i pregiudizî e l'ignoranza del popolo, snervandone le forze ed ogni generoso sentimento, togliendo perfino alla sua vista gli emblemi della passata grandezza, le più care e sante memorie delle sue glorie e de' suoi principi.

Perdutosi perciò fra noi ogni criterio di vivere civile, e i cittadini divenuti indifferenti ad ogni comune sventura, la viltà fu reputata saviezza, l'amor patrio delirio. Bandita la vera religione insegnata da Gesù Cristo, se ne sostituì altra tutta chiesastica, di niuna cosa curante che di esagerate puerili pratiche ascetiche che non aventi alcun benefico scopo sociale, erano solo strumento d'arbitrio e di persecuzione. Il fanatismo religioso sconfinato ed egoistico surrogò l'amore della famiglia, l'amore della patria.

E dopo ciò quale meraviglia se inonorate le lettere e le scienze, avvilite le arti, cessati i commerci e le industrie, peggiorata l'agricoltura, le fiorenti e vivaci popolazioni delle città e d'altre parti del Ducato si trasformarono in scarne plebi, come attesta il Tadini, se divennero piene di quelle paure ed ubbìe superstiziose che insino a quel tempo erano stato il retaggio dei soli popoli nordici?

Il governo spagnuolo in cinquant'anni di sua dominazione, aveva dilapidato ogni sorgente di pubblica ricchezza; i gesuiti nei pochi anni di loro permanenza in Milano, col mezzo di S. Carlo, compirono l'opera nefanda disperdendone ogni civiltà e preparando quello sventurato secolo XVII che fu il più infausto e vituperoso della storia milanese.

La tradizione popolare, quantunque siasi procurato in ogni modo e con ogni mezzo di fuorviarla, riconobbe questo fatto, e se ne accorgerà chi ne voglia scrutarne il senso intimo, perciocchè mentre per S. Ambrogio conservò la memoria ed il culto con largo, sincero ed unanime consentimento, come ricompensa giustamente dovuta a così illustre cittadino, ottimo magistrato e santo pontefice che tanto aveva giovato pel bene di Milano, per S. Carlo non fu così. Il culto anzichè generale, rimase ristretto a quella sola cerchia di persone che adottò le sue religiose idee e ne approvò le opere senza considerare le gravi conseguenze che produssero in danno della sua patria.

Nella seconda parte di questo nostro lavoro esamineremo le cose accadute dalla morte del primo Borromeo al cessare del dominio spagnuolo in Lombardia. Esamineremo eziandio le opere del secondo Borromeo. Vedremo storicamente, le funeste conseguenze derivate dalle inconsulte ecclesiastiche riforme e come dai nuovi seminari e dalle scuole dei gesuiti escissero i D. Abbondio, i conti Attilio e quella nuova genia di nobili e signorotti rotti ad ogni vizio e così vili ed abbietti da non essere nemmanco capaci da difendere da sè i propri soprusi.

Prenderemo pure ad esame con calma lo stato vero degli interessi cittadini, gli sforzi fatti per rendere meno dannosa la decadenza e la barbarie, mettendo in evidenza la viltà di molti e la virtù di pochi. Vedremo infine come appena conseguito il concordato fra lo Stato e la Corte di Roma e il pensiero potè essere più libero perchè rallentati i rigori della reazione, il popolo di Lombardia sollevato da sì grave peso cominciasse a respirare.

E se l'amor proprio non ci fa velo, anche questa seconda parte riescirà di non poca importanza per la copia dei nuovi documenti che pubblicheremo, possedendo noi per questo tempo una raccolta ricchissima, fra cui un prezioso codice degli atti ufficiali che servirono di base al concordato e le relazioni degli Oratori della città, spediti a Roma e alla Corte di Spagna non pubblicate dal Salomoni. E forse più di questi desterà la curiosità cittadina, perchè comprendendo l'epoca così bene delineata dal nostro Manzoni, potrà ciascuno verificare se le cose da lui narrate corrispondano o no alla verità quale la presentano la storia e i documenti rimasti dalla distruzione del tempo.

ELENCO

DEI DOCUMENTI UNITI A GIUSTIFICAZIONE.

ELENCO

DEI DOCUMENTI UNITI A GIUSTIFICAZIONE.

Numero progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Segnatura e Foglio del Codice	Pagina nel Libro	OSSERVAZIONI
1	1535 dic. 1	Rescritto del Governatore e Capitano Generale Antonio De Leyva, col quale partecipa al Vicariato di provvigione di aver assunto l'ufficio di luogotentente generale di Lombardia per mandato all'Imperatore Carlo V, e ordina la prestazione del giuramento di fedeltà		48	L'originale trovasi nell' Archivio di S. Carpoforo sotto la classifica *Governo politico*.
2	1535 dic. 7	Decreto del medesimo con cui scioglie dispoticamente il Consiglio dei Decurioni e lo ricostituisce di suo arbitrio	VII 35	48	
3	1535 dic. 7	Modulo di giuramento proposto dal De Leyva e non accolto dai cittadini e autorità costituite		49	Idem.
4	1535 dic. 13	Altra formola più generica e libera accettata dai cittadini ed autorità tutte e sulla quale ebbero a prestare il giuramento di fedeltà all'Imperatore nel giorno 13 dicembre 1535 .		49	Idem.
5	1536 mar. 5	Proclama del De Leyva che			

Numero progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Segnatura e Foglio del Codice	Pagina nel Libro	OSSERVAZIONI
		riduce a soldi 12 la tassa di macinazione del frumento e toglie del tutto quella per le altre biade inferiori	IV 776	50	
6	1537 agos. 9	Taglia straordinaria di uno scudo d'oro per ogni fuocolare o bottega ed anche più ad arbitrio degli officiali delegati alla riscossione	IV 429	58	Questo documento come quelli ai numeri 18 e 19, si trovano già compresi nel libro *Il Ducato di Milano* ai fogli 509, 511 e 513, tuttavia se ne ripete qui la pubblicazione per la loro importanza e per aver completa la serie dei documenti per l'epoca della dominazione spagnola.
7	1537 agos. 13	Minaccioso eccitamento del Governatore Caracciolo pei mancanti al pagamento della medesima taglia	VI 431	58	
8	1537 agos. 31	Altri due eccitamenti della medesima indole	IV 432	58	
9	1537 sett. 7		433		
10	1537 sett. 23	Simile con nuove e più tiranniche ingiunzioni e minacce di castighi ai morosi al pagamento	VI 434	58	
11	1538 febbr. 9	Lega conchiusa fra Carlo V, il Pontefice ed i Veneziani per far fronte alle forze francesi unitesi al Turco .	VI 436	59	
12	1538 giug. 25	Decreto del Senato con cui in assenza del Governatore ordina al popolo di prepararsi armato per difendersi dai soldati spagnuoli sbandati, e nomina due cittadini per ogni porta pel comando	IV 437	61	
13	1538 luglio 3	Decreto del Governatore del Vasto arrivato dal campo e col quale conferma le urgenti disposizioni impartite dal Senato	VI 438	62	
14	1538 lug. 6	Ordine del Senato che sospende l'azione dei Tribunali pel grave pericolo in cui trovasi la città . . .	IV 439	62	

Numero progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Segnatura e Foglio del Codice	Pagina nel Libro	OSSERVAZIONI
15	1538 lug. 11	Pubblicazione officiale della tregua conchiusa fra l'Imperatore Carlo V ed il Re Cristianissimo	IV 441	62	
16	1538 dic. 6	Dispaccio col quale si ordina al Governatore degli Statuti di far inscrivere nel Calendario come giorno utile quello di San Leonardo protettore de' Carcerati . .	IV 443	63	
17	1538 dic. 6	Grida del Marchese del Vasto che revoca il Decreto che aveva estesa anche a tutto il contado la tassa pei bullettini forensi	IV 442	63	
18	1538 dic. 18	Rescritto Imperiale che ordina al Senato l'istituzione della censura sui libri e sulle stampe	IV 511	63	
19	1539 febbr. 6	Grida del Governatore Marchese del Vasto sul contegno da tenersi nelle chiese, sul modo di vestire, sul modo di ornare gli equipaggi e le cavalcature, e sulle pompe funebri . .	IV 513	64	
20	1539 nov. 1	Grida del Vicario di provvigione colla quale offre il premio di Ducati 400 a chi riescisse rinvenire l'autore di uno scritto anonimo pubblicato sui muri del palazzo della città ingiurioso pel Governatore ed altre autorità cittadine		66	L'originale del documento esiste nell'Archivio civico di San Carpoforo sotto la classificazione: *Del Vasto Governatore.*
21	1539 nov. 1	Proclama dello stesso Governatore, senza data, promettente altro premio di Ducati 200 al medesimo scopritore oltre la facoltà di liberare un bandito . . .		66	Simile.
22	1539 dic. 10	Ordine del Presidente delle			

Numero progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Segnatura e Foglio del Codice	Pagina nel Libro	OSSERVAZIONI
		entrate camerali perchè nel locale della Zecca e mediante un banco in piazza del Duomo si avessero a ricevere senza gravi perdite le monete del Ducato poste fuori d'uso	IV 446	67	
23	1542 mag. 12	Dispaccio imperiale che autorizza il Governatore Del Vasto alla vendita dell'annuo reddito di scudi 8000 d'imposta sul sale . . .	IV 453	78	
24	1543 sett. 7	Decreto del Governatore Del Vasto, col quale conformemente alle istruzioni avute dall'Imperatore ordina di dar principio alle operazioni per la formazione di un nuovo estimo	IX 5	80	
25	1543 sett. 27	Protocollo di riunione delle rappresentanze di tutte le Città del Ducato per deliberare sopra questo grave argomento del nuovo estimo e costituzione della Congregazione di Stato . . .	·	81	Archivio civico San Carpoforo. Classificazione: *Consiglio generale*, sotto la quale potrà il lettore esaminare ove lo desidera anche le altre deliberazioni tutte citate sul libro col solo riferimento al *Registro sommario* e che non vennero pubblicate in disteso per brevità.
26	1544 ott. 12	Pubblicazione del trattato di Pace, conchiusa fra i due sovrani in Crespy, città della Valesia nel giorno 18 settembre 1544	IV 595	82	
27	1544 ott. 13	Amnistia Generale dall'Imperatore concessa conseguentemente alla pace conclusa	IV 597	82	
28	1544 nov. 7	Dichiarazioni del Senato sul modo di estendere questa grazia sovrana anche ai delitti comuni	IV 601	82	
29	1544 mar. 26	Dispaccio Imperiale che autorizza il Del Vasto alla vendita di scudi 50,000 di annuo reddito sul prodotto delle			

Numero progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Segnatura e Foglio del Codice	Pagina nel Libro	OSSERVAZIONI
		Tasse ordinarie dello Stato	IV 454	82	
30	1545 nov. 10	Deliberazione del Vicariato di provvigione colla quale si concede alla Marchesa Del Vasto, moglie del Governatore, il dono di una coppa d'oro del valore di scudi mille		85	Archivio S. Carpoforo, *Governatore:* Del Vasto.
31	1545 agos. 4	Diploma Imperiale che autorizza la città di Milano ad imporre una tassa straordinaria sul vino ed altri generi per raccogliere i mezzi per la costruzione delle nuove mura		86	Id. *Imposte e tasse.*
32	1548 agos. 4	Pubblicazione formale fatta dal Senato di questo diploma imperiale per l'esecuzione nell'anno 1548 . . .		86	Simile.
33	1546 nov. 1	Decreto del Governatore Ferrante Gonzaga col quale ricostituisce la Congregazione dei Prefetti incaricati dell'esecuzione dei lavori del nuovo estimo	VII 454	87	
34	1345 nov. 1	Decreto dell'Arcivescovo Giovanni e del fratello Lucchino da cui risultano le basi sulle quali fu attuato l'estimo in quel tempo . .	VII 454	88	
35	1548 mag. 13	Ordine imperiale dal quale risultano i principj cui doveva uniformarsi il nuovo censimento	VII 454	88	
36	1550 nov. 25	Verbale di riunione di tutte le rappresentanze dei Collegi cittadini per determinare la risoluzione da prendersi intorno alle operazioni del nuovo estimo		91	Archivio S. Carpoforo, classificazione *Consiglio generale.*
37	1550 nov. 25	Memoria senza data sui ri-			Idem. *Arcivescovi.*

Numero progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Segnatura e Foglio del Codice	Pagina nel Libro	OSSERVAZIONI
		cavi percepiti dalla Casa d'Este per la cessione che faceva ai Vicarj delle rendite del Beneficio Arcivescovile di Milano		98	
38	1549 genn. 7	Ricostituzione del Consiglio Generale colle nomine fatte dal Governatore Gonzaga in effetto delle nuove Costituzioni concesse da Carlo V	VII 45	98	
39	1551 sett. 17	Istruzioni per l'oratore Girolamo Pecchio mandato a Roma per ottenere dal Pontefice l'assoluzione delle censure ecclesiastiche per tutte le autorità cittadine che ebbero parte nella imposizione e percezione delle straordinarie imposte per la costruzione delle nuove mura		99	Archivio S. Carpoforo *Consiglio generale.*
40	1551 lug. 12	Lettera del Governatore Ferrante Gonzaga indicante la persona cui dirigersi in Roma e alla quale offrire un donativo per conseguire la stessa dispensa . . .		99	Simile.
41	1559 giug. 14	Dispaccio di Filippo II con cui il Sovrano riconosce il credito della città di scudi 30,000 di rendita e il diritto della stessa di compensarsene col dazio delle mercanzie	IV 509	100	
42	1552 mag. 25	Convenzione stipulata dal Governatore Gonzaga coi Cantoni Svizzeri, pel transito delle mercanzie e bestiami e concessioni per l'introduzione del sale	IV 632	100	
43	1553 gen. 31	Decreto del Senato che determina le norme per l'erezione dei nuovi fabbricati			

Numero progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Foglio e Segnatura del Codice	Pagina nel Libro	OSSERVAZIONI
		negli spazj di terreno interposti tra le vecchie fosse e le Mura di nuovo costrutte	I 89	101	
44	1559 aprile 6	Altro Decreto del medesimo Senato che stabilisce il diritto nella città, di espropriare quei cittadini che in un determinato tempo non eseguissero la costruzione di case negli stessi spazj	I 115	101	
45	1554 mar. 30	Riorganizzazione del Comitato per la difesa dei carcerati attuata dal Senato . . .	I 106	101	
46	1554 mar. 19	Decreto del Governatore Gonzaga che concede il privilegio ai fratelli Francesco e Simone Moscheni per stampare libri latini, greci, volgari ed in altre lingue con caratteri nuovi . . .		102	Archivio di S. Carpoforo. Registro L. D. 1553-62 fol. 28 tergo.
47	1554 giug. 23	Supplica presentata al Re Filippo II da diversi cittadini Milanesi, fra' quali vi è compreso il Vicario di provvigione Camillo Castiglione, per giustificare il Governatore Ferrante Gonzaga del carico ad esso fatto di aver estorto somme alla Città		103	Simile. *Governatore:* Gonzaga.
48	1554 giug. 23	Lettera scritta dagli stessi cittadini al Gonzaga per notificargli la presentazione al Sovrano della stessa supplica		103	Simile.
49	1547 giug. 14	Istrumento di pagamento degli scudi 2000 in saldo della Simonetta sborsati effettivamente dalla città di Milano qual dono al Governatore Gonzaga		104	Simile.

Numero progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Segnatura e Foglio del Codice	Pagina nel Libro	OSSERVAZIONI
50	1547 giug. 14	Annotazioni ricavate dai Registri della città per due partite di pagamenti fatti al Gonzaga in danno dello Erario Camerale		104	Simile. *Governatore:* Gonzaga.
51	1549 dic. 16	Protocollo di adesione — predisposto ma non approvato dal Tribunale di provigione — alla proposta del Gonzaga di assumere a carico Regio la riforma del cavo *Martesana* e l'introduzione delle acque del lago di Como nel fiume Adda purchè si concedesse a lui il decimo del prodotto dei dazj sulle mercanzie da condursi a Milano con questo mezzo .		105	Simile. Classificazione *località:* Paderno, Naviglio.
52	1551 magg. 2	Il Tribunale di provvigione offre in dono scudi 100 in oro a Mussi Natale, agente del Governatore di Milano presso il Sovrano per gratificarlo dei servigi resi e da rendersi a favore della città presso la Corte . .		106	Archivio di S. Carpoforo. *Oratore:* Mussi Natale.
53	1551 mag. 25	Lettera dell'incaricato d'affari Lossetto Luca che avvisa il Vicariato non avere il Mussi accettato il dono .		106	Idem: Lossetto.
54	1551 mag. 30	Risposta diretta mandata dal Mussi al Vicariato che conferma il medesimo rifiuto e ne adduce le ragioni .		106	Idem: Mussi.
55	1551 giug. 2	Nuova lettera del Vicariato al Mussi colla quale in termini più cortesi rinnova l'offerta del dono coll'avvertenza di aver spedito il denaro a mano del Magnifico Tomaso Crivello. .		106	Idem: Mussi.
56	1551 nov. 10	Deliberazione del Tribunale di provvigione con cui si			Simile.

Numero progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Segnatura e Foglio del Codice	Pagina nel Libro	OSSERVAZIONI
		ordina di convertire gli scudi 100, offerti al Mussi in una catena d'oro dell'egual valore, incaricato il cittadino Ercole Piola (uno dei dodici) di farla fabbricare qui in Milano . . .		106	
57	1558 apr. 15	Foglio del Vicario di provvigione diretto all'incaricato Lossetto col quale gli accompagna diverse lettere di raccomandazione pei Ministri ed altri primarj personaggi di Corte			Archivio di S. Carpoforo. *Oratore:* Lossetto.
58	1558 magg. 1	L'incaricato Lossetto avvisa il Vicariato di provvigione sul modo da usarsi coi personaggi del Consiglio Reale per avere il loro appoggio		107 444	Simile.
59	1553 nov. 6	Il medesimo Lossetto partecipa di aver potuto ridurre la tassa dei pretesi scudi 300 a soli scudi 140 o 150 col dono di dieci braccia di velluto al vice cancelliere per fare un sajo . .		108	Idem. *Orat.:* Mussi.
60	1555 lug. 27	Deliberazione del Consiglio Decurionale sulle diverse elargizioni da farsi a' personaggi di Corte per ottenere la spedizione degli affari interessanti la Città		108	Idem. *Oratore:* Lossetto
61	1555 ott. 23	Lettera dell'intiero Tribunale di provvigione diretta a monsignor d'Arras, confessore del Re, colla quale si offrono in dono due vasi d'argento		108	Idem.
62	1551 ott. 23	Il Vicario di provvigione partecipa al Lossetto di avere spedito a mezzo di Domenico Sansone i due vasi d'argento da presentare a			Idem. *Oratore:* Lossetto.

Numero progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Segnatura e Foglio del Codice	Pagina nel Libro	OSSERVAZIONI
		monsignor d'Arras, confessore del Re		108	
63	1155 nov. 11	Risposta del Lossetto colla quale riferisce l'effettuata consegna dei vasi. . . .		108	Archivio. *Oratore :* Lossetto.
64	1553 ott. 15	Foglio del Vicario di provvigione che avvisa il Lossetto di aver posto in ispedizione al suo indirizzo diverse lettere per la Regina Maria, pel Confessore d'Arras e pel Reggente delle cose di Italia con ordine del ricapito		108	Idem.
65	1554 apr. 30	Lettera del Vicario di provvigione al Cittadino Crespo a cui andavano uniti i doni di braccia 112 1[2 velluto cremesino per un paramento da letto compito per monsignor d'Arras ed una catena d'oro del peso di once 12, denari tre, del valore di scudi 101 1[2 pel segretario Vargas ed un ordine pel signor Tommaso Crivello per altri doni e pagamenti in denaro . .		109	Idem. *Deliberazioni Vicario di provvigione.*
66	1533 mag. 30	Dispaccio dell'Imperatore Carlo V, datato da Barcellona, con cui viene concessa l'annua rendita di ducati 400 d'oro al suo cameriere conte Camillo Borromeo in benemerenza di servigi resi .	VI 414	110	
67	1536 nov. 1	Altro dispaccio del medesimo Imperatore, colla data di Genova che conferma il titolo di Conte per tutti i membri che in quel tempo costituivano la famiglia Borromeo, cioè Carlo Vescovo e Consigliere, Camillo, cameriere Imperiale, Giberto e Dionigi, e conferma del			Il titolo onorifico di Conte di Arona ed Angera era già stato prima dell'anno 1445 concesso da Filippo Maria Visconti ad un Vitaliano Borromeo e Carlo V non fece che con-

Numero progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Segnatura e Foglio del Codice	Pagina nel Libro	OSSERVAZIONI
		paro ad essi con diverse ampliazioni i molti feudi già da tempo posseduti dalla famiglia	IV 416	109	fermare con questo Decreto ai suoi discendenti il medesimo titolo nobiliare.
68	1549 giug. 6	Protocollo di Seduta del Vicariato di provvigione coll'intervento del segretario del Consiglio Segreto, Agostino Monti, e nella quale, questo, in nome del Governatore, ingiunge al Tribunale di non più riunirsi senza l'intervento del luogotenente Pietro Antonio Bioca — (recte Chiocha o Ciocca)	I 83	110	
69	1557 mag. 27	Deliberazione del Tribunale di provvigione sulla spesa da incontrarsi per accompagnare il Ferrante Gonzaga nel suo viaggio di transito dalla Lombardia per portarsi a Madrid . .		111	Archivio di S. Carpoforo. *Governatore:* Gonzaga.
70	1557 mag. 27	Conto della spesa sostenuta dalla città di Milano per accompagnare il Ferrante Gonzaga in occasione del suddetto passaggio . . .		111	Simile.
71	Senza data	Memoria di un conflitto tra il vescovo di Pavia e la Camera Ducale, per avere il primo, arbitrariamente assoggettato al proprio giudice feudale un cittadino dipendente dal Magistrato Maggiore		112	Archivio di Stato. Filza *Giurisdizioni.*
72	1554 sett. 12	Nomina fatta dalla nuova Giunta Governativa del cittadino Francesco Barbavara in membro del Consiglio dei decurioni		114	Archivio civico di S. Carpoforo. Registro *Patenti dei signori sessanta decurioni.*
73	1554 ott. 22	Grida del Vicariato di provvigione per la chiusa dei			

Numero progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Segnatura e Foglio del Codice	Pagina nel Libro	OSSERVAZIONI
		negozj, onde onorare Don Luigi Cardona, mandato dal Re Filippo II, per la presa in possesso del Ducato .	I 42	116	
74	1554 ott. 21	Modulo del nuovo giuramento di fedeltà fatto prestare alle Autorità, ai Feudatarj ed ai cittadini del Ducato		116	Archivio civico: *Governo politico di Filippo II.*
75	1554 ott. 18	Prescrizione del Senato sul modo e sulle misure di fabbricare le stoffe di seta rasate, damascate e conteste con fili d'oro e d'argento	I 107	116	
76	1554 nov. 24	Prescrizioni del Senato sul modo di procedere alle condanne pei contravventori alle leggi annonarie . . .	I 93	116	
77	1555 gen. 31	Concessione ai mercanti di vino di poter trasportare i prodotti da loro acquistati in qualunque località, purchè distante sedici miglia dalla città	I 108	116	
78	1555 genn. 1	Decreto della nuova Giunta Governativa col quale vengono nominate le persone che dovevano costituire il Tribunale di provvigione per l'anno 1555		117	Archivio. *Patenti dei signori sessanta.*
79	1555 aprile 4	Decreto di Filippo II, datato da Pamplona, che nomina Don Ferdinando di Toledo Duca d'Alba in Governatore del Ducato di Milano	IV 469	117	
80	1555 lug. 30	Altro Decreto del medesimo che concede allo stesso le più estese facoltà per la vendita dei redditi ordinarj e straordinarj ed altre proprietà e diritti dello Stato (spoglio completo) . . .	IV 472	117	

Numero progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Segnatura e Foglio del Codice	Pagina nel Libro	OSSERVAZIONI
81	1555 lug. 12	Ordinanza del medesimo Duca d'Alba, portante le pene più rigorose per tutti i Magistrati che si lasciassero sedurre con regali od altrimenti a mancare ai loro doveri		118	Archivio civico, Registro *Lettere e Decreti dei Governatori dal 1540 al 1632*, parte II, fol. 3 tergo.
82	Senza data	Risposte laconiche e superbe del Re Filippo a diverse domande della città di Milano presentate dall'oratore Sforza Morone		120	Idem. *Oratore:* Sforza Morone.
83	1556 luglio 1	Decreto del nuovo Governatore, Cardinale di Trento, col quale aumenta di soldi venti per staja il prezzo del sale		121	Idem. *Lettere Governatore di Milano:* Madrucci.
84	1557 genn. 27	Nomina dei Cittadini Gio. Giacomo Rainoldi, Cesare Carcano e d'Ambrogio Cavenago per la erogazione delle spese segrete . . .		122	Idem. *Delegazioni civiche straordinarie.*
85	1558 mar. 28	Deliberazione del Tribunale di provvigione per l'aumento di scudi 500, per gli ulteriori bisogni delle spese segrete		123	Simile.
86	1558 dic. 14	Concessione della nuova somma di scudi 200 pel medesimo titolo		123	Simile.
87	1556 feb. 5	Decreto del Governatore Madrucci che aumenta la misura delle sportule dovute ai Giusdicenti del Senato per l'opera da prestarsi dai medesimi nei processi e sentenze		128	Simile. Registro *Lettere governative 1540-1632*, fol. 5 tergo, parte II.
88	1556 apr. 30	Proibizione del Cardinale Madrucci per l'esportazione delle bestie bovine dal Ducato		129	Simile. *Lettere ducali 1553-62*, f. 68.

Numero progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Segnatura e Foglio del Codice	Pagina nel Libro	OSSERVAZIONI
89	1556 agos. 27	Lettera dello stesso colla quale annuendo alla domanda dell'Abate di Sant'Ambrogio prescrive il modo di procedere per la pescagione nel lago di Como		129	Archivio civico. *Lettere ducali 1553-62*, fol. 80.
90	1557 febb. 27	Decreto del medesimo Governatore che ordina la costruzione di alcuni ponti per facilitare le comunicazioni nella città e la selciatura con sassi delle vie del Borgo Porta Vercellina		129	Idem. fol. 91.
91	1856 febb. 8	Altro Decreto che approva un contratto stipulato tra la città e il monastero di San Francesco per la rettifica di alcuni muri sporgenti nelle vie attigue al Monastero	I 109	129	
92	1557 nov. 8	Deliberazione del Senato sui castighi da infliggersi ai violatori dei Monasteri delle monache e contro chi osasse tenere corrispondenze con esse		129	Archivio di S. Carpoforo. *Lettere ducali 1553-62*, fol. 110 tergo.
93	1558 apr. 23	Lettera dell'incaricato Lossetto con cui partecipa essere corsa in Brusselles, ove risiedeva la Corte, la notizia della nomina del Duca di Sessa in Governatore di Milano		130	Archivio civico. *Oratore:* Lossetto.
94	1557 ott. 31	Altra lettera del Lossetto che partecipa al Vicario di provvigione le risposte avute dal Re sulla conferma dell'Arcivescovo Filippo Archinto		131	Idem.
95	1558 giu. 19	Dispaccio Reale che assolve il Gran Cancelliere Francesco Taverna dalle mossegli imputazioni di corru-			

Numero progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Segnatura e Foglio del Codice	Pagina nel Libro	OSSERVAZIONI
		zione e fellonìa per le quali era stato arrestato ed ordina sia reintegrato nella sua carica	IV 474	132	
96	1558 giug. 24	Altro consimile dispaccio che assolve il Monti Agostino, segretario generale, dalle medesime imputazioni e più di aver di proprio arbitro concesso ingiustamente un salvacondotto e viene pur esso rimesso nel suo Officio	IV 477	133	
97	1558 agos. 3	Decreto Reale che ordina di sollevare il popolo di alcuni aggravj e di attivare invece una nuova imposta sui terreni e case	IV 528	133	
98	1558 agos. 16	Proroghe concesse dal Governatore per l'attivazione del suddetto Decreto	IV 532	134	
99	1558 agos. 27		533		
100	1558 sett. 6		534		
101	1558 sett. 17		535		
102	1558 nov. 5		537		
103	1558 dic. 6	Alienazione da parte della città, della rendita corrispondente all'aumento di soldi 20 allo stajo sul prezzo del sale che era stata acquistata dalla Camera, e ciò per far fronte ad una sovvenzione di scudi 90,000 al Duca di Sessa per le urgenti spese di guerra . .	IV 515	95	
104	1559 apr. 20	Pubblicazione del trattato di pace conchiuso in Cambray il 1° aprile 1559 tra le parti belligeranti . . .	IV 605	95	
105	1559 agos. 2	Lettera del Duca di Sessa diretta ai Deputati dell'Ospedale e colla quale viene ad essi ingiunto di segnare con un segno morello il volto delle meretrici state			Archivio civico. *Lettere governative 1540-1632*, fol. 7, parte II.

Numero progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Segnatura e Foglio del Codice	Pagina nel Libro	OSSERVAZIONI
		ricoverate acciò sieno note e da tutti schivate . . .		136	
106	1560 lug. 30	Decreto del medesimo Governatore che ordina l'attuazione di un'imposta sui terreni e case nella misura di quella percetta nell'anno 1558	IV 554	138	
107	1560 sett. 23	Altro ordine del Governatore per l'imposizione di una tassa speciale sulle case e botteghe di Milano, destinate per affitto	IV 572	138	
108	1560 ott. 6	Simile — Obbligo ai Feudatarj di pagare alla Regia Camera una tassa straordinaria corrispondente ad un'annualità della rendita dei loro feudi	IV 552	139	
109	1563 apr. 23	Ordini diversi del Senato sopra le provvigioni delle vettovaglie per la vendita dei più importanti generi mangerecci, come carni, pesci, pollami, salumi e burro .	I 119	150	
110	1563 sett. 27	Decreto del Duca di Sessa che autorizza il Consiglio decurionale a deliberare anche senza l'intervento del numero legale dei consiglieri purchè sieno stati avvisati in tempo debito .		151	
111	1563 agos. 7	Lettera del Cittadino Lucio Cotta che partecipa da Roma essersi deliberato nel Concistoro l'attivazione in Milano di un Tribunale di inquisizione nel modo di Spagna		151	Archivio. *Deliberazioni Consiglio generale.*
112	1563 agos. 18	Urgente deliberazione del Consiglio Decurionale per impedire con ogni mezzo que-			Idem.

Numero progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Segnatura e Foglio del Codice	Pagina nel Libro	OSSERVAZIONI
		sta misura		152	
113	1563 agos. 18	Risposta del Vicario di provvigione al Cotta colle raccomandazioni le più vive per la revoca della deliberazione del Concistoro . .		152	Archivio. *Deliberazioni Consiglio generale.*
114	1563 agos. 21	Comunicazioni importantissime del Lucio Cotta sopra questo argomento . . .		152	Idem.
115	1563 agos. 24	Altra lettera informativa del Lucio Cotta sull'esito degli officj attivati		152	Idem.
116	1563 agos. 27	Altra simile		152	Idem.
117	1563 agos. 28	Altra simile		152	Idem.
118	1563 sett. 4	Altra simile		152	Idem.
119	1563 agos. 21	Verbale di seduta della Camera nella quale vengono nominati gli oratori da portarsi dal Re, presso il Pontefice e in Trento per impedire l'attuazione in Milano della nuova Inquisizione		152	Idem.
120	1563 agos. 29	Lettera dal Vicario di provvigione diretta al Cardinale Borromeo per interessarlo a sospendere tale Inquisizione		152	Idem.
121	Senza data	Istruzioni date al cittadino Sforza Brivio sul modo di contenersi nella sua missione presso il Concilio di Trento		152	Idem.
122	1563 agos. 30	Lettera di raccomandazione — dal Vicario consegnata al Brivio — pel ricapito al Cardinale Morone. . . .		152	Idem.
123	1563 nov. 8	Dispaccio di Filippo II, col			Idem. *Governo po-*

Numero progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Segnatura e Foglio del Codice	Pagina nel Libro	OSSERVAZIONI
		quale partecipa al Governatore Duca di Sessa ed al Senato di aver ordinato di sospendere l'attivazione della nuova Inquisizione in Milano		153	*litico di Filippo II.*
124	1563 agos. 24	Risposta del Cardinale Simonetta alla lettera del Vicario di provvigione stata a lui ricapitata dal Brivio .		153	Archivio. *Deliberazioni Consiglio Vicariato.*
125	1385 sett. 16	Sentenza di condanna alla pena di morte mediante abbruciamento di Gaspare Grassi di Valenza imputato di Negromanzia fatta eseguire dal Podestà Carlo Geno sotto il Governo di Galeazzo Visconti Conte di Virtù		162	Archivio civico: Volume I in pergamena *Delle Sentenze dei Podestà di Milano.*
126	1564 mar. 18	Lettera in lingua Spagnuola del Governatore Cueva diretta al Vicario di provvigione e colla quale partecipa la visita fattagli dal Conte Gian Giacomo Trivulzio e il suo buon volere di portarsi presto in Milano		170	Archivio civico. *Governatori:* Don Gabriele Cueva.
127	1565 ott. 26	Deliberazione negativa della Camera per concorrere alla spesa per l'aumento delle fortificazioni del Castello e con cui si determinano alcune pratiche per preservare Milano dalla peste .		173	Idem. *Deliberazione Consiglio generale.*
128	1565 feb. 28	Grida del Governatore Cueva con minacce di castighi enormi ai contravventori delle discipline di nuovo stabilite dalla Chiesa pel tempo quaresimale . . .		174	Idem. *Governatore:* Don G. Cueva.
129	1565 feb. 28	Ordine del Vicario Generale Nicolò Ormaneto sull'osservanza della medesima Grida			Idem.

Numero progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Segnatura e Foglio del Codice	Pagina nel Libro	OSSERVAZIONI
		da lui concertata col Governatore		175	
130	1565 mar. 27	Deliberazioni della Camera sulle pratiche attivate dal Vicario di provvigione per attenuare gli effetti dei due Decreti		175	Archivio civico. *Governatore:* Don G. Cueva.
131	1565 aprile 7	Lettera del Governatore Cueva ai Capitani di Giustizia colla quale, in vista delle forti opposizioni della Camera e dei cittadini modifica le medesime disposizioni . .		176	Idem. *Lettere ducali.*
132	1565 sett. 23	Relazione ufficiale spedita al Pontefice Pio IV sull'ordine tenuto nell'entrata in Milano del Nipote Cardinale Arcivescovo di Milano . .		178	Idem: *Consiglio generale.*
133	1569 luglio 1	Appuntamento del Consiglio Generale sui provvedimenti da prendersi per impedire la soppressione della Congregazione degli Umiliati		182	Idem.
134	1569 luglio 6	Lettera approvata dal Consiglio e spedita al Pontefice Pio V per ottenere dal medesimo la revoca del Decreto di soppressione degli Umiliati		182	Idem.
135	1569 agos. 7	Protocollo di deliberazione della Camera intorno ai reclami dei cittadini sul modo poco umano usato dal Cardinale Borromeo nei processi contro i laici . . .		182	Idem.
136	1569 apr. 23	Altra deliberazione della medesima sull'inflessibilità del Cardinale nell' attuazione della clausura delle Monache colla nomina del Vicario Giacomo Brivio e Caus. Gio. Battista Seregno quali			Idem.

Numero progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Segnatura e Foglio del Codice	Pagina nel Libro	OSSERVAZIONI
		Oratori presso il Pontefice per attenuarne il rigore .		182	
137	1569 mag. 2	Altra consimile deliberazione della Camera e colla quale informato il Consiglio del niun esito delle pratiche esperite col Cardinale e della rinuncia da parte del Seregno all'incarico di Oratore, viene ristretto il mandato al solo Vicario Brivio e nominati i signori Antonio Francesco Crespo, Gerolamo Tonso, Marcello Rinzo e Soccino Lecco per preparare i documenti da presentarsi al Pontefice . .		182	Archivio civico. *Consiglio generale.*
138	1569 ott. 26	Editto del Governatore Alburquerque col quale offre il premio di Scudi 2000 e la liberazione di un bandito a chi sapesse indicare l'autore del tentato assassinio del Cardinale Borromeo .	VI 635	184	Si emendi il numero 132 in 138, che si rinviene nella terz' ultima linea di questa pagina nel testo.
139	1569 mar. 28	Decreto del medesimo con minacce della confiscazione dei beni ed altre pene corporali gravissime ai cittadini che ardissero aver relazioni personali cogli eretici ginevrini	VI 634	185	
140	1573 apr. 13	Deliberazioni del Consiglio per opporsi all'esecuzione della Bolla Pontificia sui redditi dei LL. PP. ed Ospitali e nomina del giureconsulto Cesare Landriani per l'esame del Memoriale da presentarsi al Sovrano.		198	Idem.
141	1573 sett. 9	Lettera « del nuovo Vicario di provvigione Mandelli » diretta al Cardinale Morone per avere la sua prestazione onde ottenere la revoca del			Archivio civico. *Deliberazioni Consiglio generale.*

Numero progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Segnatura e Foglio del Codice	Pagina nel Libro	OSSERVAZIONI
		Monitorio di scomunica minacciato dal Borromeo . .		198	
142	1573 lug. 23	Regolamento per l'attuazione in Milano di un Monte di Grani		202	Archivio civico. *Deliberazioni Consiglio generale.*
143	1573 lug. 23	Conto del ricavo del dazio del vino per sei anni 1568, 1569, 1570, 1571, 1572 e 1573, e con cui proponevasi sostenere le spese per la prima provvista dei grani . . .		203	Idem.
144	1573 lug. 23	Domanda colla quale si chiede al Governatore la licenza per la provvista di 15,000 moggia grano segale e miglio		203	Idem.
145	1579 nov. 18	Deliberazione del Consiglio Generale per opporsi alle diverse innovazioni introdotte dal Cardinale Borromeo e nomina dei giureconsulti Lonati e Trotti per portarsi a Roma per otteneme dal Pontefice l'annullamento		241	Idem.
146	1579 nov. 18	Reclamo da presentarsi e successivamente presentato al Pontefice a questo intento		242	Idem.
147	1579 nov. 18	Lettere commendatizie pei Cardinali Alciato e Morone		242	Idem.
148	1579 nov. 18	Altra speciale pel Cardinale Sansisti		242	Idem.
149	1579 nov. 18	Altra pei due Cardinali Sforza e di Como		242	Idem.
150	1579 nov. 18	Istruzioni per gli Oratori Lonati e Trotti e nelle quali sono specificati gli aggravj tutti che si facevano al Borromeo e per cui dovevasi ottenere dal Pontefice			Idem.

Numero progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Segnatura e Foglio del Codice	Pagina nel Libro	OSSERVAZIONI
		un provvedimento . . .		242	
151	1580 gen. 16	Prima lettera degli Oratori Lonati e Trotti con cui partecipano il loro arrivo a Roma		243	Archivio civico. *Deliberazioni Consiglio generale.*
152	1580 gen. 23	Seconda lettera de' medesimi colla quale comunicano le ragioni che gli impedirono sino allo stesso giorno di ottenere udienza dal Pontefice		243	Idem.
153	1580 gen. 30	Altra stessa lettera degli stessi coi particolari del loro operato		243	Idem.
154	1580 feb. 20	Altra simile		244	Idem.
155	1580 feb. 20	Nuovo Memoriale presentato dagli Oratori al Pontefice		245	Idem.
156	1580 mar. 5	Lettera degli Oratori Lonati e Trotti a cui sta unito il Decreto di scomunica del Borromeo 21 febbraio 1580, fatto conoscere al Pontefice		245	Idem.
157	1580 apr. 15	Circolare d'invito per l'intervento alla sedute del Consiglio Generale nel giorno 18 aprile 1580, e nella quale doveva farsi lettura della relazione degli Oratori Lonati e Trotti sull'esito della loro missione in Roma		246	Archivio civico. *Consiglio generale.*
158	1581 giug. 5	Dispaccio del Re Filippo II sul modo di procedere alla compilazione dei ruoli di paga dei soldati acquartierati in Lombardia . . .		253	Idem: *Governo politico di Filippo II.*
159	1581 giug. 5	Supplica presentata dal Vicario di provvigione per ottenere l'attivazione di una fiera nel Comune di Rivolta		255	

Numero progressivo	EPOCA	ARGOMENTO	Segnatura e Foglio del Codice	Pagina nel Libro	OSSERVAZIONI
160	1531 apr. 2	Patente Sovrana colla quale viene nominato l'Arcidiacono Don Luigi di Castiglia a visitatore di tutte le amministrazioni Lombarde		256	Archivio civico. *Governo politico di Filippo II.*
161	1599 dic. 14	Relazione del cittadino Dugnano sul numero degli affigliati alla Congregazione della Dottrina Cristiana .		257	Idem. *Culto.*
162	1583 dic. 8	Lettera del Governatore Duca di Terranuova contenente l'ordine che gli offici tutti della Città siano affidati a persone di merito e valore e che non abbiano altre cure particolari, ancorchè *Pie che possano divertirli per il tempo che durerà il loro offitio*		259	Idem. *Consiglio generale del 19 dicembre 1583.*
163	1583 dic. 8	Altro messaggio dell'istesso Governatore col quale si esprimono le considerazioni tutte nello stato di decadenza completa dell'Amministrazione cittadina e sul modo di provvedervi . .		260	Idem.

DOCUMENTI UNITI A GIUSTIFICAZIONE.

DOCUMENTO N. 1.

Antonius Leyva Cesareus Locumtenens, etc.

Pro juramento fidelitatis erga cesaream Majestatem prestando.

Egregie et nobiles dilecti nostri. — Per l'annexe dela cesarea Majesta nostro suppremo Sior intendereti la deputatione fatta dela persona nostra per locotenente generale in questo dominio. — Dil che non habbiamo anchora noi voluto manchare darvine aviso particolarmente oltra quello scrivemo al Podestà nostro costì, dicendovi debbiate subito alla ricevuta dele presenti far ellettione de vostri Ambassatorj con mandato oportuno, quali di novo habbiano ad prestare il debito jurام ento de fidelita in mano nostra, et intendere quanto vi exponeremo in nome de sua Majesta. Tratanto non manchereti di attendere a vivere quietamente, et far per servitio de sua Majesta, quanto alla giornata ci occorrerà farvi sapere, secondo la confidanza tenemo de tutti quelli cittadini, et stare con l'animo ripossato, perchè da Sua Maestà et da noi per quanto spetterà alloffitio nostro haureti trattamenti tali, che ne restareti ben satisfatti. — Dio vi conservi. — Di Milano al primo di Decembre 1535.

Antonio de Leyva, Ritius, vidit Taberna, et sigillate.

A tergo: Egregio et nobili D. Vicario et XII provisionis Communis Mediolani nostris dilectissimis.

DOCUMENTO N. 2.

Antonius Leyva, Caesareus Locumtenes, etc.

Egregie dilet.° Noster. — Vi mandiamo qui incluse due Cedole delli Sessanta, et Dieci della Provvisione, et così darete notitia à ciascuno delli nominati in esse, acciochè al tempo suo possano eseguire quanto all'Offizio Loro appartiene facendo intendere alli detti Dieci, et alli due Dottori di Collegio, che si elleggeranno al supplimento delli XII; che haveranno da servire senza mercede alcuna. Il che per essere amorevoli della Patria loro, sapemo non gli sarà grave. Dio vi conservi.

Mediolani Septimo Decembris 1535. Signat. Antonio de Leyva — Subscrit. Bart. Rozonus — In angulo Vidit Taberna — Et sigillate sigillo praelibati D. Gubernatoris in cera rubea. — A tergo egregio Jur.° D. Ottaviano Cusano Vicario di Provisione Communis Mediolani nostro dilectissimo, ec.

Lista delli Sessanta della Provvisione di Milano.

P. ORIENTALE.

Monsignor da Castiglione Senatore.
Magnifico Conte Francesco Somalia.
Magnifico Cavalier Trivultio.
Magnifico Conte Giberto Borromeo.
Signor Marcantonio Cagnola.
» Gualtero Corbetta.
» Cattellano Cotta.
» Battista Archinto.
» Gio. Iacomo Rainoldo.
» Ieronimo Litta.

P. ROMANA.

Magnifico D. Gasparo Trivultio.
Magnifico Renato Trivultio.
Signor Francesco Grasso Dottore.
» Ludovico de Maggi.
» Ludovico Homodeo.
» Gio. Giorgio Castano.
» Pietro Francesco Brasca.
» Carl'Antonio Gambaloita.
» Francesco Roza.
» Geronimo Merato.

P. TICINESE.

Magnifico D. Cavalier Pusterla.
Signor Ieronimo Botta.
» Renato Birago.
» Iacomo Maria Stampa.
» Antonio della Croce.
» Camillo Maggi.
» Bernardo Homodeo.
» Francesco Barza Dottore.
» Antonio Maria Trinchero.
» Principalle da Monte.

P. VERCELLINA.

Magnifico D. Co: Camillo Borromeo.
Magnifico Conte Pietro Franc. Visconte q.am Equitis.
Magnifico Iacomo da Gallarato.
Signor Ambrogio Morigia.
» Bernardino Ghilio.
» Gio. Antonio della Croce.
» Tomaso Panigarola.
» Gio. Iacomo Porro.
» Antonio Reina.

P. CUMANA

D. Gio: Batta Visconte q.am Magnifici D. Hermetis
Signor Iacomo Antonio Carcano.
» Ottaviano Cusano.
» Ieronimo Archinto q.am D. Barthol.
» Ieronimo Cusano.
» Ambrogio Cavenago.
» Gio. Francesco Melzo.
» Ottaviano Visconte.
» Ieronimo Brebbia.
» Agostino Terzago.

P. NOVA.

Magnifico Co: Pietro Belgioioso.
Signor Lodovico Porro, Senatore.
» Alessandro Castiglione, Dottore.
» Ieronimo Archinto q.am Ambrosij.
» Ambrogio Cotta.
» Gio: Batta Visconte Resoluto.
» Hercole Visconte.
» Francesco della Croce Seniore.
» Bernardo Casato.
» Agostino Castel San Pietro.
» Ieronimo Casato.

Signat. ANTONIO DA LEYVA.

V. TABERNA. BART. ROZONUS.

DOCUMENTO N. 3.

Iuramentum fidelitatis præstitum per Civitatem Mediolani Carolo V Imperatori — (Prima forma).

Quod semper et omni tempore ab hodierna die in antea usque in perpetuum dicti constituentes et universa Civitas et Populus Mediolanensis, et omnes et singuli eorum filii heredes et descendentes sui in infinitum et quilibet eorum erunt fideles recti veri sinceri boni et perfecti homines cives subditi et servitores serenissimi et Invictissimi Domini nostri Domini Caroli Quinti Romanorum Imperatoris semper Augusti et ejus in Sacro Romano Imperio successorum et Illustrissimi et Excellentissimi Domini Antonii de Leiva Principis Asculi et Ligæ Defensivæ Capitanei Maiestatisque suæ Locumtenentis Generalis in Dominio Mediolani, et neminem alium viventem seu qui naturaliter vivere et mori possit cuiusvis status, gradus, dignitatis, et præminentiæ existat aut esse possit, etiam si de ejs hic oporteret fieri mentio specialis, et etiam si talis esset qui a predictis excludi posse diceretur aut exclusus intelligi, recognoscent in Dominum suum immediatum nisi Præfatum Serenissimum Imperatorem et suos ut supra et quod prædictam Civitatem Mediolani cum suo Districtu et cum omnibus et singulis terris, castris, oppodis, locis, juribus et pertinentijs tenebunt habitabunt et custodient eorum nomine et vice et ad ipsorum nomen, statum, et gloriam prout et quemadmodum faciunt et facere debent et tenentur veri et fideles subditi Dominorum suorum, quodque alios Locumtenentes, Gubernatores, Commissarios, Prætores, Castellanos, Referendarios et alios omnes et singulos officiales suos qui ad ipsam Civitatem mittentur nec non litteras, mandata, nuntios, oratores, et legatos suos, reverenter suspicient ipsisque et cuilibet eorum integre quacumque cessante exceptione, et contradictione obedient, et quod nunquam erunt nec se reperient in aliquo tractatu, disputatione, colloquio, consilio, machinatione, opere vel facto in quo vel quibus tractetur modo aliquo contra præfatum Serenissimum Imperatorem aliosque superius nominatos aut ex ipsis aliquam vel aliquos ex officialibus aut Magistratibus prædictis, nec contra eorum personas, statum, dignitatem, aut honorem. Nec committent aut pro posse committi patientur aliquid propter Præfati Serenissimus Imperator et alii superius nominati aut ipsorum aliqui læsionem aut offensionem aliquam reciperent in ære vel in personis. Quinimo si ipsi aut eorum aliqui sentient aut audient aliqua ex prædictis temptari aut committi contra ipsos aut aliquem ex eis toto suo posse omnique conatu et industria impedient, resistent et prohibebunt ne id fiat, et ulterius id per se vel nuntios suos quanto citius poterunt propalabunt et manifestabunt. Quodque dicta Communitas cives et Populus dictæ Civitatis Mediolani, et districtus ullo unquam tempore quovis modo non facient aut temptabunt rem aliquam que pertineat vel cessura sit ad damnum, iniuriam seu contumeliam præfacti Se-

renissimi Imperatoris aut suorum ut supra, nec Præfati Illustrissimi et Excellentissimi Principis officialiumque suorum ut supra, sed ad omnem eorum requisitionem omneque mandatum agent et facient omnia omni tempore necessaria et utilia servitia et subsidia, et personaliter, et toto eorum posse industria et ingenio in servitiis et obedientia eorum et officialium suorum ut supra, perseverabunt in omnem fortunæ et temporis eventum, nec ob aliquam causam novam, presentem vel futuram aut status varietatem seu deminutionem a dicta fidelitate et obedientia se retrahent vel abstinebunt, et si quid in secreto eis dictum commissumve fuerit id nemini sine licentia manifestabunt et consilium quod ab ipsis petetur secundum sibi datam ab æterno Deo, prudentiam fidele prestabunt, et denique faciunt et adimplebunt omnia et singula ea que facere et adimplere debent et tenentur tam de jure quam de consuetudine quicumque fideles, veri, recti, boni, et legales subditi cives et servitores erga directos Dominos et superiores suos bona fide fine fraude omnique cum diligentia et in omnibus et per omnia prout requiritur et fieri debet ex natura cujuscumque solennis fidelitatis et prout continetur in forma et secundum formam Capitulorum utriusque fidelitatis tam scilicet nove quam veteris.

Cum anno 1535 die 9 mensis decembris per Illusstrissimum et excellentissimum dominum Antonium de Leyva generalem in Italia locumtenentem et capitaneum cesaree maiestatis petitum foret a civitate Mediolani fieri debere juramentum fidelitatis in forma supra impressa civesque difficiles se redderent dicentes eam formam juramenti nimis rigorosam et inconvenientem propterea, a prestatione ipsius juramenti in forma suprascripta recessum et moderata fuit, ac prestitum fuit in alia forma impressa sub die XIII ipsius mensis decembris de qua prefatus illustrissimus D. Antonius contentatus est.

DOCUMENTO N. 4.

Mediolani 1535 die 13 decembris (Seconda forma).

Non volendo lo illustrissimo et Excellentissimo Signore Antonio de Leua General Locotenente et Capitaneo della Cesarea Maestà in Italia deviare dala forma del Juramento de Fidelità prestato per questa Città de Milano verso sua Maestà lo anno 1525 proxime passato et volendo chel ditto Juramento di nouo sia fatto.

Però a voi vicini dela parrochia de Sancto.... fra giorni dui proximi piacerà congregarvi nela Chiesa vostra parrochiale al tempo et hora serete admoniti per l'antiano de la vostra parrochia: dove tutti o la magiore parte de voi chiamati ad sono dela campana: concordevolmente et solennemente elleggeretti uno sindico spetiale ad prestandum iuramentum fidelitatis una cum sindicis aliarum parrochiarum nomine totius civitatis: In manibus pre-

fati Excellentissimi D. Antonii nomine sue Maiestatis ut supra et in forma que sequitur videlicet.

Jurabit Civitas Mediolanensis quod a modo in antea erit perpetuo fidelis Carolo Romanorum Imperatori domino suo atque Illustrissimo et Excellentissimo D. Antonio de Leyva ejus locumtenente et Capitaneo generali; et ejus successoribus. Et se nunquam scienter in consilio: nec facto futuram vel auxilium alicui prestituram ut Idem Serenissimus Imperator Dominus suus eiusque successores: vel in persona; vel in Statu; vel honore Iniuriæ vel detrimenti quicquam subeant. Et si sciverit vel audiverit quicquam ex supradictis tractari. Quanto citius poterit: bona fide Maiestati suæ aut agentibus pro ea in Statu Mediolani renunciabit. Si aliquid secreto sibi manifestatum fuerit nemini absque Maiestatis sue licentia revelabit. Requisita vel aliqua in re Maiestati sue consilium prestet. Quod si magis expediens videbitur fideliter feret nunquam quod ipsa sciat aliquid faciet quod ad eius domini sui et successorum statusve sui injuriam pertineat eaque denique omnia faciet. Que Civitas fidelis subdita erga Imperatorem Dominum suum sacrumque Romanum Imperium facere debet.

La qual forma per lo venerando collegio de Doctori li Signori Sexanta, Vicario et Dodeci de la Prouisione fu piu volte del ditto anno 1525 ventilata et disputata con li Agenti de la Cesarea Maiestà; poi al fine stabelito et concluso che il subdito verso il suo signore debe iurare ne la forma predicta. De la quale ellectione ne farette rogare per publico notaro Instrumento solenne exortandove ad expedire tal negocio con ogni celerità possibile.

In forma suprascripta prestitum fuit Iuramentum fidelitatis suprascriptum per Cives Mediolani.

DOCUMENTO N. 5.

Pro datio Macinæ reducto ad ordinarium 1536 die 5 Martij.

Essendo sempre stata ferma mente, et voluntà di sua Cesarea Maestà di disgravare questa sua fedelissima Città de Milano da la gravezza imposta sopra la macina alli tempi passati, oltra l'ordinario, et non havendo mancato lo Illustrissimo et Excellentissimo signor Antonio De Leyva, Principe di Ascoli, capitano de la Liga difensiva et Luocotenente generale di Sua Maestà in questo Stato sollicitarlo, et così essendosi Sua Maestà resoluta. Però in nome del prefato Illustrissimo et Excellentissimo signor Antonio, generale Locotenente de Sua Maestà, et ut supra se notifica, et declara ad ognuno, che da hoggi in avanti se reduca la macina del formento a soldi 12 il moggio, et quanto alle altre biade, se leva in tutto dicta macina.

Notificando ancora, che circa le altre richieste fatte in nome di questa magnifica Città per li suoi Oratori ad sua Cesarea Maestà, alla venuta sua, quale sarà de prossimo, si farà tale resolutione, che ragionevolmente hauerà ad restare bene satisfacto.

Dat Mediolani die suprascripto. — Subscripta Antonio De Leyva et Signat Bartolomeus Rogonus.

Ed in calce, vidit Taberna — cum sigillo solito prefati Illustrissimi domini Locumtenentis in cera rubea.

Cridata super platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Giorgium Cattaneum Tubetam die dominico quinto Martij 1536, sono Tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 6.

Pro onere Focolariorum.

Ellecti ad exactionem scuti unius pro quolibet Focolari in toto Cesareo Mediolanensi Dominio.

Hauendo lo Illustrissimo et Excellentissimo signor Marchese Del Vasto, Capitaneo generale della Cesarea Maestà in Italia per sue lettere scritte al Reverendissimo et Illustrissimo signor Cardinale Carraciolo, Luocotenente de sua Cesarea Maestà essere necessario per ordine de sua Cesarea Maestà di presente prouedere de bona summa de denari per pagamento dell'esercito di Sua Maestà, overo permettere che il detto exercito di presente venga ad alloggiare nel Stato di Milano. Per intertenerlo e non disoluerlo, come ricerca il beneficio di Sua Maestà etiam per defensione del detto Stato et hauendo sua Reverendissima et Illustrissima signoria con grandissima displicentia sua fatto sapere questa noua a tutte le città del Stato, per megio de li suoi agenti, et essendosi ben consultato il tutto, si è cognosciuto e judicato essere assai manco male prouedere de danari che patire li alloggiamenti de soldati, quali per li tempi passati sono stati la rouina de tutto il Stato, como anche deve essere in recente memoria d'ognuno; et essendosi parimenti considerato il modo di scuodere tali danari per il schiuare tale danno insupportabile, et quale modo sij più presentanea como ricerca il bisogno urgentissimo, et di manco gravezza universalmente, et di minore confusione, non si è ritrovato il più presentaneo et manco dificultoso che scuodere questi tali danari sopra li focolari di tutto lo Stato, comprehendendo tutte le Città, terre et Ville e Cassine si ritrovino in tutto lo Stato, di modo che niuno vadi exempto per qualunque privilegio, consuetudine o solito si possa allegare. Però si è stabilito scuodere in tutto il *Stato* scudo uno d'oro per ciascun fuoco con animo però di augmentare qualche cosa di più secondo la qualità de le persone: tenendosi per certo che la tassa de uno scudo non debbia supplire al bisogno di presente.

Però non si ha da pagare se non la mità, e ritrouandosi nelle dette terre, Ville e Cassine habitare qualche nobile, o sia Cittadino, o non, o solito habitare alla Città, o non sia obbligato pagare ut supra per il suo fuoco, come sel si trovasse habitare in una delle città desso Stato, et pagando alla Villa non sia obbligato pagare alla Città, se non computato quello se trouerà hauere pagato alla Villa.

Però per parte delli signori Elletti a questa impresa per lettere di sua Reverendissima et Illustrissima signoria si fa pubblica crida, bando et comandamento che ogn'uno di qualunque stato, grado e condizione voglia e sia etiam privilegiato et non solito pagare, che di presente se ritrova tenere casa di sua posta, o viva in comunione o donzena con altri nelle Città, Borghi o Corpi Santi d'esse Città, Terre, Ville e Cassine di tutto il Stato, debbia tra il termine di giorni trè prossimi auenire hauere pagato meggio scuto d'oro, cioè per il rispetto alla Città, Borghi e Corpi Santi de Milano in Thesauraria generale; certificando ogni uno che questa non ha da essere grauezza mensuale, anzi per una sol volta tanto, e che inteso, e veduto meglio, quello riuscirà di questa prima exactione, si userà ogni diligentia nella totale exactione del resto di ridurre la tassa a più equalità si poterà, la quale equalità non si può fare fino se ha la discretione de tutti li fuochi, e loro qualità si che ognuno si sforzi de satisfare nel termine predetto prumptamente per evitare questi alloggiamenti, e la total rouina della sua patria, quale senza dubio ha da seguire non prouedendosi, e venendo li soldati ad alloggiare nel Stato, e qual ruyna saria universale de tutti così poueri come richi, como la experientia delli tempi passati ci dimostra chiaramente. Facendo ancora sapere alle Città, Terre et Ville e Cassine che saranne negligenti a pagare secondo l'ordine predetto, che subito senz'alcuna dilatione li saranno mandati li soldati a casa, e non si admetterà alcuna excusatione in contrario.

Ultra di questo se fa bando, et ut supra, che niuno quale da Calende di agosto in qua se retrouerà hauere tenuto casa, la sua posta o in campagna o donzena d'altri in le città, terre, ville et ut supra, ardisca o presuma sotto la pena di pagare per uno dece, transferire o mandare la detta sua casa da uno luoco all'altro fuora delle città e suo districto, oue fosse solito ad habitare sino a tanto si darà licenza di poterlo fare per un'altra Crida; et a chi andarà ad habitare fuora del dominio sotto la pena della forcha e della confiscatione de tutti li suoi beni, all'arbitrio delli prefati magnifici electi. — Dat Mediolani die 9 augusti 1537. Signat Marcus Antonius Balduynus, et sigillat solito sigillo in cera rubea more solito.

Cridat super Platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Giorgium Cattaneum Præconem die jouis nono augusti 1537 sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 7.

Monitio pro onere focolariorum solvendo, 1537, die 13 Augusti.

Ellecti ad exactionem scuti unius pro quolibet focolari in toto Cesareo Mediolanensi dominio. — Essendo de nuouo stimulati per lettere dell'Illustrissimo signor marchese Del Vasto, generale Capitaneo in Italia ad provedere di presente, et senza dilazione alcuna di grossa somma di danari et massime per pagare li uomini Allamani, quali già sono quiui vicini, et quali non se

partiranno sino non siano pagati, et veggendo che li pagamenti delli focolari del presente termine si differiscono. — Però si fa pubblica Crida bando et commandamento che chi non paghará il meggio scudo per tutto oggi secondo la forma delle gride già pubblicate che domani senza remissione alcuna et per ogni via de executione se scuoderà il doppio, cioè scuto uno per qualunque focolare per il presente termine.

Signat in calce Johannes Baptista Porrus Sigillat.

Cridat super platea arenghi in Broleto Comunis Mediolani et per omnia carrubia Portarum Mediolani, per Petrum de Septimo tubetam die lune 13 augusti 1537 sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 8.

Pro medietate augmenti taxati solvenda ellecti super exatione focolarium in toto Cesareo Mediolanensi Dominio.

Essendo necessario valerse di presente dello augmento delli focolari fatto in questa città di Milano, oltre il meggio scuto per fuoco per provvedere alli urgentisssimi bisogni dell'exercito Cesareo, per li quali ogni hora siamo instati per lettere, et Nontij, a posta dello Illustrissimo signor Marchese Del Vasto Cesareo, Generale Capitaneo de detto exercito.

Però per tenore delle presente se fa pubblica Crida, Bando et commandamento che qualunque persona di qual grado et conditione voglij se sij depsa Città debba per tutto il giorno de domane hauere pagato in Thesoreria generale la metà dello augmento tassatoli secondo li bollatini, mandatoli altramente passato al detto termine si scoderà integralmente il detto augmento da quelli non haranno pagato, et appresso se li torrà duoij soldi per ciaschuna libra per la mercede degli offitiali. — In Milano all'ultimo di agosto 1537, signat M. Antonius Balduynus, sigillat Cridat super Platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Giorgium Cattaneum Tubetam die Veneris, 31 augusti 1537 sono tubæ præmisso.

DOCUMENTO N. 9.

Pro onere focolariorum integre cum augmento solvendo.

Ellecti super exactione focolarium in toto Cesareo Mediolanensi Dominio.

Essendo instati dallo Illustrissimo signor Marchese Del Vasto, Capitaneo generale de Sua Maestà ad prouedere de li restanti della tassa del scuto per foco, et de lo augmento sopra ciò fatto per pagare l'exercito et prouedere agl'inconvenienti, et pericoli già detti per le altre Cride.

Però per tenore de le presenti si fa pubblica Crida, Bando et Commanda-

mento, che qualunche persona del Dominio de Milano di qual Stato, grado et conditione voglia si sij debbia nel termino di giorni tri proximi havere pagato integramente il scuto per foco, et l'augmento tassatogli secondo li Bollattini sopra ciò mandatogli nelle mani de li Deputati ad ricevere tali denari. Per le altre prime Cride, et bollettini, altrimenti passato esso termine se procederà contro li renitenti per ogni via de executione et se gli terrà soldi doij per ciaschuna libra per mercede delli offitiali.

In Milano, alli 7 settembre 1537. — In calce M. Antonius Balduynus. — Et sigillat sigillo in cera rubea more solito.

Cridat super Platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Oliverium de Marliano tubetam die 7 septembris 1537, sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 10.

Pro domibus non mutandis, nisi prius soluto onere Focolariorum et augmento et qui mutauerint domum notificentur.

Ellecti super exactione focolarium in toto Cesareo Mediolanensi Dominio.

Perchè se intende che molti hanno hauuto ardire mutare habitatione senza alcuna licentia, et contro la forma de le gride alli giorni passati, sopra ciò fatte.

Però per tenore de presente si fa pubblica crida, Bando e comandamento, che niuno di qualunque grado e conditione voglia se sij, qual habiti nella presente città et Borghi di Milano, ardischa nè presuma habitatione mutare, senza licentia nostra se prima non ha pagato il suo focolare, ed augmento che li è stato tassato sotto la pena di tri squassi de corda per ciascuno capo de casa, che contrafarà ad tale grida. — Et ulterius se comanda, che niuno di qual grado e stato ut supra, ardisca nè presuma lassare partire di casa sua alcuno pensionante quale non habbij la confessione del pagamento predetto, et parimente che niuno ardisca dare di nouo casa ad alcuna persona quale voglia mutare habitatione, et in essa introdurla, se prima non li costerà del detto pagamento, sotto pena de pagare del suo tutto quello se retroverà debitore quello che mutarà la sua habitatione, et più per uno quattro da essere applicati per la mittà alla Cesarea Camera e per l'altra mettà allo accusatore, quale sarà tenuto secreto.

Et per uenire in notitia de quelli hanno da quindici giorni in quà mutato la sua habitatione, se comanda ad qualunche persona, quale da detti giorni quindici in quà haverà affittata casa, o in essa introdotto noui pensionanti, debbia fra il termine di giorni trè prossimi ad uenire hauere notificato in mano dell'infrascritto secretario nostro, il nome e cognome di tale persona, al quale harrà dato casa d'affitto, et in essa introdutto pensionanti ut supra, sotto la pena de scudi dece per qualunque pensionante, al quale harà dato casa ut supra, et ut supra, nella quale incorronò ancora quelli nelle case de li quali dalli detti giorni quindici retro soleuano habitare quelle persone

che dalli detti giorni in quà harranno mutato la sua habitatione ut supra, et non veneranno a notificare ut supra.

In Milano alli 23 de septembre 1537. — In calce M. Antonius Balduynus et sigillat sigillo in cera rubea more solito.

Cridat super Platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per omnia carrubia Portarum civitatis Mediolani, et extra omnes Portas civitatis Mediolani per Petrum de Septimo, et Giorgium Pisonum tubetas die dominico, 23 septembris 1537, sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 11.

Pro Apotecis tenendis clarosis occaxione processionis occaxione Lighæ.

Essendo stabilita nuova liga tra la sanctità del nostro Signore et lo Invictissimo Cesare nostro Patrono, et signore et la Illustrissima Signoria dei Venetiani, contra Turchi inimici de la fede di Christo per la qual cosa si ha summamente da ringratiare lo altissimo Dio. Però volendosi celebrare le messe de Spirito Sancto et fare processione, per parte del magnifico et prestantissimo di l'una et l'altra lege doctore domino Ludovico Moresino, Vicario dell'offitio de provvisione della magnifica Comunità di Milano, di ordine et commissione del Senato excellentissimo di Milano, se comanda ad ognuno, che debeno tenire serrate tutte le appotece la mattina per tri giorni proximi à venire, in le quale se faranno esse rogatione et processione ad ciò chel nostro Signore Dio se degni prosperare, et augmentare, exortando ognuno ad andarli devotamente.

Signat Ludovicus Vicarius.

Cridat super Platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Oliverium Marlianum præconem die Martij 19 febbreiarij 1538 sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 12.

Ellectio Capitaneorum pro custodia ciuitatis 1538 die 25 Junij.

Intendendo lo Excellentissimo Senato Cesareo di Milano, che un grosso numero de Spagnuoli ammuttinati se ritrouano di quà del Pò; e dubitandosi che alcuna fiata non fossero di tanto ardire, il che però non si tiene certo, che uolessero venire alla volta de Milano: Essendosi provvisto a tutto quello è stato possibile in alchuni lochi del Stato. Volendosi anco provvedere a questa città, se sono fatte alcune provisione, tra quale è che se sono deputati alcuni gentil'uomini de questa Città per Capitanei per ciascuna Porta, che sono li infrascritti, et se gli è dato carico de provedere dal loro canto

a tutto quello sarà necessario in caso pure che bisogni alle loro porte, et in ciò non segna desordine, et ognuno sotto detti Capitanei stiano all'ordine con le loro arme et ad obbedientia ancora, che si renda esso Senato certo, che per trattarsi del loro ben proprio, non siano per mancare. Non di meno ad ciò che con più ordine in ciò si proceda secondo che sarà il bisogno.

Per parte di esso Senato si comanda ad ciascuna persona di qual grado, stato, conditione si voglia, o sia, che sotto pena de Rebellione, et confiscatione de' loro beni, che comandati o altrimenti avisati, obediscano ad essi capitanei, o ad deputati per loro, nè in ciò manchino sotto le pene soprascritte, le quali in caso de inobedienza se mandarono ad executione senza exceptione alcuna.

Li capitanei sono questi, cioè:

Porta Horientale.	El sig. Hercule Piola.
	El sig. Rugiero da Marliano.
Porta Romana	El sig. conte Jo. Fermo.
	El sig. Gio. Batt. Vesconte.
Porta Ticinese	El sig. Baldessar Pusterla.
•	El sig. Giacomo Maria Stampa.
Porta Vercellina	El sig. Cavaliere Tolentino.
	El sig. Aluyse Castillione.
Porta Cumana	El sig. Baptista Vesconte.
	El sig. Hieronimo Archinto.
Porta Nuova	El sig. Jo. Bap. Crevenna.
	El sig. Lodovico Ciocherio et in absenza el capitaneo Bernardo dalla Corona.

Signat B. Pattelanus, sigillat sigillo Imperiale in cera rubea more solito. Cridat super Platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani, et per omnia Carrubbia Portarum Civitatis Mediolani, per Olivierium de Marliano tubetam die Martij 25 Junij 1538, sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 13.

Cives et habitatores Mediolani se preparent ad arma sumenda et se consignent Magnificis Deputatis Portarum, 1538 a dì 3 luglio in Milano.

Essendosi sparsa fama, che li Spagnoli ammottinati vociferano di volere venire alli danni della Città di Milano, anchora che male si possa credere per essere cosa contra ogni ragione, attexe bone provixione fatte de Soldati de Ordinanza, et valore della Città. Perchè Sua Excellenza intende che in tal caso ognuno se defenda. Però per parte de Sua Excellenza si fa publica crida, bando et comandamento, che tutti li cittadini et habitatori di Milano vogliano prepararsi con le arme, ed ad ogni segno del Campanone che se

darà così de dì, come de notte, vogliono tutti prontamente andare ad presentarsi ogniuno alle sue porte facendo capo dalli magnifici signori Deputati della Città alla custodia delle Porte. — Perchè lvi ritroveranno ordine di quanto baueranno ad fare, et non manchino per quanto hanno a caro la gratia de sua Cesarea Maestà, et se desiderano la conservatione propria e della Patria loro.

Signat el Marchese Del Vaste, et sigillat sigillo præfati Illustrissimi et Excellentissimi Marchionis in cera rubea more solito.

Cridat super platea arenghi, et in Broleto comunis Mediolani, ac per omnia carrubbia Portarum Civitatis Mediolani per Georgium Cattaneum, die Mercurij tertio Julij 1538 sono tubæ præmisso.

DOCUMENTO N. 14.

Suspensio Causarum, 1538, die Sabati sexto mensis Julij.

Senatus ob præsentem tumultum ab Yspanis, Peditibus seditiosis Mediolanensibus tam in agris, quam in urbe illatum. Justitium a die suprascripta incluxive inceptum, et per totam diem martis proxime segnaturam in quibusvis casibus, præterquam in criminalibus Juditiis.

Signat Jo. Cattaneus.

Pubblicat ad Schallas Pallati Broleti Comunis Mediolani per Camillum de Julianis Præconem, die Sabbati sexto Julij 1538, in Vesperis sono tubæ præmisso.

DOCUMENTO N. 15.

Tregua annorum decem inter M. S. Cha: et Cæsarea nostrum supremum Principem, et Christ. Regem Francorum.

Al nome de Dio à dì 11 Giulio 1538 in Milano.

Essendo alli giorni passati stato stabilito una vera reale, et sincera tregua tra la Cesarea, et Chatolica Maestà nostro supremo signore, et il Christianissimo Re di Francia acciocchè la continentia d'epsa pervenghi a notitia di ciaschuno.

Per tenore della presente crida si fa noto per parte dell'Illustrissimo et Excellentissimo Signor Marchese Del Vasto Capitaneo et Governatore generale de sua Cesarea Maestà in questo Stato di Milano, como alli 18 del mexe di Giugno prossimo passato, nel Monastero de Sancto Francischo fuori della Città di Niza, alla presentia della Sanctità di Nostro Signore Paulo tertio, Pontefice Maximo.

Fu stabilito una uera, reale et sincera tregua, et abstinentia di guerra fra le ditte due Cesarea et Regia Maestà di duratura per anni dieci, incominciando dal giorno predetto che fu conclusa tanto per terra quanto per mare,

ed aque dolce, et sì in oriente, come in occidente et finalmente in tutti li luochi, e giurisdizioni delle prefate Maestà, non altrimente, che si fossero particularmente nominati, et inserti tali Capitoli d'epsa tregua, et medesimamente in li regni Dominij et loci, che si tengono et possedono per esse Maestà, che si tengono e possedono per esse Maestà così de qua dalli Monti, como de là in qualunque altro loco, che non se innouarà, nè tentarà da alcuno delle parti per diretto, nè indiretto alla cosa, contro alla dispositione delli Capituli de dicta tregua, ma che tutte le cose restaranno nelli medesimi termini et stati, che sono de presenti, et ciaschuna delle parte respettive possederà et fruirà non altrimenti, che faceva avanti la detta tregua et tutti li subditi delle presente Maestà potranno non solo frequentare et negotiare insieme, ma andare stare et ritornare liberamente et senza impedimento alcuno in tutti li regni, stati et loci delle presenti Maestà secondo che ricercheranno li loro affari, e non altrimenti godere della quiete et tranquillità, como se tra esse Maestà fosse stata fatta et conclusa, una bona et sincera pace, per il predetto tempo d'anni diece, il tenore della quale si potrà più chiaramente uedere per la copia.

Però per parte del prefato Illustrissimo et Excellentissimo Signor Marchese se comanda a tutti li Capitanei, et soldati dell'exercito di S. Maestà Cesarea, così da piede come da cavallo et alli officiali et subditi del Stato di Milano, di qualunche Stato, grado et condition voglia se sia che per quanto a loro spetta osservino, et facino osservare inviolabilmente li capitoli di essa tregua, et non manchino per quanto hanno cara la grazia di S. Cesarea Maestà et de sua Excellentissima. — Dato in Milano agli 11 de Juglio 1538. — Subscripta manu propria prefati Illustrissimi et Excellentissimi Marchionis Del Vasto — Et sigillat suo solito sigillo in cera rubea ut meris est: In calce, Vidit Taberna — In angulo Ritius Pubblicat super Platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Oliverium de Marliano Tubetam die Jovis 11 mensis Julij 1538 sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 16.

Pro festo Sancti Leonardi celebrando.

Carolus quintus Imperator Dilecte noster Cum dies in quo ecclesia memoriam facit Sancti Leonardi superiori anno expunctus sit ex numero dierum utilium, abbatibus tunc notariorum istius nostræ Civitatis id postulantibus: Nunc autem Protectores Carceratorum, qui ipsum Sanctum Tuttelarem habent, petant eumdem reponi in eodem numero, et Abbates Moderni contententur. sibi mandamus ut Sancti Leonardi festivitatem in libro dierum Utilium reponas, et describas.

Datæ Mediolani sexto Novembris 1538 — Ja: Cattaneus. A tergo Prudente viro Gubernatori statutorum Mediolani nostro dilecto — Et siggillatæ sigillo Jmperiali in cera rubea more solito. R. fol. 39.

DOCUMENTO N. 17.

Pro onere nouiter imposito civibus forensibus sublato.

Hauendo la Magnifica Comunità di Milano supplicato l'Illustrissimo Signor Marchese Del Vasto Generale Governatore di questo Stato a levare la grauezza imposta alli Cittadini forensi per essere cosa molto ineguale tra li subditi; Sua Excellenza desiderosa compiacere alla prefata Comunità et sublevare gli subditi da le gravezze, in quanto gli fia possibile è stata contenta.

Et cosl in nome delli molto Magnifici Signor Presidente, et Maestri delle Cesaree Intrate ordinarie del Stato di Milano de ordine de Sua Excellenza si leva detta gravezza e si revocano li bolattini a detti cittadini forensi mandati sotto nome del magnifico M. Antonio da la Croce a questo deputato. Facendo ancora sapere a tutti quelli che hauessino pagato alcuno dinario per detti bolattini, che portando in Thesoraria la Confessione gli serà restituito, acciocchè non siano in peggior conditione degli altri.

Datae Mediolani 5 septembris 1538 — Preses et Magistri Intratarum Caesarearum Ordinariarum Status Mediolani. — N. Oldanus — Sigillat Sigillo praefatorum Magistrorum in cera rubea more solito.

Cridata super platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Georgium Cattaneum Praeconem die Veneris 6 septembris 1538. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 18.

Pro infrascriptis libris scandalosis et haereticis non vendendis.

Per el Reverendo Inquisitore di Sancto Eustorgio sono ritrovate molte conclusioni nelli infranominati libri indicate scandalose et heretiche. Il che portato a notitia del Excellentissimo Senato di Milano, desideroso non solum de provedere che detti libri si disperdano, cioè quelli sono portati in Milano e suo dominio, ma che nè quelli nè altri connominati di macula de eresia possino essere portati in ditto dominio.

Però per parte del prefato Senato se fa pubblica crida, che tutti li venditori de libri, o altre persone siano di qual grado si voglia quali se troverano avere in loro possanza delli infrascritti libri debbano in termino de tri giorni averli consegnati alli RR. Vicarij della sede Archiepiscopale, seu episcopali di quelle città ove la presente crida sarà pubblicata, et questo sotto pena de la confiscatione de li beni a chi non obedirà, et altre maggiore all'arbitrio del prefato Senato quale mosso da ottime ragioni fa crida sotto le preditte pene che da qui inante nullo Mercadante o Libraro del dominio

de Milano possa desligare nè fare desligare balle, casse, facotti ; o altri involuppi de libri quali se portarano nel ditto dominio, se prima non consegna la notta et lista deli libri, cioè li titoli et iscriptioni d'epsi libri al Reverendo Vicario ut supra, quale veduta essa lista seu nota, senza tardanza e spesa alcuna provederà che quelli, nelli quali non può cascare dubio de heresia siano liberamente interlassati alli mercadanti, de li quali saranno, et li altri ove ponno essere cose scandalose li ritenghi, acciò possano essere veduti dalli ordinati del prefato Senato — Jac. Cattaneus.

Hippotyposes Theologiae — Annotationes in Joannem — Annotationes in Genesim — Annotationes in Paulum — Annotationes in Matthaeum.

« Philippi Melanchthonis.

« Dialoghi omnes Ulrici Hutteni.

« El summario de la sacra scriptura.

« Liber intitulatus: Loci insigniores.

« Stephani Wintonię episcopi angli — De vera obedientia.

« Ab Ottone Brunphelsio (Brunfels) congesta in verbum Dei.

« Erasmus Sarcerius in Matthaeum.

« Antonij Corvini in Evangelij expositiones.

« Erasmi Sarcerij Cathechismus.

« Methodus eiusdem Sarcerij.

« Ottonis Brunphelsij Pandectae veteris et novi Testamenti.

« Eiusdem Ottonis expostulatio contra D. Erasmum pro Ulrico Hutteno.

« Apologia Simonis Hessi contra dominum Roffensem.

« Liber intitulatus: in Epistola cuiusdam de Pontificis munere eiusdem Hessij.

« Juditium Erasmi Alberij de spongia Erasmi.

« Jonas contra Fabrum castritientem in defensionem Martini Lutheri.

« Invectiva contra celibatum.

« Ex vetustissimis in libro divi Pascharij quaedam Job. Gast.

« Scolia in librum divi Cassiani contra liberum arbitrium.

« Osvaldus Myconus Luteranus in Meriam.

« Erasmus Sarcerius Aremontanus Postulator Evangeliorum per annum.

« Liber intitulatus Religionis antiquae et verae christianae.

« Colloquiorum Marci Antonij Corvini de poenitentia.

« Joannis Calvini epistolae.

« Joannes Æcolampadius in epistolam primam Joannis.

« Cathechismus Joannis Calvini.

« Enarrationes perpetuae in quatuor evangelia. Bucerus.

« De Coena Dominica Buceri.

« Joannes Brismannus ad Gasparem.

« Unio Hermanni Bodij.

« Lutheri Elucubrationes sive Themi, Postilla in Evangelia, et epistola de humanis traditionibus: annotationes in Deuteronomium de sublimiori potestate, de constituendis scholis et alia quaelibet sua opera.

« Opera omnia Joannis Hus.

« Opera omnia Joannis Vicleff.

« Marsillius Pateroinus in defensione pacis.

« Methaphrases et enarrationes in Paulum in epistolam ad Roma. nos. Bucerus.

« Problemata artis dialecticeş Wolphangi Molens.

« Annotationes Joannis Æcolompadij in sexto themo Joannis Crysoomi. »

Signatus Jac. Cattaneus.

Carolus quintus imperator. Dilectissime noster. Ordinavit senatus noster proclama inclusi exempli, ut obviam eatur scandalis, quae ex librorum haereticorum in Dominio nostro Mediolani importatione oriri possent, quo circa vobis mandamus ut illud in locis solitis publicari ed inviolabiliter servari faciatis.

Datae Mediolani 18 decembris 1538 — Jac. Cattaneus Sigillatae sigillo imperiali in cera more solito.

Cridata super platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Georgium Cattaneum tubetam die sabbati 21 decembris 1538. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 19.

In Ecclesijs non deambulatur — Pro habitus auri et argenti non inciso, nec recamis portandis — Pro pompis funebribus.

(1539, 6 de Febraro).

Essendo lo Illustrissimo et Excellentissimo Signore Marchese del Guasto Capitaneo Generale et Locotenente della Cesarea Maestà nel Stato di Milano desiderosissimo del utile et honore delli subditi d'esso Stato, et vedendo Sua Eccellenza per la grande licentia usurpata da molti nel detto Stato, circa li costumi et loro vestire, et pompe funerali, essere introdotti varij et diversi abusi, alli quali non provedendo Sua Eccellenza sarebbono causa de infiniti mali: però Sua Eccellenza, consultato ancora con questo Excelso Senato, ha stabilito le infrascritte provisioni quali per benefitio universale vuole et comanda siano eseguite et habbino forza di Decreto.

Primo perchè il maggior desordine et di maggiore importanza consiste circa la pocha riverenza si porta nelle ciese alla Maestà Divina, Sua Eccellenza per tenore della presente fa bando et comandamento a caduna persona di qualunche grado et conditione sia, che non ardisca nè presuma de hora avanti in niun tempo passegiare in ditte Giexie celebrandosi i divini Offitij, sotto pena la prima volta de scudi diece d'oro, la seconda volta de Scutti vinti d'oro, et chi non harà il modo di pagare sia pubblicamente fustigato, quale pena pecuniaria sia per un terzo applicata all'accusatore quale sarà tenuto secreto, con li testimonj sopra ciò receputi; li altri due terzi alla Sanità di Milano. Et se persona alcuna la terza volta incorrerà in tal errore et disordine, vuole Sua Eccellenza sia mandato alla Gallera per tri anni.

Secondo per provedere allo abuso tanto degli huomini, quanto dele donne

Sua Excellenza vuole et commanda, che niuno huomo di qualunche grado et conditione sia, da hora in ante ardisca nè presuma portare sopra sua persona habito di qualunque sorte, che sia di oro nè di argento, nè qualunche altra materia contexta d'oro, nè d'argento, nè sopra lo habito di seta, nè di panno, o di altra materia possa portare ricamo di niuna sorte, nè ancora ternette, passamano, pomellata, nè altro ornamento qual sia di oro o di argento sì puro como mixto. Nè possa portare detti habiti in foggia alcuna tagliati, salvo le calce et giupponi, nè portare oro battuto nè argento, salvo collanne, annelli, zoie ligate in oro, pontalli et bottoni, et altro oro battuto non smaltato sopra l'apertura de maniche et pecto, et nella berretta, nella quale si possa ancho portare la medaglia, nè a suoi cavalli a nulla possa fare ornamento nel quale entri oro nè argento di qualuncha manera como di sopra si è detto negli habiti, salvo li ferri delli fornimenti adorati.

Et a niuna donna similmente di qualuncha grado sia, sì maritata, quanto da maritare, sia licito portare nè soprane, nè sottane di oro, nè di argento nè di qualuncha altra materia contexta di oro nè d'argento, nè sopra dette veste ponere ornamento alcuno di oro nè di argento battuto, salvo collanne, annelli, zoie ligate in oro, pontali, bottoni, et altro oro battuto sopra la testa, busto, maniche, colletti et cinte, et item scuffiotti d'oro, o di argento, quale però non exceda il pexo de onze sei d'oro o di argento fillato o tillato. Nè anco possa portare ornamento di seta o altra materia contexta di oro nè di argento nè richamo alcuno anchora che fosse di seta sola, nè possano le sue veste tagliare ultra le maniche, et busto como di sopra in modo alcuno, nè usare sopra le carrette coperte de oro nè d'argento, nè ornare la coperta di panno o di sita con oro nè argento.

Et perchè Sua Eccellenza vuole che detti ordini siano ad unguem exeguiti in tutto el Dominio de Milano, però Sua Eccellenza per tenore della presente ellege in Judice particolare et executore delle presente Cride in Milano il Signor Capitaneo de Justitia e nelle altre Città et Luoci li Podestati d'essi, volendo però et declarando che non procurando essi Jusdicenti rigorosamente procedere contro la persona denuntiata, in questo caso possa l'accusatore duoppoi quindeci giorni adhire un altro Judice de detti luoci qual si voglia, non obstante che la querella sia già stata al primo Judice notificata. Advertendo caduno che chi contravenerà a detto ordine incorrerà la pena de scutti venticinque per caduna volta, la quale vuole Sua Eccellenza sia applicata per un terzo alle Comunitate delle Terre, un altro allo accusatore, o Inventore, et l'altro alla Camera Cesarea; et il marito serà tenuto per la moglie, ed il patre per la figlia non maritata, et oltra ciò se intendono essere perse le veste et altre cose, in quali si contravenerà applicando como di sopra.

Et acciò che ditti ordini siano meglio eseguiti Sua Eccellenza ancora prohibisce et comanda a caduno sarto, ricamattore, sellaro, et altro artefice de vestimenti et ornamenti de sopra prohibiti, non ardisca tagliare nè ricamare nè fare altro ornamento di sopra prohibito, salvo di quelle persone vorrano detti habiti realmente portare fuori di detto Stato de Milano, sotto

pena de scutti diece da essere applicati per la metà all'accusatore, et l'altra al Comune de Milano, sive della Città dove serà.

Et perchè Sua Eccellenza vuole che le persone habbiano tempo di provederse di veste conveniente et conforme a detti ordini. Però per la presente concede licentia ad cadauna persona di portare li loro vestimenti, et altri ornamenti di qualsivoglia sorte di qua per tutto marzo prossimo.

Anchora per esser molti delli subditi, quali volendo essere tenuti liberali, et di maggiore essere, overo per essere troppo affetionati a suoi parenti fanno le spexe funebre tanto eccessive, che non raffrenandole sarebbono di grande jactura a tutto il dominio. Però volendo Sua Eccellenza raffrenare dette pompe et ostentazioni, comanda similmente a qualuncha persona di questo Dominio, di qualsivoglia conditione et grado, che da hora inante non ardischa fare portare ad alcuna Giesa morto alcuno de niuna manera accompagnato con più de torgie vintiquattro, croce tra di oro d'argento o de legno otto, con le solite candele, preti ventiquattro ed uno convento de frati senza torgie, o candele accese nè morte in mand, sotto pena per caduna volta a chi contrafarà de scutti cento applicandi per la mittà all'accusatore et l'altra alla Comunità di Milano, et altre Terre dove occorrerà la contraffattione, et in questo vuole Sua Eccellenza gli sia particolare Judice il Vicario e Duodeci della provisione de detta Communità in questa Città, et in le altre li loro Podestati, tenendo sempre secreti li accusatori et testimonij. che per tale causa si riceverano, inibendo a detto Vicario et Duodeci che non faciano compositione alcuna de ditta pena perchè vuole sia integralmente eseguita.

Signato il Marchese del Vasto — In angulo Vidit Taberna — In calce Augustinus Montanus — Et sigillata sigillo imperiali in cera rubea more solito. Petrus Martyr Spanzotta Provisionum Comunis Mediolanj Notarius subscripsit.

Cridata super Platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Georgium Cattaneum Praeconem, die sabbati octavo mensis februari, 1539. Sono tubarum praemisso.

DOCUMENTO N. 20.

Scientes aliquos affixisse mœnibus scripta seditiosa notificent.

MDXXXIX *die 15 Nouembris.*

Vedendo l'Illustrissimo et Excellentissimo signor il signor Marchese del Vasto Capitano Generale de Sua Maestà et suo locotenente nel Stato de Milano, ecc., che hauendo Sua Excellentia prouisto per diverse vie à subleuar la general penuria de questo Stato de Milano, et non cessando ogni hora di proueder, et particolarmente a questa Città de Milano, Nondimeno per alcuni tristi, et desiderosi de seditione, et tumulti non si cessa de Machinar, et trouare ogni arte per indure li animi legieri a qualche desordine, non

hauendo rispetto alla ruina, et excidio di questa patria qual necessario seguiria dal castigo, per obviare a tutti li inconvenienti insieme con li altri rimedij pensati da Sua Excellentia ha ordinato si pubblichi la presente grida. Per quale si commanda, et ordina ad ognuno che sappia o habbia inteso alcuno Principale, o complice de questi che fanno o fanno fare, pongono o fanno ponere Bolettini et scritture seditiose affixe alli Muri, o, altrimente come si voglia siano tenuti in termine de giorni tre doppo la notitia notificarlo in mano del Magnifico Capitaneo de giustitia de Milano sotto pena de essere squartato uiuo, et la confiscatione de beni così allodiali, come feudali, a chi non notificherà tali delinquenti, de quali hauerà notitia, o, per scientia, o per olduta d'altri, et a chi notificarà tali colpeuoli, come di sopra, Sua Excellentia gli dà per virtù della presente la confiscatione de quelli se trouaranno delinquenti, o vero se gli daranno scuti duecento d'oro per il signor Thexorero Brebbia, al qual per virtù della presente se gli commette, et ordina che subito gli paghi remota ogni dilatione, et exceptione, et questo ad elettione del notificante.

Item concede Sua Eccellenza a chi notificarà tali delinquenti authorità, et facultà de puotere cauare de bando uno Bandito de qualunque sorte de delitto, non excettuando alcuno etiam che fosse de lesa Maestà et etiam senza che esso bandito habbia pace alcuna dalle offese, Et se lui sarà bandito se gli concede ex nunc ampla gratia, etiam senza pace, et senza altre lettere de grazia.

Item Sua Eccellentia concede, et vole, che se de questo delitto gli fossero complice più de uno, che il primo che notificarà altri, o altro delinquente gli sarà perdonato, et de più se gli dona per la presente grida la confiscatione de li beni delli delinquenti, o scuti ducento come de sopra, et sarà tenuto segreto, et essendo bandito se caua de bando ex nunc come de sopra.

Et acciò che ognuno possa più facilmente procurare de venire in notitia de tali facinorosi, se mettino in mano del Magnifico Capitaneo de giustitia gli scritti et cedole quali questi dì sono state affixe, acciò gli possono vedere a loro piacere per riconoscere la lettera.

Signato: El Mar. Del Vasto.

DOCUMENTO N. 21.

Essendo questi giorni passati da alcuni seditiosi et Ribelli de Dio, et delli Huomini del Mondo proposti diuersi Bullettini, contra l'Illustrissimo et Excellentissimo signor il signor Marchese Governatore nostro et molti officiali, et cittadini di questa città e di tal cosa essendo nella congregatione delli signori Vicario et Duodeci della prouisione sessanta deputati della città Priori delli loci pij et Abbati delle Arte fatta lamenta, et da tutti unanimamente preso grandissimo dispiacere per diversi Rispetti, et principalmente per esser detti Bullettini contro il ben pubblico, et contra il prefato Illustrissimo signor Governatore al qual questa Città, è tanto obbligata per li grandi bene-

ficij da Sua Eccellentia receputi, et alla giornata si riceuono che non solo si può dir Sua Eccellentia esser gouernatore, ma affettionatissimo patre di questa Città: Et volendo li prefati magnifici signori Vicario, et Duodeci della Prouisione sessanta deputati della Città, Priori delli Loci Pij, et Abbate delle Arte dimostrare il grande dispiacere, che per tal cosa hanno preso, et la singolar affettione et obblighi tengono verso Sua Eccellentia et per prouedere in quello ponno alla quiete pubblica, et per prohibire qualunque ruyna che per tal causa seguir poteria, à questa pouera patria, et anchora per reprimere l'audacia delli seditiosi et nemici del bene publico, quali con tal pazzia pensano tumultuare el populo credendo chel non pensi il danno gli seguiria, et così adimpire li suoi mali pensieri con il ricchirse delle robbe d'altri.

Però in nome delli prefati signor Vicario, et Dodici con partecipatione delli signori sessanta et ut supra si fa publica crida, chel primo notificarà al prefato signor Vicario nel termine di giorni tre doppo la publicatione della presente crida, quello o quelle hanno posto, o, fatto ponere detti Bollettini in pubblico oltre che seranno tenuti segreti guadagneranno scuti quattrocento d'oro quali ex nunc sono deponuti presso il Magnifico signor Ludovico de Maggi per detta causa oltre che lui et suoi successori saranno preservati exempti da tutti li carichi extraordinariamente imposti, et che nel aduenire se imponeranno in nome della Magnifica Communità de Milano, et non essendo Cittadino guadagnerà anchora la ciuiltà de questa Città, et tutte queste cose guadagnerà detto notificatore oltre quella somma de denari promissa per Sua Eccellentia nelle cride per tal causa fatte.

Signati: Petrus Antonius Marlianus Vicarius Jo. Bapta Gallaratus.

DOCUMENTO N. 22.

Deputatio virorum proborum ad pecunias bannitas.

Essendosi fatte molte querelle presso li molto magnifici signori Presidenti et maestri delle Cesaree Intrate ordinarie del Stato di Milano che alcuni quali teneno banchetti sopra la Piazza del Domo di questa Città, non hanno pagato nè pagano il vero valore delli danari banditi a loro venduti, il che cede a non poco danno delli poueretti, alla quale cosa volendo li prefati signori Presidenti e Maestri prouedere hanno ordinato, chel Maestro della Cecha habbia da tenire una persona da bene sopra della Piazza, ed un'altra alla Zecha, quali habbiano da comprare detti danari banditi li sarano portati al vero et giusto valore suo, et ad ciò che questi passi senza fraude delli poueretti, li prefati signori Deputeranno, presso quella persona deputarà esso Maestro della Zecha un' altra persona experta et fedele che prouederà ch'el tutto passi giustamente, et che a detti poueretti non sarà fatta oppressione, nè ritenuta cosa alcuna oltra il debito.

La quale ordinatione per la presente crida se pubblica, acciò che ad ogniuno venghi a notitia, facendo ancora sapere a qualunche persona, che non pia-

cendoli di vendere il danaro bandito, portarà a detti deputandi, che essi tagliati serà in sua autorità di poterlo vendere a chi li parerà. — Dat. Mediolani X decembris 1538. M. Oldanus — Sigillas Præfatorum magnificorum Dominorum et magistrorum solito sigillo in cera rubea mare solito.

Cridata super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Olivierium de Marliano tubetam die Martis decimo decembris 1538 sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 23.

Mandatum speciale Illustrissimi Marchionis Vasti possendi alienare ex redditibus Ordinarijs Dominij Mediolani census Salis, et texarum equorum usque ad summam scutorum 8000 annui redditus.

Carolus Quintus Divina favente clementia Romanorum Imperator Augustus, ac Germaniæ Hispaniorum, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Rex, Arcidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ comes Habspurgi Ilandriæ, Tirolis; Notum facimus quibus expedit universis quod cum post abitum quondam Illustris Francisci Sfortiæ ducis Mediolani, delato ad nos et sacrum Imperium Mediolanensi Dominio, ut ejus securitati consuleretur, validum Præsidium in locis finitimis dispanere, alereque necessum fuerit: Et propterea res fiscales ipsius Dominij jam tum fatis exhaustæ ob supervenientiam Statui onera ad eam tenuitatem redierint, ut nisi cum gravi damno, et incomodo subditarum, quibus quoad in nostra virili est, parcere cupiamus, ne gravioribus oneribus præmantur, incumbentibus necessitatibus opportune consulinequeat, nisi ad alienationem aliquot redditum ordinarium descendatur. Nos igitur his consideratis, confisi de prudentia fide, et integritate illustris Fidelis, syncere nobis dilecti Alphonsi Daualos de Aquino Marchionis Vastiaymonts, Consiliarij, Capitaneij Generalis et Gubernatoris nostri in eodem Dominio Mediolani: Ipsum illustre Marchionem fecimus constituimus, et Deputamus Procuratorem et Mandatarium nostrum specialem, dantes ei plenam facultatem, et Potestatem, ut possit et valeat ex redditibus ordinarijs prefati Dominij Mediolanensis, videlicet, Census Salis, et taxarum æquorum usque ad summam 8000 scutorum annui redditus, vendere, traddere et transferre in quacumque personam, seu personas pretio inter ipsum illustrem Marchionem et futuros emptores conveniendo, et sub conditionibus, pactis, obbligationibus, renuntiationibus, et alijs clausis necessarijs, tam generalibus quam specialibus in hujusmodi contractibus apponi solitis et consuetis, et eidem Procuratori nostro benevixis, salvo dunitaxt, et reservato nobis et Sacro Imperio, ac successoribus Mediolani ducibus, jure redimendi sic alienanda; et generaliter ad omnia alia et singula agendum, dicendum gerendum, et exercendum in præmissis, quæ nos ipsi facere, dicere, gerere et exercere possemus, si presentes essemus, etiam si talia farent, quæ mandatum exigerent magis speciale quam præsentibus est expressum, Promittentes in verbo Cesareo nos ratum, gratum, validum et firmum, habituros et

observaturos quiquid per prefatum Illustrissimo Marchionem circa præmissa, actum, dictum, gestumque fuerit, nec ullo unquam tempore contravvenire velle quovis Ingenio, colare, seu pretextu, dolo et fraude se motis: Harum testimonio literarum manu nostra subscriptarum, et sigilli nostri appensione munitarum Datum in oppido nostro Vallis Oletti die xij mensis maij Anno Domini *Millesimo quingentesimo quadragesimo secundo*, et Regnorum nostrorum vigesimo septimo, ac Imperij nostri Vigesimo secondo — Signat Carolus In angulo — Vidit Peretus — Ad mandatum Cesareæ et Chatolicæ Maiestatis proprium — Joannes Beaburger Et sigillas sigillo Imperiali magno pendenti in cera rubea mare consueto.

DOCUMENTO N. 24.

1543, die Septima Septembris.

Alphonsus de Avalos de Aquino Marchio Vasti Aimonis Cæs. Majest. Cap. glis, ac in dominio Mediolani Loc. Ten. E. Aquam pluribus annis citrà tulerunt adversæ temporum conditiones, ut prò tuitione dominii Mediolanensis, cum redditus Ordinarii non sufficerent necessè fuerit quamplurimam subsidia extraordinaria subditis imponere, et pecunias ab illis in hos usus exigere, quæ etsi æquanimiter inter eos partiri desiderabantur, nani et eo pacto hujusmodi subsidia tolerabilia fiebant, à multis tamen observation fuisse intelleximus exactiones non prò modo facultatum, sed prout comoditas exationis se se offerebat, et necessitas præsens patiebatur factas fuisse, eaque de causà plurimos, quorum res domesticæ satis honestæ, et amplæ fuerunt, gravioribus quam par erat oneribus gravatos ad maximam inopiam redactos fuisse: proximis autem diebus cum nonnullæ Civitates eiusdem Dominii hoc præsentientes rem ad Cæsaream Majestatem detulissent, supplicando, ut in præmissis oppua provisio adhiberetur, litteris suis imposuit nobis, ut quærimoniam intelligeremus, et remedium si quod necessarium esset, adhiberemus. Qua propter re cum Excell. Senatus, et Prefectis Intratarum partecipata, huic malo nullo pacto melius occurrere posse compertum fuit, quam per Confectionem Estimi generalis in toto Mediolani Dominio, cuius medio, si quæ in futurum extraordinaria subsidia exigi rerum occasio ferret, quantum quæque Civitas, et quæcumque Persona in quocumque onere pendere habeat, facilime sciri poterit. Onera quæ occurrent inter subditos æqua lance partientur, nullique iniuria fiet; Sicque gravissimis extorsioribus Executorum remedium conveniens adhibebitur.

DOCUMENTO N. 25.

1543, die Jouis XXVIJ *septembris in vesperis.*

Facta Congregatione magnificorum Dominorum sesaginta Ciuium Conscilium generale Ciuitatis Mediolani representantium nec non Magnificorum Dominorum Duodecim Prouisionum dicte Civitatis in Camera Dominorum Jurisperitorum Mediolani sita in brolleto nouo Comunis Mediolani more solito in executione chirographi tenoris infrascripti videlicet. — Per fare ellectione de persone quali per la città nostra habbiano a comparere per questo nouo extimo generale et diffendere le raggione nostre et per altre cose importante al benefitio de la Città per queste graueze vi trouareti hogi in cameretta ale hore 21 ex offitio die 27 septembre 1543, Signatus Vicarius Prouisionum Comunis Mediolani.

Magnifici Domini Cives et Deputati in ea congreghati, Audita propositione facta per Magnificum Dominum D. Petrum Paulum Casatum vicarium offitij Prouisionum Comunis Mediolani effectus quod Magnifici D. asserti Deputati super pretenso generali extimo nouo fiendo diebus preteritis fecerunt preceptum Magnifico Domino Jo. Baptiste Raynoldo Locumtenente Ipsius D. Vicarij nec non duobus ex Dominis XIJ dicti offitij effectus infrascripti videlicet:

1543 die jouis vigesima mensis septembris in tertijs.

In Camera audientiæ infrascriptorum magnificorum Dominorum Commissariorum.

Magnifici et prestantissimi Domini Julius Justinus Cesareno, Senator, Scipio Capetius, et Franciscus de Bibiena Commissarij deputati ad compilationem Extimi generalis totius Dominij Mediolani, et prout in eorum commissione, de qua copiam offerunt cuicumque eam habere debenti, et petenti volentes se accingere predicto muneri eis injuncto monuerunt, et monent in fatiem, ac interpellaverunt, et interpellant magnificum Dominum Joannem Baptistam Rainoldum locum Tenentem magnifici Domini Vicarij Prouisionum Mediolani, ibidem presentem, ac intelligentem nec non infrascriptos magnificos Dominos nuntios et oratores infrascriptarum Ciuitatum pariter presentes, et intelligentes, ut debeant quam primum referre, ac notificare singulis eorum Ciuitatibus singula singulis congrue referendo, quattenus termino octo dierum proxime futurorum una quæque ipsarum Ciuitatum debeat elegisse saltem unam personam idoneam, quæ in presenti ciuitate continuo versare habeat his quæ expedientia erunt ad prosequtionem hujus negotij, et ad omnem prefatorum Dominorum Commissariorum requisitionem coram his comparere possit, ac nomina ipsorum eligendorum una cum loco eligendi habitaculi in ipsa Ciuitate dimisisse apud acta offitij nostri aliter in eorum contumaciam ad ulteriora proceditur, et insuper debeant intra dictum terminum exhibuisse, et produxisse omnes, et quascumque scripturas, quæ ipsis opportune videantur, ad materiam presentis negotij.

Quæ quidem Ciuitates, eatenus nuntij et oratores de quibus supra sunt hæ videlicet: Magnificus Jurisconsultus Dominus Johannes Baptista Rainoldus

locumtenens magnifici Domini Vicarij Prouisionum inclitæ Ciuitatis Mediolani una cum Magnificis Domino Georgio Maggiolino, Galeatio Missalia, ex duodecim Prouisionum dictæ Ciuitatis.

Magnificus Jurisconsultus Dominus Franciscus Maria Trouamala et Dominus Manfredus de Ozino Oratores Magnificæ Civitatis Papiæ.

Magnificus Comes D. Ponzinus de Ponzonibus, et Dominus Bartholomeus de Oxijs oratores magnificæ Ciuitatis Cremonæ.

Magnificus Dominus Gabriel della Turre rezonizi, et Dominus Deffendens de Vulpijs oratores magnificæ Ciuitatis Comi.

Magnificus D. Lanzalotus Conraduset D. Johannes Baptista Modegnanus oratores magnificæ Ciuitatis Laudæ.

Magnificus D. Melchior Torniellus, et D. Franciscus Advocatus oratores magnificæ Ciuitatis Nouariæ.

Magnificus Dominus Niger Merlarius Orator magnificæ Ciuitatis Alexandriæ.

Magnificus Dominus Joannes Stephanus Monte Merlus orator magnificæ Ciuitatis Tortonæ.

Magnificus Dominus Joannes Mariæ de Putheo orator magnificæ Ciuitatis Vigleuani.

Cui per spectabiles Dominos Sindicos Magnificæ Comunitatis Mediolani responsum fuit inscriptis, ut necessarium esse facere ellectionem personarum quem habeant pro benefitio et initione jurium prefatæ Ciuitatis Mediolani, interresse his qui dici voluerint et pro initione et deffensione jurium prefatæ Ciuitatis et Ciuium, et ad effectum ut nichil immutetur circa contributionem onerum quod hactenus factum sit maxime graventur ultra tertiam partem onerum quæ contingant imponi toti Dominio, quæ tertia pars in compartitione facta alias cum alijs Ciuitatibus Dominij reperta fuit esse portio sua legiptima et per multa tempora ita servatum fuit in solutionibus onerum.

Facta prius protestatione quod per presentem ellectionem nec per ea que contingent fieri vel dici per infrascriptos elligendos non intendunt consentire requisitioni facte pro dicto extimo fiendo nec in Judices ipsos nisi prius constituto de eorum Commissione tam Cesaræ Maiestatis quam Illustrissimi locumtenentis et de eis data copia et nisi etiam eatenus quatenus a jurisdictione aretentur, sed ut intelligant quæ fiunt Elligerunt et Elligunt Magnificum Dominum Cattellanum Cottam Jurisconsultum et in ejus renitentia Magnificum Dominum Franciscum Crispum, Magnificum D. Jo. Baptistam Raynoldum Jurisconsultum Magnificum Dominum Jullianum de Pessina et Magnificum D. Jo. Georgium de Casteno procuratores ac Magnificos D. Jo. Franciscum Barbavariam, Hieronimum Brebiam, Alexandrum Olochatum et Paganum de Abdua qui omnes aut quicumque de eis babeant interuenire ut supra et ineri et deffendere Jura prefate Ciuitatis et Ducatus Mediolani toto posse presertim ne ultra dictam tertiam portionem ulterius graventur sine tamen prejuditio Jurium prefate Ciuitatis et Ducatus Mediolani quin immo perseverantes in oppositionibus exceptionibus et allegationibus per spectabiles D. Sindicos Magnificæ Comunitatis Mediolani contra dictum præceptum factis premisses tum non contrariantibus et non aliter.

PETRUS PAULUS Vicarius.

DOCUMENTO N. 26.

Pro pace inter S. Cæsaream Maestatem, et Christianissimum Regem Inita.

Al nome de Dio, à dì 12 di Ottobre 1544.

Per parte de lo Illustrissimo et Eccellentissimo Signore il Signor Marchese del Vasto Capitaneo Generale de Sua Cesarea Maestà in Italia, e suo locumtenente nel Stato di Milano — Di ordine e commandamento di sudetta Maestà si notifica essersi conclusa, et stabilita vera, sincera et perpetua pace e amicizia tra sua detta Maestà et il Re Cristianissimo e loro successori, in tutti i loro Regni, Provincie, e Giurisdizioni, mediati e immediati, di qua e di là da Monti tanto per mare, como per terra.

Per la quale pace tra le altre cose si è stabilito, che tutti li sudditi e altri che hanno servito le loro Maestadi, di qual natione e conditione si voglia si intendono essere, e sono sin al presente integralmente restituiti e remissi nei loro beni confiscati, o altrimenti occupati per il passato dall'uno e dall'altro canto, per avere seguito e servito le loro Maestà, in quel modo e forma, et per poterli godere liberamente, e disponerne, come erano e puoteuano avanti della confiscatione, o occupatione al tempo della tregua di Nizza, non ostante qualunche condennatione, deliberatione, donatione, alienazione, Sentenza, o altro ordine e dispositione in contrario, quali se intendino annullate e di nullo effetto, nè più si procederà contro alcuno per hauere servito, o mostratosi affetionato alle dette Maestadi ut supra, con facoltà generale e particolare alli vassalli servitori, offitiali, mercanti e altri sudditi de le prefate Maestadi di qual si voglia natione e grado de puotere andare, stare, ritornare, lavorare, negotiare, trafficare liberamente, e a loro piacere con ogni sorta di mercantia e vituaglia dall'una all'altra giurisdizione, mediata o immediata, cessando ogni impedimento e molestia reale e personale, pagando le debite Gabelle e datij, reservate però le mercantie, vittuaglie, e altri esercitij non permessi transportare in tempo di pace, et comanda Sua Eccellenza a Gouvernatori, Maestri di Campo, Capitani, soldati, offitiali e altri sudditi imperiali, che non ardiscano dare alcuna molestia nè impedimento reale, nè personale alli sudditi reggi, mediati, o immediati, andando, venendo e stando come di sopra nè in alcun modo contravvenire a la detta pace, e presente ordine, anzi lo osservino e faccino osservare integralmente e inviolabilmente, sotto pena di ribellione, e confiscatione de' loro beni.

Signato El Marchese Del Vasto. In angulo Vidit Taberna, et in calce Moccia, cum sigillo solito in cera rubea.

Pubblicato in Eclesia Majori Mediolani per Jo: Petrum de Septimo præconem Comunis Mediolani die 12 octobris 1544. Sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 27.

Gratia generalis concessa in anno 1544.

Marchio Vasti, Cesareæ Majestatis Capitaneus Generalis et Locumtenens.

Egregie dilectissime nobis — Decretum quod pro solemni et perpetua pace inter Cesaream Majestatem et Christianissimum Francorum Regem condidimus, et gratiam et benignitatem nostram erga subditos hujus Dominij continet, ad vos his nostris inclusum mittimus, vobis committentes, ut illud jam ex ordine nostro pubblicatum in decretorum volumine registrari faciatis. — Mediolani die 13 octobris 1544. — Signat El Marchese Del Vasto — In angulo Vidit Taberna et in calce Augustinus Montius cum sigillo solito in cera rubea. A tergo Eg.° J. C. Domino Io: Batt. Raynoldo Vicario Prouisionis Mediolani nobis dilectissimo.

DOCUMENTO N. 28.

Declaratio 1544 die 7 novembris.

Consultus Senatus Cæsareus Status Mediolani, quid servandum sit in exequutione Gratiæ generalis factæ ob conceptam publicæ letitiam propter sanctissimam pacem in casibus homicidiorum. In quibus, et si aderant Indicia qualitatis animi deliberati, tamen quoniam adeo clara non erant, ut qualitas illa per Iudicem apponi potuerit, formari contigit, propterea inquisitionem præmissa narratione facti. — Respondit: Indicia si quæ sunt, qualitatis animi deliberati, facta prius personali constituctione in fortijs Iudici, coram quo contegerit instrumenta remissionis produci, et declarationem peti, et servatis seruandis purgandum esse, et quid sequetur eij ordini refferri, scribendumque esse omnibus jusdicentibus Status, ut ita servent et exequatur.
Signat. in calce B. Pattellanus.
Præsentat. ad offitium Statutorum Mediolani die Lunæ X novembris 1544.

DOCUMENTO N. 29.

Mandatum speciale Illustrissimo Marchionis Vasti possendi alienare ex redditibus ordinariis Status Mediolani usque ad summam scutorum 50000 annui redditus.

Carolus Quintus Divina fauente Clementia Romanorum Imperator Augustus, ac Germaniæ, Hispaniarum utriusque Siciliæ, Hierusalem, Hungariæ, etc.

Recognoscimus et notum facimus tenore præsentium — Cum ob præsentem nostram expeditionem Gallicam distrahamus, quonimus rebus Italicis præsertim in Insubria et ditione Pedemontana aduersus Gallorum infestationes, hoc tempore præsentia ad esse valeamus, ne tamen illæ ob inopiam rei pecuniariæ, qua Statum ipsum Insubriæ, ob ingentes sumptus, qui continui in alendum militem faciendus est, laborare necesse est nobis absentibus, detrimentum accipiant ne subditi exectionibus immodicis graventur opere prætium duximus præsenti, ac futuræ necessitati alia ratione prospicere. Atque ideo illus Fideli nobis dilecto Alphonso d'Aualos de Aquino Marchioni Vasti, Principi Montis Herculei, Consiliario, Capitaneo Generali, et in Dominio Mediolani Gubernatori nostro Generali tam Provintiam demandare. Itaque sponte nostra, ex certa scientia et Imperiali auctoritate nostra, atque alias omni meliori modo, jure, et forma, quibus validius et efficatius fieri debet, et potest; Eidem Illustrissimi Marchioni comisimus, et demandavimus, ac tenore præsentium comittimus, et demandamus, ac plenam, et liberam facultatem tradimus concedimus et impertimur, cum plena, ampla, et libero mandato, ut per se, vel alios ab ipso ad hoc ordinandos et deputandos, possit et valeat nomine et vice nostra, et sacri Imperij de quibuscumque redditibus, sive intratis Cameræ nostræ imperialis Status Mediolani Ordinarijs in quamcumque persam seu personas nobis et Sacro Romano Imperio fideles subditas vel conjunctas vendere hyppothecare, transferre, et alienare usque ad summam quinquaginta millium scutorum anni redditus, sub modis, formis, pactis, conditionibus, obligationibus, promissionibus et clausulis necessariis, opportunis et eidem illustrissimi Marchioni, seu ab eo subdelegatis et mandatum habentibus benevisis. Et generaliter omnia alia facere quæ in præmissis, et circa ea necessaria fuerint, et quovis modo opportuna, et quæ nos met facere possemus, si coram præsentes essemus, etiam si talia forent, quæ mandatum exigerent magis speciale, quam hic est expressum, salvo tamen ac reservato nobis sacro Romano Imperio, et successoribus nostris in Dominio Mediolani jure hujusmodi vendita, seu alienata ac hippotecati non possint nec debeant ullo modo confiscari ob quamcunque causam vel delictum excepto tamen crimine læsæ Majestatis divinæ et humanæ — Promittentes in verbo Cesareo nos ratum et gratum habituros quidquid per prefatum illustrem Marchionem Vasti Comissarium et mandatarium nostrum, seu ab eo subdelegatos, seu delegandos in præmissis et circa ea, actum, dictum, gestum conclusum, hippotecatum venditum et alienatum fuerit usque ad summam præsarratam, nec ullo unquam tempore contrafacere vel venire velle, quovis ingenio, colore seu pretextu, dolo et fraude semotis harum testimonio literarum manu nostra subscriptarum, et sigilli nostro appensione munitarum — Dato in civitate nostra Imperiali *Metens* (Metz) die 26 mensis Junij 1544; Imperii nostri 24 et regnorum nostrorum 29. Signat. Carolus — In angulo vidit Perretus — In calce ad Mandatum Cæsaræ et Chatolicæ Maiestatis proprium: Io: Bemburger — Et sigillat sigillo Cæsareo magno pendenti solito in cera rubea et gialda.

DOCUMENTO N. 30.

Ordinatio muneris Excellentissime Marchionisse.

1545 die martis decimo mensis novembris in vesperis.

Magnificus juris utriusque doctor Dominus Hieronimus Crottus vicarius offitio provisionis Comunis Mediolani ac Magnifici Domini
Alexander Archintus jurisutriusque doctor
Luduvicus Ghilinus jurisutriusque doctor
Magister Johannes Franciscus Gambarella artium et medicine doctor
Lancillottus Fagnanus.
Robertus Archintus omnes ex magnificis Dominis duodecim prefato offitio deputatis nec non et magnificus Dominus Hieronimus de Dugnano Judex victualium prefate civitatis Mediolani sedentes super tribunal dicti offitij positi in Brolletto prefate comunitatis, facientes majorem partem predictorum dominorum XII prefato offitio impentiarum residentium, videlicet tres ex ijs dominis XII mortui sunt, ceteri autem sunt absentes.

Audita propositione facta per prefatum magnificum vicarium scilicet quod bonum esset ut nomine prefate comunitatis aliquod fieret munus Illustrissime et excellentissime D. D. Marchionisse Del Vasto puta scutorum mille expendorum in una pulcra et ingenti *cratera* auri vel in una *torque* aurea prout melius statutum fuerit ad hoc ne Comunitas ipsa vitio ingratitudinis notari possit cum prefata illustrissima et Excellentissima Marchionissa pluribus beneffitijs prefatam Comunitatem prosequuta sit et in dies etiam immemora collatura sit sperandum.

Consideratis multis ibi adductis conclusum fuit munus predictum libenti animo faciendum esse quanto citius cum maiora etiam promerentur et quatenus opus sit faciendum esse verbum cum Illustrissimis et Magnificis Dominis Sexaginta civitatis justique per me notarium infrascriptum hec in scriptis colligenda fore.

Firmati: Crottus Vicarius.
» Alexander Archintus.
» Jo: Franciscus Gambarellus.
» Robertus Archintus.
» Lancellotto Fagnano.

Postea vero die jovis ultimo decembris 1545 hora 14 prefatus Magnificus D. Vicarius ac spectabilis Dominus Maurilius de Sovico Sindacus prefate Comunitatis et Iohannes Antonius Spanzota scriba ipsius cum Ambrosio de la Cruce ex servitoribus prefati offitij portarunt prefatam pulcram crateram

auri fini et purissimi cum coperto suo superiori ac cum insignijs seu armis sue Majestatis ac S. E. et prefate Comunitatis Mediolani, et eam portaverunt Illustrissime et Excellentissime D. D. Marchionisse Vasti nomine Civitatis quam eam libenter aceptavit obtulitque se auxilio futuram pro civitate ubique opus fuerit [1].

DOCUMENTO N. 31.

1544, 4 agosto.

Privilegio concesso dall'Imperatore Carlo V Duca di Milano di potere imporre un nuovo dazio perpetuo sopra il vino da introdursi nella città di Milano, ad effetto di convertire i proventi d'esso Dazio nelle spese necessarie per circondare di mura, o Bastioni la medesima Città; con facoltà di potere ipotecare, vendere, e alienare i redditi di detto Dazio a qualsivoglia persona anche forastiera; E che i medesimi Redditi non possano essere sequestrati per qualsivoglia causa anche privilegiata tanto privata quanto pubblica; nè meno essere confiscati per delitti, salvo quello di Lesa Maestà, cioè di macchinazione contro la Persona, e lo Stato del Principe; E che detti Redditi non si possano catastrare nè aggravare di alcun carico straordinario, ancorchè fosse per causa pubblica, e di grandissima guerra.

Dato negli alloggiamenti a S. Desiderio e firmato di proprio pugno da Sua Cesarea Maestà in pergamena con sigillo imperiale pendente.

Con ivi annessa la successiva interinazione fatta dall'Eccellentissimo Senato di Milano sotto il dì 3 ottobre 1548 in pergamena, col sigillo autentico.

Segue la copia conforme del Privilegio:

Carolus Quintus Diuina fauente Clementia Romanorum Imperator Augustus ac Germaniæ, Hispaniarum utriusque Siciliæ, Hierusalem, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ etc. Rex Archidux Austriæ, Dux Burgondiæ, Brabantiæ ecc. Comes Habspurgi, Flandriæ, Tyrolis ecc. Recognoscimus et notum facimus tenore presentium universis. Cum nomine magnificorum nobis et sacro Imperio fidelium dilectorum nostrorum Magistratus et Universitates Ciuium imperialis Ciuitatis nostræ Mediolani expositum fuerit, eos, ut ipsa Civitas ab hostibus tutior et securior omni tempore reddatur, proposuisse, nostro in his accedente beneplacito, et consensu, Vallum Aggeres et Propugnacula quæ circa Redefossa ipsius Urbis sunt Mænijs opportunis communire et noua construere. Cumque

---

[1] L'incarico di far lavorare la tazza d'oro venne conferito a Roberto Archinti e Lancellotto Fagnani (2 dei 12) che si rivolsero per ciò al nobile Bernardino Scaccabarozzi, persona peritissima in tali cose, il quale ne diede la commissione all'orefice Gerolamo da Novate pagato poi con L. 5000 imperiali; e ciò come da atto 24 dicembre 1545 del predetto Tribunale.

aptior via ad sumptus necessarios habendos in præsentia illis non succurrat, propterea operæ precium duxisse nouum vectigal imponere, quod sit perpetuum, *super vino* in eam Urbem inferendo. Itaque supplici prece a nobis petierunt ut ipsi jus et facultatem ejus vectigalis imponendi concedere et indulgere vellemus. Nos vero attendentes rem hanc non tantum ei Civitati sed et nobis ipsis et successoribus nostris in sacro Romano Imperio valde utile fore et publice espedire Tenore præsentium, sano accedente consilio, maturaque præhabita deliberatione concessimus et indulsimus, ac per præsentes Imperiali auctoritate nostra concedimus et indulgemus, jus et potestatem eidem Ciuitati Mediolani, dictum vectigal nouum in usum prænarratum super vino imponere, et idem vectigal postquam impositum et constitutum fuerit, hypotecari, vendi, et alienari per eam posse, quibuscumque etiam extraneis. Quorum quidem Redituum acquisitores et emptores ac æredes et successores quoscumque etiam extraneos usque in infinitum perpetuo ejsdem reditibus, atque hoc insuper Priuilegio gaudere volumus atque decernimus, utijdem reditus non possint quouismodo ex quacumque causa etiam priuilegiata, et tam privata quam publica sequestrari, neque ex aliquo delicto aut causa confiscari, excepto tantum crimine Læse Maiestatis in eo capite, quod machinationem adversus personam aut Statum Principis continet, neque catastrari, aut aliquo onere extraordinario gravari, etiam si causa publica aut maximi belli subesset. Mandantes Illustri Gubernatori nostro Præsidi et Senatoribus, Præfectis Intratarum nostrarum Status Mediolani, Vicario et duodecim viris Prouisionum dictæ Ciuitatis, cæterisque ad quos spectat et spectabit, ut has nostras concessionis dispensationis indulti et decreti literas obseruent et exequantur et ab omnibus inuiolabiliter obseruari et exequi faciant. Sic enim procedit e mente nostra. Harum testimonio literarum manu nostra subscriptarum, et sigilli nostri appensione munitarum. — Datum in Castris nostris ad Sanctum Desiderium, Die quarto mensis Augusti, Anno Domini Millesimo quingentesimo quadragesimo quarto, Imperii nostri Vigesimo quarto et regnorum nostrorum vigesimo nono.

Firmato: CAROLUS.

(*a piedi*) Facultas imponendi nouum vectigal super vino pro Ciuitate Mediolani, ratione muniendi eandem ciuitatem, et idem vectigal hypotecandi et alienandi in perpetuum, ita quod sequestrari, confiscari, catastrari, et aliquo onere gravari nequeat.

(*a tergo*) Ad Mandatum Cæsareæ et Catholicæ Majestatis proprium.

Firmato: OBERNBURGER.

Taxa scutorum Ducentos.

MDXLVIIJ die XXVJ Septembris Videat Fiscus et opponant quiquid velint.

Firmato: CAMILLUS CATANEUS.

Fiscus se remixit Excellentissimo Senatui.

Firmato: CACIA.

DOCUMENTO N. 32.

Carolus Quintus Romanorum Imperator Augustus etc. Indulsimus ac facultatem Ciuitati et Ciuibus nostris Mediolanensibus concessimus imponendi nouum vectigal, quod sit perpetuum super vino in eam urbem inferendo, illudque postquam impositum et constitutum fuerit, hypotecandi, vendendi et alienandi, et hoc ex causis et rationibus deductis in suballigatis literis nostris, ac cum declarationibus, et clausulis in eis expressis quibus visis in Senatu nostro Mediolanensi, coram quo per agentes dictæ Urbis approbatio petita fuit, visisque literis Illustris locumtenentis nostri in Statu Mediolani admittentibus, agentes ipsos ad petendam approbationem ipsam lapsu tempore non obstante, visoque quod Fiscus noster nihil opposuit, sed ipsi senatui se remisset Auditoque demum unum ex Senatoribus nostris producto pro more referente, et munibus mature consideratis Senatus censuit literas ipsas esse approbandas, Illasque juxta earum formam et tenorem approbavit. Nos autem non ignari eundem Senatum in omnibus eius judicijs recto consilio precedere tenore præsentium committimus omnibus et singulis officialibus et jusdicentibus nostris ac cæteris quibus spectat, et in futurum spectare poterit ut literas ipsas ad unguem obseruent, et obseruari faciant. In quorum fidem presenti nostro sigillo munitas fieri jussimus — Datum Mediolani tertio octobris MDXLVIIJ.

Firmato: CAMILLUS CATANEUS.

DOCUMENTO N. 33.

Ferdinandus Gonzaga, Princeps Melficti, Dux Ariani etc.

Cæsar. Majestatis Cap. Gener. et in dominio Med. Locumten. etc.

Anno ab hinc tertio cum expedire visum fuisset Estimum generale in toto Mediolani Dominio facere p. Ill quondam felicis memorie Dom. Marchionem Vasti Cæsareum in Statu Mediolani Locumtenentem etc.; etiam in executionem Litterarum Cæsareæ Majestatis intelleximus Deputatos fuisse nonnullos Commissarios ad dictum Estimum Generalem conficiendum: verum etsi coram eis procedi cæptum sit, ob varia tamen impedimenta, quæ intereà temporis evenere, et mortem, absentiamve aliquorum ex his, qui ad eam Provinciam Deputati fuerant, intermissum, et ab incepto cessatum fuisse audimus: Cum itaque Cæsarea Majestas de his omnibus edocta litteris suis in præsentià nobis Commiserit, ut Estimum prædictum omninò mandaremus confici, ea præsertim ratione, quod maxima pars Civitatum Status coram Majestate Suà conquesta sit, quod in distributione onerum, quæ exiguntur per impositiones

extraordinarias, non servetur æqualitas, sed pleræque ipsarum supra Vires, et facultates suas graventur, cui malo facile occurreretur, si Estimum prædictum conficiatur.

Nos propterea Cesareæ Majestatis Mandato, uti par est obedire volentes, reque etiam cum Excelso Senatu et Præfectis Intratarum participata, tenore præsentium, auctoritate, qua fungimur Imperiali, confisi de virtutibus, et fide Magnificorum, et integerrimorum Virorum D. Vincentij Falcutij, Ioannis Varahonæ Cæsareorum Senatorum, Ferdinandi Bongiorni Fiscalis Regni Siciliæ, et Francisci Bibienæ ex Præfectis Redditnum Status Mediolani, quos omnes (data opera) exteros eligimus, ut omnis prorsus, quæ esse, aut oriri possit, suspicio tollatur, eos Constituimus, et Deputamus Commissarios super dicto Estimo Conficiendo, cum plenà, et omnimodà Auctoritate et potestate ea tractandi, faciendi, et stabiliendi, quæ circà compilationem, et perfectionem ipsius Estimi generaliter opportuna, et necessaria erunt. Mandantes omnibus, et singulis Magistratibus, Jusdicientibus, officialibus, et subditis Cæsareis mediatis, et immediatis dicti Status Mediolani, ad quos Spectat, et Spectabit, ut dictis Commissariis, et eorum præceptis, et ordinationibus in Concernentibus Commissionem Suam, assistant, faveant, pareant, et obbediant, non Secus atquè Nobis Sub pœnis per ipsos imponendis, et Cameræ Cæsaræ applicandis, quoniam Sic est Mentis Cesareæ Majestatis. In quorum etc. Datæ Mediolani die primo Novembris 1546 — Signatæ Ferdinandus Gonzaga V. Taberna Ritius etc.

DOCUMENTO N. 34.

Nos Ioannes Dei, et Apostolicæ Sedis Gratia Sanctæ Mediolanensis Ecclesiæ Archiepiscopus, et Luchinus Fratres Vicecomites Mediolani, Laudæ etc. Domini Generales. Cum multæ lamentationes, et querelæ quotidié fiant per Cives, vèl Stabitatores Civitatis, et Comitatus Mediolani habentes eorum Possessiones, tam in alienis districtibus, quàm in districtu Mediolani, et maximè per nostros Cives districtuales Mediolani, habentes Possessiones Supèr Territorio Laudensi, et e' converso contingere posset de aliis Civibus, et districtualibus aliarum Civitatum, et Terrarum Nostrarum, habentibus Terras, et Possessiones in districtu Mediolani, et in alijs nostris Terris, quam in illà, undè Cives sunt, vèl districtuales. Idcirco ad tolendas omnes quæstiones, quæ super hoc possent oriri, illis de Causis, vèl dependentibus, seù Connexis ab eis, deliberat e habità cum Vicariis nostris, quibus mandavimus ipsum negotium examinandum, et quid sit fiendum in prædictis pro pacifico Statu, et quiete Nostrorum Subjectorum, et ne aliquis indebité aggravaretur pro bono æquitatis, et justitiæ, Volentes nullum plus debito aggravari, sed teneri, et Solvere, ut debet æquitate maximè considerata, attento quod actenùs in similibus est Servatum, cum scriptum sit, quod in rebus novis Constituendis evidens debet esse utilitas, ne recedatur ab eo jure, quod dici æquum visum est. Volumus, et dicimus, et mandamus, quod omnes Cives, et habita-

tores Civitatis, et Comitatus mediolani, et aliarum Civitatum, et districtum Nostro Dominio subjectorum habentes Possessiones in eisdem Civitatibus, vèl earum Territoriis, undè Sunt Oriundi, vèl Originarii, vèl Cives, vèl habitatores, et habitantes continuò in eis tempore hyemali, vèl qui in futurum continuè habitabunt, licet habeant Possessiones in alienis districtibus, ubi non sunt Cives habitatores, vèl Originarii teneantur, et debeant solvere taleas, fodra, et alia onera eis imposita, et imponenda de Cætero in eà Civitate vèl Loco, undé sunt Cives habitatores, vèl Originarii continuè habentes etiam pro Possessionibus, quas habent in alienis districtibus. Et prò eis ab aliis, in quorum Territorio sunt politæ non graventur. Verum si aliquis ex Civibus, vèl habitatoribus Originariis Civitatis, vèl Comitatus Mediolani, vèl alterius Civitatis, vèl Territorii non habitans in eisdem Civitate, vèl Territorio, undé Civis est, vèl Originarius habeat universas Possessiones, et bona in alia Civitate, vèl teritorio, ubi habitat, ita quod nichil habeat in eà Civitate, vèl districtù undé Civis est, vèl Originarius, tunc, et eo casu ille talis Cives teneatur, et debeat predicta onera sustinere in eà Civitate, vel Loco, ubi habitat tempore hyemali, et habet possessiones suas. Si verò aliquis Civis Mediolani, vèl Comitatus, vèl alius alterius Civitatis, vèl districtus habitaverit Continuè in alià Civitate, et districtu, quam ibi ubi Originalitèr Civis est, et in utraque Civitate, vèl Loco Possessiones, et bona habeat tunc sustinere debeat onera prædicta ei imposita, vèl imponenda in utràque Civitate, vèl Loco prò eà parte tantum possessionum, et bonorum, quæ habet in qualibet dictarum Civitate, et Territorio, tam undè est Originalitèr Civis, quàm ubi habitaverit. Si verò habitaret in alià Civitate, Terra, vel Loco, quàm undè est Oriundus, et haberet Terras, vel Possessiones in eà Civitate vèl loco tantum undè est Oriundus, tunc prò eis Possessionibus, et Terris solvere teneatur in loco Suæ Originis, et prædicta locum habeant, tam in causis pendentibus, quam futuris. In cujus nostri decreti Testimonium has patentes Conscribi, et registrari jussimus, nostrorumque Sigillorum munimine roborari. Dat. Mediolani die Octavo Junij anno Dominicæ Nativitatis Millesimo tercentesimo quadragesimo quinto tertiæ decimæ Indictionis.

DOCUMENTO N. 35.

Però per la presente dichiariamo, et è nostra deliberata volontà, e volemo che si proveda, e faccia subito con effetto la perfezione di detto Estimo generale di tutto lo Stato. Et in particolare in ogni Città con la maggior diligenza, e fedeltà, che sia possibile, e per Persone Pratiche, e della qualità, et integrità, che si conviene, di maniera, che niuno ricevi aggravio, et ogni uno paghi, e concorra a pagare per gli Beni, che à, et averà con le Città, nelli Territorj delle quali gli averà secondo l'Estimo, che si farà, e non con altre Città. Nonostante che non fussero naturali di esse, ò abitassero in Milano, ò altre Città, nelli Territorj delle quali non avessero detti Beni. E così v'incarichiamo, e comandiamo, che provediate, facendo intendere, se sarà ne-

cessario questa nostra determinazione, e deliberata volontà a quella Nostra Città, ed altre dove vedrete Sarà necessario, e che si ordini di questa maniera, perche così si richiede la giustizia, e perche conviene al Bene, e Beneficio universale di detto Stato, e per tutto questo saremo serviti, che nell'Esecuzione di detto Estimo, e ciascuna parte di esso non s'interponga più dilazione della passata, si perche le cose dello Stato abbiano L'ordine, che conviene, e del quale li Nostri sudditi, e vassalli ànno di bisogno, come ancora molte Città, che da tanto tempo in quà si sono Lamentate, e si Lamentano del danno, e pregiudizio, che sin qui ànno patito, e di continuo patiscono nelli ripartimenti che si fanno, non abbiano più giusta causa di querelarsi, che così procede da Nostra Volontà. — Dat. in Augusta alli 13 Maggio *1548*.

DOCUMENTO N. 36.

MDL. Indictione nona Die Martis XXV *mensis nouembris hora* XXIJ *vel circa.*

Congregati nell'offitio de Prouisione della magnifica Comunità de Milano li Infranominati Illustr. Rev. et molto magnifici Signori Monsignor Philippo da Castiliono Cesareo Senatore (seguono i nome di altri ventidue tra i sessanta Decurioni), quali tutti sono del numero delli signori LX quali repprasentano il Consilio generale de la magnifica Città de Milano, Et con loro anchora li magnifici D. Gio. Francesco Cribello Jureconsulto, Gio. Batta Raynoldo Jureconsulto, Francesco Caualer Cribello, quali sono del numero delli signori Dodeci deputati all'offitio de Prouisione de la prefata Comunità de Milano, Et li magnifici D. Hieronimo Florentia et Anibal Vesconte elletti dal Venerando Collegio dei signori Giurisperiti de Milano, et li magnifici D. Mapheo Ayroldo et Estor de Marchesij elletti dal Venerando Collegio delli Signori Physici de Milano, Et li magnifici D. Hieronimo Tersago et Baldo da Lode ellecti dal venerando Colegio delli Procuratori et notari de Milano, et li Magnifici D. Marsiliano Scorpione et . . . . . . Sirturi electi dal venerando Collegio delli mercanti de lana, et li magnifici D. Bonifacio Aliprando et Alexandro Gallina ellecti dal venerando Collegio delli mercanti descritti de Milano, et Messer Gio. Andrea Caponago elletto dal Collegio delli magnifici D. mercanti da Seda et oro, Et Ms. . . . . . Caluo, Battista Missalia, et Girardo Gandino tutti tre elletti dal Collegio delli mercanti da Fustanei de Milano. Et insieme anchora li magnifici D. Marco Antonio Castelletto, Alexandro Olocato, Baldassar Capra, Baldassar Bilia, et Carolo da Rho, quali sono del numero de quelli particolari gentilhuomini quali sono stati auisati particularmente per boletino che se trouassero nella presente congregatione, Anchora alla presentia dell'Ill. Signor Francesco Taberna Cesareo Gran Canzellero nel Stato de Milano et deli magnifici Signori Pietro Antonio Chiocha Jureconsulto Vicario di detto offitio de Prouisione, et Gio. Angelo Coyro jureconsulto cesareo locotenente nel medemo offitio. Nel termino del auiso mandato in scritto alli signori LX Collegij, et detti gentilhuomini particu-

lari, per trattare le infrascritte cose Etiam con licentia prima hauuta dall'Ill. et Excell. Signor il Signor Don Ferrante Gonzaga Cesareo locotenente et Gouernatore nel Stato de Milano.

Olduta prima la proposta fatta alli prefati signori Congregati dal prefato signor Vicario, il quale gli ha exposto la causa della presente congregatione essere per dire cose la prima che sendo venuto il molto Magnifico Signor Cesare da Carcano quale nel mese de luglio proximo passato fue mandato per Ambasciatore in nome de questa magnifica Città insieme con altri oratori del Stato de Milano alla Cesarea Maestà principalmente per impetrare da S. M. la sublevatione delli carichi et grauezze extraordinarie della quale più volte se è hauuta promessa da S. M. Et hauendo il prefato Signor Oratore reportato la risposta da S. M. come se puo vedere per le decretationi fatte alle petitioni sopra ciò sporte a S. M. le quale tradotte de lingua spagnola in lingua italiana se sono lette publicamente et alta voce per me notaro infrascritto alla presentia delli prefati signori congregati. Pertanto vogliono li prefati signori tra loro trattare, considerare et deliberare quello gli pare expediente fare circa de ciò. Diceua di puoi il prefato signor Vicario alli prefati Signori l'altra causa della presente congregatione essere perche Hanno de saper essi signori qualmente essendosi nell'anno passato interposta l'appellatione nel nome de questa magnifica Citta dalla sententia data per Sua Eccellentia nella causa del Estimo, nella quale tra l'altri capi ha ordinato che tutti quelli citadini milanesi quali habitano in questa Citta et hanno alchuni suoi beni et proprietà nelle altre Citta et loci del Stato predetto ouero neli loro territorij, siano tenuti pagare con le dette citta le grauezze occorreranno imponersi per S. M. alle dette citta et loci, et come più amplamente appare per la detta sua Ordinatione. Et che essendosi di puoi ottenute da S. M. lettere in fauore di questa citta, di effetto che la causa di detta appellatione sia connosciuta ac decisa et terminata per quatro jurisperiti prudenti, et integri et quali manchino d'ogni suspitione. Et essendo già propinquo il fine del anno concesso dalle lege a fare comettere la suddetta appellatione per questo essere necessario fare una cosa delle due, ouero cercare il modo de dinari per poter pagare la spesa de quelli quatro jurisperiti quali hanno de connoscere et decidere la causa predetta, la qual spesa senza dubio alchuno sera de non puoco rilieuo et momento, imperoche tali jurisperiti non se potranno satisfare con minor stipendio che de scuti diece in cadaun giorno, incominciando dal giorno che se levaranno dalla loro patria seu habitatione sino al ultimo del fine de tal decisione, et expeditione, Ouero non uolendo prosequire tal appellatione, sera bisogno tentare se tal difficulta se potesse accordare con l'altre Città, et per via de compositione mettere fine ad una lite tanto dubia, dificile et incerta, come è questa, della quale meritamente se deue dubitare assai, essendo fatta tale ordinatione da Sua Eccellenza de Consilio de persone molto prudenti, dotte, et expertissime — Gli ha di puoi soggionto il prefato Signor Vicario che essendogli stato raccomandato et exhortato da persone integre et amaturi del beneficio di questa patria essere molto più al proposito ricercare con qualchi modi expedienti de poter accomodare tal causa et difficulta. Il che

anchora se potrebbe fare et più facilmente col mezzo de Sua Excell. quando che questa Citta se contentasse patirne uno puoco de danno, ut puta volendo essa Città che li Citadini quali hanno suoi beni nelli territorij delle altre citta, siano extimati insieme et unitamente con Milanesi, et che per tali suoi beni paghino li carichi con Milano et non con l'altre città, seria expediente extimare tali suoi beni a ragione del cinque per cento de più de quello che seranno extimati per li signori censitori, et aggregare et unire tal suo valsento con l'estimo et valsento de Milano, Ouero estimare tali suoi beni a ragione de soldi venti per cadauna pertica de terra de più de quello seranno estimati per li prefati signori censitori, et unire il valore de tali suoi beni al valsento ed estimo de Milano come di sopra, Et con questa via vedere se le altre città se potranno contentare, a tale che al auenire essi citadini milanesi non habbiano a contribuire in alchuna cosa con le dette città, ma habiano a contribuire con Milano, ed habiano a pagare li soi carichi a discarico de Milano.

Il che si existima che le dette Città se contenteranno fare, perchè questo cederia a loro utile, et comodo, Et tal cosa facilmente se potrebbe accordare quando Sua Eccellenza se degnasse adoperarsi in questo, al che Sua Eccellenza se è proferta voluntieri et de fare tutto quello potrà a benefitio de questa Città. Però li prefati signori vogliano ben considerare et trattare le predette cose, et deliberare quello che sia espediente fare.

Li prefati signori congregati oldute et diligentemente considerate le proposte sopradette, et tra loro trattata al longo l'importanza de tali negotij.

Hanno concluso et ordinato quanto alla prima proposta, che il prefato magnifico Vicario di Prouisione vadi da Sua Eccellenza a fargli intendere tutto quello che da Sua Maestà se è ottenuto circa la exgravatione delli carichi extraordinarij et supplicargli se degni per sue lettere di presente fare intendere a S. M. l'inabilità et miseria ac calamità delli sudditi, quali hormai se trouano tanto exhausti per le guerre et calamità passate, et per le infinite grauezze imposte et che anchora de presente se scuodeno, che se vede essere impossibile che più si perseveri in pagare et supportare tale e tante grauezze, per essere horamai li populi reducti al ultimo suo exterminio, con supplicargli che attese le prodotte cose S. M. se degni ordinare et prouedere che dal anno 1542 in auenire se levino tutte le grauezze predette come tante volte sua M. ha promesso et come anche ha dato speranza per la sudetta expeditione portata per il prefato sig. Carcano Oratore.

Quanto alla seconda proposta, hanno ordinato che li magnifici Deputati della magnifica Comunità de Milano al negotio del Estimo predetto, trattino con Sua Eccellenza et vedino se possibile sia col mezzo suo accomodare la difficultà et controversia predetta, per via de compositione con le altre città, anchora che fosse necessario patire qualche danno nel modo che di sopra se è raccomandato, Et che auanti faciano alchuno stabilimento nè conclusione, prima referiscano il tutto alli prefati signori congregati Acciochè inteso bene il tutto possano deliberare maturatamente quello s'hauerà di fare in questo negotio, il quale è de grandissimo peso e d'importanza.

DOCUMENTO N. 37.

Per molt'anni si troua ch'il Car. di Ferrara cauassi mai dall'Arciuescouato de Milano più de lire quindicimila.

Monsignor Arcimboldo per desiderio d'auerlo lo tolse con lire ottomila di più, la sorte sua è stato il pretio eccessiuo, che son ualsi li frutti, perchè a pretio comune, come si fa nelle estimationi, haria perduto asai.

Sopra dette entrate Monsignor Archinto per interesse proprio ha da ualerse della ricompensa di Saluzzo per più de scudi mille l'anno;

Anchor sopra detti frutti ui è, una pensione antiqua de scudi mille debita ad un fiorentino de Gadi;

Anchor di nouo si è imposte, a, diuerse persone priuate pensioni per altri scudi mille.

De modo che poco emolumento può restar sopra li detti frutti al Cardinale di Ferrara detrahendo le spese necessarie, le quali sono pur asai come si può veder per li libri del signor Economo.

E di auertir che quando ben si desse il posesso a Mons. Archinto per le somme predette, et non liberamente poco li giioueria, per causa delle promesse libere, che lui ha datto in Venetia; siche bisogna ouer ch' habbi il posesso libero come il douer uole, ouero che non ponga mano ad alcun posesso limitato; dal che ne sucederebbe non poco pregiuditio al seruitio del signor Dio, et gouerno spirituale delle anime, con grandissimo discontento, et danno di questa città fidelissima, et deuota ad ogni seruitio di Sua Real Maestà.

DOCUMENTO N. 38.

Fernando Gonzaga Capitano Generale, et Luogotenente della Cesarea Maestà.

Egregie dilectissime. Essendomi supplicato da alcuni delli Sessanta Deputati di questa Magnifica Città, attenti diversi Loro impedimenti assolverli da questo carico, et subrogar altri in Luogo Loro; Et vacandone alcuni Luoghi per la morte delli già eletti, per non Lasciar il numero imperfetto, e potersi soddisfare alli bisogni della Città, Gavemo fatto elezione d'altri sin al supplimento del debito numero. Et così vi mandiamo La Nota distinta. Vostro officio sarà ordinare ad ogn'uno, che quando saranno chiamati, venghino ad ogni modo; Et se alcuni saranno negligenti, farcelo sapere a noi, acciò che gli possiamo provvedere; E Dio vi guardi — In Milano a 7 di Giugno M. D. I. L.

Signat. Fernando Gonzaga — V. Taberna — H. Rozonus — A tergo. Egregio Jureconsulto D. Cattellano Cotta Vicario Provisionum Mediolani Nobis dilectissimo.

Et sigillat.

1549.

Nota delli sessanta Gentiluomini di Milano.

P. O.

Sig. Conte Francesco Somaglia
» Filippo Castiglione Senatore
» Pietr' Antonio Marliani Senatore
» Gio. Jacomo Raineldi
» Cavalier Crivello
» Jeronimo Rozone
» Francesco della Croce Seniore dottore
» Lucio Cotta dottore
» Gio. Ambrosio Cotta
» Jeronimo Litta.

P. R.

Sig. Cavalier Ciconia
» Gio. Batta Visconte quondam Antonii
» Cesare Carcano
» Alessandro Crasso
» Lodovico Homodei
» Gio. Giorgio Castano
» Pietro Francesco Brasca
» Carl'Antonio Gambaloita
» Lodovico del Conte
» Francesco Rotta.

P. T.

Sig. Gabrio Panigarola dottore
» Baldassar Pusterla
» Lanzalotto Crotto
» Agosto D'Adda
» Dionigi Brivio
» Camillo di Maggi
» Gasparo Birago
» Bernardo Homodei

Sig. Gio. Antonio Medici
» Battista Mazzenta.

P. V.

Sig. Conte Gio. Giberto Borromeo
» Conte Pietro Francesco Visconte
» Conte Francesco Gallarato
» Camillo Lampugnani
» Antonio Reina
» Tomaso Panigarola
» Filippo Candiani
» Cesare di Maggi
» Gio. Angelo Corio
» Pietro Martire Scancio.

P. C.

Sig. Gio. Batta Visconte quondam Ermetis
» Lodovico Visconte da Carimate
» Ambrosio Cavenago Protofisico
» Jeronimo Brebbia
» Ottaviano Cusani Dottore
» Francesco Barbavara
» Jeronimo Simonetta quondam Alexandri
» Gio. Francesco Meltio
» Camillo Castellaio
» Jeronimo Cusani.

P. N.

Sig. Gio. Batta Visconte Resoluto
» Conte Sforza Morone
» Ercole Visconte Dottore
» Alessandro Castiglione Dottore
» Jeronimo Pecchio Dottore
» Pagano d'Adda
» Camillo Cattaneo
» Giorgio Magiolino
» Jeronimo Archinto
» Bartolomeo Bosso.

Signat. H. Rozonus.

DOCUMENTO N. 39.

1551, Adì 17 Settembre.

Instructione a voi molto magnifico S. Hieronimo Pechio Jureconsulto et Cesareo locotenente nel offitio de Prouisione de Milano de quello che in nome delli magnifici signori Vicario del detto offitio de Prouisione, et Eletti sopra la fortificatione di essa magnifica Città haueti de supplicare et operare con Sua Santità ad effetto che le persone ecclesiastiche, et soi beni paghino la sua portione della spesa della fortificatione predetta come ancora si, e, fatto nelle altre Città de Italia.

Primamente V. S. haueva de presentarsi alli piedi de S. S. con li debiti mezzi secondo le lettere de S. Eccellenza quali V. S. hauera sieco, et fattogli la debita et humile reuerenza quella li exponerà qualmente hauendo li Agenti de questa Citta stabelito alli anni passati che col beneplacito de Sua Cesarea Maestà fosse fortificata essa citta per conservatione delle persone in essa et suo diocesi habitanti et tanto ecclesiastici quanto layci, et per l'universal beneffitio delli sudditi, atteso che per non esser ben fortificata più volte, e, stata depredata, E stato adunque necessario per dare principio alla detta fortificatione, imponere alchune impositioni extraordinarie nelli anni 1548 et 1549 sopra il datio del vino quale se introduceua in essa città, cioè a computo de soldi dui et dinari sei per brenta per terra et soldi tri et dinari sei per aqua. Et nel 1550 et 1551 a soldi 10 per terra et soldi 12 denari 6 per aqua, Et nelli detti dui anni 1550 e 1551 una exactione de soldi quaranta uno per staro di sale da tutti li rurali tanto de layci quanto de ecclesiastici, et mezzo scuto per pertica di terra tra li fossi et redefossi nell'anno passato 1550, come ancora se contiene nelle altre instructioni consignate a V. S. Le quali impositioni per essersi scuosse indifferentemente tanto dalle persone ecclesiastice quanto layce, et senza la debita licentia de S. S. — Temendo li detti Signori Elletti sopra tal fortificatione de incorere in qualche censure ecclesiastice per auere loro seruate le debite solemnità, hanno fatto restituire ad essi ecclesiastici la magiore parte del'importanza de quello che hano pagato nell' anno 1550 per il detto datio del vino, et hanno anchora ordinato che non paghino tal datio del vino et pertichato nel anno presente. Anchora con bona intentione che se gli restituisca il resto, Et perchè, e, di ragione che detti Ecclesiastici contribuiscano alla spesa di essa fortificatione, atteso ch'ella si fa per beneffitio universale et tanto per conservatione d'esse persone ecclesiastice et soi beni, et honori, et dignità, quanto de laici. Per tanto V. S. supplicara a S. S. servendoui delle supplicationi già datte et consignate a V. S., et bisognando mutare alchuna parolla V. S. come instrutta lo potrà fare, Acciò chè S. S. se degni

concedere alli prefati Signori Vicario et Agenti della Magnifica Comunità de Milano, et alli detti Signori Elletti sopra tal fortificatione ampla absolutione et benedittione Apostolica per li errori commessi tanto in non hauere hauuto licentia da S. S. quanto il passato. Et che anchora S. S. conceda ampla licentia, auctorita et faculta di poter taxare et arctare qualunche persone et beni Ecclesiastici della detta Città et suo diocesi ha pagare la terza parte della spesa fatta et che si farà per tale fortificatione, come anchora *se, è, fatto nelle altre città de Italia nelle quali il Clero ha pagato il terzo.* Atteso anchora che sopra il Diecesi de Milano, la melior parte et più fertile et di magiore reddito, è, delli Ecclesiastici, con la Clausola che conceda tal auctorita omnibus et singulis personis tam Ecclesiasticis quam laycis nominandis per prefatos Vicarium, agentes, et Ellectos veluti dellegatis a sede apostolica cogendi et compellendi ut supra, ac si specialiter, nominatim et expresse per suam sedem apostolicam fuissent dellegati et nominati. Et così oltra che, e, cossa di ragione sera anchora cossa che portara grande sublevatione et alleuiamento alle persone layce quali se trouano grauate de infiniti altri carichi extraordinarij cosl per il mensuale de scuti cento ventimille l'anno, quanto per l' estimo generale et la fortificatione predetta, et altri diversi carichi.

Et acciò che tale expeditione se ottenghi con magiore facilità V. S. hauera ricorso a quelli a cui scrive Sua Eccellenza et maxime al Molto Illustrissimo Signor Don Diego Mendoza, oratore de S. M. apresso S. S. al quale anchora alli mesi passati furono scritte due lettere per Sua Eccellenza in fauore de questo negotio, et dal Illustrissimo et molto magnifico S. Balduino de Monte fratello de Sua Santità con li quali V. S. conferira tutto il successo et importanza de tal negotio. *Et essendo expediente*, V. S. offrira dare in dono ad esso S. Balduino la somma de scuti quattro, o cinque, o, sei mille d'oro de Italia al più una volta tanto, Accioche S. S. Ill. non habbia de mancharvi d'ogni suo aiuto et fauore appresso S. S. ottenendo però in ogni caso la sudetta expeditione nel modo che da V. S. gli sera ricercato. Per quali dinari V. S. cercara hauere magior commodità di tempo che potrà, in fargli pagare qua, et quando non si possa hauere tempo li prometereti fargli pagare qua dal sudetto exactore delli primi dinari che da essi Ecclesiastici per tal causa si scoderanno ne si manchara punto in fare che tale promessa gli sia osservata.

Et occorrendo che tal expeditione si rendesse difficile in concedersi per rispetio delli Rev. Cardinali quali come interessati nel Diocesi de Milano per soi beneffitij si pensa faranno assai contrasto, non potendo di manco V. S. tuora (ottenere) tal assolutione per il passato, et auctorità per l'auenire come di sopra cum Clausola che li Rev. Cardinali et suoi beni per tal fortificatione non s'*habiano di molestare*, et questa ne l' ultima conclusione, quando pero V. S. vedesse la cossa desperata a tale che non potesse passare altramente. Et quando questa instructione fosse deffectiva in alchuna parte per non sapere noi il futuro sucesso V. S. ne avisarà ad effetto che bisognando dal canto di qua auiso, o, fauore, o, adiuto in quello che si potra gagliardamente si fara. Et confidandosi li prefati Signori nella Dotrina suf-

ficientia, et experientia de V. S. ci, è parso fare fine perchè vulgarmente se dice *mitte sapientem et nihil dicas.*

Firmato: Jo. Angelus Cotrus
» Battista Visconti
» Ottavianus Cusanus
» Jo. Ambrosius Cavenagus
» Gaspar Biragus
» Franc. Cavaler Cribello.

DOCUMENTO N. 40.

Risposta hauuta da Sua Eccellenza 12 luglio 1551.

Ferrando Gonzaga Capitano generale et locotenente de Sua Maestà etc.

Dilecte nobis. Per una vostra de IIJ hauemo inteso quanto ci haueti scritto circa la difficulta trouate in ottenere da S. Santità l'absolutione per li carichi che per voi si sono exatti da Ecclesiastici et il recordo vi è dato dal vostro Avvocato, in Roma, et poiche vi ricercate ad uolerui dire a chi ne pare si possa fare una oblatione per ottenere con suo meggio da Sua Santità la detta assolutione.

A noi non ci soccorre al presente persona megliore a questo effetto in caso uogliate donare somma honoreuole come sia il signor Balduino da Monte.

Pero si remettemo et ne la persona et de la somma a quello vi pare meglio a voi altri — Dio ui guardi. Dal Campo alli 12 de luglio 1551.

Firmato: Fernando Gonzaga.

DOCUMENTO N. 41.

Confirmatio alienationis annui redditus scutorum decem mille exigendorum per Mag. Dominum Leonardum Spinulam, et per nominandos ab eo in vita tantum super quibusdam redditibus.

Philippus Dei gratia Hispaniarum utriusque Siciliæ, Hierusalem, Hiberniæ Rex, Arcidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ et Mediolani, Comes Haspurgi, Flandriæ et Tirolij — Recognossimus et notum facimus tenore præsentium universis nuper nobis exposuisse Ill. Gundisalum à Corduba Suessæ ducem, ac dicti nostri Mediolani Status, Gubernatorem et Capitaneum generalem.

Cum Modum aliunde non haberet eas dimittendi Germanorum copias quas magnis sumptibus eatenus in ipso Stato aluimus, habita de ea re prius cum consilio secreto consultatione omnes ultro citroque discussis, et considera-

tis, quæ è re nostra fore videbantur, vendidisse et alienasse fideli nobis dilecto Leonardo Spinola proprio ipsius nomine ac aliorum per eundem nominandorum ementi et stipulanti ad ipsius, et cujuslibet ipsorum vitam, et non amplius annuum redditum scutorum decem mille et ducentorum in et super redditibus ultimi augmenti Mercantiæ, et unitorum Civitatis Mediolani et aliarum Civitatum, et locorum, nec non augmento datij gabellæ, et unitorum civitatis Cremonæ, ac augmento solidorum octo imperialium pro quolibet modio farinæ frumenti civitatis Burgorum et Corporum Sanctorum dictæ civitatis Mediolani — Tum etiam super Redditibus Datij Maciaæ frumenti civitatis nostræ Cremonæ cum pactis clausulis et conditionibus in ipso venditionis. seu capitulationis Instrumento, ad quos nos referimus contentis pro pretio, et solutione septuaginta mille scutorum partim in nostra generali dicti Status Thesaureria jam solutorum partim vero intra certum tempus solvendorum ad computum septem dicem pro singulo centenario, sub ea præcipua conditione, ut dictus dux dictus contractus seu capitulationis confirmationem ante restantem solutionem faciendam a nobis impetrare teneretu cumque pro certo abeamus nihil per ipsum ducem in hujusmodi conventione pretermissum fuisse, quod sibi nostram rem adiuuare posse videretur. Tenore præsentium ex certa scientia, et de nostræ Regis et ducalis potestatis plenitudine, sanoque accedente consilio, ac alias omni melieri modo, via et forma quibus melius validius et efficatius fieri potest et debet prædictum capitulationis, fur venditionis instrumentum eius tenorem, hic pro inserto habentes in omnibus suis punctis clausulis, articulis, sententijs, et capitulis prout jacent, sine tamen prejuditio Ecclesiæ et cujus libet tertij, confirmamus, et ratificamus — Volentes et decernentes dictum instrumentum seu capitulationem, ac omnia et singula in ea contenta, rata, valida et firma esse et censeri, et ab omnibus ad quos spectat et spectabilis tam in Juditio quam extra inviolabiliter observari, non obstantibus quibuscumque legibus, Statutis, decretis prouisionibus, constitutionibus dicti Status etiam per nos confirmatis maxime Vormatiensibus, etiam nuper observari Jussis in contrario facientibus, quibus omnibus et singulis eorum tenores hic pro insertis et expressis habentes, etiam si talia essent quæ speciale exigerent mandatum eadem scientia et auctoritate derogamus et derogatum esse volumus, et jubemus supplentes omnes et quoscumque defectus, tam juris quam facti, si qui forsan in præmissis, aut eorum aliquo interuenisse dici, vel allegari possent Mandantes propterea Ill. Gubernatori nostro presenti et futuris Præsidi, et Senatui, Presidi et Magistratui alijsque officiarijs et Judicibus nostris prædicti Mediolani Status ad quos spectat et spectabit, ut prædicta omnia precise et ad unguem observent, et obseruari faciant, prout jacent. Nulli igitur hominum ficeat hanc nostræ confirmationis, approbationis, ratificationis paginam infringere, aut eis quovis ausu temerario contraere, si quis vero id attentare præsumpserit, nostram indignationem gravissimam, ac mulctam quingentarum marcarum auri puri, toties quoties contrafectum fuerit se noverit incursurum, Quorum medietate Regio et ducali Erario nostro reliquam vero medietatem parti lesæ irremissibiliter volumus applicandam — Harum testimonio literarum manu nostra subscriptarum, et sigilli nostro apprensione munitarum.

Datum Bruxellis Brabantiæ die 14 mensis Junij anno Domini Millesimo quingentesimo quinquagesimo nono, Regnorum autem nostrorum videlicet, Hispaniarum et ulterioris Siciliæ quarto; Neapolis vero et hyberniæ Sexto; Signat. Jo el Reij.

In angolo vidit Varahona Regens et in calce vidit Casatus Regens — Ad Mandatum Regiæ et Catholicæ Majestatis proprium. Signat et Sigillat sigillo magno Regio in cera rubea, et Alba in capsa tollæ pendens cum cordulis sirices rubei, croceij et albi coloris — A tergo Registrat in Privilegiorum quarto fol. 194.

DOCUMENTO N. 42.

Ligha cum Sviceris et Cæsarea Majestas.

1552 die 25 Maij.

Essendo per gratia di N. Signore Iddio Stabilita, et conclusa, bona vera et sincera unione, intelligentia, amicitia et vicinità, tra l'Ill. et Eccell. Signore Don Ferrante Gonzaga, Capitaneo Generale in Italia e Luogotenente nel Stato di Milano de la Cesarea Majestà per una parte, et li magnifici et potenti signori Burgi Maestri, Scultetti, Ammani, Consuli, Comunità, cittadini, patrioti delle Città Territorij, et dominij de la gran et antiqua lega di Alemania Superiore cioè Zurigo, Lucerna, Uranio, Suith, Undervald di sopra et sotto, Sijlva, Zugh, con l'offitio di fuori, Clarona, Friburgo, Solodaro, Schafusa, et Appenzel per le altre parti; per il Ducato et Stato di Milano, et Territorij, Paesi et sudditi de detti Signori di detta Ligha, così di là come di quà da la Montagna di S. Gotardo, come per li capitoli expediti a li sei del presente mese a Bada appare, nella quale tra le altre parti si è convenuto, che a tutti li signori de ditti cantoni et suoij subditi, obedienti, congionti et pertinenti sia permessa l'emptione di tutte le sorti di mercantie nasciute, fatte et lavorate nel Stato di Milano e le possano far condurre fuori del Stato senza grauezza de Datij, tratte, taglie et altri carichi di qual nome si voglia pertinenti alla Camera di Milano, persone particulari, Feudatarij et Communità; Et che per contra li prefati Signori delli predetti Cantoni, et tutti loro congiunti, pertinenti et subditi debiano à la Cesarea Maestà et subditi suoij del Ducato, et tutto il Stato di Milano liberamente et senza alcuna innovatione de dazij, pagamenti et grauezze lasciar venire et andare bestiami et altre cose et robbe non riseruando cosa alcuna. Et che a detti signori Sviceri, et suoi ut supra, sieno renovati, confirmati, et lasciati li loro privilegi passati nel Ducato, e Stato di Milano, con la concessione del transito del sale; et li subditi di Sua Maestà del Stato di Milano possano pratticare, andare, stare, et ritornare et negotiare negli paesi dessi signori Sviceri — etè contra, et che occorrendo, che l'una parte hauesse sudbiti inobedienti quali fuggissero dall'uno all'altro paese ad ogni instantia,

de l'una e l'altra parte si possano, et debbiano fare detenire, et tra li subditi de l'una e l'altra parte si habbiano da trattare amichabilmente, et praticare amorevolmente, et servarsi amicitia, vicinità, et amore, come conviene, et si richiede di fare tra buoni, et veri amici, et come più largamente, si contiene in essi capitoli, a quali si habbia condegna relatione, et la continentia de quali si habbia per inserta quà di parola, acciochè tal stabilimento et compilatione vadi a notizia de tutti li subditi de Sua Maestà in questo Stato, et sia observato compiutamente de ordine del prefato Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Don Ferrante Capitano Generale e L. T. di S. M., si notifica et fa pubblica crida, bando, et comandamento, a qualunque Feudatario offitiale, Comunità et particolare persona de questo Stato di Milano, di qual grado stato e conditione si voglia à quali spetta, et spetterà che voglia et debba da qui avanti osservare et eseguire integralmente quanto per detti capitoli, stà concluso, et determinato et non manchare per quanto ha caro la gratia de Sua Maestà et de Sua Eccellenza. — Signato In angulo Vidit Taberna — Et in calce Augustinus Montius cum sigillo in cera rubea.

Cridat super platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Bartolomeum Oldanum Præconem dicti Comunis Mediolani die Mercurij 25 Mensis Maij 1552 sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 43.

Decretum pro ædificare uolentibus in suburbijs Ciuitatis Mediolanensis.

Ferdinandus Gonzaga Cesareæ Majestatis Capitaneus Generalis et locumtenens.

Egregie nobis dilectissime: Decretum, quod consulto Senatu condidimus ad commodum eorum, qui domos construere in suburbijs hujus inclitæ civitatis voluerint, uobis his nostris alligatum transmittimus committentes et illud in locis solitis publicari, et in volumine aliorum decretorum registrari faciatis. Mediolani die ultimo Januarij 1553. — Signat Ferdinandus Gonzaga. In angulo Vidit Taberna, in calce Hieronimus Rozonus. — A tergo Eg.° Jureconsulto D. Hieronimo Tonso, Vicario Provisionis Comunis mediolani nobis dilecto, et sigillat.

MDLIII Die ultimo Januarij.

Mediolanum urbs antiquissima olim muro, cuius hodie quoque aliquot in locis supersunt uestigia nec non et fossa quæ interiora ac circumforanea ciuitatis claudunt loca in orbicularem formam cingebatur, post vero aucto eousque ciuium numero, ut ægre populus intra ambitum murorum contineretur, sub ipsius urbis mænibus ædificari cœptum, atque e regione uniuscuiusque veteris Civitatis portæ vici longo tractu extructi exiguaque fosâ, ac parum firmis aggeribus circumvallat hunc uastum suburbiorum ambitum,

qui millia quinque passuum excedit, Galli quo tempore in Insubribus imperabant, parumque cum finitimis populis conueniebant, ne hæc exterior pars ciuitatis valli infirmitate hostium incursionibus ac rapinis exposita esset, latiore fossa circumdare, muroque ac validioribus propugnaculis munire statuerunt. Verum in ipso quasi tanti operis initio, maxima mole rei, impensæque ut creditur magnitudine perterriti a cæptis destituerunt, opusque vixdum nescio quibus in locis inchoatum imperfectum ac rude reliquerunt. Exinde vero Gallis ipsis non multo post Caroli Cæsari Augusti ope, ac auspicio ex Italia pulsis, renouatoque sæpius in Insubria bello, dum quicquid suburbiorum inter utramque fossam continetur, nunc aduentantium hostium prædæ furorique relinquitur, nunc exterioribus tumultuarie refectis ad urbem defendendam hospitij causa a nostris militibus occupatur, maxima pars ædificiorum quæ jam pluribus in locis refecta fuerat, sic diruta fuerit, ac deuastata, ut egredientibus veterem civitatis fossam, primo statim aspectu, nil præter rovinosas atque ob id habitatoribus vacuas ædes deformiaque domorum cadauera ante oculos uersaretur. Nec tamen hæc repetita toties clades sic ciuium animos consternauit, ut defuerint qui rebus a deuoluto ad ipsum eundem Carelum Cæsarem Mediolanensi Dominio in diuturnæ tranquillitatis spem erectis, aut largius commodiusque in habitandi necessitate compulsi, aut fundi natalis dulcedine alecti in ipsis suburbijs domos quamplures solo æquatas instaurare atque e fundamentis erigere non dubitarint, qui ut quietiore animo essent, et ut alij quoque eorum exemplo excitati ad augendam exornandamque nouis ædificijs urbem Mediolani invitarentur, Decuriones, quibus in singulos annos publicarum rerum cura demandatur, suasu nostro qui impense semper hujus civitatis amplitudini ac commodis studuimus, rem multorum opinione arduam, magis quam ciuium uires ferre possint, circiter ab hinc triennio, audacter aggressi sunt, nempe de exteriore fossa muris impensa civium cingenda, construendisque aliquot in locis validissimis propugnaculis, consilium inierunt. Huic ciuium deliberationi Cæsar, ad quem integra res delata fuerat, non modo benigne assensus est, sed etiam ad rem peragendam imponendi novi uectigalis, quod civitas ab eo petierat, facultatem, est impertitus. Re per Cæsarem comprobata, tam repente manus est operi imposita, tantaque alacritate ædificari cæptum, ut mirum nunc omnibus videatur hoc brevi tempore tanti laboris opus sic in immensum creuisse. Aucta in hunc modum Civitate, atque intra nouæ munitionis orbem inclusis suburbijs cum danda per nos esset opera, ut quidquid in eis vacui superest soli, extructis novis ædificijs habitatoribus repleretur, recta in immensam longitudinem directa linea, latæ, patentesque aliquos inter utramque fossam stratæ sunt viæ, ut pulcherrimo earum aspectu, cohærentiumque hinc atque illinc hortorum amænitate cives allecti, ad novas ædes oblectandi animi causa hisce in locis construendas certatim concurrerent. Nunc vero ne quis, aut fundi venalis defectu, aut immoderato nimis pretio per venditores constituendo, ab eo opere retrahatur, cum publice intersit Ciuitates nouorum ædificiorum constructione, atque elegantia ampliores atque majores reddi: Hanc constitutionem quam vim legis habere uolumus, etiam ex Senatus consulto edicimus, ac decernimus. Licere cuicumque domum cum horto in su-

burbijs ædificare uolenti, fundum, qua in parte maluerit, ad id eligere; ejusque fundi dominum ad uendendum omnibus iuris remedijs cogi posse, sub promissione euictionis, ac manutenendi in forma comuni et juris, pretio tamen, modisque ac conditionibus inferius annotatis.

Si fundus quem quis ad ædificandum uendere cogetur, propinquior erit interiori quam exteriori Civitatis fossæ, eiusque facies siue pars aliqua sita sit in una ex vijs latis et patentibus, de quibus jam diximus, quam hanc ob causam pretiosior redditur, eius pretium erit librarum centumquinquaginta in singulas perticas, si alia loca respiciat erit librarum tantum....

Si uero vicinior erit exteriori fossæ, quam interiori dictisque vijs, aut uni earum cohæreat, pretium erit librarum centum Imperialium in singulas perticas, si non coarebit librarum octuaginta tantum.

Hæc locum sibi uendicent, etiam si in ipso fundo adsit ædificium jam constructum, quod tamen valorem scutorum ducentum excedat, quo casu emere uolens ultra pretium soli modo quo supra æstimandi, refundat etiam domino quicquid superficies per in ea re peritos fuerit æstimata.

Prædictaque omnia effectum sortiantur, si modo uolens ab inuito domino, ædificandi causa prœdium comparare paratus sit in noui ædificij causam saltem scutorum mille summam vel circa intra triennium erogare; hocque casu non possit quempiam invitum cogere ad vendendum ultra perticas sex terræ. Si vero summam scutorum duorum millium expendere velit, perticas decem ab invito emere possit, et intra triennium ædificet ut supra. Si trium millium vel circa perticas quindecim, nisi superessent duæ vel tres perticæ ipsi venditori quo casu volente vendere emptor etiam illud superfluum cogatur emere. Et sic teneatur termino sex mensium post emptionem factam expendere, congrua congruis referendo, scuta ducentum ad minus, et sic ad ratam aliorum augendam sub pæna ammissionis rei Communitati applicanda, nisi superveniret justum impedimentum, quo casu nisi idoneo termino mensis cauerit, intra annum sequturum opus facere, liceat primo venditori habere bona, oblate pretio, sibi soluto; quæ bona tamen subjaceant huic decreto, si alius compareret.

Si bona modo quo supra ab invito emenda fideicomisso subjaceant, aut alienari sint prohibita vel alicui sint hippothecata etiam ex causa dotis, vel aliter quomodocumque senatuj dispensabit uenditionem fieri posse, modo pretium, aut apud idoneum deponatur, ad effectum implicandi in alia proprietate, quæ eidem oneri supposita remaneat.

Postremo ubi super fundo quem quis recitata de causa emere uolet, aliquod fictum libellarium persolvi contingat, quod perpetuum sit, teneatur dominus directi illud vendere pretio librarum centum pro singulis quattuor libris annui reditus, quæ summa detrahatur de pretio totius fundi ad commodum emere uolentis, in cujus tamen facultate sit in emphiteosi perseverare, ac dominum directi recognoscere sub pactis et formis instrumenti emphiteotici superinde confecti.

Verum quia in hoc uariæ difficultates oriri possunt, quæ hac lege comprehendi saltem expresse, non possunt, volumus quod magnifici D. Alexander Vicecomes, et Danesius Filiodonus Senatores una cum Vicario Provisionum

habeant omnimodam auctoritatem terminandi decidendique summarie reque quorum declarationi stetur, omni appellatione querela ac nullitate remotis. Qui senatores ubi aliquid durius emergat verbum facient in Senatu, et prædictam executioni demandetur, sine spe alicujus honorarij directe, uel per indirectum habendi, excepta mercede scripturæ tantum, si quæ veniet fienda; et architecti quorum opera necessaria est cum ab ipsa comunitate honorarium singulo mense eis erogatur, habeant tertiam partem salarij, quod alias percipere legitime solent in alijs negotijs.

Signat. Ferdinandus Gonzaga. — In Angulo Vidit Taberna. — In calce Hieronimus Rozonus et Sigillat. Sigillo Cesareo in cera rubea more solito.

DOCUMENTO N. 44.

Grida per li nuoui edificij sopra gli spacij dentro della Città.

Philippus Hispaniorum utriusque Siciliæ et Rex, dux Mediolani etc.

Dilecte noster. — Conditum nuper a Senatu nostro fuere decretum et Proclama exempli inclusi, quæ ut ad omnium notitiam deuenire possint, mandamus vobis, ut ea quamprimum publicari faciatis in omnibus locis solitis et de publicatione nos admoneatis literis nostris ad subsignatum Secretarium nostrum dirigendis. Dat. Mediolani die 6 aprilis 1559. Signat Annibal Cruceus et sigillat, etc. A tergo Eg.° Jureconsulto D. Vicario Prouisionum Comunitatis Mediolani nostro dilecto, etc.

MDLIX addì 6 d'aprile.

Essendosi nel circondare la presente città di Milano di nuova muraglia rinchiusi di dentro molti spacij di terra, nei quali non è habitatione alcuna, et parendo che fosse cosa di decoro, et comodità alla Città, che in tali spacij si facessero degli edificij, fu fatto allora dall'Eccellentissimo Senato un publico decreto, per il quale fu ordinato, che i patroni di tali spacij non uolendo essi edificare, fossero obligati a vendere tali spacij a qualonche persona quale hauesse uoluto comprarne per edificarui, a certo prezzo stabilito secondo la varietà del loco, e del sito. Si è conosciuto da poi, che con tale decreto non solamente non si è prouisto a questo inconveniente, ma esso decreto è quasi stato reso elusorio. Imperochè molti richiesti a vendere, han ricusato di vendere, con dire, ch'eglino uolevano edificare, la qual cosa però non hanno fatto mai, di che molti se ne sono doluti appresso al detto Senato. Et perciò conoscendo il Senato essere cosa utile, et al publico et al privato che in tali spacij si facciano delle case et altri edificij, secondo l'arbitrio e comodità di chi vi vorrà edificare, ha deliberato rimouere, l'impedimento ritrouato dalli patroni di detti siti, li quali con le parole et con effetto vogliono edificare. Et così ha fatto un nuovo Decreto in questa materia.

Alla continentia del quale inherendo in nome di esso Senato si fa la presente crida. Per la quale si statuisce et assegna a tutti quelli, i quali possedono spacio alcuno di terra dentro della nuoua muraglia, occulto, o inculto, che sia termine di tre mesi, dopo la pubblicatione di esso Decreto, et dalla presente crida, a dichiarare l'animo suo in scritto nelle mani del Secretario sottoscritto, se vogliono edificare o nò. Et caso che non rispondano cosa alcuna, ouero dicano di non voler edificare, ordina che possano esser costretti a vendere a chi vorrà comprare secondo la forma del primo decreto publicato in questa Materia. Ma in caso che rispondano di uoler edificare, comanda che nel termine di tre altri mesi diano principio all'opera. La qual cosa se non metteranno in essecutione con effetto, uole che possano essere costretti al uendere come di sopra, et di più che incorrano nella pena arbitraria ad esso Senato, senza che sia più admessa loro alcuna iscusatione. Signat Annibal Cruceus.

DOCUMENTO N. 45.

Circa Protectores carceratorum, MDLIIII *Die* XXX *Martij*.

Cum alias permulti pauperes, varijs de causis tam civilibus, quam criminalibus carceri manciparentur; ijque defensoribus ob eorum inopiam destituti, cum alia gravissima incommoda paterentur, tum causarum suarum expeditionem adeo in longum protrahi sentirent, ut annum, et eo amplius carceris squalorem perpeti cogerentur, erectum fuit offitium, quod Protector Carceratorum appellant; cui administrando Jurisconsulti quinque, causidici quinque ac nobiles Mediolanenses quinque præerant. Verum cum ij, qui nunc officio illi præsunt, nuperrime Senatui Excellentissimo exposuerunt, sese multos annos officium hujusmodi exercuisse, post habitis aliquando rebus suis privatis, neque convenire, ut hoc onere perpetuo graventur, petierintque propterea, se ab hoc labore eximi, qua in re legis etiam municipalis auctoritate nitebantur.

Senatus omnibus mature et diligenter consideratis, atque perpensis, ne qui nunc hoc officio funguntur perpetuo labore impliciti remaneant, et ne qui in custodiam dati sunt, defensoribus carentes in carceribus marcescant, censuit illis vacationem ab eo munere dandam, et officium istud biennale faciendum esse. Atque ita alios Jureconsultos quinque duos scilicet ex senioribus, duos mediæ ætatis, unum e minoribus a D. Abbatibus Jurisconsultorum Mediolani vocato collegio: alios Causidicos quinque ab eorum collegio; et alias Nobiles Mediolanenses quinque a D. Vicario et Duodecim Viris Provisionum nominari debere mandat; ut illi a Senatu ipso approbati officium Protectorum Carceratorum hoc proximo biennio exerceant. Pro reliquo vero tempore usque in perpetuum it observari jubet, ut singulo quoque biennio duo ex jam admissis, e quovis ordine, una cum tribus alijs et qualibet prædictorum ordinum nominandis et approbandis ut supra. — Signat. Annibal Cruceius et sigillat Sigillo Imperiali in cæra rubea more solito.

Mandat Excellentissimus Senatus Mag. D. Vicario et Duodecim viris Prouisionis ut termino bidui faciant nominationem quinque Nobilium Mediolanensium juxta formam ordinationis antescriptæ Alioquin etc. Et de intimatione presentis Mandati relationi hostiarij Excellentissimi Senatus plena dabitur fides. — Ex Cancelleria die 2 Aprilis 1554.

Signat. ANNIBAL CRUCEIUS.

DOCUMENTO N. 46.

Francisci et Simonis fratrum Moschinorum impressorum Exemptio, annorum decem.

Ferdinando Gonzaga Principe di Melfetta duca d'Ariano etc. di la Maesta Cesarea Capitaneo Generale in Italia et suo luogotenente et Hauendoui supplicato Francesco, et Simone fratelli de Moschini esser venuti ad habitare in questa Città de Milano con animo de exercire in far stampare libri latini, greci, volgari et d'ogni altra sorte, con una stampa noua corretta et molto elegante à qual già hanno datto principio. Ma per la gran spesa che gli entra et carichi si ordinarij, come straordinarij che occorreno cognossendo loro non potere continuare hauere hauuto ricorso dalli egregij et nobili Vicario et Dodeci de la prouisione con pregarli ad uolerli exemptuare almeno per qualche tempo da tutte le grauezze strahordinarie cosl reale come personale et mixte, et da essi hauere ottenuto una ordinatione per la quale gli concedeno che habbiano da esser esenti da tutti li predetti carichi strahordinarij reali personali et mixti tanto imposti per il passato quanto da esser imposti per l'auenire per qualunche causa et urgentissima, per il tempo de Deci anni prosimi futuri et non oltra in modo pero che per rispetto delli carichi personali habbino da esser perservati per dodici persone et non più et con questa condictione che detti fratelli sieno obbligati per tutto il tempo de Deci anni preditti exercire nella presente Citta detta sua arte. Et caso che manchassero nel detto exercitio che detta Jmmunita sij extinta, et si habbi per non fatta, et como più amplamente appare in detta ordinatione a noij exhibita in forma autenticha spediti alli x dil presente mese di Marzo a qual s'habbi condegna rellatione pregandone essi fratelli ad voler assentire et confirmare detta concessione a loro fatta, et parendoni che tal exercitio sia molto laudabile, et per portar honore et utile a questa citta oltra che per quanto mi vien riferto da persone degne di fede detti fratelli per le virtu et qualita sue meritano de esser fauoriti et adiutati in tutto cio che bonamente si puo. Per cio per tenore delle presente per l'auctorita qual tenemo da Sua Maesta assentimo et confirmamo detta ordinatione et concessione, comandando al detto vicario et dodici presenti et futuri et ad qualunche altro offitiale a chi spetta et spettara che l'osseruino et facciano inuiolabilmente osseruare. Et in fede di cio hauemo fatto fare la presente, signata di nostra mane. Et sigillata dil nostro solito sigillo. Datum in Milano a XVIIIJ° di

Marzo MDLIIJ° signata Ferdinando Gonzaga, In calce. Vidit Taberna — In Angulo Augustinus Montius. Et sigillata sigillo Imperiali in cera Rubea More solito. A tergo Regist. in libro gratiarum in fo: 157.

1554, die sabbati ultimo mensis Martij.

Presentate fuerunt iste literæ per dominos Franciscum et Simonem fratres de Moschinis ad offitium prouisionum Magnifice comunitatis Mediolani et ibi dimisse ad Registrandum.

(Estratto dal Registro civico Lettere Ducali 1553 al 1562 fog. 28 tergo).

DOCUMENTO N. 47.

S. C. et C. Maestà.

Per auisi hauuti dalla Corte di V. M. dall'Orator nostro, e per quello che questi Signori Commissarij mandati da lei hanno detto assai apertamente, e operato anchora, mettendo mano ne libri, e conti nostri particolari contro il solito di tutti i tempi, n'è, parso di comprehendere che V. M. è stata informata, che questa Città si, è, querellata che l'Eccellenza del Signor Don Ferrando Gonzaga nostro Governatore habbia estorto, o, concussi danari da noi sotto diversi colorati pretesti, o, ci habbia datta alcuna altra mala sodisfattione per suoi interessi particolari, e che finalmente noi si tenghiamo poco sodisfatti e contenti del Gouerno, e amministrazione sua. Per questo a noi pare esser debito nostro per quel che importa alla conscientia, e buona fama nostra di dir a V. M. como humilissimi e fidelissimi vassalli che le siamo la pura verità di queste cose, acciò ch'in niun tempo mai rimanga a questa Citta macchia alcuna di malignità, o, d'ingratitudine. Diciamo adunque et confessiamo ingenuamente, che seguendo il consueto e il costume nostro con tutti i Ministri, non solamente che V. M. ha mandati sopra di noi, ma con quelli ch'ella ha tenuti presso di sè, noi in diverse volte habbiamo fatto alcune dono a Sua Eccellenza como qui anchora per li detti libri s'è, dimostrato, ma questo di nostra spontanea voluntà, conoscendoci obligati, e desiderando di farle dimostratione molto maggiore, e dolendoci sin al'anima di non puoter con le forze rispondere al desiderio, e al'obligatione nostra in questa parte verso tutti, i Ministri della M. V. la quale portamo impressa nei nostri cuori, e finalmente che nelle altre cose tutta questa Città sente universalmente tanta sodisfattione del detto Signore che fra le molte Gratie che la buonta infinita della M. V. ha moltiplicate ognora sopra di noi, stimiamo questa de le maggiori che V. M. ci habbia datto gouernatore sì giusto e sì honorato. Puo ben forse avvenire che alcun particolare che noi non sappiamo si dolga di Sua Eccellenza ma certo tacendo ch'egli potrebbe esser sedutto vogliamo credere che si dolga a torto, per quel che noi habbiamo veduto del buon procedere di lei nelle cose non solo universali, e più importanti, ma anchora particolari, supplichiamo adunque humilmente V. M. che si degni hauere questa nostra fede per l'istessa, e pura

veritade perchè se altrimenti fosse si sarebbe da noi inteso, o, saputo sì, come dirà interamente il Magnifico Dottor Antonio Francesco Crespo oratore nostro predetto presso di lei, al quale humilmente supplicamo che lei sia datta benigna audienza, e intero credito il che reputaremo, a singolar fauore, e con ogni sommissione raccomandandoci nella buona gratia di V. M. pregamo Dio che le doni col Dominio de tutto lunghissima vita e felicità.

DOCUMENTO N. 48.

All' Signore Domino Fernando Gonzaga
Illustrissimo et Eccellentissimo Signor nostro Osservantissimo.

Dal Magnifico Dottore Messer Antonio Francesco Crespo Orator della Magnifica Città nostra presso S. M. Vostra Eccellenza intenderà con quanto dispiacere universale questa Città habbia inteso la tacchia che pargli venghi datta costì di hauer fatto malo offitio contra Vostra Eccellenza. Qual cosa essendo aliena da ogni uerità non si à voluto preterirla con silentio, et per questo si è scritto a S. M. in quella forma ch'è parso conuenire al' honor di questa Città per certificarla della uerità, e mente nostra, como più largamente esponerà a Vostra Eccellenza il suddetto Crespo, al qual supplichiamo a Vostra Eccellenza prestarli intera fede in quanto gli esponerà in nome nostro circa questo, e tenerci in sua buona gratia perchè de poi S. M. gli restamo fedelissimi seruitori con desiderio de fargli cosa grata doue puotremo seruirla. Da Milano alli 23 Giugno 1554. — Camillus (Castilionus) Vicarius.

Firmati: Jo: Baptista Castilioneus
P. Besutius
Jo: Batta Besutius
Albertus Solarius (?)
Baptista Castronouatus
Marius Arigonus
Aluysius Cittadinus
Augustus Chalcus.

DOCUMENTO N. 49.

Istromento fatto tra l' Illustrissimo Signor Don Ferrante Gonzaga et il signor Gio. Pietro Ciconia per il sborso di Scudi 2000 pagati per la Magnifica Comunità sopra la Gualtera seu la Gonzaga.

1547 14 giugno.

Premesso che il 27 aprile passato il magnifico D. Tomaso Marino promise di dare e pagare al magnifico cavaliere D. Gio. Pietro Cicogna Commissario

generale delle tasse dello Stato di Milano scudi duemila d'oro d'Italia come consta da istromento rogato da Maurilio de Souico.

Premesso che il magnifico D. Nicolao Bernardino de Luca Maggiordomo e Tesoriere (Cassiere) generale e procuratore dell'Eccellentissimo Principe Don Ferdinando Gonzaga duca d'Ariano, principe di Molfeti e Capitano generale Cesareo in Italia e luogotenente nello Stato di Milano per istromento rogato Nicolao Vignarca del 12 aprile p. p. dichiarò che i 2000 scudi erano stati promessi dietro istanza del principe, allo scopo di pagare il prezzo dei beni della *Gualtiera* venduti dal detto cavaliere Cicogna al detto Nicolao Bernardino, procuratore come sopra, e che quantunque si fosse cambiata la causa come consta dall'istromento di vendita a rogito Vignarca, allora e poscia il detto procuratore si obbligava pagarli egualmente in un dato termine.

Perciò D. Tomaso Marino figlio emancipato di Luchino abitante in Milano Porta Nuova parrocchia di S. Fedele dichiara di ricevere dal detto Nicolao Bernardino de Luca q. Paolo procuratore come sopra, i detti scudi 2000 d'oro d'Italia denari di proprietà dello stesso D. Ferdinando Gonzaga q. Francesco già Marchese di Mantova e cio per pagare i 2 mila scudi dovuti al cav. Cicogna a completo saldo del prezzo dei beni della Gualtiera venduti al detto Principe computati anche i mille scudi numerati dal detto Nicolao Bernardino all'epoca della vendita e allo scopo di soddisfare la promessa ed obbligazione fatta dal detto Tomaso allo stesso Cavaliere Cicogna dei detti 2 mila scudi. In conseguenza di che il prefato D. Tomaso volontariamente libera ed assolve il prefato Principe e suo procuratore e loro beni dall'obbligo di pagare questi 2 mila scudi, rinunziando esso Tomaso ad ogni eccezione, ritenuto in ogni tempo rata e ferma la presente dichiarazione.

Fatto nella Casa d'abitazione del prefato magnifico D. Tomaso situata come sopra presenti D. Gio: Angelo De Vicino del q. Salomone Porta Comasina parr. di S. Nazaro Pietrasanta e D. Gio: Spanzota q. Pietro Martire P. V. parr. di S. Maria Pedone ambedue notai e pronotari — testimonii il Magnifico Archinto Gerolamo q. Bartolomeo P. N. parr. di S. Vittore 40 Martiri, il Magnifico D. Filippo Candiani q. Gio: Giacomo di P. V. parr. di S. Maria Pedone ed il Magnifico D. Antonio Carcassola q. Gabriele di P. O. parr. S. Babila intus, noti ed idonei.

Nicolao Vignarca q. D. Angelo P. N. parr. di S. Gio: alle quattro faccie notaio rogante.

DOCUMENTO N. 50.

Nel 1549 furono pagati per mano del magnifico D. Hieronimo Litta L. 2000 a messer Ermes Seroldono per pagare il fontanono et sue aque decurrenti alla Gonzaga.

Nel 1551 furono pagati scudi 6000 per la compensatione del credito da scudi 12000 posti in credito per la regia camera alla magnifica Comunità nel conto del mensuale per causa del danno quale essa ha patito per lo datio

delli prestini nelli anni 1548, 49, 50 et 51 pagati per messer Rocho da Bergamo al Magnifico Marini per conto de Sua Excellentia sotto pretexto di alchuni beneficij al quale messer Rocho la magnifica Comunità ha fatto assegno sopra il datio del sesino deliberato a messer Baldassar da Castiglione.

Li Mandati dicono per parte et recognoscimento de molte spese fatte per Sua Excellentia et molte fatiche per Sua Excellentia supportate ac benefici obtenuti per questa magnifica Comunità per mezzo de Sua Excellentia.

DOCUMENTO N. 51.

Dittato de una ordinatione per l'Illustrissimo Don Ferrante Gonzaga per la spesa necessaria per il nouo cauo d'Adda nauigabile.

1549 Lunedi adi XVJ *Xbre da matina.*

Congregati li Magnifici D. Cattellano Cotta Jureconsulto Vicario de Prouisione della Magnifica Comunita de Milano, nel offitio predetto posto nel Broleto vechio de Milano. Et olduta la proposta fatta per esso signor vicario quale ha exposto, qualmente alli giorni passati l'illustre Signor Gran Canzellero gli fece intendere che uolesse andare a casa sua, et essendogli esso Signor Vicario andato esso Signor Gran Canzellero gli disse che devesse trattare con li prefati Signori XIJ quanto reddito se puoteva condecentemente taxare che se hauesse de dare al Illustrissimo et Excellentissimo Signor Don Ferdinando Gonzaga Cesareo locotenente et Governatore de questo Stato, sopra il datio quale se hauera de imponere sopra il nouo Nauiglio d'Adda nauigabile. Per la somma delli dinari quali Sua Eccellenza intende voler spendere in perficere il cauo alias fatto per la Magnifica Comunita de Milano per fare et condure nel nauiglio de Marthesana le aque del laco de Como et Adda. Et che quello medemo negotio e stato trattato tra li Signori Presidente et Maestri delle Cesaree intrate del Stato de Milano quali hanno risolto et concluso che se gli potriano taxare et dare a computo de *dece per cento* della somma della spesa che Sua Eccellenza fara come di sopra. Et che per tanto volesse esso Signor Vicario trattare questo negotio con li prefati Signori XIJ et della risolutione certiorare Sua Ill. S.

Et per questo vogliano li prefati Signori congregati trattare et considerare la importantia de tal negotio, et sopra di ciò risoluere et concludere sino a quanta summa se potrebbe et douerebbe taxare il reddito predetto.

Li prefati Signori congregati fatto sopra de cio longo scrutinio et colloquio tra loro, et il tutto bene considerato.

Hanno risolto et concluso essere cosa condecente et honesta il taxare et dare a Sua Eccellenza la soma de dece per cento della spesa quale Sua Eccellenza fara circa la perfettione del cauo et nauilio predetto.

(*Nota in margine alla presente*) Non habuit effectum sed retenta est ad memoriam de Mandato magnifici Cotta Vicarij.

DOCUMENTO N. 52.

Al Signor Mussi Natale
Agente del Governatore di Milano presso Sua Maestà.

Molto Magnifico Signor

Hauendo questa Magnifica Comunità de Milano receputo molti beneficij da V. S. et vedendo che mai quella ne è stata racconosciuta, Cosa quale veramente è proceduta non perche non gli fosse il continuo desiderio di gratificarla ma per le varie occupazioni et trauaglie et anchora per la mutatione degli officiali d'essa Magnifica Comunità, et anche per diuerse grauezze non si è possiuto exequire. Pero desiderando questa Comunità racconnoscere il suo errore supplicamo V. S. sia contenta per l'amore quale sapemo che universalmente porta a questa Citta se degni accettare scuti cento d'oro, in dono seu recognitione et per segno d'amore quali subito seranno pagati qua in Milano in mano de chi V. S. ne auisera che s'habiano de pagare. Et volentieri gli hauressimo mandato iui, ma non sapemo per qual mezo, et anchora perche prima era conueniente ne auisassimo V. S. Et se quella vorra siano pagati qua, ne sera grato. Et quando pur quella voglia che gli siano mandati a quella Corte, se fara tutto il possibile mentre habiamo la parolla de V. S.

Et benche habiamo connosciuto per il passato V. S. mai hauer mancato in quelle cose che hanno possiuto portare beneficio a questa Citta nondimeno di nouo la supplicamo come compatriota nostro quale reputamo essere V. S. se voglia degnare non mancarne del solito aiutto. Et occorrendo chel agente nostro Messer Luca Lossetto alle volte vienga ad impetrare l'aiutto de V. S. per beneficio nostro universale quella se dignara porgergli quello aiutto potra, quale reputaremo grandissimo attesa la qualita de la persona V. S. alla quale basciamo le mani, offerendosi per quella nelle sue occorrentie — In Milano alli IJ Magio del LJ.

Firmati: JOHANNES ANGELUS CORIUS
» LUDOVICUS GILLINIS
» CHIOCHA
» BALDESARE CAPRA
» JERONIMUS LITTA
» LUDOVICUS COMITIS
» HIERONIMUS ARCHINTUS
» ALUYSIUS MARLIANUS
» PETRASANCTA.

DOCUMENTO N. 53.

Littere Losseti 25 maij 1551.

Vide Ordinationem A tergo.
Quod donentur Scuta 100 Magnifico Domino Natali Musio.

Molto Magnifico signor mio Signor Osservandissimo.

Deti puoco fa la lettera di V. S. al signor Natale Agente di lecc.ª dil signor don Ferrante e gli fu grata, mi raguagliò la continentia dessa et dissemi che molto egli sa male che non possi giouar a quella Magnifica Citta como desiderarebe, et sa che saria ancor il desiderio di la detta Ecc.ª Quanto ad accettar il presente ch'e gli hanno offerto mi ha significato che nol potrebbe perche sapendolo alcuni di costi non sarebbe suol che reprobriato non gia che sia soa Ecc.ª ma alcuni altri che puoi essere l'accusato un' altra uolta. Io non lassiaro dire a V. S. che a quelli di qua non si suol exhibire, ma far et dire in un medemo tempo. Pero hauendo animo V. S. di gratificarlo potra farli respondere qua et così se gli farano accettare, et sara un accrescersi animo di non mancar di qualche adiuto nelle occorrentie a quella Magnifica Citta al infalibil parere di V. S. pero me remetto.

Omissis

Di nuouo Bascio la mano di V. S. et di quelli molto Magnifici signori di Prouisione, et humile me gli raccomando — Di Augusta alli 25 Maggio 1551.

Di V. S. Molto Magnifica

Ossequentissimo Seruitor
Firmato: Luca Lossetto
(Agente della Città di Milano presso Sua Maestà).

Al Molto Magnifico signor mio osservandissimo il sig. Gio: Angelo Coyro Vicario dignissimo di Prouisione per la Magnifica Citta di Milano
Milano.

DOCUMENTO N. 54.

Molto magnifici et Ex.mi Signori Miei Osservandissimi.

Littera dil sig. Natale Mussi.

Messer Luca Losetto Agente di cotesta magnifica citta, mi ha dato la lettera di V. Signorie in risposta della quale dico che detta Citta non ha compatriotto ne Cittadino che più desideri adoperarsi in seruitio di quella di

quel che faccio io, si come desidero che V. S. mi tenghino in questa possessione. Ma le prego ben a volersi ancho persuadere che a questo non mi muoue nissun altro interesse, saluo quello che procede dal zeelo et affettione ch'io porto a cotesta patria come compatriotto ch'io mi reputo di essa poi che V. S. mi giudicano degno di questo merito, onde sì per questo, si anchora perchè non ho fatto seruitio a cotesta Magnifica Citta che meriti gratitudine, non mi par di accettar, com'io non accetto il Duòno che V. S. m'hanno offerto per la lettera loro, non lascio perho di ringratiarle cordialmente de la buona uolonta loro uerso me, ch'io stimo piu assai di quel che faccio il presente che V. S. mi vorrebbero dare. Et siano certe che in tutto quello ch'io saro buono per seruitio di cotesta Magnifica Citta in generale, et in particolare delle S. V. non mancaro di adoperarmi sì auanti che l'autorita et seruitio del signor mio Excellentissimo et l'honore mio lo permetteranno, conche faccio fine et bacio le mani di V. S. pregando loro felicita. D'Augusta il dì xxx di Maggio 1551.

Di V. S.

Seruitor
firmato: Natale Mussi.

A tergo: Alli Molto Magnifici et Ex.ti signori miei Osservandissimi li Signori Vicario et XIJ de prouisione della Magnifica Citta di Milano
A Milano.

DOCUMENTO N. 55.

Molto Magnifico signor nostro Osservantissimo.

Per essequire quanto in nome di cotesta magnifica Comunita e stato scritto a V. S. alli giorni passati, per la via del Magnifico Messer Tomaso Cribello se mandano a V. S. scuti cento d'oro de Italia quali ella se dignera in segno d'amore accettare da questa nostra Comunita, che ben si scia che V. S. ha tanto operato per lei, et che al continuo non cessa operare per suo beneficio che quella meriterebbe grandissima recognitione. Ma V. S. li accettera non per meriti ma in segno di beniuolenza. La preghiamo che se degni nelle occorrentie hauerni per raccomandati et tenere le cose nostre in prottettione così a quella corte quanto in scriuere in qua a Sua Ecc.a Che questa pouera Comunita sempre tenera memoria di quella, alla quale basciamo le mani — In Milano alli 11 zugno 1551.

Di V. S.

Firmati: Gio: Angelo Coyro Vicario de Prouisione.
» Luduvicus Gillinus.
» Jo: Baptista Caimus.
» Ludouicus Comitis.
» Gaspar Biragus.
» Petrasancta.
» Hieronimus Archintus.

DOCUMENTO N. 56.

Pro Magnifico D. Natali Secretario Illustrissimi Principis, Ordinario.

1551 Martedì adi x *mouembrio.*

Congregati li magnifici signori Gio: Angelo Coyro Jureconsulto Vicario et XIJ deputati al offitio de Prouisione della Magnifica Comunità de Milano, nella Sala della audienza del predetto offitio posta nel broleto vechio de Milano. Et hauendo inteso qualmente il Magnifico sig. Natale Musi secretario di S. E. non ha volsuto accettare li cento scuti d'oro a lui mandati in dono in nome de questa Magnifica Comunità alli mesi passati essendo lui alla Corte di S. M. et quali gli furono offerti et portati dal Magnifico Messer Luca Lossetto iui agente per detta Magnifica Comunità insiema con le lettere di essa Comunità date in Milano alli 2 de zugno prossimo passato. Pertanto partecipato prima questo negotio con l'Illustrissimo signor Canzellero et de mente sua, et considerata anchora l'importanza de tal cosa.

Hanno concluso et ordinato che di presente si faccia fare una cathenna d'oro di peso de scuti cento d'oro de Italia, con conditione chel aurefice quale l'hauera di fare sia tenuto rituarla dalla prefata Comunità con la perdita de scuti tre d'oro, in caso che esso sig. Natale rifiutasse de accettarla. Qual cathena s'habbia de presentare et donare al prefato Natale in nome di essa Magnifica Comunità per recognitione delli servitij et beneficij receuuti da S. S. et che si sperano al auenire d'hauere a beneficio di questa Città, tanto nella Corte de S. M. quanto anchora appresso S. E. maxime circa la exgrauatione delli carichi extraordinarij. Et quando esso signor Natale non le volesse accettare, in tal caso si restituisca la sudetta Cathena al detto aurefice con la perdita de detti tre scuti. — Et ad exequire le sudette cose li prefati signori hanno elletto et elegeno il Magnifico signor Ercole Piola uno d'essi signori XIJ, quale facia fabricare detta Cathena et exeguisca in tutto quanto di sopra si contiene.

Et oltra de ciò anchora hanno ordinato et ordinano che si facia ogni instantia al signor Gio: Batta Cribello quondam Magnifici D. Clementis per la cui via et mezo si erano mandati li detti scuti cento alla Corte de S. M. per donare al prefato signor Natale, che quanto più presto facia rimandare et transportare alla prefata Comunità li detti scuti cento, accioche la prefata Comunità se ne possa preualere nelli suoi presentanei bisogni.

Et per exequtione delle predette cose hanno ordinato che si facia l'oportuno mandato per li dinari suprascritti da spendere in detta Cathena directiuo al Magnifico Litta Thesorero.

Firmati: F: Angelus Coyrus.
» Alexander Tonsus.
» Jo: Bapta Caimus.
» Hercole Piolla.
» Marlianus.
» Archintus.
» Eusebius Biragus.
» Ludovicus Comitis.

DOCUMENTO N. 57.

Al Losetto Magnifico quanto Fratello.

Puoi che n'hauete racordato, et a noi cosi è piaciuto de scriuere alli signori Duca d'Alua, Ruigomez, Vargas, Mengiacha, Regente Pola, et Regente de Napoli, con priegare S. S. Ill.e che vi diano piena credenza et fede in ciò che in nome nostro gli esporreti et che si degnino hauere le cose nostre in protettione. Ve indirizzamo le lettere direttiue ad essi signori insiema anchora con la copia de certe nostre letere quali ali dì passati scrivessimo al prefato Ill. signor Duca d'Alua sopra il particolar delle decime. Et sereti contento presentarglile et exponergli l'intento et petitione nostre et non mancare della solita vostra diligentia et offitio per ottenere ciò che giustamenti ricercamo, et ne dareti auiso delli successi. Dio ui conserui. In Milano alli xv d'aprile 1558.

Firmato: Philippus Vicarius.

DOCUMENTO N. 58.

Illustri et molto Magnifici Signori.

Io non ho ricercato dalle S. V. che a questi Signori elle servino in credenza mia, si bene esortateli scriuere al Duca D'Alua, Ruigomez et altri dil Conseglio, et raccomandarli e particolari de la Citta secondo che dal suo Agente alla giornata ci uengono esposti. Per chè quanto a me tutti sanno ch'io sono Iddio gratia con tutto questo como per altre mie li ho detto bene saria che a qualchuno de questi Signori elle spesso scriuessero et farsi uno o duoi de questi principali amico et protettore. Ciò dico perche vedo quando se negotia de particolari dessa Citta poca cura se ne fanno et men consideratione ne tengono. Non bisogna seguire sempre un stile ma dattarsi alli tempi et alle staggioni io non mancarò di auertirle al eseguire me rimetto al saldo giuditio loro.

Ho le letere delle S. V. di xv dil passato hoggi capitate, le presentaro a questi signori col modo che si deue con quale mi sara comodita d'hauere raggionare al quanto più largamenti. Et circa il particolar contenuto nella Coppia di la loro al Duca d'Alua procuraro con tutti li modi, et vie che saranno possibili per riportar quanto se ricerca o almeno non fattara (sic) che non se gli abbi ogni cura, et diligentia neccessaria.

De diuerse mie aspetto risposta dalle S. V. a quale alla giornata distintamente ho auisato secondo ho negotiato de diuersi particolari. Circa le grauezze et altri negotij dessa magnifica citta aspetto dargli qualche ragua-

glio a tempo che Sua Maestà attendi all'espedire li particolari. Et como più largamenti intenderano per altra mia che giuntamenti con questa scriuo al Signor Vicario di Prouisione, alla quale mi remetto. Hauendo per altre dettoli dil nuovo Gouernatore et Generale desso Stato qual ho visitato in nome di la Magnifica Citta. Con questo fuie bascio le mani alle S. V. et molto me raccomando. Di Brusselle il primo di Maggio del 58.

Delle S. V. Ill. et molto Magnifiche

Servitore
firmato: LUCA LOSSETTO.

(*A tergo*) Alli Ill. e molto Magnifici Signori miei Osservandissimi li Signori Vicario et Dodeci di la Prouisione per la Magnifica Citta di Milano.

Milano.

DOCUMENTO N. 59.

Molto magnifici et Illustrissimi Signori et Padroni Osservandissimi.

Per altra mia le S. V. hauerano inteso como la confirmatione per li 30 mila scuti era firmata et ch'erauamo sopra la moderatione di la tassa.

Questa mane pensando di puoter cio espedire senza parlarne al Reverendissimo Arasso fuoi dal Vicecancelliere quale doppo hauerli detto il bisogno me rimesse in farne parolla al detto Rev. al quale essendo dissi V. S. Illustrissima deue sapere che li Contratti che fa il Marino con la Camera di Milano sono in molto guadagno desso per uia de l'interessi come ognuno saue. Ciò dico perchè di la confirmatione per li 30 mila scuti contratti in seruitio di S. M. li dì passati tra la Città di Milano e quella Camera mi ne chiamano 300 scuti ; et una delli dì passati del prefato Marino sopra 60 mila scuti ci fu datta per ducento e tanti. Per tanto supplico V. S. Ill. mandare che s'habbi la debbita consideratione che se deue. Perchè suolse prende X per cento nelli donatiui che fa S. M. et questo e simplice confirmatione dun contratto, tra detta Città et Camera de quale saria tenuta pagar la Camera: Puoco mi rispuose andate dal Vice Cancellieri da una parte, che haura consideratione debbita. Fuoi da esso, mi disse che se puoteua stare in 200 scuti cauando il terzo di quello se potria a pigliare, li feci il medemo parlare che al Rev. Arasso fatto haueva, egli me rimesse al Segretario, al qual secondo il negotiato con li sudetti Monsignori et Vice Cancellero refersi il tutto; esso insisteva nelli 200 oltra Cancellaria et Registro. Visto questo li promessi che ci sarian mandati dieci brazza de veluto se mi adiutaua che se reducesse ogni cosa in 140, o, 150 scuti. Mi promesse senza la promessa far il tutto, ho voluto significar alle S. V. le difficoltati che sono qua in ogni cosa, et dirli chio procuraro mandarli detta espeditione per il primo Corrieri, o, almeno per il Signor Hieronimo da Buste qual partirà fra quat-

tro o Cinque giorni altro non occorre bascio le mani delle S. V. et molto me raccomando. — Di Brusselle VI Novembre 1553.

D. V. S. molto magnifica et Ill.

Servitor Ossequentissimo
firmato: LUCA LOSSETTO.

(*A tergo*) Alli Molto Magnifici et Ill. Signori e Patroni miei Osservandissimi li Signori Vicario et Dodici de la Prouisione per la Magnifica Città di Milano.

Milano.

De gratia sia ben datta et presto.

DOCUMENTO N. 60.

Illustre Comte Sfortie Moroni Oratoris et Sumptus diuersi Magnificæ Comunitatis Mediolani.

MDLV *Sabato adì* XXVIJ *luglio da matina.*

Congregati nella Cameretta delli Signori Jureconsulti posta broleto vechio, li molto magnifici Signori Benedetto Pecchio Jureconsulto Vicario et XIJ de Prouisione de Milano.

Et viste ac considerate le ordinationi fatte per li Signori dottori eletti sopra le spese extraordinarie dela Magnifica Comunità de Milano, cioe una adì x de zugno prossimo passato, et l'altra nel giorno d'heri circa la recognitione del molto Reverendo Signor Gonzal Perez consigliero de S. M. R. nostro Signore et Duca del Ill. Signor Regente Schizzo. Il Signor Saglias Regente dela Canzelleria de S. M. R. et de M. Luca Lossetto, et circa li dinari s'hanno de pagare alli Regenti della Regia Cancelleria per leuare la liberatione fatta per S. M. R. a questa Magnifica Comunita dalla Sententia de Scuti 50 mila data per l'Ill. Signor Don Ferrante Gonzaga nell'anno 1550. Per leuare la confirmatione del donativo de Scuti 3 mila annuali, donato per la M. Cesarea alla prefata Comunita nell'anno 1541. Et per leuare la confirmatione della vendita de Scuti 30 mila fatta nell'anno 1553 per la Camera alhora Cesarea alla prefata Comunita. Per essecutione di dette ordinationi:

Hanno ordinato et ordinano che si expedisca di presente uno mandato direttivo al Nobile messer Francesco Homate Thesorero della prefata Comunita, di effetto che delli scuti due mille a lui pagati alli giorni passati per il nobile messer Filippo Ferufino Commissario et esattore della tassa forense presentanea. Ne dia et paghi di presente la somma de scuti nouecentodece d'oro de Italia in oro.

Al Magnifico D. Jacomo Fagnano quale ha preso sopra di se la carica de

far rispondere detti dinari alla Corte di detta M. R. in Mano dell'Ill. Signor co: Sforza Morono quale di presente e per andare alla sudetta Corte.

Et hanno anchora ordinato che esso Signor Conte spenda detti dinari in nome della prefata Comunita nelli usi et cause di sopra recitate et contenute ac annotate in dette ordinatione.

Firmati: Benedictus Pecchius Vicarius
» Cesar Vicecomes
» Schachabarotius L. T.
» Jo: Castronouatus
» Jo: Bapt. Caimus
» Ludouicus Comitis
» L. Cotta Jureconsultus
» Bartolomeus Bossius
» Antonius Panigarola
» Gabriel Castilioneus Sindacus.

Danari quali s'ha da proueder de presente.

Al Signor Gonzal Perez oltra il veluto	Scuti	100
Al Signor Regente	»	150
Al Signor Saglias	»	60
Per leuar la sententia delli scuti 50 mila	»	300
Al Lossetto.	»	100
Per leuar la confirmatione del Donatino	»	60
Per levar la confirmatione della vendita delli scuti 30 mila .	»	48
	Scuti	818

DOCUMENTO N. 61.

A Mons. D'Aras, 23 octobre 1551.

Reverendissimo ed illustrissimo signor nostro Osservandissimo.

Essendo tanto obligata questa nostra Cita alla felice memoria del signor Ill. patre de V. R. et Ill. S.ª per la continua protectione ha tenuto dessa. Ne la quale perseuerando vostra Ill. et R. S.ª tanto strectamente ne ha devincti che si trouiamo non solo inhabili ad renderli le debite gratie con esserli ma insufficienti de parole però non mancaremo almeno de la bona uolonta con la quale hauemo preso ardire de mandarli questi doi vasi piciolo et indegno dono, ma in segno et testimonio che crediamo tanto da lei esser amati che potemo confidare di fare tutto quello presumono li boni et af-

fectionati seruitori como in perpetuo se gli douemo pregando N. S. la conserui et feliciti per il comune bene de la Cristianita et nostro particolare. In Milano alli 23 octobre del LI.

D. V. R. et Ill. S.

Devotissimi Serui
Il Vicario et XII de Prouisione de Milano
Firmati: Jo: ANGELUS COYRUS.
» BERNARDUS CASATUS.
» Jo: PETRUS ALIFER.
» Jo: BAPTISTA CAIMUS.
» ARCHINTUS.
» BIRAGUS.
» HERCULE PIOLLA.
» LUDOVICUS COMITIS.
» APLANUS.
» Jo: FRANCISCUS BARBAVARA.

DOCUMENTO N. 62.

Littere al Lossetto, 23 octobre 1551.

Magnifico Messer Luca nostro Charissimo.

Per il presente latore Dominico Sansono mandiamo duoi vasi d'argento dorati da presentare al R. et Ill. Monsignor D'Arras in nome di questa nostra Città. Pero lo mandiamo de compagnia del Ill. signor Regente nostro Acciocche prima voi habiate de conferire con S. S. Ill. et da lei tuorre l'ordine et consulto di quello s'hauera di fare in presentarlo auanti S. R. et Ill. S. con detti vasi, et così voi hauuto il suddetto ordine dal prefato signor Regente et tutto prima ben considerato, condureti esso Dominico et lo presentareti auanti Sua R. S. et con le debite vostre parole et exhibitioni gli farete porger essi vasi insiema con le littere nostre quali vi mandiamo, supplicando S. S. R. che si degna accettare questa poca cosa con il buon animo nostro. Et perche esso Dominico benche di lui se fidiamo assai et e da bene, e pero persona inesperta delle occorrentie de quella corte, pero non manchereti voi guidarlo, et instruendo, et quando detti vasi et littere si presentarano, usareti le bone et conueneuoli parole, in fare che per ogni modo li accetti, et nel atto che si presentarano, dice il signor Regente non gli vorra essere presente, ma quando vi para expediente vi dara il suo Canzelero, quale gli verra di vostra compagnia, et se S. S. R. non li volesse accettare, et facesse in cio difficulta, in tal caso refeririti il tutto al prefato signor Regente, perchè S. S. operara che se degni accettarlo, Et così voi in tutto vi gouernareti secondo il consulto desso signor Regente, perchè sapemo che col suo consilio non potreti errare.

Per esso signor Regente, ve mandiamo scuti vinticinque italiani et in brieue se vi ne mandarano delli altri. Ne vi dubitate punto che si terrà bon

conto delle fatiche vostre. Ne per hora occorre scriuerui altro perche esso signor Regente vi dara altre nostre littere con supplicationi da porgere et del tutto vi informara a pieno Et si raccomandano.

Sono capitate molte vostre per le quali intendemo che sino alli 7 del presente anchora non hauete potuto sporgere le letere de Sua Altezza, perchè sperauasi sporgerle auanti la partita de S. M. Pero ve supplichiamo a non mancare et vi regratiamo et inseme anchora vi recordamo sporgere le supplicationi quali vi dara esso signor Regenti, et subito che hauereti expedito de fare presentare li vasi rimanderete immediatamente il detto Dominico con auisarci del tutto. In Milano alli 23 octobre 1551.

Firmati: Jo: Angelus Coyrus.
» Bernardus Casatus.
» Jo: Petrus Alifer.
» Aplanus.
» Jo: Franciscus Barbavara.
» Jo: Baptista Caimus.
» Archintus Ludovicus.
» Biragus.
» Hercule Piolla.

DOCUMENTO N. 63.

Molto Magnifico signor Mio signor Osservandissimo.

Hauendo il signor Regente conte Monsignor Sagante parlato per instrumento a far ch'el R. Arasso non recusasse il presente mandatoli — Hieri sera per comissione desso signor Sagante gli foro portati li vasi et per esser esso R. a quell'hora occupato se lassiaro essi uasi pur per comissione dil detto signor Sagante al suo Camariero perche disocupato ben le vedesse et ci disse a Dominico tornate puoi dimane. Cosi questa matina egli è ritornato; et essendo detto monsignor già uscito di Camera per andar a Pallatio egli disse non casca altro di presenti suol raccomandare a quelli signori che sono troppo cortesi meco, et doui li potro far seruitio lo faro sempre di buon cuore. Ne altro è occorso. Domenico tarda qua suol aspettando compagnia. S. M. sta bene Idio gratia Dimane uscira andare a caccia. Dil sudetto sara servita V. S. raguagliarne l'altri magnifici signori di prouisione; con la venuta desso Dominico particolarmente rispondero alle lettere di V. S. et de detti Magnifici signori a quali con V. S. bascio le mani et molto me gli raccomando. Dominico se ne ritorna senza ben andata alcuna. Di Hispruch alli XI nouembre 1551. D. V. S. Molto Magnifica

Ossequentissimo Servitor
Firmato: Luca Loschetto.

A tergo: Al Molto magnifico signor Mio Osservantissimo dottor di leggi dignissimo et Vicario di la prouisione de la Magnifica Citta di Milano.
Milano.

DOCUMENTO N. 64.

Al Lossetto.

Magnifico Messer Luca nostro Clarissimo.

Ve mandiamo le annexe nostre dirrettive alla Serenissima Regina Maria, alla Illustrissima Signora Duchessa alias de Milano, al Ill. Monsignor D'Aras et al molto Illustre Signor Regente nostro, nelle quali molto li regratiamo del bono animo ne hanno dimostrato, et delli ottimi offitij fatti a fauore et seruigio di questa Città. Però sereti contento dargli bon ricapito, et farglile presentare.

Sono molti giorni che non hauemo alchuna vostra ne sapemo se le nostre ultime ve siano capitate, per le quali ve hauemo prouisto de scuti ducento per leuare la confirmatione della vendita de scuti Trentamille. Pero ne auisareti quanto più presto dil successo.

Dio vi guardi. In Milano alli xv octobre del LIIJ (1553).

Firmati: Tonsus Vicarius
» Daniel Platus
» Franciscus Dugnanus Fisicus
» Gio: Bap. Taberna
» Marlianus
» Ludovicus Comitis
» Jo: Stephanus Castilioneus.

DOCUMENTO N. 65.

Al Signor Crespo.

Molto Magnifico Signore.

Per il fauor ragioneuole fatto per quelli Ill. signori dil Consilio de S. M. l'anno passato alli Mercanti di questa nostra Citta, et Stato, risultandone poi il seruitio, et in generale de tutti, li suoi subditi, di detto Stato, nella permissione concessa del negotiar per Lione, et Franza. Ne parso conueniente a noi, oltra li obblighi se li teneno usarli una cortesia in segno d'amore. Pero con questa si manda braccia 110 1|2 veluto cremixino in Casete tre segnate del'auante segno per donare al Rev. d'Aras per far uno paramento da letto compito, qual se li potra fare presentare per messer Luca Lossetto nostro agente, con il mezzo de messer Massimo dil Peré suo Secretario, per esser tutti doi del detto negotio informati, et con le parole ac-

comodate, come a V. S. parerà. Poscia si manda una catena d'oro qual pexa onze xi d. 3 di pretio de Scuti 101 1|2 per donar al Signor Secretario Vargas, per detta causa, che se li potra far dare per il sudetto Lossetto, insieme con il fratello suo, parendoli et per mezo del Cangeler Fontana che fece la espeditione di tali negotij, nel modo gli parerà, acciò conosca il segno di cortesia se gli usa per questa magnifica Citta nostra. Si manda poi una lettera al signor Gio: Tomaso Criuello, per far pagare al sudetto Lossetto Scuti 20 d'oro italiani de quelli se ne ha de dar Scuti dece al sudetto Fontana, et Sanghese, Cangeler del detto Signor Vargas: per il raso de uno gipone per cadauno, ouer spenderli in altro che fusse più al proposito per suo seruitio, et donarli nel modo predetto. Li altri scuti dece seranno pel detto Lossetto per suoi fastidij et fatighe fatte in tali negotij. Et con questo a V. S. se Ricomandano. Da Milano al'ultimo d'aprile 1554.

Firmato: Camillus Vicarius.

DOCUMENTO N. 66.

Donatio et assignatio alia præfati Illustrissimi Comitis Borromei aliorum 400 Ducatorum.

Carolus divina favente clementia Romanorum Imperator semper Augustus Rex Germaniæ et Johanna ejus Mater et Idem Carolus Dei gratia Reges Castellæ legionis Aragonum utriusque Siciliæ, Hierusalem, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Navarræ, Granatæ, Toletti, Valentiæ, Galletiæ, Maiorcharum, Hispanis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murticæ, Giennis, Alzarbij, Algeciræ, Gibraltarij, Insularum Canariæ Indiarumque, Insularum et terræ firmæ, Maris Oceani, Archiduces Austriæ, duces Burgondiæ et Barbantiæ, Comites Barchinonæ, Flandriæ, Tirolij, Domini Bischaiæ et Molinæ, Duces Atthenarum et ideo patriæ Comites, Rossileonis et Ceritanei, Marchiones Oristanni et Gotiannis universis et singulis præsentium seriem inspecturis tam præsentibus quam futuris tam etsi nostram in omnes munificentiam et liberalitatem difundere optamus, illam tamen uberius in Benemeritos exercere non modo cupimus verum etiam debemus. Unde fit ut cum nobiscum repetamus quæ Camillus Borremus Comes Camerarius noster nobis prestitis obsequia et præsertim in Bellis et thuitione Status Mediolani, ubi eum se semper exhibuit, quem de sua erga nos fide nobis merito polliceri poteramus non sine causa animum nostrum inducimus ut ipsi nostram munificentiam aliqua in parte ostendamus; tenore igitur præsentium, ex certa nostra scentia deliberate et consulto, ex gratia speciali regiaque auctoritate nostra, eidem Comiti Camilli Borromeo annuos ducatos quatuor centum usualis monetæ dicti Citerioris Siciliæ Regni per Thexaurarium nostrum Generalem, seu id offitium Regentem presentem et successive futuros ex et de quibuscumque pecuniis et juribus nostræ Curiæ ad ipsorum manus perventuris a die datæ præsentium in antea numerandos, sibi integre nostro beneplacito durante persolvendos.

Damus, concedimus liberaliter elargimur, et assignamus quibuscumque pragmaticis suspensionibus et aliis quibuslibet pertinentibus forte contrarijs, aut contrarium forsitan disponentibus, illisque præsertim quæ super Thexauraria generali præfata ultra certam quantitatem concessionis fieri prohibent, etiam si alia et tales essent, quod specialem de eis præsentibus opporteret fieri mentionem, super quibus si, et in quantum huic nostræ concessioni, et gratiæ in aliquo refragarentur, vel obsisterent seu ipsius exequutionem quomodolibet impedirent præsentium serie dispensamus et dispensatum ivi volumus. Mandantes serie earumdem generali Thexaurario nostro in præfato nostro Citerioris Siciliæ Regno, qui nunc est, et pro tempore fuerit, seu id offitium Regenti, quatenus eijdem Comiti Camillo Borromeo, seu ejus legittimo Procuratori nostro Regio beneplacito durante, dictos annuos Ducatos quatorcentum temporibus solitis, et consuetis det realiter et solvat, recuperaturus singulis vicibus de soluto appochas opportunas in quarum prima præsentium tenor totaliter inseratur: in alijs vero fiat tantum mentio specialis. — Nos enim eosdem tenore præsentium dicimus et mandamus ill. magno nostro ejusdem Regni Cancellerio, ejusque Locumtenenti, Præsidentibus et rationalibus Cameræ nostræ summarie et alijs quibuscumque a dicto generali Thesaurario computa audituris, quatenus eo in data, et exitu ponente dictos quatorcentum ducatos per eum ut supra anno quolibet exolvendos, seu quamcumque illorum partem tunc solutam, exibenteque apochas permentionatas tantum illos in suis computis recipiant, libereque admittant, omni contradictione impedimento, et consultatione quiescente. In cujus rei testimonium præsentes fieri jussimus nostro magno negotiorum Siciliæ Citerioris Regni sigillo impendenti munitas.

Datum in Civitate nostra Barchinona die trigesimo mensis May anno a nativitate domini *Millesimo quingentesimo trigesimo tertio* Imperii nostri 13° Regnorum autem nostrorum videlicet Reginæ Castellæ legionis Granatæ Anno 30 — Navarræ 19 — Aragonum, utriusque Siciliæ, Hierusalem et aliorum 18 — Regnorum vero omnium 18 — Signat Carolus — Vidit Peretus pro Prothonotario Magno Cancellario.

DOCUMENTO N. 67.

Confirmatio Impheudationum, Donationum et Privilegiorum Illustrium Comitum Borromeorum.

Carolus Quintus Divina favente clementia Romanorum Imperator Augustus, ac Rex Germaniæ, Hispaniarum, Utriusque Siciliæ, Hierusalem, Ungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Insularum Balearium, Sardiniæ fortunatarum, et Indiarum, ac terræ firmæ, Maris Oceani, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Lotaringiæ, Limburgiæ, Lucemburgiæ, Gheldriæ, Vurtembergiæ, Comes, Abspurgi, Flandriæ, Tirolis, Arthesiæ, et Burgondiæ, Palatinus Annoniæ, Ollandiæ, Zelandiæ, Ferreti, Riburgi, Mamurci et Zutphaniæ Lantgravius, Alzatiæ

Marchio, Burgondiæ et Sacri Romani Imperij, Princeps Sveviæ et Dominus Frisiæ, Molinæ, Salinarum Tripolis, et Melchiniæ — Recognoscimus et notum facimus tenore præsentium. Universis Cæsareæ liberalitatis amplitudo nullà re magis comendatur, quam ubi viris de se benemeritis juxta premia decernit, eosque in suis Privilegijs, et libertatibus conseruat ac tbuetur. Cum itaque nobis pro parte venerabiles Devoti ac nobilium nostrorum et Imperij Sacri Fidelium dilectorum Caroli Episcopi Ogiens, Consiliarij nostri, et Camilli Camerarij nostri, Giberti et ejus fratrum ac Dionisij Comitum Borromeorum reverenter fuerit expositum, quod a tempore cujus memoria hominum in contrarium non extat, sunt in possessione bonorum et jurium Pheudalium, cum exemptionibus et concessionibus sibi per retroactos Principes et Duces Mediolani constitutis et confirmatis. Videlicet Camayraghi, omnimode Jurisdictionis, et ab agro Laudensi Separationis, Castri, Pischeriæ in Diocesi Mediolanensi, hædificandi licentiæ Pheudalis investituræ Canobij cum plebe Sua, et Lesia et toto Verganti; Pheudalis investituræ cum titulo Comitatus Aronæ; nec non Pheudi Vogoniæ, et Margotij. Itidem Burgi Ticini cum reliquis locis Vallis Vigletij, cum suis immunitatibus et licentia transferendi Annonarum ex suis locis ad locum Aronæ, Terræ Intri cum sua jurisdictione, Lacus Majoris Nouarensis Diœcesis, Venditionis quoque et impheudationum Angleriæ, et Loci Laveni Mediolanensis, Vehementiæ Novariensis, et Palestri Vercellensis, cum suis jurisdictionibus omnimodis, et quorum omnium Pheudarum jurisdictio, et possessio per eos legittime administrata, et per Duces Mediolanio ut supra confirmata fuerit, prout in diversis diplomatibus præfatorum Ducum de quibus nobis facta fuit fides, et quorum omnium tenores hic pro expressis haberi volumus latius constat. Et nobis humiliter supplicatum nomine præfatorum Comitum Borromeorum, ut ipsis hujusmodi eorum Privilegia, Investituras, concessiones, confirmationes, una cum separatione, venditionibus, jurisdictionibus, licentis, exemptionibus, immunitatibus, alijsque juribus et pertinentijs suis in eisdem contentis, in omnibus suis cuntis partibus clausulis et articulis, confirmare, approbare, innouare, ac de novo gratiose concedere velimus. Nos attendentes dignitatem, et splendorem supradictæ Familiæ Borromeæ, quibus a Divis Romanorum Imperatoribus et Regibus ornata extitit — Tum ob sincere fidei affectum, tum ob merita et obsequia ejsdem Prædecessoribus nostris et Sacro Imperio continue prestita, quem animi affectum et fidem præfati Borromei Progenitorum suorum optimo exemplo aut segniter immitati. Quum de Nobis et Sacro Imperio, non minus quam eorum Progenitores benemereri contendant, et proinde digni videantur, quod a nobis exacta ratio habeatur, eorum precibus annuentes, animo deliberato, ex certa scientia, sane, Principum, Comitum Procerum, Baronum ac aliorum nostrorum et Imperij Sacri fidelium dilectorum accedente concilio, Auctoritate Imperiali, et de potestatis nostræ plenitudine, supranominatis Carolo, Camillo, Giberto et Dionisio Borromeis pro se ac suis filijs, hæredibus, et descendentibus legitimis, Privilegia, infeudationes, concessiones et confirmationes supradictas cum separatione, Venditionibus, Iurisdictionibus, licentijs, exemptionibus et immunitatibus, alijsque juribus, et pertinentijs antedictis in eisdem contentis, in omnibus suis punctis, clausulis, articulis, tenoribus, continentijs, et cum omnibus ap-

pendentibus, dependentibus, et connexis; quæ omnia hic pro insertis, et sufficienter expressis haberi volumus. In quorum possessione, seu quasi præfati Borromei, eorumque progenitores fuerunt et sunt, et prout ad quos et eorum quembilbet spectant, et pertinent confirmavimus, approbavimus, innovavimus, et de novo quatenus opus est concessimus, innovamus et de novo concedimus, supplentes omnes, et quoscumque deffectus tam juris, quam facti, si qui in præmissis, vel verborum obscuritate, aut sententiarum ambiguitate, seu debitæ solemnitatis omissione, vel alio quocumque modo intervenissent, aut intervenisse dici, seu allegari possent, non obstantibus quibuscumque legibus, Statutis, Decretis, et consuetudinibus, tam generalibus, quam particolaribus, etiam Status Mediolani, ac prædefunctorum Ducum, quibus quatenus obstarent, specialiter et expresse eorum tenorem, hic pro inserto habentes derrogamus et derrogatum esse volumus nostris tamen, et Imperij Sacri, et aliorum Juribus semper salvis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostræ confirmationis, approbationis, innovationis, nouæ concessionis, decreti voluntatis, suplectionis, derrogationis, Privilegij et gratia paginam infringere, vel ei quovis ausu temerario contrahire. Si quis autem id attemptare præsumpserit, nostram et Imperij Sacri indignationem gravissimam, ac pœnam quinquanta Marcharum auri puri, pro dimidia imperiali Phisco nostro, reliqua vero parte injuriam passi, aut passorum usibus, quotiescumque contrafactum fuerit irremissibiliter applicandam, se noverit irremissibiliter incurrisse, harum testimonio literarum manu nostra subscriptarum et sigilli nostri appensione munitarum.

Datum in Civitate nostra Imperiali Genua die primo mensis novembris anno Domini 1536 — Imperij nostri 17 et Regnorum nostrorum 21.

Signat Carolus — Vidit Peretus — Ad Mandatum Cesareæ et Catholicæ Majestatis proprium Jo: Bemburger — et sigillat sigillo magno pendenti in cera rubea.

DOCUMENTO N. 68.

Coram Magnificis D. Vicario et Duodecim Provisionum Mediolani, etc.

Retulit et dixit Augustinus de Monte Cesareæ et de ordine et Mandato Illustrissimi et Excellentissimi D. D. Ferdinandi Gonzaghæ Cesarei Locumtenentis Excellentiam suam statuisse, et decrevisse ut in omnibus Congregationibus tam Dominum Duodecim, quam D. Sexaginta Deputatorum Prouisionis Mediolani, et in quibuscumque actibus, qui fient in Officio Vicariatus Prouisionis Comunis Mediolani, et tam in rebus pertinentibus ad fortificationem Ciuitatis et extimum generalem, quam in quibuscumque alijs, quæ fiunt, et fieri continget, intervenire possit, et valeat Locumtenens Excellentiæ suæ, qui nunc est Egregius Jurisconsultus Dominus Petrus Antonius Chiocha, et ita sibi per Excellentiam suam mandatum fuisse, ut præsentem relationem faceret ad Tribunal Magnifici D. Vicario et Duodecim Provisionis Mediolani ad effectum, ut exequatur voluntas Excellentiæ suæ.

DOCUMENTO N. 69.

1557, 27 maj.

Hauendo (il 25 maggio) deliberato et concluso l'Illustrissimi et Magnifici signori Sessanta del Consiglio generale de la Magnifica città de Milano de honorar in quanto si puossi l'Illustrissimo et Eccellentissimo signor Don Fernando Gonzaga in questo passaggio che fara Sua Eccellenza per el Ducato et Stato de Milano per andar alla Corte di Sua Regia Maiestà nostro Signore et de mandarli dai caualieri in posta sin a Mantoa a Padoa e doue si trouera a invitarla et supplicarla sia seruita venir a questa citta et più in ogni caso che si faciano le spese a Sua Eccellenza et tutta sua Corte tra tanto che stara in questo Ducato et stato et farli far seruitù da duodeci cauaglieri di questa Città, l'Illustrissimi et Magnifici signori Dieci Deputati sopra le spese straordinarie di questa Magnifica Citta nel anno presente considerando che seria cosa como impossibile dar determinata limittatione alla somma di queste spese, et esser anchuora el negocio di natura tale che conuiene proueder con effetto al bisogno momentaneamente secondo l'occasione che seria cosa longa et difficile per ogni cosa espettar il consenso et licenza de sue signorie et puotriano tra tanto che se deliberassi sopra di ciò reuscir qualche disordini che portariano poco honor o, manco compimento al desiderio della città. Et che gia sono inuiati gli signori Sforza Briuio, et Petro Antonio Lonato per le poste per far dett'invito a Sua Eccellenza a quali si è prouisto de scuti cento venticinque a soldi cento a soldi cento dieci luno a bono conto sopra le spese farano in tal viaggio quali ha esborsato messer Francesco Homato Tesorero d'essa Magnifica Comunità.

Pero congregati ecc. Hanno laudato et approbato tutto il sudetto et hanco hanno concesso et concedono per le presenti ampla licenza et faculta al signor Vicario et Tribunale de prouisione della Magnifica Comunita de Milano de proueder et spendere tutto quello che giudicarono esser opportuno espediente o, necessario così nel mandar detti doi signori Cauaglieri a far detto inuito quanto a mandar essi signori Dodici cauaglieri elletti a far seruitu in assister et accompagnar Sua Eccellenza per questo Ducato et Stato et anchora di proueder per le spese di Sua Eccellenza et sua corte tanto per el ducato et stato de Milano quanto anchera venendo et dimorando in questa citta se così sera servita Sua Eccellenza de venirle et far proueder della somma delli danari serano opportuni e spedienti o necessarij in ciò et sopra di ciò a, tale che Sua Eccellenza conosca il bono animo et osseruantia universale che tiene questa citta verso di lei con facolta d'espedirgli gl'opportuni mandati dirrettiui al detto Homato o qualonch'altro a chi sera bisogno per quello si hara de spender in questo negocio. Et anchora al detto Homato de retener in se gli detti scuti centoventicinque gia esborsati per lui alli detti signori Brivio et Lonato como di sopra quali fano la somma de L. 687. 10 quali vo-

gliono valere come se in la presente licenza fosse espressa la somma precisa et auanti la detta esborsatione fussi fatta perche cosi conuiene al honor di questa magnifica Citta et il tutto e conforme alla mente de detti signor sessanta.

E piu esponendo anchora il prefato signor Vicario che l'anno 1555 il magnifico signor Jacopo Fagnano serui alla Magnifica Comunità de trare scuti nouecento d'Italia alla Corte de sua Regia Maestà nostro signore per lettere di cambio in Londra et in Fiandra delle quali a beneficio di questa Magnifica Comunità como l'Illustrissimo signor conte Sforza Morono è particolarmente informato esso signor Fagnano resta creditore per causa de detti Cambij de L. 235. soldi 17 denari 6 imperiali dico lire duecento trenta cinque soldi 17 denari 6.

Considerando chel detto signor Fagnano ha seruito molto amoreuolmente Hanno deliberato che quanto più presto se gli satisfaccia, et pero concedono anchora facultà al detto magnifico Tribunale di Prouisione di farlo satisfar per detta somma et espedir gl'opportuni mandati dirrettiui al detto Tesorero Homato et qualonche altro a chi sera espediente accio sia satisfatto, Et che sopra ciò si faciane l'opportune scritture.

Firmati: Carlo Vesconte
» Il Conte Sforza Morono
» Francesco Caualer Cribello
» Batta Vesconte
» Aluisio Marliano
» Jo: Angelo Corio
» Gio: Francesco della Torre
» Ludovicus Homatus
» Ludouico del Conte.

DOCUMENTO N. 70.

Lista de spese fatte per la venuta dell'Ill. Signor Don Ferrante Gonzaga.

1557.

Spesa fatta per la molto magnifica Comunità de Milano in fare le spese allo Illustrissimo et Excellentissimo Signore il Signore Don Ferdinando Gonzaga pasando per il porto de Milano per andare alla Corte.

Dominica adì 30 marzo 1557 in Milano

Cuntate a messer Cristoforo Valota per cera, zucaro spitiaria et confetti diuersi como per la sua lista A . . . . . L. 144. 13. 3

Al Ducale per zelli diversi et codognata et zello cum li vasi como per lista . . . . » 19. 17. 6

Da riportarsi L. 164. 10. 9

Riporto	L.	164. 10. 9
A messer Gabriele de.... luganegharo per salati diuersi, robiole, marzolini bedego, candele et ceruelato et oglio como per lista	»	78. 4. 6
A Bertolo Fructarolo in Verzero per cerese, marene, pomi, asprochi, pomdaranzi et limoni como per lista	»	28. 9. —
A Mongioni per erbioni, bazane et altra verdura como per la lista	»	8. 11. 6
A Mastro Matheo Albronato zaynero per fiaschi zayna vasi et amolini como per lista	»	28. 3. 3
Cuntate in corda per ligare, sacheta per la stalla portatine de cestoni tolti fora de Milane de Candidi Spitaria sala di vedri et altri reali 6	»	2. 1. 6
Libre 12 a soldi 6	»	3. 12. —
Burato lib. 3 a soldi 4	»	— 12. —
Scorrete 2	»	1. — —
Pan de sale N. 6 a soldi 9 l'uno	»	2. 14. —
Palpero della forma granda quaderno	»	— 8. —
	L.	318. 6. 6

Colatione fatta per li Coqui nel andare a Triuilio in

Vino biancho de Comero [1] tolto al hostaria del pasquirolo in fiaschi bocali 156 a soldi 2 dinari 6 al bochale	L.	19. 18. —
Stopa, ferro stachete et corda per incasare li fiaschi	»	— 7. 6
A l'hosteria de Poxolo per la spesa de caualanti hano condutto le robe etc.	»	11. 7. —
Per il nolo de cauali et a portare verdura, fruti artigiochi, pomdaranzi et limoni	»	7. — —
Cuntate a messer Francesco de.... in Triuilio mandato in posta da Triuilio a Castione per sapere la certeza del hora de la venuta de Sua Excellenza reali 40	»	20. 10 —
Al Porto de Casano per il pasagio	»	1. 10. 9
	L.	60. 13. 3

Lunedì adì ultimo marzo in Triuilio.

Ovi N. 50 da Andrea de Fazino	L.	1. 5. —
Farine e formagio Lib. 75 1/2 a soldi 10 denari 6	»	39. 12. 9
Lardo Lib. 38 1/2 a soldi 9 denari 6	»	18. 5. 9
Da riportarsi	L.	59. 3. 4

---

[1] Si fa osservare che Comero è un villaggio bresciano nella Val Sabbia in territorio molto vitifero.

Riporto	L.	59. 3. 6
Pan de numero da Bertolo prestinaro.	»	4. 10. —
Farina Lib. 46 1[2 a soldi 3 denari 6.	»	8. — 9
Vino br. 1 in due volte.	»	3. 10. —
Sale lib. 8 in tre volte a soldi 4	»	1. 12. —
Cuntate a Cazadianolo per cercare latte et butiro mandato a Casirà.	»	— 10. 3
Butiro lib. 13 quarte 3 a soldi 9	»	6. 3. 9
Late bocali 10 a soldi 1.	»	— 10. —
Carne de manzo per lib. 41 a soldi 4	»	8. 4. —
Corteli grandi 3 videlicet duoi per cusina et uno per dispensa reali 2 et parpaiole 3	»	1. 8. —
Cuntate a Guido de.... remandato a Cochaio per saper la certeza della venuta de Sua Excellentia perchè il detto messer Francesco era venuto inresoluto	»	16. 8. —
Bocali 2 grandi et taxe 6 de terra.	»	1. 9. —
Altri oui tolti al cuntante reali 3.	»	1. 10. 9
Formagio altro forma una lib. 38 1[2 a soldi 10 denari 4 . .	»	19. 17. 9
Corda et filo reale 1 1[2 Giodi reale 1 1[2 per fare li frisi et adobare il logiamento de fraschi et agnelli hano fatto li frisi reale 1	»	2. 4. —
	L.	135. — 9

Martedì adì primo Junio in Triuilio.

Primo per pane al Cuntante	L.	6. — —
Sprele a soldi 2 denari 6 tazo 2 erbo: 2 soldi 5 denari 6 . .	»	— 8. —
Oleo de Oliua lib. 3 a soldi 10	»	1. 10. —
Butiro lib. 9 in due volte a soldi 9	»	4. 1. —
Mascherpa lib. 3 quarte 3 a denari 21	»	— 6. 6
Late bochali 10 a soldi 1	»	— 10. —
Cerese lib. 12 a soldi 2 denari 6 et una cesta denari 27 . .	»	1. 12. 3
Cuntanti alli agenti de la Signora Rozona per aqua roxa muschata lib. 1 1[2 a soldi 12 et garofoli pisti soldi 4 per profumare le Camere de Sua Excellentia	»	1. 2. —
Aceto bochali 8 a soldi 3 luno	»	1. 4. —
Vino br. 2 1[2 da Stephano Botonuto a reali 8 per brenta . .	»	10. 5. —
Portura de vino	»	— 5. —
Vino biancho bochali 28 a soldi 2.	»	2. 16. —
Tanti oui	»	— 5. —
Pane da Bertolo in 3 volte	»	19. 10. —
Farina lib. 20 a soldi 3 denari 6	»	3. 10. —
Carbone mesure 7 a reale uno	»	3. 11. 9
Feratura de cauali	»	1. 11. 6
Spesa de la Signora Roxona per la cusina	»	12. 16. 3
Da riportarsi	L.	71. 4. 3

Riporto	L.	71. 4. 3
Cuntanti a messer Beltramo Betino hoste del Sole in Triuilio per la spesa fatta al Signor Gio: Aluysio Marliano certi gentilhomini offitiali et certi cauali como per la sua lista	»	40. 17. —
	L.	112. 1. 3

Adì soprascritto primo Junio in Triuilio.

Cuntanti a messer Gabrio fenlero (?) hoste del falcone per spese fatte alla sua hostaria per certi offitiali et cauali como per la sua lista	L.	26. 3. —
Cuntanti al ditto per carne de manzo, vitelo agnelli fidego et lagieto busecha et codesele como per la lista	»	37. 3. —
Cuntanti ad Angerino Racha consule in Triuilio per feno pesadina condurci et portare como per la sua lista	»	18. 13. —
Cuntanti a messer Gio: Stefano Culpeno Spitiaro per marzapani 12 lib. 12 L. 9 soldi 12 Calesini 8 soldi 24 aqua roza L. 2 soldi 12 farina de rixo lib. 8 a soldi 3 soldi 6 brugne seche et marene soldi 4 peuero soldi 3 denari 6 confetti diversi L. 1 soldi 18 in circa	»	14 9. 6
Cuntanti al ditto per vino brente 3 staia 2 a reali 12 per brenta como dil tuto apare la sua lista	»	22. 11. —
Cuntanti a messer Gio: Martino.... Cancelero della Comunità di Triuilio per il stalazo de Cavali 93 deli cauali del Signore Don Ferando ultra a quelli alogurno in lo suo logiamento a soldi 7 - l'uno como per la sua lista.	»	32. 11. —
Cuntanti a messer Paulo Belono ditto fontaneta consule ut supra L. 73 soldi 4 per some 13, stara 6 quartara 3 vena a L. 5 per soma et stara 2 ciceri a soldi 35 il staio como per la sua lista et boletini in circa . . . , ...	»	73. 8. —
	L.	224. 18. 6
E cuntanti a fachini lauoranti et done hano aiutato in Casa a portare et reportare mobilia in Casa et per acomodare il logiamento comprato od ispeso seruitori de Casa dela Signora Roxona	L.	13. 5. 6
Caponi 12 per pasteri a soldi 40 da	»	24. — —
Galine d'India et Paoni 8 a L. 6 l'uno	»	48. — —
Caponi altri 30 a soldi 40.	»	60. — —
Polastri 60 a soldi 8 l'uno.	»	24. — —
Pisoni casalenghi 30 a soldi 10.	»	15. — —
Colombi Toriani 36 a soldi 5 luno.	»	9. — —
Legorati N. 8 a soldi 55 luno	»	22. — —
Anedroti 20 a soldi 15 luno	»	15. — —
Da riportarsi	L.	230. 5. 6

Riporto	L.	230. 5. 6
Pauoni N. 6 a soldi 25 luno	»	7. 10. —
Quaglie N. 48 a soldi 4 luna	»	9. 12. —
Fassani N. 6 a soldi 137 denari 6 luno	»	41. 5. —
Conelli 12 a soldi 20 luno	»	12. — —
Oui N. 50	»	1. 5. —
Colori per zelana	»	1. 10. 9
	L.	303. 8. 3
E cuntanti alle done hano lauorato la biancharia in Triuilio omnibus computatis reali 8	L.	4. 2. —
	L.	307. 10. 3

Mercore adì 2 Junio suprascripto in Vicomercato.

Cuntanti al portinaro de Casano	L.	1. 10. 9
Vino biancho da Comero mandato a tore a Milano per Johane tolto al hostaria del pasquirolo bochali 132	»	16. 10. —
Spesa fatta per ditto Johane et uno caualante et caualo venuto a Milano a torlo et conduto a Como	»	2. 8. 6
Sale lib. 10 a soldi 4 per lib.	»	2. — —
Tanto latte	»	— 17. 6
Cuntanti a Nicolo de Triuilio guida per li caualanti la notte et un altra guida la sera per il Sig. Aluysio e certi altri da Triuilio a Vicomercato	»	2. 14. 3
Oleo lib. 20 a soldi 9 dinari 6	»	9. 10. —
Butiro lib. 18 a soldi 14	»	12. 12. —
Candele lib. 6 a soldi 10 per libra	»	3. — —
Amolino uno de aquaroxa	»	— 6. —
Aglio et Cipole soldi 4 baste 2 soldi 5	»	— 9. —
Cuntanti a messer Pedro Antonio de Lonà hoste de S. Antonio in Vimercato per la Cenada de 60: 14 de la sera d' heri, del Signore Aluysio et certi offitiali et cavalcanti a soldi 11 cauali stalazi 13 a soldi 9 biada quartara 13 a soldi 3 denari 6	»	15. 13. —
Sonza per uno mullo de lectiga	»	— 4. —
Prouisione da Domino Jo: Paulo de Foppa in volte 3 videlicet lib. 16 lib. 16 et lib. 4	»	36. — —
Farina lib. 43 in due volte a soldi 4 como per la lista	»	8. 12. —
Cuntanti a diuersi hano seruito in la casa del logiamento de Sua Excellenza a diuersi servitij	»	13. 6. 6
	L.	125. 13. 6

A dì antedito.

Caponi 2 da.... a soldi 40 luno	L.	4.— —
Polastri 12 a soldi 8 luno	»	4.16.—
Pipioni casalenghi N. 6 a soldi 10	»	3.— —
Peoni 2 a L. 6 luno	»	12.— —
Pauari 2 a soldi 25	»	2.10.—
Legorati 3 a soldi 55	»	8. 5.—
Detti 2 a soldi 20	»	2.— —
Pipioni 6 Toriani a soldi 5 luno	»	1.10.—
Quaglie 12 a soldi 4 luna	»	2. 8.—
Truta inguile ed altro pesse lib. 537 a soldi 18 per libra	»	483. 6.—
Butiro lib. 25 a soldi 10 per libra	»	12.10.—
Gambari lib. 20 a soldi 5	»	5.— —
Oui donzene 80 a soldi 6 per donzena	»	24.— —
	L.	565. 5.—
E spesi per messer Francesco de Bergamo biancho et rosso in feno palea biada victure et condute dessi et nollo de sachi et perdita de parte dessi sachi et nollo del suo cauallo como per la sua lista computata sua mercede L. 11 incirca	»	460. 15.—
	L.	1026.— —

Giobia adì 3 Junio in Como.

Primo per carne de vitelo lib. 56 1/2 a soldi 5	L.	14. 2. 6
Carne de Castrado lib. 29 a soldi 3 denari 6	»	5.16. 6
Cuntanti a due Guide da Vicomercato a Como luna a piedi laltra a caualo computato il caualo	»	2.11. 3
Tanta sonza per il mulo della lectiga	»	— 4.—
Conzatura de bride selle staffe	»	— 10.—
Feratura de canali	»	2. 18.—
Cuntanti a quatro done hano seruito in cusina et in altro	»	2.11. 3
Cuntanti ad Gabriele di Bianchi hoste del Sole in Como per stalazi 29 a soldi 7, lib. 10 soldi 3 biada stara 35 1/2 a soldi 14 lib. 24 soldi 17 pasti 2 soldi 24 altra biada mesure 3 soldi 10 denari 3 benandata soldi 10 denari 3 in circa como per la lista	»	37. 4. 3
Pane de numero del ditto	»	14.— —
Farina lib. 8 dal ditto a soldi 5	»	2.— —
Paoni et galine dindia 8 a L. 6 da Andrea	»	48.— —
Fasani 4	»	27.10.—
Caponi 30	»	60.— —
Da riportarsi	L.	217. 7. 9

Riporto	L.	217. 7. 9
Polastri 40	»	16. — —
Conilli 12	»	12. — —
Legorati 4.	»	11. — —
Quaglie 50	»	10. — —
Panoni 6	»	7. 10. —
Anedre 14.	»	10. 10. —
Pizoni Casalenghi 30.	»	15. — —
Pizoni Toriania 36.	»	9. — —
Cuntanti ad uno Caualante mandato da Como... Sua excellentia cum vino salati et altri	»	5. 2. 6
Corda per ligare capse et ceste	»	— 3. —
	L.	313. 13. 3

Venere adi 4 de Junio suprascripto.

Cuntanti a messer Jacobo hoste delle due Spade in Barlasina per la disnada del Signor Aluysio Signor Matheo de Oxio et altri gentilhomini offitiali et caualanti boçhe.... et per il magnare de cauali N. computato biada como per la lista	L.	18. 10. —
Cuntanti a messer Andrea de Anselmi per il nollo dela Cusina per dì 6 a L. 8 al dì	»	48. — —
Cuntanti al ditto per badile uno perso	»	— 7. —
Cuntanti a mastro Petro Poltrono al Corduso per il nollo de piatti 200 tondi 100 et salini 6 per dì 6 a L. 5 soldi 2 il dì	»	30. 12. —
Cuntanti al ditto per portura del ditto peltro.	»	1. — —
Cuntanti al ditto per piatti 3 persi L. 8 1/2 soldi 9	»	3. 16. 6
Cuntanti ad Dauit et Alexandro et Compagni Mulazzi et caualanti N. 6 per il nollo de dì 6 a soldi 27 el dì l'uno L. 8 soldi 2 l'uno	»	48. 16. —
Per il nollo seu victura de cauali 17 per li offitiali sono stati al servitio de Sua Excellentia per dì 6 comenzando domenica 30 mazo et finiti venere 4 Junio a soldi 18 il dì per ciascuno	»	91. 16. —
E cuntanti alli Agenti de Triuilio sino al Signor Menclotio per cauali 6 hano seruito et portati robe et gentilhomini de Sua Excellentia per certi de la casa de Sua Excellentia pagati per il Signor Menclotio	»	8. 10. 6
Et per uno altro caualo tolto da Marchio Sendelero	»	1. 5. —
Et per mantini 2 de zeno persi	»	1. 10. 9
	L.	254. 3. 9

Cuntanti a diversi offitiali hano seruito a diversi offitij per ditti dì 6 cioè:

A Messer Francesco de Gadio Senescalco della Tauola de Sua Excellentia per il secundo piatto	L.	20. 10. —
A Messer Gio: Antonio Colpano Senescalco ad altre Tauole .	»	15. — —
Al Filago ala dispensa et rasonato.	»	20. 10. —
A messer Andrea al spendere.	»	15. — —
A messer Giovanni Credenzero	»	16. 10. —
A messer Girardo Credenzero.	»	16. 10. —
A Jo: Giacomo Credenzero ale altre tauole.	»	9. 4. 6
Ad uno aiutante alla Credenza	»	6. 3. —
A Jeronimo aiutante in dispensa	»	6. 3. —
A Girenzo botigliero	»	16. 10. —
A Zoan aiutante alla Canepa	»	7. 3. 6
A Mastro Sauoya Coquo.	»	22. — —
Ad Antonio Maria Coquo	»	16. 10. —
A Stephano Coquo	»	16. 10. —
A Gio: Antonio Coquo	»	16. 10. —
Ad duoi aiutanti in Cusina	»	3. 1. 6
A Guido alla stalla	»	11. — —
Ajutante alla stalla	»	6. 3. —
	L.	240. 18. 6

1557.

Sumario de tuta la spesa fatta per la molto magnifica Comunità de Milano in fare le spese allo Illustrissimo et Excellentissimo Signore il Signore Don Ferdinando Gonzaga videlicet.

Adì 30 mazo 1557	L.	318. 6. 6
Adì ditto	»	60. 13. 3
Adì ultimo ditto	»	135. — 9
Adì primo Giunio	»	112. 1. 3
Adì ditto	»	224. 18. 6
Item	»	307. 10. 3
Adì 2 ditto	»	125. 13. 6
Item	»	1026. — —
Adì 3 ditto	»	313. 13. 3
Adì 4 ditto	»	254. 3. 9
Item	»	240. 18. 6
	L.	3118. 19. 6

Io Aloysio Marliano Deputato per la Magnifica Comunità di Milano a fare le soprascritte spese per el sudetto Eccellentissimo segnore afermo per libre tremila cento dieciotto soldi 19 denari 6 per me diligentemente veduta.

Io Francesco Filago fazo fede essere passata per mia mano la soprascritta spesa qual ascende alla soprascritta somma.

DOCUMENTO N. 71.

Memoria rinvenuta nella filsa Giurisdizioni.

I Feudatarij del Duca di Milano, andando contro la corona Ducale, ancorachè siano Arciuescoui, Viscoui, Abbati, Prencepi, Cauaglieri Hierosolimitani, così ogni clero, incorre nelle pene de Rebillione, e, queste cause, e', procissi li fà il secolare, et si confiscano li loro beni lajcali, et sono aplicati alla Regia Ducal Camera, et li frutti delli benefitii sono applicati come sopra.

1548. Fu fatta una notiffcatione con la Camera Straordinaria contra il Rev. Viscouo di Pauia, per hauer comesso una filonia, in uoler sugettare uno che habitaua in uno delli soi feudi, il quale era dil magni Magistris, cioè, sogetto al Pos.^{mo} Rè Filippo secondo Rè di Spagna, all'hora Duca di Milano, investito l'anno 1541 da Carlo Quinto suo padre; il Magistrato Straordinario mandò li soi notari, et così li fecero aprendere tutte questi terre ch'erano del Viscouo come devoluto alla Camera Ducale cioè:

Casorate
Rosasco
Stradilla
Cicione
Bachè, e',
Parcarana

} tutti feudi del Viscounato di Pauia.

Di poi che ritornerno nel uescouato, si fece la descritione delli beni mobili del d.° uiscouo.

Item delle scriture del ditto Viscouado di Pauia.

Item de tutti li grani, e', Vittualie.

Si leuarono tutti gli offitiali fatti dal Viscouo, et à fauore dil Fisco Ducale furono deputati altri offitiali.

Si sequestrarno ancora tutte le entrate del detto uescouato, et del detto uescouo.

Il detto Viscouo, si sogettò al Magistrato Straord.° come giudice suo ordinario, et si diffese lui, et il suo Vesconato.

Così li fù ritornato ogni cosa, perchè si diffese senza scomunica, ma si sogettò come sopra, ancora che opponesse tal causa non spettare ad esso Magistrato, li fu dichiarato contra Dal Consilio Secreto, et dal Senato.

DOCUMENTO N. 72.

Præses, et Senatus, ac Franciscus Taberna
Supremus Cancellarius in Dominio Mediolani Gubernatores etc.

Dilectis nobis. Essendo nuovamente mancato messer Francesco Barbauara, qual era uno delli Sessanta di questa Città, et parendone conveniente non lasciare il luogo suo uacuo. Ci è parso in luogo desso eleggere l'egregio messer Mario Arrigone et cosi vi commettemo, che da hora inanzi quando occorrerà far congregar li detti LX debbiate far dimandare il prefato Arrigone insieme con gli altri. Nostro Signore Dio ui guardi. In Milano alli XIJ di settembre 1554. Sottoscritta: Augustinus Montius.

A tergo — Egregio et nobili Domino Vicario, et duodecim Prouisionum Mediolani nobis dilectis et sigillat.

(Registro civico delle Patenti dei Sessanta decurioni dal 1537 al 1765 pag. 16).

DOCUMENTO N. 73.

MDLIIIJ.° *Adì 22 ottobre.*

Acciò che sia più honorata la venuta del Molto Illustre Signor Don Aluuisio de Cordoua Mandatario del Serenissimo Re de Angliterra, Duca de Milano. Nella felice apprehensione dil possesso di questo Stato de Milano. Per parte delli molto Magnifici Signori Vicario et Dodeci de Prouisione de Milano, anchora de ordine et commissione delli Illustrissimi Signori Gouernatori di detto Stato, si fa pubblica Crida et Comandamento, a qualunche Arteflci, et Boteghari che per tutto il giorno de domane tiengano serrate le Boteghe et Balconi, et cessino dalli loro Artificij sotto la penna de scuti Deci d'oro applicandi per la mitta alla Magnifica Communita de Milano, et per l'altra mitta allo accusatore al quale se credera con il Juramento, et uno testimonio degno di fede. Signat. Camillus Viccarius.

Cridata die lune, XXIJ mensis Octobris 1554, per Georgium Cattaneum publicum preconem etc. super Platea Arenghi et in Broleto Communis Mediolani sono tubarum premisso.

DOCUMENTO N. 74.

A voi vicini della Parrochia de . . . . .

Milano de ordine de l'Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Gouernatori dil Stato de Milano, et per exequire la dispositione de Sua Cesarea Maesta, se vi auisa et se ui comanda che nel giorno di domane che sera alli xxij del presente mese di ottobre du matina vogliate congregarui nella Chiesa uostra parrochiale al tempo et hora sereti ammoniti per l'antiano della nostra parrochia, doue tutti, ò, la maggior parte di voi dimandati al suono della campana concordeuolmente fareti uno mandato speciale solemne et legittimo nella persona di uno delli più principali di detta vostra Parrochia Ad præstandum juramentum fidelitatis nomine totius vicinæ Parrochiæ prædictæ in manibus multum Illustrem D. Don Aluysij de Cordua Mandatarij Serenissimi Domini Philippi Regis Angliæ, Franciæ, Citerioris Siciliæ, et Hiberniæ, Principis Hispaniarum, ac Ducis Mediolani, domini nostri in formam infrascripti videlicet.

« Jurabit Ciuitas Mediolani quod a modo in antea erit perpetuo fidelis Se-
« renissimo D. Filippo Regi, Angliæ, Franciæ, Citerioris Siciliæ, et Hiberniæ
« Principi, Hispaniarum ac Duci Mediolani domino suo et eius successoribus
« et illustrissimis dominis Locumtenentibus et Gubernatoribus suis in dicto
« Statu Mediolani, se nunquam scienter in consilio nec facto futuram vel
« auxilium alicui præstituram ut idem Serenissimus Rex et Dux Dominus suus,
« ejusque successores, vel in persona, vel in statu, vel honore, iniuriæ vel de-
« trimenti quiquam subeant, et si sciverit, vel audierit quiquam ex supra-
« dictis tractari, quanto citius poterit bona fide Majestati suæ aut agentibus
« pro ea in Statu Mediolani renunciabit, si aliquid secreto sibi manifestatum
« fuerit nemini absque Maiestatis suæ licentià reuelabit, Requisitæ ut aliqua
« in re Majestati sue consilium præstet, quod sibi magis expediens videbitur,
« fideliter feret, numquam quod ipsa sciat faciet quod ad eius domini sui,
« et successorum Statusue sui iniuriam pertineat, eamque denique omnia
« faciet quæ ciuitas fidelis subdita erga verum et legitimum dominum suum
« facere debet, et prout in forma utriusque fidelitatis tam scilicet nouæ quam
« veteris continetur et debet. »

Et puoi fareti che nel medemo giorno alle 20. Il futuro Mandatario vada a fare il detto juramento nella sudetta forma nelle mani del prelibato molto Illustre Signor Don Aluysio mandatario ut supra nel Eccellentissimo Senato, sotto la pena della disgratia di detta sua Regia Maiestà. Ex officio Prouisionum Mediolani die xxi Octobris MDLIIII.

CAMILLUS CASTILIONEUS
Vicarius Prouisionum Mediolani.
Jo: ANTONIUS SPANZOTTO.

1554. Die suprascripto xxj octobris. Intimata fuerunt suprascripta precepta Antianis Parrochiarum Ciuitatis Mediolani per Seruitores offitij prouisionum et facte fuerunt relationes.

DOCUMENTO N. 75.

Mercatores auri, et serici drappos ad mensuram et altitudinem Genuensem possint conficere.

Carolus Quintus Romanorum Imperator Augustus, etc. Mercatores Mediolanenses auri, argenti, et serici, cupientes posse confici, pannos seu drappos serici, ueluti, et damaschi ad mensuram, et altitudinem Genuensem, quæ minor est, ad nos confugerunt cum precibus exempli sequentis. — P. Quibus in Senatu recitatis, placuit sententiam exquirere Egr. D. Vicarij et Decurionum Prouisionum hujus civitatis, quod cum factum esset, ipsi Vicarius et Decuriones nobis in hunc modum responderunt. S. Hæc omnia ad spectabilem Egr. Præsidem et Questores nostrorum redditaum deferri jussimus, et eorum pariter sententiam equiri. Quare audito uno e sindicis Fisci nostri, cui onus intelligendi, et referendi fuerat demandatum, ac viso chirographo per supplicantes et Textores postea porrecto, in quo petebant, rasum quoque et ormisinum ad eandem mensuramsibi concedi; omnibusque consideratis, decrevimus eorum petitioni annuere. Harum igitur serie concedimus, et facultatem damus ipsis mercatoribus supplicantibus, ut drapos serici, veluti, Damaschi, Rasi et ormisini ad mensuram et formam Genuensium confici facere possint. Ita tamen, ut interlineatione speciali, et ab alijs distincta notenter, vel aliquo bullo seu nota signentur, a Drapis Mediolanensibus, et alijs dignoscantur; nec ullos ullo modo in aliqua parte dominji Mediolanensis uendant, neque in apothecis teneant, sub pæna amissionis draporum ipsorum, et quadruplo, pro tertia. Fisco nostro, pro alia tertia Notificatori, et pro reliqua tertia Paratico ipsorum mercatorum applicanda. Et hæc omnia publico edicto omnibus pateflant et innotescant, per ipsos Vicarium et Decuriones in locis solitis proponendo, et singulis annis per successores renouando ut omni tempore fraudibus obviem eatur. Mandantes omnibus et singulis Magistratibus, officialibus et judicentibus nostris, ut hanc nostram concessionem servent, et exequantur, servarique et exequi faciant allegato Statuto, et alijs quæ contraria forent non obstantibus quibus hac in parte dumtaxat derogamus. In quarum fidem præsentes fieri, et registrari jussimus, nostrique sigilli impressione munire. — Datum Mediolani die 18 octobris 1554.

DOCUMENTO N. 76.

Ordines Excellentissimi Senatus, Servandi per Vicarium et Duodecim Prouisionum.

MDLIV *die sabbati 24 nouembris.*

Demandaverat Senatus Eg.° Iureconsulto D. Aloysio Pallatio ex Vicarijs Generalibus, et etiam ex Collegio Dottorum Mediolanensium, ut Egr. — Iureconsultum D. Hieronimum Tonsum anno 1553 Vicarium Prouisionis Mediolani, et Nobilem Cristophorum Aplanum Judicem victualium ac Jo: Baptistam Castronouatum Judicem stratarum sindacatui subjceret, libros actorum et rationum inspiceret atque ad juris publici detrimentum diligenter aduerteret, demum omnia in Senatu referret. Is autem munus sibi demandatum executus, retulit inquisitione generali formata, et publico proposito edicto, neminem comparuisse, qui de ipsis Vicario, Judicibusue, ac reliquis conquestus fuerit; revolutis tamen actorum et rationum codicibus comperisse multos abusus fuisse in præiuditium reipublicæ commissos, quos ipsi inquisiti ea potissimum ratione excusabant, quod a suis quoque antecessoribus in eodem ufficio commissi non modo reprehensi non fuerant, sed etiam tolerati. Omnibus autem singillatim et copiose per D. Pallatium recitatis, ejusque et magnifici Senatoris, cui onus videndi datum fuerat, audita sententia, ac demum matura super omnibus consultatione facta.

Senatus censui ipsos D. Tonsum, Vicarium, Aplanum et Castronouatum Judices ab omnibus et singulis in Inquisitione generali contra eos formata expressis, et contentis esse absoluendos et liberandos. Verum ne abusus hactenus introducti ulterius procedant, sed ut tamquam reipublice perniciosi prorsus tollantur, et extirpentur, nec amplius quisquam ex tollerantia possit se excusare. Hoc Senatus consultum quo singulis abusibus occurritur, statuit esse promulgandum, et omnino servandum sub pænis infrascriptis.

In primis deputetur Rationator, qui duos libros habeat, alterum super quo omnes reditus, et sumptus ordinarij, alterum extraordinarij Comunitatis Mediolani describat, oportunas scripturas faciat ed diligentem omnium rationem super libris ipsis teneat.

Non possint Vicarius et XII Prouisionis neque Judices directe uel per indirectum ultra eorum salarium ordinarium aliquid accipere aut exigere a Comunitate ad sui beneficium, etiam pro laboribus, ut aiunt, extraordinarijs, nec etiam possint mandatum aliquod subscribere quod aliquem sumptum extraordinarium in se contineat, nisi habita in scriptis licentia eaque subscripta per Decem viros electos et nominatos in ordinatione facta per magnificos Sexaginta Decuriones sub die 30 decembris 1553, quæ ab eo die quo facta fuit, suum robur accipitat, cum hac tamen declaratione quod de summo aureorum centum in totum quotannis sine Decemvirali auctoritate expendendorum, non possint expendere ultra aureos quinque qualibet vice.

Nullum mandatum fiat, nisi præcedente ordinatione Vicarij et Decurionum collegialiter facienda, de qua Notarius sit rogatus, et tunc mandata subscribantur per eos, qui interfuerint ordinationi, et aliter facta non valeant.

Ordinationes et condemnationes pecuniariæ, quas in dies fieri contingit, ad ipsum Tribunal scribantur illico, per Notarium sine Cancellarium ad hoc deputatum super libro bene ordinato et composito. Et non possit fieri compositio de aliqua condemnatione vel inuentione facta, nisi ex causa legittima, et cum consensu omnium Decurionum, seu majoris partis eorum. Fiantque compositiones ad ipsum Tribunal et non privatim; subscribanturque per alterum ex Sindicis Comunitatis. Ad quod Tribunal etiam deferantur quærelæ et denuntiæ per officiales Tribunalis sub pæna ipsis ufficialibus privationis officij, et pubblicæ virgarum flagellationis.

Hoc idem servetur in condemnationibus, quæ fiunt vel fieri debent per Egregium D. Prætorem, et Iudices suos Mediolani et per D. Capitaneum Martesanæ, quæ ad Comune Mediolani devolvantur.

Solutiones fiant ipsi Vicario et Collegis suis pro eorum salario ordinario super condemnationibus, quæ quotidie per eos fiunt, vel per dictos. Prætorem et Judices, et Capitaneum transmittitur, et in earum defectum super reditu ordinario ipsius Comunitatis satisfectio fieri possit.

Non liceat Vicario, aut alicui ex Decurionibus prædictis, pro incantu cujuslibet et Ducatus faciendo, nec etiam ex causa fortificationis aliquod honorarium, seu sportulas quovismodo accipere, directe nec per indirectum, etiam a sponte dantibus.

Quolibet mense deputetur unusex Decemvirorum ad Tribunal ipsius Vicarij assistentium, qui cum altero exsindicis rationes ac impensas dictæ Comunitatis videat, et ipsi Vicario ac Collegijs suis referat ad Tribunal ut providere possint, prout e re ipsius Comunitatis esse videbitur.

Quolibet anno rationes omnium onerum, quæ pro ipsa Comunitate imponuntur, Vicarius ante finem officij sui videre, et examinare teneatur, una cum duobus ex Decurionibus et altero ex Sindicis et de ipsa ratione reddita per exactores fiant oportunæ scripturæ per Rationatorem ut supra Deputatum.

Non possit Vicarius in futurum a se ipso aliquem præponere offitio vulgo del Mettere, circa prætia lignorum imponenda, vel circa alia quæ victum hominis concernunt, nisi ab omnibus Decurionibus, vel majori eorum parte collegialiter, datis secreto suffragijs fuerit approbatus, et officium illud fideliter exercere juraverit. Quodque alij officiales eligantur ad ipsum Tribunal cum voto ipsorum decurionum modo prædicto.

Taxatio prætij panis vendendi per hanc Ciuitatem fiat per Vicarium et Decuriones ad ipsum Tribunal, facta prius relatione quolibet die per Notarium ipsius officij, assistente cum eo altero ex dictis decurionibus per mensem deputando, aut altero ex Sindicis ipsius Comunitatis de pretio frumenti.

Non possit Vicarius aut aliquis ex Dacurionibus se ipsum aut ejus bona immunem et immunia facere, ab oneribus imponendis nec pariter alios præservari aut supersederi facere, nisi miserabiles aut inhabiles fuerint, accedente tamen etiam consensu omnium Decurionum vel majoris partis collegialiter et in scriptis, et non aliter.

Condemnationes fiendæ per Judices Victualium et Stratarum transmittantur in fine cujuslibet mensis ad Vicarium Provisionis, qui eos ad libros dictæ Comunitatis per Rationatorem deputatum describifaciat ac exigi, et de earum pecunijs satisfieri ipsis Judicibus pro eorum salario præcedentibus tamen legitimis mandatis subscriptis ut supra. In cæteris serventur ordines.

Dentur chirothecæ Vicario et Decurionibus decentes, sed nullo modo pro chirothecis erogentur pecuniæ. Mandans idem Senatus, Vicario et Decurionibus, Judicibus, Sindicis, Notarijs cæterisque Tribunalis Provisionum, officialibus, tam qui nunc sunt, quam qui per tempora erunt, ut hanc sanctionem, et singula eius capita servent inconcusse et exequantur, servarique et exequi faciant, sub pæna omissionis salarij, Privationis officij, et quadrupli Fisco Regio et Ducali applicanda, alique etiam graviori ad arbitrium Senatus irroganda, si unquam aliqua in parte, deliquerint. Sigillat et Subscript Franciscus Petranigra.

1554 Die Sabbati primo mensis decembris mane hora causarum. — Præsentatæ fuerunt suprascripte ordinationes per Magn. D. Franciscum Petranigram Regium et Ducalem Secretarium apud Excellentissimum Senatum Mediolani; nomine ipsius Excellentissimi Senatus.

DOCUMENTO N. 77.

Pro Mercatoribus Vini.

MDLV *Die ultimo Januarij.*

Conquerentibus in Excellentissimo Senatu Mercatoribus Vini de Magnificis D. Vicario et XII Provisionum Comunis Mediolani, quod velint eos cogere ad vendendum statim vinum, quod per eos conducitur ad Civitatem Mediolani tam super equis, quam nauibus, in locis solitis, absque eo, quod possint illud reponere in cellis vinarijs per eos conductis; quod esset in maximum eorum damnum et dictæ Civitatis, maxime cum illud emant, ultra sexdecim milliaria distantia a Civitate Mediolani, et in multis locis non suppositis dominio Mediolanensi; dataque superinde esset prouincia uni ex magnificis D. Senatoribus, qui haberet omnes partes coram se, et eorum jura intelligeret, et omnia in prefato Excellentissimo Senatu referret.

Præfatus Excellentissimus Senatus, Censet posse dictos mercatores impune emere vinum in territorio Mediolanensi et extra, modo illud emant in partibus distantibus a Civitate Mediolani per milliaria sexdecim, et illud conducere ad civitatem Mediolani et reponere ubi eis placurit absque licentia præfatorum magnificorum D. Vicarius et XII Provisionum. Et hoc per modum provisionis, donec aliud per præfatum Magnificum D. Vicarium facto prius verbo in Excellentissimo Senatu ordinatum fuerit. Vult tamen idem Senatus, ut pro inventionibus factis, quod prefati Mercatores satisfaciant officialibus pro eorum laboribus arbitrio D. Vicarij, et exinde dicta de causa ipsos Mercatores et eorum fidejussores non esse molestandos. Signat Annibal Cruceius Et Sigillat.

DOCUMENTO N. 78.

Præses et Senatus ac Franciscus Taberna supremus cancellarius in Dominio Mediolani Regij Gubernato es.

Egregijs dilectis nobis. — Hauendo noi secondo l'ordine consueto fatto elettione de XII. Cittadini di questa Città delli nominati per li sessanta acciochè insieme con li dui dottori soliti elegersi per il colegio assistano a quello offitio di prouisione et con uoi et il luogotenente vostro in esso offitio s'attendi a proueder a quello bisognera secondo l'occorenza di detta Comunità. Però uoi fareti adimandar essi eletti nel modo infranominato che con li dottori predetti venghino da qui inanti et continuino al detto offitio non mancando alle prouisioni necessarie a benefitio di essa Comunità come ricerca il debito qual ciascaduno tiene dalla sua patria. N. S. Dio ve guardi. — Da Milano al primo di genaro MDLV.

Li nomi delli Deputati sono li infrascritti.

PORTA ORIENTALE

M. Aluigi Mariano,
M. Giouan Castelnouate.

PORTA ROMANA

M. Cesare Vesconte da Soma,
Mess. Ludovico del Conte.

PORTA VERCELLINA

M. Marco Fagnano,
Gian Batta Caymo Phisico.

PORTA CUMANA

M. Gian Battista Seregno,
» Uno dottore.

PORTA TICINESE

M. Gian Batta Lodi delli Vecchi perseuererà fino a calende julio poi succederà M. Antonio Panigarola.
» Uno dottore.

PORTA NOUA

M. Bartolomeo Bosso, Mess. Gian Marco Casate delli vecchi perseuererà sin a calende Julio poi succederà il conte Jacomo Mandello.

Al Vicario di Prouisione. — A tergo: Eg.° Jureconsulto D. Benedicto Pecchio Vicario prouisionum Comunis Mediolani nobis dilecto. — Firmato: Augustinus Montius.

DOCUMENTO N. 79.

Privilegium Illustrissimi Ducis Albæ pro Regimine et Gubernio totius Ducatus et Status Mediolani.

Philippus Dei gratia, Angliæ, Franciæ, Citerioris Siciliæ, Hierusalem et Liberiæ Rex fidei defenser, Princeps Hispaniarum, e Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Mediolani, et Brabantiæ, Comes Habspurgi, Flandriæ etc. Recognoscimus et notum facimus tenore præsentium universis — Quum multum referre arbitremur neque ipsa compertum sit quantum Reipublicæ intersit Quinam viri ejus administrationi præficiantur, quod hac in re non sine ingenti subditorum periculo ac detrimento peccatur, quiamque comodis persepe non bene consultum videamus, præsertim cum res inditio non geritur, neque muneribus homines, sed munere hominibus diligentur, hoc nimirum ratione ducti — Cum status ac Ducatus Mediolani ad Nos ex libera donatione per Cæsaream Majestatem patrem et Dominum nostrum Colendissimum nobis facta obvenerit cupiamusque illius Status administrationi virum aliquem idoneum præficere, qui ipsum Statum nostro nomine et vice fideliter regat, et gubernet eij muneri in præsentia aptissime nobis occurrit Illustriss. consanguineus noster fidelis dilectus Don Ferdinandus Alvarez de Toledo, Dux Albæ, Marchio Canriæ, Consiliarius nostri Status, Prætorio Præfectus et Exercitum nostrorum in Italia Capitaneus Generalis ut quem summa fide, prudentia, Industria, dexteritate, rerumque omnium ad optimum regimen pertinentium cognitione et experientia præditum esse cognitum habemus, quique rerum prædicti Status naturam et conditionem caleat, cæterisque omnibus ad id munus requisitis, virtutibus et qualitatibus amplissime suffultus existat, et in quo jure merito plenam fidutiam ponere posterius. Moto igitur proprio ex certa nostra scientia animo deliberato et sano accedente Consilio, præfato Illustri duci Albæ dedimus, commissimus et demandavimus, ac tenore præsentium damus comittimus et demandamus Regimen et Gubernationem totius Ducatus et Status nostri Mediolani supradicti et pertinentium ejus ipsumque in illo Gubernatorem et Locumtenentem generalem, nostrum facimus, ordinamus et deputamus cum pleno et amplissimo mandato; ita ut possit et valeat Regimen et administrationem præfati Ducatus et Status nostri apprehendere et exercere, illius jura conservare pro comodo et honere nostro ipsiusque Status Mediolani tranquillitate manutenere, alioque omnia circa præfatarum rerum defectum dependentia, emergentia et anexa agere, facere et disponere quæ eidem Ill. duci videbuntur optimæ Regimini, et administrationi dicti nostri Status, convenire et comodo fare et quæ nos met ipsi faceremus, seu facere possemus si personaliter interessemus, etiam si talia forent quæ mandatum exigerent, magis speciale quam præsentibus est expressum et signanter ut possit nostris Vice, ac nomine cum quibuscumque legibus, Ordinationibus, Statutis et constitutionibus præfati Ducatus Mediolani

per nos, aut prædecessores nostros in eo editis, seu promulgatis, etiam per Senatores et alios officiarios nostros Juratis et Vormantientibus per Cesaream Majestatem anno superiori 1545 facti prout ipsi benevisum fuerit dispensare, omnibusque alijs honoribus, dignitatibus preheminentijs, Juribus, jurisdictionibus, prerogativis, facultatibus et immunitatibus, alijsque, uti frui et gaudere quibus cæteri Gubernatores, seu Locumtenentes generales in eodem Statu Mediolani, prædictis omnibus uti, frui et gaudere consueverunt absque omni contradictione et impedimento hortantes omnes et singulos Prælatos Archiepiscopos, Episcopos et ecclesiasticas personas — Mandantesque, et serio precipientes universis et singulis Marchionibus, Comitibus Baronibus, Militibus, Nobilibus, Magistratibus Præsidibus, Senatoribus, Judicibus, Capitaneis, Castellanis, Præfectis arcium, et quorumvis aliorum locorum offitialibus universitatibus, Comunitatibus et subditis prædicti Ducatus, et Status nostri Mediolani et pertinentiarum ejusdem, Cujuscum quepræminentia dignitatis, Status, Ordinis et conditionis fuerint, ut præfatum Ill. Ducem Albæ pro Gubernatore, et Locumtenenti generali nostro in dicto nostro Statu Mediolani suscipiant, admittant habeant, reputent et honorent ac illi reverenter pareant, et obediant, veluti nobis ipsis, et contrarium non faciant nec facere presumant, quovis quæsito colore Ingenio, seu pretextu, quatenus gratiam nostram charam habeant, et præter iræ nostræ gravissimæ incursum, alias pænas arbitrio nostro imponendas incurrere formidant, harum testimonio literarum manu nostra subscriptarum, et sigilli nostri, quo ante hac utebamur appensione munitarum, quum nundum alia fabricata fuerint. Dat. apud Hamptone Curiam die 14 mensis Aprilis anno a Nativitate Domini 1555 — Regnorum vero nostrorum anno secundo.

Signat. El Rey — In calce Vidit Schitius Regens — In angulo P. Perezius — a tergo Registrat in Privilegiorum primo fol. 57 — Et sigillat ejus sigillo in cera Rubea cum cordulis sericeis albi rubei, croceique coloris.

DOCUMENTO N. 80.

Speciale Mandatum Illustrissimi et Excellentissimi Ducis Albæ facti per Serenissimum Regem et Ducem Mediolani.

F. Philippus dei gratiæ Angliæ, Franciæ, Citerioris Siciliæ Hierusalem et Hiberniæ Rex, Fidei deffensor, Princeps Hispaniarum, ecc., ecc. Recognoscimus et fidem facimus tenore præsentium universis quod cum pro comuni Bono Status Mediolani proque conservatione et defensione ejusdem ac totius Italiæ quiete, et tranquillitate cupiamus providere, ne exercitus noster, quum in Italiam habemus, et hactenus gravibus impensis aluimus, ex necessitate rei pecuniariæ laboret, cum ea aliunde non semper ad Italiam transmitti possit, et ut ea de causa aliquod periculum præfati Status Mediolani et Italiæ rebus incumbat. Propterea de fide, prudentia et integritate ill. consanguinei nostri, ac fidelis sincere nobis dilecti Don Ferdinandi Alvarez de Toledo Ducis

Albæ, Marchionis Cauriæ, Comitis Salvaterræ, Pro-Regis Neapolis, Præfectus Prætorio nostri supremi Consiliarii, Gubernatoris Status Mediolani, Cæsareæ Maiestatis ac nostri in Italiæ Locumtenentis, et Capitanei Generalis plenam fiduciam gerentes eundem D. Illustrissimum Ferdinandum Alvarez deputamus et constituimus, ac tenore præsentium constituimus et deputamus Mandatarium et Procuratorem nostrum specialem at mutuum accipiendum etiam ad cambium et recambium, et interesse quascumque pecuniarum summas et quantitates, quæ ipsi videbuntur a quibuscumque persona, et personis et nomine nostro promittendum, et obligando pro solutione et restitutione dictarumcumque pecuniarum mutuo, vel ad cambium, et ut supra capiendarum omnia et quæcumque bona, census redditus, et intratas et cujusvis alterius generis perceptiones, nobis et Cameræ nostræ ac Fisco dicti Status nostri Mediolani pertinentes, et spectantes, et ad vendendum loca, oppida, Terras, Jurisdictiones et redditus Pheudales præfati Domini Mediolani, tam ordinarios quam extraordinarios, et cujuscumque qualitatis et conditionis existant, civitatibus tamen exceptis, et insignibus fortilitijs, quantum ipsi Illustrissimi Duci Albæ videbitur necesse et expedire prætio, et cum pactis, renuntijs generalibus, et specialibus et clausulis inter memoratum Mandatarium et futuros emptores renuendis et in hujusmodi contractibus apponi solitis; et etiam cum pacto quod dicti redditus et proventus ob quodcumque crimen excepto Crimine hæresis et læsæ Majestatis in personam aut Status nostros publicari non possint, nec Phischi lucro quovis modo cædere, nec in extimo, aut catastro poni, aut ex quavis causa, etiam belli, aut cujusvis necessitatis collectari, nec gravari tam per nos quam per aliquas Comunitates, et ad renuntiandum benefitio restitutionis in integrum, quod Phisco nostro, tempore celebrationis contractuum ipsorum spectabit, aut in futurum quamcumque ex causa etiam incognita etiam ratione læsionis, etiam enormissime posset spectare contra hujusmodi contractus celebrandos et ad renuntiandum cuicumque auxilio, quod Cameræ nostræ competet. aut competere posset in futurum vel ex jure Comuni, vel ex decretis aut ordinibus et constitutionibus quibusvis ad annullandum alienationes ipsas, utpote factas de redditibus ordinarijs Status, etiam si talia decreta, et ordinationes et ut supra exigerent specialem, et individuam mentionem, et etiam si de verbo ad verbum eorum tenor ad litteram exprimendus foret, quoniam his Omnibus ex certa scientia motu proprio et de nostræ Regiæ Majestatis plenitudine potestatis ex nunc ad validandos memoratos contractus futuros, derogamus, salvotamen semper nobis et successoribus nostris jure redimendi dicta bona, loca et jurisdictiones, ac redditus alienata, alienatas seu alienatos, et denique ad agendum, tractandum et concludendum omnia et quæcumque quæ nos ipsi in prædicti et circa prædicta facere possemus si presentes adessemus. Comittentes eidem mandatario nostro vices nostras in hoc. Promittentes nos ratum, et gratum habituros, quidquid per ipsum mandatarium nostrum in præmissis, actum, dictum, gestum, factum et conclusum fuerit, neque ullo unquam tempore contraventuros ulla ratione vel causa etiam si de jure possemus. Harum testimonio literarum manu nostra subscriptarum, et sigilli nostri appensione munitarum. — Dat. apud Hamptonæ Curiam die 30 mensis Julij anno domini

Millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto Regnorum nostrorum anno Secundo. — Signat El Reij. — In Angulo vidit Schitius Regens. — Et in Calce G. Paretius et sigillata Regio Sigillo in cera rubea in capsa tollæ pendenti, cum cordulis sericeis rubei crocei et albi coloris. — A tergo Registrat in Curia f.° fol. 68.

DOCUMENTO N. 81.

Ferdinandus Aluarez de Toledo Dux Albæ et Cæsareæ et Regis Majestatis in Italia Locumtenens et Capitaneus Generalis, et in Dominio Mediolani Gubernator, etc.

Poiche a la Cesarea Maiestà piacque dar la libera amministracione del Stato di Milano al Serenissimo Re d'Inghilterra nostro signor del qual già molti anni l'haueua investito in feudo; niuna altra cosa a S. M. Serenissima è più stata a cuore, che il pensar con qual modo potesse proueder àli commodi et quiete dè sudditi; et esistimando che la potissima parte fosse il constituire bene le cose che appartengono ala giusticia in modo che circa di questo si satisfacesse ancora il signore Iddio, dal qual depende ogni possanza, oltre il proueder talmente a tutte le altre cose, che diligentemente, et ottimamente fosse consulto a la utilità publica, et priuata, hauendo Sua Maiestà non solamente confirmato li salarij ancorche grandi ali Magistrati, massimamente in questi tempi difficilimi, ma ancora ad alcuni accresciuti, acciocchè quelli à chi appartiene amministrar la giusticia, et trattar le cose publiche, et quali intende essere, et di sciencia, et probità famosi più allegramente habbino da perseuerar nel offitio loro, et li successori col loro esempio s'accendino a la speranza di tali honori et utilità, perche ale uolte occorre, et per la licenza de tempi, et per l'impunità di quelli che fallano, che alcuni per troppa cupidità del guadagno inhonesto, et indutti da li stimoli del'auaritia, non contenti de suoij stipendij, et honorarij per far quello, che a loro offitij spetta, dimandano alcuna cosa di più et la pigliano, et estorqueno con diuerse uie indirette; inseguendo la mente di Sua Maestà hauemo pensato conuenirci prouedere che quelli, che l'amor de la giusticia non può contener dal malo, almeno la paura de la pena li contenghi: et perciò sicome gli offitiali, quali si porteranno giustamente, et santamente nei loro offitij hanno da aspettar tutti li commodi, et honori, che se deveno aspettar da un Principe giusto, et grato; così quelli, che temerariamente ardiranno di contrauenir a questo editto, et sanctione, et con impudente audacia non obedirgli, uolemo siano castigati ne le pene infra declarate, acciochè transiscano in esempio de gli altri. Però per il presente nostro editto statuimo, et ordinamo, che niuno offitiale di qualunque grado et dignità, et preeminentia ardisca oltre li suoi stipendij, et emolumenti tassati, et li esculenti, et poculenti secondo però li termini de la ragione commune, pigliar cosa alcuna sotto pena, cioè al Grancancelliere, et a gli altri offitiali

che assistono presso la persona del Principe, o suo luogotenente nel Consiglio segreto, constando, che alcuno di essi habbia pigliato per sè, ò per interposita persona, anche da chi spontaneamente uolesse dar cosa alcuna per li negotij pertinenti al suo officio per una volta oltre le pene stabilite per ragion commune, et constitutioni di esser castigati irremissibilmente di esilio da questo Stato per quel tempo che al Principe, o suo luocotenente parerà conueniente, et condannato al quadruplo di quello, che hauerà pigliato da applicarsi a la Ducal Camera et sia ancora perpetuamente priuato del suo offitio, et fatto inhabile à ottenerne altro. Et in caso che sia conuitto hauer accettato più d'una sobornatione giuntamente con la condannatione del quadruplo, et privatione del'offitio, incorreranno tali offitiali ne la pena di carcere per cinque anni, et in altra pena pecuniaria à l'arbitrio del Principe, ò del suo luocotenente.

Il Presidente del Senato, et senatori non piglino, etiam a sponte dantibus cosa alcuna oltre al suo salario ne per le sentencie, che haueranno de dare ne per intermedij de le cause, ne per uisione di scritture, et processi, ne in qualunque altra maniera sotto pena per una uolta tanto de la priuatione perpetua de loro officij, et condannatione del quadruplo da applicarsi a la Ducal Camera, et di più sia inhabile da ottener altro offitio, et contrauenendo più di una volta insieme con le soprascritte pene sia ancora desgradato publicamente da gli insigni de Dottori, et relegato in perpetuo et secondo la qualità del delitto possa darsegli maggior pena a l'arbitrio del Principe o del suo luocotenente.

Gli secretarij, Cancellieri, Coadiutori, et scrittori dela cancelleria secretta, et del Senato si contentino dè lor salarij, et honoranze tassate, et trouandosi, che per una uolta habbino pigliato più etiam a sponte dantibus, ultra penas juriset constitutionum, siano priuati perpetuamente de lor offitij à essilio dal presente Stato per doi anni; et paghino a la Ducal Camera il quadruplo. Et se la frequentia di questo delitto serà molto grande, et la corruptione notabile possa il Principe, ò suo luogotenente estender la condannatione a morte naturale, o ciuile a suo arbitrio.

Et questo medesimo si osserui ne li Secretarj, Cancellieri del Senato et notarij de Senatori, et altri offitiali simili.

Gli Auuocati Fiscali, et sindici trouandosi hauer pigliato per quello, che a lor offitij spetta alcuna cosa, oltre a suoi salarij, incorrano nelle medesime pene nel precedente capitolo contenute.

Il Presidente del Magistrato et Maestri de le entrate, Presidente dele biade Thesorieri, Ragionati et altri offitiali, che uacano ne la administratione de la giusticia et de la pecunia fiscale, ò in altra maniera hanno alcuno carico dal Principe dependente da la Camera, se saranno subornati ne le cose toccanti a la giusticia sieno puniti de la medesima sorte come gli senatori; et se delinquianno in quello concerne la pecunia fiscale o in qualsiuoglia altra maniera, circa lo esercitio de' loro offitij per corruptione, ultra pænam juris, et constitutionum, etiam per una uolta, siano priuati perpetuamente de lor offitij, et fatti inhabili à ottenere altri, et paghino il quadruplo à la Ducal Camera. Et trouandosi esser stati subornati più di una uolta, giuntamente

con le pene soprascritte siano castigati di essilio perpetuo dal presente Stato, reseruando al Principe o suo luocotenente di poterli ancora punire di altra pena pecuniaria, o corporale a suo arbitrio.

Li notari dela Camera et altri offitiali subalternati a li soprascritti, se pigliaranno più de quello li compete, et gli è stato tassato, etiam a sponte dantibus incorrano nele medesime pene, che sopra s'imponeno ali segretarij et Cancellieri dela Cancelleria secreta et Senato.

Gli esecutori Barigelli, Portieri, Carcerieri, et altri simili offitiali sempre che piglieranno, etiam a sponte dantibus, più de quello che giustamente le li compete, siano castigati nele pene stabilite per le constitutioni del presente Stato, et di più secondo la frequenza, et qualità del delitto, si possino condannar a morte naturale, o ciuile à l'arbitrio del Principe, o suo luogotenente.

Il Capitan di Giusticia, il Vicario siano contenti de le prouisioni à essi tassate et il medesimo facciano li Giudici de li Podestà, sin che ad essi sarà tassato, et limitato certo salario ordinario, et contravvenendo addesso, et all'hora incorreranno ne le pene stabilite contro i senatori.

Questo medesimo si osserui con li Podestà de le Città del presente Stato.

Il Vicario, luocotenente, et dodici de la prouisione Giudice di Vettovaglie di Milano et altri offitiali a loro soggetti, oltre li loro stipendij tassati per conto del loro offitio, non possino pigliar cosa alcuna sotto qualsiuoglia colori, etiam esculenti, ò poculenti, ancorche spontaneamente gli fossero dati, sotto la pena comminata al Presidente del Magistrato come di sopra.

Li Podestà de gli feudatarij, et di qualunque altro habente giurisditione in questo Stato, et li altri giudici delegati che non hanno certo salario, siano contenti con li emolumenti, et honoranze tassate, et se alcuna cosa piglieranno, etiam a sponte dantibus, incorrano ne le pene sopra stabilite à li Senatori.

Quelli che corromperanno, ò tentaranno di corrompere gli offitiali per poter ottenere alcuna gratia, o beneficio del Principe, ò suo Luocotenente; ipso facto siano priuati da l'offitio, ò benefitio, o gratia, che essi otteneranno, et paghino ala Camera Ducale il quadruplo di quello haueranno dato, et siano inhabili ad essercir offitij; et se la subornatione non hauerà hauuto effetto, oltre che sanno ut supra inhabilitati, siano condannati al quadruplo di quello haueranno offerto.

Li corrumpenti sempre che fra quindici dì dopo la corruptione fatta discopriranno la subornatione, oltra che non incorreranno pena alcuna, se gli restituirà quello in premio che haueranno dato.

Gli offitiali, che per interponere sue parti ad ottener gratia, et fauori haueranno toccato alcuna cosa, siano priuati dè lor officij perpetuamente, et castigati nel quadruplo, da applicar ala Ducal Camera, et di più siano castigati in persona a l'arbitrio del Principe, o del suo luocotenente. Et ne la medesima pena cascaranno quelli che subornaranno, o tentaranno di subornare li Secretarij, ò domestici del Principe o del suo luocotenente. Et li detti secretarij et domestici incorreranno nela medesima pena, sempre che accettaranno tal subornatione.

Et perchè il delitto de la corruptione per esser di difficile probatione, il più delle volte dà occasione à detti offitiali di commettere detto delitto, volemo che in detestatione di tale errore si possi probare, etiam per testimonij singulari ad minus tre, ancorache fossero mediatori, et deponessero di diuersi fatti, con tal che non patiscono in altra maniera alcun diffetto, o repulsa. — Mediolani XIJ Julij MDLV.

Et Duque d'Alua. — Vidit Taberna: Augustinus Montius.

DOCUMENTO N. 82.

(Domande della Città).

S.ma R. et C. M.tà

1.

La Città di Milano ringratia V. M. della concessa fortificatione, et di nouo forte racordato per compita sicurezza di quella Citta, nel Seruitio di V. M. et quiete sua, et lo fara quando V. M. sara seruita. Supplica bene che perciò non gli sia imposta noua grauezza.

2.

La ringratia del Gouernatore datoli per V. M. qual se porta con tanta amoreuolezza verso tutti che gli mete in obligo perpetuo nè possono desiderar meglio. Al quale detta Citta como fidelissima di V. M. ha offerto particolarmente, et generalmente in questi tempi trauagliosi l' hauere, i figlioli, la uita in deffensione di la Città, et Stato, per seruitio di V. M.

(Risposte di Filippo II).

1.

A Su Magestad. le ha fido grata la resolucion que han tomado de dar principio al dicho Castillo de Puerta Romana, poi redundar en beneficio quietud, y defension de aquella Ciudad. Y se contenta de questo poi esta causa non seles imponga nueva graueza, sino che se haga de los dineros dela fortificacion dela Ciudad. Y ordenara que se comience luego, y se prossiga la fabrica hasta ponerla en perfection. Y quanto acabada a quella se continue la dela Ciudad.

VARGAS.

2.

Su Magestad. esta bien assegurado que siendo el Cardinal la persona que es, y de tan raras partes se gouernara en todo de manera quanto tengan causa de satisfazerse.

VARGAS.

et ha datto al presente tutto il soccorso in danaro che gli è stato richiesto da Sua S^a. Ill^a. che importa circa 110 mila scuti.

3.

Di più se arma per la medema deffensione, et ha speso, et spende migliara de scuti in armi per puoter mostrare in effetto il buon animo suo, verso V. M. Perchè intende uivere et morire sotto luombra, et prottettione di quella. Ma perchè detta Citta, ha fatto, et fa molti pagamenti, talmente che uidue, Poueri, Mercanti et Gentilhuomini quasi generalmente se reducono al fine, è forzata humilmenti supplicare V. M. che sia seruita souenirla, adiutarla ancora dil suo, et deffenderla lei, et il Stato, con maggior adiuto che non si è fatto nelli tempi passati. Perchè in vero le spese fatte per Lei, oltra le sudette doppo la venuta del signor Duca d'Alua, in qua passano con danni et interessi, più di 700 mila scuti che se possono fare uedere. Di modo con quelli che alla giornata paga è impossibile che da per se possi resistere a tante spese, alloggiamenti, et altri danni che porta la guerra.

3.

Su Magestad. les agradesce las demonstraciones que con tanta promptitud han hecho, y hazen de cadadia en su servicio, conforme a lo que de tan fieles vassallos se deue esperar. Y ha tenido y terna de su conseruacion y defensa el Cuydado que por lo passado han podido conoscer segun las grandes summas que delos otros sus Reynos se han traydo y trahen de cadadia, y que al presente se han hecho y haran todas las prouisiones que mas seran necessarias, como lo meresce su gran fidelidad.

VARGAS.

4.

Et perche detta Citta crede che l'Ill. signor Francesco Tauerna Gran Cancelliero di V. M. sia innocente et senza veruna colpa, Anzi tien certo sempre sij stato fidele nel Seruitio di V. M. humilmenti li supplica farli gratia di liberarlo. Bisognando sotto qualche sicurta. Como a Vostra Maestà meglio piacera.

4.

I su Magestad. ha proueydo le oyan en sus defensiones, y sele administre cumplimento de Justicia.

VARGAS.

5.

Li supplica ancora che per soa liberalita sia seruita concedere il possesso dil Arciuescouato di Milano, a Monsignore Archinto. Puoi che a Nostro Signore Dio è piaciuto darcelo per pastore.

5.

Por fer el negocio dela qualidad que es su Magestad. lo quiere mirar mas despacio. Y se informara delo que conuiene.

VARGAS.

(A tergo) Milano — Per la Città di Milano. Sopra la fortificatione, sì sopra il particolare dil Gran Cancelliero, et di l'Archinto per l'Arciuescouato di Milano.

DOCUMENTO N. 83.

Il R.^{mo} Cardinale di Trento al Magistrato per lettere del primo di luglio MDLVJ *in Milano.*

Augmento di soldi vinti per staro di sale uenale.

Non potendosi per la qualità dei tempi et accrescimento de diverse spese continuar al pretio che sin hora si è venduto il sale così nella Città come di fuori in qualonque parte del Stato s'è risoluta la Regia M. N. S. che da hora inanti s'accreschi soldi vinti il staro il pretio d'ogni sorta di sale che si vende et così farete, che subito s'eseguisca dando ordine al fermero che l'importante di detti soldi xx di quello che si venderà esso sale nel Stato se paghi al Tesorero generale al corso et nelli termini che si paga il resto, non volendo però che tal augmento sia in pregiudizio del fermero del sale al quale promettemo si farà la dispensa de stara 270000 l'anno le quali è tenuto la Camera far dar ogni anno dall'administrator del sale ad esso fermero, altamente che gli restauraremo el pretio di quella quantità, che di manco di detta somma si trouerà non esser dispensata a compito di quello, è lecito a esso fermero per li suoi capitoli vendere il sale de più del pretio, che per lui si paga all'administrator, et se contentiamo in tal caso che desso fermer possi ritener l'importanza de tal restauro delli denari che douerà pagare in Camera per conto di detta impresa et questo nell'istesso termine di cadaun anno. Intendendo però che questo Capitolo non se estendi nè pregiudichi al Capitolo de peste o guerra posto nella Capitolazione del detto fermero.

DOCUMENTO N. 84.

Ordine che si diano scuti 100 alli Illustri et Magnifici signori Gio. Giacomo Raynoldo, Cesare Carcano et Gio. Ambrogio Cauanago elletti per li Illustri signori LX.ta alle spese secrette *de questa magnifica città.*

1557 Die Mercurij 27 Januarj mane.

Congregati li Magnifici signori Vicario et Duodeci di Prouisione della magnifica Comunità de Milano al solito Tribunale et ancora assistente il magnifico Jureconsulto il signor Philippo Raynoldo Regio et ducale luogotenente al detto offitio.

Esponendo el prefato magnifico signor Vicario che l'Illustri signori sessanta del Consiglio generale mosti da degni rispetti per utile et honore di questa Magnifica Comunità hanno elletto l'Illustri et Magnifici signori Giovanni Giacobo Raynoldo, Cesare Carchano et Gio. Ambrogio Cauanago Prothofisico, et datogli auttorità amplissima de puotere insieme con el magnifico Vicario al ditto offitio spendere quella somma de danari a sue Signorie pareranno in quelle cose, et a quelle persone a loro parera senza che specificano le persone ne le cose, in qual spenderanno et hanno ordinato che il Magnifico Tribunale gli prouedi di quelle some gli richiedarane per tali effetti, senza partecipatione ne licenza delli signori Deputati alle spese ordinarie et extraordinarie, et senza che puoi habiano da rendere conto alcuno, confidatosi intieramente nella integrità loro et como più amplamente appare per la ordinatione sopra ciò fatta alli 9 del presente mese alla quale si habbi degna rellatione.

Et che essi signori elletti di presente richiedono al magnifico Tribunale gli vogli prouedere di scuti 100 d'oro in oro d'Italia per disponerne in cose concernenti il beneffitio di essa Magnifica Comunità, de quale esso signor Vicario dice esserne informato la qual petitione ha exhibito sottoscritta de mano de essi elletti del tenore infrascritto videlicet.

Molto Magnifici signori Vicario et Duodeci di Prouisione della Magnifica Comunità de Milano.

Occorrendo di presente fare alchune spese per beneffitio di questa magnifica Comunità piacera a V. S., prouederne subito de scuti cento d'oro in oro d'Italia accio possiamo prouedere, conforme al bisogno et all'auctorita a noi elletti alle spese secrette per benefitio di detta magnifica Comunità attribuita per l'Illustri signori sessanta del Consiglio generale de Milano data die 26 Jannuarij 1557. Signat Jo. Jacobus Raynoldus, Jo. Ambrosius Cauuagus, Cesare Carchano.

Et dimandando sopra cio fare la debita prouisione et espedir gl'opportuni mandati.

Hanno ordinato et stabilito che se, prouedi de detti denari di presente et

s'espedisca opportuno mandato dirrettivo al Eggregio Magnifico Francesco Homato che de qualunchè dinari recepputi et receuera di questa magnifica Comunita, subito esborsi li detti scuti cento d'oro in oro d'Italia alli suddetti signori elletti che mostrando il presente mandato gli serano tenuti per bene pagati et se gli compensera nelli suoi conti.

Firmati: L. Cotta Vicarius
Franciscus Crucius
Hieronymus Dugnanus, Phisicus
Xristoforus Applanus
Jo. Albertus Caynus
Jo. Baptista de Laude
Aloysius Marlianus
Gio. Francesco Appiani
Ludouico Del Conte
Jo. Jacobus de Abbiate.

DOCUMENTO N. 85.

Spesa secreta scuti 500. — Ordinatio ed alia.

1558 Adì 28 marzo da sera.

Congregati li molto magnifici signori Vicario et Duodeci di Prouisione della Magnifica Comunità de Milano al solito loro moderno Tribunale anchor all'assistentia del molto magnifico Jureconsulto, il signor Ottaviano Cusano luocotenente al detto offitio per sua S. Maestà.

Visto et inteso il memoriale fattoli per li molto magnifici signori Tre elletti alle spese secrete del tenor subsequente videlicet:

Ponatur tenor

Et olduto il prefato signor Vicario dicente di ciò esser bene informato.

Hanno concluso et ordinato che s'espedisca opportuno mandato al suddetto messer Gio. Francesco Homato Thesorero della Magnifica Comunita che ritenga in se l'ammontare di detti scuti cinquecento et se gli compensino in gli suoi conti senza che mostri altra confessione conforme al detto memoriale, et s'acconzino l'opportune scritture.

Et de predictis, etc.

Firmati: Philippus Vicarius
Alexander Castilionus
Camillus Madius
Jo. Marcus Casatus
Baptista Medice
Franciscus Homodeus
Hieronimus Dugnanus
Petrus Franciscus Brascha
Marcus Antonius Brebbio.

Molto Magnifici signori Vicario et Duodeci de Prouisione de Milano.

Alli mesi passati per satisfare ad alcuni negocij secreti et de molta importanza per seruitio di questa magnifica Comunita de Milano pertinenti all'authorità a noi concessa per l'Illustri e magnifici signori Sessanta alli VIIIJ Genaro prossimo passato, fu necessario preualersi de scuti cinquecento d'oro in oro d'Italia, quali di nostra volunta sono stati sboreati da Messer Francesco Homato Thesorero della Magnifica Comunita senza altro ordine in scritto, perche la cosa non portaua dilatione. Pero priegamo V. S. voglino espedire ogni opportuno mandato al detto Thesorero che retenghi in se l'ammontare di detti scuti cinquecento et compensarglieli in li suoi conti et gli ponga a spese consumate senza ch'egli habbia di mostrare altra confessione del pagamento atteso che sono andati in quell'uso che noi haueamo ordinato insieme col signor Lucio Cotta al'hora Vicario per servitio como di sopra. Et a V. S. se raccomandano. In Milano alli 24 marzo 1558.

Firmati: Gio. Giacomo Raynoldo
Gio. Jacobus Cauanaeus
Cesare Carchano.

DOCUMENTO N. 86.

Molto Magnifici Signori Vicario et Duodeci di Prouisione della Magnifica Comunita de Milano.

Per satisfar ad alcuni negocij secreti di molta importanza per questa Magnifica Comunita de Milano conuiene di presente hauere scuti Duecento d'oro in oro d'Italia. Pero per l'autorita a noi concessa in tal caso dalli Illustrissimi et Magnifici signori Sessanta del Consiglio generale di questa Magnifica Comunità alli VIIIJ Genaro 1557 Priegamo V. S. vogliano ordinare al suo Thesorero ch'esborsi detti scuti Duecento al portatore del vostro et nostro Mandato senza pigliarne altra confessione con ordine che mostrando il mandato de V. Signorie et la presente cedula ouero detto nostro mandato se gli tiengano per sufficiente confessione et se gli compensino nelli suoi conti per dinari consumati. Et a V. Signoria se raccomandano. Die 14 Dicembre 1558.

Firmati: Gio: Giacomo Raynoldo
Cesare Carchano
Il Co: Sforza Morono.

Spese secrete — Ordinationes.

1558 Adi Venerdi xvj *Decembre.*

Congregati li signori Vicario et Duodeci de Prouisione della Magnifica Comunita de Milano al solito Tribunale etc.

Vista la Petitione fatta per li signori Tre elletti alle spese secrete dalli Ill. Signori Sessanta del Consiglio Generale de Milano, per la quale richiedono si voglia prouedere che il Thesorero della Magnifica Comunita esborsi scuti Duecento al portatore del Mandato del Tribunale et essi Signori senza pigliarne altra confessione, con ordine che monstrando il Mandato de detto Tribunale e la loro cedula ouero Mandato se gli tiengano per sufficiente confessione, et se gli compensino nelli suoi conti per denarî consumati et como in esse date alli xiiij del presente sottoscritta de loro mani.

Acciò non restino impediti et puossino ossequire quanto conuiene all'authorità loro.

Hanno ordinato che se espedisca opportuno Mandato dirrettiuo all'Egregio Signor Gio: Francesco Homato Thesorero della Magnifica Comunita che subito alla receputa di esso Mandato et del Mandato di detti Signori Tre elletti, debba esborsare li detti scuti Duecento d'oro in oro d'Italia al portatore di detto nostro Mandato et del Mandato delli signori Tre elletti signato de loro mani, che monstrando detti Mandati gli serano compensati nelli suoi conti senza pigliarne altra confessione. Et se mettino a conto de denari consumati et se facciano l'opportune scritture.

Et delle predette cose etc.

Firmati: Philippus Vicarius (Raynoldi)
Franciscus Bossius
Jacobus Mandellus comes
Petrus Franciscus Brascha
Franciscus Homodeus
Gaspar Biragus
M. Antonius Castelletus
Hieronimus Dugnanus.

Copia mandati espediti.

Egregio Messer Francesco Homato Thesorero della Magnifica Comunita de Milano.

De qualunche denari vi trouate hauere o hauereti della Magnifica Comunita de Milano subbito alla receputa di questo sborsareti et pagaretti scuti Duecento d'oro in oro d'Italia al Portator di questo et del Mandato signato dalli signori Tre elletti alle spese secrete senza pigliarne altra confessione che monstrando il presente mandato et quello de detti Signori elletti vi serano tenuti per bona confessione et compensati nelli vostri conti et li metereti a conto de denari consumati. Et questo attento anchora la ordinatione nostra hoggi sopra ciò fatta. Ex offitio die xvj Decembre mdlviij.

Signat. Filippus Vicarius — Carchanus Sindicus

Franc. Bossius, Jacobus Mandellus comes, Gaspar Biragus, Marcus Antonius Castelletus, Hieronimus Dugnanus, Petrus Franciscus Brascha, Franciscus Homodeus.

DOCUMENTO N. 87.

Christoforus Madrutius Cardinalis Episcopus, et Princeps Tridentinus et Brixiensis in Dominio Mediolani Gubernator, et Locumtenens — Ill. Reverendi et Magnifici Nob. Dilecti.

Essendone stato significato che l'Ill. Signor Duca d'Alva nel tempo del suo gouerno di questo Stato ha fatto pubblicar alcuni ordini, ne li quali tra li altri parte si contiene, che li jusdicenti non possino oltre li loro salarij pigliar cosa alcuna da qualsivoglia persona, et che poi essendo informato che alcuni di detti jusdicenti tengono cosi debole prouisione, che non possono stare a detti offitij; perciò haueva scritto alli signori Grancancelliere et Presidente del Senato, che inteso quanto apparteneua a questo bisogno gli aumentassero la prouisione, et salario loro di quello de la Camera, come a loro paresse conueniente, et facendone ora detti jusdicenti instanza, acciò se gli prouedi con effetto, che habbino modo di intertenirsi et parendone la loro petitione honesta, ci è parso con la presente dirui, et ordinarui, come ui dicemo et ordinamo, che uogliate hauer bona consideratione a questi tali jusdicenti, che non hanno sufficiente prouisione di potersi intertenire secondo la qualità del loro grado à gli offitij à quali sono deputati, et per non esserui modo per hora di prouederli per uia de la Camera di aumento di salario permettergli per modo di prouisione, et sinchè altro si ordinerà, che nelle cause ciuili tanto tanto possano pigliar da li particolari per il ueder de le scritture moderatamente per una volta tanto, et certo honorario che si dà per certe sentenze inherendo ancora a quello, che già per il Senato fu ordinato dopo le constitutioni contenuto.

Nostro Signor vi guardi. In Milano a li v di febraro MDLVJ. A tergo Ill. Reverendissimis et Magnificis D. Presidi et Senatoribus Senatus Mediolani etc. et sigillata.

CHRISTOPHORUS Cardinalis — Vidit TABERNA — AUGUSTINUS MONTIUS.

DOCUMENTO N. 88.

MDLVJ *Die ultimo Aprilis*

Bestie bouine non conducentur extra Statum.

Hauendo il Vicario, e, Dodici della Prouisione di Milano et Agenti per l'altre città del Stato fatto querela all'Ill. et Rev. sig. il Signor Cardinale di Trento vescouo di Briasinono, e, Trento, et Luogotenente, e Gouernatore di S. R. Maestà nel Stato de Melano, che non ostante la penuria grande che

si troua nel Stato di Bestie Bouine, sì per bisuogno di Lauorerrij della terra, quanto per magnar, molti forastieri vengono sopra 'l Paese à comprarne et condurne fuori dil Stato, in modo che già s'incominciara à patirne molto, et è pericolo che non prouedendo egli in breue si n'habbia da patire assai più, con ricercargli prouisione sopra ciò opportuna. Et volendo essa dar rimedio a tale bisuogno ha ordinato si pubblichi la presente crida.

Et però in nome di S. Ill. et Rev. S. s'admonisse, et commanda ad ogni persona di qual grado, stato et conditione si voglia, et così dil Stato come forastieri, che non ardisca condurre alcuna bestia grassa, o, magra atta al lauorerio della terra, o, commestibile fuori dil Stato di Melano, senza sua licenza in scritto, sotto pena di perder tal bestiame, et di pagare il prezzo dopplicato che valeranno, applicandi per un terzo allo accusatore, o, inuentore di quelle, et gl'altri duoi terzi alla Camera.

La medema prohibitione si fa ad ogni sorta di Grassine. Signat. CHRISTOPHORUS, Episcopus Cardinalis — in angulo Vidit TABERNA in calce RITIUS. Et Sigillat Sigillo prefati Ill. et Rev. Cardinalis in cera rubea solito more.

Cridata Die Sabbati secundo mensis Maij 1556 per Franciscum Gariboldum pubblicum Præconem Magnificæ Communitatis Mediolani ad Scalas pallatij magni Broleti Magnificæ Communitatis prædictæ super Platea Arenghi, et super Mercato bestiarum, videlicet super Pasquario de Azijs, Sitæ excell. P. C. Mediolani sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 89.

Littere circa Jurisdictione Fratrum S. Ambrosij super Lacum Comi in certis terris.

Christophorus Madrucius Cardinalis episcopus et Princeps Tridentinus, et Brixiensis, Regiæque Majestatis in Dominio Mediolani Gubernator, et locumtenens, etc.

Egregio nobis Dilecto:

Essendone state riferte le suprascritte... risposte, et contrarisposte delli venerandi Abbate et Monaci di Santo Ambrosio di Melano, et vostre, et della città di Como sopra la prohibitione fatta per voi, et detti di Como, ch'al tempo delle freghe non si pescano nel lago di Como Pesci con certa forma di reti, et hauendone doppo supplicato detti Abbate, et Monaci ad voler far cassare le sigurtà datte per certi suoi pescatori, a quali per ordine vostro erano state levate le sue reti, che poi gli sono state restituite, et atteso che vi debbe constare per la lettura de' suoi Priuilegi essibiti, la giurisditione di Ciuena et Limonta sue terre, etiam per quanto s'estende 'l detto lago drieto a quelle essere sue; ad voler ordinar che voi desistiate d'intrometterue in detta sua giurisditione, offerendosi loro di far fare tutti li bandi, et prouisioni che per noi gli saranno raccordati per il pubblico beneficio di questa Città, et Stato, et parendone di compiaciergli vi dicemo et commettemo debbiate far cassar le sigurtà datte per detti pescatori et constandovi di quanto sopra si dice

di detti loro Priuilegi, permettereti ch'essi in nome suo, per quanto dura la giurisditione sua possono far li Bardi et prouisioni che voi gli ricordarete per pubblico benefitio. — Dio vi guardi. Di Melano 'L xxij d'Agosto MDLVJ. — Signat. CHRISTOPHORUS Episcopus Cardinalis, in calce AUGUSTINUS MONTIUS A tergo: Egregio Domino Vicario Prouisionum Comunis Mediolani nobis dilecto, et sigillat sigillo prefati Ill. et Rev. Cardinalis in cera rubea more solito ecc.

DOCUMENTO N. 90.

Littere Rev. Cardinalis Tridentinus pro pontibus super fosso Ciuitatis nouiter construendis Porte Vercelline solando Stratisque Ducatus etiam in fatta ordinaria non comphrehensis optandis.

Christoporus Madrucius, cardinalis, Episcopus et Princeps Tridentinus ac Brixiensis Regiæ Majestatis in Dominio Mediolani locumtenens et Gubernator etc.

Egregi et Nob. dilectissimi nobis — Hauendo conosciuto quanto incommodo porti alla difesa di questa Città la lontananza dell'una Porta all'altra. Per questa nostra v'ordinamo che facciate far li ponti sopra il nauiglio nelli luoghi ove vi parirà conueniente, maxime alla contrada di S. Catarina di Porta Ticinese, alla Piazza di Santo Ambrosio al diritto del borgo di Santo Vittore, et in cima della contrada di S. Andrea, servando in questo come negli altri già fatti s'è seruato, sì delle spese quali vanno a far essi ponti, quanto al danno che si darà a quelli di che sonno le case, et poste, oue si faranno.

Appresso non mancarete far sollar di sassi vivi il Borgo di Porta Vercellina usando in ciò il repartimento in quello modo et forma come fu usato a quello de Porta Romana.

Il simile farete nel far acconciare tutte le strade del Ducato de Melano, anchora che si puossa dire non esser comprese nella fatta ordinaria, et in ciò non mancarete d'essequire subito, per quanto hauete cara la gratia nostra, principiando alle strade di Porta Orientale, et Porta Cumana, qual intendemo hauerne maggior bisuogno. Deputando sopra di ciò quelli cauaglieri quali v'hauemo ordinato per sopra intendenti, acciò sia essequito ad ogni modo. Dio vi guardi.

In Milano à XXVIJ di febrajo 1557. Signat. CHRISTOPHORUS Episcopus Cardinalis In calce — RITIUS, à tergo — Egregio et nobili Domino LUCIO COTT.E Vicario Prouisionis et FRANCISCO HOMODEO Judici Viarum Ciuitatis Mediolani Nobis dilectissimis. Et sigillat.

DOCUMENTO N. 91.

Concessione ai Frati di San Francesco di dirizzare il muro sopra la piazza di S. Ambrogio, con obbligo di cantar la Messa di Spirito Santo.

MDLVI *Die Mercurij* XIX *mensis Februarij mane.*

Magnificus et Præstantissimus I. V. Doctor D. Scipio Simonetta Vicarius officij Prouisionis magnificæ Comunitatis Mediolani ac Magnifici D. XIJ dicto presidentes officio pro Tribunali sedentes, etc. — Auditis Reuerendis D. Fratribus Carolo Uberto Guardiano, et Gabriele Alciato Sindicis, et procuratoribus, et eo nonime Monasterij sancti Francisci ordinis Minorum conventualium Mediolani, satis superque deprecantibus annuendum esse, murum ipsius Monasterij e regione plateæ Divi Ambrosij (qui parumper obbliquus est, et claudicat) posse recta linea ab anteriori porta ipsius Ecclesiæ dirigi versus Ecclesiam S. Petri supra dorsum; Idque gratis concedendum licet parumper viæ pubblicæ occupare contigerit; quandoquidem id apertissime cedat ornamento et decori huiusce inclitæ civitatis; fratresque ipsi pro Republica omnibusque Mediolanensibus apud D. N. Jesum Christum, ejusque cælestem curiam semper intercedant; pollicentibus murum ipsum e terra in altitudinem nisi per brachia octo vel circa constituere, nullosque in eo imponere prospectus nec fenestras, nec aliquid facere vel infingere in ipso pariete, quod emineat, sed ipsum parietem in pura et simplici forma construere, et perpetuo manutenere, offerentes insuper Missam Santi Spiritus in initio officij eorum magnificorum Vicarij et XII Decurionum (quolibet anno decantari solitam) ipsos Reverendos Patres presentes et futuros solemniter decantare eorum proprijs expensis, musica etiam interveniente quolibet anno, et in die statuenda per ipsos magnificos Vicarium et Decuriones. Auditis quoque duobus ex ipsis decurionibus quibus negocium hoc demandatum fuerat. Visisque litteris Ill. et Rever. D. D. Cardinalis Episcopi Principis Tridentini Regiæque Majestatis in Dominio Mediolani Gubernatoris et Locumtenentis etc. tenoris hujusmodi uidelicet.

Christophorus Madrucius Cardinalis Episcopus Princeps Tridentinus ac Brixiensis Regiæque Majestatis in Dominio Mediolani Gubernator et L. T. etc. Nomine Prioris et fratrum Monasterij S. Francisci Mediolani, exhibitæ nobis fuerunt præces subsequentis tenoris videlicet. — Illustrissimo et Excellentissimo Signore.

Li fedelissimi di S. R. Maestà et di V. Ill. et Rev. S. et di questa Città servi et presso l'onnipotente Iddio perpetui oratori Frati di S. Francesco conventuali di Milano, desiderosi al presente in decoro di tutta la Città ristorare il loro antichissimo convento, che da ogni lato, (come si vede) rovina, per mezzo dell'elemosine d'alcuni signori di Milano quali a ciò si sono essibiti hanno richiesto dalli fedelissimi servi di quella magnifica signor Vicario

e XII di Prouisione la licenza di reedificare il muro principale della fabbbrica vecchia, che è per scontro alla piazza comune detta però di S. Ambrogio tirandolo per dritta linea designata dall'Ing. della porta della sua chiesa verso la chiesa di S. Pietro sul Dosso, dirizzando parímenti quel cantono della contrada de Coiri per essere storto, e tutto improportionato et alla fabbrica, et all'istessa strada. Alla qual richiesta veduto ch'ebbero i prefati Vicario e XII più volte, et diligentissimamente conosciuto ancora per giudizio dè Sindici et Ingegnere infrascritto della Camera et Comunità, ch'ella porta decoro e non danno, et nocumento nè al publico per la paucità del fondo, qual'è tavole 18 o circa ne al privato per essere lontano da ogni strada esso maggior Vicario con li 12 assessori benignamente hanno assentito, e per quanto importa la loro autorità si contentano che si conceda, riferendosi però sempre a V. Ill. et Rev. S. M. perchè questo fare non si suole, ne si deve senza il beneplacito e dispensa di quella, a cui spetta fare simili concessioni, però essi Frati supplicano a V. Ill. et Rev. S. si degni concedere a detti supplicanti che possano liberamente e validamente senza impedimento alcuno della strada e sito per la riedificatione desso muro pigliare et inchiudere nel suo Monastero nonostante leggi o decreti alcuni a quali tutti sopra di ciò Sua Ill. et Rev. S. si degni per sua scienza et libera autorità derogare et così sperano. — Quibus consideratis habitoque etiam voto Eg. D. Vicarij et XII Provisionum Mediolani, et Architectorum Cameræ. cum intellexerimus murum prædictum construendum decori ed ornamento Civitatis futurum esse, et nemini nociturum volentes supplicantibus morem gerere; Tenore presentium Auctoritate Regia qua fungimur, eisdem Fratribus licentiam et facultatem concedimus dictum murum super platea prædicta costruendi ad dictam lineam altitudinis, et latitudinis prout inter ipsos D. Vicarium et XII et Architectos Cameræ fuerit stabilitum. Mandantes omnibus et singulis officialibus, jusdicentibus et subditis quibus spectat et spectatis ut has nostras concessionis litteras obseruent, et ab omnibus observari faciant, quibuscumque in contrarium facientibus non attentis quibus in quantum hujus nomine concessioni obstarent derogamus, et derogatum esse volumus. — Dat. Mediolani 8 februarij 1554. — Signat: Christoforus E. Cardinalis. — In angulo Vidit Taberna, in Calce Augustinus Montius et sigillat. sigillo prefati Ill. et Rev. D. D. Cardinalis in cera rubea more solito, etc. A tergo Registratæ in Libro Patentium fol. 16.

Quibus et petitione ipsa diligenter consideratis, tenore presentium, et alias omnibus modo et etiam cum benefitio et dispensatione prefatarum litterarum prefatis R. Patribus annuendum et gratis concedendum esse eorum petita censuere, prout per, præsentes concedunt. Cum tamen prædictis conditionibus, et oblationibus, per ipsos Reuerendos Patres ut supra factis et non aliter etc. cum aliter etc. Et murus conficiendus recta linea ducatur a pariete ædificij existentis propre ipsam anteriorem portam Architecto Regio et Ducali Cameræ et magnificæ Comunitatis in eo conficiendo interuenientе. Signat: Scipio Simoneta Vicarius, Petrus Antonius Ciocha, Fabritius Lampugnanus, L. T. Alexander Alifer, Ludovicus Homodeus, Baptista Castronovatus, Jacobus Philippus Seregnius, G. B. Taverna, Jacobus Mandellus, Co. Albertus Ser-

bellonus, Jo. Marcus Cruceius, Jo. Batt. Landrianus Sindicus, Antonius Panigarola.

Prædictis quoque presente prefato Rev. P. Magistro Carolo de Ubertis Guardiano et Sindaco ac Procuratore et eo nomine prefati Conventus et Monasterij ad hæc specialiter et solemniter constituto per istrumentum sindacatus et procuræ rogatum per D. Jo. Baptistam Coirum Mediolani et Curiæ Archiepiscopalis Mediolani Notarium, die sabati proxime præterita, omnibus modo etc. et acceptare etc. et ad effectum prædictum ex nunc promittente, prout dictis nominibus promisit et promittit sub obbligatione omnium bonorum mobilium et immobilium præsentium et futurorum præfati Conventus et Monasterij pignori prefatis Magnificis D. Vicario et Duodecim Provisionum et Sindicis et Procuratoribus præfatæ Magnificæ Comunitatis et mihi notario infrascripto presentibus, stipulantibus et recipientibus nomine et vice, et ad partem et utilitatem præfatæ Magnificæ comunitatis, in effectu quod attendet observabit et exequutioni demandabit suprascripta omnia et singula per eos D. Sindicos et Procuratores ut supra oblata, promissa et conventa, et nullo unquam tempore contrafaciet, nec contraveniet aliqua ratione vel causa, etiam sub refectione et restitutione omnium expensarum, damnarum, et interesse litis, et extra.

DOCUMENTO N. 92.

1557. Quarto nouembris.

Anchora che l'Eccellentissimo Regio et ducal Senato di Melano per prouedere alli scandali, et eccessi ch'alla giornata occorreno per le frequenti couersationi de secolari alli monasteri delle Moneche della Città, Borghi et Diocesi de Milano contra la forma degli ordini, constitutioni, editti et gride già fatte, già habbi fatto l'infrascritte crida, et ordine. Nondimeno sentendo che non si osseruino di nuovo ha voluto rinouar detti ordini, acciò sij prechiusa ogni via alli delinquenti. Però d'ordine d'esso Eccellentissimo Senato, anch'ora d'assenso del Rev. Vicario Archiepiscopale di Milano, si fa pubblica crida bando, et commandamento che non sij huomo alcuno di quale grado, dignità, preminentia, stato et conditione si voglia ch'ardisca ne presumi d'hoggi inanti andare, ne stare a' Monasterij alcuni di Monache della Città, Borghi et Diocesi di Milano, ne conuersar con esse monache della Citta, Borghi et Diocesi predetti nè con alcuna di loro in conto alcuno, così di fuori come di dentro d'essi Monasterj, ne mandar lettere ne ambasciate, sotto pretesto, è, color alcuno senza spetiale licenza del Rev. signor Vicario Archiepiscopale di Milano, ò, de' suoi soperiori, per rispetto delli Monasterij non soggietti al detto signor Vicario Archiepiscopale, sotto la pena agli habili contrafacenti per la prima volta di scudi cinquanta d'oro d'esser applicati per una parte al Regio ducal Fisco di Milano, per un'altra parte all'accusatore, che sarà tenuto segreto, per l'altra all'Ospitale maggior di Milano. Agli inhabili di duoi tratti di corda, dessergli datti inremissibilmente senza

eccettione alcuna in publico, per la seconda volta sotto la pena de scudi octo, et agli inhabili di tratti quattro di corda, per la terza volta sotto la pena della gallera per anni cinque. Et per il prefato Rev. Vicario Archiepiscopale anchora con interuento del fisco regio et Ducale, non solamente si procederà per inquisitione ma anchora per captura secondo la qualità del caso, et degli inubbidienti.

Eccettuando però quelle persone che sonno necessarie all'uso del viver loro solamente, etiam permesse dalla ragione, com'è confessore, medico, fornaio, Molinaro et quelli che sonno destinati a condure et discarigare le robbe per gli usi necessarii ad essi Monasterii, per li tempi però bisuognevoli ad essi husi et necessità, et non altrimenti, et anchora barbieri approuati da soperiori delli monasteri, Padri et fratelli.

Et per proueder agl'Abusi, et malitie, s'ordina che tutte le licenze si concederanno sì per il Rev. Vicario Archiepiscopale quanto per altri soperiori, s'habbino à registrare senza alcuno pagamento nell'ufficio Archiepiscopale di Milano, et in caso si proceda non si admetterà per buona alcuna licenza ch'in esso ufficio non si rituoua innanti la Denuntia registrata, esortando il prefato signor Vicario, et altri soperiori ad abstenersi di conceder licenza a persone di scandallo anchora fussero parenti d'alcuna moneca, et vecchi.

Non intendendo per questo che sij derogato, alle pene contenute nelle noue constitutioni, et altri ordini, editti et cride sopra questa materia publicate. — In calce Benedictus Patellanus, et sigillat.

MDLVIJ Cridat Die veneris quinto mensis Nouembris per Franciscum Gariboldum publicum præconem et super platea Arenghi, et ad scallas pallatij magni brolleti noui Comunis Mediolani sono præmisso Tubarum.

S. Rex.

Proclama ad conuersationes cohærcendas ad Monasteria Ciuitatis et suburbiorum Mediolani, earum personarum quæ conuersari, nec ad ea accedere deberente literis M. V. sub die quarta instantis Nouembris nobis datis, inclusum. Pro earum observatione publicare fecimus sono tubarum, et ad loca solita die quinta ipsius mensis, et harum tenor M. V. de publicationa monemus; cui humiliter se commendamus Mediolani Octauo Nouembris 1557 — Signat. Lucius Cotta Vicarius.

DOCUMENTO N. 93.

Illustri et Molto Magnifici Signori. — 1558, 23 aprile.

Stauamo aspettando la risolutione dil nouo Gouernatore di Milano con intentione toccasse al marchese di Pescara il che non ha hauuto effetto. Hoggi s'è publicato essere fatto per Gouernatore et generale costì il Duca di Sessa. Credesi che sia absoluto senza dependentia alcuna dil Duca d'Alua, delle circostantie gli ne diro meglio per altra mia.

Don Giouanni Manrique de Lara è fatto Vicerè di Napoli dicesi suol per un anno, il che tengo sara per dar un puoco di colore alla grandezza dil Duca Dalua, non ho uoluto mancare di dargline auiso, dicendoli ch'io andaro uisitare detto Gouernatore et basciarolli le mani in nome delle S. V. Così mi par bene ch'elle gli scriuino como meglio et fare alla spagnuola usarà de cerimonie puoi che la desgratia nostra uole che siamo sempre soggietti a nationi estere.

Dil memorial sporto a S. M. per le grauezze, et altro per il Regente futuro, et luoco del signor Visconte non li posso dire altro, suol che non si è ancor fatta la Consulta de gli altri particolari gli ne ho datto auiso de quali n'aspetto risposta. Di guerra grossissima se dice sara questo anno et grandi sono l'apparati che fa il Re nostro Signore così Inglesi. Alle S. V. bascio le mani, et molto me raccomando. Di Brusselle alli 23 aprile 1558.

D. V. S. Illustre et molte magnifiche,

Servitore

Firmato: LUCA LOSSETTO.

A tergo: All'Illustri et Molte Magnifici Signori miei osservandissimi li signori Vicario et Dodici di Prouisione, di la molto magnifica città di Milano. Milano.

DOCUMENTO N. 94.

Molto Magnifico Signore mio Osservandissimo.

Hauendo V. S. et l'altri signori di prouisione già comesso al signor conte Sforza Morono, et puoi a me di procurare da S. M. il beneplacito per il possesso dell'Arciuescouato di quella magnifica Città in monsignor Philippo Archinto per quale in campo ne feci parolla a Sua Maesta quale qua gionta puoca o nulla audientia a datto spetialmente da otto giorni in qua, suol che hoggi, gli ho ditto in uoce oltre il memoriale lassiatoli como la Città di Milano li mesi passati supplicò a V. M. perchè restasse seruita concedere il beneplacito suo per il possesso dil Arciuescouato di Milano in persona di Monsignor Philippo Archinto, qual fu sempre fidelissimo alla Cesarea et V. M. ne essendo sin quì seguita alcuna espeditione detta Città di nuouo li supplica non mancarli di tal gratia, atteso che se ricerca per persona benemerita fidelissima et soggietta a V. M. mi rispose i mirare in ello, e todo lo che si podra hazer por la Ciudad non se faltara del che ne ho uoluto far saper alle S. V. Acciò Ella et l'altri signori sappino como di qua se procede. Appresso ho ditto a S. M. che quella Cittad gli ha scritta appartatamente de' suoi particolari per il segretario dil signor don Gio. Figueroa per quali di nuouo li raccordo, et supplico a farli espedire, secondo che quella Cittade spera in S. M. clementissima: Mi rispuose al todo e mirare in breue, ne altro mi ha sopra ciò detto, dette letere come già dissi a V. S. sono capitate in mano del signor Vargas qual già mi ha detto che S. M. ad esse rispondera,

tratanto con la comodità che occorre alle uolte non sempre ne faro memoria a S. M. qual pare che in breue tempo andarà in Ingleterra et di là secondo pero che passarano le cose potria essere, che passasse in Spagna.

Omissis.

Li bascio la mano et con tutti l'altri signori di prouisione molto me raccomando. Di Brusselle alli 31 ottobre 1557.
Di V. S. Molto Magnifica,

Servitore
Firmato: LUCA LOSSETTO.

DOCUMENTO N. 95.

Litteræ Regiæ Ducales pro liberatione et restitutione Ill. D. Francisci Tabernæ Supremi Cancellarij.

1558 die Jouis XXI *mensis Julij in Vesperis.*

In Pallatio ducali Curiæ Arenghi Mediolani, et in Camera inferiori prope, Viridarium dicti Pallatij præsentatis per Ill. et Multum Magnificum Dominum Franciscum Taberna ea qua docuit reverentia literis suæ Regiæ Majestatis Ill. et Excell. Don Gonzalio Ferdinando de Corduba Duci Suessæ ac Terræ-nouæ et Capreæ Comiti præfatæ Regiæ Majestatis in Dominio Mediolani Gubernatori, et in Italea Capitaneo Generali, clausis et sigillatis scriptis suæ Excellentiæ in causa detentionis præfati Domini Tabernæ et requisitio humiliter eas aperiri, et pro earum execntione fieri in omnibus, et per omnia prouti in eis continetur; Præfatus Ill. et Excell. Dominus Dux acceptis et apertis ac lectis dictis litteris tenoris infrascripti videlicet — Don Phelippe per la gratia de Dios Reij de Las Spanas, de las dos Sicilias, de Inglaterra, Duque de Milan Ill. Duque primo nostro Gubernador del Estado de Milan, y Capitan general; Hauendo nos hecho entender Paulo Burron que el gran Canceller Francesco Tauerna hauia commetido falsedad y Corruptellas por dineros en la administration de su Offitio y teniendo tanbien rellation, que haueua incorrido en otro delitto concernente nostro Stado. Ordenamos al Cardinal de Trento Guovernador, que entonces era d'esse nostro Stado, che haziendo formar il processo de lo que assi se le imputaua, nos hauisasse con su parecer, lo qual hauendo lo Commetido à Facultio y aliata senadores y hecho, y formado per ellos el dicho processo nos embiaron su pareceres, y votos; toto lo qual visto, discutido, y examinado maduramente, y con la consideration que el caso requeria per los de nuestro consejo supremo de Stado y Justitia, ha parecido, que conforme a ella deve ser absuelto el dicho gran Cancellier come per la presente lo absoluomos, y declaramos por libre de las dichas imputationes. Porendeos Comettemos en cargamos, y

mandamos que luego, que seais en el dicho Stado, le pongais, en su libertad cassando, y annullando las fianeas que por ventura hauiere dado, quando se le dio su Casa por Carcel, y le restituisais en la libre ij entera administration de su offitio de gran Canceller, par que le exercite, ij administre bien assi, y en la manera y forma que solia antes que del fuesse suspendido, questo assi procede de nostra determinada voluntad, a razon, ij Justitia conforme. — Dat. en Brusselles a 19 de Junio 1558 — Signat. Ijo el Reij et subscripta. Vidit Polo Regens, ac Vargas — a tergo All'Ill. Duque de Sessa primo nostro Gouernador del estado de Milan, y Capitaneo generale — Et sigillat solito sigillo suæ Regiæ Majestatis.

Ordinavit et ordinat præfatum Ill. et Multum Magnificum D. Franciscum Tabernam liberandum esse e domo sua assignata eidem pro carcere in exequutione aliarum litterarum suæ Majestatis Ill. D. Don Joanni a Figueroua tunc Gubernatori, et locumtenenti in hoc Dominio Mediolani superiori mense datarum, restituendumque esse prout eum liberat et restituit in libera et integra administratione sui offitij supremi Cancellarij, ita ut illud exerceat et bene administret, his modo et forma, prout solebat antequam ab ipso offitio suspensus fuisset, et in omnibus, et per omnia juxta formam dictarum litterarum; Ipso Domino Taberna humiliter acceptante, et gratias suæ Regiæ Majestati ac præfato Ill. et Excell. Domino Duci Agente. — Signat el Duca — Et subscripsit in calce Ritius cum sigillo solito in cera rubea.

DOCUMENTO N. 96.

Literæ Regiæ Ducales pro liberatione et restitutione Egregij D. Augustini Montij.

1558 die lune 25 mensis Julij.

In Pallatio Ducali Curiæ Arenghi Mediolani, et in Camera inferiori prope Viridarium dicti Pallatij, præsentatis per Egregium D. Augustinum de Monte, ea qua decet summissione, et reverentia litteris suæ Regiæ Majestatis Ill. et Excell. Don Gonzalio Ferdinando de Corduba Duci Suessæ, ac Terræ Nouæ, ac Capreæ Comiti præfatæ Regiæ Majestatis in Dominio Mediolani Gubernatori, et in Italia Capitaneo Generali scriptis Excell. suæ in causa subspensionis præfati D. Augustini ab Offitio Secretarij, et requisito humiliter pro earum exequutione libere et integre restitui ad offitij sui administrationem, fidejussionesque præstitas cancellari et annullari. Præfatus Ill. et Excell. Dominus Dux, acceptis, ac Visis litteris predictis, tenoris infrascripti Videlicet — Don Phelippe per la gratia de Dios Reij de las Spanas de las dos Sicilias, de Inglaterra, Duque de Milan, etc. Ill. Duque primo nostro Gouernador del estado de Milan, y Capitan general. Por quanto hauiendo sido imputado el Secretario Augustin Monzio de hauer cometido falsidad en la administracion de su offitio en cierta addition, que hizo per orden del gran Cancellier

en un salvocondotto, y constado por el Processo sobrello fabricado non tener culpa, y deuer ser absuelto, como por la presente le absoluemos, porende os comettemos, en cargamos y mandamos quellegado que seais a la Cibdad de Milan, pongais en su libertad al dicho Augustin Montio, ij le restituyais en la libre, y entera administration de su offitio de Segretario paraque le exercite, ij administre bien assi y en la misma manera ij forma, que solia antes quel delfosse suspendido, que assi procede de nostra determinada voluntad, à razon, y Justitia conforme. De Brusselles à xxiiij de Junio — Signat Jo el Rey — Subscript Vidit Polo Regens ac Vargas; et Sigillat sigillo solito suæ Regiæ Majestatis.

Ordinavit, et Ordinat tollendum esse dictam suspensionem, prout eam tollit, ipsum per Dominum Augustinum Montium restituendum, prout eum restituit in libera et integra administratione offitij sui secretariatus: Ita ut illud exerceat, et bene administrat hijs modo, et forma, quemadmodum exercere solebat antequam ab ipso suspensus fuisset, et in omnibus et per omnia justa formam dictarum litterarum, fidejussionesque per eum prestitas, cancellandos, et annullandos esse, prout eas cancellat et annullat. Mandataque Magnificis Dominis Vincentio Falcutio, et Paulo Alliæ, Senatoribus et Commissarijs, cæterisque quibus spectat, ut præmissa exequantur, et exequi faciant. Ipso Domino Montio humiliter acceptante, et suæ Regiæ Majestati, ac præfato Ill. et Excell. Domino Duci gratias agente.

Signat. El Duca Et Subscripsit in Angulo Vidit Taberna, et in Calce Ritius — Cum sigillo solito in cera rubea.

DOCUMENTO N. 97.

1558 à di 3 Agosto.

Volendo lo Ill. et Excell. Signore il Signor Gonzal Fernando de Cordoua Duca di Sessa, et Terranuova, de la Regia et Chatolica Majestà Capitano generale in Italia e Gouvernatore nel Stato di Milano prouedere alla instante necessità di Mantenire l' exercito di Sua Majestà et augmentarlo per poter passare auanti nelle parti occupate de nemici; et esgrauare questo Stato da alloggiamenti de' soldati ancora che Sua Majestà et Sua Excell. siano di buono animo di non aggrauare detto Stato, sapendo in che termine si ritroua et a questo effetto habbi fatto honesta prouisioue di qualche honesta quantità di denari de altroue; nondimeno, per essere Sua Majestà aggrauata di exercito grande in quelle parti di là, per diuertire od ajutare queste, et per tale causa non hauendo potuto supplire di tutto il danaro, che saria stato bisogno, è stata constretta dopo diversi discorsi sopra ciò fatti per aggrauare meno li poveri che sia possibile di fare un'impositione sopra il perticato nuouamente fatto per l' extimo generale. Però per parte di S. Excell. si fa pubblica crida, bando e comandamento a tutte le persone di qualunche stato, grado, dignità et conditione siano, cosi esenti per privilegio, ancora

chel fosse per titolo oneroso, o per sentenza, la quale fosse passata in Judicato, eccetto li esenti per li dodici figliuoli, et gli ecclesiastici per rispetto delli beni, quali sono in tutto della Chiesa, che possedano terre di qualunche sorte nel Stato di Milano debbano nel termine di giorni dece immediate futuri doppo la pubblicatione della presente crida, hauere pagato in mano delli Commissarij a questo deputati nelle Città la somma a loro spettante de tutte le loro terre hanno in detto Stato al computo infrascritto, altramente passato detto termine si procederà alle executioni reali, o personali contra li debitori, e se gli farà pagare di più soldi doj per ogni libra, oltra soldo uno per la mercede de li executori, e per più commodità et manco danno de subditi S. E. ordina che tutti li Comuni debbano deputare persona idonea, che scuodino dalli particolari del loro Comune, così civili come rurali, detta tassa, e detto deputato habbi di consegnare li danari fra giorni duoi doppo finito in termine di detta crida, in mano del Comissario deputato in quella Città, ouero consegnare li debitori, altrimenti non consegnando, o li denari o debitori particolarmente con la sua qualità o quantità del suo perticato distinto, si procederà contro detti Comuni alla condemnatione pecuniaria all'arbitrio del prefato Ill. Principe, et il ditto deputato sarà punito in tratti tri di corda: Et perchè le dette misure sono fatte secondo la misura di cadauna Città, quali sono diferenti l'una dall'altra, acciò tutte passino per un modo; si farà fare li pagamenti con lo augmento alla rata di quello crescono dette misure di più, che quella di Milano, qual è la menore et como qua da basso et perciò si aduertiscono quelli seranno deputati a scuodere et notificare che bisogna supplire alle qualità et quantità del perticato descritto al loro Comune nelle dette misure et con lo accrescimento infrascritto declarando che quelli pagano livelli sopra terreni possino ritenire al Patrone a computo de soldo uno per ogni libra di livello laijco mentre però che detto intrattenimento non ecceda la mità della importanza della tassa tocca per le terre obbligate, a tal livello, et doue che eccedesse la detta mittà, che in tal caso si possa ritenire solo la metà di essa tassa, et se sarà di Chiesa, o Luogo pio, producendo le Justificationi, se le farà buono nel suo pagamento del perticato a detto computo et come di sopra è detto per il laico; Et acciò ognuno possa ricorrere per le cose occorrenti, et necessarie alla giornata per detta Impresa, sono deputati per Sua Excell. li Magnifici Senatori Regij Don Vincenzio Falcuzio e Danesio Figliodono, et l'Eg. mess. Francesco Buscha uno delli Maestri delle Intrate del Stato, quali faranno residenza nella Corte di Milano, alli quali assisterà messer Lodovico Bergamino Comissario generale sopra le misure del Stato, per eseguire et far quanto per essi Signori Comissarij gli serà ordinato.

Le infrascritte sono le qualità di terreni sopra quali si ha da pagare la tassa infrascritta a pertica milanese augmentando le altre Città, quello vano augmentate, ut infra.

Arative	soldo uno per pertica
Selve	
Boschi al piano di qualunche sorti .	
Gabedi	

Arative adacquatorie . . . . . . Prati scarpati	soldo uno denari seij per pertica
Avidate . . . . Avidate spesse . . . . Ronchi . . . . Prati sutti avidati . . . . Horti e siti	soldi doij per pertica
Avidati adacquatorij . . . . . . Prati avidati scarpati	soldi doij denari seij per pertica
Prati . . . . Prati avidati . . . . Rixati	soldi tri per pertica
Prati sutti	soldi uno denari sei per pertica
Pascoli . . . . Boschi in Monte	dinari seij per pertica

Lo augmento che si ha di fare nell'exatione alle misure descritte dell'infrascritte città e lo infrascritto — Videlicet

Cremona cresce pert. 23 tav. 3 per centenaro di più della milanese.

Pavia cresce	pert.	17	tav.	8	ut supra
Lodi cresce	»	9	»	13	»
Como cresce	»	7	»	17	»
Novara cresce	»	16	»	18	»
Alessandria cresce	»	21	»	5	»
Therthona cresce	»	19	»	3	»
Vigevano cresce	»	12	»	18	»

Signat el Duqui - J. Cont. In angulo vidit Taberna, et in calce Augustinus Montius. Cum sigillo solito in cera rubea.

Cridat. super Platea Arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Joannem de Rhaude Præconem dicti Comunis die Jouis 4 Augusti 1558 — sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 98.

Pro Perticato prima prorogatio. — 1558 à dì 16 di agosto.

Hauendo lo Illustrissimo et Excellentissimo signor il signor Gonzal Fernando de Cordoua Duca di Sessa, et Terranuoua, della Regia Catholica Maestà Capitano Generale in Italia, et Gouernatore nel Stato di Milano et Ordinato, che si scuodi una tassa sopra il perticato nuouamente fatto del Stato de Milano per mantenere lo exercito de S. R. M. come per le cride sopra ciò publicate appare, et essendosi per lo excelso consilio ordinato, che se statuisca uno nuovo termine di seij giorni doppo il primo delli dieci giorni posto nelle dette prime cride perchè le cose passino senza querella, et si faccia la detta scossa con più comodità, et manco danno delli subditi, che

si può; In nome delli Illustri signori Prefetti sopra detta Impositione di detto perticato si comanda che tutti quelli, che sono tenuti pagare il detto perticato, debbano nel termine di giorni seij prossimi doppo passato il detto termine delli cui giorni posto nelle dette prime cride publicate come di sopra hauer pagato la portione sua del dinaro che si trouano debitori, nel modo et forma, et sotto le pene, che si contiene in esse cride, oltre che se gli mandaranno le opportune executioni etiam in forma di Camera, et questo non obstante il termine degli avisi mandati, et che tuttauia si mandano ali Comuni, che habbino da notificare li Patroni del suo Perticato.

Signat Præfecti Regij super Impositione noui perticatus Status Mediolani. Et subscript Jo. Baptista Zobius cum sigillo solito in cera rubea.

Cridat super platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Franciscum Præconem dicti Comunis die Martij 16 augusti 1558 sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 99.

Pro Perticatu secunda prorogatio, et pro notificationibus et compartitis per consules præsentandis.

1558 à di 27 agosto.

Li Illustrissimi et molto magnifici signori Prefetti all'Impresa del nuovo Perticato d'ordine de lo Excelso Consiglio, il qual hauendo ueduto il tardare et negligentia delli Consuli, Comuni, et huomini et particolari persone, circa il portare le notificationi, overo Compartito del loro perticato secondo la forma delle cride sopra ciò publicate, et auisi mandati, et anche delli particolari debitori di essa Impositione nel portare li loro pagamenti ha voluto prouedere all'istante bisogno del pagare lo exercito acciò, non segua qualche disordine. Fanno fare publica crida, bando et comandamento a tutti li consuli, Comuni et huomini et particolari persone di qualunche Terra, o loco, debbano per tutto il presente mese hauer presentato, la notificatione ouero Compartito del perticato secondo la forma delle Cride, et auisi mandati. Altramente passato detto termine, si procederà contro dessi Comuni et ut supra alle pene contenute in esse Cride. E similmente si comanda a tutti li debitori di essa Impositione, che in detti termini debbano hauere soddisfatto la lor portione di detto perticato, che se gli rimette la pena delli soldi doij per libra; Altramente passato detto termine si procederà contro di loro all'exequutione reale, et personale, et insolidum contra quelli che non haueranno pagato, e se gli farà pagare la detta pena secondo la forma di esse Cride. Signat Præfecti Regij super impositione noui Perticatus Status Mediolani. — Et subscript Joannes Ambrosius Landrianus Cancellarius Subs. cum sigillo solito in cera rubea.

Cridat super Platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Joannem Andream Pisonum Præconem dicti Comunis die Sabbati 27 mensis Augusti 1558 sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 100.

Pro perticatu tertia prorogatio etiam cum quibusdam qualitatibus.

1558 die sexta mensis septembris.

Intendendo l'Illustrissimo et Eccellentissimo Consilio secreto del Stato di Milano, che non obstante habbino usato tutti li modi siano stati possibili per schifar il danno, et spesa alli sudditi di esso Stato circa lo pagamento della nuova Impositione fatta sopra il perticato, et del notificare per li Consuli et homini delli Comuni de chi sono le terre situate nelo loro territorio à quali per più facilitare dette notificationi, se sono fatti intimare gli auisi, con la nota delle terre misurate nel loro territorio; et perciò fatte diverse prorogationi, si circa al notificare come al pagare, che più vanno tardando detto pagamento, et notificatione, et di più che molti consoli et huomini sono comparsi con excusatione, che non pono notificare di chi siano le terre del loro territorio, sì per non saperlo loro come anche non lo pono sapere dalli Patroni d'essi, quali recusano darli detta nota, o per timore d'essi Patroni, et pare ancora che molti dicano che il terreno del suo Comune non è tanta quantità come se contiene nelle misure fatte, la quale cosa non può nascere da altro, che nel fare dette misure si sarà applicato terre de uno Comune ad un altro, per causa et colpa di essi Comuni che non haueranno voluto exequire, quanto si conteneva negli auisi, che all'hora se gli mandauano, et forsi apposta per discaricare uno Comune adosso all'altro. Et volendo provedere che detta Impresa vadi con il debito modo al suo fine et levare questi inganni, acciò che a tempo si possa valere del dinaro per sostentare lo esercito di S. M. sopra quello de nemici a benefitio pubblico di questo stato, per il prefato Excelso Consilio si è stabelito di far la presente crida.

Primo che tutti li Consuli, et huomini di qualunche Terra, o loco, debbano nel termine di giorni otto proximi a venire hauer dato nota del nome, cognome et habitatione de tutti li particolari Patroni de le terre sono nel loro Comune, et territorio, così hauere notificato tutte le terre per qualità et quantità, che sono in tutto de Chiesa, con il nome e cognome del possessore per cadauno Comune all'arbitrio di Sua Eccellenza e tratti tri di corda al consule. Parimente che tutti li Patroni, quali hanno et possedono terre nel ditto Stato, comprehendendo tutte le parti dello Stato et Corpi Santi, eccetto li Ecclesiastici per li Beni sono in tutto di Giesa; debbano hauere fra giorni otto sodetti notificato tutte le loro terre, per qualità et quantità distinctamente per cedola sottoscritta dessi Patroni, o altri a loro nome, non sapendo loro scrivere, sotto pena di mezzo scuto per cadauna pertica, la qual pena se applicherà per la metà alla Regia ducal Camera, e l'altra metà alo accusatore, e sarà tenuto secreto, non attendendo alla qualità et quantità, contenuta negli auisi, doue sia applicato un Comune

o un altro; perchè se intende volere tutta la vera summa e qualità che possedano, sij applicata dove si voglia et non obstante ancora che fosse fatta la notificatione per li Comuni. Et in detto termine debbano hauere pagato compitamente tutta la loro portione contingente di essa taglia conforme alle cride, computato ancora li soldi duoij per ogni libra, et nondimeno non si manchará di mandare trattanto la exequutione à quelli, che si può mandare per le cride sopra ciò fatte, se non si trouarono havere pagato auante, la actuale exequutione. Advertendo ogni uno, che dove non si trovarà, il supplimento del numero delle pertiche misurate per le notificationi predette fra l'uno Comune, e l'altro circonvicino, si venerà in cognitione per li quarteri fatti alli misuratori, terminati et coherentiati, et bisognando si farà remisurare, essi Comuni et pagarà, tutte le spese che si trouerà non hauere notificato il Justo. — Signat Franciscus Taberna. — Cum sigillo solito in cera rubea.

Cridat super Platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Joannem Andream Pisonum Præconem dicti Comunis die Mercurij 7 septembris 1558 sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 101.

Pro Perticatu quarta prorogatio, etiam pro notificationibus fiendis.

1558 a di 17 septembris.

L'Illustri et Magnifici signori Præfetti Regij, et Ducali, sopra l'Impositione del nuovo perticato de ordine de lo Illustre et Excelso Consiglio secreto, qual ha voluto provedere che le notificationi, che se hanno a fare per li Patroni, et possessori de terreni, sono in questo Stato et per li Consuli, Comuni, et huomini de nomi cognomi et habitationi di essi Patroni et terre di Giesa, et luoghi pij, si como appare per le ultime Cride sopra ciò publicate, si facciano compitamente; acciocchè niuno habbi causa di escusarsi, di non hauere hauto tempo, o notitia di esse cride, hanno determinato prorogare il termine statuito in esse Cride, a fare dette notificationi ut supra per tutto il dì 26 del presente mese.

Però per parte delli prefati Illustri signori Prefetti si dà auiso a tutti li Consuli, comuni et huomini, et particolari Patroni debbano hauer fatto le loro notificationi in detto termine nel modo, e forma si contiene in esse cride. Altramente d'ordine ut supra, se advertisce ognuno, che passato detto termine non si admetterà più excusatione alcuna, anzi si procederà contra agli inobedienti alla executione delle pene contenute in esse Cride. Signat Præfecti Regij super impositione novi perticatus Status Mediolani. Et subscrips Joannes Baptista Zobius. — Cum sigillo solito in cera rubea.

DOCUMENTO N. 102.

Pro Perticatu quinta prorogatio, et etiam pro notificationibus fiendis, et multa continens.

1558 à di 5 novembre.

Essendosi alli giorni passati di ordine dello Illustrissimo et Eccellentissimo signor Duca di Sessa Reg. et Duc. Locumtenente nel Stato di Milano, et Capitano generale, messa una Impositione sopra il nuouo Perticato, como per le Cride pubblicate appare nelle quale si comandaua alli Consoli Comuni, et huomini, che dovessero notificare de chi fossero le terre descritte et mesurati in loro Comuni, o Territorij, per qualità et quantità, et acciò meglio potessero exequire.

Di ordine poi dello Excelso Conscilio, si mandorono gli auisi a tutti li Comuni, Consuli et huomini, in scritto con il perticato a loro misurato particolarmente. Et essendo molti che si excusavano di non puotere dare il numero delle pertiche, sì per non saperlo como per non poterlo hauere dali Patroni, et anche alcuni restauano per paura di essi Patroni, et altri che allegauano errori, et il suo territorio non essere tanto, como si conteneua nelle misure, et auisi mandati come di sopra. Per il prefato Eccelso Conscilio fu stabilito per levare tutte queste difficultà et errori, che detti Consuli et huomini dovessero notificare solamente li nomi et cognomi con le habitationi delli Patroni, che possedano terre in detti loro Comuni, et così tutti li beni ecclesiastici, et de Luoghi pij, con le loro qualità et quantità, et nomi delli possessori acciò si exgravasse il loro Comune sotto la pena ad arbitrio di S. E. et como si contiene nella detta prima crida di S. E. et che li istessi Patroni et possessori de le terre douessero notificare dette loro terre con le qualità et quantità distinate, et hauere pagato conforme a dette cride sotto la pena de mezzo scuto per ciascuna pertica di terra non notificata oltre le altre pene contenute in esse prime cride, et como per esse cride pubblicate appare. — Et hauendo fatte diverse prorogationi per accomodare più che sia possibile li sudditi et levarli le excusationi di dire, che non habbino hauto tempo, nondimeno pare che non obstante le predicte cose, molti Consuli, Comuni et huomini et particolari persone non habbino sin qui exequito, cioè detti Consuli et huomini di hauere notificato li nomi, e cognomi de li Patroni, e li beni Ecclesiastici, e li Particolari Patroni, le loro terre come di sopra, anzi pare, che molti, li quali hanno notificato, habbino fraudolentemente notificato, manco numero di quello che è il loro vero perticato, et di più permutato le qualità tenute al pagamento in altre triste qualità non tenute, et di ciò se nè venuto in cognitione per le confrontationi delle dette notificationi, con le misure fatte, quale manchano di numero, et non gli sono tante qualità triste, como sono notificate, et mancano le qualità bonecon-

forme alle dette misure, onde volendo S. E. venire in cognitione del vero, accioche il tutto passi con equalità fatta la debita consideratione: Ha ordinato all'Excelso Consilio di far la presente Crida; cioè che tutti li Consuli, Comuni et huomini sopradetti, Ancianni o regolatori di Corpi Santi de la Città, debbiano nel termine di giorni otto prossimi à venire doppo la publicatione de la presente hauere notificato li nomi, cognomi et habitationi deli possessori de li terreni situati ne li loro Comuni, o loco o Corpi Santi, et li beni Ecclesiastici con la qualità, et quantità distinte, et vere con il nome, et cognome, et habitatione de li possessori di essi. Altramente passato detto termine si procederà alla exequutione d'esse pene senza altra monitione, ò auiso. Et perchè tutti li patroni et possessori, quali non hanno fin quì notificato la loro quantità, et qualità, ouero, che hanno notificato manco del vero suo numero, ò permutato la vera quantità per substerfugere il pagamento, debbiano nel termine di giorni otto, hauere notificato compitamente il vero numero, et qualità et pagato. — Altramente passato detto termine, si procederà senz'altro auiso alla Executione delle pene come sopra, et si verrà a nuova misura, particulare per ritrouare chi hauerà commesso fraudi et a questi tali si farà pagare, oltre le pene contenute, tutta la spesa gli anderà a fare dette nuove misure sì de comissarij, come de misuratori, ed altre persone, che si deputeranno ad assistere a dette misure, acciò non segni fraude.

Non intendendo per questa Crida nè termine che si levi la pena de soldi doij la libra, nè sij soprasednta la execntione in solidum, contra tutti li restanti debitori mandata, et che tuttavia se manda. Et ancora che le predicte Cride siano chiare, che ogn'uno è tenuto notificare, eccetto li ecclesiastici, per li Beni che sono in tutto de la Giesa, li quali si deveno notificare per li Consuli, et huomini in detti Comuni come di sopra. Nondimeno pare che alcuni essenti o per li dodici figlioli, o lettere concesse, o altri privilegij, dicano non essere tenuti notificare, la qual cosa anchora che fosse vera, portarebbe confusione, nè si potrebbe venire in cognitione de li fraudi et errori. Però per la presente si dechiara, che ognuno sij di qual conditione si voglia, o stipendiata o curiale et officiale di qualunque sorte et che pretendesse per virtù di dette sue ragioni, non essere tenuto pagare, nè notificare come di sopra sia tenuto, et debbia notificare in detto termine sotto le medeme pene, et sotto pena di perdere dette loro concessioni di essentione privileggio, letere et como di sopra. — Advertendo questi tali che non notificano beni d'altri sotto nome suo, sotto la pena di perdere tal loro essentione come di sopra, et altra pena all'arbitrio di S. E. — Signat Consciliarij Reg. duc. Conscilij secreti Status Mediolani — et subscrita Augustinus Montius cum sigillo solito in cera rubea.

Cridat super platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Joannem de Rhaude Præconem dicti Comunis die Sabbati 5 mensis novembris 1558 sino tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 103.

Volentes emere ad computum duodecim pro centenario ex redditibus novi Augmenti Salis, compareant.

1558 a li 6 dicembre.

Hauendosi di presente a subvenire la Regia ducal Camera de scuti 9600 per questi urgentissimi bisogni della Guerra et non essendogli altro più expediente, et manco dannoso modo alla Magnifica Comunità di Milano, che venire alla alienatione de tanta parte delle entrate che la Magnifica Comunità tiene sopra li redditi della ferma del sale, et precipue sopra lo agomento deli soldi vinti per staro di sale, augmentato de ordine de S. R Maestà nostro signore l'anno 1556, quanto capirano li detti scuti 9600 di Capitale.

Però per parte delli molto magnifici signori Philippo Raynoldo, Vicario et dodici deputati all'offitio de Prouisione della detta Magnifica Comunità de Milano si fa sapere a qualunche persona del Dominio di Milano, che si vogliono fare dette vendite a computo de duodeci per cento, et si auisano quelli vorranno comprare delle dette entrate debbiano ritrovare quanto più presto il sussignato Spanzotta notaro, et Cancelliere della detta Magnifica Comunità al detto offitio, et dargli in scritto il nome e cognome loro, con la oblatione della somma vorranno comprare, che li dirà il modo, col quale si haranno da effettuare esse vendite, et quale se faranno col privilegio, che non se puossino confiscare nè mettersi in extimo, et con tutte quelle cautioni con le quali sono fatte le altre vendite de simili Intrate per la Magnifica Comunità, et parimenti si faranno le vendite delle libre noue per staro di sale, et del mezzo mensuale secondo la Crida già pubblicata.

Signat. PHILIPPUS Vicarius — Et subscript JOANNES AMBROSIUS SPANZOTTA.

Cridat super Platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Joannem de Rhaude Præconem dicti Comunis die martis sexto decembris 1558 — sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 104.

Gratia generalis concessa in anno 1559.

Gonzalius Ferdinandus de Corduba Dux Suessæ Regiæ Chatolicæ Majestatis in Dominio Mediolani Locumtenens, et Capitaneus generalis.

Quod ex vetere Instituto Majorum retroactis temporibus hujus Dominij Principes ac moderatores sepe numero fecisse intelleximus, ut in publica aliqua totius Prouinciæ lætitia generali proposito edicto omnium Criminum

veniam subditis indulgerent. Id a nobis hoc tempore prætermittendo non esse duximus, quo summa et incredibili non modo hujus Provinciæ, sed etiam totius Christiani orbis letitia serenissimus Hispaniarum Rex Dominus noster, ac Christianissimus Francorum Rex, post tot funesta omnibus Populis Bella divino numine animos inspirante, sinceræ sanctæ et perpetuæ Pacis Fædera Sanxerunt.

Cui quidem lætitiæ, quamvis per se maxima esse videatur Illud etiam accessit, ut Idem Serenissimus Rex noster ejusdem Christiani Regij filiam primogenitam sibi desponderit. Unde nobis omnibus plenius quoque gaudendum est, tum quod ex tam fæcunda progenie felicissimo Regi ac Domino nostro proles parentibus similis speranda est, tum etiam quod ex Sanctissimo affinitatis vinculo inter Reges ipsos contracto, jam non est timendum, quin ac firma, stabili ac perpetuo mansura pace Divina Bonitas aurea nobis sæcula, promittat.

Hoc igitur generali decreto Regia et Ducali auctoritate, qua fungimur, etiam Excell. Senatus voto accedente, decernimus, Statuimus, et mandamus omnes et singulos huic Dominio Mediolani mediate vel immediate subjectos, aut in hoc Dominio firmam habitationem habentes, qui de quibuscumque delictis ac criminibus etiam Capitalibus ab hodierna die retro factis, vel comissis, suspecti, dellati, accusati, vel indiciati sint, etiam si confessi, aut convicti fuerint, et sive processus, ipsi adhuc pendeant, seu jam condemnatio sequuta fuerit, et siue reij in carceribus detenti sint, siue sub fidejussione extra Carceres jus dicant, siue adhuc in Juditio non comparuerint, et siue in contumatiam banniti, aut condemnati, aut arbitrio nostro, vel Senatus, vel aliter, certo tempore aut perpetuo exulare jussi fuerint, a quacumque pæna non modo corporali sed etiam mulcta, vel condemnatione pecuniaria, vel bonorum confiscatione, quæ tam ad Regiam Cameram quam ad Feudatarios, vel Comunitates hujus Dominij spectaret, dummodo pæna, vel mulcta, vel condemnatio realiter exacta, vel composita non sit, aut bona ipso per sententiam confiscata, et actualiter apprehensa non fuerint; ipso jure, et facto absolvi et liberari debere, atque ita præsentium tenore absoluimus, et liberamus ac liberos, et absolutos esse volumus, et si aliqui prædictos de causis carceribus mancipati sunt, eos illico liberari et relaxari mandamus.

Quæ omnia locum habere declaramus quod eos tantum qui legiptimam remissionem, et pacem ab offensis habuerint, in casibus in quibus partis remissio necessaria est, aut illam intra tres menses post harum nostrarum publicationem obtinuerint, et intra idem tempus officialibus, ad quos spectat aut spectabit, citato Phiscali illius civitatis vel loci, ubi adsit in autentica forma legiptme præsentaverint. Declarantes etiam inter casus, in quibus remissio partis non requiritur, comprehendi casum provocationis ad rixam, semplicis insultus, primæ evaginationis, aut delacionis armorum prohibitorum, ubi tamen vulnera aut percussiones secutæ non fuerint. Volumus autem, ut ufficiales in abolicionibus ipsis faciendis ad omnia diligenter advertant, et si qui forte simpliciter de homicidio condemnati fuerint, aliquibus tamen inditijs præcedentibus ex quibus suspicio animi deliberati elici possit, licet qualitas ipsa expressa non sit, sed tantum præmissa facti narra-

tione inquisitio formata fuerit. Mandamus ut productis legiptime remissionis Instrumentis, rem omnem Senatui refferant qui pro Casuum, et personarum qualitate, quid agendum sit decernet. Declaramus insuper in hoc edicto non comprehendi eos qui in Crimine læsæ Majestatis, Rebellionis hæresis, fabricationis false monetæ, nec non et homicidij animo deliberato patrati, aut aliquod eorum inciderint, eosque pariter qui ad offensam in hujusmodi delictorum causis falsum testimonium deposuerint, quos omnes, et singulos presentis decreti beneficio gaudere nolumus, sicut neque eos qui dum officiales essent, in eorum offitijs deliquerint; neque notarios, qui falsitatem aliquam in instrumentis, aut publicis scripturis, comiserunt, quos pariter ab hujus edicti Indulgentia exclusos esse declaramus. Volumus tamen Consules terrarum, antianosque parrochiarum, qui ob denuntiationes omissas vel minus legiptime factas in pænam aliquam incurrerint, sub officialium nomine reservatos non censeri, sed in hoc decreto comprehensos esse. Mandantes omnibus, et singulis officialibus, Jusdicentibus et notarijs huic Dominio mediate vel immediate subjectis, ad quos spectat et spectabit, ut omnes et singulos processus, scripturas condemnationes, acta, banna, et quælibet alia, quæ in causis supranarratis facta fuisse reperiuntur, salvis tamen reservatis ut supra gratis deleant, et annullent, et eorum hujusmodi nomina de Albo tolli et deleri faciant, sicut et nos auctoritate Regia, qua fungimur præsentium tenore, delemus, annullamus, tollimus et penitus abolemus. Volentes etiam et ita expresse mandantes quibuscumque, officialibus et Jusdicentibus ut supra, ut pro quibuscumque delictis, vel criminibus, adhuc non dellatis, etiam si occulta essent, exceptis tamen superius reservatis; atque eorum occaxione nullo modo in futurum procedere, inquirere aut aliquos molestare audeant; modo in casibus in quibus requiritur, a parte offensa legiptima remissio obtenta fuerit, vel illam in futurum obtineri contingat, et termino trium mensium postquam de ipso delicto delati fuerint, et contra ipsos procedi ceptum sit remissio ipsa eorum offitio legiptime exibita fuerit. Ad hoc decernimus, et ordinamus quoscumque, tam publici quam privati debiti causa in Carceribus detentis, ex ipsis carceribus illico relaxari debere, quos omnes, et alios quoscumque debitores si ex causa publica, intra duos menses proximos, si vero ex causa privata intra quatuor menses personaliter molestari presenti edicto prohibemus. Prætereaque decernimus omnes et quascumque mulctas, sive condemnationes pecuniarias, tam Cameræ Regiæ, quam Feudatariorum et Comunitatibus Urbium, oppidorum et aliorum quorumcumque locorum hujus Dominij quacumque ex causa in hanc usque diem factas, et applicatas nullas esse, neque exigi aliquo modo posse, salvo tamen Jure tertij quoad capitale debitum cui derrogare non intendimus — In quorum.

Signat. EL DUQUE J. Conte — In Angulo Vidit TABERNA et in Calce AUGUSTINUS MONTIUS — Cum sigillo solito in cera rubea.

Pubblicatum fuit præsens decretum in Ecclesia Majori Mediolani sono tubarum præmisso ad conspectum præfati Ill. et Excell. Domini Locumtenentis, et Gubernatoris, Excell. Senatus aliorumque Ill. et Magnificorum Magistratuum et officialium Civitatis Mediolani ac maxima nobilium et Populi multitudine per Bartholomeum Oldanum unum ex præconibus Excell. suæ die Jovis 20 Aprilis 1559.

DOCUMENTO N. 105.

A li Deputati dell'Hospital Grande.

Gonzalo Hernandez de Cordua Duca di Sessa, etc. — Dilectis nobis.

Hauendo per l'annesso memoriale, che ci è stato dato in nome del Venerando Hospitale inteso gli abusi, et disordini, che per le donne inhoneste, et publiche meretrici et ruffiani del luogo publico di questa Città, si sono introdotti in gran danno del publico, diminutione de l'entrate del'Hospitale, et poco honore de le Città; del benefitio dei quali siamo sempre stati non men desiderosi di tutti i nostri predecessori in questo gouerno et essendoci parso a proposito il rimedio per noi ricordato á douer reprimere, et mettere freno ala mala vita di tali siamo stati contenti, et cosl con le presenti vi concediamo licenza, et facoltà di potere far fare su la faccia de le meretrici del luogo publico sudetto prima che escano del'Hospitale un segno morello per ciascuno, acciò siano note, et da ognuno possino essere schiuate. Dio ui guardi. — In Milano a li IJ d'Agosto MDLVIIIJ.

El Duque y Conde. — Vidit TABERNA.

JULIUS SIGHERANUS.

DOCUMENTO N. 106.

Pro Perticatu solvendo justa annum 1558 et pro retentione fienda dominis directorum occaxione fictorum libellariorum.

1560 a dì 30 luglio.

Essendosi stabelito che tra le altre gravezze imposte l'anno presente à conto, et Benefitio de la Regia et Ducal Camera, et si scuoda una exatione sopra il perticato del Ducato et Corpi Santi di Milano in quella somma che fu imposta e scossa nell'anno passato 1558. Et di più ancora tanto quanto importa uno 3.° di detta exactione nelli termini infrascritti, cioè la mittà a calende di Agosto, et l'altra mittà a calende di Novembre prossimo, come ancora si contiene nelli avisi sopra ciò intimati alle Comune de detto Ducato, et per ciò hauendo li molto magnifici signor Francesco Bossio, Jureconsulto Vicario et duodeci deputati all'offitio de prouisione come desiderosi et intenti al beneficio ed indennità publica ottenuta da S. E. per manco incomodo, et dispendio delli sudditi, che qualunque pagarà la sua contingente portione de detta exatione, non possa essere molestato per alcuna portione delli altri debitori di detta exattione: Pertanto per parte delli pre-

fati signori Vicario et dodici, si fa publica Crida, et si da noticia ad ciascuna persona del sudetto ordine, et stabilimento fatto come di sopra, et di più si declara che quelli che pagano livelli, o altri annuali redditi sopra terreni, potranno retenersi del fitto, et reddito annuale che pagano como di sopra, à ragione de soldo uno et denari 4 imperiali per ciascuna libra de tali livelli, et redditi annuali a danno del Patrone, et possessore di essi livelli e redditi, mentre però, che in ogni caso la somma, che si ritenerà non ecceda la mittà di quella somma, chel patrone del'Utile del terreno hauerà pagato per la suddetta exactione cioè per quelle terre che si troueranno essere sottoposte, et obbligate specialmente al pagamento di detti livelli, et redditi annuali, et se tali livelli o redditi annuali fossero deuuti, et se hauessero a pagare a persone ecclesiastiche per ragione della Chiesa, ouero à Luochi pij, si provederà alla Indennità delli Emphiteuti, o debitori de tali redditi annuali per via de compositione sopra li pagamenti haueranno de fare per la suddetta exactione, portando però loro al magnifico Tribunale delli prefati signori le debite giustificationi et raggioni, et in el modo et forma che si serva per le patronali exationi sopra il sale.

Signat Vicarius et XIJ provisionum Mediolani. — Et subscript Jo. ANTONIUS SPANZOTTA. Subscripsit. Cum sigillo solito in cera rubea.

Cridata super platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Joannem Jacobum Trechum præconem dicti Comunis die Martis 30 Julij 1560 sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 107.

Pro tassa domorum, appothecarum, et Rodiginorum ac aliorum, existentium in Civitate, corporibus sanctis et Ducatu Mediolani.

1560 a dì 23 settembre.

Essendo stabilito per pagare li esenti del Dazio del vino et carne, et li fitti delle case demolite per le fortificationi di questa inclita città, et li redditi delle vendite alias fatte sopra il dazio della Parpagliola, et anche per riscuotere la portione spettante a questa magnifica Città del sussidio nuovamente, imposta al Stato di Milano per pagare le genti d'armi, cavalleria ed infanteria spagnuola del stipendio, che da qui indietro restano hauere tra le altre gravezze se imponga una tassa sopra le case, et botteghe di detta magnifica Città a ragione de scudi doij, e mezzo de Italia, a ragione de lire cinque soldi 10 per scudo per cadauna casa, quale se affitta o che verisimilmente se affittarà da libre cento imperiali in suso et per cadauna bottega d'essa città, Borghi et Corpi Santi quali se affittano, ouero verisimilmente se affittaranno da lire cinquanta imperiali in suso, et per quelle case, che si affittariano da libre cento in zoso, et per quelle botteghe che si affittano, o si affittariano da libre cinquanta in zoso, a ragione de scudo uno, et uno quarto:

Et anchora scudi duoij e mezzo ut supra per ciascuna Rodigine dè Molini, folle, reseghe, o peste attaccate a Moline, nel Ducato di Milano, e ne li Borghi e Corpi Santi dessa Città, et nelle terre diverse, et Lachuali di esso Ducato di Milano, quali lavorano per qualsivoglia acqua, tanto publica quanto private, et hauendo lo Illustrissimo et Excellentissimo signor marchese di Peschara, Governatore et Locumtenente per Sua Maestà Regia nel d.° Stato data Commissione alli Molto magnifici signor Vicario et Dodici di Provisione di Milano che con ogni prestezza facciano exigere la tassa suddetta, acciò possi effettuare l'ordine hauuto da S. M. sopra il pagare la suddetta Milizia ad effetto che poi la possa redurre a quello manco numero, che sij possibile, et quella che hauerà a restare nel Stato abbia a vivere regulatamente. Pertanto per parte delli prefati signori et di commissione ac ordine espresso di detta sua Excellenza come di sopra si fa far publica grida, bando et comandamento a qualuncha persona di qualsivoglia Stato, grado et conditione qual tienga, o possieda come proprij, ouero a fitti semplici alcuna Casa o bottega nella detta Città, Borghi o Corpi Santi de Milano, debbia senza alcuna ecceptione hauer pagato nel termine de giorni dodeci prossimi in mano del nobile messer Hieronimo Brebbia reccettore a questo specialmente deputato, qual farà residenza nel Broletto vecchio accanto all'offitio delle strate, scuti duoij e mezzo per ciascuna casa, de quale se cavi o verisimilmente se possi o debba cavare maggior fitto de libre cento, et dalle dette libre cento inclusive in zoso paghi per la presente tassa scuto uno, et un quarto per ciascuna casa, et altri scudi duoij e mezzo per ciascuna bottega, che tiene a fitto semplice, o come di sopra, de quali se paghi o cavi di fitto, ouero che verisimilmente se ne puotesse cauare, e dovesse pagare maggior fitto de libre cinquanta imperiali l'anno, e da libre cinquanta imperiali inclusive in zoso, paghino per la presente tassa scudo uno ed un quarto per bottega in mano del sudetto recettore nel d.° termine, declarando et comandando che tutti li fittauoli di dette case et botteghe debbiano hauer pagato nel d.° termine, la tassa sudetta, et che possano retenire la metà di essa sopra il fitto dovuto alli Patroni per il termine se gli doverà a S. Michele prossimo, perchè l'altra metà se intende essere imposta ad essi fittauoli. Et più si comanda ancora a tutti li Molinari e conduttori de Molline, folle, reseghe et peste attaccate a Moline et de qualsivoglia sorte della Città, borghi et Corpi Santi et Ducato de Milano, et delle terre diverse et terre lachuali del d.° ducato di Milano, quali lavorano per qualsivoglia acque tanto publice quanto private debbiano hauer pagato nel detto termine ut supra scuti duoij e mezzo a ragione come di sopra per ciascuno rodigine, che lavora de dette molina, folle, reseghe et piste ut supra in mano del sudetto recettore, ma li sia però licito ritenere in se, con li patroni desse moline, et ut supra la metà del detto pagamento in li primi termini delli fitti haranno a pagare, perchè questo carico si dà per la mittà alli Patroni et per l'altra mittà alli Molinari, et conduttori debitamente referendo, declarando che quelli che pagaranno scuti duoj a ragione ut supra per ciascuna casa o bottega, o molini come di sopra per tutto il presente mese non siano tenuti pagare più oltra, ma se intendano liberati, et hauere guadagnato il mezzo scuto, overo

quarto debitamente referendo ut supra; Anchora approssimandosi il tempo delle mutationi di case e botteghe per li nuovi affitti, dai quali potrebbe seguire confusione, et impedimento della sodetta esazione S. E. commanda che niuno ardisca far alcuna noua Investitura, et novo affitto nè accettare in casa, o bottega sua alcuno nuovo fittavolo con sua mobilia, et fornitura di casa se prima non gli exhibiranno confessione del pagamento haueranno fatto di detta taxa per le case, o botteghe haueranno di lasciare, ouero de quelli seranno nuovamente investiti sotto la pena di pagare il doppio della portione spettante al detto nuovo fittabile o pensionante, et che parimente niuno, che habbia di presente affittato alcuna casa o bottega lassi partire detti fittauoli o condutori, ne euacuare le dette case o botteghe, se prima non li mostreranno la confessione del pagamento per loro fatto sotto la pena de pagare il doppio della loro portione spettante alli detti fittauoli et conduttori, certificando ogn'uno, che per tutte le sudette cose se non pagheranno nel detto termine cioè di quà alli detti giorni dodici, oltra che si exigerà il detto quarto di più come di sopra si procederà ancora all'executione, tanto contra li patroni quanto contra li fittauoli, conduttori, mollinari, follatori, et altri habitanti in essi beni realmente, et personalmente in forma di Camera se gli farà pagare soldo uno per ogni libra del suo debito per la mercede delli exequitori quali però potranno ritenere sopra li primi termini delli fitti quello si troveranno hauere pagato in virtù della presente crida. Et acciò che si sappia la quantità delli Rodigini, et delli soprascritti molini folle, reseghe, peste et ut supra si comanda di ordine ut supra a qualunche Potestà, Capitaneo et consule di qualsivoglia luogo o Villa del Ducato et terre predette che nel termine di giorni sei doppo la pubblicatione della presente crida habbino portata la vera notta de tutti li mollini, peste, folle reseghe et altre simile ut supra, situati nelli loro territorij et Jurisditioni, chiara et distinta con li nomi et cognomi delli Patroni et fittauoli in mano del subsignato Cancelliere, quali le riceverà gratis sotto pena de scuti venticinque per ogni mollino, folla et resega et ut supra, che non haranno notificato, et il medemo si comanda alli Anciani per rispetto de quelli molini, et ut supra, che sono situati nelli Borghi et Corpi Santi di essa Città sotto la pena come di sopra. Signat Vicarius et Duodecim Provisionum Mediolani. Et subscrip Joannes Antonius Spanzotta. Cum sigillo solito in cera rubea.

Cridat super platea arenghi et in Broleto Comunis Mediolani per Joannem Jacobum Trechum Præconem dicti Comunis die Jovis 26 septembris 1560 sona tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 108.

Pro annata soluenda per Feudatarios, et pensionarios Status Mediolani.

1560 a' di sei ottobre.

Vedendo Soa Maestà Nostro Signore che le necessità di questo Stato de Milano causate per la continua guerra forzatamente sostenuta per la deffensione et conservatione di esso hanno conducto le cose a tali termini che non solamente è stato di bisogno vendere tutte le entrate ordinarie de la Camera, ma impegnare il mensuale de molti anni venenti, et trovandosi hauere consumato, et exausto il Patrimonio degli altri soij Regni per la infinita quantità di denari, che sono cauati per provedere alla Sostentazione, et intratenimento di guerra, conoscendo non gli essere più modo, nè forma di provedere alle occorrenti spese necessarie, quali sono molte all'andare inanti in pagare soldo, a le genti di guerra a le fortezze ed altre spese, quali non si puonno fuggire, hauendo deliberato tra gli altri rimedij modi e forme, cò quali si possa prelevare de denari, scuodere un'annata dalli Feudatarij, e Pensionarij di questo Stato di Milano, sapendo che per la soa fedeltà e lealtà non mancharauno di fare quello, che deuono come consta per patente di Sua Maestà data in Toledo à 26 di Agosto del presente anno. Perciò volendo l'Ill. et Excell. Signor Francesco Ferrante de Aualos de Aquino Marchese di Peschara in absentia del Signor Duca de Sessa Capitano generale et Governatore per Sua Maestà nel Stato di Milano, exequire quanto gli viene ordinato per Sua Maestà.

Per le presenti comanda a tutti, e ciascuno Feudatario di questo Stato di Milano, et pensionarij quali pensionarij hanno consegnato soe pensioni sopra l'entrade di questo Stato, che debbano et voglino per tutto il presente mese hauer pagato la quarta parte de li redditi del feudo in mano del Magnifico Gio: Batt. Archonato Thesoriere Generale et li pensionarij la quarta parte de soe pensioni, et un' altra quarta parte in Calende de Aprile prossimo uenente, sotto la pena a chi non pagarà questa prima quarta parte per tutto il presente mese di essergli fatta l' exequutione di presente, ancora per l'altra quarta parte, quale deveno pagare in dette calende di Aprile di manera che la loro contumacia causarà che si scoderà tutta la mittà nel primo termine, et l' altra mettà nelli infrascritti termini, cioè la mittà della detta mittà in Calende di ottobre 1561, et il restante in Calende di aprile del 1562 sotto la pena soprascritta debitamente referendo. — Da Casal Sanvasio alli 6 di Ottobre 1560. Signat. El MARCHESE DE PESCHARA — Et in calce AUGUSTINUS MONTIUS cum sigillo solito in cera rubea.

Cridata super platea Arenghi, et in Broleto Comunis Mediolani per Joannem Audream Pisonum Præconem dicti Comunis die Mercurij nono Octobris 1560; sono tubarum præmisso.

DOCUMENTO N. 109.

Ordini diuersi del Senato Eccell. sopra la Prouisione delle Vettovaglie.

MDLXIII *Die* XXIII *Aprilis.*

Cum summa rei cibariæ penuria laboraret Civitas hæc Mediolani, et quædam proposita fuissent, quæ ad eam levandam magna ex parte facere videbantur; Placuit Ill. et Excell. D. D. Duci Suessæ Regie et Catholicæ Majestatis Locumtenenti ad quem de re hac relatum fuerat, ut res ipsa tota in Senato Excell. tractaretur. Itaque venit in Senatum Excell. sua, cuius jussu affuere etiam Egregius Vicarius et XII viri Prouisionum Civitatis ipsius. Re autem illic proposita, ac mature tractata, sic etiam annuente atque assentiente Excell. Sua, deventum est ad conclusiones, et ordines infrascriptos videlicet.

Sopra il particolare delli Pesci.

S'eleggano dal Vicario e XII di Prouisione duoi gentilhuomini, quali vadano sopra i lachi di Como, et Maggiore, et ad altri lachi del Ducato a prendere informatione sopra li pretij de pesci, et sopra ogn'altra cosa attinente a tal negotio secondo le instruttioni, che se gli daranno et riferiscano alli prefati Vicario e XII quali insieme con li signori Rainoldo e Simonetta Senatori conferiscano il tutto, et se ne faccia relatione nell' Excell. Senato.

Il medemo sopra l'uso de' reti prohibiti, et piscationi nè i tempi prohibiti.

Si rinouino le gride, che li pesci non si conducano fuori del Stato.

Si removano et prohibiscano tutti li Recattoni, et ancora quelli, che stanno annesso alla Stalla dell'Arciuescouato.

Niuno possa riuendere li pesci, eccetto quelli, che tengono banco continuo e fermo sopra la piazza pubblica, secondo l'ordine, e forma, che gli sarà datta doppo hauute le relationi, et informationi.

Nel resto si servino gli ordini già in questa màteria fatti, et pubblicati.

Pollaroli.

Li Pollaroli, et rivenditori non possano comprare nella Città, nisi passata la Nona solita sopra i mercati pubblici, et secondo la forma et ordine gli sarà dato.

Et non possano comprare in alcun' altra parte della Città, nè fuori dessa Città appresso dieci miglia.

Non possano andare incontro alli conducenti nella Città, nè fuori ma lascino condurre le pollarie, et altre cose alli luoghi destinati al vendere in essa Città.

Niuno possa rivendere pollarie, se non quelli, che tengono li banchi fermi e continui sopra la piazza pubblicamente con quella però forma, et ordine gli sarà dato.

Si facciano rinovar le gride fatte nell'anno 1559 di ordinatione di S. E. per le quali si rompono et anullano tutte le licenze di puoter comprar pesci, pollarie et altre robbe contra la forma degli ordini.

Et quelli ch'haueranno la cura di fornire le Corti, servino gli ordini.

Circa le denuntiationi seu accusationi delli contrafacienti.

Ciascuna persona possi accusar quelli, che si troueranno sul fatto contrauenir agli ordini della Prouisione col suo giuramento, et un testimonio degno di fede, salvo che gli Essecutori, seu satelliti non possano accusare nisi in fatto proprio. Nel qual caso habbino da giurare et producano un testimonio degno di fede, qual non sia esecutore seu satellite.

Circa le Condannationi et compositioni.

Le condannationi et compositioni si facciano nel Tribunale del Vicario e XII, nel quale si ritrovino la loro maggior parte delli detti XII et si facciano col voto della maggior parte di quelli che gli saranno, con intervento però sempre del Vicario et in sua absenza almeno di uno delli signori dottori, ouero del Luogotenente, non essendovi alcuno d'essi dottori.

Le compositioni che si faranno nel detto Tribunale non possano ridursi a manco del terzo della somma che importarà la condannatione fatta, sive dal Vicario e XII siue dal Giudice delle Vettovaglie, salvo se constasse della miserabilità del condannato, nel qual caso possa essere condannato corporalmente all'arbitrio ut infra.

Gli offitiali appellati le Cobbie deputati dal Vicario e XII di Prouisione siano tenuti presentar subito le loro inventioni fatte col gentilhuomo del prefato signor Vicario et si facciano subito registrare dal Tesoriere della Città, et si servino gli ordini sopra ciò disponenti. Et gli officiali del detto Giudice le presentino al prefato Giudice et questo parimente esso le mandi subito al Tesoriere della Comunità et parimente esso gli mandi tutte le condannationi hauerà fatto in ciascun mese, et non possa detto giudice far alcune compositioni ne absolutioni nisi nel Tribunale del Vicario e XII de Provisione, et con l'assistenza ut supra.

Il Thesoriere hauerà da scuoder ancora le condennationi fatte dal detto Giudice, et ne tenga conto appartato dalle altre, per poterne poi pagare il salario ogni mese devuto ad esso Giudice precedente li debiti mandati secondo le nuove Constitutioni et ordini dell'Eccell. Senato.

Circa l'eletione de' detti officiali appellati le Cobbie si servino gli ordini già fatti dall'Eccell. Senato, et per il Tribunale di Prouisione et le N. C.

Sopra il Negocio della Legna.

Si perseueri nell'elletione del Mettero della legna secondo il solito, et secondo l'ordine dell'Eccellentissimo Senato. E più si eleggano duoi delli prefati XII di Prouisione quali vadino in ciascun giorno nauigabile a visitar tutte le soste, et le navi, cioè uno da una banda, e l'altro dall'altra. Et quello che sarà andato un giorno da una banda, vada l'altro giorno dall'altra, et cosi successivamente et s'auerta ch'el Mettero faccia l'ufficio suo giustamente e legalmente, et ch'el dia le Mette subito che le navi saranno giunte nel fosso alli luochi destinati al vendere le legna, et gliele dia ancora che non gli siano richieste dalli nauaroli, o conducenti di tali legne: Ouero che se faranno difficoltà in accettar tal metta, subito li notifichi al Tribunale di Prouisione. Et che detto Mettero non s'impazzi di comprar ne far comprare, ne vendere nè far vendere legna alcuna, per modo alcuno diretto, nè indiretto per se, nè per submissa persona, sotto pena della privatione del suo ufficio et maggiore pena etiam corporale all'arbitrio delli prefati Vicario e XII.

Pene corporali alli contrafacienti.

Si concede et permette alli prefati Vicario et XIJ ampla autorità di puoter punir corporalmente li contrafacienti a gli ordini arbitrariamente cioè in tratti di corda, o fustigazione, o berlina, ouer Catena, hauendo però sempre la debita consideratione et auertenza alla qualità delli casi e persone delinquenti seu contrafacienti.

Prezzi delle Carni.

Si servino le conventioni fatte con li beccari sopra la fornitura delle Carni per tutto l'anno presente, che pigliano la carica, et impresa di vendere, et mantener la Città ben fornita de carni per tutto l'anno futuro, tanto di manzo come di vitello a pretij giusti e decenti il che tutto si faccia con partecipatione et intervento delli prefati signori Rainoldo et Simonetta senatori.

Prezzi di pollarie, salami, butiro et altri simili.

Li prefati signori Senatori insieme con li prefati Vicario et XII habbiano da tassar et limitar la meta et calmedro delli pretij a quelle robbe, à quali essi giudicheranno doversi, et potersi dare, et limitare, et prouedere, che si vendano à pretij honesti et che la Città ne abundi sufficientemente.

Feno et Paglia.

Si servino gli ordini delle cinque miglia già più volte pubblicati, et circa il comprendere le persone et possessioni Ecclesiastiche, quando li prefati si-

gnori Senatori haueranno hauute le opportune informationi si prouederà opportunamente, et nel resto si servino gli ordini in tal materia fatti.

Circa il condurre le vettovaglie fuora del Stato S. E. prouederà, quanto puotrà.

Et quia nihil prosunt ordines quantumvis recti, nisi etiam observentur Mandata Senatus accedente etiam Excell. sua assensu Eg. D. Vicario et XII Prouisionem Mediolani ut prædictos ordines omnino executioni demandent, et omnia diligentia curent observari. — Signat. Annibal Crucеius et sigillat.

DOCUMENTO N. 110.

Il Duca di Sessa ecc. Gouvernator et Capitano Generale per Sua Maestà nello Stato di Milano.

Dilectissimi Nobis.

Habbiamo inteso che non ostante che per li buletini vostri già tre uolte sieno stati dimandati particolarmente per le medesime cause i sessanta di codesta Città a douersi congregare in Cameretta, per trattar d'alcune cose concernenti il beneficio pubblico d'essa; non dimeno non s'è potuto far conclusione, ne deliberatione alcuna, perciochè in essa Congregatione non è mai stato numero, che aggiugnesse à la terza parte; et perchè non è conueniente che per manco stima del ben publico che forsi fanno quelli che sono stati contumaci alli detti auisi vostri, che del particolar loro si resti di far prouisione ale cose di presente occorrenti, quali non si possono far senza il consenso d'essi Sessanta. — Vi commettemo che di nuouo facciate dimandar li detti Sessanta per vostri buletini secondo il solito, sotto quella pena pecuniaria, che a voi parera, dandogli tanto spacio, che gli absenti ageuolmente possino essere auuisati et trouarsi quà il giorno prefisso per la Congregatione loro in Cameretta, in qual tempo, essendosi fatte le diligentie presenti, dal canto vostro, voi proponerete le cose che s'hanno da trattare, et ne farete far la risolutione, et ordine opportuno, non ostante che non ui fosse quel numero che suol essere bastante a concluder tali cose.

Dio ui guardi — Di Vigeuano à 27 di settembre 1563.

Firma del Governatore

Vidit Varahona — Julius Vidit.

Al Vicario di Prouisione

Appuntamento 1563. 27 settembre.

DOCUMENTO N. 111.

Molto Magnifici Signori Vicario et XIJ Signori miei Osservandissimi.

Trouandomi qua oue si tratta di mandare a mettere la Inquisitione a Milano nel modo di Spagna, et essendo stata quasi stabilita in Concistoro, et ora si tratta il modo manco rigoroso del procedere il quale perho non può essere se non tanto rigoroso che portara danno e ruina à quello Stato; et intendendo noi quà, che tutto ciò si fa ad instantia un Frate, come ancor a tempo del Signor Don Ferrando Eccellentissimo et per gratia di S. E. del Senato, e della Comunità non si pose ad effetto, hora io non ho voluto mancar di dar quest'aviso alle SS. VV. credendo, che tale auiso haueranno da altri ancora trouando io qua tutti li Milanesi di mala uoglia, perciò et merauigliosi che VV. SS. non mandino da N. S. quà, e dal Re parimente N. S. correndo in posta quanto più velocemente si può un paio delle prime della Città ad impedir tale ispeditione di quà tutti noi hauemo scritto più lettere, et à molti, pero a VV. SS. tocca il farlo sapere alla Cittade, e non patire, che un frate uoglia esser causa della ruina nostra. Qua tutti li Cardinali sono dalla nostra, per quanto si dice, saluo Carpi, et Alessandrino. Però crediamo quando saranno pregati si moueranno a pietà dello Stato nostro. Habbiamo auuisato al Concilio, et spereremo tutto l'aiuto, che di là se ne può dare. E però dalle SS. VV. si aspetta il più, et qua subito subito et dal Re N. S. ancora qual sapemo certo non tolerarà una tal nouitade. Io li conosco prudentissimi, però non sarò più longo. — Roma li 7 Agosto 1563.

Firmato: Fidelissimo Citadino et Servitore
L. Cotta.

DOCUMENTO N. 112.

Ordine dell'Illustri Signori Sessanta.

Che si mandino Oratori a S. Eccell. in Viglevano per la Inquisitione et con la nominatione d'essi Oratori.

1563 Mercordì adi 18 d'Agosto al campanono grosso, vel circa.

Congregati nella sala della solita udienza del offitio de Prouisione posta nel Broleto vechio de Milano l'Illustri et molto magnifici Signori conte Sforza Morono, Senatore conte Cesare Taverna, Senatore conte Hieronimo Crotto, Mario Arigono, Alfonso Galarato, Ottaviano Cusano, Ludovico Brugora, Gio: Batt. Homodeo dottore, Gio: Giacomo d'Abiate, Hieronimo Symoneta quondam

Magnifici D. Alexandri, Francesco Torre, Hieronimo Tonso dottore, M. Antonio Castelleto, Princinallo Besozo dottore, M. Antonio Arconato, Alberto Sclafenato, Erasmo d'Adda, Gio: Batta Tauerna, Galeaz della Croce dottore, Gio: Antonio Medici, Gio: Francesco Cribello dottore, Fabritio Ferrari, Hieronimo Souico, Gio: Batt. Ferrari, Gio: Batt. Castelnouato, et Aluysio Marliano, quali tutti sono del numero delli Illustri et molto Magnifici Signori Sessanta del Consiglio generale di detta Magnifica Città, nel termine ad essi Signori Sessanta mandato per trattare il negotio infrascritto con licenza hauuta dal Ill. Signor Grancanzellero del Stato de Milano.

Olduto il molto Magnifico Signor Gotardo Reyna Jureconsulto Vicario del detto offitio di Prouisione, quale diceua alli prefati Signori la causa della presente congregatione essere perche per diuersi auisi venuti da Roma e specialmente per lettere del molto Magnifico Signor Lucio Cotta citadino Milanese, quale di presente se ritroua in essa Città, s'è inteso come nel venerando Concistoro della Sede appostolica s'e proposto et quasi stabellito che in questo Stato de Milano sia erretto uno amplissimo Magistrato sopra l'Inquisitione generale quale s' habbi da seruare et essequire nel modo che si serua nella Spagna, et che per essere cosa rigorosissima come è notorio potrebbe senza dubio portare in brieve di tempo grandi et grandissimi danni, mala satisfattione, et forsi ruina et depopulatione alle Citta di questo Stato per diuerse et infinite ragioni et cause che procederebono dalla rigorosa executione di detta Inquisitione. Dalla quale come è notorio altre uolte sono causati tumulti et seditioni et anco grande pericolo di rebellione nella Città et Regno de Nappoli.

Onde diceua il prefato Signor Vicario essergli stato raccordato da molte persone prudenti et zelose del universale beneficio di questa patria essere molto necessario con ogni studio et sforzo prouedere et obuiare a tanto inconueniente per fugire li pericoli, disordini et danni che ne potessero nascere con mandare oratori a Sua Santità et al Sacro Concilio generale qual hora si celebra in Trento, et ancora a S. M. R. per ricercare et procurare che si cessi da questa Impresa et pratica sopra di che ricercaua il prefato signor Vicario dalli prefati Signori volessero consultare et deliberare ciò che s'habbi di fare per rimediare a tanto inconveniente, et male.

Lette et considerate le lettere del prefato signor Lucio Cotta, date in Roma alli 7 del presente agosto.

Hanno ordinato et ordinano che il prefato signor Vicario insieme con li prefati signori Conte Cesare Tauerna, Conte Sforza Morono, Conte Hieronimo Crotta, Princiualle Besozo, Hieronimo Tonso, Gio: Batt. Reyna, Alberto Sclafenato et Aluysio Marliano, vada ritrouare Sua Eccellenza con quanta celerità si possa et fargli sapere la grande malcontentezza che ha sentuto et sente la Città in particolare et in universale per causa di questa pessima nuova et che ha determinato ad ogni modo di mandare suoi oratori a Sua Santità et a S. M. R. per instare et ricercare rimedio et prouisione, accio che non sia introdutto questo odioso et quasi abbomineuole offitio, quale con tempo potria ancora portare non solo la totale ruina et excidio ac desolatione di questo Stato, ma ancora danno irreparabile et mala satisfattione

a S. M. R. et supplicarla sia servita prestare aiuto e fauore a questa et a tutte l'altre Citta desso Stato apresso S. S. e alla prefata R. M. accio che più non si perseuori su tale propositione et che a niuno modo non sia innuovato alcuna cosa, ne si exercisca la Inquisitione solita se non nei modi et nei casi soliti et con la solita. Et che poi si faccia ellettione di persone idonee, quali vadino per le poste alla Corte di Sua Santità et a quella di Sua Maestà Reale et anco essendo expediente al Sacro Concilio per procurare et ricercare rimedio et prouisione sopra questo negotio come di sopra.

Firmato: Reyna Vicarius.

DOCUMENTO N. 113.

Al Signor Lucio Cotta.

Molto Magnifico Signor,

Le dì 7 di V. S. si hebbero et subito furno lette nel Tribunale, et con ogni celerità si procurò licentia di Connocare, come sono conuocati questa mane li signori Sessanta, alli quali furno lette le sudette sue et oldute se n'è preso quel graue dispiacer chel miserando caso de quale ella ne auisa comporta, et certamente essi Signori ne restono con tanto obbligo et ne ringratiano tanto V. S. quanto dire si puote, et scriuere, e ben sicuramente questa Città trouandosi V. S. in un simile anfratto (*sic*) non manco speraua, et credeua di lei. Et perche essa sij informata di quanto qua si operi sapra che tutti unanimamente sono risciolti che questa Inquisitione seria l'ultimo exterminio de la Città nostra, Et perciò unanimamente si è concluso di non accettarla mai, anci fargli tutta quella prouisione et resistentia donuta che ei puotra. Et la qual cosa quando altramente succedesse risolutamente si è determinato abbandonar piutosto le proprie case, et beni et andare in altri paesi, puoi che, questa Inquisitione seria al fine la ruijna dell'honore, della vita et de beni nostri, puoi che si vede che senza giusta occasione ella imponere se ne uole, essendo questa Città et Stato stata, et è sì monda et purgata de tali errori che non merita tal nuova prouisione. Adunque V. S. saprà, che questa mattina si è inuiato il signor Vicario de Prouisione, con li signori Cesare Tauerna, Conte Sforza Morono, Conte Hieronimo Crotto, Hieronimo Tonso, Princiualle Besozzo, Juriconsulti, Gio: Batt. Reyna, Alberto Sclaffenato, et Aluysio Marliano, quali vano da Sua Eccellenza qual si ritroua in Vigeuano con far sapere a Sua Eccellenza la mala satisfattione che tiene universalmente tutta questa Città con supplicarla uoglia aiutar de lettere raccomandatitie al a Sua Santità et all'Ambasciatori lì in Roma, et Cardinali sopra ciò deputati et a, Sua Maestà per li Oratori quali incontinenti se inuiarano per questo negocio, quali non sono anchora eletti; e forse anchora si mandarà dalli Illustrissimi et Reverendissimi Cardinali Morone et Simonetta acciò che con più caldezza et maggior authorità questo negocio più sia diffeso et aiutato presso Sua Santità et Reverendissimi Commissarij

desso negocio. Così vogliamo pregare V. S. come quello buon figlio et deffensore de questa misera comune patria voglia esser contento unirsi con quelli nostri comuni compatrioti li, et fargli quella miglior testa puotra, protrahendo el negocio al meglio sapra con tutti quelli aiutti che de qui si mandarano li quali se inuiarano con la maggior diligenza ch' esser possa, priegandola usar del mezzo de Monsignor Reverendissimo Castellano Sant'Angelo, il qual si sa con quanto cuor suol seruire et si spera molto bene in questo negocio farà, et d'ogni altra persona qual conoscerà esser atta presso Sua Santità et a, quelli Reverendissimi Comissarij oltra Monsignor Illustrissimo Borromeo qual convien sij il capo per tutti i respetti, usando del fauore et dell' assistenza del datario et tutti quelli nobili milanesi che sono li a comparere douunque fara bisogno Et sopra di questo negocio, A nome della Citta nostra si scriue all'Illustrissimo Cardinale Borromeo, et Reverendissimo Castellano, et al Reverendissimo Cardinale Sangiorgio, et Reverendissimo Datario vogliamo ben pregare V. S. strettamente di fare questo honore fauore et gratia a questa Città perchè così precisamente è stato stabilito dalli signori Sessanta che con più numero se puotra de quelli signori Milanesi che iui si trouano vadi a basciar la mano et ringraciare tutti quelli Illustrissimi Cardinali che si sono dimostrati fauoreuoli a questa Città et alli altri che tali non sono stati, supplicandoli ad hauer compassione a questa Citta in un tanto miserando caso, dal qual non si po sperare altro se non certamente la ruina di questa Citta.

Così con tutto il cuor gli raccomandiamo questo negocio con la gran fede che di lei tenemo et a V. S. se raccomandiamo.

Firmato: Reyna Vicario.

DOCUMENTO N. 114.

Illustrissimi et molto Magnifici Signori miei Padroni Osservandissimi.

Oggi ale 17 hore è arriuato il Corriero mandato da le Signorie Vostre Illustrissime qual ne ha portato le lettere per tutti questi Signori et sono state a tutti gratissime et sono venute tanto a tempo che spero ci giouarano assai maximamente hauendosene domani a espedire un Corriero in Spagna; qual forse non portarà maggior obbligatione di N. S. sopra tal Inquisitione di quella che se fatta sino adesso, e di questo sarano stato causa le sudette lettere per vigore delle quali domattina per tempo con l' adiuto de tutti questi Signori a quali V. S. hano scritto et bona opera che farano Monsignor Cotta nostro principale advocato et protettore al quale tutti siamo concorso, Et tutti questi Signori nobili milanesi et del Stato quali si trouano qua, speriamo ottenerlo si come già con li medemi fauori et adiuto Monsignor Cotta ha più volte trattato con l' Illustrissimo Borromeo et con molti altri illustrissimi Cardinali et redutto le cose a termine qua da nostri reputato honesto (stando le cose in questi termini) cioè che se pur si perseve-

rasse di mettere tale Inquisitione si metteria in modo che dependesse da Roma et non eccedesse li termini dil peccato *lese* M. divine. Ma reputandosi meglio et più sicuro il non metterla in modo alcuno, anzi stare nel modo solito. Tutti expettiamo con divotione li Imbasciatori che V. S. Mandarano, sperando che V. S. farano ellettione tale che tra quelli che verrano qua, et quelli quali andarano dal Re nostro Signore del tutto ci leuarano questa tanta roina da dosso. V. S. adonche secondo il solito loro considerando quanto peso sia questo per servitio della patria farano la sua ellettione, et li mandarano quanto più presto.

Noi qua non mancharemo de quanto puotremo et saperemo, et credo saperemo il tutto per hauere tutti li Illustrissimi Cardinali a nostro fauore, da uno in fuori qual si è, scoperto più tosto tenere contra per esser poco amico a Sua Santità che nemico a noi, ne desideroso di tal nouitade. L'Illustrissimo Alessandrino qual pareua esserci nemico, si mostra tutto a nostri servicij. Spераremo guadagnare l' Illustrissimo di Carpi anchora, col quale alcuni Illustrissimi Cardinali hano giostrato alla scoperta et maximamente l'Illustrissimo Vitellocio come giovane valente, e, dottore, e, fauorito da N. S. qual poi ha hauisato del tutto Mons. Cotta.

Sino adesso non hauemo fatto officio alcuno con N. S. si perchè non haueuamo comissione da le S. V. si perchè l'Illustrissimo Borromeo ci ha fatto dire dall'Illustre Signor Alessandro Simonetta che ne haueria fatto dar audienza a tempo, perche noi haueriamo pigliato presontione di parlare a Sua Santità si come l' hauemo pigliata di parlare ali altri Illustrissimi per servicio de la patria nostra. Et già Monsignor Cotta era paratissimo per farlo, et sara ad ogni tempo, ne V. S. dubbitano punto che si perda l' occasione. Et forse che l'hauerano fatto anchora fuor di bisogno et ad abondante cautela sel Papa non fosse andato fuor di Roma a spasso, oue stara anchora quattro giorni.

V. S. hano d'hauer obligo a tutti questi Illustrissimi Cardinali, poi a tutta la Corte, perchè non ci è homo de qualsivoglia natione anchora spagnola che non ci habbia compassione et non si duoglia, et ogn' hor ne solliciti a non lassarsi mettere la tanta pericolosa legge. Con tutti questi noi faremo li dovuti ringraciamenti, ma ala venuta delli Signori Ambasciatori V. S. farano bene a darli lettere de rengraciamenti del passato, et de preghi a non manchare per l'auenire in fauorire, per molti de questi illustrissimi Signori de quali poi si scriuerà il nome.

Li nostri Padroni poi qua non manchano, ne mancharano maximamente tutti questi a quali V. S. scriuino, a quali ho dato oggi tutte le sue lettere, et tutti mi hano commisso che io prometta per loro, come in vero posso fare, vedendo quanto tutti hano fatto sino adesso, perho sara bene che V. S. ringraciano tutti questi anchora cioè Mons. Rev. Datario, Cotta, Bosso, Monsignor Biglia, Tauerna Archinto, quali mai mi hano abandonato del suo fauore et sempre sono andato con loro S. et loro hano fatto più di me, tutti desiderano scriuere alle S. V. ma forse questa sera non hauerano tempo ma supliranno in servirle.

Il Signor Alessandro Simonetta poi ha fatto opera da quel amoreuolissimo

Cauagliero che è, et ci ha fatto grandissimo giouamento, e fara cosi il signor Pietro Pusterla. Il signor conte Gio: Batt. Borromeo. Et per conchiudere poi tutti li altri in una parola, ogn'homo ci corre di bonissimo piede. — Così l'auessimo intesa un mese prima, che forse N. S. non saria andato tanto inanzi in promettere quanto si dubbitiamo ch'habbi promisso; si desideraua che V. S. hauessero fatto scriuere una lettera latina secondo il solito a Sua Santità sopra questa materia, si perchè vede et lege tutte le lettere di quella Citade molto volentieri, sì perchè ci haueria dato adito a tutti de assaltarlo più arditamente; perho se questa mia verra a tempo, che li Imbasciatori non siano partiti, V. S. farano scriuere ad ogni modo a N. S. oltre la credenziale una lettera secondo il solito, auisandoli che l'ultima li piaque mirabilmente, si lauda anchora che V. S. scriuino all'Illustrissimo signor Ambasciatore Vargas quale è dottissimo et così all'Illustrissimo Don Aloysio De Aquila Commendador Maggior de Callatrava parimenti Ambasciatore qua per il nostro Re, acciò ci siano fauoreuoli et cognoscano chel servicio del Re N. S. non sta in questa legge noua, benche il signor Don Aloysio verra presto a Milano et ha promisso fare ogni servitio ala Citade, et è virtuosissimo.

Per Spagna sapemo che V. S. se trattarano meglio di quanto noi sapemo dire, perho tanto in quello quanto in ogni altra cosa se remettiamo al suo prudentissimo giuditio.

Io poi li sono servo di tutto core et tanto ch'io staro qua non manchard del debito mio et spero expettaro qua li Imbasciatori, o vedro le cose a bono termine.

Con questo fine li baso le mani riverentamente. — Da Roma ali 21 a hore 2 di notte. Agosto 1563.

De le SS. VV. Ill. M. M. Servit. humil.
L. Cotta.

A tergo: Alli Illustrissimi et molto Magnifici Signori miei Osservandissimi il Signor Vicario, et xij de la povigione.
In Milano.

DOCUMENTO N. 115.

Molto Illustri et Magnifici Signori Padroni Osservandissimi.

Monsignor Cotta tiene lettere del Signor Sforza Brivio del Concilio, et insieme lettere degl'Illustrissimi Signori Legati all'Illustrissimo Cardinal Borromeo per le quali hauemo riceuuto grandissimo fauore alla causa nostra tanto presso nostro signore quanto con dar occasione à esso Illustrissimo Cardinale Borromeo di poter parlare più gagliardamente, però ne restiamo tutti obbligati alla diligenza del Signor Sforza Brivio.

Nelle istesse, quali sono delli 22 del passato teniamo auiso, che quà ha da venire l'Illustrissimo Signor Conte Morone, et il Signor Vicario di Prouisione et che horamai doueriano esser qua. E perciò non solo ne stiamo in espettatione grande, ma N. S. ha commesso che si mandi ad incontrarli, et farli andar alla Vigna di Giulio, oue vuole che vada l'Illustrissimo signor Gabrio Serbellone, con tutta la sua Camera, e l'Illustrissimo signor Conte Gio: Batt. Borromeo con tutta la Casa dell'Illustrissimo Cardinale Borromeo.

L'Eccell. del signor Marchese di Marignano ancora uol mandar la Casa sua et farli tutti li fauori. Noi tutti poi faremo il debito nostro, ne ci si troua grande nè picolo, che non si moua, e non solo di Milano ma di tutte le Nationi dello Stato, quali tutti verrano a fauorire gli Ambasciatori tanto in incontrarli, quanto in accompagnarli. E tutto ciò di ordine ancora di Nostro Signore quale haueva pensato fargli alloggiar nel palazzo suo, ma poi per miglior rispetto si è accontentato che alloggino nel palazzo dell'Illustrissimo Cardinale Morone, o in casa di Monsignor Litta. Vero è, che hauendo l'Illustrissimo Cardinal Morono auuisato, che se gli prepari il suo palazzo et uenendo l'Illustrissimo Signor Conte Sforza, noi dubbitiamo, che non si degnerà di cambiar il suo palazzo in questa benche honoratissima et cardinalesca casa.

Il ricorso a Dio, et a S. Ambrogio con oratione si è lodato assai, per il primo rimedio, acciò l'animo di N. S. e del Re Nostro à quel che più ritorna seruitio ad ognuno di loro.

Il Reverendissimo di Messina, che presto sarà di Salerno, non uerrà in modo alcuno per quanto habbiamo di buon luogo, ma o si starà al Concilio o andarà alla sua residentia. Così Dio ci guardi da ogn' altro, che habbia uoglia di uenire o parer brauo officiale à nostre spese, come già questo si era scoperto al Concilio. Il che non era punto piacciuto al Concilio nè quà.

Di Roma 24 Agosto.

DOCUMENTO N. 116.

Molto Illustri Signori Vicario et XII Signori miei Osservandissimi.

Hora le cose sono à tal termine N. S. ha dato la parola al S. D. Aloisio, che l'Inquisitione s'instituisca a Milano e che il Re N. S. habbia da nominar l'Inquisitore, qual già ha nominato l'Arciuescovo di Messina già, nunc di Salerno e N. S. gli ha dato licenza, che partisca dal Concilio et venga quà a trattar l'ordine del procedere, et subito uenghi a Milano. Et così si aspetta. Fratanto si forma la Bolla, et questi Signori Ambasciatori ci uorriano far mettere molte cose, come saria, che s'instituisca Inquisitione ad instar Hispaniarum. Del che noi habbiamo esclamato al Cielo, Tanto che l'Illustrissimo Borromeo l'*ha fatto sapere al Papa et risposto in nome di Sua Santità, che non l'intende così ansi che non s'intende che sia nuova Institutione ma escitatione et aiuto all'altra, ch'è già formata a Milano, et che non sia al modo di Spagna, ne dipenda da là ma di qua*, e che aspetta gl'Imba-

sciatori nostri, ouero sapere, che non habbiano potuto hauer licenza, del che alcuni han dubitato. Però VV. SS. li mandino presto, o ci auisano, e scriuano al Papa in specie, et ad altri, massime al Cardinale Alessandrino quale si fa compatriota. Fratanto la Bolla è nelle mani dell' Illustrissimo Alessandrino, et andaremo procurando per ogni via che si trattenghi.

Di Roma li 27 agosto 1563.

Non posso tacere, che il gran desiderio quali tutti haueuano di veder quelli Signori Ambasciatori ci ha fatto dare un Arma falsa modo che tutta la Natione corse fuor di Roma, et tanto alla vigna di Papa Giulio fu preparata la cena di ordine del Papa, quanto a casa dell' Illustrissimo Cardinale Morone, et di Monsignor Cotta. Et hauemo tenuto, e teniamo tuttauia un Corrier a Monte Rose perchè ci auisi subito.

Di Roma 27 Agosto 1563.

DOCUMENTO N. 117.

Hauemo ancora fatta longa pratica, che domattina in Capella tutti li Cardinali facciano un assalto a N. S. e ci mostrino noi tutti infelici Ambrosiani, qual saremo iui innanzi in genocchioni, e tutti lagrimosi, e speriamo che si mueverà à pietà di noi, come tutta Roma e gli Spagnuoli stessi si mouono, e non laudano tal Inquisitione e speriamo, che tal pratica farà tutto.

Di Roma 28 agosto 1563.

DOCUMENTO N. 118.

Hieri in cambio dello tanti aspettati Imbasciatori giunse il corriero delle SS. VV. quale ci portò le lettere a N. S. all'Illustrissimo Borromeo, et a questi altri signori Illustrissimi et a noi, per le quali tutti si rallegrassimo che l'Eccellenza del signor Duca di Sessa con la sua solita prudenza habbia pigliato il patrocinio nostro tanto giusto. Et qua n'habbiamo lodato, et ringraciato S. E. con tutti li suoi agenti e parenti, alli quali tutta la nostra natione farà ogni sorta di seruitio.

Ci è ben dispiacciuto, che in quella Città e dominio sia stato fatto (per quanto quà si dice) più rumore del douero perchè bastaua la prudenza delle SS. VV. a trattar con la clemenza del signor Duca il tutto quietamente come a noi conuiene, così li preghiamo di qua innanzi a procurar che tutto si faccia senza rumore.

Hora hanno a sapere che hauemo presentato le sue a N. S. alla presentia dell'Illustrissimo Cardinale Borromeo, e del Reverendissimo signor Datario, e Monsignor Cotta, Bosso, Biglia, et io gli habbiamo esposto il comune desiderio. Così Sua Santità dopo molte parole generali, ci ha rimesso all'Illustrissimo Cardinal Borromeo, al quale dimani saremo, e di quanto intenderemo,

daremo auiso. Habbiamo poi tra noi considerato esser più che necessario che VV. SS. non restino di mandar al Re N. S. per sollecitar, et impetrar l'effetto della bona e santa mente di S. E. et far capace non solo S. M. ma tutto quel Consilio delle ragioni nostre, quali non solo considerano il particolare dello Stato nostro, ma il mero e puro seruitio del Re N. S.

Appresso aspettiamo che il signor Duca di Sessa scriua a N. S. et agli Illustrissimi signor Vargas e Don Aloisio. Et in vero qua siamo scandalizati non poco, che et le SS. VV. non habbiano procurato tali lettere, et che Sua Eccellenza da se non l'habbia scritte.

Di Roma 4 settembre 1563.

DOCUMENTO N. 119.

Ordine dell'Illustri signori Sessanta *sopra il mandare oratori a Sua Santità et a S. M. R. Et sopra la spesa dei detti Oratori. Per la Inquisitione, etc.*

1563 Sabato a di 21 agosto alle hore 20 vel circa.

Congregati nella sala della solita audienza dell'offitio di Prouisione posta nel Broleto vecchio de Milano, l'Illustri et molto Magnifici signori conte Cesare Tauerna senatore, ecc....... quali tutti sono del numero delli Illustri et molto magnifici signori Sessanta del Consiglio generale di detta magnifica Città, nel termine dell'auiso ad essi signori Sessanta mandato et con licenza hauuta dall'Illustrissimo signor R. Grancancellero di questo Stato.

Olduta la relatione iui fatta dal molto et magnifico signor Alfonso Gallarato quale hieri fu mandato da Sua Eccellenza a Vigleuano in nome di essa magnifica Città. Quale diceua hauere ottenuta da Sua Eccellenza essere contenta che si mandino oratori a Sua Santità in nome di detta Città per il negotio della Inquisitione, mentre però che tali oratori primamente facciano recapito alli signori Don Giovanni de Vargas, Ambasciatore di S. M. R. appresso Sua Santità et all'Illustrissimo signor Don Aloysio de Auila, agente di S. M. R. nella Corte suddetta.

Sopra dil che il molto magnifico Gottardo Reyna Vicario di detto offitio di Prouisione ricercaua dalli prefati signori congregati volessero stabellire ciò che s'habbi di fare.

Dappuoi molti discorsi et scrutinij iui fatti et il tutto ben considerato, et maturamente discutito.

Hanno ordinato et ordinano che quanto più presto siano spediti li Oratori hieri elletti per andare a Sua Santità et a Sua Maestà quali partano subito et vadano per le poste, et facciano quanto si conterrà nelle instrutioni se gli daranno; quali instrutioni s'habino di fare per li Illustri et molto magnifici signori Gabriel Panigarola, Hieronimo Crotto, et Hieronimo Tonso.

Et che alli prefati signori Oratori se diano le somme di denari di sotto annotate, cio è:

Al prefato signor Vicario et al prefato signor conte Sforza Morone oratori destinati a Sua Santità scuti duecento per ciascuno di loro per aiutto di costa, per prepararsi di vestimenta et altre cose necessarie a tale Impresia. Et che se gli diano ancora li dinari necessarii a pagare la posta per l'andare a Roma et ritornare. Et che ancora se gli paghino et diano scuti cinque in ciascun giorno che staranno absenti, dal primo giorno che partiranno da Milano sino al loro ritorno.

Il medemo ancora si facia alli Illustri et molto magnifici signori Conte Cesare Tauerna, et Princiuallo Besozo, Oratori destinati a S. M.

Et tutto ciò conforme a quello fu seruato et fatto con li molto magnifici signori Scipione Symoneta et il signor Francesco dalla Torre quando furono mandati per oratori a S. M. R. nel 1559.

Firmato: Reyna Vicario.

Appuntamento 21 agosto 1563.

DOCUMENTO N. 120.

All'Illustrissimo et Reverendissimo Cardinale Borromeo.

La uoce sparsa che la Santità di N. S. sia instata a permettere nuoua Inquisitione in questa Città et Stato de Milano ha talmente attristata uniuersalmente gli animi de tutti li cittadini et habitanti come potesse attristargli qualunche altra si uoglia pessima nuoua, come già per nostre lettere dei 18 di questo le hauemo scritto. Per il che rendendosi certa questa città che la Santità de N. S. intesa la malcontenteza che se ne prende, et per parte deli molti mali che ragioneuolmente s'ha da temere de questa insolita inquisitione, debbia per ogni rispetti degnarsi non lasciargli innouare questa n'altre simile nouità. Si mandano in nome di questa città il Magnifico signor Gottardo Reyna vicario de Prouisione et l'Illustre signor conte Sforza Morone a basciare humilmente i santissimi piedi di Sua Santità et giontamente supplicarla con la maggior humiltà et caldezza si potrà, se degni non lasciare mettere à questa sua suisceratissima patria questo aspero et insolito Jugo et laccio quale alfine saria per apportargli generale et particolarmente estrema ruina. Habbiamo in questo voluto reccorrere da V. S. Illustrissima et Reverendissima come apprimato dei cittadini nostri et pastore nostro meritissimo, et supplicarla con la maggiore efficatia che potemo, vogli tuore il patrocinio in questo negotio de la patria, et grege suo presso Sua Santità et qualunche altri oue bisogna et operare di modo tale che restiamo al solito liberi di questa tremenda inquisitione come speriamo da la benignità sua facilmente ottenire, per le giuste raggioni che più largamente gli dirano li sudetti Oratori a' quali priegamo V. S. Illustrissima et Reverendissima prestargli piena fede in questo come a noi istessi, desiderandogli ogni felicità et compimento dè suoi desiderii. — Da Milano 29 agosto 1563.

Appuntamento 20 agosto 1563.

DOCUMENTO N. 121.

Instrutione a V. S. Illustrissima (per Trento).

Illustrissimo signor Sforza Briuio.

L'Illustri signori Sessanta representanti il Consiglio Generale di questa Magnifica Città de Milano, Hanno elletto la S. V. Illustre per andare, et così andarà da l'Illustrissimi et Reverendissimi Cardinali Morone et Simonetta, et Reverendissimo Monsignor Vescovo de Ventimilia nostri compatrioti et de poi basciatoli in nome nostro riuerentemente le Illustrissime mani gli presenterà la lettera che se gli scriue in credenza di V. S. et poi li esponerà che la Città nostra auisata di Roma che la Santità di N. S. è instata permettere che si introduchi qua *nuoua forma de inquisitione* qual cosa ha talmente attristati universalmente gli animi de la Città et habitanti nel Stato che non si uede qual peggior nuoua potesse attristargli de più, et essendosi unita per pensare al rimedio col quale si potesse diffendere da questo Jugo insolito et laccio pernicioso, principalmente s'è concluso di hauer raccorso da sue signori Illustrissimi come figlioli amoreuolissimo di questa patria, et come prudentissimi et meritamente constituti in quelle grandissime authorità et dignità che sono et a quali Sua Santità meritamente crede molto et fargli sapere che la commune et generale opinione, è, che la religione et christiano uivere di questa città et stato non merita se le innoui inquisitione quale porta detrattione di honore et infamia preso tutto el Mondo et anco si uede essere un laccio et uno rette per illaqueare (sic) et prendere li presenti et li posteri et redurli al ultimo esterminio. Et poi V. S. pregara l'Illustrissimo S. S. se degnino per pietà uniuersale di questo Stato per il debito et amore che hanno alla patria sua consultarci quello che in ciò se possi fare per non lasciarsi mettere questo Jugo, et aiutarci preso Sua Santità il Reverendissimo Concistoro et altri come Judicarano più espédiente scriuendo caldamente a chi le parirà come speramo in loro Illustrissime S. S., rendendoli certi che la città se attribuita questi fauori a singolarissimo et perpetuo obligo, nel resto supplica V. S. secondo la prudenza sua in la quale confidiamo.

Il medemo ufficio farà presso qualunche altri quali giudicarà espediente.

Firmato: Reyna Vicario.

DOCUMENTO N. 122.

All'Illustrissimo et Reverendissimo Morono.

Per mano dell'Illustrissimo sig. Sforza Briuio hauemo hauto lettere de V. S. Illustrissima de 24 di questo et a bocca hauemo inteso il bon animo di V. S. Illustrissima qual però era già certissimo presso di noi, et anche l'opera bona

che ha fatto a beneffittio di questa comune patria, della qual cosa tutti insieme et ognuno particolarmente resteremo tanto obligato a V. S. Ill.ª che chiaro vedemo non potersi mai mostrarsi compitamente grati, non correspondendo le debole forze nostre alla grandezza dell'obligo che li tenemo, et perchè hauemo scritto a V. S. Illustrissima la deliberatione fatta di mandare nostri oratori alla Santità de nostro Signore et al Re Catholico. Facciamo sapere a V. S. Illustrissima che l'Illustrissimo signor Duca di Sessa quando detti oratori erano quasi per partirsi, fece dimandare a sè il Senato. Tutti li Magistrati, me vicario et tutti li signori Sessanta del Consiglio generale di questa Città, et con molta amoreuolezza disse voler sparagnare questa fatica alla città nostra, et farli conoscer quanto l'amaua, tollendo come tolleua a carico suo, il mandare da Sua Maestà et operare talmente che non saria mai innouato cosa alcuna circa la inquisitione, sì che di ciò ne restaua per ostagio. Per il che credendo alle parolle et fede datta da Sua Eccellenza habbiamo pensato soprasedere questa andata de oratori sino che si ueda l'esito della promessa de Sua Eccellenza et nostro hauemo uoluto lassar de dare questo reguaglio a V. S. Illustrissima come a protettore singularissimo, pregandola tra tanto a non mancare de quei caldi et opportuni offitij sapemo potrà fare presso monsignor Illustrissimo Borromeo et Sua Santità et doue meglio gli parerà offerendosi per quanto ualemo per seruitio de uostra Signoria Illustrissima. Per la cui felicità pregaremo sempre il signor Iddio, et riuerentemente gli basciamo l'Illustrissime mani. — Da Milano alli 30 agosto 1563.

DOCUMENTO N. 123.

Don Phelippe por la gracia de Dios Rey de Spana de las dos Sicilias de Hierusalem duque de Milan.

Illustre Duque primo nuestro Gouernador y capitan general. Hanse reciuido todas uestras cartas hasta la ultima de XXII del pasato y dexando de satisfazer a ellas para con el primero esta seruira solamente para responder allo della inquisicion por ser negocio que no requiere dilacion quedando esse estado de la manera que nos scriveis y lo auemos visto por las cartas que nos ha mestrato el obispo de Cuenca en conformidad de la uestras, la dexteridad y buena manera con que os gouerneis neste para aquietar los animos de los desse Stato y estornar que no enbiassen acha embaxadores fue como conuenia y se deve esperar de uestra prudencia y assi conformandonos con uestro parezer damos orden al electo de Salerno que no parta de Trento y a Roma que cese la sustancia y officio que se hazia con S. S. Para que mandasse despachar lo facultad y nos con el buen modo que lo haues comenzado hablareis alos desse estado dandoles a entender con las, mejores palabras que uereis conuenir que nostra intencion nunca fue ni es de hazer nouedad en la forma del proceder del Sancto officio si no solamente en la persona para que con mas autoridad y teniendo mezor de comer se hiziesse

lo que conuenia al seruicio de Dios y bien de la Religion en tempos tan infectos y periglosos por la uezinidad y que assi pueden sier ciertos que en esto no haura nouvedad, quedando enteramente confiado que ellos por su parte como tan catholicos y zelosos del seruicio de Dios y nuestro siguiendose la forma y lorden que hasta a qui se ha tenido haran lo que deuen, todo os lo remitimos como persona que restara sobrel negocio os gouerneis en esto como mas uieredes conuenir para escusar todo genero de inconueniente y mala satisfacion y conforme a ello enuiareis luego essa carta al electo de Salerno y es otro despacho a Roma dando junctamente con el auiso al embaxador de lo que cerca desto se hiziere para que sepa como se haura de gouernar con su Santitad, De Moncon a VII de Nouiembre de MDLXII.

El Senado nos ha scritto una carta sobre estos negocios, dar les eis auiso del reciuo y de lo que en ello se prouee.

Jo EL REY.

SS. VARGAS.

Este traslado es sacado de una letra de S. M.ᵈ para el duque de Sessa my senor.

Subscripto JOAN DE REMIREZ de Salazar.

A tergo all'Ill.ʳᵒ Duque de Sessa primo nuestro Gouernador y capitan general e nel nuestro Stado de Milan.

DOCUMENTO N. 124.

Lettera dil Cardinale Symoneta Reverendissimo.

Illustrissimi et Molto Magnifici Signori miei honorandissimi.

Per mano dell'Illustre signor Sforza Briuio ho riceuuto la lettera di VV. SS. Illustrissime et per essa, et più pienamente di sua bocca inteso il trauaglio, nel qual erano poste per conto della nuoua forma d'Inquisitione, che costì si tentaua di uoler mettere. Il che ha grandemente accresciuto il dispiacere che sempre ho sentito nell'animo sin dal primo di ch'io ne hebbi la nuoua che quando facessi altrimenti, non mi reputerei d'essere milanese, nè amator della quiete et estimatione della Patria. Et di questo me ne sia testimonio Iddio, et anche monsignor Illustrissimo Borromeo, al quale ne scrissi nel medemo giorno, pregandolo strettamente a far ogni opera acciocchè nostro signore non concedesse una cosa tanto nuoua et perniciosa non pur a quello Stato, ma alla Sede Apostolica istessa. E quel che li suoi antecessori di santa memoria non hanno uoluto concedere negli anni passati, se ben non erano milanesi, etc. Et ancorache Sua Santità Illustrissima mi rispondesse quel che ho mostrato al signor Sforza, non mancai però di replicare quel che giudicai essere mio debito. Hora uista la prudentissima deliberatione fatta dalle SS. VV. (della quale non posso lodarle abbastanza) di mandar loro Ambasciatori per questo negotio a N. S. et al Re Cattolico, et già a Monsignor Illustrissimo Morone, et a me, il detto signor Sforza; et conosciuto il desi-

derio loro et quanto ne ricercano in questo particolare (il che congiunto con l'amor della Patria non mi potrebbe stimolare più di quel che fà) mi disposi incontinente di scriuerne di nuouo, et far efficacissima instantia, accioche la cosa non possa andar più auanti; siccome fece anche Monsignor Illustrissimo Morone, che di affetto et caldezza non si lascia punto uincere nè da me nè da niun'altro in questa parte. E così ne habbiamo scritto hieri congiuntamente nella forma che ha uisto il signor Sforza, et questa notte sono andate le lettere per il corrier ordinario. E speramo che questa nostra intercessione non potrà fare se non gran giouamento, che Dio ne presti la gratia. Nè si mancherà di far tutto quel di più che sarà posto in noi, per l'amore et la vera carità della patria, et per quel che specialmente portamo alle SS. VV. Illustri siccome più a pieno elle intenderanno dal medesimo signor Sforza al qual mi rimetto, et in buona gratia loro con tutto l'animo mi offero et raccomando, pregando N. S. Iddio che doni a loro et a tutta la Città tutte le prosperità che possono desiderare.

Di Trento a 24 di agosto del 1563.

Da Menore (sic) fratello et Signore
El Cardinale Simoneta.

A tergo: All'Illustrissimi et Molto Magnifici signori miei honorandissimi li signori Vicario et Dodici di Prouisione di Milano.

Archivio civico st. Appuntamento 20 agosto 1563.

DOCUMENTO N. 125.

1385, 16 settembre.

In nomine Domini amen.

Hec est quedam executio corporalis et executio scentencie condempnacionis corporalis, lata, data et in hij scriptis scentencialiter promulgata et pronunciata per spectabilem et egregium virum Dominum karollum Geno honorabilem Potestatem Civitatis et Comitatus Mediolani pro Illustri, magnifico et excelentissimo principi et domino domino Galeaz Vicecomite Comite Virtutum Mediolani et Imperiali Vicario et domino generali ventilata et diligenter examinata sub examine sapientum et discretorum virorum dominorum Judicum Curie prefati domini Potestatis cum conscilio conscensu et deliberatione omnium dictorum Judicum et in eorum presencia. Et scripta, lecta et promulgata per me Johaninum de Ottobellis de Alexandria notarium Manlliorum prefati domini Potestatis et Comunis Mediolani. Sub *anno* domini nostri Yesu Christi curente *Millesimo trecentesimo octuagesimo quinto* Indictione VIII die sabati decimosexto mensis septembris.

Nos karollus Geno Potestas Mediolani antedictus pro Tribunali sedentes super nostro solito bancho Juris ut moris est, sito ad Arengheriam lobie noue de oxijs positam in Brolieto nouo Comunis Mediolani: Secuti formam Juris canonici et Constitucionum Imperialium insectarum in volumine Statu-

torum Communis Mediolani, Et ex vigore nostri arbitrij et baylie Nobis in hac parte debemus infrascriptam Execucionem, condempnacionis corporalis et ejus scententiam contra infrascriptum Gasparum de Grassis pro infrascriptis mallefitiis, culpis et eroribus heretice pravitatis per eum comissis et perpetratis locis et temporibus, modis et formis in infrascripta definitiva scentencia contra eum lata contentis damus et proferimus in hijs scriptis et per hunc modum videlicet.

« Gasparum de Grassis de Valencia filium quondam Domini Ruffini publi-« cum Negromantem et incantatorem demonum et hominem heretice pravi-« tatis ac relapsum in heresim abjuratam ad hanc nostram presentem exe-« cucionem corporalem audiendam et inteligendam hic in nostri forciam con-« stitutum.

« Contra quem processum fuit et est per venerabilem virum dominum fra-« trem Rugerium de Casate ordinis predicatorum inquisitorem heretice pra-« vitatis in Lombardia superiori Auctoritate Sedis apostolice deputatum, ut « constat publicis et autenticis privilegijs a prefata Sede Apostolica eidem « concessis per modum inquisicionis contra eum Gasparum formate et scen-« tencie inde subsecute: Cuius scentencie tenor sequitur in hac forma vi-« delicet.

« In nomine Domini amen. — Cum Nos frater Rugerius de Casate ordinis « predicatorum inquisitor heretice pravitatis in Lombardia superiori Aucto-« ritate Sedis apostolice deputatus per inquisicionem quam de hereticis et « infamatis ex mandato facimus apostolico invenerimus Nobisque legiptime « constiterit tam per testes fidedignos quam per tuam propriam confessionem « coram Nobis in Judicio factam: Quod tu Gaspar de Grassis de Valencia « filius quondam Ruffini fuisti publicus Nigromantichus et Incantator demo-« num et habuisti et ussus fuisti anullo consecrato in quo erat incluxus unus « Spiritus qui dabat Responsa ad interrogata, pro quibus a Camarario Domini « Gregorij Pape undecimi captus fuisti in Villanoua et ductus Auineone et « per ipsum Camerarium traditus Auditori dicti domini Pape et demum in « manibus fratris Francischi ordinis minorum inquisitoris heretice pravitatis « traditus fuisti, qui te examinavit de premissis et una cum domino Episcopo « Avinionensi contra te sic processit: Primo enim in eiusdem Inquisitoris « manibus omnem heresim abjurasti, deinde coram populli multitudinem a « Millicia et decoratu degradatus fuisti, et duas cruces in detestacionem tuo-« rum errorum ut moris est heretis poni recepisti, et cum ipsis Ecclesias « Auiniones plures visitasti: Et demum perpetuo carceri deputatus fuisti, in « quo per plures annos perseverasti, a quo carcere de speciali gracia mul-« torum intercessione relaxatus fuisti. Cumque tu Gaspar predictus post « tuam abjuracionem premissam immemor tue salutis in priores erores in-« cideris Artem nigromancie faciendo demones inuocando, circullos conse-« crando fumigationes etc. faciendo, et eorum demonum Responsa recipiendo, « demones qui darent Responsa in Anullus includere uolendo, libros artis « Nigromancie tenendo, et eos Nobis occultando, et de predictis libris et « alijs a Nobis interrogatus sub prestito juramento deyerando. Que omnia « in actis nostri officij scriptis manu Pagani Hermenzani notarij et scribe

« nostri de anno et indictione presentibus diebus primo, tercio et nono in-
« stantis mensis Augusti apparent manifesta per que tuam fictam conversio-
« nem et impenitenciam declarasti. Igitur Nos Frater Rugerius Inquisitor
« prefatus, vissis, ottentis, et diligenter examinatis culpis, demeritis, et ero-
« ribus tui Gaspari predicti, et alij omnibus circonstancijs que siue igno-
« scendo siue puniendo debent potissime Nos more habito super premissis
« Religiossorum Magistrorum in Teologia, et aliorum plurium utriusque Juris
« peritorum, Conscilio ac de conscensu Venerabilis viri domini Jacobi de
« Trivisio Ecclesie Santi Leonardi de Trivixio canonici Juris canonici periti,
« Nec non Reuerendissimi in Christo patris et domini domini Antonij de Sa-
« lucijs Dei et apostolice Sedis gracia Sancte Mediolanensis Ecclesie Archie-
« piscopi Vicarij generalis Christi nomine invocato ejusque gloriose matris
« semper Virginis auxilio misericorditer implorato in hijs scriptis pro Tribu-
« nali sedentes super nostro Juridico bancho sito in camera nostri officij
« possita in domo fratrum Sancti Eustorgij Mediolani dicimus Nos debere
« pronunciare et declarare, et per hanc nostram deffinitivam scentenciam in
« hijs scriptis pronunciamus et declaramus Te Gasparum de Valencia supra-
« scriptum ad hanc nostram scentenciam audiendam presentem et audientem
« pro predictis nefandis Eroribus fuisse et esse heretichum manifestum et
« relapsum in heresim abjuratam Teque ob hoc debere de jure puniri pena
« debita hereticis relapsis in heresim abjuratam audiencia tibi qualiter de-
« negata, et te debere dimitti et relassari, et per presentem nostram diffi-
« nitivam scentenciam te dimittimus et relaxamus Curie et Brachio seculari
« pena relapsorum in heresim abjuratam juxta tuorum demeritorum exigen-
« ciam puniendum. Decernentes et declarantes omnia bona tua mobilia et
« immobilia camere apostolice, et offitio Inquisicionis fore ipso jure confi-
« schata et rationabiliter applicata. Lata et pronunciata, et lecta et publicata
« fuit hec scentencia per prefatum Dominum Inquisitorem pro tribunali se-
« dentem ut supra Anno domini curente Millesimo tercentesimo octuagesimo
« quinto Indictione octaua die sabati decimonono mensis Augusti. Et de pre-
« dictis rogatum fuit per me Paganum Hermenzanum notarium et scribam
« prefati domini Inquisitoris confici publicum Instrumentum. Actum ut supra
« anno, die et indictione predictis. Et predicto domino Inquisitore pro tribu-
« nali sedente ut supra presentibus Religiossis viris fratribus Bellolo de
« Habiate, Dominico de Lampugnano, Ambroxio de Inzago, Andrea de Asi-
« narijs, et Arasimo de Aquaneis predicti ordinis predicatorum professis, nec
« non Donato filio quondam domini Moysis Vincimale, Beltramolo filio quon-
« dam domini Giberti de Puteobonello omnibus tribus Porte Ticinensis Me-
« diolani, omnibus predictis testibus ydoneis, vocatis ad hec specialiter et
« rogatis. Ego Paganus Hermenzanus filius quondam domini Guarnerij Civi-
« tatis Mediolani Porte Ticinensis foris parochie Sancti Laurencij maioris
« notarius publicus et prefati domini Inquisitoris scriba prefate pronuncia-
« cioni scentencie et omnibus supradictis, dummodo per prefatum dominum
« Inquisitorem agebantur ut supra presens fui Instrumentumque rogatus
« tradidi et scripsi meque subscripsi. Et signum meum consuetum apposui
« in testimonium premissorum.

« Et cum vigore et pretestu dicte diffinitive sentencie evidenter appareat « predictum Gasparum fuisse et esse hereticum manifestum et relapsum in « heresim abjuratam et ob hoc debere de jure puniri pena debita hereticis « relapsis in heresim abjuratam audiencia sibi qualiter denegata et ipsum « nobis fuisse dimissum et relaxatum per predictum Dominum Inquisitorem « prout in suprascripta diffinitiva scentencia contra eum Gasparum lata per « prefatum dominum Inquisitorem lacius continetur.

« Idcirco Nos Karollus Geno Potestas Mediolani antedictus pro tribunali « sedentis ut supra secuti formam juris canonici et constitutionum imperia- « lium insertarum in volumine Statutorum Comunis Mediolani, et ex vigore « nostri arbitrij et baijlie nobis in hac parte concessorum exequentes et exe- « cutioni mandantes suprascriptam scentenciam latam ut supra prout tenemur « et debemus de jure, omnique alio modo de jure, via forma et causa quibus « melius possimus et debemus execucionem predicte scentencie late per pre- « fatum venerabilem virum dominum fratrem Rugerium inquisitorem ut su- « pra contra predictum Gasparum Comitimus domino Luche de Fidericijs de « Verona colaterali nostro quod duci faciat dictum Gasparum ad locum Ju- « sticie consuetum et *ibidem* vivum in conspectu hominum *igne comburi faciat* « ita et taliter quod ejus anima a corpore separetur et penitus moriatur ut « ejus pena alijs transeat in exemplum.

« Lata et in hijs scriptis promulgata et pronunciata fuit suprascripta exe- « cucio corporalis et execucio scentencie condempnacionis corporalis contra « predictum Gasparum ad Arengheriam lobie noue de Oxijs positam in Bro- « lieto nouo Comunis Mediolani ut moris est mandato domini Potestatis, in « publico e generali concione et Arengho, ibi maxima gentium quantitate « congregata sonus campanarum et tubarum premissis ut moris est, et lecta « et pubblicata per me Johanninum de Ottobellis notarium maalliorum pre- « fati domini Potestatis et Comunis Mediolani suprascriptis *anno* curente « *millesimo tercentesimo octuagesimo quinto* indictione nona die sabati *decimo-* « *sexto* mensis septembris presentibus hijs testibus Franchiscollo de Aplano, « Johannollo Taruxio tubatoribus Comunis Mediolani, Nicolla de Cumis filius « quondam Benvenuti Porte Romane parochie Sancte Marie Beltradis et An- « dreolo de Cernuscholo filius quondam Nazarij Porte Nove Parochie Sancti « Andree ad Pusterlam novam Servitor maalliorum Comunis Mediolani, te- « stibus. »

(Segno del tabellionato) Ego Johanninus de Ottobellis de Alexandria filius quod domini Petri imperiali auctoritate notarius et notarius Maalliorum prefati domini Potestatis et Comunis Mediolani suprascriptam executionem corporalem et eius sententiam de mandato prefati domini Potestatis scripsi, legi, publicari et me subscripsi suprascriptus *anno*, indictione et die signumque meum consuetum in corroboratione premissorum apposui,

1385, 16 settembre — *millesimo tercentesimo octuagesimo quinto* die XVI septembris presentata fuit offitio carneficis.

DOCUMENTO N. 126.

Lettera dell'Illustrissimo signor Don Gabriel della Cueua nouo Gouernatore dil Stato de Milano.

Illustre S. J. muy mag.cos Senores.

Aunque yo Pienso llegar tan Presto a Milan como el conde Juan Ja como tribulcio no he querido dexar de Responder ala carta que el me truxo con la qual y con su Visitacion he olgado murho. Por entender la Voluntad de esa ciudad. J la mia esta y estara sienpre muy Pronpta para todo lo que tocare a Vostras mercedes en general y Particular como lo he dirho mas largo al conde Juan Jacomo aquien me Remito. Y guarde nostro segnor las Jle. — Y muy magnificas Personas de Vras mids con todo A'ore centamiento. — De Barcelona a 18 de marco de 1564.

Firmato: Alog Vras md. mandanen
Jo. Gabriel de la Cueua.

A tergo: Alos Ill.re y muy y magnificos senores los senores de Probision y sesen.

DOCUMENTO N. 127.

1565 venerdì adì 26 d'ottobre alle hore 22 uel circa.

Congregati nella sala della solita audienza dell'Ufficio di Prouisione posta nel broleto vechio de Milano l'Illustrissimi et molto magnifici signori conte Giulio Cesare Borromeo, conte Lodouico Belzojoso, conte Hieronimo Crotto dottore, Fabrizio Ferrari, Aluisio Marliano, Cesare Gallarano, Francesco Appiano, Marc'Antonio Arconato, Gio. Francesco dalla Torre, Gio. Paolo Cusano del quond signor Aluisio, Francesco Homodeo, Gio. Batt. Serenio, Gio. Batt. Homodeo giureconsulto, Marc'Antonio Castelletto, Gio. Ant. Medici, Alfonso Gallarato dottore, Pietro Francesco Reina, Ludovico Brebia dottore, Mario Arrigono, Gio. Giacomo d'Abbiate, Alessandro Castiglioni dottore, Marcello Rinxo dottore, Hieronimo Souico et Ludouico Brugura, quali tutti sono del numero delli Illustrissimi signori Sessanta del Conseglio Generale di detta Magnifica Città nel termino dell'auiso à essi signori sessanta mandato de trouarsi alla presente congregatione et con licenza ac comissione hauuta dall'Illustrissimo signore Errera Regio Canzellero del Stato de Milano.

Exponendo il molto magnifico signor Ant. Maria Calcho Vicario di Prouisione, qualmente jeri fu dimandato dall'Eccellentissimo Senato, quale gli disse che per prouedere alla spesa necessaria per obuiare alla peste quale fa molto processo nelle bande et paesi de Grisoni et è anco salita nella Città

di Como. Il che è notoria cosa e publica conuenienza trouare qualche somma de danari et che non potendo la R. Camera prouedere da niuno canto de danari et trattandosi in questo della totale conseruazione et salute delli sudditi di questa Cità et Ducato è necessario che la Magnifica Comunità de Milano souuienga almeno della somma de scuti trecento di presente offerendosi farli restituire ad essa magnifica Comunità, ouero fargli compensare, sopra il conto del Mensuale. Alla quale richiesta il prefato signor Vicario diceua la città non essere debitrice nè di ragione nè di consuetudine, concia che la Camera è solita fare tale spesa, nondimeno che ne hauerebbe conferto con li prefati signori Sessanta.

Diceua ancora il prefato signor Vicario che l'Illustrissimo signor Errera Regio Gran canzellero alli giorni passati gli disse in nome di Sua Eccellenza qualmente S. M. R. ha dato ordine che la Camera Sua faccia spendere la somma de scuti 60 mila nelle fortificationi del Castello de Milano et secondo l'ordini et mandati d'essi signori Prefetti. Al che esso signor Vicario diceua che da lui non se ne possiuto risoluere che bisognaua parlarne alli signori Sessanta. Pertanto esso signor Vicario ricercaua dalli prefati signori Congregati che uolessero trattare et consultare ac stabilire ciò che s'habbi di rispondere al prefato Eccellentissimo Senato et al prefato Illustrissimo Grancanzellero sopra le sudette risposte.

Dappoi molti scrutinij et riguaglij tra essi signori fatti sopra le sudette propositioni al fine hanno concluso et ordinato come di sotto cioè:

Sopra il particolare delli danari proponuti de spendersi nella fortificatione del Castello che il prefato signor Vicario vada à referire al prefato Illustrissimo signor Errera vice gracanzellero che la città è totalmente risoluta di non uolersi in modo alcuno ripromettersi in receuere ne spendere li suddetti danari ne anco il restante delli danari delle due annate del dacio del uino concesse dalla Cità alla R. Camera per la fortificatione d'esso Castello.

Sopra il particolare delli danari richiesti per la prouisione della peste.

Hanno ordinato che si facciano fare processioni generali, et che si espongano le hore del Santissimo corpo di N. S. per placare et mittigare l'Ira del signore Iddio acciocche diffenda e preserui questo Stato dal suddetto morbo contagioso et pestifero, et che il prefato signor Vicario vada a referire al prefato Eccellentissimo Senato che la Città non può ne uole fare alcun altra spesa per la causa sudetta con ciosia che tal spesa di ragione spetta alla R. Camera qual è solita spendere del suo proprio erario et entrate sue.

Et che la Cità mandarà senza spesa del publico gli suoi gentiluomini et capi de case alle Porte sue, portelli a curare et fare che gli soldati che ui si mandaranno dalla R. Camera siano diligenti in fare quello che gli sarà ordinato circa la custodia et guardia d'esse porte. Pagando però essa Camera gli detti soldati et non altrimenti come ancora fu ordinato nell'anno passato sopra il medemo negocio.

Et che quando l'Eccellentissimo Senato non troui alcuna prouisione de detti danari per altra uia stante l'imminente pericolo che potria uenire non prouedendoli la Cità se contenta souuenirgli de detti denari, mentre però

gli siano compensati dalla R. Camera sopra il debito del Mensuale dell'anno presente. Et che di ciò si facciano prima spedire le lettere opportune da Sua Eccellenza in ampla et ualida forma direttiue al Magnifico Magistrato ordinario auanti che si sborsino alcuni danari et non altrimenti.

Firmato: CHALCUS Vicarius.

DOCUMENTO N. 128.

(Stemma del Governatore). — 1565 adì 28 febraro.

Essendo mente, de Sua Eccellenza che conforme a li sacri Canoni, et buona institutione della Santa Madre Chiesa, sia questa Quadragesima da ogn'uno osseruata, et gli inobedienti siano puniti conforme alli loro demeriti, ha ordinato che in nome suo si publichi il presente bando, ordinando et comandando come si fa.

Che nissuna persona possa in veruna parte di Milano, vendere o tagliar carne di alcuna sorte eccetto nelli Macelli, che saranno deputati per li infermi, et valetudinarii, et questi tali deputati non possano macellar nè vender altra sorte di carne, eccetto vitella, tenendola però dentro alla beccaria, et non in apparenda et conspetto del populo, et che tali deputati non possano vender, ne altramente dar carne ad alcuno se non a chi gli presenterà la licenza sottoscritta, et sigillata come se dirà di sotto, et sotto la pena infrascritta.

Et più che nissuna persona possa tener pubblicamente a vender o portar per Milano vendendo, alcuna sorte di pollamĩ, o uccellami, oua, ne alcuna sorte de *latticinii o altri cibi prohibiti*, ne vendere se non a chi hauerà la licenza come di sopra, sotto la pena commenatagli quì da basso.

Similmente che nissuna persona di qualsivoglia grado et conditione, possa comprare, o far comprar ò altrimente hauer per mangiare alcuna sorte di carne, et altri cibi prohibiti nella Santa Quadragesima, senza licenza in scritto de Medici, Phisici, et del Rettor della Parocchia, nella quale habita, et segnata del sigillo del Vicario generale dell'Archiepiscopato di Milano, qual licenza in tutto si darà gratis.

Et che nissuno Hosto, Tauernaro, o Pasticciero, Albergatore, o queli che tengono Camere loccande, o qualsivoglia altro che tien famiglia, o casa in Milano di qualsivoglia stato o conditione, ardisca ne presuma, o permetta, et tolleri in modo alcuno, che nelle loro Hostarie, Tauerne, alberghi, camere, o case si cuoce, o mangi alcuna sorte de cibi prohibiti nel tempo della Santa quadragesima, eccetto che per infermi, o valetudinarii che haueranno licenza come di sopra, sotto l'infrascritte pene, cioè a chi contrauenerà la prima volta, incorrerà nella pena de tratti tre di corda, et dieci scudi per il notificante, o in scuti cinquanta, delli quali un terzo ne hauera il notificante, et volendo sarà tenuto secreto. Per la seconda incorrerà la pena della galea per dieci anni, et chi per la terza incorrerà quella della vita, le quali sa-

ranno da tutti gli inobedienti, et contrauenienti alli sudetti capi irremissibilmente essate, et essequite.

Commanda ancora Sua Eccellenza che non sia persona alcuna fori di questa città in tutto il Ducato di Milano, che mangi carne, o cibi prohibiti in questa Quadragesima, senza licenza del Medico, Fisico, et Curato, sotto la soprascritta pena.

Signata: Don Gabriel della Cueva
Augustinus Montius.

DOCUMENTO N. 129.

(Stemma del papa Medici).

« Volendo noi Nicolò Ormaneto Protonotario Apostolico dell'Illustrissimo « et Rev. Cardinale Borromeo Arciuescouo di Milano, Vicario Generale, ecc. « Per il debito dell'ufficio nostro prouedere quanto con l'aiuto di Dio pos- « siamo, che la Santa Quadragesima per salute delle anime et de corpi così « piamente instituita, sia con quella somma riuerentia che si conuiene ad « ogniuno osseruata, essortiamo, et preghiamo tutti, che ricordandosi di « quello che sono debitori a Dio in questo tempo, per la propria salute, et « che essendo figliuoli della Santa Chiesa, non deveno essere sprezzatori delle « sue sante leggi, vogliano diligentemente osseruare questo sante ieiunio « quadragesimale astenendosi dal mangiar carne, et altri cibi prohibiti, et « percio che alcuni sono che si lasciano più muouere dalle pene temporali « che dell'amore et timor di Dio habbiamo uoluto per il presente editto pro- « testare, et far intendere a ciascuno, che contra ogni persona che in questa « citta, et diocesi senza legittima causa, haura mangiato o telerato che in « casa sua si mangi carne, o altri cibi prohibiti nel tempo di questo santo « ieiunio, oltra il peccato mortale, in che per la disubidientia incorrerà si « procedera all'esecutione delle pene imposte dalle sacre leggi contra i con- « temptori dei precetti della Santa Chiesa, et ad altre pene anchora ad ar- « bitrio nostro, secondo la qualità dell'eccesso, benche confidiamo nella molta « religione di questo populo, che mediante la gratia d'Iddio, non haueremo « occasione di uenire per questo ad alcuna pena. Ad monendo i curati che « uadino con molta circonspettione nel sotto scriuere le fedi, o licentie per « gli infermi, o ualetudinarii, caricando anco in questo la conscientia de « Medici. — Dat. Nel Pallagio Archiepiscopale, il di penultimo Febrar 1565.

« Nicolaus Ormanetus Vic. generalis.
« Bart Parpalionus de mandato subscripsit. »

DOCUMENTO N. 130.

1565 martedì a dì 27 di Marzo alle hore 20 vel circa.

Congregati nella sala della solita audienza dell'Ufficio di Prouisione posta nel broleto vechio de Milano l'Illustri et molto magnifici signori Conte Sforza Morone Senatore, Co: Giulio Cesare Borromeo, conte Cesare Tauerna Senatore, Aluysio Marliano, Galeaz della Croce dottore, Marc'Antonio Arconato, Francesco Homodeo, Nicolò Pusterla, Alberto Caijme, Gio: Batt. Homodeo dottore Reg. Luogotenente, Marc'Antonio Castelletto, Gio: Antonio Medici, Hieronimo Pechio Ghiringhelli, Alfonso Gallarato dottore, Hieronimo Tonso dottore, Bregonzo Botta, Ercole Pagnano, Ottauiano Cusano dottore Nicolò Arcimboldo, Ludouico Brebia dottore, Gio: Francesco Cribello dottore quond Magnifici D. Clementis, Alessandro Castiglione dottore, Erasmo d'Adda, Girolamo Souico, Gio: Batt. Tauerna et Ludovico Brugora, Quali tutti sono del nomero dell'Illustri Signori *Sessanta* dil Conseglio Generale di detta Magnifica Città nel termine del auiso à essi signori Sessanta intimato di trouarsi alla presente congregatione et con licenza hauuta da Sua Eccellenza.

Olduto il Molto Magnifico signor Antonio Maria Calcho Vicario di Prouisione qual esponeua alli prefati signori qualmente essendosi in questi giorni passati publicate cride d'ordine di Sua Eccellenza sopra la prohibitione del magnare carne, oue, laticinij et altri cibi uietati nella presente quadragesima.

Molti cittadini sono comparsi al Magnifico Tribunale di Prouisioue, dicendo dette cride essere rigorose molto, et in forma insolita, tanto circa la pena in esse cride comminata, quanto ancora circa il modo di procedere et forma del giuditio. Ed anco in quella parte che prohibisse ch'alcuno non vienga a portare ne vendere in questa città, oue, butiro, polaria, et altri cibi prohibiti nella quadragesima. Cose quali portano grande incomodo et danno alli sudditi, sopra dil che li signori XIJ insieme con esso signor Vicario sono andati a dolersi da Sua Eccellenza quali li ha rimessi al signor Erera Senatore et Vice Granceglière, acciò l'informassero et poi S. S. Illustrissima gliene facesse relatione. Et che di poi sono andati dal prefato Illustre signor Erera quale finalmente gli disse che Sua Eccellenza si sarebbe contentata di moderare le dette cride, et massime circa alla parte del procedere, che hauaria fatto lèttere al sig. Capitaneo di Giustitia et al sig. Podestà, che al capo del procedere, aueria declarato che se auesse a procedere seruata la forma di ragione, et in dette lettere hauaria declarato non uolere che dette pene corporali hauessero luoco ma che fossero arbitrarie a S. E. Et circa alla prohibitione delle oue et latticinij che non si hauessero da tenere in publico che di queste si rimetteua all'arbitrio del signor Vicario Archiepiscopale. Dil che essendone poi ragionato dal sudetto signor Calcho con detto signor Vicario s'era concluso che dette robbe si puotessero portare in Milano purchè non fossero portate

per gli portatori oltra li carobij delle porte. Ma che di questa moderatione et declaratione Sua Eccellenza non uoleva farne fare alcuna grida sua, bene hauerebbe fatto scriuere dette lettere al signor Capitaneo di Giustitia et al Magnifico Podestà di Milano in conformità, di questo, per il che gli prefati signori XIJ non hanno uoluto accettare questa oblatione ne fare altro in questo negocio senza consulta partecipatione et ordine di essi signori Sessanta. Et pertanto esso signor Vicario ricercaua dalli prefati signori uolessero sopra di ciò consultare et trattare ac risciolvere ciò che se habbi di fare circa questo negotio.

Dopo fatti tra loro diuersi scrutinij et il tutto tra loro maturamente considerato et ben discutito.

Hanno ordinato et ordinano che si procuri con il prefato Illustrissimo signor Vice Grancanzellario acciò faccia spedire le lettere sudette et che hauute si facciano presentare dalli spettabili sindici della Magnifica Comunità de Milano nell'atti delli prefati signori Capitaneo de Giustitia et Podestà de Milano, et che poi se ne piglij copia autentica, quali si tiengano nell'atti et scritture d'essa Magnifica Comunità de Milano a perpetua memoria. Et che si faccia sapere alli Rettori delle Pieue in quello migliore modo che si potrà Qualmente Sua Eccellenza s'è contentata che li contadini et altri viengano et portino, à, vendere oue, butero, et altri latticinij et polarie liberamenti non ostante la crida sudetta sino alli detti carobij.

Gli prefati signori ancora olduti il tenore dell'editti esposti publicamente d'ordine del Reverendissimo Vicario Archiepiscopale de Milano. Quali sono del tenore infrascritto videlicet: « Volendo l'Illustrissimo et Eccellentissimo « Regio Luocotenente generale del Stato di Milano con tutti gli modi pos- « sibili prouedere che in questa inclita città di Milauo si uiua cristiana- « mente et s'osseruino questi santi Ieiunii quadragesimali ha ordinato doversi « pubblicare l'infrascritto ordine di Sua Eccellenza in virtù del quale, per « parte dell'Illustre signor Gio. Aluigi Confalonero Regio Ducal Capitaneo « generale di giustitia nel Stato di Milano, si fa publica crida et Bando et « comandamento ad ogni persona di qual natione, grado, stato, et conditione, « si voglij che non possino ne debbano in questo tempo quadragessimale « mangiare carne. Et questo sotto pena alli contrafacienti per la prima volta « de scudi cinquanta d'oro applicanda alla Regia Camera ducale, et per la « seconda de scuti cento applicanda ut supra et a quelli non haueranno il « modo di pagare tale pena de tratti due di corda, et, à quelli che più della « seconda volta contrauerranno della gallera. — Saluo però che siano re- « seruati et eccettuati della presente crida, li vecchij sessagenarij, Donne « grauide et lactanti, et che a quelli se ritroueranno infermi et presenterano « al detto Illustrissimo signor Capitaneo la fede del medico della loro infer- « mità. — In tal caso gli sia dato licenza gratis di puoterne mangiare. Et « acciochè sii leuata ogni occasione per la quale si puotessero indurre le « persone alla contrauentione di questo ordine si comanda a tutti gli hosti « che non ardiscano in questa quadragesima dare carne da mangiare a quelli « allogiarano in casa loro sotto la medema pena. Et acciochè più facilmente « si possa uenire in cognitione de quelli contrauerranno alla presente crida

« si promette in nome di Sua Eccellenza et per suo special ordine l'Im-
« punità di uno delli complici di tal eccesso qual verrà a notificare gli al-
« tri contrafacenti all'officio del prefato signor Illustrissimo Capitaneo et
« di più ad esso accusatore se gli darà la metà della sudetta pena pecu-
« niaria in la qual saranno incorsi essi contrauenienti in premio di detta
« accusatione.

« Dat. in Milano il IIIJ di marzo 1565.

« Signat: CATIA Vicarius et L. T. AUGUSTINUS MANTEGATIUS. »

Hanno ordinato et ordinano che gli Magnifici signori Francesco Cribello et Hieronimo Tonso insieme con il magnifico signor Gio. Batt. Homodeo dottore Regio Luogotenente nel prefato Ufficio di Prouisione — Vogliano bene considerare il detto editto, et uedere se sono conformi alla dispositione delli sacri canoni et decreti et constitutioni ecclesiastici, et poi ne facciano relatione alla prima congregatione di essi signori Sessanta.

Ancora gli prefati signori hauendo olduto il lungo riguaglio iui fatti sopra la fabbrica del nuouo confalone di S. Ambrogio.

Hanno ordinato et ordinano che li prefati signori conte Sforza Morono, et conte Giulio Cesare Borromeo facciano fabricare il detto confalone in quello modo et forma che essi signori giudicaranno conuenienti. Nel che essi signori Congregati gli concedono et danno ampla auttorità et facultà.

Firmato: CHALCUS Vicarius.

DOCUMENTO N. 131.

(In margine). Litere Illustrissimi Gubernatoris ad Illustrissimum Capitaneum Justitie circa modum procedendi contra transgressores cridarum factarum ex ordine Sua Eccellenza proibentium esus carnium tempore quadragesime.

Don Gabriel della Cueua, ecc. Gouernatore per Sua Maestà catholica de lo Stato di Milano et suo Capitaneo generale in Italia.

Spectabili dilectissime nobis. — Per dichiaratione della mente, intentione, et volunta nostra circa la grida de ordine nostro publicata per conto della prohibitione della carne in tempo quadragesimale, vi dicemo, detta nostra mente, et intentione essere stata et essere che nei casi contenuti in essa grida habbiate a procedere seruata in tutto la forma di ragione, et quanto alle pene in detta grida espresse della vita, et galera parimente è stata, et è mente nostra et, così lo faremo, di permutare esse pene della vita et galera come per le presenti le permutiamo in altre pene a noi arbitrarie quando occorrerà il caso, onde à voi commettiamo, che così facciate, et osseruiate et che non ueniate all'essecutione di alcuna pena che prima non ci

diate pieno riguaglio della qualità del caso, et delle persone, così fate ed Dio vi guardi. — In Milano à vij di aprile 1565.

Signat Don GABRIEL DELLA CUEUA et Signor L. T. Supremi Cancellarij. — In angulo: AUGUSTINUS MONTIUS. — A tergo: Spectabili Domino ALUYSIO PALLATIO regio ducali Capitaneo Justitiæ in Statu Mediolani nobis dilectissimis et Sigillatæ Sigillo solito, etc., etc. subscriptæ: AUGUSTINUS MANTEGATIUS Notarius Cancellarius in dicto offitio subscripsit et in actis est.

DOCUMENTO N. 132.

Ordine tenuto nell'entrata dell'Illustrissimo et Reverendissimo Signor Carlo Borromeo Cardinale et Arciuescouo di Milano in Milano il 23 settembre 1565, et Legato in tutta Italia della Santa Sede Apostolica fatto per la Santità di Papa Pio Quarto suo zio con gli apparati.

Prima alla porta del Cimiterio di S. Eustorgio nel riuscire era porta fatta di edera, et fustagni, con le armi della Santità di N. S., della Maestà del Re Filippo nostro Duca, di S. S. Ill. di D. Gabrielle della Cueua Luogotenente nello Stato di Milano del Re.

Alli Ponti della porta nell'entrar nella Città era fabricata un'altra porta simile alla soprascritta con l'insegne della Maestà del Re nostro Duca, Illustrissimo Cardinale, Gouernatore, e Comunità di Milano.

Al principio delle colonne di S. Lorenzo Maggiore nell'entrare, un'altra simile alle altre due soprascritte con un tondo in cima che haueua pinto sopra S. Lorenzo, alla dritta l'insegna di Sua Santità all'altra quella dell'Illustrissimo Cardinale.

All'entrare della piazza del Duomo altra simile a quella del ponte di Porta Ticinese.

Alla porta del Duomo altra fatta di asse, e tela con pitture con le imagini alla dritta di sopra Santo Ambrogio, e sotto Santo Augustino, et alla sinistra l'imagine de' S. Barnaba primo Arciuescouo di Milano e S. Galdino, et arme numero cinque, cioè nel mezo più alto quella di Sua Santità alla destra della Maestà Regia nostro Duca, e quella dell'Eccellentissimo Gouernatore, all'altra l'Illustrissimo Cardinale Arciuescouo et Magnifica Comunità di Milano con l'infrascritta inscrittione:

« Carolum Borromeum Cardinalem amplissimum in tota Italia legatum à
« latere et Archiepiscopum suum uigilantissimum summa lætitia et vene-
« ratione suscipit Clerus universus, Senatus, Populusque Mediolanensis, eique
« felicia cuncta precatur Fabricæ Præfecti amoris causa faciendum cu-
« rarunt. »

La Chiesa maggiore era tutta tapezzata di tapezzarie di seta, e lana.

La sacristia di detta Chiesa similmente tapezzata et ornata con li paramenti più nobili di diverse sorti.

Dalla porta della Chiesa di S. Eustorgio sin alla colonna rossa avanti alla porta maggiore del Duomo erano coperte le strade de panni di lana. Il simile dalla parte verso il palazzo Archiepiscopale sin alla porta d'esso palazzo.

Il venerdì che fu il dì 21 soprascritto le campane del Duomo, e tutte l'altre della Città, eccetto quelle delle Monache furono sonate à festa fin alla Dominica inclusiue.

Il Sabato sera à hore 2 fu sonato da tutte un segno alla distesa per spatio d'un hora.

La Dominica, che fu alli 23 à hore 18 fu sonato un altro segno alla distesa per spatio d'un hora et in quel tempo fu congregato il Clero infrascritto in esso, perchè così era stato ordinato dall'Ormaneto Vicario generale.

Nella medema hora si congregarono gli Illustri Signori Oratori, Senatori, Magistrati, Dottori, Podestà, Vicario e XII di Prouisione in corte alla presenza del Signor Gouvernatore quali tutti vennero a S. Eustorgio nel Monastero. Et gli Officiali et nodari Archiepiscopali si congregorno nella casa delli Fontana iui propinqua. Et il medemo fecero li signori Confanonerij, vassalli dell'Arciuescouo tutti vestiti di rosso secondo il grado suo.

L'Altar maggiore di S. Eustorgio era ornato di diuersi pezzi d'argento, croce, candeliere con suoi candeletti accesi, e palio.

Circa le hore 20 partirno processionalmente vestiti de paramenti con sue Croce e Ceroferarij dal Duomo, et andorno a S. Eustorgio per porta Lodouica, cioè:

Il confanone di S. Ambrogio piegato per causa degli padiglioni, che erano bassi, portato dagli Officiali della Magnifica Comunità vestiti di bianco e rosso al suo solito con lo scudo di S. Ambrogio d'argento affisso alla spalla sinistra.

Poueri di S. Celso e S. Martino.

Scuolari di S Marta P. O.

S. Agata P. R.

S. Gotardo à S. Lorenzo Maggiore, e l'altre scuole, che si ritrouauano allora.

Seguiuano i regolari

Poi il Clero secolare

Clero del Duomo, cioè:

Vecchioni, e Vecchione con sua Croce

Seminario

Chierici Ordinarij della Chiesa

Capellani

Maceconici N. 8, Nodari 4 con cappe nere fodrato il capuccio di verde al solito, et li Maceconici con le sue feriole in mano.

Custodi N. 16.

La Croce d'oro portata da un Custode.

Canonici Almutiensi et Ordinarij 30 uestiti di rochetto e pluuiali di broccato d'oro et argento.

Rev. signor Nicolò Ormaneto Vicario generale

Rev. S. D. Tomaso Galdicello Suffraganeo Vescouo

Primicerio minore, e letori N. 18 uestiti di cotta, et il Primicerio di Cappa del Modo delli Maceconici con la ferula.

Quali arriuati in Chiesa, oue era il prefato Illustrissimo Cardinale cantorno l'anna splendor tuus illuminabit nosece, che fu replicata dalli Maceconici. Et dopo cantorno l'altra, che dice *Sacerdos* et Pontifex.

Poi dalla detta Chiesa di S. Eustorgio sin al Duomo fu cantato da detti Lettori, e Maceconici alternatamente l'inno *Te Deum laudamus*, etc.

Ordine tenuto nel ritorno da S. Eustorgio al Duomo.

Detto Confalone portato da detti ufficiali ut supra.

Muli et carriaggi N. 40 con la coperta sopra l'arma di S. S. Illustrissima.

Due Valisari a cauallo con le ualigie, una solenne e l'altra di coramo orlata di ueluto portate da due di sua casa.

La famiglia di sua casa tutta a cauallo.

La Mula pontificale di S. S. Illustrissima et Reverendissima coperta di rosso col capello solenne rosso sopra la sella condotta da due palafrenieri.

Gli spettabili Notari Archiepiscopali con diuersi Auuocati, Fiscali, et R. Vicario ciuile et altri con ueste breue.

Detti poueri di S. Celso e Martino.

Disciplini.

Clero regolare.

Clero secolare, Collegiate.

Vecchioni, Vecchione, Seminario, Capucini, Maceconici, Notari.

La Croce d'oro accompagnata dalli Lettori della Chiesa.

Trombetti N. 6 vestiti al solito della Comunità di Milano mandati dal Vicario di Prouisione a cauallo, che suonauano per la strada.

Due nobili di casa de S. S. Illustrissima a cauallo che portauano due mazze d'argento con l'insegna de Sua Santità e di esso Illustrissimo Cardinale Arciuescouo che dinotauano la legatione et il Cardinalato.

Tre nobili Confalonieri in un ordine, cioè alla dritta un soldato, nel mezzo un sacerdote, alla sinistra un dottore uestiti di rosso. Quali leuorno l' Illustrissimo Arciuescouo dalla Camera, e condussero alla Sacrestia per uestirlo in Pontificale, et dalla Sacrestia uestito all'altare maggiore insieme con li altri nobili Gonfaloneri uestiti di ermesino Cremesino, cioè beretta, giuppone, calzone, et robilia, et scarpe di ueluto, calze di panno, coreggia di ueluto, e spada adorata tutti ad una medema forma.

Poi seguitauano i Reuerendi Canonici Almuciensi, Ordinarij, Vicario generale et Reverendissimo Suffraganeo; et in ultimo li Reverendi Signori Ferrando della Croce Archidiacono, et Andrea Rozza primo Diacono nell'Ordine delli Signori Ordinarij et Canzellero secreto delli detti Ordinarij in Capitolo uestiti di rocchetti e dalmatica di tela d'argento in seta bianca per assistenti. Ma dal detto altare sin alla montata di esso Illustrissimo Cardinale li tre nobili Confaloneri, et altri sin al N. di 25 lo accompagnorno, cioè il religioso alla dritta, il soldato e dottore alla sinistra, e gli altri auanti per Palafrenieri.

Alla porta della Chiesa di S. Eustorgio era preparato un custode con la croce e drappo per far la credenza al solito quando quelle hauesse a baciare, et iui era ancora una bradella per Oratorio ornata con ueluto cremesino, et coscino per ingenocchiarsi, et baciar essa croce, che poi fece scala per montar a cauallo.

Iui S. S. Illustrissima s'inginocchiò sopra detta bradella à baciar la croce per mano del Signor Rodolfo della Croce Primicerio maggiore di Milano, quale allora si trouò essere il maggiore del Capitolo.

Baciata che hebbe S. S. Illustrissima la Croce, il detto signor Primicerio ritornata la Croce al Custode, che gliela diede, ritornò al suo luoco con il Capitolo. E li detti signori Confaloneri pigliorno S. S. Illustrissima nel mezo, poi parte pigliorno la staffa, parte il morso della Chinea, et otto li bastoni del baldacchino, et li tre primi, cioè religioso, soldato et dottore lo misero a cauallo, alzando la bradella. Poi di subito montorno sopra suoi caualli iui preparati da suoi seruitori. Il resto d'essi signori Confaloneri restorno alla staffa per palafrenieri.

Il Baldacchino di tela d'argento stampato col frontale di dentro circondato di pelle di vaio, l'altro di fuori della medema tela con le franze d'oro e seta bianca, e le aste pinte di rosso.

Detti nobili Confaloneri partirno le porture del baldacchino in quattro portate.

Sua S. Illustrissima era uestita di sandaglij, et scarpe di damasco bianco, amito, camiso sopra il rocchetto, cordone, croce pettorale, stola, pluuiale di tela d'argento et mitra del simile, guanta di seta rossa col Jesus nel mezo d'oro in mano, et annello Pontificale.

La Chinea, che S. Ill. S. caualcaua era tutta bianca, et uestita di ermesin bianco con franze d'oro e seta bianca, le staffe, et il morso adorato.

Auanti S. Ill. S. erano quattro di sua casa uestiti al lor solito, che portauano due bastoni, e due Azze, che dinotauano ch'era Cardinale e Legato de latere in tutta Italia.

Dalla sinistra di S. S. Ill. era sotto il baldacchino l'Ill. Don Gabrielle della Cueua Luogotenente et Capitano generale.

Di dietro ueneuano i Rev. signori Vescoui de Geneura Nuncio de N. S. presso il Duca di Savoia, di Bergamo Casa Cornara, di Cremona Casa Sfondrata, duoi delli Suffraganei della Metropoli di Milano, il Rev. Monsignor Delfino Vescouo di Torcella della Metropoli di Acquileia, et Rev. Vescouo di S. Marco di Calabria casa Landriana di Milano.

Seguitorno poi l'Illustre S. Pietro Giorgio Visconti Oratore di Mantoua, Rev. et Eccell. Senato, Prelati diuersi, Magistrati, Capitano di Giustizia, Podestà, Vicario di Prouisione, et Dodici, Dottori di Collegio, Conti, Caualieri et altri nobili tutti a cauallo, e dalle bande erano li soliti Tedeschi di Sua Eccellenza con le labarde per guardia.

I signori Confaloneri N. 8 portavano il baldacchino, e gli altri conduceuano la Chinea, e faceuano i parafrenieri. E così con ordine si andò sin alla porta maggiore del Duomo, oue ognuno dismontò da cauallo, eccetto esso Illustrissimo che restò per un poco di tempo, che non uolse dismontar per le dif-

ferenze ch'erano tra i detti Confaloneri, et i Parafrenieri soliti di essa Illustrissima S. per la Chinea et baldacchino, che ciascuno di loro pretendeua ragione; ma per S. S. Ill. ultimamente fu dichiarato il tutto a fauore di essi signori Confaloneri. Et così leuorno il baldacchino, e poi dalli tre, cioè religioso, soldato, e dottore fu leuato da cauallo, e di subito uno de' Confalonieri montato in suo luogo che condusse la Chinea a casa sua, et essa Illustrissima Signoria fu da gli altri accompagnata all'altar maggiore poi alla sedia, interpolate però le cerimonie descritte nel Pontificale.

Si fece alla porta maggiore l'aspersione et incensatione fatta la beneditione dell'incenso nel turribolo dal Rev. signor Ferrando della Croce Archidiachono l'incensatione e la benedittione prima da S. S. Illustrissima.

Fatta l'incensatione di subito per li Custodi fu sonato il segno dell'Auemaria con le tre campane, poi di subito all'altar maggiore cantando i lettori l'Antifona Virgo uerbum concepit etc. et replicata dalli Maceconici.

Giunto auanti all'altare nel piano di sotto delli gradi Sua Ill. S. s'inginocchiò al faldistorio iui preparato con sua coperta e coscini di ueluto cremesino, et iui orò, sinchè dal Primicerio uestito di pluuiale furono cantate le preci et orationi descritte nel Pontificale respondendo sempre i Cantori.

Doppo la detta oratione fu ancora cantata da detti lettori Rubum quem uiderat Moises et per esser la Chiesa titolata alla Natiuità della Madonna, doppo quale fu da Sua Ill. S. detta in tuono l'oratione della Madonna: Miserere jam quæsumus et tenendo il Primicerio il libro. E prima baciato per Sua S. Illustrissima l'altare nel mezo, e nelli due cornio, prima designata la Croce con la man dritta, et intuonato da due lettori, *Ora pro nobis Sancta Dei genitrix*, et rispostoli dalli Cantori, Ut digni, ecc.

Detta l'oratione fu preso, dalli signori Confalonieri Sua Signoria Illustrissima e condotta alla sedia, qual era dal Corno dell'Euangelio ornata di ueluto cremesino con sue franze d'oro, prima fatta al mezo dell'altare inclinatione con gli assistenti.

Sentato che fu S. S. Ill. in sedia i signori Confaloneri in mano sua prestorno il giuramento di esser fedeli a quella usque ad mortem secondo il loro solito del quale ne fu rogato instrumento per lo spettabile D. Bartolomeo Parpagliono Cancelliere Archiepiscopale. Doppo fu announciato il silentio, et per M. Prete Francesco Ghilio, uno dei Notari Acoliti della Chiesa presentatosi sopra i gradi dell'Altare con la Bolla Papale direttiua à S. Ill. S. alla M. del Re nostro Duca, Gouernatore, Suffraganei, Vescoui et Clero, Communità et Uniuersità della Città di Milano e lessela tutta; Alla quale di ordine dell'Ecc. Gouernatore fu leuato per il signor Lampugnano de Lampugnani maestro delle Cerimonie laicali nel Stato di Milano l'Illustre signor Leonardo Herrera che per modo di prouisione gerisse l'offitio del Supremo Cancelliere che in risposta di detta Bolla disse in nome dessi signori alcune parole di ringraciamento al signor Dio et a S. S. del dono dato della casa sua, come della persona, et il buono animo teneua S. Ecc. Doppo quale ritornò al suo luoco accompagnato dal detto cerimoniere, fatto prima honore a S. Ill. S. al Sacramento, et a S. Ecc.

Ritornato detto signore al suo luoco S. Ecc. accompagnata dal d.° signor

Lampugnano si leuò dalla sua sedia, qual era al corno dell'Epistola sotto un baldacchino di damasco cremesino per contro a S. Ill. S. e s'en'andò a baciar la mano à S. S. I. e far l'osculatione al solito de S. S. I. — Poi seguitorno l'Oratore di Mantoua, Senato, Capitolo de' Signori Ordinarij, Canonici Amutiensi, Notari, Acoliti, Lettori, Maceconici, Custodi, Capellani, Vicario di Prouisione, Dottori di Collegio et altri diversi. Ma il Gouernatore, Senato, e religiosi ordinarij et Canonici furono ricevuti ad osculum oris e gli altri ad osculum manus.

Finita la detta osculatione fu leuata S. S. dalla sedia, et accompagnata al mezo dell'altare, oue fece una profonda inclinatione, poi uoltatasi con la faccia verso il popolo et le rene all'altare, tenendo il Notario Acolito la Croce Pontificale avanti, leuatali per uno delli Rev. signori Assistenti la mitra diede la benedittione solenne, principiando, *Sit nomen Domini* et respondendo i Cantori in contrapunto.

Data che hebbe la benedittione fece publicar l'indulgenza di cento giorni da uno de' suoi capellani a tutti quelli erano presenti. El medemo tempo fu dalli Rev. Assistenti spogliato di tutte le vesti Pontificali, sacre, eccettò delli Sandalij et calze, e poi da suoi scutiferi postali la cappa e fatta alquanto d'oratione al saldistorio fu leuato, et dal Rev. suo Capitolo vestito di pluviale accompagnato sino alla porta della Chiesa verso l'Arciuescouato con diversi lumi per esser notte, e da detti Ill. et Ecc. signori Gouvernatore, Oratore Senato, et altri ut supra, stando li signori Confaloneri dalli lati, che faceuano ala fin in Camera. Ringratiando S. S. il Gouvernatore et, pregandolo ancora a ritornarsene a casa.

DOCUMENTO N. 133.

Congregati nella sala della solita audienza dell'offitio di prouisione posta nel broleto vechio di Milano li Ill. et molto magnifici signori conte Sforza Morono, ecc. ecc. quali tutti sono del numero delli Ill. et molto magnifici signori LX dil Consiglio generale di detta magnifica Città, nel termine dell'auiso mandato a ciascuno dei detti signori LX, di trovarsi alla presente congregatione et con licenza hauuta da S. Ecc.

Olduta la esposizione iui fatta dal molto magnifico signor Jacobo Brippio Jureconsulto Vicario del prefato offitio di prouisione, ancora alla presentia dil molto magnifico signor Soccino Secco Jureconsulto Regio Luogotenente nel sudetto offitio, quale diceva come essendoli fatta alli giorni passati grande lamenta da molti cittadini parenti et agenti delli R. Prepositi dell'ordine de humiliati di questa magnifica Città e sua diocesi per innovationi et riformationi fattali nuovamente et esseguite dall'Ill. et Rev. Cardinal Borromeo Archiepiscopo di questa magnifica Città come delegato di S. S. et perciò con grandissima instanza et prieghi ricorrevano da esso signor Vicario che volesse insieme con li signori XII di detto offitio di prouisione scrivere lettere fauorevoli et di raccomandatione in nome di tutta la Città a S. S. con sup-

plicarla acciò fosse servita S. B. oldire benignamente li agenti per loro già incaminati a S. S. et intendere le loro ragioni et causa sua. Sopra dil che esso signor Vicario hauendo insieme con li prefati signori XII consultato et trattato, hanno primamente conferto questo negotio col molto Ill. signor Presidente dell'Ecc. Senato et con il parere et consiglio suo ancora con l'Ill. signor Duca d'Alburquerque Locotenente di S. M. et Gubernatore nel Stato di Milano, quali si sono contentati che in questa parte si compiazza alli prefati R. Prepositi. Pertanto il prefato signor Vicario ricercaua dalli prefati signori Congregati che volessero sopra di ciò consultare et stabilire quanto s'habbi di fare. Dappuoi molti scrutinij tra loro fatti, et pigliati li voti per balle secrete sono venuti in comune parere che si scrivano a S. S. le lettere sudette favorevoli et di raccomandatione come di sopra. Et hanno elletto li prefati molto signori Alfonso Gallarato, M. Marcello Rintio, Pietro Antonio Fossano et Francesco dalla Torre, quali habbino cura particolare di far formare le lettere sudette, vista però prima et ben considerata la Bolla sopra di ciò spedita per S. S. sopra la reformatione di detto ordine humiliato, et che puoi dette lettere si spediscano et mandino a S. S. in nome di detta magnifica città.

Firmato: Brippius Vicarius.

DOCUMENTO N. 184.

Lettera a S. S.ᵗᵃ 1567.

Sanctissimi Pij quinti Pont. Opt. Max. Proceres et Decuriones atque Populus Mediolanensis Beatissimos pedes uenerantur et deosculantur.

Superioribus diebus R. Borromeus amantissimus idemque vigilantissimus Præsul noster ac Sanctitati Vestræ ea in parte delegatus Rescriptum ejusdem ad Humiliatorum ordinem pertinens, publicauit, atque executus est, cui ne ipsi quidem illius ordinis Præpositi uti obsequentes et humillimi Sanctitatis vestræ serui aliquo modo repugnarunt sed audientes dicto fuerunt eo tamen consilio ut ad clementiam ejus confugerent omnemque ei causæ suæ statum exponerent Cum autem accepimus peruenturos breui ad urbem eorum procuratores qui sanctitatis vestræ pedibus accidant, eorumque nomine benignitatem ejus implorent, gratissimumque eis fore si causam hanc suppliciter sanctitatis vestræ commendaremus facere non possumus (cum plerique eorum conciues nostri sint, nobilique genere et antiqua familia nati) quin humillime petamus ut ipsos procuratores clementer accipiat, ac qua solet benignitates dicentes audiat. Causam vero in primis commendatam habeat, eique quoad Justitiæ fines patientur faccendum putet quicquid enim clementiæ Bonitatique, Sanctitatis vestræ ex hac commendatione nostra accesserit, id in summi benefitij loco ponemus neque illius memoriam nostris ex animis ulla umquam

delebit obliuio, tum quod ante hac fecimus, in posterum etiam maxima pietate faciemus. Deum summis precibus rogabimus ut sanctitatis vestræ semper adsit eique omnem salutem perpetuo largiatur.

Mediolani Sextus Nonas Julij 1567.

Firmati: Bripius Vicarius
Alfonsus Gallaratus
Gio: Franco De la Torre
Pietro Antonio Fossano
Rincius.

A tergo: — Beatissimo Pio Quinto Pontifice Optimo Maximo Domino Domino Nostro.

DOCUMENTO N. 135.

1567 adi 7 d'Agosto alle ore xx *vel circa.*

Congregati nella sala della solita audienza dell'Offitio di Prouisione posta nel broleto vecchio di Milano, l'Illustrissimi et molto magnifici signori conte Sforza Morone Senatore, Gio. Batt. Rainoldo Senatore, conte Francesco Triuulzo, conte Gio. Giacobo Triuulzo, conte hieronimo Crotto dottore, Pietro Antonio Fossano et Della Croce dottore, Aluysio Marliano, Cesare Gallarano, Capitaneo Pompeo Della Croce, Gio. Francesco Dalla Torre, Fabritio Ferraro, Gio. Batt. Serenio, Gio. Batt. Homodeo dottore, Sforza Brivio, Alberto Caimo, Marc'Antonio Castelletto, ecc.... Quali tutti sono del numero delli Illustri signori LX del Consiglio Generale di detta magnifica Cita nel termino dell'aviso ad essi signori LX mandato, et con licenza hauuta da Sua Eccellenza per fare la presente congregatione.

Olduto il molto magnifico signor Jacobo Bripio jureconsulto Vicario del prefato offitio di prouisione quale diceua alli prefati signori congregati qualmente nei giorni passati diversi cittadini hanno fatto molta instanza nel magnifico Tribunale di detto offitio acciò che si uolesse prouedere che l'Illustrissimo e Reverendissimo Cardinale Borromeo Arciuescovo di questa magnifica Città non hauesse di procedere contra quelli layci che sono et saranno accusati dí biastema, adulterio, sodomia, usura et altri simili delitti, se non nel modo et forma che si suole servare per l'Eccellentissimo Senato, omettendo le innovationi cominciate per S. S. Illustrissimo et Reverendissimo nel procedere contra tali delinquenti. Et che saria forse expediente per tal causa mandare oratori alla Corte di Sua Santità in Roma, ouero alla Corte di S. M. R. acciò operasse col prefato sommo Pontefice che mandasse ordine et commissione al prefato Illustrissimo Cardinale, acciò che non perseuerasse più nella sudetta innovatione ma procedesse nel modo sudetto contra li sudetti delinquenti.

Sopra dil che il prefato signor Vicario ricercaua dalli prefati signori congregati che uolessero consultare, trattare et deliberare ciò che s'habbi di fare in questo negotio.

Dopo molti scrutinij et discorsi tra essi signori fatti

Hanno concluso et ordinato che si elegano come li prefati signori hanno eletto et elegono li prefati Illustri et molto magnifici signori Conte Sforza Morono, Gio. Batt. Rainoldi, Marcello Rinzo, Francesco dalla Torre, Fabritio Ferrari, Pietro Antonio Fossano, et Alfonso Gallarato et il molto magnifico signor Soccino Secco dottore Regio Luocotenente nel prefato offitio di prouisione quali habbino di informarsi sopra la qualità delli aggrauij quali si dicono essere fatti dal prefato Illustrissimo Cardinale nel precedere contro li sudetti delinquenti.

Et trouandosi che siano oltra la forma et modo che si è servata sinqui dal prefato Eccellentissimo Senato vadano unitamente a parlare a S. S. Illustrissima con farli sapere la mala satisfatione et pericolo in che si troua questa Cità et per questa causa maximamente per il timore di nuova inquisitione et priegare S. S. Illustrissima anco si contenti di non fare alcuna innovatione nei sudetti processi, ma solamente proceda come di sopra s'è detto. Et quando da S. S. Illustrissima non si potesse ottenere quella satisfatione che sij a compimento di quella che desidera la Cità — Ne facciano piena relatione nella Congregatione delli prefati signori acciò che intesa la qualità del negotio et del successo possino puoi deliberare quello che circa ciò gli parerà ispediente per beneficio della città.

Omissi

Firmato: Brippius Vicarius.

DOCUMENTO N. 136.

1567 mercore adì 23 d'aprile alle ore 20 vel circa.

Congregati nella sala della solita audienza dell'offitio di prouisione posta nel Broleto vechio di Milano l'Illustri et molto magnifici signori conte Sforza Morono senatore, ecc., ecc.... quali tutti sono del numero delli Illustri LX dil Consiglio Generale di detta magnifica Città nel termine del auiso fatto a bocca ad essi signori LX; per li servitori dil prefato offitio per fare la presente congregatione et con licenza hauuta da Sua Eccellenza di fare la presente congregatione.

Olduto il molto magnifico signor Jacobo Bripio Jureconsulto vicario dil prefato offitio di prouisione quale referiva alli prefati signori qualmente esso signor Vicario insieme con alcuni dessi signori LX per essequire ciò che per loro fu concluso nella ultima ordinatione che fu alli 17 dil presente. Subito finita la detta congregatione ando a parlare l'Illustrissimo et Reverendissimo Cardinale Boromeo, et insieme *pregarono assai* SS. Illustrissima *che fosse contenta di non molestare le moniche* di questa magnifica Città et Borghi di Milano, et sua diocesi de alcuna nuova et insolita clausura de suoi monasteri attese le molte ragioni et degni rispetti iui a SS. Illustrissima allegati. Et *che SS. Illustrissima finalmente concluse et gli rispose che*

non puoteua mancare di procedere contra le dette moniche per le clausure sudette dicendo che cosi s'è ordinato nel sacro Concilio Tridentino, et anco nel concilio prouinciale dipuoi fatto in questa magnifica Città, et più ancora hauerne hauuto uno brieue di Sua Santità, lo quale gli comanda che senza dilatione alcuna vienga omnino alla essecutione dell'ordine sudetto. Per tanto il prefato signor Vicario ricercaua dalli prefati signori che volessero sopra di ciò trattare et consultare quanto s'habbi di fare, et maxime anco si prouegga alle continue querele che fanno di ciò gli agenti delle sudette religiose et alla loro indennità.

Dappuoi molti scrutinij et discorsi sopra di questo negotio tra essi signor fatti et matura deliberatione

Hanno concluso et ordinato che si mandi uno o due oratori in nome di questa magnifica Cità a Sua Santità Nostro Signore a piegarla et supplicarla che attese le ragioni che se gli addurranno a fauore delle sudette religiose, quella si contenti ordinare che non siano in modo alcuno grauate ne molestate d'alcuna nuova ne insolita clausura et di ciò scrivere lettere oppertune al prefato Illustrissimo Monsignor Cardinale, et altri a chi conuerrà.

Et ex nunc li prefati signori Congregati dappuoi fatta la nominatione di diuersi dil loro numero per balle secrete

Hanno elletto il prefato signor Vicario et il prefato signor Gio: Batt. Serenio, quali per le poste vadano alla Corte di Sua Santità per impetrar da quella ciò che di sopra s'è detto. Et che esso signor Vicario insieme con alcuni d'essi signori congregati vada a parlare con il molto Illustre signor Presidente dell'Eccellentissimo Senato, et con S. S. Illustrissima comunicare et consultare questo negotio et la conclusione sudetta. Et con quelle più accomodate et honeste parolle che sapiano gli faciano intendere che se quando per caso alcuno impensato occorresse farsi qualche scandalo nel volersi essequire questa insolita clausura, ciò sarà senza voluntà et consenso d'essi signori LX quali l'Eccellentissimo Senato sia puoi contento hauerli per iscusato et gli piaccia ancora in tal caso di non molestare alcuna persona quale per defensione de detti monasteri commettesse qualche errore, ò, delitto, puoi che hanno inteso che le sudette religiose a niuno patto non vogliono sopportare nè tollerare che se gli imponga questo ne altro insolito aggrauio et peso, fuori de lor regule et professioni.

Firmato: Bripius Vicarius.

DOCUMENTO N. 137.

1567 venerdì adì 2 di magio alle ore 20 vel circa.

Congregati nella sala della solita audienza dell'offitio di prouisione posta nel Broleto uechio di Milano l'Illustri et molto magnifici signori conte Cesare Tauerna regio Senatore, ecc., ecc., quali tutti sono del numero delli signori LX dil Consiglio generale di detta magnifica Città, nel termine del

auiso ad essi signori LX intimato con licenza hauuta da Sua Eccellenza per la presente congregatione

Olduta la relatione dil molto magnifico signor Jacob Bripio Jureconsulto Vicario dil prefato offitio di prouisione quale diceva come subito dappuoi finita la congregatione ultima delli prefati signori de 23 dil passato, esso signor Vicario insieme con alcuni delli signori alhora congregati per essecutione di quanto si era ordinato, andò a parlare con il molto Illustrissimo signor Presidente dell'Eccellentissimo Senato, et gli fece piena relatione de quanto s'era proposto, trattato et concluso nella sudetta ultima congregatione, et con il consiglio di S. S. Illustrissima dipuoi andò ancora à supplicare S. S. Illustrissima et Reverendissima che si contentasse almeno soprasedere dalla innouatione delle insolite clausure delle moniche di questa magnifica Cità et sua Diocesi, sino a tanto che la Cità habbi expedito li oratori destinati a Sua Santità Nostro Signore et sino al loro ritorno et questo attese le ragioni già più volte per loro allegate et atteso che in ogni caso le sudette religiose sono in tutto deliberate di non voler ne potere accettare ne consentire a questo tanto indebito et insolito carico ed aggrauio, qual è fuor d'ogni lor regule et professioni. Al che S. S. Illustrissima et Reverendissima ripuose che non poteua ne voleua più differire di esseguire quanto nelli ultimi concilij cioè il Tridentine et prouinciale s'è ordinato intorno alle clausure sudette, et maggiormente hauendoli Sua Santità di ciò dato special commissione, come appare per il breue suo de 8 di gennaro prossimo passato, Del quale ne ha hauuto copia il prefato signor Vicario ivi letta alla presentia delli prefati signori congregati, e più ancora diceua il prefato signor Vicario hauer inteso come S. S Illustrissime et Reverendissime di puoi è andata al Monastero di Santa Martha di questa magnifica Città, et che ha commandato alle Reverende moniche d'esso Monasterio che ad ogni modo facessero mettere le crate ferree in loco delle ferratè, al che esse Reverende madri risolutamente hanno opposto non poterlo ne volerlo fare percioche pretendono di ragione non poterseli imponere questo nuovo et insolito carico et aggrauio.

Doppo fatti diversi scrutinij sopra le propositioni sudette, hauendo il tutto diligentemente considerato et maturamente discutito

Hanno concluso et ordinato ut infra videlicet

Sopra il Primo capo — Che il prefato signor Vicario di prouisione già elletto per oratore di detta magnifica Città nella ultima congregatione delli prefati signori, solo vada per le poste alla Corte di Sua Santità, a supplicargli che si contenti ordinare che non sij innouato alcuna cosa contra le prefate religiose nel particolare delle clausure sudette, con fargli sapere l'eccessivo aggrauio e prejuditio che ne senteno esse religiose et la grande molestia et mala satisfattione, che ne ha sentuto tutta la Città. Et sopra ciò hanno elletto li molto magnifici signori Antonio Francesco Crespo, Hieronimo Tonso, Marcello Rinzo et Soccino Secco Jureconsulti collegiati di detta magnifica Città, quali habbiano di consultare tra loro et mettere in scritto tutte le ragioni et fondamenti giuridici che trouaranno in jure a fauore d'esse religiose, con li quali il prefato signor Vicario habbi di patro-

cinare et defendere la loro causa sudetta nella corte della prelibata Sua Santità. Al quale signor Vicario si dia quello aiutto di costa et prouisione che fu ordinata et statuita doversi dare al molto magnifico signor Gotardo Reyna Jureconsulto, quando essendo vicario nel medemo offitio nell'anno 1563 fu elletto per oratore che hauesse di andare alla medema corte di Sua Santità per causa della nuova et rigorosa inquisitione che si voleva introdurre in questo Stato al modo di Spagna, et questo oltre il suo solito salario di detto suo vicariato.

Firmato: Brippius Vicarius.

DOCUMENTO N. 138.

Il Ducca e Alburquerque Marchese di Cuellar, conte di Ledesma, Capitan generale per Sua Maestà in Italia — Et suo Gouvernatore nel Stato di Milano.

Hauendo Sua Eccellenza inteso con suo grandissimo dispiacere l'enorme et scellerato excesso seguito nella persona di Monsignor Illustrissimo Cardinale Borromeo, Archiepiscopo di Milano nel essergli stato sbarrato una Archibugiata, mentre staua nel solito suo Oratorio inchienochiato posto nel proprio Arcivescouato alle solite et publiche orationi orando, con molti quadretti, et balle, con quali nella schiena fu colto, et toccato, con hauerli penetrato in più luoghi la veste; ma per gratia, et miracolo di Nostro Signore Iddio, con nissuno male. — Ha deliberato Sua Eccellenza di usare ogni via et diligenza per venire in vera cognitione di tanta selleraggine, et delli hautori di essa e complici. Pertanto per parte di Sua Eccellenza si fa grida, bando et comandamento che qualunque persona di qual grado, et conditione voglia se sia, et di qualsivoglia dignità, grado e preeminenza, che sia informata, o sappi cosa alcuna di questo si enorme eccesso, delinquenti, participi, et consapevoli, voglia subito subito, et al più nel termine dei duoi giorni prossimi, notificarli sotto pena de la vita, et confiscatione de' suoi beni, contra quali irremissibilmente si procederà. Et di più acciocchè la verità più facilmente venghi a notitia di Sua Eccellenza concede impunità a chi notificarà, et metterà in chiaro i delinquenti et metterà in chiaro como di sopra gratia di potere liberare duoi banditi per qualunque delitto salvo però se fosse bannito pro Crimine læsæ Majestatis divinæ, uel humanæ, ancora di homicidio di animo deliberato, hauendo però la legitima remissione; et non hauendola di presente gli concede termine de mesi tre a presentarla, et in caso che detto notificante fosse bandito come di sopra, sia compreso nel numero de li duoi banditi, et di più se gli promettono scuti duoi mille, quali subito venuto in luce, per opera loro il delitto li saranno pagati per il Tesoriere generale del Stato, et di più conseguirà ancora la mittà de beni de essi delinquenti. Et perchè ognuno sappia dove habbi a fare le notificationi sopradette se gli fa intendere che si haueranno di fare a Sua Eccellenza ed al signor Senatore Palatio, o al signor Capitano di Giustizia, comanda ancora

Sua Eccellenza à ognuno si hoste, come chi tenga camere, locante, o di qualsivoglia altro grado, o conditione, debbia subitamente sotto pena della forca hauere notificato, tutti quelli che il giorno di mercore 26 del presente mese sino ad un'ora di note hauere allogiato in casa, o hostaria loro, et che si saranno per detto tempo sino a tal hora partiti dalle dette loro case, o hostarie: e che si faccia questa notificatione all'offitio del detto signor capitano di giustizia. Dat in Milano il dì 26 ottobre 1569 a hore 7 di note — Signat El Duque de Alburquerque et sigillat. — In angulo Vidit Andres de Ponc de Leon, et in Calce subscrist Valgranna.

1569 die jovis 27 mensis octobris — Retulit Ambrosius Pisonus publicus Præco Comunis Mediolani, se in nocte proxime preterita sono tubarum præmisso publicasse suprascriptum proclama more solito per omnia carubia portarum civitatis Mediolani, et in publica strata appellata de Speronari versus eclesiam S. Satiri Mediolani, et in publica strata prope Cursum, P. Romanæ Mediolani, et in publica strata prope Eclesiam S. Michaelis ad clusam Mediolani, et successive se die hodie mane etiam dictum proclama sono tubarum præmisso more solito publicasse in Broleto nouo Comunis Mediolani, et super platea curia Arenghi — Originale in filo.

DOCUMENTO N. 139.

Bannum Civitatis Genepriæ pro heresi.

1569 à 28 di marzo in Milano.

Essendo lo Illustrissimo et Eccellentissimo signore don Gabriele della Cueua, Duca de Alburquerque, Marchese di Cuellar, conte di Ledesma, Huelua per Sua Cattolica Majestà Governatore del Stato di Milano et Capitano generale in Italia, stato sempre come ancora è desideroso di estirpare in quanto fia possibile ogni pravità di eresia, et sapendo quanto pericolosa sia la conversatione de Chatolici con li heretici, li quali continuamente insidiano con ogni arte alla santa, pura et sincera fede cattolica, ha determinato con parere ancora del Consiglio segreto, che in nome di Sua Eccellenza se pubblichi la presente crida, per la quale ordina e comanda, che niuno di questa Città et Stato di Milano ardisca di andare ne contrattare personalmente per suo particolare, o de altri a Geneura sotto pena della confiscatione de' suoi beni, et pena corporale usque ad mortem inclusive, all'arbitrio di Sua Eccellenza.

Signat El Duque de Alburquerque — Et sigillata et subscripta — In angulo Valgranna cum signo Ill. D. Raynoldi.

1569 die martis 29 mensis martij — Cridat per Ambrosium Pisonum publicum præconem Comunis Mediolani et super platea Arenghi Mediolani prout retulit. — Originale in filo.

DOCUMENTO N. 140.

Ordini delli Illustri Signori 60 sopra la Bolla di Sua Santità circa l'elemosyne de' luochi pij da distribuire a' poueri Monasteri, ecc.

1573 lunedì adì 13 aprile alle hore 20 vel circa.

Congregati nella salla della solita audientia dell'offitio di Prouisione posta nel broletto vecchio di Milano l'Illustri et molto magnifici signori Conte Sforza Morono, ecc....

Omissis.

Olduto il prefato signor Vicario quale diceua la causa della presente Congregatione essere per la nuova Bolla mandata da Sua Santità et pubblicata nelle chiese parrocchiali di questa inclyta città per la quale Bolla Sua Santità comanda che li redditi dei luochi Pij non assignati a' certi luoci, o, persone che in pane, vino et simili si sogliono a distribuire a Poueri laici, siano nell'auenire distribuite, per la mità a poueri Monasteri de Monache, con autorità concessa alli ordinarii ecclesiastici di vedere et intendere tutti li redditi et entrate d'essi luochi pij. Et come più amplamente si contiene in essa Bolla, sopra la quale essendosi fatta longa consulta, non con animò di contradire ne di opporsi in alcuna cosa a detta Bolla, ma con la riuerenza che si deve, si è letto uno memoriale fatto sopra el presente negotio, nel quale si sono rileuate diverse ragioni et fondamenti per li quali si conosca quanti danni causerà l' essecutione di detta Bolla, molto preiuditiale alle raggioni non solamente di detti luochi pij et di tutta la città ma ancora della Regia Cattolica Maestà.

Omissis.

Doppo molti scrutinii et discorsi iui fatti, olduto il tenore della suddetta Bolla, et dil suddetto Memoriale sopra esso formato come di sopra.

Hanno ordinato et stabellito nel modo infrascritto videlicet.

Sopra il particolare della Bolla sudetta, che il detto memoriale si dia in mano dil prefato signor Cesare Landriano quale come uno delli aduocati ordinarij di detta magnifica Comunità l'habbi di vedere considerare, et reformare in quelle parti che gli parerà conuenire, et che di puoi si sporga a Sua Eccellenza con priegarla sia seruita di scriuere a Sua Santità et anchora alla Reale Cattolica Maestà dil cui interesse et pregiuditio principalmente si tratta perchè non si eseguisca la dispositione di detta Bolla. E più operare quanto prima con l'illustrissimo Cardinale Borromeo dignissimo Ar-

chiepiscopo di questa magnifica Citta accio che S. S. Illustrissima sia seruita di soprassedere dalla essecutione di detta Bolla sino ad altro ordine di Sua Santità.

Omissis.

Signat. Mandellus Vicarius
» Jo: Antonius Spanzotta.

DOCUMENTO N. 141.

All'Illustrissimo et Reverendissimo Signor nostro Signore Osservandissimo il Signor Cardinal Morono.

Ill. et Rev. Sig. nostro Sig. Osservand.

Se la buontà di Vostra Illustrissima Signoria non ne hauesse in tante occasioni fatti certi quanto doueno promettersi dil favor suo, certo che l'importanza dil presente travaglio che ne soprasta, puotrebbe assicurarne dell'infinita benignità di Vostra Illustrissima Signoria la quale così largamente s'estende nel giovare altrui che non sarebbe per manchare a questa cita tanto a lei diuota, ma puoiche le più giorni occorenze nostre rendono viuo testimonio delli molti meriti suoi et oblighi nostri, veneno con molta raggione e raccomandandoci alla Protetione et fauor di V. S. Illustrissima alla quale di già si sentimo tanto obbligati, et l'esponemo come in queste differenze, de quali ella credemo sia a pieno informata, et de quali a noi resta infinito dolore, ma nissuna forza di rimedio assai tememo che la Cità nostra corra pericolo sia per essere interdetta, essendo dall'Illustrissimo Cardinale Borromei già comminato et in scritto et a uiva voce comminato, il che quanto di terrore et di spavento ci apporti solo il veder che ne siano in pericolo, più pensar si può che spiegarlo col scriuere.

Che Cità tanto religiosa et divota alla Santa Chiesa, fuor d'ogni colpa sua et senza alcun rimedio, resti priva dei Santissimi Sacramenti, priva delle Ciese sue che con tanta pietà ha fondate priva d'ogni bene et d'ogni consolatione con danni irreparabili dell'anime et eterno biasimo non si puo sentire affitione pari a questa. Il Consiglio generale già due volte con la riverenza et summissione che deve ha supplicato all'Illustrissimo Cardinal Arcivescovo nostro, che non voglia poner mano a percossa tanto acerba verso questa Cità della quale egli è per divina gratia Pastore et Padre, et la quale pur gli è patria et amorevole Patria.

Da S. S. Illustrissima hauemo hauuti assai grata et amorevole risposta, si che dovemo sperar bene, ma non però puotemo starne certi et sicuri, unde per la gravezza del caso, et per le miserie nostre che tanto oltre in un subito vanno si che dovemo assai temere d'ogni sinistro avvenimento, venemo a supplicare Vostra Illustrissima Signoria si degni di fare ogni caldo ufficio

dove l'infinita prudenza sua, giudicerà esser più espediente, perchè siano sollenati da questo timore, che tanto a noi è graue quanto si conviene alla Pietà cristiana di questa Cità, et al zelo dell'anime nostre, et quanto sariano irreparabili li dannosi et acerbissimi et dolenti effetti che ne seguiriano dall' Interditto unde ben eterni saranno gli obblighi di questa Cità verso la buontà di Vostra Illustrissima Signoria la quale già tante volte con li effetti ha sopravanzato ogni nostro desiderio.

Il Signor Dio la Concerui et rende il Guiderdone dell' infiniti meriti suoi.
Di Milano il 9 settembre 1573.

Firmato MANDELLUS Vicarius.

DOCUMENTO N. 142.

Ancorche la fertilità de grani nel Statto di Milano soglia largamente prouedere in tutti li tempi a li bisogni di questa Città s'è nondimeno per isperienza visto di quanto giouamento sarebbe et sicura prouisione se in essa si instituisse un cumulo o perpetuo Magazino de grani nel quale in tempo di maggior abondanza se unisse buona quantità de formento segale et miglio a beneficio uniuersale per il che li signori 60 Consiglio generale di questa Città essortati a così S. impresa dall'Ill. et Ecc. signor Comendador maggior di Castillia Gouernatore per S. M. in questo Stato quale da paterno affetto et zelo della conservatione di questo Populo si moue a porgere ogni favore suo hanno ordinato che s'instituisca per conto di essa Città et suo servitio il detto pubblico Magazino nel quale si deponga quella maggior quantità de grani che comodamente si potrà unire per conservare l'abondanza in tutti i tempi futuri et hanno fatto ellettione del signor Vicario di Prouisione et di sei gentilhuomini li quali per amor di Dio et della patria sua con ogni solicitudine, fideltà et valore procurino de incaminare et gouernare l'impresa dandoli perciò autorità di trovare de denari o redditi della Comunità il modo più facile et più utile per effettuarla gli quali desiderosi di seguir quanto da detti signori 60 glie stato ordinato essendosi più volte radunati per questo effetto et hauendo più volte discorso tra loro con quella maturità che a negotio di tanta importanza conueneua et fattone ancora del parer loro relatione a S. Ecc. con bona volontà et licentia di lei

Hanno ordinato che al nouo racolto s'incanti il dacio del vino per uno anno qual hauerà da incominciar a calende maggio dell'anno che viene et che si piglino li denari che si caueranno da detto dacio tutta questa Impresa habbi buon principio miglior mezzo et optimo fine il che non potrebbe hauer effetto se non fusse stabelita con buoni ordini da essere inviolabilmente conservati hanno tra loro stabelito gl'infrascritti capitoli sottomettendoli però in tutto alla buona volontà giuditio et autorità della Ecc. sua.

L'offitio ouero administratione di detti eletti sara biennale et hauerà da finir in calende di gennajo del 1575, si dichiara pero accioche tre sempre ne restino informati che in detto tempo se ne habbino a rimouere tre sola-

mente a quali toccara in sorte di essere rimossi, et che in luogo loro se ne ellegano a balle per li signori Sessanta tre nobili e de principali più abili et idonei hauendo da preseuerare gli tre primi sino a calende gennajo 1576 et rimossi quelli rinovarano tre altri et così successivamente ogni principio d'anno mancando alcuno di loro per qual si voglia legitimo impedimento sarà in facultà delli elletti di subrogarne un altro per tutto il tempo restante.

Serviranno li elletti solo per il zelo del ben publico et amore della patria senza premio et mercede non aspetando dalla città alcuna sorte di reconoscimento per qual si voglia sorte di ben servito sperandolo solo dalla bontà di Dio nostro Signore. Non Tocarano danari dell'Impresa ne vi possino in essa hauer alcun interesse. Elegerano un Thesorero huomo di buonissimo credito et di molta facolta et sicuro in ogni occasione qual servirà solo per desiderio del publico bene senza sperare premio o utile alcuno, e gli riceuerà tutto il danaro del Impresa ne tenerà libro particolare non pagara danari ad alcuno senza mandato sottoscritto dal signor Vicario e della maggior parte de Prefetti il quale sara registrato dal Ragionato et Canzelero in libro particolare.

Elegerano parimenti un Raggionato il quale fara ancora l'offitio di Canzellero sarà stipendiato, sarà l'offitio suó biennale, possa però in capo del biennio detto Raggionato esser ballottato insieme con gli altri che saranno ricordati dalla Congregatione sara presente a tutte le congregationi scriverà le ordinationi et li mandati, tenerà giornale et libro mastro dell'impresa userà diligenza che quanto de grano et danaro passara per l'Impresa tutto sia scritto con le debite iustificationi et tenerà li libri in si buon ordine che a tutte l'hore si possa vedere il conto et stato di essa in capo d'anno, consegnarà alli Prefetti il bilancio sottoscritto di sua mano il quale s'hauerà poi a dar al Raggionato generale della Comunità a fine che lo registri alli libri di essa.

Si fara per li Prefetti elletione de un recevitore soprascritto a' salari et stipendiato huomo fidato et inteligente de grani il quale usara ogni diligenzia per conservatione dessi tenera libro delle entrate et uscite de grani non gli dara fuori senza mandato dalli Prefetti sottoscritto come di sopra nel Capitolo del Tessorero.

Elegerano gli Prefetti doi misuratori publici pratici et fidati qual servino si nel ricevere come nel dispensare de grani et tutte le suddette elettioni acciò siano più libere et sincere si facciano a balle con che detti officiali et ogni agente per cui mano passi grano o danaro dil impresa dia buona sicurtà nella presente Citta avanti s'impedisca nell'Offitio. Si uniranno tutti li Prefetti nella Camera di grani posta nel Broletto nuovo poi che iui si hauerano a riponere la maggior parte de grani congregandosi almeno due volte la settimana per tutto il tempo che durerà la Compra de grani il che si hauerà ancora a servare nel tempo di vendita si troveranno tutti alle congregationi nelli giorni et hore che saranno stabelite et senza altro auiso se non saranno impediti per assenza o altro legitimo impedimento, non si possi però far stabilimento d'importanza senza il signor Vicario et maggior parte delli elletti occorrendo bisogno di congregarsi fuori de gli giorni determinati siano chiamati tutti gli elletti per bollettini.

Al nuovo racolto conferirano insieme gli prezzi de nuovi grani de quali prenderanno notizia nelle parti dil Stato che più ne abuonderaeo et darano ordine a huomini d'integrita et cognitione di tal mercantia che ne comprino et gli statuirano il prezzo qual non possino eccedere facendo ogni forzo possibile acciò che gli compratori habbino cura di condurlo alla presente Citta, la medema diligienza usarano se per l'anno si occorrera comprar grani per il Magazeno.

Li grani si comprarano nelle parti più abondanti del Stato, cioè le segale et formento oltre puo, et oltre Ticino, et li miglij di qua, come sarebbe nel Lodesano Seprio, et Martesana et per niun conto si comprino grani nella presente Città.

Non si lascierà occasione se sarà giudicato più espediente all' Impresa di comprarne ancor fuor dil Stato et fargli condur alla presente Città et questo in caso di necessità o euidente utilità.

Auertirano che gli compratori non concorrino nelli medesimi luoghi per non alzar gli prezzi, et se al Magistrato estraordinario paresse anco di andare ristretto nel dare licentia a Mercanti di comprarne sino che sia fornito il presidio dil Castello et il presente Magazzino portarebbe grandissimo giovamento all'Impresa.

Oltra alla diligentia di elleggere fideli compratori sara ancora particolare cura delli Prefetti de intendere e sopravedere come ordinatamente si speuda il danaro destinato all'uso dil magazzino il qual tutto si spenderà al novo racolto per servitio di quello senza riservarne puonto in cassa sotto qualsivoglia pretesto.

Procureranno gli Prefetti che tutta la quantità de grani che si comprara si conduca con diligentia agli solari della Comunità o delli compratori istessi come si è ditto, o non potendosi per loro per altri fidati et in essi si riponga secca et ben conditionata ne li compratori et li conduttieri possono hauerne la liberatione della consegna dalli Prefetti se non saranno approbati da doi dessi, et della approbatione et consegna ne portarano fede firmata da detti doi prefetti e dal ricevitore soprastante a solari le quali fide si consegnano al raggionato che li ponga in libro in debito al ricevitore il qual per maggior sicurezza dell'impresa si costituirà debitore a misura et peso et con tal ordine ne seguira la scrittura alli libri soi et del raggionato di debito et credito intervenendovi sempre all'assaggio de pesi almeno doi de Prefetti.

Auertira il Reciuitore che gli grani bene si conservino in sua mano et ne medemi solari ne vicini non tenera formento et segale per ogni rispetto et per le criuelazioni servira l'ordine che da Prefetti gli verano datti per la conservatione de' grani per maggior sicurezza de quali si serrarano gli solari con due chiavi diverse una delle quali sara presso il detto Recevitore l'altra presso uno de' Prefetti tenendo spetial cura che di tempo in tempo si vadino rivedendo per doi de Prefetti.

Non senza grande occasione si ponga mano al vendere per l'anno gli grani dil Magazino ma solo per soccorrere a gran bisogno che di essi ne patisse la Citta et in quel caso si faccia per ordinatione in scritto della Congregatione ben maturato il fatto della necessita et per niun caso al tutto vottar

si deve il Magazeno se prima non sara conosciuto di che buona speranza sia il nuovo racolto.

Se per rinovar li grani al nuovo racolto il Magazeno si hauera ad aprire o tutto o parte come si giudicara esser bene secondo il stato de prezzi et speranza dil futur raccolto li Prefetti l'apriranno del mese d'aprile et maggio successivamente nel che sara bene siano auisate gli mercanti di non concorrere ne tempi della vendita delli grani del Magazino et possano gli Prefetti vietarlo loro, con pene e multe da esser applicate al servitio di detto Magazeno come ancora hauera da esser in faculta loro di poter astringere gli prestinari et farinari della Citta et Corpi Santi a dispensar detto grano o parte di esso, senza dispensarne altro et come meglio gli parera bisogno, o, utile del Impresa et in tal caso non si vendera a minor prezzo dil comperato o di quello si hauera da spendere nel rinovarlo avertendo che non si venda manco del prezzo corrente salvo si fosse eccessivo, accio non solo non si diminuisca l'Impresa ma si vada augmentando quanto sara possibile senza dispendio publico.

Se l'amontare de prezzi fusse tale che il grano del Magazino facesse notabile auantaggio et per sollenamenti del popolo granato di altezza di prezzo gli Prefetti giudicassero bene minuir il guadagno dandolo per manco dil alto et corrente prezzo per ogni modo questo utile et comodo resti nel pane venale et nelle farine et particolarmente nel pan de' poveri et si bassino le mette con augmento di detto pan venale resti pero la faculta a Prefetti se giudicassero maggior servitio publico et beneficio de poueri il dispensar il grano in altro modo che per via de prestinari et farinari di poterlo far come a loro parera più espediente.

Ogni utile et guadagno che conseguisca l'Impresa dal comprar al vender resti a servitio et accrescimento del Magazeno sì che l'Impresa si vada augmentando et del augmento se ne proueda a soi tempi di maggior quantità de grani a pubblico servitio.

Occorrendo che per bassezza de' prezzi nel rinouar gli grani fosse pericolo che il Magazeno facesse diminutione si ricorra alla benignità di Sua Eccellenza quale o per concessione di tratte o per altra via soccorra al servitio et sostentamento dell'Impresa.

Il danaro che si cauara de vendita de grani tutto si paghi in mano del Tesorero ne altri se ne possa impedir del qual si tenga conto per il Raggionato dell'Impresa et di tutto si habbi in fine d'ogni anno a render conto in mano de uno de Prefetti che sara deputato dalla Congregatione il quale hauera da incontrar gli mandati così fatti al Thesorero come al Ricevitore vedendo l'entrata et uscita così dil grano come de denari et il tutto referire alli Prefetti accio che informati di tutto possino provedere a quello sara espediente.

Per nissuna occasione ne per qual si voglia pretesto di necessita sì della Regia Camera come della Citta non si possi metter mano ne obbligare sì il grano come il danaro da questa Impresa et ogni altro fatto sia nullo e di nessun effetto, il qual Capitulo perche è necessario al mantenimento dell'Impresa et accio sij perpetuamente inviolabilmente sara servita l'Eccellenza

Sua non solo di confirmarlo ma ancor fauorire che sia confirmata nella più ampla forma che si potrà dalla Maestà del Re nostro Signore la quale se si degnara con il fauor suddetto di Sua Eccellenza privilegiar l'Impresa com qualche summa di tratte gratis per souenimento del Magazeno in caso portasse pericolo de deminutione per la basezza dei prezzi firmara talmente questa santa opera et si degna institutione che per niun tempo portara pericolo di mancar facendo insieme opera grata al Signor Dio a beneficio dei poveri et grandissimo beneficio a questa sua devotissima et fedelissima Città.

Et perche poco ualerebbe la fitica cura et diligenza delli Prefetti quando non hauessero autorita di farsi obedire sara servita l'Eccellenza Sua di concederli che siano giudici di tutte quelle cause nelle quale in qualsivoglia modo hauerano o pretenderano di hauere interesse per conto dil Magazino con facolta di procedere somariamente senza strepito ne figura di giuditio con facolta ancora di poter apponer tutte quelle pene pecuniarie et ancora corporali exclusa la pena del sangue le quali gli parerano necessarie per osservatione delli presenti Capitoli et mantenimento dell'Impresa con autorita di procedere contro tutti i contrafacienti all'esecutione delle pene che per loro saranno comminate.

DOCUMENTO N. 143.

Relatione del cavato del datio de vino delli anni infrascritti como da basso videlicet.

L'anno 1568 finito a calende maggio 1569 fu affittato a Jacomo Antonio Pelizono per . . . . L. 174,800 —

Sopra qual datio vi sono li carichi infrascritti.

Per le esentioni delli religiosi et XIJ figliolj et altri	**L. 24,221 —**		
Per li redditi delle case forese	**» 18,443 —**		
Per la parpajola	**» 4,420 15**		
Per li offitiali	**» 3,099 10**	**»**	**50,184 5**
	Auanza di netto	**L.**	**124,615 15**

L'anno 1569 finito a maggio 1570 fu affitato al detto prezzo L. 174,800 —

Li carichi sono come da basso

Per le essentioni	**L. 25,132 —**		
Per le case demolite	**» 19,360 —**		
Per la parpajola	**» 4,420 15**		
Per li offitiali	**» 3,090 10**	**»**	**51,212 5**
	Auanza di netto	**L.**	**123,587 15**

L'anno 1570 finito a maggio 1571 fu affitato il Datio del vino a D. Luca Sacco		L. 166,000 —
Sopra qual datio vi sono li infrascritti carici		
Per le essentioni	L. 27,000 —	
Reddito delle case che se tene occupate dalla Impresa	» 19,328 —	
Reddito della parpaiola	» 4,420 15	
Offitiali	» 3,099 10	» 53,048 5
Auanza di netto L.		112,951 15

L'anno 1571 finito a maggio 1572 riaffittato al detto Sacco per detto pretio		L. 166,000 —
Per le essentioni	L. 28,000 —	
Reddito delle case demolite	» 18,808 —	
Reddito della parpaiola	» 4,420 15	
Offitiali	» 3,099 10	» 53,528 5
Auanza di netto L.		112,471 15

L'anno 1572 finito a maggio 1573 fu affitato a Jo: Paolo Canali per		L. 134,950 —
Con souentione di scuti 22,000 gratis		
Per l'essentioni	L. 28,000 —	
Reddito delle case demolite	» 17,742 —	
Reddito della parpaiola	» 4,420 15	
Offitiali	» 2,014 —	» 52,176 15
Auanza di netto L.		82,773 5

L'anno 1573 finito a maggio 1574 è affittato a messer Lancelloto Sudati	L. 155,100 —
Con souentione di L. 64,000	
Vanno pagati li suddetti carichi circa	» 52,176 15
Auanza di netto L.	102,923 5

DOCUMENTO N. 144.

Illustrissimo et Eccellentissimo Signore,

Al principio dell'anno presente il Vicario di Provisione et li eletti sopra l'impresa del magazzino esposero a Vostra Eccellenza con humiltà et reverentia che deveno il partito più espediente per prouedere di moggia 7 mila di grano per il servitio dil magazzino della presente Città et che con l'in-

canto del Datio del vino per un anno si sarebbe provisto alla compra de detto grano li quali moggia 7 mila erano per la prouisione sino al nouo et presente raccolto. Et essendo stato di buona volontà di V. Eccellenza che si proveda al novo raccolto di moggia 15 mila per far il magazzino il reddito del datio del vino di un anno non può compire a detta somma, anzi per la sterilità delle vite si ricauara in un anno solo tanto puoco che deduti li Carichi ordinarij dalla detta impresa dil vino suplirà a poco più della mitta delle 15 mila moggia.

Vi si aggiunge che affitandossi per un anno solo il quale sentirà il danno dalla morte delle vite et presentanea sterilita si affittara con grandissima derdita et diminutione del Impresa, ma affittandosi per duoi anni l'abondanza del seguente anno aiutara et compensara la penuria del primo oltre che li datiari sentono più comodo nel condure le Imprese duoi anni.

Però humilmente si ricorre alla benignità di Vostra Eccellenza la quale con tanta pietà è servita di favorire l'Impresa dil Magazzino con tanto ben pubblico et conservatione de populi Supplicarla se degni di concedere licentia alli eletti dil Magazzino di potere incantare il datio del vino per anni duoi et pigliare tanta somma de danari che si puossano comprare le moggia 15 mila per Vostra Eccellenza ordinato puoiche il tempo insta dil nuovo raccolto per effettuare l'Impresa.

DOCUMENTO N. 145.

1579 mercore a 18 novembre all'hore 21 o circa.

Congregati nella solita salla dell'officio di Prouisione dell'inclita Citta di Milano, situata nel broleto vecchio d'essa città, doue si sogliono fare le Congregationi del Consiglio generale di detta Città l'Illustrissimi signori Gothardo Reyna giureconsulto vicario di prouisione, Giulio Cesare Coiro, dottore R. Luogotenente di detto officio, et l'infrascritti del numero delli LX del detto Consiglio, cioè Luiggi Marliano, Aurelio Dugnano Phisico, marchese Agostino Litta, Francesco Rabbia, Francesco Bernardino Prata, Gio: Batta Pieno, Alessandro Sclafenato, Alfonso Rainoldo dottore, Marco Marcello Rintio dottore, Bartholameo Brasca dottore, Benedetto Aresio, Gio: Batt. Capra dottore, Cesare Foppa, Gio: Gaspare della Torre dottore, Mario Arrigono, Giovanni Arcimboldo, Coriolano Visconte, Capitano Pompeo della Croce, Pietro Francesco Regna, Gio: Batt. Reina, Gio: Batt. Ferraro, Cauaglier Ghiringhello, Pompeo Castiglione del Illustre signor Alessandro, Batta Visconte, Cavalier Souico, Tomaso Pusterla, conte Paolo Camillo Marliano, Prospero Speciano, Lodovico Brugara, Gio: Battista Adda, Alberto Caimo, Entimaco Calco, Gerolamo Ghiringhell' et cauaglier Cervino. Ottenuta prima la debita licenza di fare la presente congregatione, datta sotto il giorno 13 del presente, che segue cioè Ponatur tenor *A*.

Et anco alla presenza del molto Illustre signor Danese Figliodoni grancel-

lero del Stato di Milano, venuto alla detta congregatione d'ordine de Sua Eccellenza.

Ha proposto il prefato signor Vicario, ecc... omissis.

3° Che detta Sua Eccellenza ha ricordato esser necessario per beneficio della Città mandare qualche persona d'autorità con un aduocato a Roma per le nouità fatte dall'Illustrissimo e Reverendissimo Cardinal Borromeo contra la Città, quali in nome d'essa Città procurino presso Sua Santità prouisione dell'agravij et nouità, per quali già si sono datti memoriali stante che il dott. Ricardi avisa esser utile anzi necessario afin che la causa d'essa Città qual'è giusta non resti poco fauorita stando massimamente la partita del Illustrissimo signor Ambasciatore cattolico qual era di molto agiuto alla Cità, e diceva che considerando chi mandaua, et a chi e contra de chi era necessario mandare persona di molta autorità e valore, et era stato discorso del molto Illustre signor conte Pietro Antonio Lonato saria stato bonissimo sogietto per le sue rare qualità e virtudi, tanto più trouandosi S. S. Ill. molto informato del negotio, ma che per esser persona obligato alla Maestà Cattolica per li molti offitij e dignità che tiene era necessario pregarlo caldamente et se fusse statto bisogno supplicar all'Illustrissimo signor Governatore che volesse permetter che andasse a questo viaggio, et lo disponesse ad accettar questa impresa, e perchè i hauerà di trattar articoli di raggione ch'era necessario mandarli ancho un aduocato e che si proponeva el magnifico signor Camillo Castellazzo qual era anchora lui molto informato per hauer trattato tutta questa lite insieme con el magnifico signor Marcello Rintio tutti doi aduocati dessa Cità.

Fatti sopra di ciò matura consideratione, finalmente hanno ordinato cioè: (ommessi al 1° al 2°).

Al 3° Hanno fatta ellettione del prefato molto illustre signor Lonato et signor Castellazzo per andare a Roma, Et hanno detto che si preghi detto signor Lonato sij servito accettare questo caricho, et si supplichi Sua Eccellenza operare con S.ª S.ª a fine che si contenti per amore di questa sua patria accettare questo caricho. Et hanno elletto l'Illustri signori Batt. Vesconte, Giovanne Arcimboldo, Coriolano Vesconte, Alessandro Schiafenato, et Pietro Francesco Reyna, quali insieme col prefato signor Vicario stabiliscano et trouino il modo de dinari per tal andata Et tutto quello, che circa ciò sarà necessario.

Firmato: Gothardus Vicarius.

DOCUMENTO N. 146.

Alla S.tà di N. S.r

Beatissime Pater.

Quicquid sit, quod Sanctitatem Vestram retardet ad ea sedanda mala, quibus jam sæpe a nobis intellexit hanc nostram Ciuitatem, et Diœcesim Medio-

lanensem laborare; id certe nos mirum in modum angit, et solicitus tenet, quod suspicamur, ne non adhuc periculi imminentis magnitudo a S.te Vestra tanta esse existimetur, quanta a nobis præsentibus ponderatur.

Itaque mittimus ad ejus sanctissimos pedes Comitem Petrum Antonium Lonatum, et Camillum Trottum Jurisconsultum, ut quæ nos iam tandem fortius, ac liberius quam antea explicare decreuimus, ea ipsi Sanctitati Vestræ demonstrent, et quantum fieri possit ejus oculis subijciant. Qua in re, si ea utemur libertate, quam et nobis immensa ipsius benignitatis concedit, et qua Christianos homines uti decet in rebus, qua tantopere ad religionem, et authoritatem Ecclesiasticam pertineant, Deum testamur, nihil nos aliud spectare, nisi veritatem, quietem publicam, et animarum salutem. Iamdudum significauimus Sanctitati Vestræ, quot, et quam inuisæ novitates non ita pridem in hanc Diocæsim fuerint introductæ; Quam inusitata sævitia a Judicibus ecclesiasticis exerceri cœperit: Quæ scandala, qui tumultus, quæ damna, tum priuata, tum publica profecta sint ab ijs litibus, quæ de Jurisdictione Ecclesiastica, et sæculari motæ fuerunt. Nunc hoc infelix; infaustumque præconium ad sanctitatem væstram mittimus. Ab ijs causis re ipsa profectos esse, eos fere omnes infelices euentus, quos uiri sapientes, ac legislatores ipsi ab hoc actionum genere manare prædicunt; Id est a nouitatibus obtrectationes, discordias, contemptum, et plurimos laqueos innumerabilium animarum, penes quas nos eadem esse potest rerum nouarum, et antiquarum fides et authoritas. A terrore suppliciorum, et ab ea nimia acerbitate, quæ in negotijs ad res ecclesiasticas pertinentibus, et præcipue in persequendis immisericorditer caducitatibus adhibetur, detestationem, et odium eorum, qui tam odiosæ, sæveritatis authores habentur; Atque a nimis uehementi contentione Jurisdictionis diuisionem inprimis voluntatum inter eos, qui alterutri parti adhærent. Deinde etiam suspitionem in personis Ecclesiasticis immoderatæ cuiusdam cupiditatis regnandi.

Quæ omnia postea efficiunt, ut authoritas ecclesiastica, quæ prius sua mansuetudine tam grata omnibus erat, ut eam in suis causis, tam ciuilibus, quam capitalibus libenter prorogarent; nunc mutata penitus ratione, tamquam scopulus quidam horribilis declinetur. Quod malum eo etiam fit grauius, quod hæc ipsa animorum alienatio, non in ministris tantum, et jusdicentibus residet, sed in ipsius etiam Amplissimi Cardinalis personam penetrauit. Habebat ille antea omnes ciues et ordines tam sui amantes, et cupidos, ut ipsius aditu congressu, conspectu, et sermone nihil eis esset antiquius, nec suauius; nunc omnis ille amor, et observantia pene in fastidium et terrorem, ac frequens ille omnium ordinum concursus in mestissimam, et desertissimam ab omni nobilitate solitudinem est commutatus.

Abhorret non solum lingua a commemoratione, sed etiam quantum potest animus a cogitatione eorum malorum, quorum ista divisio voluntatum, ac ista animorum alienatio radix esse possit et origo. Sed non possumus tamen non dolere conditionem temporum, et proprium quoddam, ac singulare fatum hujus nostræ Prouinciæ.

In tanta ne, et tam admirabili Sanctitatis Vestræ prouidentia, qua a cœteris omnibus Christianæ reipublicæ partibus omnes turbas tollit, omnia pericula

propulsat, et quam paucis ab hinc mensibus non frustra implorarunt duo hujus Prouinciæ oppida, Modœtia, et Triuilium; Nos unos ita derelictos, et destitutos uideri, ut ex ijs calamitatibus, quæ hujusmodi principia consequi solent, quid nobis ab ijsdem causis accidere possit Sanctitas Vestra non suspicietur. Et quonian existimamus nullam aliam hujus nostræ infelicitatis causam esse, quam quod Sanctitas Vestra nondum adduci potuit ad ea credenda quæ sæpe illi per litteras significamus. Id unum rogamus ut, et hæc ipsa, quæ supra scripsimus, et illa quæ cum sanctitate vestra coram agent ipsi Lonatus, et Trottus vera esse sibi persuadeat. Sicuti enim cum una Sanctitate Vestra Dei Optimi Maximi potestas his tantis malis occurrendi communicata est, ita certo scimus cum primum adduci possit ad credendum hunc esse rerum nostrarum statum, tam propensam ad opem nobis ferendam fore ejus voluntatem, ut nullum precibus nostris locum sit relictura. Exosculatur B. V. pedes quam religiosissime potest universus populus Mediolanensis, supplexque Deum orat, ut eidem omnia optatissima concedat.

Mediolani die vigesimo mensis Decembris 1579.

Firmati: GOTHARDUS Vicarius
CORIOLANO VISCONTE
BATT. VISCONTE
ALESSANDRO SCHIAFENATI
PIETRO FRANCESCO REYNA.

Beatitudinis Vestræ. Humilissimi Servi.

Vicarius et LX viri Consilij generalis
Ciuitatis Mediolani.
Jo: BERNARDUS ab Ecclesia inclitæ
Ciuitatis Mediolani Cancellarius.

DOCUMENTO N. 147.

All'Ill.mo et Rev.mo signor Osservandissimo il signor Cardinale Morone.

All'Ill.mo et Rev.mo signor Osser.mo il sig. Cardinale Alciato.

Illustrissimo et Reverendissimo signor Osservandissimo.

Vedendo noi per esperienza, che il tempo non porta alcun rimedio alle perturbationi nasciute in questa nostra Città dalle liti della Giurisdittione, et dall'insolita forma di gouerno, introdotta dall'Ill. signor Cardinal Borromeo et suoi ministri; Anzi, che questi mali, et pericoli si fanno ogni giorno maggiori. Si siamo rissoluti di mandare il molto ill. signor conte Pietro Antonio Lonato, et il signor Camillo Trotto Dottore, a' i piedi di N. S. per supplicarlo, a non diferirci più longamente gli rimedij, de quali già è molto tempo, che ne preghiamo S. S. Et, à loro habbiamo dato ordine espresso, che faccino in tutta questa negottiatione ricorso da V. S. Ill. nella cui prudenza, et authorità habbiamo principalmente fondate le speranze nostre. Et però la

supplichiamo, primo a persuadersi che nissun altro rispetto ci moue, se non la salute dell'anime, et la quiete publica: Et poi che credendo a quel di più ch'essi signori Lonato, et Trotto le esporranno, voglia conforme al suo solito aiuttare questo nostro pio desiderio il quale anco tende ad accrescere, et diffondere in più persone l'amore, et osservanza verso il nostro pastore tanto quanto mertano le altre sue ammirabili qualità. Il che certo seguirà, trouandosi, come si può facilmente la uia di temperare l'acerbità di alcuni noui decretti, et modi di procedere, i quali non ponno essere accettati in bona parte da questo populo, con il condimento di quella mansuetudine, con la quale cotesta santa Sede rege tanto placidamente tutto il resto della Republica Christiana. Et perchè sappiamo quanto V. S. Ill. da se stessa sia propensa a questa sua Carissima patria, et alle cose concernenti il servitio dell'animo, et la quiete publica, qui facciamo fine di pregarla, et le basciamo riuerentemente le mani, pregandole da Dio ogni felicità. Di Milano il 14 decembre 1579.

Firmato: Gothardus Vicarius
Batt. Visconte, Coriolano Visconte, Alessandro Schiafenato, Pietro Francesco Reyna.

DOCUMENTO N. 148.

All'Illustrissimo et Reverendissimo signor Cardinale Sansisti.

30 decembre 1579.

L'infinita benignità che vive in V. Ill. S. et le rare virtù et meriti con e quali ella ben corrisponde all'altezza de gradi et autorità che tiene presso N. S. et S. Ciesa, ci danno animo di ricorrere al favore et gratia sua in la causa nostra che già molti giorni sono è rapresentata alli S. piedi di N. S. per alcuni noui ordini dell'Ill. signor Cardinale S. Prassede Arcivescovo nostro, li quali siamo certi che vengono da un Santo e Paterno zelo. Però vedendo noi dall'effetto che se adolciti fossero dalla pietosissima mano di N. S. sarebbero in la vera osservanza et riverenza che desideriamo et a maggior quiete delli animi di tutta questa cità la quale honora e riverisce con ogni cristiano affetto l'autorità et persona dell'Ill. Arcivescovo suo, inuiamo l'Ill. signor conte Antonio Lonato et con lui il molto magnifico Dottor Trotto, alli S. piedi di N. S. et in particolare gli hauemo detto che ricorrino al fauore di V. Ill. S. la quale con ogni affetto supplichiamo si degni di prendere sotto la protetione sua questa Causa, et che se otteneremo dalla Benignità di V. Ill. S. siamo certi che la causa sarà da N. S. ben terminata con il buon temperamento che sperano dalla Clemenza sua, et ritornerà in ugual contento et consolatione dell'Ill. Arcivescovo nostro; A noi resterà infinito obligo d'ogni gratia che riceveremo da V. Ill. S. che se in altro non potremo al-

meno con tenerne eterna memoria procureremo di rendersi grati a tanto fauore il signor Dio conservi V. Ill. persona et doni conforme a tanti meriti suoi ringratiamento(?) di gratiè.

Firmato: Gothardus Vicarius Di Milano A 30 decembre 1579
Coriolano Visconti, Batt. Visconti, Alessandro Schiafenato.
Altra conforme all'Ill. signor Cardinale Guasta Villani.

DOCUMENTO N. 149.

All'Illustrissimo et Rev.mo signor Osserv.mo il signor Cardinal Sforza.

All'Ill.mo et Rev.mo signor Osserv. il signor Cardinale di Como.

1579 14 decembre.

Illustrissimi et Reverendissimi signori Osservandissimi.

Informati dell'amoreuole protettione, che V. S. Ill. tiene in tutte l'occasioni di questa nostra patria, et particolarmente dell'aiuto, che ci vien dato dalla prudenza, et authorità sua nell'honesto desiderio ch'habbiamo di vedere acquetate le molte perturbationi, nate dalla lite delle Giurisdittione, et da molte nouità introdotte da pochi anni in qua, La supplichiamo, che mandando noi per quest'effetto alli piedi di N. S. il molto Ill. signor Conte Pietro Antonio Lonato, et il signor Camillo Trotto dottore, uoglia tanto più caldamente fauorire, quanto da questo nostro sforzo può meglio intendere, quali siano quei mali, et pericoli, che ci muovono a procurare il rimedio con tanta solecitudine. Et perchè V. S. Ill. intenderà da essi signori Lonato, et Trotto, quel di più che le habbiamo detto del Stato delle cose nostre, et della grata memoria, che questa Città serua, delle sue molte gratie, qui facciamo fine, con basciarle riuerentemente le mani, et pregarle da Dio ogni felicità. Di Milano il 14 decembre 1579.

Firmati: Gothardus Vicarius
Coriolano Visconti
Batt. Visconti
Alessandro Schiafenato
Pietro Francesco Reyna.

DOCUMENTO N. 150.

1579 à di 10 Decembre.

Instruttione per la legatione di Roma datta al molto Illustrissimo Signor Pietro Antonio Lonato, et molto Magnifico Signor Camillo Trotto Dottore della Città di Milano.

Come sanno le signorie Vostre, già molte volte questa nostra Città, et con lettere, et con instruttioni mandate al Signor Dottore Ricardi, ha significato a N. S. le molte nouvità introdotte dall'Illustrissimo Signor Cardinale Borromeo, l'insolita et indiscretta rigidezza usata dalli suoi Vicarij Ciuili, et foranei, et li pericolosi, et scandalosi strepiti, causati dalle liti, nate tra le due giurisdittioni ecclesiastica, et temporale, con farle anco saper li mali effetti, che nasceuano da queste cause. Hora per non esser ancora seguita alcuna declaratione, pensa la Città, che altra non possa esser la causa, se non che Sua Santità non sia ancora ben persuasa, che tale sia il stato delle cose nostre qual noi ce lo habbiamo rappresentato con le nostre lettere. Et però si è risoluto che le Signorie Vostre vadino alli suoi santissimi piedi, per dimostrarli con la viva voce la uerità di quelle cose, che già gl'habbiamo scritte; Assicurandosi, che come Sua Santità si possa indurre, a crederle, debba poi da se stessa rimediarli molto meglio di quel che noi sapressimo dimandare.

Sarà dunque offitio delle Signorie uostre di far saper a Sua Santità, che se bene noi siamo certi tutto essersi fatto dal Signor Cardinale con buona intentione, nondimeno che dall'esperienza conosciamo, che le sue conietture hanno ingannato S. S. Illustrissima in molte cose, et che le nouità hanno causato molte murmurationi, molte discordie, molte disobedienze, et molti peccati, et molti lacci d'infinite anime, le quali non così facilmente si possono indurre, à credere et esseguire più gl'instituti noui, che li uecchi.

Che la troppo rigidezza ha alienati gl'animi, dal detto Signor Cardinale, et resa l'authorità sua men grata, di quello che prima era con la uia della mansuetudine, et insieme sminuita anco presso de molti, la molta affettione, ed osservanza, che prima s'hauea alla persona d'esso Cardinale.

Et che dalle liti della Giurisdittione ne sono nate molte discordie tra quelli che adheriscono all'una, ò all'altra parte, et molti danni pubblici et privati di quelle persone, le quali ò per questa incertitudine lasciano di proseguire li suoi giusti giuditij, o volendo proseguirli, cadono hora nelle censure ecclesiastiche, hora nelle pene temporali, et souente nell'uno, et l'altro male.

Et uenendo alla particolare espositione d'alcune nouità, et rigidezze più segnalate, et più intolerabili, puotranno le Signorie uostre esporre.

Prima la nouità di tante pene di peccato mortale, di censure, et interdetti, et di tanti casi riseruati per alcune transgressioni, che prima, ò, non

s'haueuano per peccato, ò erano nel numero dei peccati più legieri, come il ballare, il giostrare, et l'andare un poco men reverentemente alle stationi, et indulgenze.

Secondo la commutatione del nostro solito giorno di carneuale, la quale per le ragioni già scritte al detto signor Ricardi, si crede, che come repugna alla antichissima, et immemorabil consuetudine tolerata dalla Santa Sede Apostolica, et altri santi Arciuescovi, così anco repugne alle uere traditioni del nostro Santo Ambrosio, così intese, et dichiarate da molti santi Dottori.

Et però non può esser accettata in bona parte da questo populo, ma obedita in palese per mero timore della pena, et da molti anco nascostamente non obedita.

Terzo la deformità dei steccati fatti nelle Chiese, et l'incomoda distintione delle hore, nelle quali debbono andar gli huomini, et le donne separatamente all'indulgenze.

Quarto l'introduttione delle penitenze pubbliche, la qual se bene era in uso nella primittiua Chiesa, a questi nostri tempi è tanto essosa, che produce più tosto mali effetti che buoni, massimamente quando s'impongono, come qui souente si è fatto per cause anche legieri, et che altre uolte non si reputavano a peccato.

Quinto l'introduttione delle nuove feste, et frequentissime intermissioni degl'esercitij commandate per qualsivoglia estraordinaria processione, che si facci ad arbitrio d'esso Signor Cardinale: Tra quali sarà come più graue delle altre da ponderare quella, che si commanda a tutte le parrocchie nelle feste delli suoi Santi, ancora che quelle non si trouino commandate dalla santa Chiesa. Il che si procura (*sic*) perchè li poueri cristiano possano con suo esercitio pascer la sua famiglia.

Sesto il luoco inferiore, che nelle Chiese si dà all'Eccellentissimo Signor Gouernatore, Senato et Magistrati, quali non restando sodisfatti di esser trattati peggio del solito, lasciano di assistere alle predicationi, et altri santi offitij del Signor Cardinale, con molto detrimento della riputazione di S. S. Illustrissima et non senza qualche pubblico scandalo di tutto il popolo, il quale come s'edifica con l'esempij di questi, che sono, i, principali della Città, così non può esser di meno, che per il contrario esempio, non si raffreddino dalla solita deuotione.

Settimo li danni intolerabili che si sono causati alli luochi pij, et particolarmente all'hospitale, et fabrica della Chiesa maggiore per hauerli uoluto mutare la sua immemorabile forma di gouerno, et leuare l'amministratione dalle mani delli Gentil'huomini principali della Città per darla a' preti per la maggior parte forastieri, ne, i quali non può esser ne quella charità, che è ne, i, proprj Cittadini, ne quella prudenza, et giuditio che è in detti Gentil'huomini, i quali elegendosi de, i, migliori, et più prudenti della Città, non è credibile, che tali se ne puossano elegere d'un poco numero de preti, essendo massimamente la professione loro, più tosto di attendere à gl'uffitij loro, che di amministrare gli negotij secolari. La qual nouità è tanto peggio intesa dalla Città, quanto si uede, che ripugna espressamente alla mente delli fundatori di quest'opere pie, i quali si sono fidati delli suoi cittadini, et de laici, et non di preti forastieri.

Et uenendo particolarmente à raccontare i danni si puotrà rappresentare la spauentevole somma de debiti estimata che sia de 200 mila scuti da quali si troua oppresso l'hospital grande, per non esser in questi rumori stati admessi alla sua cura, secondo la forma solita, li sudetti Gentil'huomini per alcuni anni, et li disordini, che sono nel gouerno della fabrica sudetta, et la diuotione tanto sminuita nel popolo di lasciare come prima si facea liberamente le sue facoltà alli luochi pij. Di che si puotranno raccontare alcuni esempij di quelli che hauendo prima fatto Testamento, a fauore di qualche luocho, l'hanno doppo nasciuti questi rumori riuocato, et de altri, i quali lasciando pur qualche cosa a qualch' opera pia, vi pongono espressa prohibitione, che l'Arciuescouo ne altro Giudice ecclesiastico ui habbia da metter mano in modo alcuno, sotto pena di nullità, et con quelle altre più efficaci clausole che si puossono ritrouare. Le quali cose s'haueranno à significare à Sua Beatitudine non per riprendere le cose passate, ma perchè Sua Santità auisata di questi successi, si contenti di non alterar il solito gouerno di questi luochi, uedendo il beneffittio, grande, che è seguito dalla fede, diligenza et prudenza d'essi Gentilhuomini, et li grandissimi danni succeduti solo per hauere tentato di alterare in un certo modo la solita forma, et specialmente perchè si risolua di ridurre le cose della fabrica nel suo primo stato, qual ancora resta priua della cura delli Gentil huomini sotto l'amministratione solo de tre preti, con molto danno di quel luocho, et incredibile discontentezza di tutta la Città.

Ottavo l'hauere il signor Cardinale chiuse le porte laterali della Chiesa, con quell'incomodo che le Signorie uostre sanno di questo popolo, il quale oltre che con quella comodità entraua più spesso nelle Chiese à far le sue orationi, resta anche in molte di esse Chiese impedito li giorni delle feste, ò indulgenze di non poterui entrare, ò uscire, se non con grandissimo stento, et qualche pericolo. Dal che si conosce, che le dette porte laterali, si son fatte, et tolerate anticamente con grandissima ragione per servire al bisogno de populo tanto numeroso, et aiutare l'angustia d'esse Chiese.

Circa la rigidezza doueranno significare à Sua Santità come si proceda nell'Arcivescovato con tormenti esquisiti et insoliti almeno in questa Città, dalli quali molti ne son restati storpiati, inutili et tal uolta ancora morti. Come gl'essamini siano rigorosi, et spesso giudicati captiosi. Come sia da quel foro bandita ogni misericordia, et pietà tanto nelle cause ciuili quanto Criminali in materie pertinenti alle cose ecclesiastiche.

Et particolarmente doueranno esclamare quanto sia odioso quel sommo rigore con il quale si proseguiscono dalli preti irremissibilmente le caducità doppo passato il termine solo di doi, o, tre giorni, facendo saper a Sua Beatitudine i scandali, et le rouine che ne sono seguite de molti poueri huomini, et che la clemenza, quale qui si usa dalli laici, et dal Senato Eccellentissimo in questa materia fa in comparitione parer più abbominevole la crudeltà dei preti, dalli quali ragioneuolmente ognuno pretende maggior pietà, et compassione.

Doueranno anco dire come abusino indiscrettamente dell'autorità a lor data gli Vicarij Foranei, mettendo poi innanzi gl'occhi di N. S. oltre alli danni

privati, che pur debbono esser in consideratione di Sua Santità che è Clementissimo padre di tutti Tre notabilissimi danni publici, che nascono da questa insolita acerbità. L'uno de quali è che molti smariti da questo modo di procedere, il quale il più delle volte è cervicoso e contrario alli termini di raggione si retirano dalla religione per timor de tali ministri e quelli che già sono preti fugono quest' habitatione come troppo aspera e pericolosa di modo che molte cure restano senza curato, e molte sono amministrate da giovanetti non solo inesperti, ma lascivi et scandalosi.

Il secondo, che la Jurisdittione ecclesiastica, la quale prima passando con la uia della mansuetudine era voluntieri da tutti prorogata, hora è fugita come scoglio horrendo, et pericoloso.

Il terzo, che se bene questi mali vengono immediatamente dalli Ministri del signor Cardinale tuttavia rendono anco la persona sua men grata di quel che era prima parendo alle persone, che questo non puossa essere senza sua volunta, et che in ogni caso egli almeno habbia qualche colpa in questo, Che lasciati li Ministri idonei et esperti, de quali n' haueria molta copia in questa sua Diocesi, voglia più presto fidarsi di persone noue, et forastieri.

Et in questo doueranno anche le Signorie uostre supplicar S. S. ch'essorti il Cardinale a collocar gl'Uffitij, dignità et beneffitij più tosto negl'huomini del paese, come uole l'ordinata charità, et conuiene anco al beneffitio pubblico.

Perchè se ben contra delli offitiali del paese può il signor Cardinale hauer qualche suspitione che per le loro affinità, et amicitia possano tal uolta esser impedite nell'amministrare intieramente la giustitia. Questo rispetto però è preponderato prima dalla piena informatione, che il signor Cardinale puotrà hauer prima che li elegga della buontà, et dottrina loro, molto più certa, et più sicura di quella che ha delli forastieri, con i quali si può dire in comparatione dei nostri quel verso: Cognita iuditio, constant incognita casu. Et poi anco si ha da credere, che il compenso et il rispetto delli parenti, et amici debba esser molto magiore, et più potente a contenerli il freno del proprio honore, et delle facoltà, il quale si come milita nei nostri i quali hanno sempre da stare sotto la censura del signor Cardinale, et di quello che hauessero offeso, così non militando nei forastieri, che si partono alla sprovista, et senza essere sindacati con certissima speranza della impunità di qualsivoglia grande eccesso commesso nella sua amministratione, deue ogn'uno ragioneuolmente hauer magior suspitione di loro che delli giudici del paese.

Si riccorda anco li gran travagli si danno alli parenti auanti si dia licenza di puoter mettere la figliuola monacha, non si ricusa già che non si usi diligenza per sapere la uolontà libera della giovane, ma che non sia però tale, et tanta che fastidisca e la giovane, e parenti, di modo che sia occasione di raffredire in loro il santo proposito della religione.

E con el medemo proposito le S. V. haueranno occasione di far prender partito al ordine desso signor Cardinale de non admetter alchuna monacha che non dia al Monastero libre 3000 et un redito in vita di L. 50 dal quale nasse un desordine che qualche buona figlia ma de parenti poueri, ma spesse volte non ne resta impedita d'intrare nella religione; et potranno anco le Signorie Vostre far sapere a Sua Santità la difficoltà si fa per esso si-

gnor Cardinale in lassar metter le putte nei monasteri ad imparar costumi nobili, virtudi, et molta dissiplina, del che ne nascono molti inconvenienti et specialmente quando si trouano morte i padri o le madri, ouer poch' atti al gouerno de sue figliuole, e poi a quelli che concede tal licenza quanto siano grave le dozzene che li fa pagar per le compense.

Rappresentaranno ancho le Signorie Vostre l'antiquissima et osservata consuetudine della successione delli heredi layci nelli frutti o fitti douti al benefitiato morto.

Resta molto damnificato ogni anno e per questo molto aggrauato l'estimo delli beni secolari per la molta quantità de' beni che comprano questi ecclesiastici douendo loro spender l'intrate che avanzano, et in reparationi, et in elemosine.

Ha questa Città il nauilio di tanta utilità, qual essendo ripieno non se li prouede per la difficultà fanno li ecclesiastici nel contribuire alla spesa della spazzatura per rispetto delli lor beni.

Ultimamente doueranno supplicare Sua Santità à rafrenare il corso tanto facile che qui si è preso di comminare le scommuniche, et interdetti per cause che non si stimano degne di tanta pena, facendole sapere quanto pericolo ci sia, che non venghino in disprezzo, et che non siano poi stimate, se non in quanto impediscono l'attione, et essercitij temporali.

Et à questo proposito la supplicheranno anco, che ad abondante cautela de molti che per fragilità potriano essere incorsi in alcuna delle scomuniche comminate dal signor Cardinale de quali si crede che ve ne sia un grandissimo numero. Voglia Sua Santità concedere alla Città una generale indulgenza, la quale comprenda queste tali colpe, et censure.

Tutti li sudetti capi, et altri da lor dependenti si desidera che siano trattati con la maggior modestia, et riuerenza che si puossa verso la persona del signor Cardinale, et in tal maniera che N. S. conosca la Città non ricusare alcuna riforma degli abusi, qual sia giudicata honesta, et conueniente da Sua Santità. Ma supplicarla à non permettere, che questo popolo senza suo demerito sia trattato con leggi più aspre degl'altri Christiani.

Et si lascia alle Signorie Vostre la cura di esponere più specialmente gli disordini et inconuenienti nasciuti dalle sudette cause, come ne sono à pieno informati. Rimettendo anco alla lor discrettione tutti li temperamenti che si possono trouare in questa materia per dare soddisfattione alla Città et al signor Cardinale come facilmente si puotranno trouare quando S. S. Ill. s'accontenti d'accomodarsi in qualche parte alli costumi del paese, et alla natura, et fragilità degl'uomini.

Et però lodiamo anco, che le Signorie uostre trattino dolcemente con l'istesso signor Cardinale, certificandolo, che altro non è il desiderio della Città, se non che con il prouedere alle cause di queste perturbationi, siano poi maggiori et più comuni à tutti, i frutti che si aspettano dalla sua incomparabile uigilanza, et esemplarità di uita.

Firmati: Gothardus (Reyna) Vicarius
» Coriolano Visconti
» Battista Visconti
» Alessandro Schiaffenati
» Pietro Francesco Reyna.

DOCUMENTO N. 151.

Illustri Signori.

Hieri giongessimo a Roma, et hoggi habbiamo cominciate alcune visite de Cardinali, de quali la prima è stata quella del signor Cardinal Borromeo con il quale non habbiamo atteso ad altro, che a significarli la buona intentione della Città, e specialmente quella delle S. Vostre che la gouernano indirizzata tutta ad accrescere, et diffundere in più persone l'affetione, et osservanza verso di S. S. Ill. Et perchè il fine era di darli satisfattione, non habbiamo voluto discendere ad alcuna particolare che puotesse turbare la dolcezza di questo ragionamento. Habbiamo trouato che N. S. era alla villa, dalla quale s'aspetta domani di sera. Ma per quel che si dice non dimorerà in Roma se non lunedì per esser giorno di capella, et martedì anderà a Civitavecchia per starvi otto giorni. Il che puotrà forsi portarsi un poco di dilatione. Ma noi però usaremo ogni diligenza per parlarci prima che parta, nè perderemo alcun momento di tempo, che sia opportuno a questa nostra negotiatione. Ne per hora habbiamo altro da dire alle S. Vostre, se non che per il conto, che ci dà il signor Ricardi delle cose, che ha trattate, ci pare di puoter sperare qualche buon sucesso nelli honesti desiderij di codesta commune patria. Il che noi procuraremo con ogni studio come siamo obligati. Et le basciamo le mani, pregandole ogni felicità. Di Roma alli 16 genaro 1580.

D. V. S. S. Ill.

Servitori
Firmati: Pietri Antonio Lonato
Camillo Trotto.

DOCUMENTO N. 152.

Illustri Signori.

Per altre nostre dì 16 del presente mese habbiamo auisate le S. S. Vostre Illustri che dubitavamo di non puoter parlare a N. S. in questa settimana per la sua absenza da Roma. Così è accaduto, perchè dopo esser venuto la Dominica dalla villa, Martedì andò a Civitavecchia, non essendosi fermato in Roma se non Lunedì, per il qual giorno se ben noi gli facessimo domandar udienza, nondimeno piacque a S. S. di diferirla sin al suo ritorno, il quale si spera che debba essere Martedì prossimo. Non habbiamo fra tanto perso il tempo, ma atteso a uisitar, et informare gli Cardinali li quali se ben portano molto rispetto al signor Cardinal Borromeo, tuttauia sono aforzati confessare che ui sia qualche ecesso che habbia bisogno di moderatione. Il che ci fa sperare che si debba trouar qualche temperamento di ellegerire alla Città il giogo insoportabile che gli è imposto con commune satisfattione del-

l'una, et l'altra parte. Se ben l'essersi diferito tanto a dolersene con S. S. ci rende hora questa causa più dificile di quel che saria stata da principio. Basciamo le mani delle SS. Vostre Ill. et le desideriamo ogni contento. Di Roma alli 23 di genaro 1580.

Delle SS. Vostre Ill.

Servitori
Firmati: Pietro Ant. Lonato
Camillo Trotto.

Al signor Vicario di Prouisione e xii.

DOCUMENTO N. 153.

30 gennaio 1580.

Illustri Signori,

Mercordì passato il Papa tornò da Civitavecchia essendo prima il signor Cardinal Borromeo andato a trouarlo a Palo, uilla del signor Cardinale Farnese, oue stete a ragionamento con Sua Santità quasi tutto un giorno. Giouedì ci diede audienza immediatamente dopo esser stato seco un'altra uolta per molte hore il medesimo signor Cardinale Borromeo, il quale si tratteneua nella anticamera quando noi entrassimo da Sua Santità. Hauessimo per sua benignità campo di esporli a nostro piacere tutti li aggrauij, et noi lo facessimo con tal efficatia, et diligenza, che ci parue di satisfare al nostro debito per quanto si estendeuano le nostre forze. Piacque da principio a S. Beatitudine di essortarci dolcemente ad accettare gli rimedij del nostro Pastore, et sperare che debbano con il tempo partorire buon frutto. Noi discorrendo particolarmente di ciascun decreto, et legendone anco, alcuni che haueuamo in mano dimostrassimo con molte ragioni, et authorità che sono contrarij alli sacri canoni, et dottrine dei dottori santi, i, quali biasmano le tante riserue dei casi, che non siano attroci; Et non uogliono che le attioni, le quali di sua natura non sono peccato, ma solo possono essere occasione di peccato, come sono i balli, et le giostre si emendino con altro, che con le essortationi, temendo che il commandar cose, nelle quali la fragilità humana cada tanto facilmente, non sia altro che porui inanti un laccio, et precipitio delle anime, et porre, i prelati in certissimo pericolo di disobedienza. Da che si inferisce facilmente, che la speranza di quel frutto, che il signor Cardinale si promette non sia probabile. Et parlando particolarmente di quel che si fa nel nostro paese le dicessimo che la esperienza del passato mostra euidentemente, che non si possa sperare in questo populo maggior riforma di quella che si spera universalmente dalli altri, poiche le tante censure et interdetti, a' quali erano passati spesso i ministri del Cardinale con un infinito numero di persone sono certissima proua della disobedienza. Et a questo proposito serue molto bene l'atto che le SS. Vostre ci hanno mandato del Vicario Galerio, nel quale dice d'essersi mosso a publicare di nuovo il Decreto delle

giostre per hauer visto, che in contempto, dell'antecedente decreto si sia giostrato il primo giorno dell'anno.

Et così sarà bene che accadendo altro simile atto ne siamo auisati perchè possiamo con la uerità mostrare la disobedienza causata dalla dificultà, et rigidezza degli editti, perchè quanto più saranno multiplicate le proue di tal disobedienza, tanto più facilmente muoveranno Sua Santità a darci gli opportuni rimedij. Alla fine Sua Santità ci domandò se si contentauamo di uivere come si fa, a, Roma. Al che rispondessimo di sì, eccetto per il capo delle giostre, nel qual è conveniente lasciar qualche maggior libertà a Milano, ove risiedono il Capitano Generale con tanti Caualieri et soldati, che, a Roma, città de preti. Et di quì noi habbiamo preso speranza di riportare qualche buona prouisione, perchè veramente Roma non ha nè prohibitione de balli ne distintione d'hore nell'andare all'indulgenze ne' steccati nelle chiese, ne riserua dei peccati, che si commettono andando alle stationi, ne alcuna di quelle strettezze, che sono introdotte dal Cardinale. Et siamo in questa nostra speranza confermati anco dal parere di tutti quei Cardinali et prelati con quali habbiamo ragionato. I quali di comun consenso giudicano essorbitanti li decreti del Cardinale et giuste le querele nostre, et che le censure in tali casi non si possono comminare.

Trattassimo anche del giorno di Carneuale intorno al quale se ben parue a Sua Santità di darci alcuni motiui, Noi però si facessimo sì gagliardi, con dirle che le dominiche erano sutratte dall'astinenza, et che se ben in le altre non si usaua d'interrompere con la mutatione dei cibi, il corso della quadragesima, che però l'astinenza della prima dominica non era mai stata accettata dalla consuetudine ne appresso da noi, ne anco appresso degli altri prima che Santo Gregorio vi aggiongesse li *quattro giorni*, adducendo in testimonio di questo l'autorità de Dottori Santi, i quali attestano che la quadragesima inanti l'additione di San Gregorio incominciaua in 2.ª feria post dominicam in capite quadragesimæ; Et respondessimo talmente a tutti gli obietti di Sua Santità che con questa disputa venessimo a confermarsi anco meglio di prima nella nostra opinione, per la qual non ci bisognerà veramente dimandar altro che giustizia, et speriamo anco di ottenerla, se pur noi con atti contrarij non mostraremo d'aquietarsi a questa nouità.

Habbiamo lasciato a S. Beatitudine l'incluso memoriale dal qual le SS. Vostre comprenderanno breuemente la sostanza di tutto questo negotio. Et non si maraviglieranno se in essi vi sono ommessi alcuni delli capi dell'instruttione perchè contenendo materie separate, ci è parso lasciarle per un'altra volta cominciando per adesso da queste che sono più fauorevoli; Procureremo poi un giorno della settimana che uiene un'altra audienza, et auisaremo le SS. Vostre di quello che ne riportaremo.

Il signor Cardinal Borromeo partì hieri da Roma, Noi lo visitassimo prima, et uedessimo a montare in cocchio, et hauendole domandato quando pensaua di essere a Milano, ci rispose, che non sapeva se saria prima andato a Brescia. Non crediamo di ritrouare nel negotio alcuna maggior dificultà, per la sua absenza, et ci pare che basti per giustificatione della causa nostra esser comparsi per quindici giorni prima ch'egli sia partito et parlato al Papa,

come habbiamo detto, quasi alla presenza sua, oltre che le habbiamo noi stessi et anco con il mezzo del signor Cardinal Alciati fatto sapere, che ci saria stato carissimo che SS. Illustrissima si fosse dimorata sin tanto che Nostro Signore hauesse fatto qualche risolutione, offerendole sempre di trattare il tutto con la debita riuerenza. Et credendo che hauendosi a trattare di qualche temperamento fosse più facile trouarlo di sua satisfattione in presenza, che in absenza sua. Basciamo le mani delle SS. Vostre, et le preghiamo da Dio ogni contento. — Di Roma alli 30 genaro 1580.

D. V. S. Illustri Servidori

Firmati: Pietro Ant. Lonato
Camillo Trotto.

DOCUMENTO N. 154.

Per questa uolta non habbiamo di dire alle SS. Vostre, più di quello, che già le habbiamo scritto, perchè tutti i giorni di questa settimana auanzati dal Carneuale, si sono consumati parte nella capella, et concistoro et parte nelle audienze de' Cardinali et Ambasciatori de Prencipi. Et se ben noi fratanto habbiamo atteso, a, praticare le cose con alcuni di quelli Cardinali, da quali possiamo sperare maggior aiutto. Non crediamo però che alle SS. Vostre debba importare intendere queste minutie per uia di lettere. Pensiamo domani, o l'altro di tornare da Sua Santità a dimandarle la espeditione in iscritto delli memoriali già datti, et anco prouisione sopra gl'altri capi della nostra Instruttione; I quali come già habbiamo scritto per la multiplicità delle cose, non si sono potuti commodamente cumulare nelli primi memoriali. Et per quello che habbiamo inteso della mente di Sua Santità intorno alle cose già trattate, et che dalla sudetta pratica da noi fatta con li Cardinali, presentiamo delle noue che habbiamo a proponere, speriamo di riportare tal prouisione, che farà ogni giorno conoscere meglio il frutto di questa nostra uenuta, molto maggiore in sostanza di quello, che potrà forsi esser penetrato così da principio, specialmente nelle cose più importanti. Et crediamo anco che riportaressimo buona espeditione in tutte se già in alcune la pacifica obedienza non hauesse pregiudicato. Habbiamo riceuute le lettere delle SS. Vostre di 4 de quali bastarà accusare il riceuuto, non contenendo cose che ricerchi altra risposta. Basciamo le mani delle SS. Vostre, et le preghiamo da Dio ogni contento. — Di Roma à dì 20 febraro 1580.

Delle SS. Vostre Illustri

Servid. Pietro Antonio Lonato
Camillo Trotto.

DOCUMENTO N. 155.

Beatissimo Padre,

La Città, et Diocesi tutta di Milano deuotissima alla Santità Vostra si troua in grandissima perturbatione per molti aperti pericoli delle anime a' quali resta sottoposto tutto il populo per l'infrascritti decreti dell'Illustrissimo signor Cardinale Berromeo suo arciuescovo; I quali per la sua rigidezza non ponno essere obediti, et però sono causa di far che alcune transgressioni, che prima o non erano peccato, ò erano nel numero dei peccati più leggieri, hora siano ai transgressori più pernitiose per le pene di peccato mortale, d'interdetti, et scomuniche, che da esso Cardinale vi sono aggiunte, con essersene di tutti riseruata a se solo l'assolutione.

Et perchè la Città non ha riportata insin qui alcuna prouisione da Vostra Santità, et uede che gl'inconvenienti si fanno ogni giorno maggiori si è risoluta finalmente di destinare speciali oratori alla Santità Vostra i quali toccando per hora, i capi più importanti con ogni humiltà le dicono.

Che il detto signor Cardinale in un suo Publico Editto ha riseruato à se stesso l'assolutione di quei peccati mortali che da huomini o donne si commettono, anco dalle finestre et case nell'occasione di andare a l'indulgenze.

Che ha distinte le hore nelle quale debbano andar gl'huomini, et le donne all'indulgenze, assignando alle donne la prima parte del giorno sin a mezzodì, et l'altra parte alli huomini.

Et ha auco separato nell'istesse Chiese il luogo degl'uomini, da quello delle donne con un tauolato alto di asse poste per il lungo nel mezzo di esse chiese sotto pena d'interdetto alli contrafacienti nell'uno, et l'altro caso. Il qual capo s'intende riseruato anch'esso a SS. Illustrissima per un altro edito, nel quale generalmente si riserua l'assolutione de tutti quelli che siano excomunicati, interdetti, o sospesi a lege vel ab homine.

Che ha proibite tutte le giostre, tornei e correrie et altri spettacoli in tutte le Domeniche di Quadragesima, et anco in tutte le altre Domeniche et feste dell'anno nelle hore che si celebrano i diuini offitij nella Chiesa Metropolitana sotto pena di scomunica latæ sententiæ alli autori, et cooperatori, et d'interdetto alli spettatori. Il qual capo uien anchesso a esser dei riseruati per la ragion, che di sopra si è detto.

Che ha prohibito il ballare nei giorni di festa, sotto la medesima pena d'interdetto, e sotto la medesima riserua a se stesso de l'assolutione. Et per la transgressione di questo capo ha spesso interdetto in molte terre un infinito numero d'huomini e di donne: Prohibito per longo tempo gli matrimonij alle putte, et negata anco la sepoltura ad alcuni che sono morti prima d'essere assoluti.

Che di più nella tauoletta già assibita a Vostra Santità, vi sono tanti altri casi riseruati che facilmente ponno comprender la maggior parte dei peccati mortali, come da essa si può uedere.

Che in essecutione delli sudetti decreti nelle assolutioni dei sudetti casi, et anco d'altri peccati spesso s'impongono penitenze pubbliche alli huomini, et a le donne con molto scandalo, et pregiuditio specialmente delle putte da marito, le quali in un certo modo si vengono ad infamare.

Che ha chiuse in molte chiese le porte laterali le quali non solo con la comodità che dauano ai vicini et uiandanti inuitauano spesso le persone a entrar nelle chiese a far orationi, ma anco sono necessarie all'entrar, et riuscir d'un populo tanto numeroso nelli giorni di festa, processioni et indulgenze.

Che di propria authorità, et di fatto, ha mutato il solito giorno di Carneuale commandando che la Quadragesima, la quale si è sempre usato nella Chiesa Ambrosiana di cominciare nella seconda feria, hora habbia principio nel giorno di quella Dominica che per antichissimo instituto è il proprio giorno del Carneuale Ambrosiano.

Che con molto danno delli poueri operarij, et negotiatori, ha ordinato la celebratione di molte noue feste, et intermissioni de l'esercitij et specialmente il giorno di San Geruaso, et Prothaso, et in tutte le Parochie, i giorni delle feste de tutti i suoi santi allorchè queste non siano commandate dalla santa Chiesa, il qual danno è grandissimo per esser le parochie di Milano poco meno che cento, et oltre di ciò commanda anco, che tutti i giorni delle sue processioni le quali sono frequentissime si tengano serrate le botteghe sino al fine di esse processioni, il qual tempo non è mai meno di mezzogiorno.

Di tutte queste nouità si sente aggrauata quella Città et Diocesi per uedersi imporre un giogo insopportabile, et un certissimo laccio delle anime, le quali cadono continuamente nelle censure comminate.

Et pretende che tali decreti siano ingiusti perchè di alcune attioni le quali di sua natura non contengono alcun peccato, ma solamente ponno tal'hora ad alcuni esse occasioni di peccato, come, il torneare senza pericolo di effusione di sangue, et il ballare non si debba procurarsene la correttione con altro modo che con le admonitioni, et che la riserua de tanti casi ripugni molto alla segretezza della confessione, et conseguentemente sia pericolosa d'impedir la libertà di essa, et di restringere la uia del paradiso.

Et però noi che l'esperienza di tanto tempo corso dopo questi decreti mostra che non ponno essere accettati dal populo, ma che sono communemente disprezzati; Et che il diuertire gl'huomini nei giorni di festa dalli tornei, et dalli balli, i quali per lo più si fanno dalli villani, et con molta semplicità non è poi causa, che le feste siano santificate con quella devotione che il Cardinale desidera, anzi che quelli che non sono tanto devoti, de quali n'è sempre molto maggior il numero si occupano poi in altri trattenimenti uitiosi, et scandalosi.

Supplicano li detti Oratori humilissimamente la Santità Vostra, a uoler ridurre li detti decreti alli termini di ragione con leuarli le tante pene comminate, et non permettere, che quella preuincia di Milano sia gouernata senza suo demerito con leggi più dure degli altri Christiani. Il che come giustissimo, et necessario alla salute di quelle anime, et quiete di quella prouincia si spera dalla molta sapienza et benignità di Vostra Beatitudine.

DOCUMENTO N. 156.

Hauendo noi già dato fine alli negotij, et non aspettando altro, che la benedittione da N. S. ci è sopragionto l'auiso delle scomuniche, et interdetti seguiti per le solite giostre, et mascare fatte contra gli Editti nella Dominica di Carnevale, per il quale non è stato bisogno, nè a proposito d'entrare in nuova disputa della validità delli editti, perchè già si erano trattate tutte le materie abastanza, et questa specialmente oltre alle altre uolte, et oltre all'allegatione fatta in scritto, s'era disputata pienamente con Sua Santità la Dominica passata. Ma solo habbiamo atteso a procurare di sopire tutto il processo, che s'andaua facendo contra li mascherati, con dimandare da Sua Santità l'assolutione di loro, et di tutti gl'altri per la uia ordinaria. Il che ci è riuscito molto felicemente, poichè essendo noi hoggi andati da Sua Santità principalmente per licentiarsi con animo di dimandare poi l'assolutione di questa et altre simili disobedienze delli Editti; se ben da principio è parso a Sua Santità di fare un poco di querela di quest'attione, significandoci quanto si dolesse il signor Cardinale, che il piacere del suo ritorno si fosse turbato con atto tanto a lui dispiacevole. Nondimeno dicendole noi, che il populo hauea pensato che li fosse lecito di servare il suo solito fin che la causa fosse decisa da Sua Beatitudine. Et convertendo tutta la colpa nel signor Cardinale, che uolesse di fatto immutare le antiche et honeste consuetudini del paese, et in contempto del recorso hauuto per noi da Sua Beatitudine il qual doueua di ragione suspendere gli suoi Editti, tentarne la essecutione con modi tanto horribili, et tanto pernitiosi. Et rappresentando il gran pericolo in che si staua dal contempto delle censure per la moltitudine delli disobedienti, e per la leggierezza della causa Sua Santità assai facilmente si è piegata a dirci che faria scriuer al signor Cardinale, che desse facoltà a tutti gli confessori ordinarij di assoluere ogn'uno da questa, et tutte le altre disobedienze delli detti Editti senza alcuna penitenza estraordinaria. Anci habbiamo trouato, che di già hauendo Sua Santità intesa dal detto signor Cardinale questo rumore, si era mossa da se stessa ad ordinarli il medesimo, con commandarli specialmente che cessasse dal procedere nominatamente contra alcuno per questa causa. Il che ci ha portata molta consolatione, come inditio assai chiaro qual sia in questa materia la mente di Sua Santità. Crediamo per la diligenza fatta da noi, che l'ordine di questa assolutione douura venire con questo corriero senza alcuno fallo; perchè se ben a Sua Santità non è piaciuto di darlo in nostra mano, ci ha però promesso di farlo scriuere quanto prima. Et non le diciamo altro per adesso della espeditione, perchè intendiamo di farcele in breve la relatione noi stessi, disegnando di non fermarsi qui se non due, o tre giorni per licentiarsi da questi signori che ci hanno fauoriti. Et fratanto basciamo le mani

alle Signorie Vostre, con pregarle da Dio ogni bene, et contento. Di Roma alli 5 di marzo 1580.

Delle Signorie Vostre Illustri Servitori

PIETRO ANT. LONATO
CAMILLO TROTTO.

Al Signor Vicario et XII.

D'ordine et per auttorità de Monsignor Illustrissimo Cardinale Arciuescouo di Milano se dichiarano et denonciano escomunicati tutti quelli che nel presente giorno, che è Dominica in Capite Quadragesimæ atualmente hanno giostrato, et giostrano, o fatto tornei, o, altri spettacoli profani nel tempo che si celebrano tutauia i diuini officij in Duomo, e, similmente quelli che ne sono authori, e, come tali debbano esser schiuati d'ognuno che li conosce.

Similmente se dichiarano, e, denonciano per interdetti dal' ingresso da la Chiesa tuti quelli sì huomini come donne di qualsiuoglia conditione che sono stati, et stano à ueder simili giostre, e, spettacoli profani, e, questo in esseqautione dell'Editto sopra ciò pubblicato sì l'anno passato, come anco l'anno presente. Dal Palazzo Archiepiscopale Adì 21 febraro 1580.

Signat. Vicario Generale F. B.

DOCUMENTO N. 157.

Illustre Signore.

Piacerà à V. S. trouarsi in Camaretta Lunedì prossimo che sarà alli 18 del presente alle hore 21 per *oldire la relatione delle cose di Roma*, et per trattare cose importantissime per beneficio di questa Città, et V. S. non mancarà, acciò non habbiamo di dar notta à Sua Eccellenza de quelli non verranno, conforme al decreto dell'anno passato 1578, fatto sopra le Congregationi di questo Consiglio, ex Offitio Prouisionum. Mediolani die 15 aprilis 1580.

Trouandosi absente dalla presente Città se gli mandarà subito il presente auiso.

Vicarius Prouisionum Mediolani.

Cameretta del 19 aprile 1580.

DOCUMENTO N. 158.

Lettera di Sua Maestà sopra li allogiamenti de paghe morte.

Don Sancho de Padilla del nostro Consejo secreto y nostro Castellano de Milan. La nostra Ciudad de Milan, y las de mas desse estado se nos han quexado grauemente de los agravios vexaciones y malas obras que reciben principalmente en los de los allosamientos de la gente de guerra, pues contribuyen con mucho mas allosamientos y raciones que hai soldados de ma-

nera que hai soldado que tiene dos y tres allosamientos y otras tantas raciones, causa por la qual succede la muerte de la pobre gente, pues por dar su cama y casa al soldados, duermen ellos al sereno, y porque siendo este negoçio tam contra al seruicio De Dios y nostro, pues es tan notable y euidente danno y ruina de nostros subditos, que es la cosa que mas nos puede a l'alma. Proueereis, como no solo se excuse esta desorden y excesso para adelante, de manera que en quanto en fuere possible nustros subditos y vassallos desse estado sean relevados de semasantes graveças, y exaciones indeuidas; mas que assi los soldados, Capitaneos, officiales como las de mas personas, que huuiere enteruenido y partecipado en semesantes desordenes y excesso tan contrarias al deuer y en tanto danno nostros subditos sean castigados exemplarmente y con seueridad, pues convene assi a nostro seruiçio y procede de nostra expressa y determinada voluntad y nos auisareis de lo que en ello se fuere hazido, y del remedio que se hauerà dado en ello de mucha diligencia, y viendo si parà remedio dello conuernà que se tomen la muestras repentinamente y sin que los soldados esten auisados, para que ne puedan darla de mas numero de soldados del que effectualmente sirven, ò, en otra forma que les paresciere, ò, deputando persona que assista al remedio della..... J por que de mas desto nos ha supplicado fuessemos servido proueer que à la gente de los presidios no se les de mas allosamiento que a la de los Castillos in que à, los soldados inutiles, que tienen plaças muertas, que actualmente no sirven, tan poco se les de la contribuçion de los allosamientos y que se use tal diligençia que se verifique el numero cierto de la gente de guerra que serue, y que el dinero, que el estado paga parà la contribuçion de los dichos allosamientos que por passar por tantas manos se diminuze y acabat antes llegue a, las de los que lo han de hauer sin diminuçion y siendo todas estas cosas de la consideracion que uos ueys y tan dinás de remedio, seremos servido, que quanto à lo *de la plaças muertas, proueays, que no se de allosamento al que plaça muesta ni al que effectualmente no sirviere,* pues no hai razon para ello ni que el soldado, que no sirviere tenga placa ni contribuçion de allosamento y que en lo de las mustras y lo de mas, en que vieredes, que hay abuso y desordenes lo remediais de tal manera, que podamos estar con el animo quieto d'hauerlo dexado à, vostro Cargo, como de persona que ama tanto el serviçio de nostro senor, y nostro y la conservaçion y benefficio dessos nostros subditos, qua an esto estan de por medio, y son de la consideraçion, que uos ueys. — Dada en Santaren, a 5 de Junio 1581.

Signat. Yo el Rey

Vidit. Comes
» Ramondetus Regens
» Carauasal »
» Herrera »
» Moles. »

DOCUMENTO N. 159.

Informatione per la fera di Rivolta.

Di grandissima utilità al publico et priuato saria una fera ogni anno nel ducato de Milano, a similitudine della fera di Crema la quale d'alcuni anni in qua, è, andata in dissuetudine, perciochè a essa fera del ducato sì come solenasi a quella di Crema si conduriano diuerse mercantie da questa città di Milano che ivi si venderiano al contanti, ouero si barattariano in altre mercantie che sono panno, drappi di seta d'oro et argento sete lavorate merzarie grosse et suttile, guantarie, correggie, berette capelli, sede de cusire, guggie, scartaggi, ori filati e gioie, et altre mercantie solite fabricarsi in questa Città, le qual mercantie sì come faceuano un terzo et più della fera di Crema, molto più fariano in quest'altra fera del ducato. A detta fera si conduriano mercantie diuerse da diuerse parti forastiere come si è visto per l'esempio della fera di Crema, cioè:

Da Fiandra panno, tele di renso, cambraie, mocogliati zambelotti, grograni, sarze de scotto feltre speciane.

Di Alemagna boui, vacche, manzi et cavalli, tele diverse, stagni, lottoni lauorati et da lauorare pelle de vacchette de rosia et merzarie diverse.

Da Franza si conduriano pannine, buratti, tele cattelonie, merci, tele da lion, capelli et altre robe diuerse.

Da Genoua veneriano Corami, sede lauorate et da lauorare drappi, cottoni, speciarie, pessi salati, tonnine, inchiode, oliue, pomi, limoni, naranci, fighi, zibetti, saponi, olei et altre cose.

Da Venezia si conduriano speciarie, cordouani, cere, grograni, mocogliati, drogarie, cottoni, bombasi, filati et da filare, brasilio scodeno feltri tapezzarie et altre cose infinite.

Da Bergomo et Bergamasca panni alti et bassi saglie, mezzalane, velami, spalere, ferrarezze, rami, scarpe, cordouani, cinamomi et molte altre cose.

Da Cremona saglie, panni, mezzalane, coperte terlisi, fustagni, bombacine, et ferro lauorato cioè aste, et coltelli.

Da Mantoua reffi lauorati, perponte, berette, amisole.

Da Bologna Calce et calcette.

Da Piasenza, Lodi et lodegiana gran quantità de formaggi, bestiame, tele, lini, vitelli et grassine, porci, grassi, pollami, lardi ed altre cose.

Da Bressa ferrarezze, arme, panni, saglie, cottonate, reffi candidi, scarpe et altre cose.

Queste mercantie iui condutte tornano a grande comodità poichè milanesi ad assai manco prezzo si forniscono delle robbe forastiere concorreno persone da ogni parte, a, fornirsi i danari restano nel milanese, si barattano e contrattano diverse mercantie dando escito alle mercantie di questa città. à, forastieri dal che nasce intertenimento, a tanti operarij che sonno in questa

città, perchè dandosi espeditione alle mercantie si attende a fabbricarne delle altre, si sente il comodo delle mercantie forastiere de' quali milanesi se servono a manco prezzo, sicchè per queste raggioni et altre che per ogni persona di giudizio si ponno considerare si tocca con mano l'euidente beneficio che porterà questa fèra.

Et uenendo al loco doue si haueria a fare d.ª fera si dice che douendosi elleggere un sito comodo alle condutte delle mercantie et a forastieri et particolarmente a questa Città di Milano che constituisse gran parte della fera, che non vi è loco più comodo di Riuolta sopra Adda, ducato di Milano, perciocchè venendo alle mercantie di Milano assai più comoda et d'assai manco spesa sarà la condutta che non era a Crema et che non saria in altri luoghi, poichè esse mercantie s'imbarcaranno a San Marco et per il nauiglio vanno a Cassano dove se imbarcano in Adda e vanno in fera.

La Condutta de Fiandra et d'Alemagna sarà comoda a d.º loco poichè tutta sarà per acqua imbarcandosi a Sorego o a Giorra alli confini de' Grisoni nel laco di Como, et per esso laco vanno a Lecco in Adda sin in fera.

Le mercantie de Franza si ponno imbarcare a Turino nel Po et in Tanaro et puoi nel Ticino sino a Pauia si passa il porto del Graualono et si va al porto della Stella, poi in Adda et per Adda sin in fera, et volendo venire per terra a Vercelli, da Vercelli a Novara, da Novara a Boffalora dove se imbarca nel nauiglio grande et da esso in quello de Martesana.

La medesima comodità della condutta di Franza serue per Piemonte doue vengono cordarie canapi et caneuazzi.

La condotta di Genoua vene al solito a Pavia et Alessandria et ivi se imbarca nel Ticino et dal Ticino in Adda.

La condutta di Venetia facilissima venendo per aqua a Ferrara per el Po in Adda sin in fera.

Et la medema comodità sarà di Verona, Vicenza, Padova et de Bressa che si serveno del Po et dal Po in Adda.

Da Bergomo et Bergamasca si conduranno le mercantie a Trezzo, a Vaprio et Cassano doue confinano, et non sono molto distanti, iui se imbarcano in Adda in doi hore sonno in fera et la loro strata sarà assai più comoda che non era andar a Crema.

Le mercantie di Cremona s'imbarcaranno in Po et dal Po in Adda.

A Mantoua, Parma, et Piacenza serue la medesima comodità della condutta del Po et Adda.

Lodi et Lodegiana sono lochi tutti vicini et confinanti.

Riuolta hauerà un sito de pertiche 380 de terra cinto da roggie in loco eminente et gieroso doue non si ferma fango nè aqua per pioggia benchè longa, la detta fera sarà custodita dalla detta terra di Rivolta assai populosa, che sarà; a canto alla fera vi è gran numero de casamenti honoreuoli et boni doue si potranno mettere gran numero d'hosterie con bonissima comodità d'alloggiare, vi sono da sessanta cassine in circa sopra il territorio de Rivolta con comodità bonissima de vittuaglie et de feni, et biade per i caualli, vi sarà comodità di pollami, et grassine et de pessi et de vini per la vicinità di bressana et bergamasco et per essere poco distante Trezzo, Vaprio,

et il monte de Brianza, et per esservi molti luoghi vicini de Geradadda e Lodegiano serà soccorso da vittuaglie.

Milanesi potranno andar in fera con spesa de mezzo reale imbarcandosi nel naviglio de Martegiana.

Potranno mercanti per la comodità delle condutte dar la roba a manco prezzo che non faceua a Crema. Portarà detta fera non poca utilità alli dacij de Sua Maestà per le robbe che si vendaranno in fera et si condurranno in altre jurisditioni.

Però l'Illustrissimo signor Vicario et dodici di prouisione veggendo un tanto beneficio che si spera resulterà della detta fera hanno esposto questo fatto nella Congregatione delli signori Sessanta del Consiglio di la detta Città, i quali maturatamente il tutto considerato visto ancora la descrittione del loco visitato dal detto signor Vicario con un ingignero sono in parere di supplicar a S. M. R. C. che resti servita concedere la detta fera con le solite essentioni prerogative, et privilegij qual sia perpetua et habbia da durare dalli 14 sino alli 24 settembre di ciaschun anno.

DOCUMENTO N. 160.

Patente et autorità di Don Luigi di Castiglia Visitadore regio del 1581.

Don Phelippe, ecc.

Consistendo el principal cargo de los Principes an la recta administraçion de la Justicia buon gouerno de sui vassallos y conseruaçion de su patrimonio. Hauemos siempre tenido el ciudado possible de que caduna destras tres cosas fuesse en nostro reynos y seniores tan particolarmente mirada, que por falta de ninguna se perturbasse el quieto y pacifico biber de nostros subditos, poniendo an la administraçion de los cargos para esso destinados persona non sola de letras bondad y experiençia, però a un del zelo que para seruiçio de Dios y bien della Republica se han allado en todos nostros reynos, embiandolos à costa de nostra hazienda de unas partes à otras, para que tanto mesor y sin respecto in acception de personas attienden à seruir en lo que à cadauno le obliga su cargo y aunque con este cuydado y vigilançia particular que siempre se ha tenido padieramos sussegar el animo teniendo por cierto que los officiales y ministros que han sido y son al presente en el nostro estado de Milan hauran becho su deuer correspondiendo a su obligacion y a la confiança que dello hazimos. Toda via para mazii satisfacion nostra, y consideranda tam bien la que reuben nostros subditos uiendo la particular cuenta que se tiene con su buen gouerno hauemos accordado (no sin universal y particular beneficio della Republica) de visitar los dh'os nostros officiales y ministros *assi* del dhò nostro estado, como del exercito y otros quales quiera, assi para que entendiendo el proceder y

gouerno de cadauno en su officio, se les de el premio o castigo que mercieren sus actiones y prouea del remedio conueniente, a nostro servicio, como paraque con esta demonstracion los officiales que adelante sirvieren no solo hagan su deuer cumpliendo con la obligaçion que tienen pero aun merez can ser gratificandos y promouidos a maiores cargos, como siempre si ha hecho con los que lo han merecido.

Porendo confiando quanto es razon de la bondad letras y yntegridad de vos el venerable Fiel y amado nostro el licienciado Don Luis de Castilla Arcidiano de Cuenca os, hauemos querido nombrar, deputar y crear (como per la presente os deputamos, *creamos y nombramos, por nostro especial visitador y Commissario*, dando os y concediendo os facultad y auctoridad plenaria, en a quella mas bastante forma que conuiene y es necessario, para que legado que fueredes el decho nostro estado de Milan podais visitar y visities por à quella uia, forma, y manera que vercis y os pareciere podesse y deuierse mesor hazere los Tribunales, Consesos y Fuzados del decho estado concernientes tanto al buon gouierno y administraçion de la Justicia quanto alla conservacion y augmento de nostro patrimonio conuiene saber. El Senado que tien cargo della Justicia de todo el estado en lo ciuil y criminal Consejo secreto, y los officiales de-ambos Tribunales, Magistrado de las rentas ordinarias y el Magistrado de la estraordinarias con sus officiales, Grancancellier, Conservador, Thexorer del estado y officiales dependientes dellos, el Tribunal del Capitan de Justicia y Vicario della Gouernadores y Podestades de todas las Ciudades, Villas y Lugares del decho estado, Fiscales, Procuradores, Fiscales y todos otros quales quiera officiales y ministros nostros que han tenido y tienen administracion, assi de Justicia, como de pecunia y hazienda, qual quiera otro cargo de nostra Ducal Camara, en qual quiera manera que sea tanto de por uida, como à beneplacito aunque sea sin sallario bienales annuales y otros quales quien officiales del exercito como son commissario del exercito, Capitan general dela artiglieria con todos los ministros y officiales della Thexorere dell'exercito veadores, contadores, Commissario y otros officiales dependientes dellos de qualquiera maniera, titulo, qualidad y auctoridad, assi mazores, como menores y de qual quier modo y forma, que hayan gouernado ò hayan tenido, o tengan alcun cargo y todos los que han seruido con salario en negocios publicos, ò, particulares del estado, informando os de los ordines, e statutos, constituciones leges instituciones y usos que tenien y comodos ben osservado y gouernado en los de chos Tribunales, Consejos Zugados y officiales y della forma y manera que se tiene en las causas y negocios que en ellos se proueen dattan y determinan y de la manera como se han hauido y governado y gouernan al presente y de las letras, qualidad sufficiencia y integridad de cadauno y si han seruido en sus cargos con la limpieça ciudado y diligença que se requiria segund la qualidad y natura dellos y si ha hauido, fraudes, faltas subornaçiones, estorsiones, negligencias remissiones, descuidos y otras formas ilicitas y no deuidas de que aya resultado danno a la Justicia perfuzio ò interes a nostra Ducal Camera, ò, a otro tercero alguno, o al buon gouerno y decencia con que los tales nostros officiales conviene que nos seruaee en sus cargos y esto por todo el tiempo que han te-

nido y administrado los dechos officios des del anno 1559 à ca embiamos a la visita del dhò nostro estado de Milan al licenciado Don Andreas della Cueua y para que assi mismo podais trattar de qualquier caso, o negocio auunque sea de artes del dhò anno 59. Para lo qual y que mejor podays hazer y executar todo lo artiba dicho queremos que podais entrar, intervenir y estar en todos los Tribunales, Consesos, Juzgados y exercicios de officiales y hallaros presente a todo lo que en elles se tractare siempre que quesieredes y os pareciere conuenir. — Precedendo en el Consejo secreto, quando entraredes en al Castellano y a todos los de mas del fuera de del nostro Gouernador, y en el Senado quedando el Presidente en su lugar, se os de el mejor y tan alto como el que tiene el y mismo se haga en los Magistrados, ordinarios y extraordinarios y los actos publicos fuera de Tribunales, queremos que precedais, excepto a los embaxadores y podais assi misma notar assi en las causas ciuiles como criminales, que en cadauno de los dechos Tribunales se trattaren las vezes que en ellos hallaredes haziendo venir y comparesier para el dicho effecto ante vos todos y quales quier officiales y ministros y personas publicas y priuadas que hauieren tenido y teniren cargo de administracion de Justicia y gouerno y cobianca de las dhas nostras rentas y derechos assi ordinario como extraordinario assi dentro del dhò estado come fuera del, tanto de los arriba, nombrados como de los de mas que conuienere para el decho effecto con todos los recaudos y lybros originales y otras quales quier relaciones e scripturas que han tenido y tenieren de sus cargos y administraciones que os pareciere ser necessarias para lux desta uuestra Commission, constringere dolos y apremiandolos a ello por todo las uias y medios que de Justicia es permitido con ponerle las penas (si no los quieren obedescer i complir) que os paresciere y de Justicia hauiere lugar, executandolas en su persona y bienes apremiando tambien an la mesma a los que tenieren noticia y podran declarare alguna cosa de lo suso dicho à que depongan, y declaren con interviento ante uos lo que suspieren y para la verdera declaracion y averigacion de las cosas susodhas fuere menester et offitio deposicion y olza de algun Prelado o de otrapersona constituida en diuinidad eclesiastica podais en nostro mombre requerirle y pedirle por la uia que of paresciere y de Justicia pudieredes assistencia y la ayada remedio y fauor que para ello fuere menester y assi mismo podais gruar y assigurar para el dicho effecto quales quier personas que para la auerigacion y elaridad de lo contenido en la presente commission fueren menester que depogan y digan sus dichos y si necessario fuere (à fin que se sapa la uerdad de los delictos y excessos cometidos) podais perdonar, à quales quier participes y cumplices dellos, con que no se el principal delinquente in este official miestro, pues en caso que no lo sea, lo podreis perdonar y que assi mismo podais suspender qualquiera official, o, officiales de la administracion de sus cargos si fuere menester par el tiempo que os paraciere ser necessario para mejor y mas facilmente auerigerar las culpas y si uieredes ser necessario criar uno o mas Advogados y procuradores fiscal, o los que uos paresciere publicos y secretos que pidan y demanden, muestren, defendan y siguan lo que a nostro derecho conuiene lo podais hazer, significandoles que se terna cuenta del

tiempo que cadauno se occupare en ello y de lo bien que nos hauiere servido para gratificarselo como sera razon, teniendo tambien respecto a la qualidad de sus personas y para que del dinero que se sacare de las penas per nos impuestas podais dar orden y supplir los gastos de la dicha visita procediendo en todo como conuiene para la verdadera auerigacion y determinacion de las cosas arriba dichas de manera que se acaben y declaren con toda breuedad y no suspendiendo las sentencias ordenes y decretos, o, otros auctos que por razon desta visita y commission se luzieren per ningun acceto de apelacion, recurso, o, simples querellas que se interponga, las quales queremos que se executen non embargante la tal appellacion recurso a otra qualquier cosa como si fuera dada por nos o per nostra Supremo Consejo, y porque podria ser que por razon desta commission y visita y de lo dependiente della se hauiessen de cobrar algunas summas decolineros de personas contra quienes fuesse menester hazer exeçucion assi en sus personas, como en sus bienes y que estos se hauiessen de tornaro y vender en nostro nombre, para en tal caso os damos assi mismo poder que los podais tomar y tomays, y hagays vender en publica al moneda a la candela librandolos a quienes mas por ellos dieren la forma que se accostumbra y cobiando del precio dellos todo lo que se desuiere y pertenesciere à nostra Camera y hecha que sera la visita de los dichos officiales y auidas las informaciones que seran necessarias dareys a cadauno de los visitados los cargos que contra ellos resultaren y rescibidos su descargos justificaciones y deffenfas que os quesieren dar en la forma que conuenira nos los embiareis todo con la mas claridad y auerigacion de la uerdad que ser pudiere sin proceder à sententia ni declaracion alguna diffinitiva contra los procesados lo qual nos reservamos para hazerlo de la manera que nos paresciera y de razon y de Justicia si deuiere. Paro lo qual todo arriba dico y cada cosa y de parte dello y de todo lo a ella anexo dependiente y emergente en qual quier manera os damos, o torgamos, y conferimos nostras veras poder y auctoridad bastante por la presentes. Por el tenor de las quales de nostra cierta scientia real y ducal auctoridad en cargamos y mandamos al Ill. nostro Gouernador y Capitaneo General que al presente es o por tiempo fuere, Presidente y Senado, Presidentes y Magistrados, Grancancillier Capitan de Justicia, Fiscales y à otros quales quier officiales nostros mayores y menores, quel al presente son y seran adelante con el dicho nostro estado, Gouernadores Podestades, y castellanos que os hayan, tengan, tracten y reputen como a tal nostro visitador y Commissario especial y que executen y cumplan las prouisiones, y ordenes que vos hizierendos en lo tocante y conciernente a la dicha visita y que para ello y qualquier parte dellos os hagan dar y den cadauno en su Tribunal y fuera del y et su Jurisdiction, o cargo, todo el fauor ayuda assistencia, y consejo que les pudieredes y fuera necessario para el effecto y entero cumplimento de lo que dicho os y de cada cosa y parte dello entera y complidamente fin que en ello aya falta in dilacion alguna en testimonio de lo qual mandamos hazer les presentes firmadas de nostra mano y con el nostro sejello secreto selladas — Dat en el Conuento di Thomar, a dos dias del mes d'abril del'anno 1581. Signat Jo el Rey y Card. et Comes, V. Ra-

MONDUS R. — V. CARAUAZAL R. — V. HERRERA R. — V. LEONIS — V. MOLES R. Ad mandatum Reg. et Chat. Majestatis proprium GAB. DE CAYAS.

Commission al licenciado Don Luis de Castilla para la visita del test.º di Milan.

Questa copia è stata cauata da un' altra autentica dal Dett. Giacomo Pinel segretario del d.º molto Ill. sig. Don Luigi de Castilla.

A tergo: Commission al licenciado don Louis de Castilla para la visita del estado de Milan.

DOCUMENTO N. 161.

Essendomi imposto da V. S. Ill. ch'io procurassi hauer compitamente la nota di tutte le Scole della Dotrina Christiana con la quantità si de' figlioli, et figliole come di operarj, et operarie quali in esse si exercitano nell'insegnarli, et altri offitij pij et anchora il numero delle Scole de dissiplini con il numero de essi scolari, et altri oratorij dove altre persone pie concorrono a celebrare le divine laude, et hauendo io ciò effettuato con ogni diligentia ha V. S. Ill. riferisco nella presente cita di Milano ritrovarsi le infrascritte scole et oratorij, con l'infrascritto numero, et prima

IN PORTA ORIENTALE

SCOLA DE MASCHI.

	Oper.	Figl.
Nella Chiesa maggiore scola de maschi vi concorrono. N.	125	500
In S. Maria in Pasquirolo . . »	60	100
In S. Stefano. . . . . »	100	300
In S. Lucia . . . . »	25	50
In S. Paolo in compito . . . . »	25	80
In S. Vito al Pasquirolo . . . »	30	80
In S. Marta . . . . »	80	300
In S. Rochino al Ponte Novo. »	20	50
In S. Babila . . . . »	60	60
In S. Primo . . . . »	50	125
In S. Dionisio . . . . »	50	100
In S. Pietro l' Orto scola de nobili . . . . »	12	40
N	637	1780
Di Porta Romana. . »	510	820
» Ticinese. . »	860	1530
» Vercellina »	352	640
» Comasina. »	960	1360
» Nuova. . . »	480	831
N.	3799	6991

IN PORTA ORIENTALE

SCOLA DE FEMINE.

	Oper.	Figl.
Nella Chiesa magior scola de femine vi concorrono . . . N.	300	400
In S. Salvador. . . . . »	60	60
In S. Martino in Compito. . . »	50	80
In S. Job . . . . »	150	225
In S. Giovannino sul Dosso. . »	150	200
In S Zorzo . . . . »	40	60
In S. Maria Passarella . . . . »	50	60
In S. Zeno . . . . »	40	50
In S. Stefanino Brugogna. . . »	50	60
In S. Romano . . . . »	120	130
In S. Pedrino in Monforte . . »	40	50
In S. Roco in Borgo . . . . . . »	100	150
In S. Primo . . . . »	60	80
N.	1210	1605
»	490	760
»	810	1140
»	384	800
»	750	800
»	325	640
N.	3969	5745

Tutto il numero delle persone della dottrina christiana di Milano sono N. 20504.

In Porta Romana
Scole de Maschi.

	Oper.	Figl.
In S. Croce. . . . . N.	150	150
In S. Calimero. . . . . »	70	100
In S. Agata . . . . »	20	—
In S. Eufemia . . . . »	40	50
In S. Stefanino scola de nobili »	10	30
In S. Alessandro . . . . »	40	70
In S. Giovann Gugirolo. . . . »	30	70
In S. Caterina. . . . . »	80	200
In S. Giovanni Laterano . . . »	20	50
In S. Satiro . . . . »	50	100
N.	510	820

In Porta Romana
Scole de Femine.

	Oper.	Figl.
In S. Pietro de Pellegrini. . N.	60	150
In S. Calimero . . . . »	60	80
In S. Eufemia. . . . . »	40	100
In S. Alessandro . . . . »	40	70
In S. Giovannino . . . . »	200	200
In S. Satiro . . . . »	50	100
In S. Michele murorot. . . . . »	40	60
N.	490	760

In Porta Ticinesa
Scole de Maschi.

	Oper.	Figl.
Nella S.ma Trinità . . . . . . N.	100	200
Nella Madonna del Naviglio . »	90	120
In S. Caterina in Viarena . . »	60	80
In S. Calos . . . . »	30	80
In S. Eustorgio . . . . »	100	200
In S. Rocho alla Toraza . . . »	30	80
In S. Michel la Giusa . . . . . »	40	80
In S. Vito al Carobio . . . . . »	100	120
In S. Georgio in Palazzo . . . »	80	100
In S. Sebastiano . . . . »	70	100
In S. Maria Beltrà . . . . »	60	100
In S. Laurenzo . . . . »	100	300
N.	860	1560

In Porta Ticinesa
Scole de Femine.

	Oper.	Figl.
In S. Gottardo . . . . N.	80	100
In S. Bon Forto. . . . . »	80	100
In S. Giovanino. . . . . »	50	80
In S. Vincentio in prato . . . »	80	80
In S. Pietro Scaldassole. . . . »	100	200
La Colombetta . . . . »	70	90
In S. Caterina al Ponte de Fabri»	60	80
In S. Quirico. . . . . »	60	100
In S. Maria al Cerchio . . . . »	50	60
In S. Maurilio. . . . . »	30	50
In S. Laurentio. . . . . »	150	200
N	810	1140

In Porta Vercellina
Scole de Maschi.

	Oper.	Figl.
In S. Pietro in Sala . . . . . N.	50	70
In S. Martino al corpo . . . . »	30	80
In S. Pietro in Caminadella . »	40	70
In S. Sigismondo . . . . »	20	40
In S. Pietro la Vigna . . . . . »	20	40
In S. Jacobo . . . . »	100	150
La Stella de Mendicanti . . . »	2	60
In S. Maria Folcorina . . . . . »	25	40
In S. Laurenzino scola de nobili»	15	40
In S. Maria Cepis . . . . »	50	80
N.	352	640

In Porta Vercellina
Scola de Femine.

	Oper.	Figl.
In S. Pietro in Sala . . . . . N.	50	100
La Stella. . . . . »	30	60
La Stella de Mendicanti . . . »	4	100
In S. Nicola . . . . »	20	60
In S. Pietro sulo Dosso . . . . »	30	60
In S. Giovanni sul muro . . . »	30	70
In S. Vincentio . . . . »	20	40
In S. Maria Porta . . . . »	30	60
La Nunziata . . . . »	40	70
In S. Vittor al Teatro. . . . . »	30	60
In S. Maria Secreta . . . . . . »	50	80
In S. Matia alla Moneta . . . »	50	50
N.	384	800

IN PORTA COMASCHA

SCOLE DE MASCHI.

	Oper.	Figl.
In S. Simpliciano . . . . N.	150	200
Nella SS. Trinità . . . . »	200	200
In S. Anna. . . . . »	50	100
In S. Protasio di fuori. . . . . »	30	60
» di dentro . . . »	100	200
Nella Madonna delli Carmini »	60	100
In S. Tomaso in terra amara »	60	150
In S. Prospero. . . . . »	100	150
In S. Michele al Gallo. . . . . »	60	100
In S. Cipriano . . . . »	150	100
N.	960	1360

IN PORTA COMASCA

SCOLE DE FEMINE.

	Oper.	Figl.
Nella Santiss. Trinità . . . . N.	200	200
La Foppa. . . . . »	150	150
In S. Carpoforo . . . . »	150	200
In S. Marcellino. . . . . »	200	200
La Misericordia . . . . »	50	50
N.	750	800

IN PORTA NOVA

SCOLE DE MASCHI.

	Oper.	Figl.
In S. Jacobo . . . . N.	50	150
In S. Anastasia . . . . »	20	50
La Canonica. . . . . »	30	50
In S. Gio. case rotte. . . . . . »	50	100
In S. Stefanino Nosigia . . . . »	40	80
In S. Andrea . . . . »	20	60
In S. Dalmatio . . . . »	50	100
In S. Giovanni quatro facie . »	8	30
In S. Eusebio . . . . »	25	60
In S. Marcho. . . . . »	40	40
In S. Laurenzino scola de nobili »	10	25
In S. Gregorio al fopone . . . »	25	50
In S. Giovann heremita. . . . »	40	40
N.	408	835

IN PORTA NOVA

SCOLE DE FEMINE.

	Oper.	Figl.
In S. Jacolo . . . . N.	40	100
In S. Bartolomeo . . . . »	40	100
In Carugà . . . . »	20	50
In S. Domino la Mazza . . . . »	50	100
In S. Vitor quaranta martiri »	30	50
In S. Martino Nosigia . . . . . »	25	40
In S. Damiano . . . . »	40	60
In S. Pietro con la rete. . . . »	40	60
In S. Silvestro. . . . . »	20	50
In S. Giovan heremita. . . . . »	20	30
N.	325	640

Adi 14 dicembre 1599 in Milano

Io Raphael Dugnano come Deputato della Veneranda Congregatione della Dotrina Christiana di Milano hauta prima giusta informatione della continentia soprascritta dalli nostri visitatori ne facio ampla fede et a V. S. Ill. mi offero et raccomando.

Al Ill. S. et Padron mio Osservantissimo il Sig. Josepho Rombello.

DOCUMENTO N. 162.

1583, 8 dicembre. — Lettere patenti del signor Governatore di Milano con le quali esorta, e prega il Tribunale di Provvisione di proporre cittadini intelligenti, pratici esecutivi, ed amatori del Bene universale, per essere nominati tra gli individui componenti il Tribunale di Provvisione.

Philippus Dei gratia Rex etc.

Don Carlo d'Aragon, Duca di Terranuoua, Principe di Castel Vetrano, Governatore di Milano, e Capitano generale di Sua Maestà Catholica in Italia.

Spectabilis nobilis et Egreg. viri nobilis dilectis.

Auicinandosi l'anno nuouo, e conseguentemente l'elettione de i nuoui offitiali de la Città, ci pare debito nostro eccitare in voi la carità vostra verso la patria, esortandovi a nominarli per merito, et valore, et non per affettione o compiacenza. Che se ciò fa bisogno, lo dimostrano questi tempi, ne' quali tanto sono per diversi bisogni, e accidenti moltiplicati i negotii d'essa città, e per i molti, e uecchi e nuoui conti che si troua da saldare con i Commissarii delle imprese, et altri negotianti, e interessati, e per gli inconuenienti graui, che ne le provvisioni de vettovaglie, e del vestire ha causati et causa ogni giorno la poca carità, anzi là sfrenata ingordigia de i venditori, e rivenditori, e artefici: i quali, non contenti di vender, e rivender più caro assai del debito, vendono etiandio tutte le cose adulterate, e guaste, et quel che peggio è, contrarie alla sanità pubblica: di modo che ognuno grida, e mormora che in Milano, città dalla natura dotata di tanti beni, ogni cosa è impiamente cara, e corrotta e senza rimedio: colpa di coloro, che hauendo procurato d'esser nominati, e eletti à i pubblici offitij, ora attendendo alle cose priuate, hora in altre differenti cure occupandosi, trascurano, e scordansi il benefitio universale. Meritamente adunque noi, uedendo, et udendo che a voi tocca, et che in vostra mano è il bene, e il male di questa vostra città, dipendendo l'uno, e l'altro dalle buone o cattive vostre nominationi; non pur vi essortiamo, come di sopra, ma caritativamente ancora vi preghiamo, e incaricamo che tutti vogliate unirsi a pensare e studiare di proporre cittadini intelligenti, pratici, esecutivi, e amatori del bene universale; i quali non habbino altre cure particolari, ancorchè pie, che possano divertirli per il tempo che durerà il lor offitio, da la continua assistenza, e vigilanza di che quel Tribunale de la Provvisione ha bisogno conforme a quanto circa di questo havemo scritto al detto Tribunale, con desiderio et determinatione che si eseguisca per ogni modo: sopra tutto, che concorrano a questi offitij, non per il vano titolo solo, ma per esercitarli con assidua pietà, et diligenza al util commune, et così acquistarne merito, et laude presso Dio, e la patria.

Altramente le cose anderanno di male in peggio, e con carico d'animo, e d'honore vostro principalmente. Ci sarà molto caro intendere per l'effetto stesso, che gratamente habbiate ricevuto questo amoreuole ricordo; e più, che diligentemente l'habbiate esseguito, come ricerca l'affettione nostra, e la vostra prudenza. Iddio vi prosperi.

Di Milano a VIIJ di Decembre MDLXXXIIJ.

Firmato all'Originale: D. CARLO D'ARAGON.

Vidit Filiodonus

Signat JULIANUS.

A tergo: Nob. et Egr. Vicario Provvisionum et LX Decurionibus Civitatis Mediolani nobis dilectissimis.

DOCUMENTO N. 163.

1583, 8 dicembre. — Lettere patenti del signor Governatore di Milano dirette al Tribunale di Provvisione con diverse considerazioni da abbracciarsi sopra l'indirizzo del medesimo Tribunale, tra le quali quella che almeno otto dei SS XII debbano continuamente assistere al loro officio, non dovendo uscire dalla città senza licenza del prefato signor Governatore: Quella di dividere tra gl'Individui le Provincie de' Negozj; ed altre come ivi, suggerite dal desiderio di rendere abbondanti, e di prezzo onesto le vettovaglie della Città di Milano.

Philippus Dei gratia Rex etc.

Don Carlo d'Aragon, Duca di Terranoua, Principe di Castelvetrano et Governatore di Milano, et Capitan Generale di Sua Maestà Catholica in Italia.

Spectabili nobil. et Eg. nobis dilectis.

Obligati dal'offitio nostro a procurare quanto possiamo il benefitio di questa fedelissima città, poniamo qui alcune considerationi, indirizzate al detto fine, acciocchè essendo buone, come crediamo, possiate voi abbracciarle, et con lodevole esempio essercitar la pietà vostra verso la patria, et in spetie verso la gente povera, et bisognosa.

La parte principale del buon reggimento è l'integrità, residenza et vigilanza degli offitiali, perchè mancando essi, che sono come capi, et come guide degli altri, non è dubbio che mancano gli altri ancora. Da questo mancamento è pubblica voce, che sian causati, et si causino tutti i disordini, che patisce la Città, et la carezza eccessiva d'ogni cosa, essendo nondimeno privilegiata dalla natura di tante gratie, et favori; perchè i cittadini sono ambiziosi in pretendere gli offitij, ma negligenti ad esercitarli, absentandosi i mesi interi da quelli, quasi dimenticatisi del'obligo loro, et del ben publico,

il quale da buoni offitiali, et patrioti s'ha da antiporre al ben privato, et a la propria vita. — Pertanto, volendo noi rimediare a questo male d'onde tutti gli altri procedono, ordiniamo che giacchè tutti i XIJ Deputati della Provvisione di questa città, per cagione degli affari loro domestici, non possano senza lor grande incommodo assistere al Tribunale continuamente; otto almeno di essi vi assistano per l'auenire del continuo, oltre al Vicario et Luogotenente; accordandosi fra loro a vicenda nè possano, durante l'uffitio loro, uscire della città per altro, che per bisogno di esso offitio, ne in altre cure occuparsi, senza licenza nostra in scritto, sotto pena arbitraria a noi. Avvertendo che porremo particolar cura per sapere se il detto numero de otto se trouerà con effetto al Tribunale: et non trouandovisi, oltre al dispiacer che ne sentiremo, saremo anche sforzati a prouedere che questa nostra buona volontà sia onninamente essequita; la quale però non comprende coloro, che si trouano deputati in vita a cure di Luoghi pij.

Et per facilitare l'espeditione dei negotij, intendiamo che se le Prouincie non son divise, ò mostra l'esperienza che la divisione presente non sia ben fatta, o che sia male osseruata, sarà espediente che si dividano di nuouo; altri à le vettovaglie, dela carne, pesce, olio, grassine, candele, formaggi, salami, frutti, verdure, polleria, fieni, paglia, et simili. Altri al Brouetto per li grani, farine d'ogni sorte, legumi, risi et avena. — Altri à i vini, che vengono in carri, et per acqua a vendersi a la giornata et à i magazzini, et a le caneue di coloro, che ne fanno incetta, oltre agli Hosti, et Tauernari. Altri à le legne, et al carbone. Altri à le liti, et così de le altre cose.

Appresso, considerato che la mattina è il vendere, et il comprare più frequente, et perciò, più si trappassano gli ordini, si stima esser necessario, che de li due Deputati per porta, uno almeno, si troui alla cura sua, per la città, due hore avanti che si congreghi il Tribunale, per riferire poi subito ne la congregatione ciò ch'egli hauerà ritrouato, et proueder tutti unitamente a quello, et al resto, che occorrerà fare per il giorno; douendosi credere che le prouisioni, et gli ordini, che da tutti insieme usciranno, più considerati, e più utili saranno alla Città, che quelli, che dal Vicario con pochi degli altri si fanno.

Intendiamo, che sarà anche buono deputare uno dei XII per ogni porta, acciocchè ogni dì, et particolarmente il sabato a sera, et la Domenica mattina, visiti le Beccarie, i Pristini, et gli altri luoghi della sua porta, oue si vendono robbe et in spetie le hosterie per il pane, che vi si vende; veda le pese delle carni, et de le altre cose, et faccia osservare gli ordini: non ostante che questa sia cura del Giudice de le vettovaglie, perchè come più spesso, et da più persone saranno detti luoghi visitati, più diligentemente saranno gli ordini ancora osservati. I quali avvertiranno etiandio che i Datiari nel pesar de le carni non aggrauino i Beccari, riferendo a noi se qualche cosa occorrerà degna di prouisione nostra, poichè quanto manco sarà grauato il Beccaro, tanto più potrà egli stare ne gli ordini et castigarsi.

Nè per qualificato che sia, deue alcun buono cittadino ritirarsi dalle sopradette cure, per basse, et faticose che siano, se egli ama punto la patria; la quale dai figliuoli suoi più principalmente, più pietà aspetta, et essi più honore et merito vengono a conseguirne.

Esser ancora necessario obbligare sotto idonea sicurtà, non solo alcuni, ma tutti i beccari, a douer tener sempre ben proviste le lor botteghe di carni, d'osseruar gli ordini, et di pagar le pene di contrauentione per se, et per i loro famigli; acciocchè non possano, senza pena, ferrarle, come con incommodo pubblico et con disprezzo dei superiori fanno quando a lor pare. Minacciando quei di loro, che ricuseranno di dar tal sicurtà, de la privatione; perchè, secondo i memoriali che sono dati per hauer licenza di far beccarie nuoue non mancheranno Beccari.

Ma accioche commodamente possano prouedersi, et non trouino scusa, o, rifugio; due cose si propongono. L'una prohibire sotto pena della confiscatione, et de la galea, che ne i mercati di Serone, di Galerà, et altri, non si possa comprare bestie grasse per rivenderle in essi mercati; ne vitelli gli Hosti di Binasco, di Melegnano et simili, per più del'uso, et bisogno loro, poichè tutti riuendono in danno euidente et graue de la città: ma solo si possano comprare in detti mercati bestie magre, per rivenderle grasse: ne subito, ma dopo 15 giorni seguenti almeno, acciocchè si occorra a l'ingordigia dei Regattoni. L'altra, fare per mezo di persone di buon giuditio, una moderata tassa, et durabile, a i fitti dei macelli, per quel che ognun dice smoderati, et eccessivi fuor di modo: et stabilirli talmente, che ne l'auaritia dei padroni d'essi macelli, nè l'emulatione, et gara dei Macellari possano più alterarli. Et ad ottener questo, alcuno ha ricordato, che à l'esempio de la limitatione fatta ai Pristini, si deue limitare detti fitti à un quinto, overo à un quarto più di ciò che si affittano le botteghe d'altre merci vicine considerate le qualità, et circostanze de le une, et de le altre.

Hanno etiandio detto alcuni, che per le Beccarie de le carni soriane si fanno gran fraudi ne le altre, et che i seui, et i corami di quelle sono inutili, et perciò douersi dette Beccarie leuare, o almeno sminuire di numero, nonostante certo decreto altre volte sopra ciò fatto in Consiglio secreto.

Pertanto, consultati i più pratichi, et più informati, risoluerete intorno a quanto, et al capitolo precedente ciò che più utile vi parrà a la città, dandoci auiso de la risolutione, che farete.

Le fraudi del pan venale ci si narrano per cose degne di notabil rimedio, così per mal cuocerlo, e stagionarlo, come per non cauarne il rozolo, et mescolarui dentro molte tristitie, il che certo non si dee tollerare. Però, poichè sopra ciò intendiamo esservi gli ordini, et buoni, et chiari, deliberate di farli osseruare; castigando senza pietà i trasgressori, perchè la pietà che a loro s'usa, è crudeltà per il pubblico; et à gli offitiali è carico d'anima, et d'honore.

Et se al Pristino chiamato bianco fu concesso il poter comprare nel mercato della città il miglior formento da far miglior pane degli altri, et lo compra, el' riuende et fa peggior pane de gli altri, come ognun dice, onde il privilegio gli serve per far male; ben è prouedere ch'egli ò adempia quello, che è obligato, o resti priuo della gratia.

Et se nei due precedenti capitoli s'attrauersa il rispetto di qualche datio di Sua Maestà, come viene accennato, ci sarà caro sapere di che importanza sia tale pregiuditio dei datij, et che rimedio vi è, per far poi quella delibe-

ratione, che più convenga, ogni cosa considerata: ancorche non si crede, che i lor capitoli gli diano la libertà, che s'usurpano.

Sono ancora imputati de la carezza del grano i Prestinari, et i Malossieri congiurati insieme ad ingannare il Tribunale et i Mercanti, che conducano esso grano, et lo fidano a la guardia loro, onde si sono alcuni d'essi malamente arrichiti col danno pubblico. Però esser necessario hauere del continuo l'occhio a le attion loro, et deputar luoghi, o soste doue i grani condotti s'habbiano a conseruar fedelmente. Attenta adunque l'importanza di questo capo, v'instiamo con ogni affetto del rimedio opportuno, chiamati tutti i più giuditiosi et più pratichi in questa materia. Et acciò che i Pristinari non habbiano giusta cagione di dolersi, et che con ragione si possano castigare quando fallano, considerate se è bene, come a noi pare, prouedere che i grani, quando si vendono, siano crivellati, et ben netti.

Il medesimo si dice de le farine, Farinari, et Molinari; accioche pensiate a rinouare le gride, et gli ordini, et sotto pene più gravi, che i Molinari non habbiano interesse nei Prestini, ne i Farinari, nè l'un Pristinaro, nel pristino del'altro.

Et ad obligare similmente con sicurtà i Farinari à douere star bene forniti in bottega, quando nol vieta impossibilità di notaria disgratia, ne ciò solo perchè non le possano serrare, ma per astringerli a comprar il grano nel Ducato, et fuori ancora di esso, senza aspettar sempre che gli sia condotto in casa. Ma sopratutto, che gentilhuomini à settimane, ò à mesi deputati, visitino ogni mattina i Brouetti, et facciano proua delle farine se di bontà, peso, o misura riescono secondo gli ordini.

Grandissimo ancora par essere il disordine dei vini, et de le uue, compre per riuendere, poichè nel'anno presente, ch'il raccolto, per divina gratia, è stato copiosissimo, uale nondimeno nella città quel medesimo il vino, che vale gli anni passati, colpa del comportarsi tanti rivenditori gente infima, ne de lo Stato. Intendiamo sopra ciò essersi fatto altre volte, et essere stato utile, l'ordine del non potersi comprare ne vini ne uve appresso questa città sedici miglia, per rivendere in essa; et che forse il rinnovarlo, et l'osservarsi per l'auenire sarebbe di gran profitto à leuare la carezza. Però, consultate sopra di ciò tra voi, et auvisateci fondatamente del parer vostro, massime correndovi il pregiuditio di qualche datio del Re.

De l'inventioni, che ordinariamente si fanno per la città del manco peso, o del più prezzo, et de le vettovaglie, ò adulterate, ò guaste, intendiamo non tenersi buon conto, nè farsene quella sommaria ragione che si dee, et rimettersi anco le pene, ò comporsi in una miseria, onde gli offitiali accusatori, toltogli il guadagno, perdon l'ardire, et gli accusati diventan peggiori. Che ne i processi poi, che occorre farsi de le ingiurie fatte a detti offitiali, o di prohibita essecutione, o di indebita inventione, si dà gran danno alle parti, senza utile alcuno de la communità. Pertanto, raccogliendo insieme ciò che altre volte s'è discorso, e trattato in materia di dette inuentioni, et pene, et compositioni, consultarete fra voi del rimedio che convenga fare ai disordini, che ne seguono, et ci auuiserete risolutamente del parer vostro, perchè se ne faccia stabilmente durabile, et conueneuole: moderandosi le pene, se per es-

ser troppo graui non si possono così esseguire, essendo non male moderarle, et esseguirle, che il lasciar impuniti i malfattori col danno dell'universale: et che se per pouertà non si può pagare la pena pecuniaria, si paghi la corporale, a castigo, et ad esempio.

Fra tanto si stima douer esser buon ordine prouedere che le dette inventioni l'habbiano à scrivere, ciascun dei detti offitiali, sopra un suo libro sfogliato, et sigillato col sigillo de la communità foglio per foglio subito che l'hanno fatte, acciocchè non le possono omettere, ò tralasciare per fraude; et che tal libro l'habbiano a presentare, et a mostrare ad ogni richiesta loro à quelli dei XII che sopra ciò saranno deputati, o almeno ogni otto giorni: i quali Deputati diano ordine incontanente, che sian riportate dal libro d'essi offitiali, al libro mastro della Comunità, intitolato de le inventioni.

Et occorrendo far dei processi già detti, auuerta il Tribunale a servirsi di notaro integro, et intelligente, sicchè niuno possa ragionevolmente dolersi, come vogliamo confidar che farà.

Et perche ne la moltitudine è sempre difetto; se i detti offitiali accusanti sono troppo, come s'intende, sarà bene che il Tribunale, et non altri, faccia scielta dei migliori et necessarij, determinandone un numero, che mai non s'habbia da accrescere, et che di quelli ancora si servano i Giudici de le vettovaglie, et de le legne: i quai Giudici con l'altro de le Strade, per le Constitutioni, et altri ordini sono tenuti di venire, et riferire ogni cosa al Tribunale, senza risoluer niente da se; et tanto vogliamo che s' osservi. Et che la preuentione in tutto habbia luogo, secondo gli ordini.

Ultimamente vi ricordiamo à fare, che i Sindaci de la Comunità attendano alle liti di essa, et a sollecitare i debitori che paghino ai tempi debiti; auuertendoli ad esercitare i loro offitij conforme in tutto a gli Statuti, et alle Constitutioni, poichè si sa ne la diligenza, et sollicitudine loro esser riposta gran parte del commodo, et incommodo di essa Communità.

Sapemo esservi un libro stampato d'ordine de la Città, et tutti essi ordini in se esser buoni, et lodevoli, ma mal osservati, et vani, come sarà sempre qualsivoglia institutione, che manchi del'osservanza. Perchè dunque non manchino più lungamente de la debita essecutione veniamo in parere di deputare due para di gentilhuomini cittadini ben informati, et d' integrità, et giuditio, tra quali sia un dottor del collegio, che visti, et considerati essi ordini, et gli altri, che non si trouano in detto libro, et tutte le sopradette considerationi, ricordino quello che di più occorrerà loro, andando a la radice del male et proponendo rimedij opportuni à douer ridurre le cose de le vettovaglie à le forme debite, et conuenevoli a questa Magnifica Città. Et perchè a noi sono proposti alcuni per atti, et sufficienti à questa honoratissima impresa, voi ancora, communicato con i LX, ci proporrete i soggetti, che vi occorreranno più habili, acciocchè visti da noi con quelli, che ci sono nominati, si eleggano i più conuenienti, et gli diamo poi noi l'autorità necessaria, e tutto segua con soddisfatione de la Città, et de buoni, tra quali voi certamente sarete i primi a partecipare in tutti i futuri tempi de la lode, et del merito de la Città vostra ben governata.

Con un' altra lettera vi ricordiamo quanto occorre intorno al riuedere, et

saldare i conti della Communità cosa principalmente utile, et necessaria et degna de la consideratione, et fatica dei miglior cittadini; però non vi graui d'udirla, et auidamente abbracciarla. Per fine de la presente, pregamo Dio che ui guardi. — In Milano à VIII di Decembre del LXXXIIJ.

Sott. D. Carlo d'Aragon.

Firmato Vidit. Filiobonus.

A tergo: Eg. et Nob. Vicario et XII Prouisionum Civitatis et Ducatus Mediolani nobis dilectissimis.

FINE.

INDICE

CORREZIONI

				Errata	Corrige
Pagina	79	linea	18	in	un
»	82	»	9	1541	1544
»	85	»	8	9,576750	8,576750
»	102	»	9	Moscheni	Moschini
»	104	»	5	Vimercati	Vignarca
»	105	»	11	gli è perchè	perchè
»	109	»	19	conferito	confermato
»	120	»	3	chiedervi	chiedergli
»	151	»	27	Carvazial	Carvezial
»	181	»	1	appresero	apprese
»	181	»	14	segreto	palese (1)
»	183	»	38	e si vide	ne si vide
»	212	»	33	l'esenzione	l'esecuzione
»	218	»	34	decreto	si decretò
»	243	»	1	Pescapè	Bescapè
»	255	»	11	nella via	nel letto

Alla pagina 117 là dove è commentata la disposizione del documento N. 77 nel senso di restrizione a sedici miglia di distanza pel deposito dei vini si sostituiscano le seguenti parole « Con tale Decreto il Senato ebbe a concedere ai reclamanti la facoltà « di poter trasportare e depositare in qualunque località la loro mercanzia, purchè « acquistata alla distanza di sedici miglia dalla città di Milano. »

Ogni qualvolta parlasi di Repubblica milanese, di grande Repubblica, o di Repubblica ambrosiana, si intenda sempre la prima e gloriosa Repubblica nata verso la metà del secolo X che ebbe a coniare la moneta coll'effigie di S. Ambrogio e da non confondersi coll'altra effimera stabilita sulla fine dell'anno 1547, dopo la morte del Duca Filippo Maria Visconti durata pochi anni.

Così sotto la denominazione di Consiglio dei Decurioni, Riunione dei Sessanta, Camera, Cameretta, si intenda sempre designata la istessa istituzione in origine Consiglio generale di 800, portato sino a 900 membri, poscia ridotto a 150, e da ultimo a soli 60, e per cui il popolo sempre arguto e veritiero ne' suoi giudizi ebbe ad applicarle il diminutivo di Cameretta.

Non si tenne conto di altre piccole scorrezioni tipografiche a cui sarà cortese rimediare il lettore.

In quanto agli errori e sconcordanze che si riscontrano nei Documenti trattandosi che la loro pubblicazione ha per iscopo più la sostanza che la forma, l'autore non ha creduto di avere abbastanza autorità per introdurvi emende abbenchè talvolta gli sia parso evidente dipendere gli uni e le altre, da inesattezze degli amanuensi nel ricavare i loro estratti dagli scritti originali ora dispersi.

Infine vogliasi generosamente perdonare se pure qualcuno dei Documenti di questa raccolta sia già stato pubblicato, mentre l'autore ebbe in pensiero di risparmiare al lettore la fatica e la noja della ricerca in altre memorie di vecchia data e di difficile rinvenimento.

---

(1) Occorre tanto più questa correzione inquantochè si volle che dal protocollo di seduta risultasse chiaramente ed espressamente il nome degli opponenti ai quali erano invisi i Gesuiti.